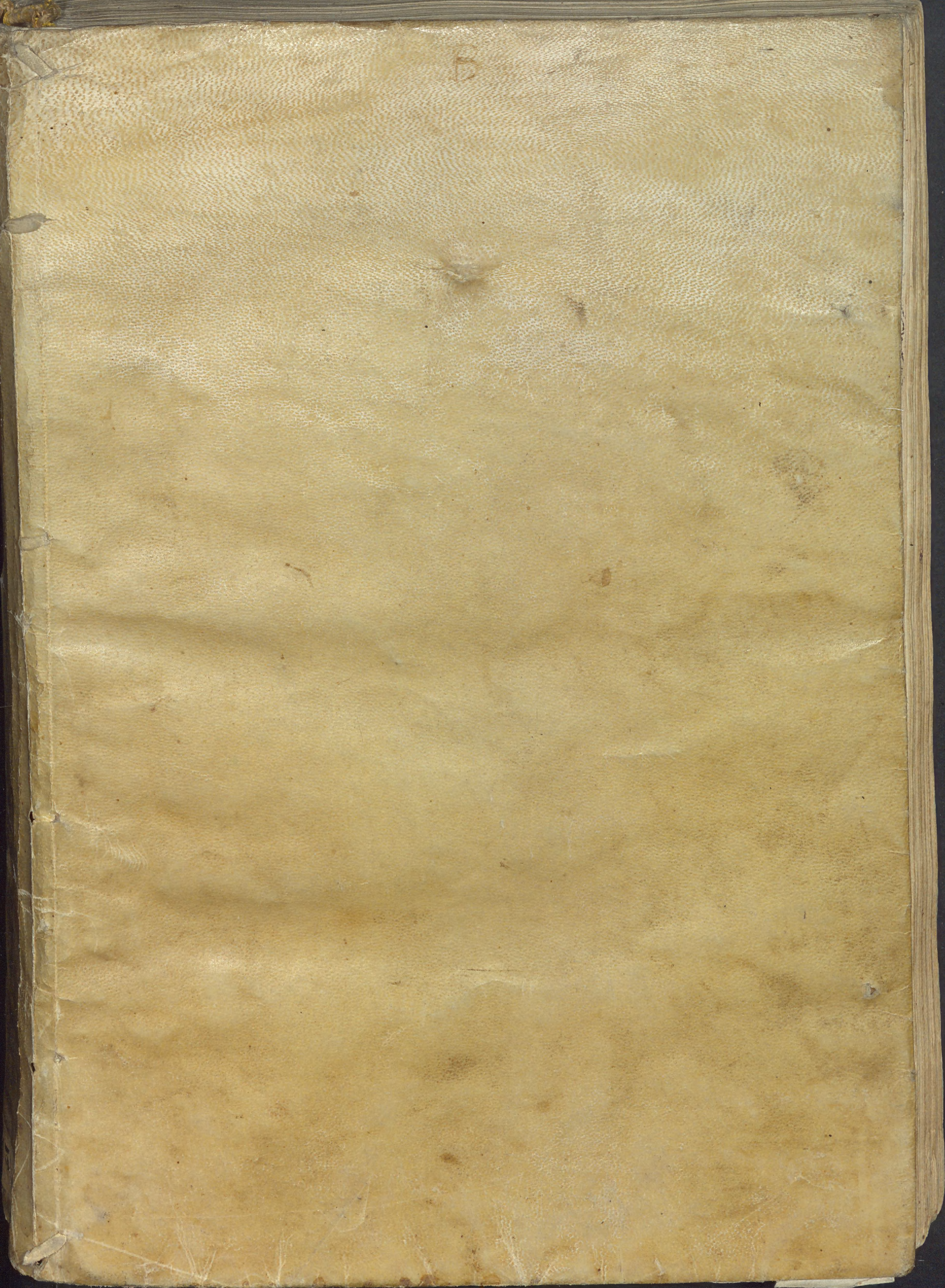

B

Archivium scripturarum Regia juris-
dictionis –

M.S. fº pergamino – bien tratado – com-
pleto – buena copia – foliado hasta 281.
Observese la nota puesta al fº 2.

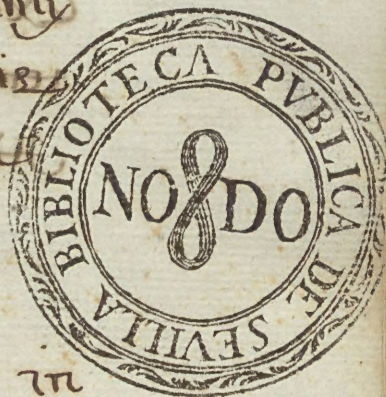
Rotulata – Archivium. script. Jurisdic-
tionis.

Nota. Este tomo debe ir unido á otro
que he registrado y trata del mismo
asunto.

De la Libraria del Marques de Astorga en el Mayo[illegible]
[illegible]

Ill.mo & Ecc.mo D.no Emanueli de Zuniga, & Azeuedo, Montis Regij, & Fuentes Comiti, ab intimo Cat.ci Regis cubiculo, eiusque Consilij status, & Belli, ac in Supremo Italiæ Senatu Presidi apudque Summum Pontificem Oratori

Vincentius Corcionus S. P.



Ad pacem in orbe seruandam, et precipuè in Neap.no Regno ubi in dies innumeri Jurisdictionis anfractus exurgunt, àc cuncta ferè perturbant, mandauit olim ad eos sedandos Prudentissimus Philippus Secundus ut anteacta monumenta scrutarentur, àc redigerentur in unum. Quod usque huc i[illegible], siue iniuria temporum minime absolutum, sed Dei benignitate factum ut me professo patrocinante, & Presidij R.le Cameræ munere fungente, apud eius Nepotem Philippum Quartum Potentissimum Regem labores mei non frustarentur: eaque in uiginti quatuor uolumina redegi, eo potissimum tempore quo Excellentia tua apud Pontificem maximum illa possit, & fouere, & protegere. Uerum cum libri ipsi ad Regem sint trasmittendi, eorum tamen Indicem nulli magis, quam tibi dicandum censui: ubi quasi in speculo omnia ferè perspicies





ac etiam animi mei erga te humillimam obseruantiam prospicere ualebis, Seruet Exc.tiam tuam incolumen Deus per innumera temporum curricula ad decorem, et tutelam Hispaniȩ Monarchiȩ etc. Vale.

C

Este Volumen me dió en Zaragoza el Justicia de
Aragon D. Pedro Valero por tenerlo duplicado
este Año de 1694 =

Joan Luys Lopez

D'el Iusticia de Aragon Don Pedro Valero,
Regente que fue, y Consejero del Colateral
en Napoles.

Archiuium scripturarum Regie jurisdictionis, hos libros continet, his titulis adiectis.

Quinnque

Sextum quod duobus tomis continetur.

Septimum

Octauum

Nonum

De

De sequestratione bonorum temporalium ipsorum ac carceratione coniunctorum et familiarium. fol. 156.

De expulsione Episcoporum fol. [illegible]

Decimum

Pro[illegible] Magne Curie Vicarie super remissionibus clericorum. fol. [illegible]

De immunitatibus clericorum et quando et pro quibus bonis contribuere debeant cum laicis. fol. 17[illegible]

De militibus Sancti Lazari et an gaudeant immunitate fori ac bonorum. fol. [illegible]

Undecimum

De portione ad Regem spectante in decimis impositis à Romano Pontefice Ecclesiasticis personis fol. 183

Duodecimum

De tribunali fabrice basilice Principis Apostolorum de Urbe, Neapoli erecto, quando et quibus legibus et conditionibus. fol. 292.

Decimum tertium

De Conservatorijs regijs uigore Capitulorum Regni aduersus Ecclesiasticas personas. fol. 314.

Decimum quartum

De legationibus Cardinalium Iustiniani et Alexandrini ad Philippum II Hispaniarum Regem pro Romano Pontifice pro causis ecc.ce iurisdictionis. fol. 211.

Decimum octauum.

De conventionibus initis inter huius Regni Reges ac Proreges et Sedem Apostolicam super persecutione bannitorum et delinquentibus invicem remittendis.

De immunitate Ecclesiarum ad bullam Gregorii XIII.

De Typographia, ac Impressoribus.

Decimum octavum.

De Civitate Senarum concessa Duci Florentiae

De Insula Pontiae et aliis Insulis adiacentibus an sint Regiae et an Summi Pontificis vel aliorum.

De finibus quos Rex habet in terra Pontis Corvi quae nunc ab Apostolica Sede possidetur

Quid faciendum seu quid aliter factum fuerit tempore belli vertentis inter huius Regni Reges et Romanos Pontifices.

[illegible]

Indice, seu summario del primo tomo intitulato de Inuestituris Regni Neapolitani, nel quale si tratta dell' Inuestiture del detto Regno di Napoli, ó uero di Sicilia citra Farum, fatte dalli Pontefici Romani, tanto á tempo, ch' hau' hauuto titolo di Regno, quanto di Ducato di Puglia, & di Calabria.

Et primo é necessario referire le ragioni, che si pretende hauerno in detto Regno li Pontefici Romani, et la Sede Apostolica nella Cittá di Napoli, et nell' altre Cittá & terre, che al presente sono comprese sotto il nome del Regno di Napoli, ó uero Sicilia citra Farum.

Donatione fatta da Costantino Magno Imperatore á Papa Siluestro, et alla Chiesa Romana, nella quale si dona tra l' altre cose la Cittá di Roma, et tutta l' Italia, et l' occidente referita in breue da Gratiano nel decreto nel Can. Constantinus 96. distin.

Un' altro tenore di d.a donatione referita da Alberico de Rosate nella l. p.a ff. de officio Prefecti Urbis.

Un' altro tenore di d.a donatione trasferita da Greco in Latino, ritrouata nella Libraria Vaticana, ch' é referita da Fran.co Bursato nel fine del primo uolume de suoi Consegli Legali.

Priuilegio concesso da Ludouico Imperatore figlio di Carlo Magno á Papa Pascale primo et suoi successori nell' anno 817. nel quale d.o Imperatore si confirma, et di nuouo concede molte Cittá, et terre, et trá l' altre il patrimonio Beneuentano, Salernitano, et di Calabria inferiore et superiore, et il patrimonio Napolitano, et molt' altre Cittá et terre, che hoggi sono comprese nel Regno di Napoli.

Priuilegio concesso dall' Imperatore Ottone 3.o, & da Ottone Re di Germania suo figlio nell' anno 962 á Giouanni 12.o Papa, et suoi successori, nel quale si confirma, et di nuouo concede alcune Cittá et Prouincie, et tra l' altre il d.o patrimonio di Beneuento, di Napoli, Calabria

superiore, et inferiore con molte Città, terre, et Luochi, che sono hora inchiusi nel Regno di Napoli.

Relatione dell'Investiture del d.o Regno concesse da diversi Sommi Pontefici alli Normanni, sotto titolo prima de Duchi de Puglia, et di Calabria, et poi di Rè di Sicilia, con annuo censo, et con giurarli fedeltà, et constituirnosi ligij, et homagij della Chiesa Romana come.

Roberto Guiscardo Duca di Puglia, et Calabria fù investito da Papa Nicolà 2.o l'anno 1059. et confirmato da Papa Alexandro 2.o et Gregorio 7.o

Giuramento di fedeltà dato dal d.o Roberto Guiscardo Duca di Puglia, et di Calabria à Papa Nicolò 2.o nell'anno 1059. con l'Investitura concessali dal d.o Pontefice de tutta la Puglia, Calabria, et Sicilia, con il censo annuo da pagarsi alla Chiesa Romana per qualsivoglia giogo de bovi che fussero in Regno 12. denari della moneta di Pavia.

Di Rogiero Duca di Puglia, et di Calabria figlio di d.o Roberto Guiscardo investito da Urbano 2.o et da Pascale 2.o

Guglielmo Duca di Puglia investito da Pascale 2.o et da Papa Gelasio 2.o

Guglielmo 2.o Conte di Sicilia investito da Papa Calisto 2.o et da Honorio 2.o del Ducato di Puglia & Calabria.

Rogiero 2.o Conte di Sicilia, et Duca di Puglia investito da Papa Honorio 2.o di d.o Ducato.

Detto Rogiero hebbe poi titolo di Rè, et fù investito Rè dell'una et dell'altra Sicilia da Anacleto Antipapa, et fù poi confirmato da Papa Innocentio 2.o

Fragmento della bulla di Anacleto Antipapa dell'anno 1130. ritrovato nel Vaticano nella quale d.o Anacleto concede al detto Rogiero Duca di Puglia, di Sicilia, et Calabria et à Rogiero suo figlio et altri suoi figli da instituirsi heredi secondo l'ordinatione di d.o Roberto, la Corona del Regno di Sicilia, Calabria et Puglia.

Il Ré Guglielmo 2°. detto il Malo figlio di d°. Ré Rogiero fù inuestito di d°. Regno da Papa Adriano 3°. et confirmato da Alex°. 3°.

Il Ré Guglielmo detto il Buono inuestito del Regno da Papa Clemente 3°.

Inuestitura del Regno di Sicilia, Ducato di Puglia, et Principato di Capua, Napoli, Salerno et Amalfe con tutte le loro pertinentie, et di Marsia, et oltra Marsia, et altri tenimenti fatta da Papa Innoc°. 3°. nell'anno 1198. á Costanza Imperatrice, et Regina di Sicilia, et á Federico Ré di Sicilia suo figlio per il censo annuo de 600. squifati per la Puglia et Calabria, et di 400. per Marsia da pagarsi alla Chiesa Romana.

Formula del giuramento di fedeltá che dieda Federico 2° Imper.re, et Ré di Sicilia nell'anno 1211. in mani di Gregorio Card.le di Santo Theodoro Legato della sede Apostolica innome di d°. Papa Innoc°. 3°. peril Regno di Sicilia, Ducato di Puglia, et Principato di Capua.

Priuilegio con sigillo d'oro dato nell'anno 1211. dal d°. Federico 2°. Imperatore, et Ré di Sicilia al d°. Cardinal di S.to Theodoro Legato Apostolico del d°. giuramento di fedeltá datoli, et della promessa di d°. censo per causa dell'inuestitura di d°. Regno.

Della renuntia, che fé l'Imper.re Federico 2°. del Regno di Sicilia á Corrado suo figlio nell'anno 1221.

Della sententia di scomunica data per Papa Gregorio 9°. contra d°. Federico 2°. nell'anno 1239.

Della sentenza di depositione di d°. Federico 2°. data da Papa Innoc°. 4°. nel Concilio di Leone nell'anno 1245. á 23. di luglio, nella quale lo depone et priua dell'Imperio, et del Regno di Sicilia.

De Manfredi Prencipe di Taranto, che vsurpando il Regno di Napoli á Corradino suo nepote, si fé coronare Ré di detto Regno.

Della sententia di Scomunica che fé Papa Alex.° 4°. contra il Ré Manfredi, et di priuatione del Regno, et delle censure, et interdetto che fé contra tutto d.° Regno, et li Prelati, et Signori che interuennero alla sua coronatione.

Della sententia di depositione fatta da Papa Clemente 4°. contra undeci Vescovi, liquali si erano accostati à Manfredi Prencipe di Taranto, che hauea occupato il Regno di Napoli et erano interuenuti nella sua Coronatione senza esser inuestito dalla Sede Apostolica.

Relatione della concessione, et Inuestitura fatta da Papa Alex.° 4°. nell'anno 1255. del d.° Regno di Sicilia ad Herico Ré d'Inghilterra in nome di Edmondo suo figlio di minor età, et del giuramento che d.° Herico diede in mano delli Legati Apostolici, et delli patti et censo et delle monitioni sotto censure di scomuniche, che d.° Papa fé à d.° Herico, che mandasse presto sussidio per occupare il d.° Regno contra Manfredi occupatore di quello, nell'anno 1257. per il che poi il Papa Urbano 4° nell'año 1265. mandó in Inghilterra à d.° Herico, et Edmondo un Legato Apostolico acciò che renunciassero in mani di d.° Legato alle ragioni che pretendessero hauere in d.° Regno di Sicilia per l'Inuestitura concessali da Papa Alex.° 4°. non hauendono osseruati li patti conuenuti.

Inuestitura del Regno di Napoli fatta dal Papa Clemente 4°. à Carlo Conte di Provenza, et di Angió figlio di Ludovico Ré di Francia et á suoi figli descendenti masculi et femine á 4. di 9bre 1265. per il censo annuo di ottomilia oncie d'oro al peso di d.° Regno, et di Cinquanta milia marche de Sterlinghi da pagarsi una uolta solo, et ogni tré anni un' Achinea seu palafredo bianco.

Il detto Ré Carlo primo essendo stato sollennem.te unto, et coronato per Ré di Sicilia dal d.° Papa in Roma nella Chiesa di San

Pietro

Pietro nel giorno dell'Epifania à 6. di gennaro 1266. dona l'istesso di al Capitulo et Canonici di d.a Chiesa di San Pietro in perpetuo ogni anno onze Cinquanta d'oro sopra la dohana della Città di Napoli.

Il Ré Carlo primo á 14. di Gennaro 1271. reuoca tutte le donationi locationi et concessioni fatte per il q.m federico 2.o Imperatore dopò la sua depositione et per Corrado et Manfredo suoi figli et loro officiali che non si ritrouassero confirmate per d.o Ré Carlo.

L'istesso Ré Carlo á 13. di Giugno 1271. reuoca similm.te le donationi concessioni et locationi fatte dal d.o Imperatore federico dopò la sententia della sua depositione fatta nel Concilio de Liona et per Corrado et Manfredi suoi figli, et per loro officiali che non sono confirmate da d.o Ré Carlo.

Papa Gregorio X.o in uno suo Breue, sotto la data in Valenza á 13. di Settembre 1275. dichiara hauer riceuuto dal d.o Ré Carlo primo ottomilia onze d'oro à peso del Regno di Sicilia per il censo di d.o Regno per d.o anno 1275.

Il Ré Carlo primo scriue da Roma à 10. di Giugno 1276. alli suoi Tesorieri in Napoli, che impegnino à Mercanti la sua Corona grande d'oro et tante delle sue gioie et oro, che habbiano in prestito ottomilia onze d'oro et che cele mandino subito in Roma acciò si possa pagare alla Sede Apostolica per il censo del Regno di Sicilia di quell'anno.

Maria di Gerusalem figlia del q.m Principe di Antiochia, et Conte de Tripoli, hauendo renuntiato, et trasferito al Ré Carlo primo il Regno de Gerusalem, con alcuni patti, quelli forno poi renouati con il Ré Carlo 2.o il quale per osseruantia di quelli si concede alcune extrattioni de Vittuaglie nell'anno 1294. à 16. di Maggio.

Il Ré Carlo 2.o essendo stato coronato del Diadema reale del

Regno di Sicilia, et unto d'oglio sacro per mano del Sommo Pontefice nella Maggiore Chiesa della Città di Riete dona ad.a Chiesa annue onze venti d'oro inperpetuo sopra l'intrate regie della Città di Sulmona à 23. di giugno 1289.

Il giuramento di fedeltà ligio et homagio dato da Roberto Ré di Sicilia nella Città di Avignone à 26. d'agosto 1309. in mani di Papa Clemente V.o per il Regno di Sicilia nel quale si referiscono tutti li patti dell'Inuestitura del d.o Regno del quale giuramento et patti d.o Ré ni fa privilegio con bolla d'oro da darsi al detto Pontefice.

Sententia di Herrico 4.o Imperatore data in Pisa à 25. di Aprile 1313. contra Roberto Ré di Sicilia di privatione di tutti li dominij, et di decapitatione.

Bulla di Papa Clemente V.o nella quale revoca, irrita, et annulla detta Sententia di Herrico 4.o Imperatore data contra detto Ré Roberto nell'anno 1313.

Lettere di Papa Benedetto 12.o al detto Ré Roberto del 1335. ordinandoli, che dia il giuramento di fedeltà ligio et homagio in mani delli Legati della Sede Apostolica per il Regno di Sicilia.

Lettere di d.o Pontefice Benedetto 12.o del d.o anno 1335. dirette al d.o Ré Roberto, nelle quali li confirma il Regno di Sicilia conceduteli in feudo stante che havea dato il giuramento di fedeltà, ligio, et homagio in mani delli Legati Apostolici per ordine et in nome di d.o Pontefice et havea promesso il pagamento del censo, et altre conditioni nel modo dell'Inuestitura olim data al Ré Carlo primo suo Avo.

Giuramento di fedeltà ligio, et homagio dato dalla Regina Giovanna prima in Napoli all'ultimo d'agosto 1344. in mano di Aymerico Cardinale Legato Apostolico di Papa Clemente 6.o per il Regno di Sicilia, nel quale si referiscono li

li patti dell'Inuestitura di d.° Regno, et s'inseriscono le Lettere di d.° Papa delli 2. di luglio 1344. nellequali destina detto Cardinale à riceuere d.° giuramento, homagio, et le promesse di d.a Regina, et lo ercabalio di d.a Regina per la sua minor età

Bulla di Papa Urbano 6.° delli 17. di luglio 1379. nella quale dechiara scomunicata la Regina Giouanna p.a et la priua, et depone del Regno di Sicilia, et di tutti li feudi, et beni che tiene dalla Chiesa Romana, et altre qualsiuoglia Chiese et persone Ecclesiastiche, et dal Imperio Romano, et da altri qualsiuogliano.

Bulla di d.° Papa Urbano 6.° del p.° di Giugno 1380. nella quale concede, et inuestisce del d.° Regno di Napoli il Rè Carlo 3.°

Bulla di Clemente 7.° Antipapa delli 30. di Maggio 1382 nella quale concede l'Inuestitura del d.° Regno di Sicilia à Ludouico figlio del q.m Giouanne Rè di francia et à detta Regina Giouanna p.a, cioè à d.a Giouanna mentre viuerà, et à detto Ludouico in perpetuo.

Il Rè Ladislao à 8. di Marzo 1390. si obliga pagare alla Camera Apostolica et suoi officiali li deritti che li spettano di molte bulle di gratie conceduteli dal Papa Bonifacio 9.° trà lequali vi sono li deritti della bulla dell'Inuestitura del Regno di Napoli concessali dal d.° Bonifacio.

Capitoli dati dalla Regina Giouanna 2.a sorella del d.° Rè Ladislao alli suoi Ambasciatori, che mandò al Papa Giouanne 23. à dimandare l'inuestitura del Regno di Napoli.

Bulla di Papa Martino V.° delli 26. d'ott.e 1418. dell'Inuestitura del Regno di Napoli fatta à d.a Regina Giouana 2.a

Instrumento di Sollenne adotione, ouero arrogatione per figlio fatta da d.a Regina Giouanna 2.a in persona d'Alfonso Rè di Aragona in Napoli à 8. di luglio 1421.

Instromento della reuocatione fatta da d.a Regina Giouana 2.a

dell'adottione, ouero arogatione di d.o Ré Alfonso per causa d'ingratitudine al primo di Luglio 1423.

Privilegio fatto d'Alfonso Ré d'Aragona á 12 di febraro 1440. nel quale legitima ferdinando suo figlio naturale, et uole che possa succedere, et che succeda per testamento ouero ab intestato, et lo constituisce, et lo fá suo herede et successore in tutti li stati di d.o Ré et particolarmente nel Regno di Napoli.

Bulla di Papa Eugenio 4.o delli 9. d'Aprile 1442. di Legatione et commissione in persona del Cardinal Ludouico Scarampo di andare á trattare con Alfonso Ré di Aragona di pace per causa delle guerre che erano trá di loro et ancó circa l'Inuestitura del d.o Regno da concedersi al d.o Alfonso.

Capitoli della pace fatti trá d.o Cardinal Ludouico Scarampo Legato Apostolico et d.o Ré Alfonso á 14. di giugno 1443.

Altri Capitoli fatti trá d.o Cardinale Legato Apostolico, etiam proprio nomine et d.o Ré, fatti l'istesso di 14 di Giugno 1443.

Bulla di d.o Papa Eugenio 4.o á 6. di Luglio 1443. nella quale confirma detti primi Capituli fatti frá d.o Ré, et il Legato.

Bulla di d.o Papa Eugenio delli 13. di Luglio 1443. nella quale assolue il d.o Ré et suoi Ministri da tutte le scomuniche et censure nelle quali fossero incorsi per le guerre, et offese fatte alla Chiesa Romana, et per l'inuasione di beni ecclesiastici.

Bulla di d.o Papa Eugenio delli 14. di Luglio 1443. che conceda al d.o Ré Alfonso l'inuestitura di d.o Regno di Napoli per se, et suoi heredi masculi legitimam.te descendenti dal suo corpo per retta linea.

Bulla di d.o Eugenio delli 4. di settembre 1443. per la quale remette, et dona al d.o Ré Alfonso il pagamento delle cinquanta milia marche di sterlinghi, che era tenuto

pagare

pagare alla Camera Apostolica per causa della concessione, et inuestitura del Regno di Napoli.

Bulla di d.o Eugenio delli 25. di sett.re 1443. che rimette al detto Ré Alfonso tutta la summa de denari, che li douea per causa del censo del Regno di Napoli per il passato et tutta la summa che d.o Ré, et suoi officiali et Ministri in suo nome haueano exatto, et perceputo infino a d.o di da qualsiuogliano ragioni, et redditi della Camera Apostolica ouero da Prelature dignitá, et benefitij, et persone Ecclesiastiche di qualsiu.a modo.

Bulla di d.o Eugenio delli 25. di sett.re 1443. nellaquale promette al d.o Ré Alfonso mandarli Ludouico Cardinal di San Lorenzo in Damaso, ó altra persona accetta al detto Ré á coronarlo sollennemente quando, et doue al detto Ré uorrá:

Bulla di d.o Eugenio delli 13. di decembre 1445. nellaquale li proroga indui altri anni il tempo di dare il giuramento alla Chiesa Romana per l'Inuestitura del Regno di Napoli, non ostante, che in d.a inuestitura si dica douersi dare frá sei mesi, si il Papa sará in Italia, et essendo fuor d'Italia frá un'anno.

Bulla di d.o Eugenio in d.o di 13. di Xbre 1443. nellaquale la pena di priuatione del Regno in caso di contrauentione alli patti dell'Inuestitura del Regno fatta al d.o Ré Alfonso la permuta in pena di docati Cinquanta milia da pagarsi per d.o Ré alla Camera Apostolica durante peró la uita di d.o Ré.

Bulla di d.o Eugenio in d.o di 13. di Xbre 1443. nellaquale remette al d.o Ré Alfonso l'ottomilia onze d'oro l'anno che li douea per il censo del Regno di Napoli, durante peró la uita di d.o Ré.

Bulla di d.o Eugenio delli 13. di Decembre 1443. nella quale dà facoltà al d.o Rè Alfonso di non ricevere li suoi ribelli nel Regno di Napoli, mà cacciarli, et di pigliarli li loro beni, non ostante il giuramento per d.o Rè dato per osservanza dell'Investitura del Regno fattali di ricevere detti rebelli in Regno, et di restituirli li loro beni, assolvendolo dal detto Giuramento

Bulla di d.o Eugenio delli 13. di X.bre 1443. nella quale si dice, che sì bene nell'Investitura di d.o Regno concessa al detto Rè Alfonso vi sia patto che non possa imponere taglie et collette alle Chiese, Monasterij, et luochi pij, et religiosi Clerici et persone Ecclesiastiche, et loro beni eccetto che nelli casi permessi de iure, overo antiqua consuetudine di d.o Regno, tuttavolta d.o Papa concede, che d.o Rè per tutto il tempo di sua vita possa imponere d.e taglie, et collette à detti luochi, et persone Ecclesiastiche essendovi necessità, si per legge del d.o Regno ò regale consuetudine li è lecito non ostante li patti di d.a Investitura.

Bulla di d.o Eugenio delli 13. di decembre 1443. nella quale si dice che exponendoli d.o Rè Alfonso, che per antiqua consuetudine del d.o Regno poteva imponere taglie et collette alle Chiese, Monasterij, et luochi pij, et religiosi Clerici, et persone Ecclesiastiche, et loro beni, et che non era tenuto ricevere ne admettere li Prelati eletti nominati et provisti in d.o Regno, si probabilmente li erano suspetti circa il stato di d.o Rè, il detto Papa li concede che possa imponere dette collette et non ricevere detti Prelati, si per consuetudine di detto Regno li era lecito, non ostanti li patti apposti nell' Investitura del d.o Regno.

Bulla di d.o Eugenio delli 13. di Decembre 1443. nella quale ad instantia di d.o Rè Alfonso concede et dispensa, che li

trarsuersali

transuersali possano anco succedere nel Regno di Napoli, non ostanti li patti dell'Inuestitura del d.º Regno, che chiamaua solo li figli mascoli nati et nascituri legitimam.te descendenti per retta linea da detto Rè.

Bulla di d.º Eugenio del d.º di 13. di decembre 1443 nella quale conferma al d.º Rè Alfonso l'adottione, ouero arrogatione per figlio et successore in d.º Regno di Napoli fatta dalla q.m Regina Giouanna 2.a in persona di d.º Rè.

Bulla di d.º Eugenio del d.º di 13. di decembre 1443. nella quale rimette al d.º Rè Alfonso li trecento soldati armati, che hauea da tenere in Campagna per tre mesi l'anno per defensione del Stato della Chiesa Romana à proprie spese di d.º Rè, quali detto Rè hauea promessi alla Sede Apostolica per causa dell'Inuestitura del d.º Regno concessali.

Bulla di d.º Eugenio delli 14. di luglio 1444. nella quale legitima Ferdinando Duca di Calabria figlio del d.º Rè Alfonso et l'habilita à succedere nel Regno di Napoli.

Bulla di d.º Eugenio del primo d'Aprile 1446. di commissione che il d.º Papa fà a Giouanne Abbate del Monasterio di S. Giouanni di Roma à riceuere dal d.º Rè Alfonso in nome della Sede Apostolica il giuramento che era tenuto dare per causa della concessione, et Inuestitura del Regno fattali dal d.º Papa.



Bulla di d.º Eugenio delli 27. di ottobre 1446. che d.º Rè Alfonso possa, e debbia fare guerra contra fiorentini, li quali fauoriuano fran.co Sforza che facea danni alli Populi della Marca di Ancona, assoluendo d.º Rè dal giuramento da esso dato sopra di ciò alla Sede Apostolica nell'Inuestitura del d.º Regno.

Bulla di Papa Nicolò Quinto delli 20. di marzo 1447. nella quale restituisce al d.º Rè Alfonso le terre de Acumuli

Civita Ducale, et Leonessa nella Montagna dell'Amatrice date per d.° Rè al Papa Eugenio 4.° per escambio delle Città di Beneuento et Terracina, et che restino d.e Città di Beneuento et Terracina al d.° Rè, et suoi successori in d.° Regno in perpetuo senza pagamento di censo alcuno.

Bulla duplicata di d.° Papa Nicolò V.° delli 14. di Gen.° 1448 nella quale conferma al d.° Rè Alfonso, et à Ferdinando Duca di Calabria suo figlio tutte le bulle, et gratie concessali dal detto Papa Eugenio 4.°

Bulla di d.° Papa Nicolò delli 27 d'Aprile 1449. nella quale conferma, et di nuouo concede la legitimat.ne et successione nel Regno di Napoli fatta per detto Papa Eugenio 4.° à Ferdinando figlio del d.° Rè Alfonso con ampliarla ancò che d.° Ferdinando possa succedere nell'altri Regni del d.° Rè.

Bulla di d.° Papa Nicolò delli 15. di Giugno 1450. nella quale assolue d.° Rè Alfonso dal giuramento, et pene contenute nell'Inuestitura del Regno di Napoli di non intromettersi nelle cose di Toscana, in caso che li Fiorentini non osseruassero la pace fatta con d.° Rè, iusta la forma del Capitulo.

Bulla di d.° Papa Nicolò delli 9. di giugno 1451. nella quale dichiara hauer riceuuto dal d.° Rè Alfonso il palafredo per il censo del d.° Regno di quell'anno.

Bulla di d.° Papa Nicolò delli 7. di Sett.re 1453. che assolue d.° Rè Alfonso dalle pene nelle quali fosse incorso per non hauer consignato il palafredo nel tempo promesso nella Inuestitura del Regno per tutto il tempo del suo Pontificato.

Bulla di d.° Papa Nicolò del primo di luglio 1451. nella quale dichiara hauer riceuuto dal d.° Rè Alfonso il palafredo per il censo del Regno di Napoli di quell'anno, et l'assolue dal censo

censo di dui sprovieri che d.° Ré dovea alla Sede Apostolica ind.° anno per le Città di Beneuento, et Terracina, et per tutto il tempo passato.

Bulla di Papa Calisto 3.° delli 12. di Luglio 1458. nella quale dichiara ferdinando figlio del Ré Alfonso inhabile á succedere nel Regno di Napoli, et d.° Regno devoluto alla Chiesa Romana per la morte del Ré Alfonso suo padre ordinando á tutti li Prelati et persone Ecclesiastiche, Baroni, Città, et Popoli di d.° Regno sotto la pena di scom.ca et interdetto che non obedissero á nessuno, ne li dessero il giuramento di fedeltà, et si l'havessero dato da quello l'assolue.

Bulla di Papa Pio 2.° delli 3. di 9bre 1458. nella quale confirma li capitoli fatti trà Bernardo Vescovo di Spoleto, et Maestro Agapito de Rustiis in nome di d.° Papa, et Matteo di Giovanne, et Antonio de Alexandro in nome del Ré ferdinando p.° circa l'Investitura del Regno di Napoli, et il suo censo Coronatione, et circa la restitutione delle Città di Beneuento et Terracina.

Bulla di d.° Pio 2.° delli 10. di 9bre 1458. che concede l'Investitura del Regno di Napoli al d.° Ré ferdinando.

Bulla di d.° Pio 2.° delli 2. di Decembre 1458. nella quale revoca la bulla di Papa Calisto 3.° fatta contra d.° Ré ferdinando che l'haveva dichiarato inhabile á succedere nel Regno di Napoli et dichiarato il d.° Regno devoluto alla Sede Apostolica

Bulla di d.° Pio 2.° delli 2. di Decembre 1455. di commissioni fatta à Latino Cardinale di San Giovanne, et Paulo Legato Apostolico che lo mandava á coronare il d.° Ré ferdinando

Bulla di d.° Pio 2.° delli 3. di Xbre 1458. nella quale auisa al d.° Ré ferd.° che mandava il Card.l Latino Legato á coronarlo del Regno di Napoli.

Privilegio, ò vero bulla aurea delli 14. di gennaro 1459. consignata dal d.o Rè ferdinando alla sede Apostolica del giuramento, & ligio homagio dato per d.o Rè in mani del Card.l Latino, Legato Apostolico mandato dal Papa Pio 2.o per causa dell' Investitura del Regno di Napoli concessali dal d.o Papa, & della Coronatione fattali dal d.o Cardinale et delli patti promessi dal d.o Rè.

Bulla di d.o Pio 2.o delli 5. di gennaro 1460 nella quale assolue dal giuramento quelli della società instituita, ouero renouata nel Regno di Napoli chiamata de Crescenti, nella quale vi era gran numero de Proceri nobili et populari, che con giuramento promettevano alcune cose, che erano in preiuditio del detto Rè ferdinando et dell' Investitura del d.o Regno concessali dalla sede Apost.ca

Bulla di Papa Sisto 4.o delli 28. di febraro 1471. nella quale rimette al d.o Rè ferdinando otto milia onze l'anno d'oro p. il censo del Regno di Napoli, & le cinquanta milia marche di sterlinghi, et il palafredo, che doueva alla sede Apostolica per causa dell' Investitura del Regno di Napoli, durante però la vita del d.o ferdinando.

Protesta fatta à 29. di giugno 1488. nella Cam.a Apost.ca nel Pontificato di Papa Innocentio 8.o per Antonio d'Alexandro Oratore del d.o Rè ferdinando, per non hauere voluto d.a Cam.a riceuere il palafredo offertoli et portato da detto Oratore in nome di d.o Rè, che li doueua in vigore dell' Inuestitura del Regno di Napoli.

Bulla di Papa Innoc.o 8.o delli 4. di Giugno 1492 nella quale à petitione di d.o Rè ferdinando dichiara, che dopò la morte di d.o Rè ferdinando debbia succedere in d.o Regno Alfonso d'Aragona Duca di Calabria suo figlio primogenito per osseruanza delle bulle di Papa Eugenio 4.o, & Pio 2.o suoi

predecessori

predecessori & si occoresse morire d.° Duca di Calabria viven-
te d.° Rè Ferdinando, debbia succedere ind.° Regno Ferdinando
Prencipe di Capua figlio del d.° Duca di Calabria et concede
d.° Papa l'Investitura à d.° Duca di Calabria, et Prencipe
di Capua cond.e conditioni.

Mandato di procura delli 14. di maggio 1492. che fà Alfonso
d'Aragona Duca di Calabria figlio primogenito di d.° Rè
Ferdinando in persona di Ferdinando d'Aragona Prencipe di
Capua suo figlio di dare il giuramento di fedeltà, et ligio ho-
magio in mani di Papa Innocentio 8.° et prometterli l'altri
patti per l'Investitura del Regno di Napoli dopò la
morte del d.° Rè Ferdinando.

Giuramento dato dal d.° Ferdinando Prencipe di Capua à 4. di
Giugno 1492. in Roma in mani di d.° Papa Innoc.° 8.°, tanto
come à procuratore di d.° Duca di Calabria suo padre, quanto
proprio nomine, per la successione del Regno di Napoli
se morendo d.° Duca suo padre vivente d.° Rè occoresse
lui succedere ind.° Regno servata la forma di d.a Investi-
tura del d.° Innoc.°

Bulla di Papa Alexandro 6.° delli 18. d'Aprile 1494. nella
quale manda il Cardinal Giovanne Borgia à coronare
il Rè Alfonso 2.° figlio primogenito del Rè Ferdinando p.°
per morte del padre, in virtù della bulla dell'Investitura
concessali dal Papa Innoc.° 8.° prescrivendoli la forma del
giuramento di fedeltà, che dovea dare d.° Rè alla Sede Apost.ca
et promesse che l'havea da fare.

Bulla di Papa Alex.° 6.° delli 21. d'Aprile 1494. nella
quale rimette à d.° Rè Alfonso 2.° la summa di Cinquanta
milia marche di sterlinghi, et le otto milia onze d'oro l'anno
per il censo del Regno di Napoli et il palafredo ogni trè anni
durante però la vita di d.° Rè.

Bulla di Papa Alex.° 6.° delli 7. di Giugno 1497 nellaquale concede al Rè federico l'Inuestitura del Regno per morte del Rè ferdinando 2.° suo nepote.

Bulla di d.° Papa Alex.° delli 7. di Giugno 1497 nellaquale manda al d.° Rè federico la bulla dell'Inuestitura del d.° Regno fatta inquesti di in Consistoro.

Lettera di propria mano di d.° Papa Alex.° 6.° delli 7. di giugno 1497. Scritta al Rè federico auisandoli con molta affettione mandarli d.a Inuestitura.

Bulla di d.° Alex.° 6.° delli 9. di giugno 1497. nellaquale auisa al d.° Rè federico che li mandaua il Cardinal Cesare Borgia Legato Apostolico à coronarlo del Regno di Napoli.

Lettera del d.° Rè federico delli 10. di giugno 1497. alla Città di Capua, dicendoli che si pigli allegrezza et consolare della bulla dell'Inuestitura del Regno di Napoli, che d.° Rè haueua riceuuta dal Papa Alex.° 6.° con tanto gran fauore della Santità sua et delli Cardinali, et dell'amore, che d.° Papa l'haueua dimostrato, con scriuerli anco una l.ra di sua propria mano, della quale ce ni manda copia.

Bulla di Papa Alex.° 6.° delli 13. di giugno 1497. nella quale rimette, et dona al d.° Rè federico il censo annuo di onze ottomilia d'oro che doueua per il Regno di Napoli durante però la sua uita et anco le Cinquanta milia marche di sterlinghi per causa di d.a Inuestitura.

Instrum.to della Sollenne Coronatione del Rè federico fatta nella Città di Capua à 10. d'Agosto 1497. dal Cardinale Cesare Borgia Legato Apostolico, con il giuram.to di fedeltà et ligio homagio, et patti promessi alla Sede Apost.ca per la Inuestitura concessali per d.° Regno di Napoli.

Bulla

Bulla del Cardinale Rafaele Camerlingo di Santa Chiesa delli 29. di Giugno 1499. nella quale dichiara hauer riceuuto dal Rè federico il palafredo per il censo del Regno di Napoli di quell'anno, et nel'oquata.

Lettera del d.o Rè federico scritta al Cardinal di Napoli à 24. di giugno 1501. che facesse intender al Papa, si uoleua dare adito alla presentatione del palafredo, et riceuerlo, et uolendolo riceuere, prega d.o Cardinale, che ce lo compri et lo faccia presentare in suo nome al d.o Papa.

Ordine del Rè federico delli 20. di febraro 1501. diretto ad Antonello di Stefano, che consegni in deposito all'Arciuescouo di Napoli, ò al suo Vicario nel giorno di San Pietro, et Paolo il palafredo, che d.o Rè è tenuto dare, ogni anno alla Sede Apostolica per il censo del Regno di Napoli, stante che alli Oratori di d.o Rè non è luoco sicuro l'accesso alla Città di Roma, hauendo il Papa Alex.o 6.o cacciati tutti li suoi Oratori di Roma, doue anco sono alcuni Capitanij del Rè di Francia suo publico inimico.

Bulla di d.o Papa Alex.o 6.o delli 25. di giugno 1501. nella quale priuando il Rè federico del Regno di Napoli, et diuidendo d.o Regno in due parti eguali, ni concede una parte à Ludouico Rè di francia con titolo di Rè di Napoli, et di Gerusalem, et l'altra metà à ferdinando Rè Cattolico, et Elisabetta Regina sua moglie, con titolo di Duca, et Duchessa di Calabria, et di Puglia.

Bulla di d.o Papa Alex.o 6.o delli 15. di maggio 1502. per la quale fà gratia à d.o ferdinando Catholico Rè di Spagna, et à d.a Regina Elisabetta sua moglie, che non siano tenuti ne essi, ne loro heredi, et successori uenire di persona à dare il giuramento al Pontefice Rom.o per la parte di d.o Regno concedutali, mà che quello lo diano in mani di persona destinata dal d.o Pontefice.

Bulla di Papa Giulio 2° delli 3. di luglio 1510. nella quale
levando al d.° Ludovico Rè di Francia il titolo del Regno
di Napoli, et di Gerusalem, et la parte del d.° Regno concedutali
11 dal d.° Papa Alex.°, lo concede tutto à Ferdinando Catholico
Rè di Spagna, et alla Regina Elisabetta sua moglie.

Bulla di d.° Papa Giulio 2° delli 7. d'Agosto 1510. nella
quale remette et dona à d.° Ferdinando Cattolico Rè di Spagna
et alla Regina Elisabetta sua moglie, et à loro descendenti
et successori il censo, che doveano per il d.° Regno di annue
onze ottomilia d'oro et per ciascuna Investitura Cinq.ta
milia marche di sterlinghi, et che consegnino solo ogni
anno il palafredo alla Sede Apostolica.

Bulla di Papa Leone X.° delli 24. di Maggio 1513. nella quale
conferma à Ferdinando Cattolico Rè di Spagna, et di Napoli
tutti li privilegij, immunità, et concessioni fatteli dalli Pon-
tefici Romani suoi predecessori in diversi tempi.

Bulla di d.° Leone X.° delli 11. di 7bre 1513. nella quale conferma
à Ferdinando Cattolico Rè di Spagna tutti li privilegij, im-
munità, e concessioni fatteli da Papa Giulio 2°, cioè la
concessione, et assolutione in perpetuo fatteli del censo di
annue onze ottomilia d'oro, et delle Cinquanta milia
marche di sterlinghi per ogni Investitura, et che non fusse
tenuto andare di persona à dare il giuram.to di fedeltà in
mani di Papa.

Bulla di d.° Papa Leone delli 31. di Maggio 1521. nella quale
dispensa, et habilita Carlo Rè di Spagna, et di Napoli
eletto Rè de Romani, che possa essere Imperatore non
ostanti li patti apposti nell'Investitura del Regno di Napoli.

Capitoli et conventione fatte à 8. di Giugno 1521. trà detto
Carlo Rè di Spagna, et Papa Leone per causa della
dispenza concessali dal d.° Papa, che potesse essere eletto
Imp.re

Imperatore, non ostanti li patti dell'Inuestitura del Regno di Napoli.

Il giuramento dato in mani di Papa Clemente 7.° in Roma à 25. di 9bre 1525. da Ludovico di Cordua Duca di Sessa, et da Gio: Bartolomeo Gattinara procuratori di d.° Carlo Rè di Spagna et di Napoli, & eletto Imperatore, et della Regina Giouanna sua madre per il Regno di Napoli.

Capitoli fatti frà il Papa Clemente 7.° et l'Imper.re Carlo V.° et Rè di Napoli per mezzo de loro procuratori in Barcellona à 19. di Giugno 1529. sopra la pace uniuersale, et unione delli Prencipi Christiani, ratificati dal d.° Papa, & Imperatore, nelli quali si trattano alcune cose circa il Regno di Napoli et trà l'altre d.° Papa concede al d.° Carlo come Rè di Napoli la nominatione, et presentatione de 24. Vescouati, & Arciuescouati in d.° Regno.

Bulla di Papa Giulio 3.° delli 23. d'ott.re 1554. nella quale concede à Rè Filippo figlio dell'Imp.re Carlo V.° l'Inuestitura del Regno di Napoli renunciatoli dal padre non intendendo però preiudicare in cosa alcuna alle ragioni della Regina Giouanna ò de alcun'altro.

Lettera del Rè Filippo 2.° scritta al Marchese di Sarria suo Ambasciadore in Roma, & à Don Giouanne Manriques del Ara similmente suo nuouo Ambasc.re si fusse gionto in Roma sotto la data delli 5. di giugno 1555. dicendoli, che uno di essi chi si ritrouerà in Roma tratti con il Papa, si sarà eletto, che si deue rimettere alla Maestà sua il censo di settemilia docati l'anno che paga per il Regno di Napoli, stante che il Papa Clemente 7.° in una Capitulatione fatta con l'Imperatore Carlo V.° suo padre li promise, che facendo d.° Imperatore restituire alla Sede Apostolica dalli Venetiani, et dal

Index Tomi . I.

Duca di Ferrara alcune Città, et terre, che le teneuano occupate, delle quali d.a Sede ni era stata spogliata, haueria rimesso detto censo del Regno di Napoli al d.o Imper.re et à suoi successori, & che hauesse solo consignato alla Camera Apostolica ogn'anno un'Achinea bianca in segno di recognitione, et giache d.o Imper.re hauea adempito alle sue promesse, et fatto rilasciare da detti Venetiani, et Duca di Ferrara quelle Città, et terre, che realmente erano della Sede Apostolica, et che doueano restituirse se li douea osseruare d.a promessa, et rimettere d.o censo, et non essendo ancora eletto il Papa, et durando la Sede uacante, faceua il deposito del censo di quell'anno con protesta già che s'auostaua il tempo del pagamento di detto censo.

Della sentenza di Papa Paolo 4.o dell'anno 1556. che dichiarò il Regno di Napoli deuoluto alla Chiesa Rom.a per non essersi pagati li censi per molti anni, che non fù publicata.

Lettera di sua Maestà delli 15. di Decembre 1568. diretta al Vicerè Duca d'Alcalà, nella quale si dice, che pretendendo sua Santità che in uertù dell'Inuestitura del Regno di Napoli spedita in sua persona, se li debbo pagare per il censo di d.o Regno docati sette milia in docati nuoui di Cam.ra & non potendosi dare sopraciò risolutione, si ordina che mandi copia autentica della capitulatione che fè D. Gio: Manuel come procur.e dell'Imp.re Augusto con Papa Clemente sopra la dispensa, che se ottenne, che essendo Rè di Napoli potesse tenere l'Imperio.

Bulla di Papa Clemente 8.o delli 9. di Febr.ro 1599. nella quale concede l'Inuestitura del Regno di Napoli à Filippo 3.o Rè di Spagna.

Indice

Indice del Tomo 2º de Regio Cappellano maiori.

Fedi, come anticamente à tempo delli francesi Rè di questo Regno vi era l'officio di Prothocappellanus, overo Magister regie Cappelle, overo Magister secrete Cappelle di detti Rè, ilquale era il capo de tutti li Cappellani regij, poiche à tempo del Rè Carlo p.º vi era il Prothocappellanus Regis nel 1269. A tempo del Rè Roberto era Magister regalis Cappelle nel 1313, et 1339. A tempo della Regina Giovanna prima Magister secrete Cappelle nel 1344. et Magister regalis Cappelle nel 1345. et 1348. A tempo del Rè Ladislao Magister regalis Cappelle nel 1392. et à tempo della Regina Giovanna 2ª Magister regalis Cappelle nel 1423.

Breve di Papa Bonifacio 8º delli 22 di Giugno 1294. concesso à Carlo 2º Rè di Napoli, che li otto Clerici che assistero alli suoi servitij possano godere li frutti delli benefitij che tengono ancorche vi fusse annexa cura di anime, fuorche le distributioni quotidiane, et non siano obligati à fare residentia nelle loro chiese, mentre staranno alli servitij di detto Rè.

Breve di Papa Benedetto XIº delli 21. di 9bre 1303. concesso à d.º Carlo 2º Rè di Napoli, che li 12. Clerici suoi familiari, domestici, et commensali mentre staranno alli suoi servitij non siano tenuti di fare residentia nelle loro chiese per causa delli benefitij che tengono, ancorche vi fusse annexa cura di anime, et fussero dignità et personati et che godano li frutti di d.i benefitij, fuorche le distributioni quotidiane.

Privilegio del Rè Roberto dell'anno 1310, che fa mentione del breve di Papa Clemente V.º concessoli, che li Clerici domestici,

familiari et commensali di d.o Rè possano percipere li frutti delli loro beneficij ancorche con cura d'anime non facendo residentia, fuorche le distributioni quotidiane, mentre staranno alli servitij di d.o Rè.

Breve di Papa Giovanne 22.o delli 9. di giugno 1323. nel q.le concede, et conferma al Rè Roberto per dieci anni la gratia fattali da Clemente V.o che li 12. Clerici suoi familiari domestici, et continui comensali mentre staranno alli servitij di d.o Rè non siano obligati fare residenza nelle loro chiese per causa delli beneficij che tengono, ancorche vi sia cura di anime et che siano dignità, ò personati et che godano li frutti di d.i beneficij fuorche le distributioni quotidiane.

Breve dell'istesso Papa Gio: delli 31. di luglio 1333. che proroga al d.o Rè il d.o privilegio per altri anni diece.

Il Rè Ferdinando p.o ordina al Vescovo d'Aversa a 3. di Xbre 1474. che non molesti un suo Cappellano regio per la decima delli tovnanzi à pagare per li suoi beneficij.

Hortatoria al Nuncio Apostolico fatta dal Vicerè D. Pietro de Toledo à 24. di Marzo 1533. che facci trattare exente, et immune un Cappellano regio dalle decime imposte dal Papa.

Breve di Papa Paulo 3.o delli 26. di Febr.o 1537. che il Cappellano mag.re et altri Cappellani della Regia Cappella di Napoli che servono personalmente ad.a regia Cappella siano franchi del pagamento delle decime, et altri sussidij imposti dalla Sede Ap.ca in presentium, et in futurum giache si è tolerato un tempo, che d.i Cappellani non paghino d.e decime.

Hortatoria spedita dal Vicerè Mar.se di Mondesar al Nuntio Apostolico à 9. d'Ottobre 1577. che non molesti, ne facci molestare il

il regio Cappellano maggiore, et li Cappellani regij actu ser=
uienti al pagamento delle decime imposte da sua Santità, mà
li tratti exenti, & immuni seruata la forma del breue di Papa
Paulo 3°. delli 26. di settembre 1537. che se inserisce in detta
hortatoria, & di una lettera dell'Imperator Carlo V°. delli
16. d'agosto 1540. che similmente s'inserisce mandandosi la
nota de detti Cappellani.

Lettera regia di Don Pietro di Toledo Vicerè dell'ultimo di gennaro
1539. diretta omnibus, & singulis che l'Abbate Rota non sia
molestato dalli exattori delle decime per li suoi beneficij, stan=
te ch'è Cappellano regio.

Hortatoria spedita dal Vicerè Cardinal dela Cueua al nuntio Apostolico
& Collettori di decime à 23. di maggio 1559. che trattino exenti,
et immuni li Cappellani regij dalle decime imposte dal Pa=
pa nella quale stanno inserte.

Lettera regia del Vicerè Don Perafan delli 6. di luglio 1565.
diretta al regio Cappellano maggiore, che li Cappellani regij
debbiano far residentia in questa Città di Napoli, et seruire
actu la regia Cappella altrimente non godano le franchitie, et
immunità, et restino priuati de loro officij, non comprenden=
dosi in detta assistentia li Arciuescoui, Vescoui, & prelati pre=
heminenti, che sono Cappellani regij, alli quali incumbe
fare l'assistentia nelle loro Diocesi.

Relatione fatta dal regio Cappellano maggiore al Vicerè
a 12. di Gennaro 1574. ad instantia dell'Arciuescouo di
Otranto regio Cappellano, che deue godere l'exentioni
delle decime imposte dal Papa.

Relatione del Cappellano maggiore fatta al Vicerè a 5. d'ottobre
1589. che li Cappellani regij actu seruienti deuerio godere
la franchitia del grano à rotolo.

Relatione fatta dal Cappellano maggiore al Viceré a 15. di 9bre 1601. sopra l'exentioni, che deveno godere li Cappellani regij attu servienti dalle decime imposte dal Papa.

Due lettere del Cardinal Pietro Aldobrandino Camerario di Santa Chiesa di ordine di Papa Clemente 8° dirette alli sucollettori delle decime del Regno di Napoli, una delli x. di gennaro 1603. et l'altra delli 22. di febraro 1603. che non exigano le decime dalli Cappellani regij, che posse-deno beneficij, et pensioni ind.° Regno secondo il privilegio concessoli da Papa Paolo 3°, et che li restituiscano quel che forsi l'havessero exatto.

Privilegio del Ré Alfonso p.° delli 29. di giugno 1445. che crea fra Dom.co de Xarques Maestro della sua regal Cappella et vole, che possa conoscere, et ministrare giustitia de tutti l'altri regij Cappellani, come è stato sempre solito.

Breve di Papa Leone X. sotto la data delli 2. di 9bre 1519. delle potestà et giurisd.ni concesse al regio Capp.no mag.re.

Tré brevi de Sommi Pontefici circa l'officio, dignità, giurisd.ne et prerogative dell'Arcivescovo di Compostella Cappellano mag.re delli Ré di Spagna, et suo sustituto uno di Papa 3°. delli 7. di 9bre 1545. l'altro di Pio V.° delli 7. di giugno 1569. et l'altro di Gregorio XIV.° delli 3. d'Aprile 1591.

Diversi privilegij fatti dalla Regina Giovanna 2.a del Ré Alfonso primo, ferdinando primo et altri Ré d'Ara-gonia di Cappellani regij con la clausula che li facevano exenti dalla giurisd.ne de Vescovi et altri Prelati Ec-clesiastici nelle cause civili, criminali, et miste, sotto ponen-doli alla giurisditione del regio Cappellano maggiore loro Giodice Competente.

Diverse

Diverse Lettere di detti Rè d'Aragonia & Rè loro successori scritte à varij Vescovi, & altri, che non s'intromettessero nelle cause civili, criminali et miste de suoi Cappellani regij, perche spettavano al suo Cappellano mag.re

Nota di cause civili & criminali di regij Cappellani, et Cantori della regia Cappella, remesse dalla Corte Arciv.le di Napoli al Capp.no maggiore dall'anno 1546. insino all'anno 1604.

Relatione distinta delle potestà et giurisdictioni exercitate dal detto Cappellano mag.re, et particolarm.te di riconoscere le cause civili, et criminali de suoi sudditi, che appareno dalli registri, et libri existenti in potere del Mastrodatti di d.o Capp.no maggiore.

Relatione del Cappellano mag.re fatta al Vicerè à 26. di giugno 1625. come la Corte del d.o Cappellano mag.re sta in poss.ne di conoscere tutte le cause de Cantori, & musici laici della regia Cappella in vigore de più ordini regij.

Ambasciata fatta de ordine del Vicerè Duca d'Ossuna à 19. di giugno 1586. all'Arcivescovo di Napoli sopra l'editto affisso, prohibendo, che nissuno potesse fare dimissione sotto pena di scomunica, dubitandosi che volesse comprendere il Capp.no maggiore, che non facesse dimissione alli suoi sudditi, et la risposta del d.o Arciv.o

Breve di Papa Gregorio 13.o ad instantia di Don Gioanne di Austria Generale dell'armata delle Galere del Rè Filippo à 8. d'Aprile 1578. circa la Confraternita della pietà, et carità intorno al ministrare li Sant.mi Sacramenti nelle regie galere, et sepelire li morti di d.e galere, et il mangiare ove, et lacticinij in d.e galere al tempo di quadrag.ma

Relatione fatta da D. Gio: di Bene al Capp.no mag.re circa il solito, et come si sole osservare in Napoli nel sepellire

delle galere, tanto delle gente di Capo, quanto delle genti di remo dalla sop.ta Confraternità della pietà, et Carità.

Breue di Papa Paulo V.o sotto la data delli 10 di settembre 1614 nel quale concede, che per sette anni prossimi si possa portare il SS.mo Sacram.to dell' Eucharistia per viatico all' infermi che sono nelle galere di Filippo Rè di Spagna che stanno ferme in qualche porto con una scala di legno.

Qual gratia l'hà confirmata Papa Urbano 8.o per sette altri anni con un'altro suo breue delli 8 di febraro 1624.

Breue di Papa Paulo V.o delli 10. di sett.e 1614. per il quale concede, che per sette anni prossimi si possa portare sopra le galere dello d.o Rè Filippo l'oglio santo per administrare il sacram.to dell' extrema untione all' infermi di d.e Galere.

Detta gratia è confirmata da Papa Urbano 8.o per altri sette anni con un'altro breue delli 17. di febraro 1624.

Relatione della differenza hauuta trà il Cardinal Boncompagno Arciu.o di Napoli et il Cappellano mag.re pretendendo d.o Card.le che il ministrare il Sant.mo Sacram.to dell' Eucharistia per viatico all' Infermi delle galere spetti alli suoi Parocchiani et non al Curato del Castel nuouo attente le parole delli sudetti breui.

Breue di Papa Clemente 7.o delli 21. di 9bre 1526. che confirma la Confraternità eretta dentro il Castello nuouo di Napoli sotto nome di S. Sebastiano, et dà potestà alli preti di d.o Castello di ministrare li SS.mi Sacram.ti all' huomini di d.o Castello et di sepelire li morti in una delle chiese conuicine di d.o Castello.

Breue di Papa Clemente 7.o concesso ad instantia di D. Luise Ycart Castellano del Castello nuouo di Napoli à 23. di Dec.e 1526.

nel

nel quale di nuovo conferma, et amplia la potestà data alli preti di d.o Castello di ministrare li sacramenti all'huomini, che habitano dentro d.o Castello per la sud.a Confraternità di d.o Castello

Regio exequatur concesso à 18. di 9bre 1527. dal Vicerè Don Ugo de Moncada al sud.o Breue di Papa Clemente 7.o

Della Visita delle Chiese, et preti delli Castelli di questa Città di Napoli fatta dal Cappellano maggiore dell'anno 1558. uedi la Consulta fatta dal Cons.o Collaterale al Vicerè Marchese di Mondesar à 4. di decembre 1578. ch'è nel tomo 14. de Legationibus Cardinalium Justiniani et Alexandrini, doue anco sono molte cose concernenti all'officio, dignità et preregatiue di d.o Cappellano maggiore.

Breue di Papa Gregorio 13.o ad instantia di Don Giouanne de Zuniga Vicerè nel Regno delli 3. di marzo 1580. nel quale concede potestà al Cappellano mag.re che possa dare licenza in futurum alli soldati spagnuoli à cauallo, et à piedi nelli presidij del Regno, et della Città di Napoli, et nelli Castelli di quelli di mangiare oue et lace.

Lettera di S. M.tà scritta al Vicerè Don Giouanne de Zuniga à 3. di giugno 1580. auisandoli, che il Vescouo d'Oppido l'hauea fatto relatione che seruendo esso l'off.o di regio Cappellano magg.re ancorche hauesse procurato, non ha potuto mantenere et conseruare in quello la giurisd.ne reale, impedendo l'usurpationi che ogni di faceua il Card.le di Piacenza Arciuescouo di Napoli in pregiuditio di d.o officio, et particolarmente Don Berardino de Mendozza figlio del Marchese di Mondesar Vicerè, che come Vicario di d.o Cardinale uisitò le Cappellanie delle Compagnie spag.le et le Chiese di Castel nuouo et dell'altri castelli di d.a Città et dando licentie alli Clerici di quelli, toccando questo al Capp.no

perciò l'avisa del tutto acciò procuri, che d.º officio se reintegri intieram.te

Consulta scritta à sua Maestà dal Vicerè Conte de Miranda à 25. di 7bre 1592. sopra la differentia che haveva il Cappellano maggiore con il Vescovo di Cotrone, il quale pretendeva exercitare la Cura dell'anime, et li santissimi sacram.ti et la giurisd.ne Ecclesiastica dentro il Castello di Cotrone, et deputarvi il Cappellano ancora, perche nell'anno 1576. il S. Marchese di Mondesar Vicerè haveva così dichiarato in una differentia trà il Vescovo, et il Castellano di d.º Castello, et all'incontro d.º Cappellano mag.re pretendeva spettare ad esso, come faceva in tutti l'altri Castelli del Regno, non ostante la posses.ne antiqua del Vescovo, che vi è ordine del Consiglio reale di sua Maestà che il detto Vicerè continui in conservare la possessione della giurisd.ne reale à benef.º di d.º Capp.no mag.re

Lettera regia del Marchese di Mondesar Vicerè et suo Colle Cons.º delli 14. di 7bre 1576. diretta al Castellano di Cotrone che non impedisca il Vescovo di Cotrone circa l'admin.ne delle cose spirituali et exercitio della giurisd.ne Ecclesiastica dentro il Castello di Cotrone.

Lettera, overo hortatoria scritta dal Vicerè ad d.º Vescovo all'ultimo di luglio 1592. dicendoli, che non s'intrometta nella cura dell'anime del d.º Castello di Cotrone, mà la lasci al Regio Cappellano maggiore con la risposta del d.º Vescovo.

Seconda Consulta scritta dal d.º Vicerè à S. M.tà à 21. di 9bre 1592. intorno al d.º negotio del Vescovo di Cotrone.

Lettera di S. M.tà scritta al Vicerè Conte de Miranda à 29. di gen.ro 1593. in risposta delle pred.e consulte, ordinandoli che attenda

à

à conservare in possessione il Capp.no mag.re di exercitare sua giurisd.ne in d.o Castello di Cotrone contra il d.o Vescovo.

Lettera regia spedita dal Duca d'Ossuna Vicerè nel Regno et suo Collat.le Cons.o all'ultimo di febraro 1618. diretta al Castellano di Taranto circa l'eligere il Cappellano mag.re nel Castello di Taranto et la patente et Commissione che fa il Cappellano maggiore al d.o Cappellano eligendo in suo nome dal detto Castellano, che sia approbato dall'ordinario, non potendolo lui approbare per la sua absentia.

Lettera regia del Conte di Lemos, et suo Coll.le Cons.o delli 26. di giugno 1613. diretta al Cappellano mag.re, dicendo che già si era pigliata risolutione di visitare tutte le chiese et Cappelle regie del Regno et li preti che in quelle servono, et in partic.re la regal Chiesa di S.to Nicolò de Bari, il Priore et preti et ritrovandosi lui infermo et impedito, deputi à fare detta visita in S.to Nicolò de Bari alcun Prelato da bene.

Lettera regia del d.o Vicerè Conte di Lemos et suo Coll.le Cons.o delli 30. di giugno 1613. diretta à tutti et singoli officiali del Regno che prestino ogni aiuto, et favore all'Ill.mi di Matera, et Cerenza, cercandolo per la visita che haveva da fare, com- messali dal Cappellano mag.re, delle Chiese et Cappelle regie di questo Regno, et preti, et clerici sudditi al d.o Capp.no maggiore.

Relatione del Regio Cappellano mag.re fatta al Vicerè all'ultimo di ott.re 1584. che non si debbia dare al Capitulo della regal Chiesa di S.to Nicolò de Bari Giodice d'appellatione in partibus dalli decreti, et sententie fatte dal Priore de Bari, et suo Vicario et l'inconvenienti che ne seque- riano dandosi, mà che s'appelli alla Corte di d.o Capp.no maggiore, come sempre è stato solito.

Un'altra relatione di d.o Capp.no mag.re fatta al d.o Vicerè a 28.

di Maggio 1585. Sopra l'istesso negotio di d.o Clero di santo Nicolò de Bari.

Lettera regia del Vicerè Conte di Lemos, et Cons.o Colle delli 30 di Maggio 1615. diretta all' Arciv.o di Matera, et Cirenza che non proceda nelle cause d'aggravij et appellatione delli preti et clerici di Altamura in virtù d'una Comm.one per prima speditali da S. C. che si è fatto costare, che spetta al Cappellano maggiore il procederci.

Consimile Lettera del d.o Conte di Lemos delli 30. di mag.o 1615. diretta al Cappellano maggiore che nelle cause d'aggravij, et appellationi che si faranno dalli preti et Clerici di Altamura proceda à quanto sarà di giustitia et con consulta del suo ordinario Consultore conforme si è proceduto per il passato.

Consulta fatta à S. Alt.za per il Card.le di Granuela Vicerè nel Regno all'ultimo di marzo 1572. circa l'officio et giurisd.ne del Cappellano maggiore.

L'istessa Consulta fatta à sua Maestà che discorre più diffusamente, et risponde à tutti li capi che si oppongono contra alla giurisd.ne del Cappellano maggiore.

Relatione fatta dal Cons.o Colle al Vicerè Marchese di Mondesar a 27. di 9bre 1578. circa l'officio et giurisd.ne del detto Cappellano maggiore in risposta di quello che haueano scritto al d.o Vicerè Don Giouanne de Zuniga Ambasciadore di sua Maestà in Roma et Francisco de Vera d'Aragona sopra quello che si trattaua in Roma circa la materia dell'officio, et giurisdittione del detto Cappellano maggiore, qual'è nel tomo 14.o de legationibus Cardinalium Iustiniani, et Alexandrini.

Fede di Gio. Antonio Angrisano de Napoli Mastrodatti dell'officio di Cappellano maggiore dall'anno 1519. sotto la data

delli

delli 28. di febraro 1576. di tutte le potestà, et giurisd.ne exer-
citate per il regio Cappellano maggiore à suo tempo dal detto
anno 1519.

Capi di giurisd.ne che si exercita dal d.o Cappellano mag.re cavati
da d.a fede di Gio: Antonio Angrisano mandati à S. Alt.a
con la consulta dell'anno 1572.

fede di Monsig.r Antonio Lauro Vescovo di Castelamare, et
regio Cappellano mag.re fatta à 20. di Marzo 1576. circa l'
authorità, et giurisd.ne dell'officio di Capp.no mag.re

fede di D. Pascariello di Adamo Nap.no d'anni 76. Cappellano
nella regia Cappella di Napoli da anni 35. sotto la data delli
17. di novembre 1578. circa l'officio, et giurisd.ne del detto
regio Cappellano maggiore.

fede di D. Andrea Romero di Napoli di anni 70. Cappellano
di d.a regia Cappella d'età di anni 76. sotto la data delli 21.
di 9bre 1578. circa d.o officio, et giurisd.ne del R.o Cappellano
maggiore.

fede di D. Gio: Lauro Lubrano di Napoli Capp.no della regia
Cappella di età di anni 76. sotto la data delli 21. di 9bre
1578. circa d.o officio, et giurisd.ne del R.o Capp.no maggiore.

fede di Don Pietro di Avila della Città di Guadalasciara
nel Regno di Toledo di età di anni 75. Cappellano della
regia Cappella di S. Maestà in Napoli da anni 43.
sotto la data delli 22. di 9bre 1578. dell'authorità,
et giurisd.ne del regio Cappellano maggiore.

fede fatta da Gio: Geronimo Stinca Mastrodatti del
Cappellano maggiore à 9. di decembre 1606. che quando
il Vicerè è andato ad ascoltare messa, ò Vespere in
qualsivoglia chiesa, così de secolari, come de regolari,
et in tutte le chiese de Monasterij de monache, il Cap-
pellano maggiore ha sempre fatto tutte le cerimonie, che

sole fare nel regio palatio.

Fede fatta dal d.o Gio: Geronimo Stinca Mastrodatti del Capp.no maggiore à 26. di Sett.e 1625. delle iurisd.ni exercitate dalli Cappellani maggiori, che pro tempore sono stati, tanto prima quanto dopò il Sacro Conc.o Tridentino cavati dalli registri et libri del d.o suo officio di Mastrodatti.

Nota dell'exercitio spettante al Cappellano mag.re oltre dell'assistere nella regia Cappella nel palatio regio.

Relatione delli excessi, che si sono proposti in Roma, che faccia il d.o Cappellano mag.re nel Regno, nell'exercitare la sua giurisd.ne con le loro risposte.

Breve di Papa Clemente 8.o delli 10. di Gennaro 1603. che riforma, et restringe l'officio, et giurisd.ne del Capp.no maggiore.

Nota delli Capi più preiuditiali, che contiene d.o nuovo breve di Papa Clemente 8.o sopra d.a riforma dell'officio di Capp.no maggiore.

Nota delle facultà concesse in d.o breve di Papa Clemente 8.o al d.o Cappellano maggiore.

Diversi brevi tanto di d.o Papa Clemente 8.o quanto dell'altri sommi Pontefici suoi successori, che suspendono per ogni sei mesi il d.o breve di Clemente 8.o circa la riforma dell'officio, et giurisd.ne del Cappellano maggiore.

Allegationi overo trattato legale sopra l'officio del Capp.no maggiore et sua giurisd.ne

Discorso, seu trattato in iure, et in fatto circa la giurisdittione di detto Cappellano maggiore.

Altre allegationi legali in favore di d.o Cappellano mag.re et note in iure et in fatto scritte in latino, spagnuolo et Italiano.

Fede fatta da Prospero de Pietro Rationale della Regia Camera à 23. di Gennaro 1581. cavata dal libro dell'

Officij

officij regij del Regno della provisione solita darsi dalla regia Corte al regio Cappellano maggiore, et de suoi emolumenti et prerogative.

Lettera di sua Maestà scritta al Vicerè Conte di Lemos Don Pietro Ferdinando à 18. di Gennaro 1611. nella quale ordina, che all'officio di Cappellano maggiore si aggreghino li beneficij di santo Nicola di Pergolico et di santo Nicolò di Buesano quando vacaranno, et tra tanto se li diano 400. docati l'anno, oltre li docati ducento del suo salario, da estinguersi nella vacanza di uno, et in tutto nella vacanza di ambidoi detti beneficij.

Ordine della sollennità del giorno del santissimo Corpo di Christo, et che habbia da fare in detto festa il Cappellano maggiore.

Indice del 3.° tomo de Nuncio Apostolico & spolijs

Et primo circa la precedenza, prerogatiua & luoco da darsi al Nuntio Apostolico.

Lettera di sua Maestà scritta al Viceré Duca d'Alcalà à 15. d'Aprile 1568. dicendoli, che il Nuntio Apostolico, che reside in Spagna li hà dato memoriale da parte di sua Santità, del quale ne li manda copia, aggrauandosi di alcune cose, et trà l'altre, che al Nuntio della Santità sua, che resieda in Napoli se li dà il luoco dopo li Baroni del Regno, perciò ordina, che l'auisi del stile, che si è tenuto in questo per il passato, et il fundamento con il quale si è introdotto, usandosi nel Regno di Spagna, et in tutti l'altri Regni darli il p.° luoco perciò uole, che l'informi particularm.te del tutto gionto con il parere suo, et anco si fusse inconueniente darà à sua San.tà la sodisfattione, che pretende, et che l'auisi si il detto Nuntio, che reside in Napoli tiene titulo, et nome di Nuntio, ò si è Commissario, ò Collettore, à misto acciò inteso bene quelche passa, si ueda, che cosa conuiene prouedere in quello.

Questa Lettera è nel tomo 17. intitulato Variorum p.° nel titolo de conuentionibus initis inter huius Regni Reges & Proreges, et Sedem Apostolicam super persecutione Bannitorum, et delinquentibus inuicem remictendis.

Consulta del Viceré Duca d'Alcalà scritta à S. M.tà à 15. di mag.° 1568. in risposta di d.a lettera del Rè circa l'aggrauio, che pretendeua il Nuntio Apost.co et Collettore residente in Napoli sotto

pretesto di non darseli il luoco debito nelli atti publici; con darseli sede doppo tutti li Baroni etti dice che mai si è dato alli Nuntij in questo Regno luoco nella Cappella Regia, ne meno nelle Congregationi che si sono fatte de Baroni, et altri atti publici; Et che pretendendo do. Nuntio douer precedere all'Arciuescouo di Napoli, scrisse tal precedenza à Sua Santità, et ottenne da quella, che douesse precedere il Nuntio al do. Arciuo.; Doppò hauendo do. Arciuo. scritto alla Santità Sua dolendosi di questo, il Papa ordinò che stessero le cose come erano state per il passato, et non si facesse nouità alcuna insino à tanto non uenisse resolutione di Spagna, perche s'era scritto alla Mtà Sua:

Consulta scritta dal do. Vicerè Duca di Alcalà à S. Mtà à 10 di giugno 1569 nella quale li dice, che hauendoli la Mtà Sua per lettere delli 15. d'Aprile 1568 comandato che l'auisasse perche non si daua luoco al Nuntio Apostco. che risiede in Napoli come si dà nell'altri Regni della Mtà Sua, et do. Vicerè l'haueua risposto in una Consulta delli 15. di Maggio 1568 con un capitolo copia del quale seli manda; Al presente il nuouo Nuntio l'hà detto, che Sua Santità è risoluta, e uole, che do. Nuntio preceda all'Arciuo. di Napoli, del che do. Vicerè serà certificato di Roma, et do. Nuntio li fà instãa, che se li dia luoco come à Nuntio; Et perche do. Vicerè si è informato che per li tempi passati non ui è stato in questo Regno huomo mandato da S. Santtà con titolo di Nuntio, mà solo di Collettore delle spoglie, et decime, et si cominciò à darsi titolo di Nuntio et Collettore à Fabio Aiello, doppò del quale si è dato alli suoi successori il medmo titolo, però mai hanno hauuto luoco

luoco, et che l'haueva risposto al d.o Nuntio, che di ciò n'haueva auuisata la M.tà sua, et che non poteva fare novità fintanto che non hauesse risolutione da quella, et prega la M.tà sua che si dia risolutione, et ordine di quello haverà da exequire, et fra questo mezzo non permetterà, che si faccia novità alcuna, et non si faria pregiuditio alcuno alla giurisd.ne della M.tà sua di darsi luoco à d.o Nuntio come si dà nell'altri Regni della Maestà sua.

Lettera di sua M.tà scritta al d.o Viceré Duca d'Alcalà a 22. di Ottobre 1569. nella quale dice hauer visto quanto l'hà scritto con accordo, et parere delli Regenti à 10. di giugno di d.o anno sopra il luoco, che pretende il Nuntio di sua Santità, che reside in Napoli, che se li debbia dare, come fà nelli suoi Regni, et nell'altre parti, et poiche in quello non si pregiudica alla sua regia giurisd.e, et non ci è causa perche si debba far meno in questo Regno, si ordina, che essendo, et tenendo titolo de Nuntio se li dia il luoco, come à tale conforme quel che si fà in di suoi Regni precedendo à tutte le persone così eccles.che come seculare del d.o Regno di Napoli eccetto che à Cardinali e così s'osservi dal hora avante, et perche si ben la M.tà sua si ricorda, S. San.tà ordinò li dì passati, che l'Arciu.o di Napoli precedesse al Nuntio, però vole, che il d.o Viceré l'avisi si questo è così, et come si osserva, perche tale possono essere le persone, che alcuna volta convenesse, nella qual l.ra S. M.tà di sua propria mano scrisse che in questo dell'Arciu.o non faccia novità se ci fusse ordine di sua Santità.

Consulta scritta à S. M.tà dal d.o Viceré Duca d'Alcalà a 13. di maggio 1570. avisandoli che il Nuntio di S. Santità che reside in Napoli si è venuto à parlare et pretende, che nella process.ne sollenne, che si fà nel dì del Santissimo Corpo di Christo

esso debbia portare la mazza del pallio, la quale tocca à portare alli primogeniti del Rè di questo Regno et in assentia di d.o Rè l'hà soluto, et sole portare uno delli Baroni titolati al quale d.o Viceré hà risposto, che per essere sempre solita portarsi per li d.i Baroni, non conueniua leuarcela senza intendere d.i Baroni frà tanto che la Maestà sua non comandasse altro, farà osseruare il detto solito senza alcuna alteratione.

Lettera del Rè scritta al d.o Viceré Duca d'Alcalà a 7. di marzo 1571. dicendoli, che sera auertito sopra quel che l'hauea scritto circa il sedere, et luoco, che hà da tenere il Nuntio di S. Santità che reside in Napoli, et non hà S.a M.tà sua più che dire sopra di ciò, che così nel Conseglio, come in qualsiu.a altra giornata è giusto, che preceda à tutti quelli che ue si trouano, et che nella processione lo porti al suo lato ancorche circa la pace, che pretende darseli quando accade uenire nella Cappella, non ouorra fare nouità di quello, che si è usato per il passato.

Lettera di Sua Maiestà scritta al Viceré Cardinal di Granuela à 18. di luglio 1571. dicendoli che in quanto alle pretensioni del Nuntio del Papa, che reside in Napoli già per quello, che si scrisse al Duca d'Alcalà hauerà intesa la sua uolunta, et non hà più all'hora che dire, che si tuttauia insiste nell' ingenocchiatuoro di uelluto, se li potrà ponere nel banco che tenesse auanti come si fà in Spagna nella sua Cappella regale, poiche è sua intentione, et s'è detto qui al Nuntio, che sia trattato nel medesimo modo che quello che reside in Spagna

Segue

Segue delle spoglie di Prelati, et d'altre persone Ecclesiastiche, et di procedere contra laici in materia di d.e spoglie, et delle potestà, et giurisdittione del detto Nuntio.

Consulta scritta dal Vicerè Duca di Alcalà à S. M.tà all'ultimo di Agosto 1568. in risposta d'alcuni dubij occorsi al suo real Cons.o contro il Regio Exequatur concesso dal d.o Vicerè al breue della Commissione del Nuntio Apost.co Paulo Odescalco fattoli dal Papa.

Consulta scritta à S. M.tà dal d.o Duca di Alcalà à 20. di febr.o 1571. di quanto era passato con il Nuntio sopra la carceratione, che d.o Nuntio fè d'un laico per causa di spoglie.

Consulta scritta à S. M.tà dal d.o Vicerè li detto di 20. di febr.o 1571. riferendoli quanto si era ritrouato nelli registri antichi, et processi, et per informi hauute da Vecchi per riconoscere dalla radice l'exercitio della giurisd.ne del Nuntio Apostolico circa le spoglie, et come si era osseruato da tempi antichissimi nel Regno, che sempre li Giudici regij haueano proceduto nelle cause delle spoglie de Prelati, et persone Eccl.e ancora ad instantia delli Nuncij Apost.ci, et inferisce anco, che essendosi questo negotio discusso, et trattato nel Cons.o Colle con la Gionta di giurisd.ne si è di commune parere concluso che pretendendo il Nuntio li beni quali si possedeno per persona laica essere spoglie del Prelato, ò beneficiato morto, et pretendendo l'altra parte il contrario la cognitione di d.a causa come causa d'un vassallo della M.tà sua laico, et concernente spetta alla real giurisd.ne della M.tà sua auanti li Ministri della quale deue il Nuntio conuenirli, et proponere sue raggioni, si perche così è di raggione, come di osseruanza, conscientia, et consenso anco di sommi Pontefici passati.

Lettera di S. M.tà scritta al Vicerè Cardinal de Granuela a 17. di Luglio 1572. nella quale si tratta di molte cose, et trà l'altre delle spoglie de Vescovi, che moreno sopra del che dice esser si uista la Consulta che si fè il Duca d'Alcalà nel mese di febr.o dell'anno passato 1571. giontam.te con quel che d.o Cardinal all'hora l'haueua auertito &c. ancorche desideraua molto che per maggior intelligenza della giurisd.ne che in questa parte s'è andata usurpando per li Nuntij del Papa, si referiscano alla M.tà sua alcuni casi particulari tuttauia sarà bene, che s'auisi di quelli che erano successi dall'anno 1571. insino all'hora et poiche la possessione che in questo per prima può pretendere il Nuntio hauer acquistata non è di consideratione, ne meno l'essequatur che si diede al breue che portò, essendo tanto chiara la ragione che la Corte Regia in Napoli tiene per conoscere in materia di spoglie, quando il laico fusse reo, l'ordina, che tenga la mano che la Regia Corte sia mantenuta & conseruata nella poss.ne sua, et che non permetta al Nuntio ne à nissun altro Ministro ne officiale Ecclesiastico che la perturbi auisando la M.tà sua quando per quelli si pretendesse il contrario & del fundamento che allegassero, con il parere di d.o Cardinale, acciò si proueda in quello lo che parerà più conuenire.

Consulta scritta à S. Maiestà dal d.o Cardinal di Granuela all'ultimo di Sett.re 1572. in risposta della sud.a l.ra scrittali dalla Maiestà sua à 17. di Luglio passato circa le spoglie de Prelati & altre persone Ecclesiastiche nella quale si comanda che quando il laico sarà reo, si tenga la mano di maniera che la real Corte della M.tà sua sia conseruata in poss.ne & che non si permetta al Nuntio di S. San.tà ne à nissun altro Ministro ne officiale Ecclesiastico che la perturbi, auisando

auisando sempre la Maestà sua quando il Nuntio pretendesse il contrario &c. del fundamento, che allegasse volendo anco essere auisata delli casi particulari nelli quali il Nuntio è andato usurpando la giurisd.ne, che non li compete, d.o Cardinale dice che circa l'auiso delli casi particolari, non era necessario trauagliare la M.tà sua, perche con una parola l'obediua in questo, dicendoli che sono tutti li casi occorsi, et che occorreno, così de Prelati come d'altri clerici beneficiati, che lassiano beni, & li refferisce il modo, & la forma che s'hauea da tenere per executione del d.o real ordine, & manutentione di sua giurisd.ne

Consulta scritta à sua M.tà dal d.o Cardinal de Granuela all'ultimo di 9bre 1572, auisandoli hauer dato il Regio Exequatur al nuouo Nuntio Antonio Sauli Genuese nella forma solita darsi, però con una dichiaratione dettali à bocca dal Regente Salernitano che non procedesse contra laici per causa di spoglie, della quale ne li manda copia.

Dichiaratione et nota data dal Regente Salernitano al d.o Nuntio à tempo se li consignorno le lettere executoriali sopra il breue di sua Commissione, dicendoli che sua Maestà per sue lettere hauea comandato che nel negotio delle spoglie si tenesse la mano sopra, di maniera tale che contra laici possessori di detti beni & pretendenti esserno proprij, non si proceda per altro giudice, che per giudice laico, si perche così è di ragione, essendo la causa di spoglie causa profana, et li futuri rei persone laiche, si anco perche dal tempo che d.o negotio s'introdusse in questo Regno che fu nell'anno 1528 in quà si è osseruato, si bene da alcuni pochi anni in quà s'era alterato in uno certo modo, qual osseruantia non è stata ascosta, mà con saputa et certa scientia

anzi consentimento di sommi Pontefici passati, perciò se li consegna l'executoriale che si dimanda nella forma solita, et consueta. Però dichiara, che come dal principio sono stati dati l'executoriali sotto la medesma forma, et contra laici si è proceso per Giudici laici, con intelligentia, saputa et consenso di d.i sommi Pontefici nascendo anco questo da quelle parole poste nell'executoriali exequi faciatis per quos decet, così il d.o Viceré non innouando la forma di d.e lettere executoriali, uole exequire l'ordine di S. Mtà nella forma solita antiqua data dal principio, et nell'occorrenti casi per quanto tocca à laici così d.o Cardinale ci procederà.

Consulta scritta à S. Mtà dal d.o Cardinale de Granuela à 29. di Obre 1572. dicendoli trà l'altre cose che Papa Gregorio XIII.o l'hauea mandato un breue lamentandosi con d.o Cardinale della mano gagliarda che quì s'era tenuta in mantenere la giurisd.e dello Mtà sua nelli casi misti, et della nota, et dichiaratione che s'era data al Nuntio, circa il non douere procedere contro laici nelle spoglie, ordinandoli la Santità sua, che la facesse leuare, et cassare dal registro, doue staua notata, che perciò d.o Cardinale l'hauea fatta leuare dal d.o registro, et anco l'auisa che d.o Papa hauea mandato un'altro breue al Regente Salernitano di lamentatione, delli quali breui ne li manda copia.

Discorso sopra d.o negotio che fu inuiato à Sua Mtà.

Breue di d.o Papa Gregorio 13.o scritto al Reg.e Tomase Salernitano à 29. di Decembre 1572. dicendoli hauer inteso che lui hà dato una nota in scritto ad alcuni familiari de Antonio Sauli suo Nuntio accioche d.o Nuntio intendesse non esserli lecito procedere contra laici per le spoglie, che

sono

sono redditi della Santità sua, Et della Sede Apostolica in questo Regno il cui diretto dominio sà che spetta alla Santità sua, il che è contro ogni dispositione di legge. Et vedendo la Santità sua qual naufragio habbia fatto all'anima sua, per havere dispreggiato le pene, et censure apposte dalli sacri Canoni, et lrē apostoliche contro quelli che arditono fare tal cose, da padre lo richiede, et ammonisce che ritornato al core cerchi humilmente perdono da Dio delle cose passate et subito corriga quel che si è errato, il che si non farà oltre che non sfugirà gravissimi exempij in lui della vendetta divina lo dichiarirà anco essere escluso del grembo et Communione della Santa Madre Chiesa senz'altra citatione.

Lettera del d.to Regente Salernitano scritta à D. Giovanne de Zuniga Ambr.e di S. M.tà in Roma all'ultimo di Decembre 1572. di quel che d.o Ambr.e haveva da dire in nome et per parte di d.o Regente à S. Santità in risposta di d.o breve mandatoli et per sua scusa et giustificatione.

Lettera del d.to Cardinale de Granvela delli 31. di dec.e 1572. scritta al Papa in risposta del breve che li havea mandato, dicendoli haver havuto gran dispiacere dell'offesa della Santità sua, et che lo tacci di pergiuro, et che già si ricordava del giuramento, che havea dato alla santa Sede prima di ricevere d.o breve, mà si ricorda anco che essendo d.o Cardinale chiamato al governo di questo Regno et concedendoli il Papa Pio V.o suo predecessore licenza di venire quà già vi venne, ordinandocelo et spronandocelo detto Papa, et che d.o Cardinale si disse con parole chiare che lui havria indrizzato le sue attioni nel governo del d.to Regno secondo la volontà del Rè Catolico suo Signore, et secondo l'instruttioni

darcli et d.° Papa l'aveva, ne è cosa di maraviglia, perche chi suffriva, che d.° Cardinale come suo Ministro si servisse della sua autorità & havendoli la Santità sua fatto intendere non molto prima di essere offesa che qua non si conceda alli Vescovi di procedere contra laici nelli casi misti conforme li Canoni. l'havea risposto d.° Cardinale essere leggi di questo Regno et invecchiata consuetudine dalla quale senza ordine del Rè non era lecito recedere et che si questo offendesse la Santità sua, et volesse, che un'altro governasse d.° regno, l'havea supplicato che li dichiarasse la sua volontà che si intendesse che questa era la sua volontà, havria mandato un Corriero a posta, per il quale con sue lettere havria supplicato il Rè che mandasse un'altro à governare il Regno, et lo licentiasse, non havendo cosa più à caro che obedire alla Santità sua, non potendo recedere dal suo ordine mentre è quà per Viceré, et che si la Santità sua voleva che si mutasse qualche cosa, s'havea da dimandare dal Rè, dall'autorità del quale dependeva; A queste cose non li è stato risposto infino all'hora dalla Santità sua ne dalli suoi Ministri, per il che d.° Cardinale ha giudicato ch'era volontà della Santità sua che l'era lecito seguire le leggi prescritte dal Rè nell'admin.^ne di d.° Regno si in alcuna cosa si è fatto contra la mente della San.^tà sua, perche non ce l'hà dichiarata, non hà peccato ne anco con la volontà però la supplica, che lo liberi da ogni scrupolo.

Et in quanto alche la Santità sua l'ordina con asprissime penne minacciateli che serari la nota di qualche per decreto del Cons.° regio doveva dire il Regente Salernitano dando le lr̃e executoriali

al

al breve del suo Nuntio volintieri l'hà obedito, perche non era sincera publica, mà solo una nota di quel che haveva da dire, acciò che di il relatore l'havesse detto in parole ricolte haveria potuto dire sciocamente qualche cosa, che desse maggiore offesa, et il scrivano per la sua diligenza l'haveva notato nel registro, il che non essendo fatto per ordine del Rè, ne di d.o Cardinale, ne essendo cosa, che repugna alle leggi dateli dal Rè, poteva liberamente obedire alla Santità Sua, non aspettatosi l'ordine del Rè, et l'hà fatto volintieri, et più volintieri anco è per obedirla in tutto quello, che salva la sua fede, et offitio poteva, et è stata scanciata d.a nota. Li dice anco, che di tutto il negotio principale ne scrive al Rè per intendere si vole che si muti alcuna cosa di quel che hà comandato, et che pregarà Dio che à tutti doi infonda quelli conseglij dalli quali si possa stabilire la quiete, et salute publica. Se attristice l'animo mentre pensa, che cose possono accascare dalla discordia.

Lettera di Sua M.tà scritta di sua propria mano al Papa a 23. di febraro 1573. dicendoli haver visto il breve che la Santità Sua haveva mandato al Cardinale di Granuela sopra le parole che si diedero per nota alli Auditore del Nuntio nel Regno di Napoli, et stando ivi d.o Cardinale per suo Ministro, che hà da essequire l'ordini et instruttioni, che tiene, desiderava molto la M.tà Sua, che si pretendeva la Santità Sua, che in quel Regno non si mirava per la giurisd.ne ecclesiastica l'havesse fatto avisare alla M.tà Sua, giache per l'esperienza si è visto il pensiero, con il quale ivi, et in tutti li suoi Regni si è mirato sempre per quella, et poiche in tempo che stà tanto occupato, et attento à quel che la Santità Sua sà, che è in tanto augumento et difesa della santa Sede, non può lasciare de

de sentire, che si sia usato con suoi Ministri de termini tanto rigorosi per hauere exequito quel che l' hà comandato, et anche la Santità sua può giudicare la raggione che la M.tà sua tiene di perseverare essendo tanto giusto, et conforme alle leggi, et poss.ne in che quella Corte stà da tanto tempo, come più largamente l' intenderà da D. Gio: de Zuniga suo Amb.re al quale si rimette, supplicandola humilm.te si voglia dare tanta intiera fede, et credenza, come à se stesso.

Lettera di sua M.tà scritta al d.o Cardinal de Granuela à 24. di febraro 1573. nella quale dice che stando per rispondersi alle lettere che hauea scritte alla M.tà sua all' ultimo di Sett.re et all' ultimo di 9bre intorno al negotio delle spoglie de Prelati di questo Regno, et con l' auiso del modo che s' era pigliato nel darsi l' exeqution al breue che presentò il nuouo Nuntio, dichiarandoseli de parola, che non s' hauea da seruire di quello contro li Laici, gionse il Corriero che hauea spedito à 29. di decembre con sua lettera et con la copia del breue che sua Santità hauea scritto al d.o Cardinale in questa materia, et uista la forma di quello, et le parole tanto aspre, et rigorose, che in quello dice, s' hà parso scriuere alla Santità sua di proprio sua mano il sentimento che hauea causato alla M.tà sua, come uedrà per la copia della lettera che li manda, non dubitando, che mirarà più la ragione, et giustitia, che la M.tà sua tiene, et le cause che l' hà dato di ritornare tanto più per quella, et defenderla, et che procedarà dall' hora auante in cose di questa qualità con la temperantia che si deue al rispetto, et obedienza che la M.tà sua hà sempre tenuta et tiene à quella santa sede.

Et in quanto al ponto principale di questo negotio essendo cosa tanto chiara, et uerificata la giustitia che la M.tà sua tiene così nel ponto di ragione, come per la possessione tanto antica, nella

quale

quale la Corte di d.o Regno è stata di conoscere contra laici in materia di spoglio, non hà che dire più che incaricarli, et ordinarli che tenga la mano in che la sua regal giurisdit.ne sia mantenuta nella poss.ne che insino à quel tempo stava conforme quel che la M.tà sua l'haueà scritto et ordinato tanto expressam.te senza permettere che il Nuntio ne alcun altro Giudice Ecclesiastico se intrometta à conoscere contra laici, facendo castigare il laico che acudirà ad altro tribunale che à quello della M.tà sua, et con questo presupposto non dubita la M.tà sua che intendendo ancora il d.o Nuntio la resolutione che in questo si piglia non se intrometterà à quel che non li toca vedendo che non se li hà da permettere.

Et per quel che toca alla cassatione, che si fè della cedula che si notò nel registro et alla fede di d.a cassatione che si inuiò in Roma, non lascia di dire che è stato grande l'excesso che in questo si è fatto, poiche si poteua respondere à S. Sant.tà et scusarsi con dire che per essere d.o neg.o di tal qualità conueniua consultarlo prima con la M.tà Sua, et poiche già quelle parole s'erano poste nel registro senza esser necessario, bastando come bastaua dirle à bocca non lascia di dire essere tanto gran pregiuditio alla sua regal giurisd.ne di hauerle leuate, et mandatoni fede di quello in Roma, per lo che sarà bene, et così l'ordina che per questo disguito faccia da parte della M.tà sua una reprensione alli dui Reganti Salernitano et Reuertera accioche intendano l'excesso che con quello hanno fatto dicendoli che per alcuni degni respetti la M.tà sua lascia di castigarli con il rigore che la qualità del negotio merita, poiche meritano molto bene di essere suspesi, et amossi in uari delo loro officij, et per riparo, et rimedio di questo pregiuditio, ordina che d.o Viceré faccia, che nelli archiuij si conseruino le

copie delle Lettere, che la M.tà sua scriue sopra ciò à S. San.tà & al suo Ambrê, et di quella che scriue al d.o Cardinale, acciò appara sempre la maniera, che la M.tà sua s'hà pigliato, et dell'ordine che si dà acciò non si faccia nouità nella materia di spoglie, si non che si guardi, et osserui quel che circa questo ponto La M.tà Sua hà scritto et ordinato tanto espressamente al d.o Card.le et il notarsi di d.ta Lrê nell'Archiuij, ordini che si faccia di maniera che non sia con dimostratione, che causi noua alteratione à Sua Santità si non che solo serua, et basti per riparo dell'Inconueniente, che d'altra maniera potria seguire.

Lettera di Sua M.tà scritta à Don Gio: de Zuniga suo Ambrê in Roma lo stesso di 24. di febraro 1578. dicendoli hauer uisto quanto l'hauea scritto, con auiso di quel che iui hauea passato et del trattato che hauea hauuto con il Papa per le Spoglie di Napoli, & hauendo uisto il breue che Sua Santità scrisse al Cardinal de Granuela, La M.tà sua s'è molto marauigliata del termine tanto rigoroso che in quello hà usato, sopra del che La M.tà Sua li scriue di sua mano la lettera, che uà con quella nella forma, che uederà per la copia, che li manda acciò dandocela in uirtù della credenza che con quella uà, li dica da parte della M.tà Sua, che per procedere in tutte sue attioni con la maturità, et giustificatione, che sole, hà cercato d'intendere primo dalli suoi Consegli, così di Napoli come di Spagna la giustitia, et poss.ne nella quale la Corte di Napoli è stata, et è costato che l'una et l'altra è da sua parte, et essendo così è figlio tanto obediente della santa Sede, et che sempre hà procurato che la giurisd.ne Ecc.ca non sia pregiudicata anzi fauorita in tutto quello, che è occorso non più. La M.tà Sua

lasciare

lasciare di sentire molto bene, che in tal tempo, et sopra materia tanto chiara habbia cercato di procedere contra suoi Ministri senza darneli auiso per termini tanto aspri, ch'è il peggio camino, che si potria pigliare per la direttione delli negotij et della sodisfattione che in ogni cosa desidera la M.tà sua dare a S. San.tà, et che così si hà da mirare per la conseruatione della sua regal giurisd.ne et preheminentia essendo cosa tanto giusta che quella si conserui nella poss.ne ch'è stata tanti anni che si cercasse la M.tà sua usare rigore, che la qualità del negotio ricerca ordinaria castigarsi li suoi Ministri et si lascia di farlo, e tra l'altre cose la principale per lo rispetto di S. San.tà per hauere excesso nella cassatione del scritto nel registro senza consultarlo prima con essa, supplicando da parte la santità sua, che con sua prudenza, et santo zelo uogli considerare il stato prite delle cose, et l'inconueniente, et disturbo, che potria seguire al publico, pigliando simile camino, et che sia certa, che non si potria lasciar de mirare per la conseruat.ne di sua rag.e et antica poss.ne come con effetto la M.tà sua l'ordina à suoi Ministri con quell'istesso corriero et di qualche si risponderà ne li darà auiso à suo tempo, et così anco l'auisi al Cardinal de Granuela.

Lettera di sua M.tà scritta al Papa à 23. di luglio 1573. dicendoli hauer riceuuto la sua lettera scrittali à 2. d'Aprile in risposta della lettera della M.tà sua sopra le parole che in Napoli si diedero per nota all'Auditore del suo Nuntio, et scriuendo la M.tà sua di questi negotij di giurisd.e à D. Gio: de Zuniga suo Amb.re, lo che se intenderà

da quello non tiene più che dire, ch'é certa, che intendendo la Santità sua il suo buon zelo, sarà servita di pigliare in quello il camino che conviene al ben publico, et quiete universale della Christianità.

Lettera di sua Mtà scritta à D. Gio: de Zuniga suo Ambrē in Roma l'istesso dì 13. di Luglio 1573. dicendoli trà l'altre cose, che in risposta della Lettera di mano della Mtà sua che li giorni passati si mandò per darla al Papa in materia delle Spoglie, la Santità sua nel'hà scritta una di sua mano con parole, et per termini molto alieni di quel che si doveva sperare dalla Santtà sua, già che per alcuni respetti di consideratione non hà parso di risponderli più di quel che vedrà per la lettera, che và in sua credenza da darseli da sua parte, dicendoli, che visto lo desiderio che sua Santità mostra tenere che in conformità di quel che s'offerse al suo predecessore per mezo del Cardinal Alessandro suo consobrino inviasse la Mtà sua da Spagna una persona con queste cose di giurisdne, tiene ancora la Mtà sua la medesima intentione, che prima per il molto che desidera si pigli camino conveniente per donde se componghino, et se rifacciano à sua giurisde l'aggravij, che hà ricevuto dall'Ecclesiastico et così similmte quelli, che essi pretendono che si siano fatti alla sua, et che per questo desidera la Mtà sua intendere la forma, et ordine con che haverà la tal persona da trattare questi negotij, et si sua Santità pensa di segnalare per sua parte altre persone, con le quali s'habbia da giuntare, et concertarsi trà di loro due et non passandosi per do Ambrē più avanti avvisi alla Mtà sua di quel che in questo li risponderà et come lo piglia, et in che maniera

s.

s'haurà da fare, perche la M.tà sua desiderava molto che cessassero tutte queste Competentie, et quando dicesse voler introdurre forma di giuditio per deputatione de Cardinali in altra materia simile, d.o Ambasc.re non l'haurà da admetterlo poiche questo saria di molto inconveniente per la bona direttione di quel che si pretende.

Nell'Instruttioni date da S. M.tà al Marchese d'Alcañizes et Licentiato Fran.co de Vera mandati in Roma à trattare con sua Santità et suoi Ministri di componere amichevolm.te tutte le differenze di Giurid.ne correnti nelli Regni di Napoli, et di Sicilia et nel stato di Milano à 4 di giugno 1574. et poi nell'altre instruttioni date dalla M.tà sua per l'istesso negotio al Mar.se d'Alcañizes et al d.o Fran.co de Vera à 3. di maggio 1578. si dice che essendo tanto chiara la giustitia della M.tà sua, così nella proprietà come nella poss.e che nelle cause di spoglie procedano contra laici li Giudici regij, et non il Nuntio Apostolico, non si tratti sopra di ciò mezzo alcuno, ne si ponga in disputa, mà si supplichi sua San.tà che atteso che li Vescovati et beneficij del Regno sono tanto tenui lasci le spoglie alli successori conforme la Legge comune et che levi da quel Regno tanta gravezza, et vexatione, et che non ci mandi più Nuntij et Collettori, et di quanto poi si è trattato et discusso in Roma che per levare queste differentie, che il Nuntio pretendeva procedere contra laici per causa di spoglie si levassero d.e spoglie nel Regno con pagare li Prelati, et beneficiati alcuna summa l'anno alla Cam.a Apos.ca Vedi nel tomo 14.o de legationibus Cardinalium Iustiniani et Alexandrini

Consulta del Cons.o Coll.le scritta al Vicerè March.e di Mondexar a 20. di Giugno 1577. nella quale trattandosi in che modo si havea da dare il Regio Exequatur al nuovo Nuntio, si discorre del modo che è stato osservato in diversi tempi nell'exigere, et recuperare le spoglie delli Prelati et beneficiati del Regno, che morevano, et nel procedere contra li laici per causa di d.e spoglie, et si dice che per prima per li Re che pro tempore sono stati si sono deputati Commissarij per la recuperatione delle spoglie che restavano, et conservarle per benef.o del futuro Prelato, seu beneficiato providendo. Doppò dell'anno 1528. in poi si cominciorno à deputare per li sommi Pontefici Nuntij, et Collettori delle spoglie in nome, et beneficio della Camera Apost.ca alli quali mediante Apost.ci brevi si concedeva potestà d'exigere d.e spoglie con libera autorità di conoscere, et terminare, et di costringere li Contradittori tanto per censure Ecclesiastiche quanto per impositione di pene, alli quali brevi per li Vicerè che pro tempore sono stati si sono concessi li Exequatur semplicem.te et non per questo se li è concesso ne consentito procedere contro laici ma contro di detti laici hanno proceduto li Giudici regij, et tanto maggiorm.te, perche in detti Exequat.r concessi si è posta la clausula, Mandantes officialibus, et subditis regijs cuicumque in sua iurisd.ne sistenti, quod predicta exequantur, et exequi faciant, atque mandent prout decet, il che fu osservato insino all'anno 1562. che contro laici si è proceduto avanti li Giudici regij per causa di d.e spoglie, et si referiscono tutte le differenze havute con li sommi Pontefici, et li Nuntij Apostolici dal d.o anno 1562. insino

al

al detto anno 1577. et quanto è passato, et occorso per haverno voluto di Nuntij procedere contro li laici, proponendoli in d.a Consulta, et concludendosi, che si supplichi à Sua Maestà che faccia sopire questa differenza, et per sopirla far vedere, che possino importare l'anno queste spoglie alla Cam.a Apostolica, et ripartire questa quantità per tutte le Chiese, et beneficij del Regno secondo la tassa di Papa Sisto 4.° per non intrare in noua tassa, et ch'ogni anno si paghi d.a quantità per d.e Chiese alla Cam.a Apostolica, et se levino d.e spoglie, et interim durante d.o trattato qualche si dovria fare, et che expedienti potriano pigliarsi, che il Nuntio non procedesse contro laici.

Lettera di Sua Alt.à scritta al Vicerè Marchese de Mondexar à 15 di luglio 1577. dicendoli haver visto le sue lettere con la copia del breve che sua Santità l'haveva mandato, et con aviso delle differenze che con quello si venivano à movere con l'occasione della venuta del nuovo Nuntio che la Santità sua haveva mandato in questo Regno, et essendosi visto molto particolarm.te lo che in quello è passato insiemi con lettere, et scritture, che il Cardinal de Granuela mandò quando il Nuntio, che insino all'hora era stato venne in d.o Regno per essersi trattato all'hora il conoscere delli laici in materia di spoglie ha parso, che quantunq. la giustitia della Alt.a sua sia molto chiara così nel ponto principale delle spoglie, come della possess.ne de molto tempo che la sua Regia Corte hà tenuto di conoscere delli laici in questa materia come haviria visto per le lettere, che allhora si scrissero, non hà necessità de intrare hora con il Papa nella verificatione di q.e cose magi.ti giorn.te vedendo della maniera che le piglia, et l'inconveni. che per altre de maggiore momento potriano causare disgustandolo

in quello di più della ragione, che tiene in pretendere &c.;
che non si facia nouità con il suo Nuntio in cercarli
di limitare le sue facultà, non essendosi fatto con li
Nuntij passati, si non fusse quando cercasse servirsi di
quelle senza dimandare il Regio exeq.re il che in modo
alcuno s. hauria da permettere, poiche questa preheminen.za
è tanto usata ind.o Regno quanto necessaria p molti
effetti; periò ordina, che non si permetta al Nuntio
di servirsi di sua ammiss.ne senza il Regio Exequatur
et per d.e raggioni se li dia liberam.te l'exequatur nella
forma solita, et che si è data per il passato senza
ponerli in quello limitatione, ne restrittione alcuna
per scritto ne di parola, ancorche non per questo quando
succederà il caso che si uenga à conoscere de alcuno caso
in materia di spoglie lassi di conseruare la giurisd.ne
reale, facendo con il Nuntio la diligenza, che à d.o Viceré
parerà accio non se intrometta à quel che non li tocca,
ne se l'hà da permettere, et che uolendo uscire, con
quella causarà disgusti, et poca correspondenza trà tutte
le giurisd.ni, ò preuenendo alli casi, che succedassero, in modo
che si levi l'occasione di uenire in differenze giuditiali
usando per questo effetto con le parti interessate industria
et astutia che conuiene, come de sua discrettione, et buono
modo si deue sperare, et quando per nissuno di questi mezzi,
ed'altro, che à d.o Viceré li parerà à proposito, non si potesse
finire il negotio, et componere in modo che cessasse la causa
di tal differ.a auisi sub.o alla M.tà sua del caso et di quel che
pare à lui, et alli Regenti che si deue fare per conseruatione
delle ragioni della M.tà sua, et non uenire à rottura con S. San.tà
tenendo s'istesso conto pratanto che la M.tà S. li risponda et ordini
che si hauria da fare in quel neg.o e p finire una uolta queste
differ.e

differenze che si tengono sopra la materia di giurisd.ne La Maestà Sua ha nominato già la persona che haurà da andare in Roma in luogo del Mar. de los Navas, la quale partirà passato il mese d'Agosto che viene poiche prima è pericolosa l'intrata in quella Città come sà

Consulta molto esatta in lingua Spag.la fatta dalli Regenti al Vicerè Conte de Miranda à 24. di mag.o 1587. nella materia del Nuntio Ap.co et come si è proceduto circa le spoglie da tempo in tempo nel Regno, et delle differenze hauute con li Sommi Pontefici et suoi Nuntij circa il procedere contra Laici per d.e spoglie, et l'expedi.ti che si sono trattati per finire d.e differenze.

Discorso sopra la materia dell'Exequatur concesso alli Nuntij Apostolici, et circa le spoglie.

Delli frutti delle Chiese Vacanti, tanto Cathedrali quanto beneficiali del Regno et partic.te delle Chiese regie

Diverse Commissioni fatte dalli Rè et Vicerè del Regno per esigere, et percipere li frutti delle Chiese vacanti tanto Cathedrali quanto d'Abbatie, et beneficij, et conservare di frutti per li futuri Vescovi, et beneficiati acciò che non si dilapidassero come del Rè Ferdinando p.o dell'anno 1492. del Gran Capitano dell'anni 1505. & 1506. dal Vicerè Conte de Ripacursa del 1508. & 1509. del Vicerè Conte di S.ta Seuerina nel 1525, del Vicerè Don Ugo de Moncada nel 1527.

In alcuni Breui di Commissioni fatte dalli Sommi Pontefici alli loro Nuntij et Collettori nel Regno, si è detto che pigliassero li frutti delle Chiese vacanti come si vederà appresso.

Delli frutti delle Chiese regie che si maturano Sede vacante

Relatione come nelli frutti che si maturano Sede vacante nelli Vesc.[ti] et Arciv.[ti] regij, et in alcuni altri beneficij regij li più insigni non se ci intromette il Nuntio Apost.[co] per non appartenerno alla Cam.[a] Apost.[ca] mà si esigono, et percepeno dalli Ministri regij per conservarnoti à benef.[o] del futuro Prelato et beneficiato del che stata controversia gran tempo con d.a Cam.a Apost.[ca] Et all' Arciv.[ti] et Vescovati regij Sede vacante se manda per il Ré, et in suo nome per li Viceré l'Economo, ch'é un prete che stà pensiero di quella Chiesa in nome del Ré, et di mantenervi il culto divino.

Carlo Duca di Calabria figlio primogenito, et Vicario gn.[le] di Ré Roberto à 29. d'ottobre Ind. 3. exhorta D. Stefano de Lino Collettore delli frutti, et beneficij vacanti nel Regno, che non s'intrometta nelli frutti delle Chiese, che sono à collatione del Ré suo padre.

Lettera di S. M.tà scritta al Viceré Duca d'Alcalà à 15. d'Agosto 1561. nella quale dice haver visto la copia delle Lettere che d.o Viceré haveva scritte all' Ambre Vargas, et à S. San.[tà] sopra la pretentione che la Sant.à sua teneva sopra li frutti Sede Vacante delle Chiese, che sono à presentatione di d.o Ré et particularm.[te] del Vescovato di Ariano, et Arciv.[to] di Brindisi che all'hora vacavano, et lo loda per havere scritto alla Santità sua con molta giustificat.[ne] et dice che la M.tà sua desidera essere informata del fundamento che tiene questa introduttione, che nelle Chiese che toccano à sua presentatione si osservi così nelli frutti vacanti poiche la gratia di d.a presentatione non ha più, che 32. anni, che se concedì dal Papa, usandosi il contrario nell'altre Chiese che toccano alla provisione de S. Sant.à perciò s'incarica

che

che ce l'auiti subito acciò ivi si tenga più notitia, et si satisfaccia al Nuntio come si conviene.

In una relatione fatta dalli Regenti di Cancellaria al d.o Vicerè Duca d'Alcalà all'ultimo d'Agosto 1568. sopra la bulla in cena Domini trà l'altri Capi ue n'è uno circa li frutti che pretendeua il Nuntio Apostolico delli Vescouati et Arciv.ti et beneficij che spettano alla Collatione, et presentatione di S. M.tà che si maturano sede vacante, et si dice che mai si è permesso ne si permetterà che il d.o Nuntio se intrometta ad.i frutti anzi hauendo un Commissario del d.o Nuntio exatto sc.ti 22. pervenuti dall'Arciu.to di Lanciano ch'è regio sede uacante, fu ordinato da d.o Vicerè et suo Coll.le Cons.o alla Regia Aud.a di Apruzzo, che facesse executione sopra le robbe, muli, et Caualli che teneua d.o Commiss.o acciò restituisse detti sc. 22. quali si douessero conseruare per il futuro Arciu.o

Fù anco scritto alla R.a Aud.a di Calabria che recuperasse d.ti 150. che hauea exatto un Commiss.o del Nuntio delli frutti dell'Vescouato regio di Tropea sede uacante, non douendosi contentire à nouità alcuna contra la giurisd.e reale et si per auentura d.o Commiss.o non si trouasse nella Prou.a fù ordinato ad.a R.a Aud.a che ni pigliasse informat.e di quel che d.o Commiss.o hauea exatto et se inuiasse subito al d.o Vicerè acciò potesse ordinare che il d.o dinaro se recuperasse da quello che il Nuntio teneua nelli banchi publici della Città di Napoli.

Consulta scritta à S. M.tà dal d.o Duca d'Alcalà all'ultimo d. Agosto 1568. nella quale dice ch'è stato, et è solito in questo Regno, che nelli frutti maturati sede uacante delle Chiese, et beneficij spettanti à nominat.ne present.ne et collatione regia non ci

intrometti il Nuntio Apost.co et havuto notitia di d.e vacanse li Vicerè hanno deputato, et deputano Comm.rio che tenga la cura di d.e Chiese, et beneficij, et provveda, che li frutti non si dilapidino, mà si conservino al futuro successore perche vi se exerciti il culto divino, delli quali frutti alcune volte si sono reparate le chiese, et provisto d'ornamenti necessarij con relatione del Regio Capp.no magg.re

Lettere della Regia Cam.a della Sum.a delli 3. d'Agosto 10. de 7bre & 8. d'ott.e 1585. circa il modo di dividere li frutti pendenti non exatti delli Vescovati & Arciv.ti et alcuni altri beneficij regij trà il Nuntio Apost.co per ragione di spoglie, et li Ministri regij che hanno da exigere li frutti che si maturano Sede Vacante per conservarli per li futuri Prelati, et beneficiati.

Regij Exeq.r Concessi dalli Vicerè del Regno alli Nuntij & Collettori generali della Sede Apost.ca mandati dalli Sommi Pontefici in questo Regno con spedirseli di detti Regij Exeq.r privilegij in forma Regiæ Cam.æ Sum.ie inserendoti quasi tutti li brevi di loro Commissioni fattili da detti Sommi Pontefici

Il Vicerè Don Carlo de la Noy à 27. di maggio 1523. concede il regio Exeq.r al breve del Papa Adriano 6.o nel quale fà Nuntio & Collettore Apost.co nel Regno Geronimo Cenelles per il raccogliere l'annate, censi, et raggioni debite alla Cam.a Apost.ca de le spoglie vacanti, però ind.o Regio Exequatur si dice, che in quanto alle spoglie d.o Vicerè se lo riserva ogni volta à maggior delliberatione.

Il

Il Vicerè Conte di S.ta Severina all'ultimo di febraro 1524 con=
cede il regio Exeq.r al breve di Papa Clemente 7.o nel quale
fà Nuntij et Collettori della Sede Apos.ca in questo Regno
Geronimo Cervellon et Geronimo Origlia Canonici delle Chiese
di Napoli et di Messina per l'esatt.e delli denari debiti
alla Sede Apos.ca per l'annate, cenzi, et spoglie delli Arciv.i
Vescovi et altri Abbati et beneficiati che sono morti et che
pro tempore moriranno et à pigliare poss.ne di tutte le
Chiese vacante, et li loro frutti in nome della Cam.a Apos.a
et nel d.o regio Exeq.r si eccettuano le cappelle regie et
ius patronati de Baroni et altri beneficij reservati.

Regio Exequatur concesso dal d.o Conte di S.ta Severina à 23 di lug.o
1525 al breve di Papa Clemente 7.o che comette à Cesare
Vescovo dell'Isola che pigli et conservi le spoglie lasciate
da Maino Vescovo di Minorvino morto che spettano
alla Cam.a Apos.ca et in d.o regio Exeq.r si dice che d.o Vesc.o
dell'Isola Commiss.o possa procedere solo contra persone
ecclesiastiche ma li laici si conoscano per li officiali regij

Il Vicerè Don Carlo dela Noy à 12 di luglio 1527 concede licenza
al Vescovo d'Aversa Comm.o deputato dal d.o Papa sopra
tutte le spoglie delle persone ecclesiastiche che moreno
nel Regno che possa pigliare ad instantia del Papa le
spoglie dell'Abbate Marco de Juliano d'Aversa
tantum.

Lo stesso Vicerè à 14 di luglio 1527 comette al Dottore Bar=
tolomeo Camerario che pigli le spoglie del Vescovo
de Scio con volontà del Vescovo d'Aversa Commiss.o
deputato dalla Sede Apostolica nelle spoglie et che
di d.e spoglie ni disponga, conforme la volontà di d.o
Vescovo d'Aversa.

Il Vicerè Prencipe d'Orance à 24. di 9bre 1528. concede il Regio Exequatur al breve di Papa Clemente 7.° nel quale fà Nuntio et Generale Collettore nel Regno Fabio Arcella Clerico di Camera con facultà d'exigere le decime alias imposte, et le spoglie che sono vacante, et vacaranno in detto Regno per morte de Prelati et altre persone Ecclesiastiche, et di pigliare possessione in nome della Camera Apostolica de tutti li beneficij, che sono vacati, et che vacaranno, et si dice in detto regio Exequatur, purche non siano beneficij reservati, et Jus patronati Regij et de Baroni.

Il Vicerè Don Pietro de Toledo à 1. di giugno 1535. concede regio Exequatur al breve di Paulo 3.° che fà Nuntio Apostolico et Generale Commissario Francesco Vescovo di Sessa con facultà di exigere le decime alias imposte da Papa Clemente 7.° et le spoglie che sono vacate, et vacaranno per morte de Prelati et d'altre persone Ecclesiastiche et di pigliare possessione in nome della Camera Apostolica in detto Regno di tutti li beneficij che vacaranno, et si dice in detto Regio Exequatur purche non siano beneficij reservati et Juspatronati regij, et de Baroni.

Regio Exequatur concesso dal detto Vicerè Don Pietro à 14. di Luglio 1541. al breve di Papa Paulo 3.° che crea Nuntio Apostolico in Regno Bartolomeo Capobianco Vescovo di Lettere con potestà d'exigere le spoglie, che spettano alla Camera Apostolica per morte de Prelati et d'altre persone Ecclesiastiche.

Regio Exequatur concesso dal detto Vicerè D. Pietro à 3. di febbraro 1543. alla provisione del Cardinale Ascanio Sforza Camerlingo di Santa Chiesa, che d'ordine del Papa crea Nuntio et Collettore Apostolico nel Regno Berardino Sandro per l'infirmità

grave

grave di Bartolomeo Capobianco Vescovo di Lettere, succedendo caso di morte di d.o Vescovo.

Regio exequatur concesso dal Vicerè Duca d'Alcalà à 31. di Gennaro 1560. al breve di Papa Pio 4.o nel quale confirma per Nuntio et Collettore Apostolico nel Regno Giulio Arcivescovo di Surrento creato per prima da Papa Paulo 4.o

Il detto Vicerè Duca d'Alcalà havendoli il Papa Pio 4.o scritto un breve che desse aiuto al d.o Arciv.o di Surrento Nuntio, et Collettore della Sede Apostolica in quel che li bisognava ordina à tutti l'officiali del Regno che li diano ogni aiuto, et favore à 4. d. aprile 1560.

Regio exequatur concesso dal d.o Duca d'Alcalà à 12. di Gennaro 1565. al breve di Papa Pio 4.o che crea Nuntio et Collettore nel Regno Antonio Vescovo di Nola in luoco di Nicolò Vescovo di Saona, et si dice in d.o Regio exequatur che si concede contra persone ecclesiastiche tantum.

Regio exequatur concesso dal d.o Duca d'Alcalà à 22. di settembre 1561. à Nicolò Vescovo di Saona Nuntio, et Collettore Apostolico nel Regno creato per breve di Papa Pio 4.o in luoco di Paulo Odescalio.

Regio exequatur dato dal d.o Duca d'Alcalà à 30. di maggio 1566. al breve di Papa Pio V.o che fà Nuntio, et Collettore Maestro Cipriano Pallavicino suo secretario in luoco di Antonio Vescovo di Nola.

Regio exequatur concesso dal detto Duca d'Alcalà à 24. di febraro 1568. al breve di Pio V.o che fà Nuntio et Collettore Maestro Paulo Odescalco Referendario, et suo secretario, in luoco di Cipriano Arcivescovo di Genua.

Regio exequatur concesso dal d.o Duca d'Alcalà sin esso di 24.

di febraro 1568. ad un breve di Pio V.° nel quale da potestà à Paulo Odescalco suo Nuntio, et Collettore nel Regno, di pigliare la poss.ne de tutti li beneficij vacanti, et exigere li frutti di quelli per consignare poi detti beneficij insiemi con li frutti exatti à quelli, che li presentaranno le bulle spedite dalla Santità sua delle collationi di d.i beneficij, però si dice nel d.o regio exequatur che si concede, eccetto li beneficij, et prelature spettanti à regia collatione, et presentat.e

Regio Exequatur concesso dal d.o Duca d'Alcalà Viceré à 24. di febraro 1568. ad un'altro breve di d.o Papa Pio V.° nel quale si comette, che possa procedere per censure eccles.che et altre pene à suo arbitrio contra l'impugnatori della libertà ecc.ca di qualsivoglia stato, conditione, et dignità siano, et contro quelli, che carcerano, ò ritengono ò molestano li Vescovi, li clerici, et altre persone ecclesi.che, et che li privassero della loro giurisd.ne ò che l'impedissero exequire quelle cose che li sono comesse dalli sacri Canoni et particolarm.te dal Conc.o Tridentino.

Regio Exequatur concesso dal d.o Duca d'Alcalà à 9. di febraro 1569. al breve di Pio V.° che fa Nuntio, et Collettore Maestro Cesare Brumano Referendario in luoco di Paulo Odescalco Vescovo di Penna, et Atri.

Si concede anco il Regio exequatur dal Viceré Duca d'Ossuna all'ultimo di giugno 1585. à Giulio Arcivescovo d'Amalfe fatto Nuntio, et Collettore da Sisto V.° in luoco di Silvio Arcivescovo di Rossano.

Il Viceré Conte de Miranda à 18. di luglio 1587. concede il regio exequatur à Marc'Antonio Vescovo di Foligno creato Nuntio, et Collettore dal d.o Sisto V.° in luoco del d.o Arciv.o d'Amalfe.

Il

Il detto Conte de Miranda à 26. di maggio 1589. concede il regio exequatur ad Alexandro Glorierio Romano Referendario et Chierico di Camera creato Nuntio & Collettore da d.° Sisto V.° in luoco del d.° Vescovo di Foligno.

Il detto Conte de Miranda à 15. di maggio 1591. dà il regio exeq.r à Germanico Vescovo di San Severo creato Nuntio, et Collettore da Gregorio 14.° in luoco di Alex.° Glorierio.

Il d.° Conte de Miranda à 22. di febr.° 1592. concede il Regio exequatur à Maestro Astorgio di San Pietro, creato Nuntio et Collettore da Papa Innoc.° 9.° in luoco di d.° Vescovo di San Severo.

Il detto Conte de Miranda à 8. d'Aprile 1592. concede il regio exequatur à Maestro Giacomo Aldobrandino Referend.° creato Nuntio & Collettore da Papa Clemente 8.°

Il Vicerè Conte di Benavente à 15. di decembre 1605. concede il Regio Exequatur à Guglielmo Bastone Vescovo di Pavia, creato Nuntio, et Collettore da Paolo V.°

Il d.° Conte de Benavente à 7. di febraro 1609. concede il regio exeq.r à Valerio Muti Vescovo di Civita di Castello, creato Nuntio, et Collettore da d.° Paulo V.°

Il detto Conte di Benavente à 14. d'Aprile 1610. concede il Regio exequatur à frà Adeodato Vescovo di Caserta creato Nuntio, et Collettore da d.° Paulo V.° in luoco di d.° Vescovo di Civita di Castello Nuntio morto.

Il Vicerè Conte di Lemos Pietro Fernandes à 5. di maggio 1616. concede il regio exequatur à Paulo Emilio Arcive.° di Amalfe creato Nuntio et Collettore di d.° Paulo V.° per morte di d.° Adeodato Vescovo di Caserta.

Il Vicerè Cardinal Zapata à 5. di Aprile 1621. concede

il regio Exequatur ad Antonio Diaz Vescovo di Caserta creato Nuntio, & Collettore da Papa Urbano 8.°

Relatione del regio Cappellano maggiore, fatta al Vicerè à 18. di Marzo 1627. ad instantia di Marcello Ottoino che dimandava regio Exeq.r alla Commissione fattali dal d.° Tesoriero generale della Camera Apostolica di Comm.° e sp.o Collettore della Nunciatura di questo Regno per la morte d'Antonio Diaz Vescovo di Caserta, et Nuntio Apostolico in d.° Regno, et si riferisce, che se li puo concedere.

Il detto Duca d'Alua à 7. di maggio 1627. concede il regio Exequatur à Mons.r Cesare Monsio Referendario creato Nuntio & Collettore da d.° Papa Urbano 8.°

Il d.° Duca d'Alua à 10. di giugno 1628. concede il regio Exequatur ad Alexandro Vescovo dell'Isola, creato Nuntio, & Collettore da d.° Papa Urbano 8.°

De alcuni altri regij exequatur concessi dalli Vicerè alli Collettori delle decime, creati dalli sommi Pontefici in diversi tempi, Vedi nel tomo XI. de Collatione ad Regem spectante in decimis imponendis à Romano Pontifice Ecclesiasticis personis.

Seguono

Seguono diverse altre scritture concernenti all'officio del Nuntio Apostco.

Il Rè Roberto à 29. di Decembre 1335. fà mentione del Maestro Gerardo della Valle Diacono della maggior Chiesa Napolitana Nuntio della Sede Apostca nel Regno.

Detto Rè Roberto à 23. di 9bre 1339. fà mentione di Guglielmo de Santo Paulo Collettore delli frutti, et intrate delle Chiese et beni Ecclesci vacanti di pastori, et Rettori nel Regno, constituito per la Santa Chiesa Romana, ordinando à tutti l'offli del Regno, che li diano ogni aiuto, et favore circa il raccogliere et recuperare li frutti, et intrate predetti per parte di detta Chiesa Romana.

Il detto Rè Roberto à 26. di Giugno 1341. ordina à tutti l'officiali del Regno, che diano ogni aiuto, et favore à Maestro Raimondo de Camerato Canonico di Amiens, et Pontio de Pereto Canonico Camotense Nuntij del Papa, deputati Commissarij per la Sede Apostolica à ricevere in nome della Camra Apostolica li beni mobili, che haveano li qm. Raimondo Vescº Cassinense, et Lonardo Vescovo d'Aquino à tempo di loro morte, et li loro crediti, et ragioni.

Breve di Papa Giulio 3º delli 10. di Agosto 1550. nel quale ordina che non si faciano spoglie per la Camra Apostolica in questo Regno di Prelati, et persone Ecclesiastiche, li loro beneficij, et redditi Ecclesci non arrivano à docati cento l'anno, et non excedeno docati mille li beni, et spoglie da essi lasciate.

Breve di Papa Paulo 4º delli 16. di marzo 1558. nel quale ordina che si faciano spoglie à beneficio della Camra Apostca di quelli beneficiati, che possedeno beneficij di reddito di Cinqtas scudi d'oro

l'anno, et di quelli che morendo hauranno familiari, che ascende à ducento scudi d'oro.

Lettera di Sua M.tà scritta al Vicerè Conte de Miranda à 12. di decembre 1587. ordinandoli che auerta per buon modo al Nuntio di Sua Santità che s'astenga di dare licenze di arme prohibite à suoi creati.

Lettera di Sua Maiestà scritta al Vicerè Conte di Benauente à 3. d'Aprile 1609. dicendoli perche il Nuntio di sua Santità mostra fiscalità se ci sarà aduertito.

Instruttioni in stampa per li Subcollettori et Comm.rij deputati dal Nuntio & Collettore Apostolico nel Regno

Andrea

Indice del Quarto libro

De Regio exequatur

Et primo de Regio exequatur

Perche alcuni Sommi Pontefici da Papa Pio V.° in quà et la Corte Romana, & li Prelati, et persone Ecclesiastiche havendo tanto exoso, et in abominatione il Regio Exequatur, che si dà in Regno alle bulle, et rescritti del Papa, et ad ogn'altra provisione che viene da Roma, et da d.a Corte Romana, hanno cercato con diversi modi, et per ogni via revocarlo, toglierlo, et distruggere quasi fusse in diminutione, et disautorizatione della dignità, et authorità apostolica, hanno sempre detto, che cessa la causa per la quale d.o Regio Exequatur fù introdotto, ò tolerato, et permesso, con dire, che fù concesso, ò tolerato, et che cominciò solo per le Chiese cathedrali per sapere la provista delli Prelati eletti prima che si exequesse, et per non lasciar ponere nelle chiese cathedrali inimici del Rè, perche non fusse materia atta à machinatione, et generare revolutioni, et cose simili

quando ogni dì si guerreggiava, et spesso si cacciavano hor uno, hor un altro Rè; Et acciò si veda che questo non è vero, et che anticamente li Rè di questo Regno haveano alcune prerogative, et raggioni nelle elettioni delli Prelati molto differenti dall'exequatur che poi li furono levate dalli Ponte=fici Romani, et che il regio exequatur anticam.te si dava ancora per l'altre expeditioni di Roma, oltre le provviste de Prelati si vede dall'infrascritte scritture.

Breve di Papa Innoc.° 3.° delli 19. di 9bre 1298. diretto à Costanza Imperatrice, & Regina di Sicilia, et à federico Rè suo figlio, che poi fù federico 2.° Imper.re nel quale prescrivendo d.° Papa il modo di eligersi il Prelato dal Capitulo ind.° Regno, ordina, che si ricerchi l'assenso di d.a Regina, et Rè, et loro successori in d.a elettione, et prima di haversi il Regio assenso non se intronizi l'eletto, ne si canti la sollennità della laude.

Et per haversene poi servito d.° federico 2.° Imp.re et Rè di Napoli malam.te di d.a potestà, fù dalli Pontefici Romani posta clausula nell'investiture del Regno di Napoli da essi concesse alli Rè seguenti, prohibendo, che d.i Rè s'in=tromettessero nell'elettioni, postulationi, et provvisioni de Prelati, et che non si ricercasse il regio assenso, ò con=seglio avante l'elettioni ò dopo.

Bulla di Papa Nicolò 4.° delli 28. di giugno 1288. nella quale concede al Rè Carlo 2.° che non possano in modo alcuno essere assunti alle dignità Arcivescovali, ò Vescovali ò altre dignità ò prelatura delle Chiese del Regno quelli che saranno sospetti a d.to Rè.

Carlo Duca di Calabria figlio primogenito, et Vicario G.le dell Rè Roberto alli 5.° d'agosto 1321. scrive alli Giustitieri della Prov.a

di

di Capitinata et all'altri officiali di d.a prov.a presenti et futuri, che l'Arcivescovo di Siponto l'havea presentate certe lettere Apostoliche di Papa Gio: 22: dirette al d.o Arciv.o che s'inserisce, nelle quali si comette il sequestro delli frutti del Monasterio di Casa noua, della diocese di Penna, inuocato ad hoc si opus fuerit auxilio brachij secularis, pendense una causa nella Corte Romana sopra l'unione del Monasterio di San Gio: in Lamis della diocese de Siponto con il d.o Monasterio di Casanoua, et havendo d.o Arciv.o implorato dal d.o Duca l'aiuto, et presidio per la fauorabile expeditione del mandato Apostolico et desiderando d.o Duca che l'ordini apostolici siano exequiti ordina à d.i officiali regij che ad ogni richiesta et instantia di d.o Arciv.o l'assistano et fauoriscano nell'exequire d.te l.re Apostoliche, acciò potta efficacem.te exequire quelche l'è stato comesso.

Il Rè Carlo 3.o a 18. di 9bre 1382. havendo il Papa Urbano 8.o conferito à fra Geronimo de Ponte dattilo l'Abbatia della Chiesa di S.to Filippo da Gerito della diocese di Reggio et terim.to di S.to Nuuito à supplicatione di d.o frà Geronimo ordina alli Capitanij di d.a Città di Reggio presenti et futuri che ad ogni richiesta di d.o frà Geronimo li diano il braccio et l'assistano circa il pigliare la corporale poss.ne di d.a Abbatia et manutentione di quella, et percettione de frutti, acciò che più fauorabilmente si exequa quelche si contiene nelle bulle Apostoliche per conformarsi d.o Rè con li beneplaciti Apostolici per la reuerentia della Santa Chiesa Rom.a, et per l'obligo della fede, per il quale è strettam.te obligato adherire alli beneplaciti et ordini di d.o Pontefice.

Il Rè Ladislao à 16. di Gennaro 1403. essendo stato fra Isaya

creato dal Papa Bonifacio 9.° Archimandrita del Monastero di S.to Adriano della Diocese di Rossano, et informato il d.o Ré delli costumi, sufficienza, et virtù di d.o fra Isaia, ordina alli suoi Officiali in Calabria che l'assistano, et favoriscano á pigliare la poss.ne di d.a Chiesa, et tenerla, et possederla, et percepirni li frutti conforme il tenore delle bulle, et lettere Apostoliche.

La Regina Giovanna 2.a á 20. d'Aprile 1429. havendo il Papa conferito á Cico Guasserano l'Abbatia di S.ta Maria de Molochio della diocese di Reggio d.o Abbate presentó nella sua reginal Corte le bulle originali spedite dal Papa, quali si sono viste, et lette, et volendo d.o Abbate pigliare la corporale poss.ne di d.a Abbatia, et percepirne li frutti conforme d.e bulle apostoliche, et doppó pigliata essere mantenuto in d.a poss.ne n'há supplicato d.a Regina, laquale come figlia obediente della Santa Chiesa Romana, et del d.o Sommo Pontefice, volendosi conformare con li mandati Apostolici richiede, et exhorta li Prelati del Regno, et comanda á tutti li suoi officiali, et particularm.te al Conte di Terranova, che richiesti dal d.o Abbate Cico lo debbiano assistere, et favorire, tanto nel pigliare di d.a poss.ne quanto poi in manutenerlo in quella, et nella perceptione delli frutti, servata la forma di d.e bulle Apostoliche.

Il Ré Alfonso primo á 23. di luglio 1439. á preghi di Carlo Ruffo Conte de Sinopoli concede il Regio Exequatur alla concessione, che havea fatto il Gran Maestro de Rodi dell'ordine Hierosolimitano á Filarito Ruffo di Calabria figlio naturale di d.o Conte del Priorato, et governo della Chiesa di S.ta Eufemia di d.o ordine sita nella provincia

di

di Calabria, ordinando à tutti li suoi officiali nel Ducato di Calabria che li consegnino la corporale poss.ne di d.o Priorato et frutti, et che lo favoriscano et assistano in havere detta possessione et percettione de frutti.

Il detto Rè Alfonso p.o à 29. di luglio 1457. havendo Papa Calisto 3.o conferito l'Abbatia di s.to Pietro in pariete fuor le mura del Castello di Cilenza dell'ordine di San Benedetto della diocese di Vulturara à frà Baldassare de Montauro monaco del Monasterio di s.to Pietro della Canonica fuora le mure d'Amalfe dell'ordine Cisterciense, come per sue bulle Apostoliche, et volendo d.o Rè à prieghi di d.o frà Baldassare conformarsi con la volontà di d.o Pontefice, richiede, et exhorta il Vescovo di Lucera, et altre persone ecclesiastiche, et ordina al Conte di Termuli, et altri à chi spetta, che exequano, et adimpliscano d.e lettere, overo bulle Apostoliche, et quanto in quelle si contiene.

Nella bulla dell'Investitura del Regno di Napoli concessa da Papa Pio 2.o al Rè Ferdinando p.o à 10. di 9bre 1458. trà l'altre cose si dice, che d.o Rè, et suoi successori in d.o Regno debbiano permettere che nelle provise et confirmationi che farà il Papa delli Prelati del Regno, et qualsivoglia altre concessioni et gratie, et sopra le lettere Apostoliche da farsi sopra di ciò che celi dia la debita exe-cutione cessando ogni impedim.to da darseli dal d.o Rè, et successori overo suoi officiali et sudditi, et quelli che saranno renitenti et disobedienti li ristringano et puniscano, et li costrengano anco à dare obed.a et reu.a alle l.re Apost.che et richiesti d.i Rè assistano con la mano militare, e co' rimedii oportuni come parerà all'executore di d.e l.re Apost.che Giudice, ò Nuntio.

Questa Clausula fù anco posta nell'Inuestiture del Regno fatte da Papa Innoc.° 8.° à 4. di giugno 1492. ad Alfonso d'Aragona Duca di Calabria figlio p.° genito del d.° ferdinando p.° succedendo la morte di suo padre, et anco in alcun' altre inuestiture concesse alli Rè seguenti come il tutto si vede nel p.° tomo de Inuestitionis Regni Neapolitani.

Il d.° Rè ferdinando p.° à 13. di maggio 1476. hauendo il Papa Sisto 4.° conferito il Vescouato di Capaccio a Ludouico Forelles Arciu.° di Damasco per bulle Apostoliche delli 20. di marzo 1476. et volendosi d.° Rè conformare con la volunta, et dispositt.ne di d.° Sommo Pontefice richiede il Capitulo Canonici et clerici di d.ª Chiesa di Capaccio et ordinare Guglielmo Sanseuerino Conte di Capaccio et altri officiali regij che exequano d.e bulle Apostoliche et consegnino ad.° Lud.co la poss.ne di d.° Vescouato coli frutti di esso.

Il d.° Rè ferdinando p.° alli 8. d'Aprile 1485. concede il regio exequatur nell'istesso modo à S. Arossa Napolitano prouisto dal Papa Innoc.° 8.° del Vescouato di Sessa, volendosi conformare con la Volunta et intentione di mente di d.° Papa.

Il Rè federico à 3. di luglio 1500. scriue al Vicario di Carinola che in tempo delli Rè suoi progenitori, et massime del Rè ferdinando suo padre è stato da tempo antico, et di continuo osseruato in quello Regno, che nulla prouisione venuta da Roma, ò da altro luoco extra Regno sia stata admessa, letta, ne publicata senza licenza di detti Rè et cossi anco s'è osseruato dopò la sua successione et questo per euitare molte spese et graui stenti, che alli suoi sudditi succedono di litigare extra Regno, del che ne sequeua, che molti, che non haueano il modo di spendere, et

et litigare, benche tenessero giustitia, perdevano le cause pred.te per essere contumaci, et perciò per beneficio generale è stato supportato per sua Sant.tà che questo ord.e si sia di continuo osservato. Et perche sono alcuni che per la revo-lutione de tempi se potriano escusare non havere notitia di questo ha voluto d.o Rè farlo intendere à tutti li suoi Sudditi, però si dice, che proveda che nulla bulla, breve, scomunica, ò altra qualsivoglia sorte di provisione che venga da extra Regno si debbia leggere, admettere et publicare per persona del Mondo senza sue Lettere esecutoriali osservando d.a antica consuetud.e, et non facia il contrario si ama la gratia sua.

Il detto Rè Federico à 3. di Xbre 1500. dice haver inteso che al Mastrodatti del Vicario Capuano sia stata presentata una inhibitoria come à Mastrodatti eletto da certi Comm.rij Apostolici, però ordina al Capitanio di Capua, che veda havere nelle mani d.a inhibitoria, et che la mandi subito alla Alt.za sua per il latore della presente, perche per buoni respetti la vole vedere, acciò che possa prove-dere al necessario.

Trà l'altre cause, per le quali fù privato il Rè Federico di Ara-gona del Regno di Napoli dal Papa Alex.o 6.o à 25. di giugno 1501. fù che havea in più modi impedito le provisioni Apostoliche fatte ancora in favore delli Cardinali dell'-universa santa Romana Chiesa, et il loro essere et la libertà Ecc.ca in dispreggio del Pontefice Romano, et della sua S.ta Sede come si vede nel p.o tomo de Investituris Regni Neap.ni

Il Gran Cap.no à 5. di giugno 1504. scrive ad un Viceconte haver inteso, che s'era fatta permutatione del Vescovato di d.ta Città

etche il nuouo Vescouo hauea mandato à pigliare la poss.ne
senza le sue lettere esecutoriali, perciò l'ordina, che esorti
il Vicario che incontinenti si consegnisca dal d.o Gran Cap.no
suspendendo l'intrate di d.o Vescouato infino à tanto che
sarà altram.te ordinato da esso, e questa è la sua volontà
contra la quale non venga, per quanto hà cara la gratia
di sua M.tà, e si guardi di dia del tutto partic.re auiso.
Il detto Gran Cap.no à 23. di sett.e 1504. scriue al Duca di
Termoli che essendo il Vescouato dell'Aquila de uno fran=
zese, che tiene prattica di renunziarlo ad un'altro senza
saputa di d.o Gran Cap.no et essendo quella Città dell'impor=
tanza ch'è in questo Regno per seruitio e stato di S. M.tà
l'ordina, che prouéda che la poss.ne di d.o Vescouato non
si dia ad alcuno senza expressa sua licentia, e li frutti
di quello si sequestrino in potere d'alcuno huomo da bene
che sarà approbato dal Capitolo, che l'habbia da
subministrare quelle spese, alle quali è tenuto il
Vescouo per il culto diuino, e che siano necessarie per
benefitio et reparatione della Chiesa, tenendosi di tutto
particulare et uero conto per interesse di quello à chi toccarà
Il detto Gran Capitanio à 23. d'agosto 1505. concede il regio
exeq.r al R.do Gio: fran.co Bruno prouisto del Vescouato
della Città di Nola da Papa Giulio 2.o per bolle spedite
à 4. di luglio 1505.
Il detto Gran Capitanio à 4. di settembre 1505. concede
il Regio Exequatur à Don Tomase Lassauante prouisto
dal d.o Papa Giulio 2.o della Chiesa parochiale di S.ta
Maria del Casale di Radichina della Diocese di
Milito

Il d.o Gran Capitanio à 20 di sett.re 1505 concede il regio exeq.r à Gio: Pietro Carrafa per il Vescovato di Civita de Chieti conferitoli da d.o Papa Giulio 2.o per resignat.ne fatta nella Sede Apost.ca per il Cardinale di Napoli, come per bulle Apostoliche à 30 di luglio 1505.

Il detto Gran Capitanio à 13 d'ottobre 1505 concede il regio Exequatur al Cardinale Sangiorgio per molti beneficij, et Chiese site nel Vescovato d'Amalfi concedutoli da d.o Papa Giulio 2.o

Il d.o Gran Capitanio à 25 d'ott.re 1505 concede il regio exeq.r al Clerico Angelo Buccone di Venli per l'Abbatia di S.ta Croce del ordine di San Benedetto della diocesa di Venafri conferitali dal d.o Papa.

Il d.o Gran Capitanio à 17 di 9bre 1505 concede il regio exeq.r à Ludovico Cardinal d'Aragonia per l'Abbatia di Santa Maria dello Miso sita nella provintia di terra d'Otranto conferitali dal Papa Giulio 2.o, come per bulle Apostoliche.

Il d.o Gran Capitanio à 19 di 9bre 1505 ordina che li frutti dell'Abbatia di S.ta Maria dello Miso, quali haveva ordinato che si percepessero ad instantia del futuro Abbate, si consegnino al Cardinal d'Aragonia, stante che d.o Cardinale era stato provisto di d.a Abbatia dal Papa come appareva per bulle Apost.che et si haveva il d.o Gran Cap.no spedito l'executorio per la consecutione della poss.ne di d.a Abbatia.

Il d.o Gran Capitanio à 23 di decembre 1505 scrive al Gover.re di Calabria havere inteso per lettera della Città di Cosenza, che erano state poste nella porta della Chiesa Metropolitana di Cosenza certe scomuniche, ò interdetti contra sore Arcangela Ferrao monaca dell'ordine di San Bernardo, senza executorio

del Stè, ò d.d.º Gran Cap.º delithe, ser hà pigliato grand.mo

rincrescimento perciò l'ordina che se pigli informatione: et

trouando, che d.e scomuniche, ò interdetti siano stati posti senza

executorio regio per persona laica lo castighi secondo

sarà di giustitia, che à essi sia castigo, et ad altri essempio

et essendo stati posti per persona ecclesiastica, neli dia

auiso accio possa procedere à quel che sarà di douere.

Il detto Gran Capitanio all'ultimo di Decem.e 1505. del

nuouo anno 1506. concede regio exequat.r al clerico Pietro

Suarez, che possa far exequire una sententia, et executo-

riale della sede Apost.ca contra alcun'altri clerici per uno

canonicato et certi beneficij.

L'istesso Gran Capitanio à 20. di Gennaro 1506. concede il Regio

exeq.r al R.do Martino de Lingnano per il Vescouato

Geruntino vacato per morte del q.m Vescouo Fran.co confe-

ritoli da Papa Giulio 2.º come per bulle Apostoliche

à 6. d. 8bre 1505.

Il d.º Gran Capitanio à 5. di maggio 1506. concede il Regio exeq.r

à Gio: Pietro Sirar clerico di Tropea per il Monasterio

di S.to Adriano dell'ordine di San Basilio della diocese

di Rossano conferitoli da Papa Giulio 2.º

Il detto Gran Capitanio à 9. di Giugno 1506. concede

il Regio exequatur à Luise Inserra clerico di Nicastro

per l'Arcipretato di San Giouanne di Falconio della

diocese di Nicastro, conferitoli da d.º Papa Giulio 2.º

Il detto Gran Capitanio à 19. di Giugno 1506. concede il Regio exe-

quatur à D. Giacomo de Brunis de Sanseuero per l'Ar-

chidiaconato de Ciuitate conferitoli dal d.º Papa

Giulio 2.º

Il

Il detto Gran Capitanio à 20. di giugno 1506. concede il regio Exequatur à Don Nicolò Lonico Commissario Apostolico che di ordine di Sua santità, et del Vescouo di Milito haueua da procedere ad inquirere et castigare alcuni preti delinquenti della diocese di Milito.

Il detto Gran Capitanio al p.o di luglio 1506. concede il regio exequatur à Don Gio: Batta Ruffo per il monasterio di San Bartolomeo di Trigone dell'ordine di San Basilio nel territorio di Sinopoli della Diocese di Milito, conferitoli da d.o Papa Giulio 2.o

Il detto Gran Capitanio à 7. di luglio 1506. concede il regio exeq.r à Madama Sibilia Ursina sopra la concessione fattali dal Cardinal di Medici d'uno territorio seu feudo spettante ad una sua Abbatia di S.to Ysagno.

Il Vicerè Conte de Ripacursa all'ultimo di febraro 1508. scriue à Martino Borellas, che inquanto all'huomini, che tiene carcerati per hauer pigliata la poss.ne d'una Rettoria senza regio exequatur, l'ordina, che subito debbia relasciare il prete con pleggiaria di presentarsi, et l'altro huomo lo tenghi sotto bona custodia, et che l'auisi si d.a poss.ne l'hanno pigliata in virtù di bulla, ò in che modo, accioche li possa rescriuere che s'haurà da fare circa di questo.

Il d.o Vicerè Conte di Ripacursa à 7. d'aprile 1508. scriuendo al Giodice della terra della Montagna, et Ciuita Ducale dice, che per lettera del Mag.co del Capitanio di d.a terra è stato auisato che essendo stata presentata in d.a Corte una Inhibitoria del Papa ad instantia d'una vidua de Riera, che litigaua con Giacomo Rezzuto de Ciuita Ducato, et volendo d.o Mag.co procedere nella causa

non ostante d.a Inhibitoria d.o Giodice è stato di parere che non si proceda delli d.i Beni è restato molto admirato, perche sa, ò deue sapere, che in questo Regno tutte le prouisioni Apostoliche, che uengono in questo Regno non si possono presentare senza regio executoriale, et essendo stata presentata d.a Inhibitoria senza executoriale regio non si doueua fare alcuna stima, et gli ordina, che debbia procedere in d.a causa, non ostante detta Inhibitoria, et questo istesso osserui in futurum quando altre uolte occorreranno simili casi.

Il d.o Conte de Ripacursa à 10. di Maggio 1508. scriue al Gouernatore di Calabria che per ordine di S. M.tà haueua spedito l'executorio al Cardinal di S.ta Croce per pigliare possess.ne dell'Arciu.to di Rossano iuxta la forma delle bulle Apostoliche, perciò ordina, che facia dare conto ad d.o Cardinale delle foglie, et intrate, che fussero peruenute tanto in potere del Commiss.o mandato per d.o Conte, quanto in potere di qualsiuoglia persona dopò la morte dell'Arciu.o passato

Et alli 11. di Maggio 1508. scriue al Commiss.o delli frutti del d.o Arciu.to di Rossano, che per ordine di S. M.tà haueua spedito le lettere executoriali al d.o Cardinal di S.ta Croce per pigliare la poss.ne di d.o Arciu.to iuxta la forma delle bulle Apostoliche, perciò ordina che ad ogni instancia del procuratore di d.o Cardinale si debbia dare la poss.ne di d.o Arciu.to, et ponerli conto di quello che li fusse peruenuto in suo potere, ritenendosi però di d.e intrate per suo salario lo giusto, et conuen.te prezzo secondo è solito per il tempo che hà uacato in d.a Commiss.e

Il

Ild.° Conte di Ripacursa all' ultimo di giugno 1508 scrive all' Arcivescovo Nazareno regio Cappellano mag.re che non dia licenza à persona alcuna di far citare per Roma li possessori di beneficij senza prima informarsi summariam.te ex non scripto delle parte, che l' hanno da inimare, quanto tempo hanno posseduto, et con che titulo, e dopò ni dia relatione ad.° Conte acciò si possa risolvere ò che l' habbia detto Cappellano dare licenza ò consultare con sua San.tà secondo il caso ricercarà.

Ild.° Conte de Ripacursa à 25 di febraro 1509 ordina à Mossen Manhes regio Alguzino che si conferisca personalmente nel Castello di Cizaro, doue stava carc.° Don Felice della Diocese de Nola per haversi servito di certe provisioni, lequali si doveano prima notificare ad.° Conte et per non haverlo fatto cede in non poco pregiud.° et minus pretio della preheminentia reale, interesse et danno delli suddici regij, e lo porti carcerato in Napoli da lui con bona custodia, senza farlo parlare con persona alcuna per camino acciò si possa exequire quanto è di giustitia.

La Regina Giovanna Infanta d'Aragona et vidua del Rè Ferdinando p.° padrona della Città di Lucera al p.° di giugno 1510 concede il suo regio Exeq.r che si possa publicare ind.a Città di Lucera un ordine della Sede Apostolica per il quale il Patriarca d'Antiochia et Vescovo di Lucera è stato aggravato et reaggravato, et interdetto ad instantia del Vescovo di Sant' Agata per causa di non volerli pagare certi denari che li doveo.

Littera Regina Giovanna Infanta d'Aragona et Impera di Sulmona á 8. di maggio 1512. concede il regio exeq. á Roggero de Rusticis per il Vescovato della Città di Sulmona conferitoli dal Papa Giulio 2.º con bulle Apost.che delli 30. d'Aprile 1512.

Littera Regina Giovanna Infanta d'Aragona Impresa di Sulmona et Signora della Città di Nocera delli Pagani á 3. di Giugno 1512. concede il regio exeq.r á Dom.co de Jacobutiis per il Vescovato di d.a Città di Nocera conferitoli dal d.o Papa Giulio 2.º con bulle Apostoliche delli 11. di maggio 1512.

Littera Regina Giovanna á 14. di febraro 1514. concede il regio exeq.r á Fran.co de Galianis de Jesso per la prepositura d. una terra di d.a Regina conferitali da S. San.ta

Littera Regina Giovanna padrona dello Città di Surrento á 8. di ottobre 1514. concede il regio Exequatur al R.do Messer Alberto fratello del Cardinal di Surrento per l'Arciv.to di Surrento, che l'havea conferito il Papa per resignatione fattali dal d.o Cardinale suo fratello.

Littera Regina Giovanna á 12. di febraro 1515. concede il Regio Exequatur á D. Pietro Jacovo Veneto de Napoli per la Chiesa parrocchiale di S.to Marco de Archiponatico di Nocera delli pagani, conferitali dal Papa.

La Regina Giovanna vidua relitta del q.o Ré Ferdinando 2.º padrona della Città della Cava al p.o d'Aprile 1515. concede il regio exeq.r á Pietro Sanfelice per il Vescovato di d.a Città della Cava conferitoli dal Papa Leone X. con bulle delli 5. di Marzo 1515. per resegna fatta in mani di sua Santità dal Cardinal d'Aragonia nepote di detta Regina.

La

La detta Regina à 3. di maggio 1515. concede il Regio exeq.
al Vescovo d'Ascoli alias de Napolla per exequire certe
lettere exequtoriali della Corte Romana in virtù di tre
sentenze in suo favore sopra la poss.ne et frutti del Mon.rio
di S. Nicolò à Carbonaro.

Il Viceré Don Carlo della Noy à 15. di Xbre 1523. concede
regio exequatur à Gio: Pietro Vescovo de Civita de Chieti
sopra le bulle spediteli da Papa Adriano 6.° à 27. d'Aprile
1523. nelle quali si comette il governo dell'Arciv.o di Brindesi,
et Oria, et vole che sia realm.te, et si chiami Vescovo de
Civita de Chieti, et Arcivescovo di Brindisi, et Oria per
certo tempo, stante che era elasso il tempo, per il quale il
Papa Leone X.° haveva concesso all'istesso Gio: Pietro
dette Chiese.

Il Viceré Conte di S.ta Severina à 8. di Gennaro 1524. scrive
al Capitano della Città dell'Aquila, che complei al servitio
di S. M.tà, che il Cardinal di Siena non pigli poss.ne del Vesc.to
dell'Aquila senza espresso ordine suo, però l'ordina, che
debbia stare in questo con grandiss.a advertentia, che venendo
alcuno da sua parte per d.o effetto l'impedisca, et non lascia
exequire cosa alcuna, et che se ni dia subito aviso, in modo
che la poss.ne non si habbia à dare à persona alcuna senza
expresso ordine di d.o Viceré.

Il Viceré Don Pietro di Toledo à 5. di giugno 1538. concede
a Gio: Pietro Cardinal di Santisisto alias Theatino il regio
exequatur ad una bulla spedita da sua Santità che potesse
conferire tutti li beneficij, che vacaranno nella Diocese
de Civita di Chieti non ostanti l'expectative, mandati di
provedere, et altre riserve concesse ad altre persone.

Il detto Don Pietro de Toledo à 3. d'Aprile 1540. scrive à tutti li Gover.ri delle Provincie del Regno che già sapevano le regie prammatiche del presente Regno che qualsivoglia provisione che viene da fuora il Regno non si può exequire senza sua saputa, et licentia le quali sono inviolabilmente obser-vantia, periò s'ordina che così lo debbiano exequire, et fare exequire ciascuno nelle loro provintie, et si se facesse lo contrario ni piglino informatione et subito cela mandino, et contra li notari et altri laici se assi-curino delle loro persone, et si fussero clerici li facciano ordini che venghino frà certo tempo ad informare detto Vicerè acciò si possa per esso provedere come conviene.

Il detto Don Pietro de Toledo à 25. di giugno 1551. riprende il Regente, et Giudici di Vicaria, che concedevano l'exequtorio alle cose Ecclesiastiche, il che non doveano fare per molte cause, et massime per spettare questo al d.o Vicerè, ordinandoli che dall'hora avante non se ci debbiano in-tromettere.

Il Vicerè Don Fran.co Pacecco à 26. di giugno 1553. scrive al Gover.re de Benevento ordinandoli che non faccia publicare in Benevento provisione alcuna venuta da Roma senza licentia di d.o Vicerè in scriptis con il Regio exequatur.

Pragmatica fatta dal Vicerè Duca d'Alcalà à 30. d'Agosto 1561. per la quale s'ordina che non se publichino rescritti, brevi, et altre provisioni apostoliche senza regio exequatur, et licentia sua in scriptis, et facendo alcuno il contrario se ni pigli informatione, et se l'invij subito acciò si possano castigare di tal temerità.

Il detto Vicerè Duca d'Alcalà à 26. d'Aprile 1566. scrive

à

à tutti li Arcivescovi del Regno, et ancora à quello di Benevento dicendoli che da sua Santità hà fatto trasmettere in questo Regno una bulla con alcuni ordini della data delli 22. di marzo 1568. per publicarsi in questo Regno, et non potendosi, come sanno simili bulle, et ordini publicare, et exequire senza il Regio exequatur, perciò si dice, et exhorta, che in modo alcuno la debbiano publicare, ne far publicare, se prima non seli concede sopra di essa il Regio exequatur, et che diano anco ordine alli Vescovi, et altri Prelati loro suffraganei, che exequano il medesimo.

In una lettera scritta da S. M.tà al Duca d'Alcalà à 12. di luglio 1568, che è nel pr.nte tomo nel titolo de Bulla in Cena Domini il Rè ordina a d.o Duca che castighi severam.te quelli che attreviranno servirsi d'alcuno breve, bulla, ò concessione Apostolica, senza che preceda il regio exequatur, che da tanto tempo, et per tanto necessarie, et giuste cause si usa, et stà introdotto in questo Regno.

Il detto Vicerè Duca d'Alcalà à 3. di decem.re 1568. ordina al Gover.re di Capitinata, che subito in ricevere la presente mandi in Vicaria ligato un Notare Gio: Maria Lambertona di Manfredonia, che stava carcerato in d.a Città di Manfred.a per causa che fè un atto della pigliata di poss.ne dello Archidiaconato di d.a Città senza il regio exequatur, et l'istesso dì ordina al Capitanio di Manfredonia, che consegni d.o Notare carcerato alle persone, che li manderà la Regia Audientia per portarlo carcerato in Vicaria che haveva stipulato l'atto della cattura di poss.ne del d.o Archidiaconato di Manfredonia senza il regio exequatur, ordinandoli anco che s'. informi secreta=mente si d.o Archidiacono tiene beni patrimoniali, et tenendoni

li sequestri et consegni in potere d'una terza persona confidente che li tenghi in nome della Regia Corte insino ad altro ordine suo.

Et all'ultimo di decembre 1568. d.o Duca d'Alcalà scrive al Capitanio di Manfredonia, dicendoli che venuto detto Notare carcerato in Vicaria hà prodotto il d.o regio exeq.r spedito come conveniva in modo ch'è stato liberato dalle carcere, per il che stante d.o regio exequatur ne anco si deve molestare d.o Archidiacono sopra li suoi beni patrimoniali sequestraili, ne in altro, perciò l'ordina, che li dissequestri subito detti beni et non lo molesti più per d.a causa.

Consulta scritta à sua M.tà dal Duca d'Alcalà a 11. di decembre 1568. dicendoli, che per il Commendator Maggiore di Castiglia Amb.re della M.tà sua in Roma l'è stata mandata copia d'una lettera scritta dal Cardinale Aless.no per ordine di S. Santità alli Vescovi del Regno, et ad altri Prelati, per la quale si dice, che nelle bulle, et altre sorte di speditioni, che vengono mandate immediatam.te da S. San.tà la mente della Santità sua è che non debbiano essere sottoposte all'exequatur per ragione alcuna come potrà vedere la M.tà sua dalla copia di d.a lettera che li manda; et ancorche quà in Napoli per d.o Duca non sia stato permesso, ne si permetterà mai, che si exequa cosa alcuna senza il solito et consueto regio exequatur, perche potria essere che alcuno di detti Prelati publicasse alcuna di d.e provisioni di Roma senza d.o regio exequatur, massime in tempo di quadragesima la bolla in Cena Domini, et havendo scritto et supplicato alla M.tà sua per l'ultima lettera mandatali che ordinasse il rimedio che hà da pigliare quando li Prelati facessero simil cosa, già di nuovo la supp.ca à ciò che possa usare contra Prelati che

che Prelati che volessero publicare dette provisioni senza il regio
exequatur quanto contro quelli che s'intromettessero in
usurpare altre cose toccanti alla Giurisd.ne della M.tà sua
Il detto Viceré Duca d'Alcalà à 14. et 15. di Aprile 1568.
scrive à tutti li Gover.ri delle Provincie del Regno et
alli Capitanij d'alcune Città principali che li giorni passati
il Nuntio di sua Santità l'haveva presentato memoriale
dimandandoli il Regio exequatur nel Giubileo
che sua Santità haveva mandato in d.o Regno acciò si
havesse potuto publicare per tutto d.o Regno, essendo
Viceré l'era stato concesso perciò ce l'avisa, acciò che lo
sappiano ordinandoli che debbiano permettere che per le
Città et luoghi di d.e Provintie si possa publicare d.o Giu-
bileo.
Lettera di sua M.tà scritta al d.o Viceré Duca d'Alcalà
à 16. di decembre 1568. dicendoli che il Nuntio di S. Santità
ha presentato di sua parte tre brevi sopra la riforma
delli frati conventuali di San Francesco, quali celi mandò,
dimandandoli da parte della Santità sua che acciò me-
glio si osservassero, La M.tà sua lo scrivesse al detto
Viceré, et perche considerato quel che resulta da questa
riforma l'hà tenuto per bene, però l'ordina che faccia
exequire nel Regno detti brevi avisando da parte della
M.tà sua il compimento di quello come di cosa che tanto
conviene al servitio di Dio, et bene universale, in piedi
della qual lettera vi è scritto di mano di S. M.tà che
questo si farà dando l'exequatur nella forma solita.
Lettera di S. M.tà scritta à parte al d.o Viceré Duca di
Alcalà l'istesso di 16. di decembre 1568 dicendoli che per uń

altra sua lettera generali ad instantia del Nuntio di sua
Santità che reside in Spagna, le li ordina quel che vedrà
per la copia che ne li manda circa l'executione et
osservantia delli trè brevi che sua Santità hà fatti per
la riforma delli frati Conventuali di san francesco, et perche
potria occorrere in quello alcuna cosa alla quale si dovesse
tenere consideratione di più di quello, che detto Duca li scrisse
li giorni passati che il Papa à richiesta di d.o Duca s'era
contentato, che li trè Monasterij, che sono in Napoli di
real patronato fussero suggetti alli frati dell'osservantia
l'hà parso di scrivere d.a lrã à parte, acciò che essendoci
alcuno inconveniente nell'executione di detti trè brevi la
trattenga con bone parole, et l'avisi alla M.tà sua subito
acciò che inteso quel che vi è se li ordini quel che più con=
venga. Et in piedi di d.a lrã vi è gionto di mano della
M.tà sua che quello è posto di mano della M.tà sua
nell'altra lettera non contradice à questo perche sua
intentione fù in quello, che in caso, che non porta inconvenienti
si faccia nella forma solita dando l'exequatur.

Il detto Viceré Duca d'Alcalà all'ultimo di decembre 1568.
scrive al Capitanio di Manfredonia che pigli informatione
contra un Notare di d.a Città chiamato dello Sirico chi era
stato denunciato d'havere stipulato una cattura di
poss.ne dell'Abbatia di S.to Lonardo del Matino con bulla
di sua Santità a beneficio del Cardinal di Sermoneta senza
il Regio exequatur contra la forma del solito, et debito
et costando essere vero lo carceri et lo tenghi sotto bona et
cauta custodia insino ad altro ordine suo et subito li mandi
d.a informatione acciò possa ordinare quel che haverà da exequirsi.

Lettera

Lettera di Sua M.tà scritta al Duca d'Alcalà a 20. di marzo 1569. nella quale li tratta di molte cose di giurisd.ne et tra l'altre li dice hauer visto la copia della lettera del Cardinal Alessan.no che hà scritto alli Prelati del Regno, che d.o Duca l'hà inuiata con la sua, et l'in=stanza che di nuouo si fà per hauere l'exequatur delle prouisioni et dispacci che vengono da Roma, essendo uno delli punti più principali et sopra di che il Nuntio di Sua Santità che reside qui in Spagna fà maggior reflessione in un memoriale che hà dato alla M.tà Sua del quale ne li manda copia, e quanto sforzandosi fun=dare, che le cause per le quali questo se concedi ò se introdusse in questo Regno già cessano, et che il tutto viene à parare per non perdere il denaro che si pigliano per l'exequatur ordinando la M.tà Sua al d.o Duca che stia auertito che in nullo modo si perda questa preroga=tiua come tanto expressam.te l'haueua ordinato, et l'auisi si hà fatto alcuno nuouo ordine sopra questo dell'exequatur del quale Sua Santità si potesse giustam.te lamentare. Et perche una delle cose sopra delle quali pare che si fundano in questa parte li loro aggrauij è dire che per quello si pigliauano denari l'ordina che l'auisi quanti denari sono, et à chi toccano, comunicando l'auiso, et forma che si potria dare, che questi non li piglino da qua auante. Et che l'executoriali si spediscano gratis per serrarli totalm.te la bocca.

Consulta scritta à Sua M.tà dal d.o Duca d'Alcalà a 15. di Aprile 1569. auisandoli di molte cose, et in particulare circa il negotio del Regio Exequatur, et circa quello che la M.tà Sua

l'haveva sinito, che il Nuntio di Sua Santità, che reside in Spagna per togliere l'exequatur si fundava, che cessavano le cause per le quali si concesse ò introdusse d.o regio exequatur, al che d.o Viceré in d.a Consulta risponde non essere vero, et si discorre della necessità di d.o regio exeq.r esche è introdotto per conservare la regia giurisd.ne et preheminentia delli Ré di d.o Regno, il che è cosa antiquissima, et sempre è stato così osservato, ancora per pragmatica fatta del Ré Ferdinando p.o nell'anno 1473. et havendoli la M.tà sua ordinato che se li mandi nota delli denari, che si pagano per il regio exequatur et à chi entrano li denari d.o Duca ne li manda nota = mento particulare, et distinto.

Lettera regia sottoscritta dal d.o Viceré Duca d'Alcalà, et suo Coll.le Cons.o all'ultimo di marzo 1569. al Presid.te del Sacro Cons.o dicendoli che l'Arciv.o di Napoli l'haveva presentato la bulla spedita da Sua Santità per la quale si regula il modo che si hà da tenere nel fare delli contratti di vendite di censi et introiti, et l'haveva dimandato sopra di quella il regio exequatur, et perche si hà da vedere et discutere d.a bulla et pigliare sopra di quella la risolutione che conviene essendo negotio di molta importantia l'ordina che insiemi con li Reggenti di Cancellaria debbia intervenire nella discussione di d.a bulla gionctam.te con Gio: Andrea de Curtis, Antonio Orefice, et Thomase Altomare regij Consig.ri acciò che unicam.te la possano discutere, et trattarla, per potersi pigliare la risolutione che conviene.

Il d.o Duca d'Alcalà in conformità di d.a lettera avisa di tutto à S. M.tà in una consulta spiritali à 13. d'Aprile 1569.

Lettera

Lettera regia scritta dal d.o Duca d'Alcalà co' suo Coll.te
Cons.o à 2. di Aprile 1569. al Gouer.re d'Apruzzo in risposta
di quel che d.o Gouer.re l'haueua scritto che l'Arciu.o di
Ciuità di Chieti l'haueua fatto intendere che per uirtù
d'una lettera del Cardinal Alexandrino uoleua far
publicare la bulla sopra la riforma delli censi, et che
hauendoli d.o Gouer.re parlato sopradicto hà promesso trat-
tenerla, al che d.o Uicerè li dice che hauendoli l'Arciu.o
di Napoli presentato memoriale dimandando il Regio
Exequatur sopra d.a bulla, et perche ci sono messi alcuni
capi liquali essequendosi faria leuare il contrattare
et perciò si stà uedendo, et discurrendo d.a bulla per poterci
pigliare risolutione, et come si pigliarà in Napoli si
darà risolutione per tutto il Regno, pertanto l'ordina che
parli al d.o Arciu.o, et li mostri d.a lr̃a, et così li dica, et
exhorti da parte sua che non uoglia in modo alcuno
publicare, ne fare publicare d.a bulla insino à tanto,
che non sarà pigliata detta risolutione, la quale con
ogni prestezza si pigliarà, et che d.o Gouer.re non consenta
che si publichi prouisione alcuna di Roma senza il solito
et consueto Exequatur auisandoli di quanto occorrerà.

Lettera di S. M.tà scritta al Duca d'Alcalà à 23. di luglio
1569. dicendoli hauer riceuuto la sua lettera delli 20. di
febraro con la bulla che S. Santità hà fatto sopra li censi
che quella contiene, la M.tà sua uole intendere quel che
iui occorre sopra di quella ordinandoli che facci trattare
si potrà hauere alcuno inconueniente nell'osseruanza di
d.a bulla, et l'auisi alla M.tà sua di quel che in essa si
auertirà, et del fundam.to che ui sarà, tenendosi questo nel

secreto che conviene acciò la Santità sua non habbia causa di resentirsi per questo respetto essendo come è tanto sentitivo.

Consulta scritta à Sua M.tà dal d.o Duca d'Alcalà l'a 15 di Giugno 1569. dicendoli che l'inviava una relatione fattali dal Cappellano Magg.re di quel che havea passato con il Nuntio di S. Santità che resideva in Napoli, nella quale trà l'altre cose referisce d.o Cappellano che hà fatto al d.o Nuntio che non havria pigliato più li emolumenti toccanti al d.o suo officio di Cappellano Magg.re per li regij exequatur, et benche d.o Cappellano habbia passato molto avante in far simile offerta nondimeno d.o Duca l'havea ordinato, che non debbia fare novità alcuna mà che debbia continuare ad exigere li emolumenti spettanti al suo officio insino ad altr'ordine della M.tà sua.

d.o Duca d'Alcalà a 10. di luglio 1569. scrive al Gover.re di Capitinata in risposta di quel che d.o Gover.re l'havea scritto, che havea fatto bene il Capitanio della Città di Sarnia à non voler concedere licenza al Vicario di d.a Città di publicare una bolla Apostolica senza il regio exequat.r ordinandoli che debbia avertire al detto Capitanio, che non faccia publicare d.a bolla, ne qualsivoglia altra provisione di Roma senza il regio exeq.r et che avverta anco al d.o Vicario che si intende publicare d.a bolla habbia ricorso dal d.o Vicerè per il regio exequatur.

Lettera di S. M.tà scritta al d.o Duca d'Alcalà à 23. di luglio 1569. dicendoli che il Nuntio di S. Santità che reside in Spagna l'hà dato memoriale che contiene tre punti di

di cose di Giurisd.ne di questo Regno che l'hà proposti da parte della Santità sua trà li quali è quello del regio Exequatur, dicendoli che per sua santità con suo nome è stato detto alla M.tà sua et fatto intendere che non è sua intentione che questa preheminentia che è tanto necessaria per la sicurtà et conservatione di d.o Regno se li levi, ne questo si hà da permettere si non che si levi la dilatione et vexatione delle parti nel che pare che tiene alcuna ragione, perciò la M.tà sua ordina che conservandosi come insino ad hora si è fatto la d.a preheminentia dell'exequatur, senza che nella sustantia, ne atto nell'autorità, ne uso di tanto antico poss.ne si faccia diminutione ne mutatione alcuna in tutto lo dequi che fusse dilatione, ò vexatione delle parti, si rimedij, et moderi di tal modo, che bonamente siano spedite, non passando per tante mani, ne con intervento di tante persone, ne con lunga scrittura, si non con la istessa sola del Cappellano maggiore, ed un Regente delli tre, poiche in questo si viene à conservare detta preheminentia et evitare la modestia delle parti.

Et in quanto alli dritti che si pigliano per la vista et espeditione dell'exequatur ordina, che da quà avante non se pigli dalle parti cosa alcuna in modo niscuno si non che quello giustamente tocca al Cappellano maggiore, Regente, Secretario o scrivani di mandamento lo pongano à conto della Regia Corte, per la vita di quelli che al presente tengono detti officij, acciò che sua santità

coli Sacri conoscano, che senza difficultà si fà qualche bonam.[te] si può fare per sua sodisfatione, et contentamento, poiche in quanto à quel che concerne la quiete, securtà, et bene publico di d.o Regno, tiene la Maestà sua per certo, che S. San.[ti]tà hà da desiderare, che si conservi, et amplij quanto sarà possibile, et lo merita l'osservanza, et respetto che sempre S. M.tà hà tenuto et tiene alla Santità sua, et Santa Sede.

Lettera regia scritta dal d.o Vicerè Duca d'Alcalà, et suo Coll.le Cons.o à 18 d'Agosto 1569. al Cappellano maggiore nella quale si prescrive la forma di concedersi il Regio Exequatur sopra li Brevi et altre qualsivoglia provisioni Apostoliche per osservanza et esecutione della sudetta lettera di sua M.tà et che il tutto si faccia gratis, et che li denari che spettariano à d.o suo Cappellano, suo Consultore, et Mastrodatti celi pagherà la Regia Corte durante la loro vita.

Un'altra lettera regia scritta dal d.o Vicerè et Cons.o Coll.le l'istesso di 18 d'Agosto 1569. diretta al Secretario del Regio Servitio di Mandamento, Cons.ri, Conservatori delli regij sigilli et scrivani di registri del modo di spedire detti regij Exequat.ri gratis, et che li denari, che li spettariano celi pagarà la regia Corte durante la loro vita.

Consulta scritta à S. M.tà dal Vicerè Cardinal de Granuela all'ultimo di luglio 1572. si se dovea concedere regio exeq.[tur] alla bulla publicata da Papa Pio V.o sopra l'affrancatione delli censi che si doveano alle Chiese, et li inconvenienti ne poteuano nascere concedendosi in risposta d'una lettera scrittali dalla M.tà S. delli 14. di Maggio di d.o anno che lo volea sapere.

Lettera

Lettera del Viceré Marchese di Mondesar scritta al Gover.re delle Provincie d'Apruzo à 20. d'Aprile 1576. ordinandoli che faccia scarcerare Notare Antonio d'Afflicto carcerato per il Capitanio de Iustitia, sotto pretesto, che havesse fatto atto publico della cattura di poss.ne de alcune cappelle conferite dal Cardinal Sanfelice come Abbate di S.ta Maria de Bominaco senza il Regio exequatur, stante, che nelle provisioni, che si spediscono per l'Ordinarij in quello Regno nelle cose ad essi spettanti, come ordinarij non è necessario il Regio Exequatur, et anco ordina che si carceri d.o Capitanio di Iustitia.

Lettera di S. M.tà scritta al Viceré Don Gio: de Zuniga Prence di Pietrapersia a 21. d'Agosto 1582. nella quale dice, che havendo la Santità di Papa Gregorio 13.o con matura deliberatione et comunicatione delli Prenci Christiani, et con accordo et participatione di tutto il Sacro Collegio de Cardinali riformato il Calendario per ridurre la Pasqua di Resurret.ne et l'altre feste mobili al giusto et vero ponto della sua prima et antiqua instrittione come lo vedrà per d.o Calendario che se li presentarà nel Regno di Napoli, perciò l'ordina che lo faccia exequire in d.o Regno et in tutte le Chiese di quello puntualmente, et inviolabilmente, come in quello se conviene, per esser quel che conviene al buon ordine, unione et conformità ch'è giusto che sia tra la Santa Sede Apost.ca et Prenci Christiani uniti et obedienti à quella nelle cose ch'esono conforme al Servitio di Dio, et buon governo della sua Universale Chiesa.

Lettera di S. M.tà scritta à parte al d.o Viceré Prence di Pietrapersia l'istesso dì 21. d'Agosto 1582. dicendoli che per quanto tocca

all'admissione, et uso del nuovo Calendario, che per ordine di Sua Santità s'è fatto per ridurre la Pasca di Resurrectione co l'altre feste mobili al ponto della sua prima institutione accerta di mirar molto bene, si in quelche tocca alla prohibitione che la Santità Sua fà nel suo moto proprio, che non lo possa imprimere altro che Antonio Lilio, ò di suo ordine, potria seguire alcuno pregiud.º della sua giurisd.ne et preheminentia reale, et ritrovandovi alcuno inconveniente, ò novità di consideratione trattenga l'impressione di d.º Calendario come di ordine della M.tà sua, con dirli che ce l'hà scritto, et aspetta sua risposta.

Lettera del V.Rè Duca d'Ossuna scritta a D. Hernando de Torres Agente di S. M.tà in Roma à 20. d'Aprile 1584. avisandoli l'insuffribili andamenti del Vescovo di Gravina exemplari alla Confusione del Regno, si passassero avanti, et pregiuditialissimi alla giurisd.ne regia circa la gabella del vino imposta in Gravina à quelli, che vendono vino à minuto, et haveva fatto publicare monitorij di Roma senza il Regio Exequatur acciò ni stia informato quando ne li parlerà il Papa.

Consulta scritta à S. M.tà dal d.º Vicerè Duca d'Ossuna à 13. di Maggio 1584. avisandoli di molti negotij spettanti alla regia Giurisd.ne et trà l'altri del Vescovo d'Ugento, che havea publicato bolla senza il regio Exeq.r, cosa tanto pregiuditiale, che d.º Vicerè l'havea chiamato, che venisse in Napoli che l'havea da parlare di cosa concernenti il servitio della M.tà sua, et che già era venuto pochi dì sono.

Un Cursore ancò di Roma havea intimato monitorio di Roma à Madonna d'Austria senza il regio exequatur, il che l'havea avisato

auisato alla M.tà Sua per due altre lettere.

L'auisa anco di nuouo il negotio del Vescouo di Grauina che hauea fatto intimare monitorij di Roma senza Regio Exeq.r che comparesse il Commissario regio in Roma, et che detto Duca hauea chiamato d.o Vescouo in Napoli.

Et del Vescouo di Lecce, che hauea publicato bulla senza il Regio exequatur.

Consulta scritta à Sua M.tà dal d.o Vicerè Duca d'Ossuna à 24. di luglio 1584. circa il sud.o negotio del Vescouo di Grauina, et di quanto in quello era passato.

Del d.o negotio del Vescouo di Grauina et quanto si fusse fatto in quello, uedi nel tomo 2.° nel titulo de Immunitatibus Clericorum, et quando, et pro quibus bonis contribuere debeant cum Laicis.

Lettera scritta dall'Amb.re di Roma al Vicerè Conte de Miranda a 10. di gennaro 1587. sopra il darsi il R.o Exeq.r alla bulla del Papa, di formare un Archiuio in Roma, al q.le si douessero mandare l'Inuentario, et scritture delli beni, reddìti, et giurisd.ni di tutte le Chiese del Regno.

Relatione fatta al d.o Vicerè dell'Inconuenienti che ni seguiriano dandosi il Regio Exeq.r à d.a bulla dell'Archiuio di Roma.

Consulta scritta à S. M.tà dal Vicerè Conte d'Oliuares à 5. di decembre 1596. auisandoli, che essendo uenuto al Cardinal Gesualdo Arciuescouo di Napoli un breve di monache di san Fran.co dell'osseruantia non si stiano più suggetti mà solo all'ordinario, leuandoli monaci, che ui fussero ind.i Monasterij et ponendoui li preti, nel quale breue erano anco inclusi li Monasterij di S.ta Chiara, Ciriaca, & Madalena di questa Città di Napoli, liquali sono de Jus patronato regio di S. M.tà

et d.º Cardinale l'havea fatto intimare ad.i Monaci, et monache senza dimandare il Regio exequatur con tutti tutti li remedij, che si erano fatti acciò d.º breve non si exequesse, massime ind.i trè Monasterij, et che ni havea scritto d.º Vicerè più lettere all'Ambré di Roma.

Ambasciata fatta al d.º Cardinal Gesualdo dal Secretario del Regno Don Bernardino Barrionovo per ordine di detto Vicerè intorno à d.º negotio, et perche havea publicato un breve di sua Santità senza regio exequatur, et la risposta di d.º Cardinale.

Lettera scritta dal d.º Vicerè Conte d'Olivares al Duca di Sessa di d.º negotio à 25. di settembre 1596.

Lettera scritta dal d.º Vicerè alla Santità di Papa Clemente 8.º circa d.º negotio à 25. di sett.re 1596.

Lettera scritta da sua Santità di propria sua mano à detto Vicerè rispondendoli lunghissimam.te à quello che l'havea scritto et l'havea detto il Duca di Sessa Ambré di S. M.tà ind.º negotio, et da quello che era mosso à fare d.ª novità, et dice tanto male di d.i frati di San Fran.co dell'osservanza, et delle monache, et dice anco, che il regio exequatur nel Regno cominciò per le chiese Cathedrali solo per sapere prima che s'exequesse la provista delli Prelati eletti, et per non lasciar ponere nelle chiese Cathedrali inimici del stato, perche non fusse materia atta à machinatione, et generare revolutioni, et simili cose, per lequali occasioni d.º exequatur fù introdotto ind.º Regno, quando ogni dì si guerregiava, et spesso si cacciavano hor uno, hor un'altro Rè.

Lettera del d.º Vicerè scritta à sua Santità à 14 d'ottobre 1596. in risposta della sua.

Lettera

Lettera di d.o Vicerè al d.o Duca di Sessa a 12. d. ott.re 1596.

Lettera di d.o Duca di Sessa al d.o Vicerè à 25. d. ott.re 1596.

Nota dell' espedienti dati per il Cardinal Gesualdo Arciu.o di Napoli per finire d.o negotio & trattato.

Lettera del Duca di Sessa scritta al d.o Vicerè à 28. di decem.re 1596.

Lettera del d.o Vicerè scritta al Duca di Sessa à 2. di gen.ro 1597.

Consulta scritta à S. M.tà dal d.o Vicerè Conte d'Olivares à d.o negotio à   di Gennaro 1597.

Dui Viglietti del d.o Cardinal Gesualdo scritti al d.o Vicerè uno à 2. d'ottobre 1597 et l'altro à 13. d. ott.re 1597. che lui come ordinario, che have ottenuto l'exequatur in virtù dell' autorità ordinaria et non d'altro breve intende governare li Monasterij che erano sottoposti al governo delli Conventuali liquali per Instrumenti publichi haveano rinuntiato il governo loro, exclusi li Monasterij che sono di protettione regia nelli quali non intende innovare cosa alcuna, et che l' era necessario per servitio di Dio et salute dell' anime l'entrare di persona nelli Monasterij delle monache del Giesù, di san Fran.co di san Geronimo, et di sant'Antonio de Padua, perciò il detto Cardinale prega il d.o Vicerè, che sia servito comandare, che se li dia ogni aiuto et favore, che bisognasse, acciò possa fare l'officio suo come ordinario senza impedimento alcuno.

Lettera regia scritta dal d.o Vicerè, et Conte Con.o a 13. d. ott.re 1597. al Regente di Vicaria, nella quale inserendo uno di d.i Viglietti del d.o Cardinal Gesualdo delli 13. d. ott.re 1597 ordina al detto Regente che subito faccia levare le guardie poste d'ordine di d.o Vicerè in detti quattro Monasterij.

Consulta scritta à S. M.tà dal d.o Vicerè a 13 di ott.e 1597 di quanto s'era fatto in d.o negotio delli Monasterij di monache cond.o Cardinale Gesualdo.

Relatione fatta al Vicerè dal Cappellano maggiore a 18 di Maggio 1611 ad instantia di Tarquinio Landi della terra di Spoltore in Apruzzo ultra, che dimandava il Regio Exequatur sopra un breve spedito da S. Santità nel quale si concede il grado, et dignità di Conte Palatino, & Cavaliero aurato del sacro Palazzo, et Camera Lateranense, con darli potestà, et auttorità di potere portare il Cingolo, spada, et sproni d'oro, et Collana d'oro, et che possa godere de tutti li privilegij, immunità exentioni et honori che godeno l'altri Conti, Militi et Cavalieri aurati creati dalla Santità sua, et Santa Sede Apostolica, et si referisce, che se li può concedere il Regio Exequatur quoad facultatem deferendi torquem seù habitum equitis aurati, ita quod nullum ex hoc inferatur preiudicium regiæ Jurisd.ni & foro.

Che il regio Exequatur sia la pupilla dell'occhio, et quello che più importa in questo Regno, et mai si è permesso, che quello si tocchi, ne che s'admetta alcuna sorte di dispensa, vedi nella Consulta scritta a sua M.tà dal Vicerè Conte di Benevento à 14 di decembre 1605 che è nel presente libro nel titolo delle liti non cusandis in Romana Curia, et nel tomo 17: Variorum f.o nel titolo de Typographia.

Che il regio exequatur sia l'obietto et fundamento principale della regia Giurisd.ne lo dice S. M.tà in una sua l.ra scritta al Vicerè Conte di Benevento a 22 di 9bre 1606 che è

è similm.te nel presente libro nel titolo de bulla in Cena Domini sono molte cose concernenti al regio exequatur.

Del Regio exequatur concesso alle Commissioni, et patente delli Nuntij Apostolici, et Collettori date dalli sommi Pontefici, tanto per d.o officio di Nuntio, et Collettore, quanto anco per l'altre potestà et Commissioni fatteli da d.i Pontefici vedi nel tomo 3.o de Nuntio Apostolico, et spolijs.

Nel tomo V.o de Casibus mixtis vi sono molte cose, che appartengono al Regio Exequatur.

Del Regio Exequatur concesso alli negotij del Santo officio vedi nel tomo 8.o de Sancto Inquisitionis officio.

Del Regio exequatur dato al Tribunale della fabrica di San Pietro di Roma, vedi nel tomo 12. de tribunali fabricæ basilicæ Principis Apostolorum de Urbe.

Del d.o regio exequatur, et quanto fusse odioso alla sede Apost.ca et quanto habbia trattato il Papa Gregorio XIII. di farlo levare dal Re Filippo 2.o et quanto si sia discusso di trattare di quello in Roma trà li Ministri di sua M.tà, et quelli del Papa à tempo che si trattava di componere amichevolmente tutte le differenze di Giurisd.ni vedi nel tomo XIII. de Legationibus Cardinalium Justiniani & Alexandrini.

Diverse allegationi in iure, manu scritte, fatte da diversi Dottori Regnicoli in difesa del regio exequatur, che si osserva in questo Regno.

De Bulla in Cœna Domini & in quibus Casibus præiudicet Regiæ Iurisdictioni & quantum fuerit laboratum ne in hoc Regno publicaretur, nex Exequeretur.

Lettera di S. M.tà scritta al Viceré Duca d'Alcalà à 24. di Marzo 1567. dicendoli che il Vescovo d'Ascoli Nuntio di Sua Santità in Hispagna l'hauea detto da sua parte, che uno delli mezzi che hauea pensato per conservare non solam.te le provintie et stati che sono netti d'heresia, ma l'infetti et suspetti di quella, è di mantenere in suo essere et forza la giurisd.ne Ecclesiastica, senza permettere che in modo alcuno sia pregiudicata ò usurpata per alcuno Prencipe, et che per conseguire questo intento li è grande inconveniente l'impedimento che se li pone nel Regno di Napoli in quel che tocca à detta giurisd.ne et che essendo la M.tà sua Prencipe tanto Cattolico, & figlio obediente della sede Apostolica douria procedere in questo del remedio conveniente, et desiderando sodisfare à quello l'hà risposto quel che uedrà per la copia che se li manda et crede che Sua Santità haurà la sodisfattione che si deve del suo buon animo tutta uolta per giustificare le cose sue, essendo sua conditione che sà l'hà parso aggiustare questo una uolta et stare con l'animo quieto et non incorrere con disgusto nelle censure della bulla in cœna Dñi però l'ordina che tenga particular pensiero di fauorire la giurisd.ne ecc.ca, e di non uenire contra di quella in quanto non sarà contra la preheminentia reale, perche così per

discarico

discarico della sua conscientia, et per star informato di tutto quello che è necessario in simile materia, et per poter sodisfare con più fundamento si un'altra volta si trattarà di quella, desidera tener particular informatione di quel che in d.o Regno si osserva, l'in- carica che informato si da persone dove, sedi prattica, experienza, et bontà, che si ricerca, l'avisi in quelle alcune cose, nelle quali per il costume, et antica osservanza si viene contra la d.a giu- risdittione Ecclesiastica, et li dia subito molto particolare aviso, et ragione del tutto giontamente con il suo parere, accioche si veda remediarlo per la via, che meglio parerà di mandan- dolo di nuovo à sua Santità per particolare indulto, quando chiaram.te si conoscesse, che lo passato è stato abuso.

Consulta scritta à S. M.tà dal d.o Viceré Duca d'Alcalà dell' ultimo di luglio 1567. in risposta di d.a lettera Generali re- ferendoli tutti li capi della bulla in Cena Domini, che pregiudicano alla Regia Giurisd.ne delli quali s'havria da di- mandare à S. Santità la riforma, et essendo negotio di grand.ma importanza, dice, che restando così servita pareria che convenisse, et così ne supplica la M.tà sua che da Na- poli si mandasse à S. San.tà un Dottore del Cons.o della M.tà Sua d'autorità et ben letterato, et d'esperienza, et destro, et ben instrutto delle pragmatiche, Capituli, stili, et osservanza di questo Regno, il quale informi con il suo Amb.re in Roma con S. San.tà di neg.o et alcun'altre cose di Giurisd.ne

Bulla in Cena Domini publicata da Papa Pio V.o nell'anno 1567.

Un'altra bulla in cena Domini fatta dall'istesso Papa Pio V.o nell'anno 1568.

Lettera di S. M.tà scritta al Duca d'Alcalà a 18. di 9bre 1567. dicendoli haver ricevuto la sua lettera generale

insino alli 26. d'Agosto, et che si stanno examinando gionto insieme con la Consulta che l'inuiò delli Capi tocanti alla bulla in Cena Domini.

Consulta scritta à S. M.tà dal S.r Duca d'Alcalà à 12. di decembre 1565. circa la bulla in cena Domini che per rimediare di non incorrere nelle censure contente in d.a bulla, sarà necessario mandarsi à sua Santità una persona dotta, et bene instrutta delle cose del Regno, et de autorità, destrezza, et di esperienza per trattare questo negotio, et fare remediare il tutto conforme all'altre lettere che l'haueua scritte.

Consulta scritta à S. M.tà dal S.r Vicerè Duca d'Alcalà à 15. di Maggio 1568. nella quale si tratta della bulla in Cena Domini, et delli inconuenienti che ogni dì nasceuano in Regno per causa di d.a bulla, et delle nouità, et dubij circa exigere le gabelle imposte con decreto, et licenza sua, et di alcune bulle di S. Santità publicate, et exequite in Regno senza regio exequatur, dicendoli che tanto il Nuntio Apostolico, quanto il Visitatore mandato in Regno da S. Santità, ch'è il Vescouo di Strongoli nouam.te eletto di Forlì haueano mandato à tutti li Confessori di Napoli, et signalatamente al Confessore di d.o Vicerè nel Conuento della Croce, et ad altri Confessori delli Regenti notificandoli la bulla in Cena Domini, ordinando, che non assoluessero quelli, che in qualsivoglia modo contrauenessero à d.a bulla.

Et che hauendo la Città di Napoli pigliato un expediente di dare alli panettieri il grano della Città à minor prezzo di quello, che alla Città stà per non alterare il prezzo del pane che al presente corre, con che li panattieri paghino un carlino per tumolo del pane, che lauorano, dal che cauano di

utilità

utilità la Città circa 60. docati l'anno, atteso che essendo bar-
nito il pagamento pred.o di un Carlino per tumulo, ci sono offerte
di cento, et ottomilia ducati per dui anni, et altri dando interit.
che ammanaria circa vintimilia ducati per d.o tempo dal qual
prezzo si viene à ritornare la Città di quel che ha perso, et
perde nelli prezzi delli grani, et essendo di questa giornata
per allumarsi la Candela, la piazza di N.do si è retratta
havendo vista la bulla in cena Domini per la quale si
Scomunicano quelli che nelli loro dominij impongono pedaggi, ò
gabelle, et dicono che incorreriano nelle scomuniche contenute
ind.a bulla, et similmente quelli che trattano questo negotio,
stanno nel med.mo dubio ancorche da questa impositione
si exceptuassero li clerici, Chiese, et persone Ecclesiastiche
per lo che hanno appuntato havere risolutione da Letterati
sopra di questo.

Consulta scritta à S. M.tà dal Ecc.o Duca d'Alcalà Viceré di
15. di Maggio 1568. dicendoli, che l'aggravij fatti dalli Baroni
del Regno non se ci poteva remediare, per causa della bulla
in cena Domini, et quel che più importava al tenor della
bulla era à Maestà sua, e remediare al caso del Regio Exeq.r
da darsi alle provisioni, brevi, et lettere Apostoliche, atteso
che per la bulla in cena Domini publicata in quell'anno si
leva totalmente, et toglie questo costume, et antichissima
consuetudine, il che è di grandissimo momento, et di grandissimo
preiuditio della Maestà sua, et benche alcuni habbiano pu-
blicato et exequito brevi, et ordini Apostolici senza d.o exe-
quatur solito, et consueto, è stato necessario dissimularlo, come
si hà dissimulato, finche hanesse risposta, et risolutione della
M.tà sua per non incorrere censure contenute ind.a bulla in Cena
Dni.

L'avisa anco che Sua Santità havea mandato la bulla in Cena Dni all' Arcivescovo di Napoli con un breve, che la facesse publicare per la sua diocese sotto pena di Santa obedientia. Sopra del che l' havea anco scritto da parte di Sua Santità il Cardinale Alessandrino comandandoli che la facesse subito publicare, et come era stata subito publicata dal d.o Arcivescovo et dal Nuntio di Sua Santità per le Chiese di Napoli senza licenza di d.o Viceré et regio exequatur.

Si dice anco che nella nova et ultima bulla in Cena Domini vi sono gionte molte cose pregiuditiali alla regia giurisdizione pregando la M.tà Sua, che si facesse dare remedio presto, perche dubitavano di essere tutti scomunicati perche haveano denegato l' exequatur ad alcuni brevi di Sua Santità.

Lettera di S. M.tà scritta al Viceré Duca d' Alcalá a' 1. di luglio 1568. dicendoli haver ricevuto le due lettere, et consulta mandata circa le cose che si sono avvertite nella Cena Domini essere in pregiudizio della sua giurisditione, et preheminentia reale, et examinato quella gionotamente con quel che tocca alla bulla della religione di S.to Lazaro, et l'altre novità che per S. Santità et suo Nuntio se sono inventate in d.a materia di Giurisd.e Sopra le quali per prima per altre sue l're l'havea scritto, et visto il termine, al quale sono arrivate le cose, et stato nel quale se ritrovano non può lasciare di dire d'haverlo sentito molto che habbia dissimulato, e passato tanto leggiermente quelle, essendo tanto perniciose come sono, et come lui medesmo lo dice, poiche potevano

tenere

tenere con sua Santità molto giusta et honesta causa,
per non admettere ne dar luoco à niuna novità qual à
tempo suo pretendevano introdurre con dirli che era [illegible]
in questo Regno et che havendosi incomendato a desso con
li privilegij, et preheminentia, nella quale in tanti anni si
ritrova in poss.ne et uso et costume non potena lassare di
convenienti cosi et che per questa causa non doveva S. Santità
tenere à male ne à disobedienza, che cercasse p.a consul-
tarne la M.tà sua, et complire il suo carico et officio,
et supplicarla de suo comandamento per li termini debiti et
honesti, che in simili casi se sono usati, et deve usare, di-
cendo al suo Nuntio che trà tanto, che d.o Duca fusse
stato in d.o Regno, non havea da permettere cosa che fusse
in pregiuditio, et diminutione delle prerogative et preeminen-
tie, con le quali lo havea ritrovato, et che si S. Santità
pretendeva introdurre alcuna cosa in quello, poteva audire
alla M.tà sua come à padrone, ch'è, et conveniva che l'havesse
fatto, poiche toccava alla M.tà sua ordinare quel che
havesse voluto, et à d.o Duca solam.te exequirlo et così ce
comanda expressam.te, che per il camino et termine che
meglio li pare, d.o Duca restituisca et reintegri subito
nella poss.ne nella quale d.o Regno stava quando lui
venne senza permettere, che la sua giurisd.e et prehe-
minentia reale sia pregiudicata in un solo punto come
lo confida integram.te in esso, perche non s'admetterà
nulla regolina ne causa.
Et al Nuntio Odescalco faccia intendere che trà tanto che d.o Duca
terrà d.o Regno à suo carico, non se ha da permettere in quello simili
novità essendo in tanto grave pregiud.o della M.tà sua.

L'ordina anco, che la religione di S.to Lazaro non se introduca in d.o Regno ne titoli di quella, anzi si levi, et annulli quel che è introdotto, ordinando, che nullo porti l'habito di d.a relig.e

Et che l'officiali severam.te, et exemplarmente gastighi quelli che ardiranno servirsi di alcuno breve, bulla, ò concessione apostolica, senza che preceda il regio exequatur, dedatanto tempo, e per tanto necess.o et giuste cause, si usa, e stà introdotto in d.o Regno.

Et confidando che in nessuna cosa di queste haverá fatto errore questi bre exequerá, l'ordina che subito si dia aviso di come sarà il tutto complito, perche ancorche hà risoluto di inviar à Roma persona di qualità che se ressenta con S. Santità, e gli rapresenti l'aggravio, e il pregiuditio, che si fà con queste novità, e gli supplichi da parte della M.tà sua quel che conviene per il remedio di quelle, et cercarà che prima de tutte le cose sia restituito, et reintegrato nella poss.ne che prima stava, et per la via, che meglio li parerá di maniera che arrivi all'orecchie della Santità sua, li faccia intendere, che non si può d.o Duca persuadere, nè è da credere, che simili novità procedano da sua santa mente, et intentione, maggiorm.te con un figlio, che li è stato sempre, et è tanto obediente, et unico defensore della Chiesa.

Et perche potria essere che per la licenza che si è data ad d.o Duca per venire in Spagna fusse per partire da d.o Regno quel che conviene in questa occasione l'hà parso avertirli, et ordinarli, che in tanto, che queste cose non se repariano, e si pone la sua regal giurisditione nel termine, et stato, che la ritrovò quando vi venne non faccia mutatione, et non parta da d.o Regno, anzi

si

si fusse partito il che non crede l'ordina che da donde si ritroua che haurà questa sua lettera ritorni subito in detto Regno à ponere à queste cose il remedio che conviene, di maniera che lasci d.o Regno della forma che con la Giurisd.ne et preheminentia nella quale lo ritrouò che così conviene al stato et seruitio della M.tà Sua.

Dice anco che ha visto quel che li hauea scritto del scrupulo che quelli della Città di Napoli tengono di non imponere trà di loro la gabella che pensauano per riparo della perdita che loro è seguita del grano et che procuri di leuarli di questa imaginatione et se li leui subito questo errore, poiche tale si può dire per hauerlo posto in dubio à giuditio di Theologi et che subito con effetto impongano la d.a gabella guidando et indirizzando il negotio per li mezzi che meglio pareranno à d.o Duca, poiche questo seruirà aciò che in Roma intendano che non hanno da ordinare per uia indiretta con simili cose, potrà molto facilm.te considerare la turbatione et tumulto che in d.a Città si può et sole fare per il mancamento et carestia del pane, essendo il populo tanto alterato di questo, et de tanto numero di gente che non è delle cose di che si deue tenere manco pensiero per la quiete et tranquillità di quello.

Lettera di S. M.tà scritta al Commendator maggiore all'ultimo di Luglio 1568. dicendoli che per l'instruttioni copie di scritture et relatione che uenno insieme con d.a lettera uedrà la causa che l'ha forzato de inuiarlo à Roma, resta la grauità et importantia del negotio che non si può occorrere maggiore et remettendosi la M.tà sua à quelle non s'allarga in ciò essendo molto certo et interamente

confidato, che lo trattarà con quel calore, et efficacia, che la qualità delli negotij ricercano, et che sole, et sà usare in quelli, che tanto importano al suo stato et servitio, et già và informato del tutto, et se li dà la relatione molto particolare di tutto quello che il Viceré di Napoli hà scritto, et l'aggravij che iui si sono fatti alla M.tà Sua, et li dà anco copia della lettera, che al Em.o se li scrisse et del parere, et risolutione che si pigliò nel Conseglio dello M.tà Sua quando lo fè giontare per trattare di questa materia, quel di più che si auertì al Viceré di Sicilia, et Gouer.re de Milano, acciò ueda quel che importa, et della maniera, et con il sentimento con che la M.tà Sua li tà pigliato

Et perche hauendo da leggere à Sua Santità li ponti delle sue instruttioni che saria difficile poterseli dare ad intendere d'altro modo è cosa uerisimile che celi cercarà per scritto lo ueda euitando quanto sarà possibile, et quando tuttauia li farà instantia per quelli, li potrà dare in sustanza quel che li parerà à proposito, et sarà di più momento et effetto per l'intento che si tiene, remettendosi la M.tà Sua alla prudentia di d.o Commendator, et secondo il stato, et discorso del negotio, dando chiaram.te ad intendere à S. Santità, che non è cosa che s'hà da ponere in giuditio, ne disputa, ne uenire ad altra inform.e ne commissioni, ne trattare per altro termine, ne ad altro fine di quel che s'è detto di sopra.

Et in caso che il Papa non ostante tutto quel che l'hauerà detto, et stà apponctato nelle sue instruttioni, et cercasse de scomponersi, et passare auanti con alcuno rigore, ò altra dichiaratione che al presente non si potria dare

da

da Spagna ordine preciso di quel che deuria fare essendo la materia tanto graue l'anderà trattenendo con sua prudenza, et deuertirla, et con li megliori mezzi, che li parerranno per giustificare la causa della Mtà sua, et obuiare che sua Santità non si precipiti dando subito auiso alla Mtà sua con somma diligenza di come si haurà pigliato, et di quel che pensa fare, giontamente con quello che da lui, et alli Cardinali, et altre persone affettionate al seruo. della Mtà sua li parerà, che si deue fare, et prouedere per euitare l'inconuente. che resolueria di cercare S. Santà. di passar auante accioche intiero in Spagna il dto. regno di Napoli, et dell'altre parti, possa la Mtà sua con matura consideratione, et discussione resoluere quel che più conuenga al suo stato et seruitio.

In piede di dto. lettera il Re scrisse di sua propria mano che sentiua tanto questo negotio, che non si haueua uoluto confidare si non di dto. Commendatore assicurato della forza, et amore con che l'hà da trattare, et così non haurà che usare più aggradimento essendo della qualità che è che tanto malamente si può dissimulare.

Relatione fatta al sr. Duca d'Alcalà dalli Regenti di Cancellaria all'ultimo d'Agosto 1568. sopra la bulla in cena Domini circa quello che dto. Vicerè uoleua sapere si dopo la publicatione di dta. bulla dell'anno passato et del presente s'era fatto pregiuditio alcuno alla giurisdne. et preheminentia reale di S. Mtà concludendo in dta. relatione, che in nessuno capo di dta. bulla s'era fatto pregiuditio alcuno ad dta. giurisd. et preheminentia reale, ancorche S. Santà. et il Nuntio Apostco. et li Prelati del Regno si fussero forzati de introdurre l'osseruanza,

et esecutione di detta bulla.

Questa relatione la mandò d.o Duca d'Alcalà a S. M.tà per dare sodisfatione alla M.tà sua, et per discarico suo, di quello del che haveva la M.tà sua scritto contro di esso nella lettera delli 12 di Luglio 1568 referita di sopra.

Lettera di S. M.tà scritta al d.o Duca d'Alcalà a 16. di Ott.re 1568. dicendoli haver visto la lettera sua delli 2 di Sett.re giovanavense con la relatione et consulta che li Regenti di Canc.ria havevano fatta al d.o Duca del stato nel quale stavano le cose della giurisd.ne et preheminentia reale, et quanto in quello era passato con l'altre lettere di più che per prima l'haveva scritte, toccanti à questa materia, et poiche il tutto stà nelli termini che scrive, senza essersi perso ne diminuito de niuna cosa, non tiene che dire più di quello che hà desiderato de intendere così particularm.te essendo certo che havi inteso tanto chiaram.te sua volontà, che mirà per la conservatione della sua giurisd.ne con la diligentia et vigilantia, che si ricerca, et de lui se confida, acciò in nessuna cosa sia diminuita, ne dannificata.

Et poiche à d.o Duca l'hò parso differire l'executione di quello che la M.tà sua l'haveva ordinato circa levar l'habito à quelli dell'ordine et militia di S.to Lazaro attento che sono pochi et non godeno exentione, ne prerogativa alcuna, l'ordina che per hora dissimuli con quelli facendo però intendere al Nuntio, che non mi hà da cercare più di nuovo ne far giunta alcuna, ne tenere sua protettione. Et perche l'haveva scritto Don Giovanne de Zuniga suo Ambas.re che in Roma si trovava d'unire questo ord.ne con quel di S. Giovanni, et seguendo questo si levariano l'inconv.ti

da

Et essendo cosa tanto chiara, che à nessuno di quelli del habito di S.to Lorenzo si hauea da osseruare sua exentione, non bisognaua ponere in disputa, ne decidersi per lite, ne trattarsi in summaria come se auuenne nella Consulta mandatali, la pretensione di quelli di Castel a mare, che lo pose à giustitia, et fu condennato.

In quanto alla forma, con la quale s'hà da procedere con il Nuntio Odescalco, così per hauere publicata la bulla in cena Domini, et quella di S.to Lazaro senza il regio exequatur, come si per l'aduenire cercasse fare il med.mo in altre cose, già che per il passato non ci è che trattare si non ponere remedio per l'aduenire sarà bene, che d.o Duca ò per 3.a persona come meglio li parerà, li dica chiaramente, che si da Roma li uenere alcuno breue, ò bulla di qualsiuoglia qualità, et sorte che sia, non l'hà da publicare ne si exequa senza ottenere prima il Regio exequatur, ne meno intenti in questo Regno cosa, che sia in preguditio della sua regia giurisd.e

Et per quel che toca al che d.o Duca dice nel fine della sua lrã scritta alla M.tà sua di non hauer scritto, che la regia giurisd.e era persa, mà che si perdeua si non si remediaua uedo quel che la M.tà sua li scrisse alli 12 di luglio: che non li disse che hauea persa la Giurisd.e reale si non che hauea molto sentimento, che d.o Duca hauea dissimulato et passato tanto facilmente le cose, che iui si dicono essendo tanto preguditiali alla sua preheminentia reale come l'istesso Duca l'exageraua, et secondo può uedere per le medesime parole, che scrisse alla M.tà sua nelle lettere delli 15. et 20. de maggio, copia delle quali se li manda, et in quelle dice expressamente, che si faceuano molte cose, publicauano diuersi breui in

questo Regno senza il Regio exequatur, et che d.o Duca andava dissimulando et exagerando sempre il preiudicio grande che ni seguiva alla iurisd.ne et preheminentie reale, conforme al detto per li medesmi termini, che veneva fin a indicare lettere del Duca, fu quel che la Maiestà sua li scrisse con la sua delli 12 di luglio come è detto, per il che non da Spagna mà dal Regno si pigliò l'errore, quale la M.tà sua ha visto per le med.me lettere originali et non per relatione, et così sarà bene, et convenerà che aviò da qua avante se stia con più advertentia à quel che si scrive facia da parte della M.tà sua una honesta reprensione alli Regenti aviò mi=rino meglio quel che firmano, et non firmino una lettera incontrario dell'altra.

Commissione fatta dal d.o Viceré Duca d'Alcalà al Dottore Barbuto à 22. d'ottobre 1568. che pigli informatione contra li Sindici & Eletti, et altri officiali del governo della Città di San Germano, et quelli che l'haveano consultati, che haveano mandato in Roma per ottenere bulla et assenso dalla Sede Apostolica di possere seguitare l'exigentia delle gabelle imposte l'anni passati in d.a Città con licentia, et decreto regio, quali poi furono per alcun tempo supersedute et havendo li mesi passati voluto di nuovo se=guitare l'exigentia di d.e gabelle, furono per il Vicario publicam.te nella Chiesa prohibite, notificando, che dette gabelle erano reprobate imponendoli pena di scomunica da fuori fatta in virtù della bulla in Cena Domini, et quelli ritrovasse colpati d.o Dottor Barbuto li carcerasse et ponesse in Napoli con l'informatione.

Consulta scritta à S. M.tà dal d.o Duca d'Alcalà all'ult.o

di

d'ottobre 1568. avisandoli tra l'altre cose della novità fatta
da alcuni Prelati del Regno come dall'Arcivescovo de
Civita Chieti, li Vescovi di Bitonto, di Lavello, et di Venosa
che haveano prohibito le gabelle in virtù della bulla
in cena Domini, et quel che si è fatto con d.i Vescovi,
acciò non si intromettessero ind.o negotio, mà s'attendesse
per le Università ad exigere d.e gabelle imposte con licenza
et decreto regio dalli laici, con riserva delli clerici chiese,
et persone Ecclesiastiche.

Lettera del d.o Vicerè Duca d'Alcalà scritta al Commiss.o
Barbuto à 18. di 9bre 1568. in risposta d'una sua, nella
quale li tratta del Vescovo de Venosa, che havea prohi-
bito le gabelle, et di quanto s'era fatto con quello, et ordina
al d.o Commissario, che facci ind.o negotio, che si exigano dette
gabelle, non ostante d.a prohibitione, con riserva però
delli clerici chiese, et altre persone Ecclesiastiche.

Consulta scritta a S. M.tà dal d.o Duca d'Alcalà à 11. di
decembre 1568. avisandoli che il Vescovo di Melfi s'era
intromesso contra laici in casi non toccanti alla giurisd.ne
Ecclesiastica, usurpando quella della M.tà sua, et parti-
cularmente con havere prohibito l'exattione delle gabelle
di d.a Città, et quanto s'era fatto con d.o Vescovo, pregando
la M.tà sua ordinasse à d.o Duca il remedio che hà da
pigliare quando li Prelati publicassero qualche bulla
di sua Santità senza il regio exequatur, massime la
bulla in cena Domini et volessero usurpare altre cose
toccanti alla giurisd.ne della M.tà sua.

Questa consulta è nel presente libro nel titulo de regio
exequatur.

Hortatoria mandata dal d.o Viceré Duca d'Alcalà al Vescovo della Cava ad instantia di d.a Città à 6. di febraro 1569. exhortandolo, che non impedisca l'exattione delle gabelle di d.a Città, et havendo publicata scomunica contra quelli del regimento di d.a Città, la revochi.

Lettera regia scritta dal d.o Viceré alla sud.a Città della Cava l'istesso dì 6. di febraro 1569. che debbiano continuare l'exigentia delle gabelle imposte con assenso, et decreto regio contra la renitenza delli clerici, chierici, et altre persone Ecclesiastiche, non ostante qualsivoglia prohibitione fatta, o da farsi per d.o Vescovo.

L'istesso anco ordina al Capitanio di d.a Città ind.o dì 6. di febraro 1569., che faccia exigere d.e gabelle, come di sopra.

Lettera di Sua Maestà scritta al Duca d'Alcalà à 20. di Marzo 1569. dicendoli haver ricevuto tutte le sue lettere insino alli 25. di gennaro et in questa si risponde solo alla materia di giurisd.ne et al di più che li haveva scritto circa li eccessi, che li Prelati di questo Regno fanno, et intentano in pregiuditio di quella, se è da credere che con la diligenza, che prudentemente d.o Duca haveva fatto s'anderà il tutto remediando, et non hà che incaricarlo di nuovo, si non che così continui, col aviso dell'offitio, che di nuovo la M.tà sua havea ordinato farsi con sua Santità per mezzo del suo Amb.re per quel che tocca alla prohibitione della bulla in Cena Domini, acciò sia servita ordinare che non si publichi in d.o Regno, poiche s'è vista la perturbatione, et scandalo che n'è seguito di quella in d.o Regno, et nelli altri suoi Regni dove s'è publicata et quantunque

è

è da credere, che con le ragioni che sopra di questo si sono rappresentate alla Santità Sua, mutarà proposito, mag-giormente havendosi fatto intendere che non se li hà da permettere, ne li Ministri della Mtà Sua potranno ne douranno admetterla, tutta volta per mag.r confirmatione non sarà, si non bene, che d.o Duca per sua parte, come anco s'hà ordinato al Vicerè di Sicilia et al Gouernatore de Milano che lo facciano ancor essi da loro parte, li scriua, et rapresenti li scandali che ni possono seguire nella Republica da questa publicatione, et l'obligo che d.o Duca tiene de conseruare d.o Regno della maniera che lo ritrouò, come la Santità Sua per sua prudenza può consi=derare; Et quando fatte tutte queste diligenze et officij per tutte le uie et modi che saranno possibili, et intendendosi che Sua Santità persiste tuttauia in che si publichi la d.a bolla et che il Nuntio et Prelati cerchino di exequirla, se li dirà et farà intendere chiaram.te che non l'intentino perche non se li con=sentirà, et in lo de più che d.o Duca desidera sapere circa la forma con la quale s'hà da gouernare in caso, che alcuni excedessero La Mtà Sua li dice che non hà che dirli più che remettersi à quel che li scrisse sopra questo ponto à 16. d'ott.e passato et al de più che con sua prudenza uedrà che si deue, et conuenga fare, poiche non sono queste cose, ne materie che da Spagna se li possa, ne deue dar ordine preciso si non che d.o Duca come che stà sopra il fatto, et haue intesa l'intentione della Mtà Sua, lo proueda conforme al suc=cesso, et occorrenza delle cose, senza permettere, che li

Vescovi usurpino sua giurisd.ne e preeminenza reale, poiche tutto quello che d.o duca hà fatto per impedirlo, e che non si perda un ponto di quella, è stato molto ben aguidato, e come di lui si sperava, e l'incarrica, che così lo continuei in qualche per l'aduenire occorrerà, senza dar luoco al contrario.

Questa Lettera della M.tà Sua delli 16. d'ott.re 1568. mentionata nella preced.te lrã, si è refirita di sopra al suo luoco.

Consulta scritta à S. M.tà dal d.o Duca d'Alcalà a 13. d'Aprile 1569. nella quale li riferisce di tutti li casi, e differenze di giurisd.ne successi con diversi Prelati del Regno, et trà l'altri con il Vescovo della Cava, che haueua prohibito l'exattione delle gabelle imposte senza assenso Apost.co e quanto s'era fatto ind.o negotio.

Il d.o Viceré Duca d'Alcalà a 21. d'Aprile 1569. ordina al Conse di Sarno Gouer.re in Calabria, che sequestri li beni patrimoniali, et temporali di Don Gio: Fran.co Moyo Archidiacono, et Vicario dell'Arciu.o di S.ta Seuerina che haueua fatto publicare, et affisso in quella chiesa la bulla in cena D.ni dell'anno passato senza regio exequat.r et ne pigli inform.ne, et ce l'erimij.

Commissione, che fà il d.o Duca d'Alcalà a Luise Caracciolo a 21. d'Aprile 1569. che sequestri li beni patrimoniali, et temporali di Giulio Antonio Santoro Arciu.o di S.ta Seuerina per hauer fatto publicare ind.a Città la bulla in cena Domini dell'anno passato senza il R.o exequat.r

Lettera scritta dal d.o Duca d'Alcalà a 22. d'Aprile 1569. à tutti li Vescovi et Arciu.ui del Regno, exortandoli che non publichino, ne facciano publicare la bulla in cena Domini

dell'

dell'anno passato, nella quale sono molte cose pregiuditialiss.me alla giurisd.ne et real preheminentia de S. M.tà, ne anco publichino altra bulla senza il regio exequatur, altramente si prouederà come conuiene prouedersi contra quelli che pregiudicano la regia Giurisd.ne

Il d.o Vicerè Duca d'Alcalà ind.e di 22. d'Aprile 1569. scriue à tutti li Gouer.ri delle prouincie del Regno, che inuijno persone à posta à presentare d.a hortatoria à li Prelati, et in loro absentia alli Vicarij, che non faciano publicare d.a bulla in Cena Domini, et che ordinino alli Capitanij delle terre demaniali, così Baroni, et Capitanij delle terre Baronali, che intendendo publicare d.a bulla senza regio exequatur debbiano subito leuarla da mano di quello Prelato, ò altro che la publicasse, et si per caso la ponessero in ualuis delle chiese maggiore, ò altro luoco la leuino dal luoco doue fusse affissa, et subito per persona à posta l'inuijno al d.o Vicerè, et debbiano anco subito sequestrare li beni patrimoniali, et temporali del Prelato, che presumerà far tal cosa.

Consulta scritta à S. M.tà dal d.o Vicerè Duca d'Alcalà à 23. di Aprile 1569. intorno alla publicatione di d.a bulla in Cena Domini fatta da alcuni Prelati, cioè nella Città di S.ta Seuerina il Vicario dell'Arciu.o hauea publicata quella del 1565. per ordine del d.o Arciu.o che reside in Roma, ch'è Giulio Santoro di Caserta, et sono stati sequestrati tutti li beni patrimoniali et temporali di d.o Arciu.o, et Vicario.

Dice anco hauer scritto à tutti li Prelati del Regno exhortandoli che in modo alcuno debbiano publicare d.a bulla

in Cena Domini ne altra bulla senza il solito, et consueto regio exequatur, et anco haver scritto à tutti li Governatori delle provintie che facessero presentare le lettere scritte ad. Prelati, et che subito diano ordine alli Capitanij delle terre demaniali, et alli Baroni, et loro Capitanij che tengano pensiero che non si publichi d.a bulla in Cena Dni, et se alcuno Arciv.o, Vescovo, Vicario, ò altro clerico presumesse publicarla, se la dovesse levare da mano tosto subbito et cal. incijno sequestrino li beni patrimoniali et temporali del Prelato, ò altri clerici et che ne piglino informat.e et cel. incijno.

Et mandate d.e l.re ad. Prelati et Gover. di Provincie l'Arciv.o di Napoli venne subito à parlarli, dicendoli che da Roma il Cardinal Alessandrino l'havea mandato la bulla in cena Dni publicata in Roma in d.o anno che è conforme alla bulla dell'anno passato 1568 comina Frà da parte di sua Santità che dovesse publicarla, et d.o Viceré l'havea risposto che in conto nessuno la publicasse, perche non lo permetteva, notificandoli quel che havea scritto à tutti li Prelati, et l'ordini che havea dati, che li fussero levate le bulle pred.e da mano di quel Prelato che la publicasse, et li fussero sequestrate le robbe patrim.li et temporali, et in caso che d.o Arciv.o ponesse la mano à volerla publicare, ò farla publicare si faria eseguito il medesmo, et d.o Arciv.o l'havea risposto che non havia innovato cosa alcuna, mà che havia scritto à S. Santità et li mandava copia di quel che il detto Cardinale Alessan.no havea scritto al d.o Arcivescovo.

Et

Et essendosi inteso, che il Vicario della Città della Cedogna haveva publicato la bulla in cœna Domini, haveva d.o Vicerè scritto al Gover.re della Prov.a di Principato Ultra che mandasse un' Auditore in d.a Città della Cedogna à pigliare inform.ne et trovando che l'habbia publicato, sequestri li beni patrim.li et temporali di d.o Vicario et si trovasse in valvis della Chiesa, ò altro luoco d.a bulla, ne la levi, et questa provisione ha parso à d.o Vicerè et alli Regenti di farsi supplicando la M.tà Sua à comandare quello di più restarà servita doversi fare in questo, che potria essere, che à tutti li Prelati del Regno fusse dato il med.o ordine di publicare d.a bulla.

Lettera regia scritta dal d.o Duca d'Alcalà al Gover.re de Principato ultra à 23. di Aprile 1569. che mandi un Auditore nella Città della Cedogna à pigliare inform.ne se il Vicario della Cedogna hà fatto publicare la bulla in cœna Domini senza regio exeq.r, et constando haverla fatto publicare, li sequestri li beni patrimoniali, et temporali, et che li trova d.a bulla in valvis della Chiesa, ò in altro luoco, la levi, et la mandi al d.o Vicerè insieme con l'inform.ne.

L'istesso anco ordina al d.o Gover.re à 24. d'Aprile 1569. che faccia contra l'Arciprete d'Evoli, che haveva publicato d.a bulla in cœna Domini.

Et anco ordina l'istesso al Capitanio della terra de Gamili ind.o di 24. d'Aprile, che faccia contra l'Arciprete di detta terra deli Gamili, et pigli anco inform.ne si l'hà publicato per ordine del Vescovo di Boiano, ò del suo Vicario, ovvero d'altra persona, et sequestri anco li beni patrimoniali et temporali di quello che così hà ordinato.

L'istesso similmente ordina al Gouer.re di Principato Citra che faccia contra l'Arcipreste del Casale dell'Acqua della mena all'ultimo d'Aprile 1569.

L'istesso anno ordina al Gouer.re di Capitanata a 10. di maggio 1569. che faccia contra il Vescouo di Bouino che hauea fatto publicare d.e bulle in Cena domini.

Consulta scritta a S. M.tà dal d.o Vicere Duca d'Alcalà à 7. di maggio 1569. nella quale li dice che essendoli stato dato notitia che li librari esistenti nella Città di Napoli teneuano, et uendeuano bulle in cena Domini et erano state stampate senza ordine et licenza sua, non ostante che à bocca hauesse fatto prohibire alli stampatori che non si potessero stampare senza d.a sua licenza cosa nessuna ordinò che si facesse la cerca nelle case di d.i librari et quanti se trouorno, che teneuano d.e bulle nelle loro case, ò botteghe, ò ne hauessero uendute nonostante che non ne tenessero, fussero carcerati giuntam.te con li stampatori et li fece leuare tutte le bulle che teneuano, ne haueuano uenduto d.i librari, ne tampoco li stampatori stampato altre bulle in cena Domini, che quelle dell'anno 1568. et che dopò la prohibitione predetta detti stampatori non ni haueano stampato, furono d.i stampatori, et librari liberati, et uno solo stampatore fù detenuto in carcere il quale senza sua licenza hauea stampato la bulla dell'anno 1568. dopò d.a prohibitione fatta et contra di lui si procedeua conforme à giustitia.

Et che hauendoli scritto il Conte di Sorno Gouer.re della Prou.a di Calabria, che in potere delli Librari della Città di Cosenza

si

si ritrouauano bulle in Cena Domini, et che n' haueano uen=
dute et uendeuano, il d.° Vicerè li rispose, che douesse fare fare
la cerca alle case, et botteghe di d.i librari, et facesse pigliare
tutte le bulle et conseruasse in suo potere.

Lettera che l'auisa anco hauer fatto sequestrare li beni patrimoniali,
et temporali dell'Arcipreti della terra di Eboli, et del Casale
dell'acqua della mena che haueano publicata d.a bulla in Cena
Domini dell'anno 1568. senza il regio exequatur.

Et che hauendo ordinato che si sequestrassero li beni patrimoniali,
et temporali dell'Arciu.° et Vicario di S.ta Seuerina per
hauere fatto publicare d.a bulla in Cena Domini essendo poi
certificato, che d.° Vicario non hauea publicato d.a bulla
per ordine di d.° Arciu.° ma s'hauea fatto da se, ordinò che
non si facesse d.° sequestro contro d.° Arciu.° ma solo contra
d.° Vicario, quale con effetto si fè.

Consulta scritta à S. M.tà per d.° Duca d'Alcala a 15. di mag.°
1569. auisandoli, che essendo stati sequestrati per ordine
suo li beni patrimoniali, et temporali del Vescouo di Bouino,
et dell'Arciprete della Cidegna per hauere publicato d.a
bulla in Cena Domini, sono comparsi da esso d.i Vescouo,
et Arciprete exponendo, che non haueano publicato d.a
bulla doppò che li furono presentate le lettere hortato=
riali sinceli, che non la publicassero, mà auante di quelle,
dimandando, che si fusse leuato il sequestro, et restituitole
le robbe, et hauendo hauuto per bene, che questi fussero ue=
nuti à dimandare giustitia nelli tribunali di S. M.tà
rimesso il negotio ad uno delli Regenti, il quale referitoli
che non s'era contrauenuto all'ordine suo, perche haueano

publicato d.a bulla avante che d.o ordine se li fusse pre:
sentato, et non era la bulla di quell'anno, mà dell'anno
1565. et 1568. si levò d.o sequestro, et se li restituirno di beni.

Et scrive anco che per parte della Città di Napoli li fu
presentato memoriale, dicendo li danni, et inconvenienti,
che potriano succedere si se exequesse quello che si contiene
nella bulla in Cena Domini, mastime nelli capi dello gabelle
et del togliere l'exequatur perciò supplicava il d.o Vicerè
che si volesse interponere con S. Santità che d.a bulla non
si publicasse in Regno, et lo facesse ancora sapere
alla M.tà sua.

Si avisa anco, che sua Santità have ordinato al P.re Gn.le
delli franciscani di mandare à tutti li confessori la bulla
in Cena Domini et fore alorsore, et il d.o Generale
hà scritto al p.re fra Michele Guardiano del Monast.o
della Croce confessore di d.o Vicerè quello che la M.tà sua
potrà vedere per la copia della lettera di d.o Gn.le che li
manda, perciò l'avisa alla M.tà sua acciò li faccia
gratia farli pigliare quella risolutione che meglio li
parerà, poiche vede la M.tà sua che è cosa necessariss.a
che in questo si pigli forma et risolutione.

Lettera scritta dal d.o Duca d'Alcalà ad Avocato fiscale di
Vicaria à 28. di maggio 1569. ordinandoli che faccia
restituire al Vescovo di Bovino tutti li beni patrimoniali
sequestrateli per havere fatto publicare la bulla in Cena
Domini atteso d.o Vescovo hà fatto constare, che la publi:
catione di bulla fù per esso fatta avante l'intimatione
delle lettere hortatoriali che per d.o Vicerè sopra di ciò li

furono

furono scritte, et che non ha publicato noua bulla in detto
anno, perciò per decreto del Cons.° Collaterale, che se inscrive
era stato ordinato che li beni sequestrati se li dissequestrassi.
et se li restituissero.

Et così anco si ordina al Gouer.re di Capitanata l'istesso di 28.
di maggio 1569. che si dissequestrino, et restituiscano li beni
detto Vescouo di Bouina sequestrati per l'istessa causa, che
la publicatione di d.a bulla in Cena Domini era fatta auanti
l'intimatione di d.e l.re hortatoriali, et non era noua bulla
mà quella dell'anno 1568.

Per l'istessa causa anco ordina alla Regia Aud.a di Calabria
à 16. di giugno 1569. che dissequestri, et restituisca li beni seque-
strati dell'Arciu.° e Vicario di S.ta Seuerina.

Hortatoria scritta dal d.to Vicerè al Vescouo di Boiano à 30.
di Maggio 1569., che reuochi l'ordine per esso fatto alli
Confessori nella terra di Ferrazano, che non douessero confessare
ne assoluere li Cittadini, et persone del gouerno di d.a terra
per causa dell'exigenza delle gabelle, quali si exigono con
assenso, et decreto regio per pagare li pagam.ti fiscali, et per
altre occorrentie di quell'Uniu.tà, con l'exentione delli
Clerici, chiese, et persone Eccles.che et che non se ci intrometta,
mà che permetta che d.e gabelle si possano liberam.te exigere
et che li Confessori possano confessare, et che li penitenti siano
assoluti, acciò non succeda qualche inconueniente in danno
dell'anime di quelli populi, altramente ci prouederà come
conuiene.

Scriue anco d.o Vicerè l'istesso di 30. di maggio 1569. al Go-
uernatore di Capitinata, che faccia subito presentare ditta

hortatoria al d.o Vescovo di Boiano, et farla rimperare, de la rimandi.

Si ne scriva similmente al Capitanio di d.a terra di ferrazano, che faccia exigere d.e gabelle senza impedimento alcuno dal Vescovo di Boiano, et in conformità di questo scriua l'istesso di à d.a Vniu.ta di ferrazano, che attenda ad exigere d.e gabelle senza impedimento alcuno del Vescovo.

Consulta scritta à S. M.tà dal duca d'Alcalà a 10. di giugno 1569. nella quale trà l'altre cose l'auisa, che essendo andato il Regente Villano per confessarsi al suo Confessore ordinario qual è dell'osservantini di San fran.co nel monastero della Croce pochi giorni prima della Pasca rosata non l'ha uoluto confessare, ne assoluere per causa, che diceua hauer contrauenuto alla bulla in Cena Domini per conto dell'exequatur, per il che d.o Regente andò ad un'altro religioso e gli narrò tutto il fatto e le sue giustificationi, il quale lo confessò et assoluio per quella uolta, e lo comunicò nel d.o di della Pasca rosata con questo però che auisasse alla M.tà sua, et facesse instantia che lo prouedesse.

Et similm.te essendo andato il Regente Reuertera nella Vigilia dell'Ascensione per confessarsi al suo Confessore ordinario, che è della Compagnia del Giesù, non l'hà uoluto assoluere, ne confessare, perche era contrauenuto alla bulla in cena Domini in non uoler consentire, che si publicassero prouisioni di Roma senza il regio exequatur, et in carcerare et punire quelli, che l'hanno publicata senza d.o regio exequatur, et in hauere anco contrauenuto in fare esigere le gabelle, e benche il d.o Regente Villano sia stato assoluto

per

per non essere ancora inviato ordine à quella Religione che non assoluessero detti Regenti, però si sapeua, che saria venuto ordine da Roma alli Confessori di tutte le Religioni che non si assoluessero, come si è inteso da un religioso, il quale non uoleua essere nominato, che si è ritrouato presente in Roma, quando per ordine del Cardinal Sauelli come Vic.o di Sua Santità, per ordine della Santità sua fù ordinato al Generale de Gesuiti che douesse dare ordine à tutti li Confessori di questa religione che non assoluessero ne d.o Vicerè, ne li Regenti, il quale religioso riferisce, che il medesmo ordine è stato dato à tutte le religioni.

Et di più il d.o Confessore del Regente Villano, che come si è detto è dell'osseruantini di San Fran.co hà detto al pred.o Regente che il Nuntio di S. Santità hà ripreso secretam.te il Guardiano del d.o Monasterio della Croce, perche manda ogni dì un frate à dire la messa al d.o Regente nella Cappella che stà in sua Casa, dicendo ch'era scomunicato per le sud.e contrauentioni.

Et perche d.o Vicerè si ritroua già di sessanta dui anni et il Regente Villano ne hà finiti settanta, et il Regente Reuertera poco meno, et potria facilm.te auuenire ad alcuno di essi morire, et non pare conueniente stare con questo scrupulo, perciò d.o Duca supplica la M.tà sua quanto più humilm.te può, resti seruita pigliar forma et presta risolutione in questo, perche è negotio dell'importantia, et necessità che la M.tà sua uede, che detti Duca e Regenti tengono acciò si possa uiuere come Christiani et stare con l'anime quiete, come per l'altre sue hà supplicato alla M.tà sua.

Questa Consulta è nel tomo 3º del Nuncio Ant.º de Sfolijs.
Circa la confess.ⁿᵉ et assolutione negata al Reg.ᵗᵉ Villano, che stava amalato insino all'estremo articolo della morte per ordine del Nuntio di S. Santità, et con che conditioni li fù concessa, et fù assoluto, et della confessione, et assolutione negata all'altri Regenti; et con che conditioni offerseli dalli Confessori, vedi la Consulta scritta à S. Alt.ᵃ dal d.º Duca d'Alcalà à 29. di Gen.º 1570. che appresso al suo loco si referirà.
Et anco della confess.ⁿᵉ et assolutione negata alli Regenti, et altri Ministri, et officiali regij per causa di d.ª bulla in Cena Dñi; et che fussero exclusi dal godere del giubbileo mandato dal Papa, vedi appresso la Consulta scritta à S. Alt.ᵃ dal d.º Duca d'Alcalà à 13. di Maggio 1570.
Lettera del d.º Vicerè Duca d'Alcalà scritta alla regia Aud.ª di Calabria alli 17. di giugno 1569. nella quale si dice che il Vescovo d. Umbriatico s'era lamentato che Pietro Quesada Capitano del Cirò era andato in sua Casa in detta terra, et con violenza fè inventario di tutte le sue robbe, etiam de mitre, et calice, et paramenti di messa, con fare scassare le casse, et sequestrò d.ᵉ robbe in potere d'alcuni particolari di d.ª terra, quali pleggiorno di tenerle in potere loro, et d.º Capitanio ne le volena far portare fuor di Casa, ne volse mostrarli ordine, et commissione alcuna, non ostante molte richieste, et proteste fattoli da d.º Vescovo, qual fù forzato fugirseni dalla casa sua, et ritirarsi dentro S. Ecclesia, non senza gran scandalo di tutto il populo, ne d.º Capitanio potria dar colore à tanto excesso, sotto pretesto, che trovò una bulla in Cena Domini

affissa

affissa nell'anno 1567. dal suo predecessore, et esso mai hà fatto publicare, ne affigere bulla alcuna in Cena Domini, et d.° Capitanio hà processo à fare d.a violentia per inimicitia che tiene con d.° Vescouo, perciò supplicaua il d.° Vicerè ad ordinare, che li siano restituite, et dissequestrate d.e sue robbe et à fore pigliare inform.e contra d.° Capitanio di d.e violenze, et eccessi fatti contra il seruitio di Dio et dispreggio della Religione, et anco d'altri eccessi, et extorsioni fatte dall'istesso Capitanio, et d.° Vicerè ordina ad.° Regio Aud.a che subito pigli carcerato d.° Capitanio, et dando pleggeria d'onze so-di presentarsi frà certo tempo nella Vicaria lo liberi, et anco dissequestri, et restituisca al d.° Vescouo di beni sequestrati, atteso d.a bulla in Cena D.ni che si pretende publicata non è di quel presente anno, mà del 1567, et la publicatione non è dopo l'ordine fatto dal d.° Vicerè, et che si pigli inform.e dell'altre extorsioni, et cose mal fatte da d.° Capitanio.

Il d.° Duca d'Alcalà à 10. di luglio 1569. scriue al Gouer.re di Capitanata in risposta di quello, che d.° Gouer.re l'haueua scritto, che fuora di d.a prouincia s'era publicata, ò s'intendeua publicare la bulla in Cena Domini in certi Mo-nasterij de frati osseruantini, et dubitando che si facci il med.mo nella prouincia di Capitanata, uoleua auiso da d.° Vicerè come haueua da procedere in questo, et li risponde che si debbia regulare secondo l'ordine dato dal d.° Vicerè al suo predecessore del quale ne l'inuia copia, et di quel che occorrerà ne l'auisi subito.

Lettera di S. M.tà scritta al d.° Duca d'Alcalà à 17. di luglio 1569. nella quale trà l'altre cose dice, che li pareno conuen.ti

le provisioni, che d.o Duca hà fatte in caso, che si publicasse la bulla in cena Dni senza il regio exequatur, ò si pregiudicasse in alcuna cosa alla giurisd.e reale, et così ordina che si facciano tutte l'altre di più, che à questo proposito si crederanno essere necess.e senza permettersi in modo alcuno il contrario.

Vn'altra lettera di S. M.tà scritta al d.o Duca d'Alcala l'istesso di 15. di luglio 1569. dicendo hauer riceuuto due lettere che l'haueua scritte di sua mano sopra la materia di giurisd.e, incaricandoli sua età, et poca salute per temere con ragione di stare in tanto pericoloso stato come è quel che sua santità dice, et perche è da credere con quel che hora se li è risposto et si prouede la santità sua si quietarà, et non passarà più auanti, non haurà più che dire in quello di quel che si è tenuto qui in Spagna secreto, quel che il Nuntio hà detto circa l'ordine, che S. San.tà haueua dato che non si publicasse la bulla in cena Dni insino ad altro ordine suo, et che l'auisi si quello si continua ò si hà dato altr'ordine in contrario.

Consulta scritta à S. M.tà dal d.o Duca d'Alcala a 29. di Gen.ro 1570. nella quale l'auisa di molti casi successi in materia di Giurisd.e con diuersi Prelati, et trà l'altri ch'essendo cascato amalato il Regente Villano, li Confessori non l'hanno uoluto assoluere, et essendo uenuto nell'articolo della morte il Nuntio di S. Santità hà permesso, et dato licenza che si potesse assoluere per hauerlo uisto che staua in d.o articolo della morte, siccome è morto, et l'hanno assoluto con condit.e che si hauesse risanato non saria uenuto dal d.o Viceré

quando

quando si fusse trattato di Giurisd.e, ne intromessosi in quella.

Et perche l'altri Regenti dicono che li Confessori nò vogliono à detti anco assoluere, si non promettono prima di non si intromettere nelle cose della bulla in cena D.ni, et di quella osseruare, et exequire, et non essendo di ragione che si stia in questo, per quello che tocca all'anime, supplica la M.tà sua sia seruita pigliare con S. Santità quella risolutione, che meglio poterà conuenire al suo real seruitio.

Auisa anco che il Vescouo di Boiano hà prohibito la confess.e all'officiali del regimento di Campobasso, et Ferrazzano della sua diocese, sotto pretesto che siano incorsi nella scom.ca della bulla in cena Domini per l'exigentia delle gabelle et non hà curato ne uole assoluerli, et reintegrarli nel grembo della santa Chiesa, non obstante che per d.o Vicerè li fussero state scritte lettere exhortatoriali, escusandosi non poter dare, ne far dare da suoi preti l'assolutione, mà l'hà fatto intendere che uadino à S. S.tà Et perche la M.tà sua in una sua lettera delli 17. di luglio di d.o pnte anno scriue, che in Spagna quando li Prelati non uonno quietarsi di quel ch'è giusto, se li fanno lettere exhortatoriali una, due, et trè uolte, et quando questo non gioua si cacciano dal Regno, et se l'occupano li beni temporali nelli quali entrano li frutti di loro Chiese, et che si potria fare il medesimo quà nel Regno di Napoli, et perche mai è stata usata simile prouisione di cacciare li Prelati dal Regno et si stà in dubio, che forma s'hauria da tenere quando fussero insolenti, non ostante più lettere exhortat.e che se li scriuessero, supplica la M.tà sua li facci gratia

avisarli che forma si è tenuta nelli Regni di Spagna nel cacciare di d.i Prelati, perche la medesima si terrà nel Regno di Napoli, benche in questo à suo giud.o si hà da avvertire molto, sapendo il Papa della maniera che stà in questi negotij, come la M.tà sua n'è pienamente informata.

Consulta scritta à sua M.tà dal d.o Duca d'Alcalà a 13 di maggio 1570 avisandoli di diversi negotij di Giurisd.e et trà l'altri li dice, che il Vescovo di Nardò hà ordinato che l'Eletti, et deputati del regimento di d.a Città non siano assoluti dalli Confessori per causa che exigono la gabella del pane ch'era stata imposta con decreto, et sp.o assenso, con la riserva delli Clerici, Chiese, et altre persone Eccles.che et essendoli stato scritto dal d.o Viceré exhortandolo che non volesse prohibire d.a exattione, mà quella lasciasse exi-gere, sicome per lo passato si è exatta, et che facesse assol-vere di Eletti et deputati, d.o Vescovo non hà curato ne cura di farli assolvere, et stando senza che si possano confessare, avisandoli di quanto si è fatto in d.o negotio.

Dice di più che dopo haverli scritto li giorni passati, come li Confessori non hanno voluto assolvere li Regenti, et altri Ministri, et officiali della M.tà sua sotto pretesto di essere incorsi nelle censure della bulla in cena Domini è occorso che sua Santità hà publicato un Giu-bileo et per escludere da quello li pred.i Regenti Ministri, et officiali vi hà fatto ponere clausula che non lo possano godere quelli che hanno violato la libertà Eccles.ca le quali parole li Confessori dicono che s'intendeno per li d.i Regenti, et lo Nuntio di S. San.tà così l'hà dichiarato,

in

in modo che la M.tà sua vede come sua Beatitudine stà posta à non volere far assolvere di Regenti, et altri Ministri regij, li quali hanno tenuto et tengono la mano in non far pregiudicare alla real giurisd.ne della M.tà sua, et la supplica che questo voglia remediarlo come meglio potterà, che convenga al suo real servitio, atteso ogni dì li Regenti et altri predetti li fanno instantia che li proveda, che siano assoluti acciò che non li succeda alcuno inconveniente in danno di loro anima.

Lettera regia scritta dal Vicerè Duca d'Ossuna a 12. di ottobre 1583 à Fran.co Caraffa Gover.re di terra d'Otranto ordinandoli che s'informi si è vero che si sia publicata nella Città d'Ugento la bulla in cena Domini, ò alcun altra bulla senza regio exequatur, et se ci sono inter-venuti in esso alcuni laici, proceda alla Carceratione di essi senza dirli perche, si non ch'è d'ordine di d.o Vicerè et avisi et in quanto à tutti l'altri mandi copia dell'in-formatione acciò li possa rispondere lo de più che li parerà

Consulta scritta à S. M.tà dal Vicerè Duca d'Ossuna à 13. di Gennaro 1584. avisandoli che havendo inteso li giorni passati dal Corte d'Ugento che il Vescovo di quella Città havea publicata una domenica nella sollennità della messa la bulla in cena Domini senza il regio exequatur, et si trovava ordino al Gover.re della Prov.a che n'havesse preso informe genericam.te se s'era publicata alcuna bulla senza regio Exeq.r, et si trovava che li era intervenuto alcuno laico, che l'havesse carcerato et avisato il quale Gover.re havendo pigliato d.a informe particulare

della bulla pred.a el' hà inuiata per laquale consta di d.a publicat.e et non consta cosa alcuna contra laici, et uedendo d.o Vicerè che non può fare quella dimostratione che fè il Duca d'Alcalà in caso simile, il quale essendo affissa la bulla nelle porte della Chiesa la fè togliere et fè sequestrare li beni patrimoniali del Vescouo di Bouino, perche d.a bulla non è stata affissa, mà publicata di parole, ne tampoco il Vescouo tiene beni patrimoniali in questo Regno ne tampoco può ordinare quello, che nella publicatione d'un'altra bulla ordinò per seruitio della M.tà sua il Cardinale Granuela nel tempo del suo gouerno, il quale hauendo l'Arciu.o di Rossano publicato una bulla senza exequatur et constando che ci era interuenuto uno seruitore laico dell'Arciu.o lo fece carcerare, il quale secondo intende morì in carcere, dopò di essere stato molti mesi carcerato perilche l'hà parso di non potersi fare altra prouisione che due l'una chiamare il Vescouo, che uenga in Napoli con dire che l'hà da parlare per seruitio della M.tà sua, et essendo ue-nuto andare allargando la sua licentia acciò conosca l'errore, l'altra sequestrarli l'intrate del Vescouato, però al presente non l'hà parso ordinarle tutte due, mà solo chiamarlo che uenga quà in Napoli et trà questo mezzo ordinare al Conte d'Ugento, che s'informi et l'auisi dell'intrate et qualità di esse acciò d.o Vicerè riconosca si sono di qualità, che se li possa fare man-dato in nome del fisco, che mostri il titulo, et per questa uia forsi sentirà il pago dell'errore suo, et del tutto ni auisa la M.tà sua, acciò s'altra prouisione occorre al suo Conseglio possa la M.tà sua comandarcelo, che sarà exequito.

De

De Visitatoribus Apostolicis à Summis Pontificibus in Regnum missis, et in quibus casibus fuerint recepti et admissi, et quibus legibus.

Consulta scritta à S. M.tà dal Viceré Duca d'Alcalà à 29. di Decembre 1566. avisandoli che sua santità havea dato commissione al Vescovo di Strongoli, che come delegato suo, et della sede Apostolica potesse visitare alcuni Arcivescati et Vescovati, delli quali vene sono alcuni de iure patronatus della M.tà sua, come è Salerno, Gaeta, et Catanzaro insiemi con tutte le Chiese di esse, et persone laiche che erano exente dalla Iurisd.ne dell'ordinario come appare per la copia del breve che li manda, et oltre di questo si hebbero molte instruttioni, quali si davano al d.o Vescovo per executione della sua commissione trà le quali vene sono alcune che toccano li Laici, cose incluse in una bolla di S. Santità che ne li manda similm.te copia, la quale se all'hora si fusse publicata havria potuto causare alteratione al populo per stare la gente del Regno cossi atemorate dalli Inquisit.ri perilche d.o Viceré havendo supplicato S. Santità restasse servita di non farla publicare ne rimase contenta, et essendo venuto d.o Vescovo à vedere d.o Viceré dopò arrivato in Napoli, et haver visitato alcune di d.e Chiese senza che d.o Viceré neli havesse dato licenza, ne pigliato il regio exequatur, procurò d.o Viceré havere nelle mani il breve che portava, si per vedere in che casi havesse potuto pregiudicare alla preheminentia, et autorità reale che la M.tà sua tiene in questo Regno, si anco perche il d.o Vescovo

non procedesse ad exeguire sua Commissione in Napoli, senza il regio exequatur, et per intendere anco il modo che d.o Vesc.o haveva da tenere nell' exercitio di quello si vidde il breve, et anco l' instruttioni, et ue si ritrovò, che ni saranno seguiti alla Alt.za sua alcuni pregiudicij, et inconvenienti, i quali il d.o Vicerè scrisse all' Amb.re in Roma, et aviò il d.o Vescovo non si dolesse si restituì il breve, et l' offerse darli il regio exequatur libero, perche non s' impedisse il progresso della sua comissione il quale in modo alcuno lo volse accettare, dicendo che non ni teneva bisogno, et che S. Santità l' havea ordinato che non lo pigliasse, et che senza suo ordine mai l' haveria pigliato, per il che d.o Vicerè disse al d.o Vescovo che non exeguisse sua commissione, perche voleva consultare con S. Santità et supplicarla che non facesse questa novità nel Regno del che d.o Vescovo rimase contento, per il che d.o Vicerè scrisse al d.o Amb.re di tutti questi pregiuditij, che si causavano alla Alt.za sua ricordandoli quelli officij che dovea fare appresso Sua Santità scrisse anco al Cardinal Alexandrino che parlasse alla Santità sua, et al Comendator Hernando de Torres, che li desse sua lettera, aviò si procurasse con ogni destrezza et mezzi che si ottenesse da sua Santità ordine al Vescovo, che pigliasse l' exeq.r ne permettesse che in suo tempo se gli facesse questo pregiud.o non havendolo fatto mai tutti gl' altri Pontefici passati, lo ritrovorno alterato, e di maniera che non si è potuto ottenere cosa alcuna, come se desiderava anzi con colera ha prorotto à dire, minacciare, et protestarsi

quel

quel tanto che la M.tà sua potrà vedere per la risposta di
detto Amb.re Cardinal Alessandrino et Don Hernando
de Torres, et una lettera scritta al Nuntio, delle quali
se li manda copia, mà come d.o D. Hernando scrisse al d.o
Vicerè, che dandosi per d.o Vicerè lettera nella quale
ordinasse alli Ministri, et Prelati, che complessero il d.o
Breue, et lasciassero, che il d.o Vescouo potesse exercitare
il suo officio che l'haueria accettata, et se ne sarebbe
seruito, et le parena, che se uscisse alquanto dalla forma
ordinaria dell'executoriali, che in simili casi si sogliono
dare, giuntò d.o Vicerè tutto il Cons.o Coll.le et quel di
Stato, et li mostrò la carta, che la M.tà sua li
scrisse à 22. di luglio 1564. et per essere negotio graue,
et de qualità, et per non dare occasione di rottura
con S. Sant.tà stando determinata, parse che si potesse
dare una carta per li Vescoui, Baroni, et Giustitia
del Regno di maniera che alla giurisd.e della M.tà sua
non se facena pregiud.o, et parena che se si sodisfacesse
alla volontà di S. Santità con essersene tolte alcune parole
di poca importanza copia della quale si manda l'hà
consignata al d.o Vescouo, et Nuntio, li quali doppò ha-
uerla tenuta dui giorni, sono risoluti non auerla
si non si toglie l'hortatoria dalli Vescoui, et Prelati, dicen-
do, che con essi non hà da fare nessuno solo S. Santità,
et come che il togliere quelle parole era cosa pregiudi.l.ma
per possere li Rè hortare li Prelati nelli suoi Regni,
et così sempre è stato osseruato in questo Regno, il d.o
Vicerè di nuouo scrisse al d.o Amb.re, che trattasse con S. Sant.tà

et la supplicasse à volersi dar ordine, che cessi tal innovatione
in d.o Regno, et che d.o Vescovo se ne serva della
maniera, che stà consignata, et di quello si medesima
dette aviso alla M.tà Sua, la quale sarà anco servita
comandare quel tanto debbia exequirsi quando il Vesc.o
volesse procedere alla visita del Cappellano maggiore
et altri Cappellani regij, li quali servono già nella
Cappella della M.tà Sua, et sì bene attualm.te servono,
et sono exenti dalla giurisd.e dell'ordinario pretende
S. Santità come supremo di tutti poterli far visitare, non
ostante quello, che fù concluso nel Concilio Tridentino
nella sessione 24. nel Cap. XI. pendendo la determinat.e
della San.tà Sua, et come minaccia di voler prohibire la cele-
bratione delli divini officij in d.o Regno con mandare,
et nominare sempre le scomuniche, che sono nella bulla
in Cena Dni, le quali quando seguessero, et massime
in tali tempi oltre il scandalo universale rimaneriano
scomunicati tutti li Ministri della M.tà Sua, venti sei ecc.
in d.o Regno, et perciò supp.ca la M.tà Sua resti servita
far considerare tutti li pregiudittij, che si potrono apportare
alla sua real giurisd.e et quel tanto, che S. San.tà finisse,
et ragiona, et quello che potria seguire rompendoli con
S. San.tà, et quello anco che nelle loro anime potesse
toccare, et comandare se dia l'ordine, che più sia
servita, et scrivere alla San.tà Sua quello che li parerà
convenire più al suo real servi.o et comandare al d.o Viceré
particol.te quel tanto debbia exequire tanto nelli casi pred.ti,
quanto nelli altri simili, che alla giornata potriano occorrere.

Lettera

Lettera di S. Mtà scritta al suo Ambre in Roma à 8. di febraro 1567. in risposta di alcune lettere scritteli et in particolare all'ultima sopra la diffinoltà che S. Santità ha posta circa l'executoriale della bulla del Vescovo di Strongoli, et visto quello che in questo particolare haveva passato con la Santità sua, et li termini di negotiare che tiene tanto contrarij di quello che deve alla modestia della Mtà sua, non può lasciare di lodare la discretione con che si è governato con quella, et il buon modo con lo quale l'hà trattato, et poiche già S. Santà è venuto in che spediscano l'executoriali in una delle due maniere, che d.o Ambre scrive, non haverà da repugnar più à sua volontà, sinon darli in ciò tutta la sodisfattione, et gusto perche conosca che da parte della Mtà sua non se hà da mancare di quello che si deve, et così anco scrive il Viceré di Napoli che trattando ivi con quelli del Collegio di quel Regno, quale di queste due forme sarà più conveniente, et meno pregiuditiale alla sua preheminentia reale, l'avisi alla Mtà sua di quello che in ciò si risolve, inanzi che lo dica à sua Santità, et non lassi d'effettuarsi per questa causa tanto bona opera come crede la Mtà sua resultarà dalla visita, che hà comandato farsi in quel Regno.

Lettera di S. Mtà scritta al Viceré Duca d'Alcalà l'istesso di 8. di febrò 1567. dicendoli haver ric.to la lra scrittali a 29. di Xbre sopra l'executoriale della bulla che S. Santà haveva concessa al Vescovo di Strongoli per la visita delle persone eccl.che di quel Regno, et visto anco quello che il Comendator Magg.re di Castiglia suo Ambre l'haveva scritto sopra

questo particolare giontam.te con quello che l'istesso Vicerè l'hauea auertito dopo a 2. di gen.ro et discusso, et ponderato il tutto con la consideratione, che simile materia ricerca, hà la M.tà sua risoluto poiche la Santità sua s'è contentata secondo quello che d.o Ambre. li scriue, che conforme alla minuta che d.o Vicerè l'hauea inuiata se spedischano l'executoriali, leuando solo da quella la clausula hortatoria che tocca alle persone Ecles.che et che si spedisca almeno con una direttione generale senza toccare in quella, ne Ecles.ci ne secolari, et doppo che s'hauerà trattato con quelli del Cons.o Colle una di queste due forme, che iui parerà, che più conuenga, et sarà meno pregiuditiale à sua preheminentia reale, ancorche la prima pare iui in Spagna che conuenerà più, non uedendosi la raggione perche sia tanto contraria come in Roma si giudica ponere nell'executoriale la clausula dell'hortatoria che se il Papa non vole admettere, et della risolutione che in questo iui si pigliarà auisi subito à d.o Ambre. acciò che facia con S. Santità l'officio che sarà necessario, et conuenga per il bene di questo negotio, procurando sempre di darli tutta la sodisfattione che à quello se ridà.

In quanto alla Visita del Cappellano maggiore, et Cappellani Regij non uedendosi iui in Spagna fundamento alcuno per donde si debbia prohibire, che non siano uisitati per sua Santità, poiche l'exentione che tengono s'hà da intendere dell'ordinarij, come per decreto del Conc.o perciò in quanto à questo ponto non si hà da ponere imbaratto ne impedim.to à quello che sua Santità ordinarà.

Et in quanto alli Hospedali, et loro proprij renditi et prouenti

poiche

poiche non appartiene à S. San.tà la visita di quelli, che sono instituiti et administrati per quelle sarà bene che trattando questo con quelli del Consiglio quelli ritrouandosi presenti et sopra il fatto, potranno tenere notitia delli priuilegij, cause, et raggioni che competeranno ad.i Hospedali come all'altri di più di d.o Regno facci intendere destram.te à S. Santità la raggione che ui è acciò non si tratti di quello et tenga per bene che in questa parte non se faccia nouità ne pregiud.o alcuno contra quelche insino all'hora si era usato et osseruato in d.o Regno.

Et per quelche tocca al Monasterio di S.ta Chiara et l'altre cose, che appartengono al patronaggio, et preheminentia reale, et alli Capi dell'Instruttioni del Venoua di Seron-goli toccanti à Laici si parerà al d.o Viceré che di questo potrà risultare ò seguire alcuno inconueniente sarà bene uisto prima et examinato per quelli del Consiglio, et d'altre persone che li parerà la raggione che per parte della M.tà sua si può pretendere in tutto lo sopradetto lo tratti con sua santità con tutta la modestia, chi è giusto, e li deue, procurando impetrare dalla Sant.tà sua le cose, nelle quali non è tanto chiara la raggione della M.tà sua aualendosi per quello delle uie, et mezzi, che meglio li pareranno, et giudicarà più conueniente al bene delli negotij della M.tà sua.

Et per quel di più, che tocca alli priuilegij concessi al d.o Capp.mo maggiore, et Cappellani regij, se può fare con S. San.tà la diligenza, che conuiene, atteso che questa non è bona coniuntura, ordinandoli che l'inuij con la p.a occasione

una copia di quelli, auisandoli giontam.te di quello che si è osseruato in questo officio con quello che di più si deue impetrare per la sua conseruatione, et con suo parere, poiche non tenendosi iui in Spagna notitia di d.i priuilegij, ne del fundamento che tengono non si può pigliare alcuna risolut.e alcuna in quello.

Il d.o Viceré Duca d'Alcalà a 24. di febr.o 1568. concede il regio exeq.r al breue di Papa Pio V.o nel quale dà potestà à Paolo Odescalco suo Nuntio Apostolico nel Regno, che faccia reedificare le chiese cascate, fortificare et sarcire quelle che minacciano ruina, fornire & ornare d'ornamenti ecclesiastici con sequestrare li frutti delli beneficij di qualsiuoglia qualità che siano, et che admonisca oretenus, ò in scriptis qualsiuoglia Prelati ancorche fussero Arciu.ni che si trouasse essere negligenti in corrigere li costumi et castigare li delinquenti, et fare li loro officij, ouero in exequire li decreti del Conc.o Trid.no, che infra qualche breue termine da darseli dal d.o Nuntio exequano quelle cose, che conoscerà spettare al loro officio, il quale termine elasso, si si trouerà detti Prelati ancora superiori di qualsiu.a ordini essere negligenti, proceda per se, ò per altri summariam.te & sola facti ueritate inspecta, etiam manu regia rimossa ogni appellatione, alla Visita, correttione et riforma di qualsiuoglia Chiesa et persone soggette à d.i Prelati supplendo alla negligenza di detti Prelati.

Consulta scritta à S. M.tà dal Viceré Duca d'Alcalà all'ultimo di febr.o 1568. nella quale l'auisa, che hauendo Sua Santità mandato in questo Regno Paolo Odescalco per suo Nuntio, & della Cam.a Apostolica, et Comissario

della

delle Spoglie, & decime, oltre la Commissione generale di
d.o offitio haueua in sua persona spedite altre Commissioni
di diuerse cause in quelle descritte, & al d.o Vicere pntate
per d.o Nuntio, con dimandare licenza di poterle exequire,
et quelle viste l'hauea dato licenza di exequire dette
commissioni qualità, et limitationi in ciascuna d'esse anno=
tate, reseruata una sola di d.e commissioni nella quale
non l'hà passo permettere exequirla senza Consulta,
et ordine della M.tà sua, nella quale si dà potestà al
d.o Nuntio d'inquirere, et conoscere delli beni ecclesiastichi
male alienati in questo Regno da anni cento in quà, et delle
nullità & inualidità di d.e alienationi, benche fussero con=
firmate dalla sede Apostolica, ò suoi Commissarij, et anco
dell'indebita occupatione, & detentione di d.i beni et quelli
che trouasse malamente alienati, et occupati reintegrarli
al Dominio di quelle chiese, dalle quali apparessero alienati
et disuniti con potestà di astringere li possessori di quelli
senza far distintione di persone Ecclesiastiche ò secolari,
non solo alla restitutione di d.i beni, mà alla sodisfat.e
delli frutti da quelli percepiti. Et perche li bene trà l'altri
casi nelli quali per dispositione di raggione li Giudici
Ecclesiastici hanno giurisd.e di conoscere, et giudicare
contra laici è questo quando si tratta di nullità di contratto
fatto sopra beni di Chiesa per defetto de sollennità tale,
ò altra causa, che renda lo contratto ipso iure nullo et
così anco quando in tal contratto fusse comessa fraude,
et quando non si nega li beni contratti essere stati Eccles.ci,
& benche si tenga questa essere comune opinione di

Dottori, questo nasce per la dispositione de Canoni, et Capitoli fatti per li Sommi Pontefici liquali non sono stati osservati in questo Regno, anzi sempre li tribunali regij hanno conosciuto delle cause predette contra li laici convenuti, ministrando alle chiese, et persone Ecclesiastiche, che tali, et altre simili liti hanno intentato, favorito complimento di giustitia, ne hanno permesso che contro laici in simili cause si proceda per li Giudici Ecclesiastici tanto ordinarij, come delegati Apostolici, et il Papa Paolo 3°. havendo tentato la med.ma impresa destinando in questo Regno Giudici con simili Commissioni, et in spetie questo istesso Paolo Oderabio, che al p.nte è venuto per Nuntio portò la simile Commiss.ne à tempo che governava d°. Regno il Cardinal Pacecco, et non li fu data, anzi denegata licenza di exequire sua Commissione per lo preguditio, che apportava alla Giuriditione regia, quale è stata et stà in poss.ne di conoscere essa sola delle cause predette contra laici conforme alla regola, che lo attore deve seguire il foro del reo, osservata ancora in detti casi, et che quando si desse luoco à tal commissione saria erigere un tribunale nuovo de Giudici Ecclesiastici in questo Regno giamai costumato, non minore di qualsivoglia delli regij, et da esso se causeria la perturbatione della quiete, et tranquillità publica, nella quale questo Regno si ritrova risultariano anco gravissimi danni et dispendij alli sudditi, havendosi da ricoloare l'alienationi de beni Ecclesiastici fatte da tanto lungo tempo di anni cento, non solo ad instantia di parte, ma ex mero officio, et per inquisitione come per dette

Commissioni

Commissioni et per queste raggioni, et altri inconvenienti che forsi all'hora furono considerati, che dal executione di tal Commissioni haueano potuto risultare, intesi da quelli Pontefici fù per essi cessato da tale impresa, ne fare exequire le loro Commissioni, mà restorno quieti, nè procesero più oltre, Et per questo non hà parso dar licentia al Nuntio pred.o di exequire tal Commissione, mà del tutto dare auiso alla M.tà sua, quale potrà restar seruita interponere sua real autorità con sua Beatitudine, perche resti quieta desistere da tal commissione, sicome li suoi predecessori hanno fatto, auertendo alla M.tà sua, che bisogna rimediar questo con sua Santità altrim.te se incorre alle censure della bulla in cena Domini nella quale si scomunicano tutti quelli che impediscono l'executione delli breui et prouisioni Apostoliche, et la supplica resti seruita comandare quello hà da exequire.

Questa Visita et Commiss.ne del Nuntio Odescalco non hebbe effetto & fù mandato dal Papa altro Nuntio in Napoli à 9 di febro 1569 come appare dal tom. 3.o del Nuntio Apost.co

Lettera del Cardinal Morone scritta al Vicerè Duca d'Alcalà da Roma à 18 d'Agosto 1570 dicendoli hauer conferito con Don Hernando de Torres alcune cose, quali d.o Cardinale desidera, che non solo siano intese dal d.o Vicerè, mà discorse bene con il suo prudent.mo giuditio perche il detto Cardinale non s'inganna nella bona risolutione di questo negotio, non solo ui uede il seruitio di Dio, mà l'honore, & vtile della M.tà Cattolica, et al fine contento, et lode de Ministri et sia certo, che la protettione

che tiene d.o Cardinale del servitio di S. M.tà oltre la pietà che si deve à Dio s'induce à questi motivi, però lo priego à spiegar avanti lo stato di questo negotio et concorrendo al parer suo si degni aiutarne ad una buona conclusione.

Lettera di Don Hernando de Torres scritta al d.o Viceré da Roma a 19 d'Agosto 1570. dicendoli mandarli una lettera del Cardinal de Morone per la quale tocca all'admettere d.o Viceré la bulla di succedere le cose male alienate delle Chiese che deva essere in sua credenza. La summa di quel che il Cardinal l'hà detto, è che de tutto quello se recupe=rerà, daranno il terzo à S. M.tà Catolica, et che il negotio si trattarà in Regno per quelli della fabrica di San Pietro, con intervento delle persone, che d.o Viceré sarà servito deputare, et che senza dubio toccaranno à S. M.tà più di Centomilia docati et che il servitio si farà à Dio alle Chiese, all'anime di quelli che al presente possedono queste cose ingiustamente, et indebitamente, al Papa, et alla fabrica di S. Pietro, et che li pare che d.o Viceré deve dare orecchie à questo negotio, poiche sarà padrone di quello, per poter gratificare alcuni Baroni che li pare per raggione di stato è bene, che d.o Viceré li tenga obligati, potrà dunque rispondere quel che li sarà servito. Si hà detto anco che il Papa l'haveva detto che haveva inviato questa bulla in Spagna come anco l'hà fatto per tutta Italia.

Consulta scritta à S. M.tà dal d.o Viceré Duca d'Alcalà à 12. d'Ott.e 1570. intorno al d.o negotio scrittoli dal d.o Cardinal de Morone et da Don Hernando de Torres, dicendoli, che più volte per la Corte di Roma si è procurato da alcuni anni in qua di introdurre in questo Regno un Commiss.o quale à reintegrasse tutti

tutti li beni Ecclesiastici, quali si pretendero indebitamente è nullamente alienati dalli Prelati et altri Benefitiati che sono stati delle Chiese, ò fussero stati illegitimamente occupati, pretendendo di potere in tali casi procedere il suo Giudice Eccles.co contra laici, et perche questo era in grand. preiud.o della Real giurisd.ne, & preheminentia dello Alt.za sua non si hà consentito, et essendosi trattato una uolta in tempo di Papa Paolo 3.o et un altra in tempo di Papa Giulio 3.o, non se consentí et fù negato l'exequatur al breue sopraciò spedito, et il simile si é praticato in tempo del presente Papa Pio quinto negandosi l'exequatur al breue spedito in persona del Sig.r Antonio Odescalco. Al presente conoscendosi che quello che quà se li é negato é stato con raggione, et con debita et buona consideratione si é pensata noua forma per inclinare la Alt.za sua à concederli quello che si desidera, et é che la Alt.za sua li conceda tale licentia con conditione che li Commissarii della fabrica di S. Pietro procedano con conseglio et parere d'un Consultore regio deputando per il Viceré in nome della Alt.za sua, offerendo che di tutto quello si ponesserá da restitutione dad.a Commissione se ne darà il terzo alla Alt.za sua et che senza dubio toccariano alla Alt.za sua più di 100.m docati et sopraciò ne li hà scritto il Card.le Morrone animandolo à quello, come per la copia della lettera di d.o Cardinale et anco per un altra copia di lettera scrittali da Don Hernando de Torres che li manda alli quali d.o Viceré hà risposto che uoleua auisare del tutto la Alt.za sua, et exequire quello che da lei li uenerà

ordinato, perciò l'auisa di tutto quello, che l'occorre, così per l'una come per l'altra risolutione che potesse pigliare referendoli le raggioni, che ui erano per fare inclinare la M.tà sua à concedere quel che si desideraua et ancora l'inconuenienti et pregiuditij che seguiriano concedendosi

Lettera di S. M.tà scritta al d.o Duca d'Alcalà a 21 di marzo 1571: dicendoli hauer riceuuto sua lettera delli 12 d'ottobre con auiso della Commiss.e che S. Santità trattaua di dare per la reintegratione delli beni Eccles.ci che fussero alienati nel Regno di Napoli, et tutto quel che in d.o negotio haueua auertito considerato, et appuntato come conueniua à sua prudenza, mà perche nò conuiene entrare in questa prattica, potendosi euitare, si non che con la dilatione della risposta se uada obuiando, non pare alla M.tà sua di sodisfare à quello si non che lo uada intendendo come del suo tenea dare ad intendere, che l'hà scritto alla M.tà sua intimo che facendoli noua instantia potrà dire, che hauendolo dopò meglio considerato non l'hà parso darui parte alla M.tà sua, essendo l'inconuenienti tanti et de tanto gran momento poiche già altre uolte che se intentò il medesmo, si lasciò di ponere in executione per il med.mo respetto, et così per la uia di Don Hernando de Torres se potrà finire questa prattica.

Lettera di S. M.tà scritta al Vicerè Cardinal de Granuela à 24 di luglio 1574 dicendoli che iui in Spagna s'era inteso che nel principio del mese di maggio passato uenne nella Città dell'Aquila il Vescouo de Rieti à fare la uisitatione

di

di quello Vescouato, et che senza hauer ottenuto l'exequatur della sua commissione, ne meno dato ragione alcuna di quella à Madama de Parma sorella della M.tà sua, andò nella Chiesa Cathredale della Città dell'Aquila, et subito che arriuò visitò la Cappella del Sant.mo Sacramento, et quella del bautesmo, et la sacristia, sibene dopò fatto tutto questo fù à visitare d.a sua sorella, et li diede un breue di S. Santità, et per alcuni impedimenti che il Gouernatore di quella Città diede al d.o Vescouo nella prosecutione della sua commissione se ne ritornò in Roma senza passare auante, et quantunque non dubita la M.tà sua, che hauendolo d.o Vicerè inteso per l'auiso che ne li diede Madamma, haurà mirato per l'indennità del d.o exeq.tur tutta via per lo che conuiene al mantenerlo senza che in nessuno tempo se possa allegare alcun atto incontrario, hà parso alla M.tà sua ordinarli che con la prima comodità l'auisi molto particolarm.te di quel che è passato in quel tal negotio, et si della visita, che il d.o Vescouo fè in auiare si portò alcun' atto, ò si fè alcuno protesto sopra l'impedimento che se li pose sopra la prosecutione di quella et del remedio che si potria ponere, perche di quello non ni segua pregiud.o alcuno alla preheminencia di d.o exeq.r acciò che inteso bene quanto in quello è passato, et quello che ad.o Vicerè pare che si deua fare, se proceda quello che più conuenga al seruitio della M.tà sua.

Con d.a lettera scriue à S. M.tà del Vicerè Cardinal de Granuela all'ultimo di ott.re 1572. in risposta della sud.a lettera della M.tà sua auisandoli che essendo uenuto à sua notitia per

auiso della Ser.ma Madama d'Austria, e del Conte di Briatico Gouer.re della Prou.a d'Apruzzo, & del Capitanio della Città dell'Aquila, che il Vescouo di Rieti tentaua di fare la Visita nella Città dell'Aquila, in uirtù di breue di S. San.ta senza regio exeq.r, et che hauea fatto un atto clandestinam.te in uisitare la Cappella del Sant.mo Sacram.to subito detto Viceré scrisse al d.o Vescouo l're hortatorie che non douesse prouedere ad atto alcuno senza il regio exequatur. Scrisse anco al detto Gouer.re della Prouincia, che non solo non contentisse alla Visita predetta nell'Aquila, mà che scriuesse à tutti li Vescoui della prou.a che senza il detto regio exequatur non si lasciasse uisitare per conto alcuno così come fu exeguito per d.o Gouer.re, scrisse anco il med.mo al d.o Capitanio ordinandoli che quando d.o Vescouo uolesse persistere nella Visita predetta s'hauesse fatto le conuen.te richieste, et poi hauesse carcerato il Mastrodatti, il Consultore, li Serujenti, et tutta la famiglia di persone laiche, et che hauesse posto gente alle porte delle Chiese le quali hauessero prohibito che non se fusse entrato in esse per d.o effetto, e la hortatoria non si presentò, perche il Vescouo era partito senza continuare la uisita, per le quali prouisioni fatte non solo non si è dall'atto tentato farsi per il Vescouo causato pregiud.o alla real giurisd.e della M.tà sua, essendo quell'atto clandestino impedito, et sopra tale impedimento spedite le prouisioni predette, et tanto maggiormente quanto, che esso non è più ritornato, ne per esso si è fatta potestà alcuna, et per esserno questi atti fatti per la manutentione della Giurisd.e

della

della M.tà Sua publici et publicati nell'Aud.a et notati nelli registri regij della M.tà Sua, mà più presto si è fortificata la poss.ne in che si stà talche à d.o Viceré non occorre far altro, solo exequire quel di più, che alla M.tà Sua paresse d'ordinare.

Relatione fatta dal regio Cappellano maggiore al Viceré à 28. di Giugno 1578. ad instantia del Cardinale Maffeo, il qle dimandaua concedersali il regio exequatur alla potestà datali da S. Santità in uno breve di poter fare procedere contra tutti li occupatori et intrusi nelli beneficij, membri et beni pertinenti alla sua Abbatia di S.to Eutitio della Valle Castoriana della Diocese di Spoleto tanto contra persone Eccles.che quanto laiche, et reuocare le concessioni et locationi in emphiteosim di detti beni fatte dalli Abbati predecessori à diuerse persone laiche in danno et lesione di d.a Abbatia dimanda, e hauendo d.o Cardinale sopra ciò deputato un suo Vicario generale in d.a Abbatia, dimanda che detto Vicario possa exequire quanto in d.o breue si contiene, et si riferisce in d.a relatione che se li può concedere d.o regio exeq.r quoad ecclesias, et beneficia Eccles.ca, et quoad bona et poss.nes contra personas Eccles.cas tantum.

Relatione fatta dal d.o Cappellano mag.re al Viceré a 16. di Gen.ro 1581. ad instantia dell'Arciu.o di Surrento che dimandaua darseli il regio exequatur ad un breue Apost.co mandatoli da S. Santità che lui tanto come Metropolitano quanto come delegato della Sede Apostolica debbia uisitare la Chiesa Monasterij, luochi pij, et le persone Eccles.che della Città di Castel a mare, essendo passati trè anni che stà uacante, et si

reserime, che se li Ьisó considerare questo d'Ecclesiasti, et persone Ecclesiastiche tantum.

Lettera regia scritta dal Vicerè Don Pietro Giron Duca d'Ossuna, et suo Collateral Consiglio al Conte di Briatico Governatore della Provintia di Calabria Citra a 15 di Maggio 1583 dicendoli, che da persona zelosa del servitio di sua Maestà l'era stato fatto intendere, come si pretende per virtù d'ordine di Sua Santità visitare le Chiese, et stritte Nuove della Città di Cosenza per il Vescovo di Catanzaro ò per altra persona Ecclesiastica senza dimandarsi et ottenersi da lui il solito et consueto regio exequatur, perciò l'ordina che debbia con la sua solita diligenza tenere particolare pensiero di intendere si detto Vescovo di Catanzaro, ò altro Prelato ò persona qualsivoglia fusse venuta, ò venesse in detta Città di Cosenza ò altro luoco della sua diocese à fare detta visita, et in tal caso con ogni destrezza procuri sapere si haverà ottenuto il solito exequatur regio per fare simile visita, et non havendolo ottenuto siccome insino all'hora non era stato dal detto Vicerè concesso attenda con tutti li suoi boni modi soliti à farli intendere, che non proceda nel far di detta visita, mà che si trattenga et mandi dal detto Vicerè à dimandare d'regio exequatur ò almeno supersedea finche per detto Governatore se li sarà dato aviso, et quando con tutto ciò volesse dare executione et principio à detta visita, sarà necessario che con tutti quelli modesti remedij, che giudicarà opportuni, con sua prudenza faccia opera che in detto negotio non si facci novità alcuna dandoli subito senza perdere momento di tempo aviso con sue lettere per corriero à posta d'ogni cosa

avviserà

acciochè d.o Viceré intero quanto sarà passato s'i fori quelle
debite provisioni che saranno necessarie.

Viceré Ducca d'Ossuna alli ultimo di Gennaro 1586. con=
cede il regio Exequatur ad un breve di Papa Sisto V.o nel
quale crea, et fa Commissario, et Visitatore il Dottore
Gio: Angelo Egiptio Clerico di Minorica Advocato della
Cam.a Apostolica nella Corte Napolitana ad inquirere
et conoscere le fraudi, et eccessi fatti dalli Commissarij della
Cam.a Apost.ca contra d.a Cam.a e le chiese, et persone
Eccles.che et farli sodisfare li danni et anco far restituire
alli veri padroni li beni Eccles.ci malam.te alienati et recupe=
rare à beneficio di d.a Cam.a Apost.ca li frutti malam.te perce=
puti da quelli, che possedeno li beneficij ingiustam.te et
sopra dicti transigersi, et componersi et di deputare sopra
dicti altri Commissarij, et che possa anco sustituire un'altra
persona nell'officio d'Advocato di d.a Camera, che d.o Papa l'
haveva per prima comesso, et si dice nel d.o regio Exequatur
che se li concede quoad personas Eccles.cas tantum, dummodo non
operetur directe nec indirecte contra personas laicas neque
super prelaturis et beneficijs de iure patronatus Regij, nec
Baronum, et in Ecclesijs Monasterijs, hospitalibus et
Cappellanijs qui et que sunt sub protectione regia.

Risposta di d.o Gio: Angelo Egiptio fatta à Bortolomeo Mi=
nez Secret.rio del Viceré sopra l'utilità et effetti della sua Commiss.ne

Relatione fatta dal Cappellano Magg.re al Viceré a 7. d'agosto
1586. sopra il concedersi il regio Exequatur ad uno breve del
Papa nel quale comette al d.o Gio: Angelo Egiptio, che possa
convalidare li titoli di tutti quelli, che hanno tenuto et tengono

beneficij Ecclesci in mala causa et anco quando fosse necessario dichiararmi inhabili et gratiosamte remetterli et di far anco imprimere d.o breve, et così referisce che li pare concedere il d.o regio Exeq.re con le istesse clausule con le quali li fu concesso al sopradi altro breve, et di far imprimere d.o breve.

Il d.o Viceré a 9. di agosto 1586. concede il regio exequatur al d.o breve di Commissione fatta al d.o Gio: Angelo Egiptio, et che si exequa la sud.a relatione del Capp.no maggiore.

Relatione di quello che dissero S. Santità al Conte d'Olivares Amb.re di S. M.tà nell'Aud.a delli 13. di giugno 1587. sopra la Commiss.e di Gio: Angelo Egiptio così nell'articulo della Compositione de delitti come in quello che ha fatto con li Clerici sopra le spoglie, con riferirsi quello che si potria rispondere al Papa, acciò remediasse d.o negotio.

Lettera di S. M.tà scritta al Viceré Conte de Miranda a 22. di agosto 1587. dicendoli haver visto quello che haveva scritto circa la Commiss.e che sua santità haveva data a Gio: Angelo Egiptio per inquirere li delitti de clerici nel Regno di Napoli per altre negotiationi, et quantunque le diligentie che d.o Viceré haveva fatte in Roma circa di ciò, habbiano parse convenienti tuttavia sarà bene, che di nuovo consulti sopra di questo con S. San.tà avvertendovi di quello il Conte d'Olivares acciò sappia il tutto et faccia da sua parte quello che converrà a fine che la San.tà sua tenga per bene di revocare questa Commissione, et tenga la mano dall'hora avanti in dare, che sono in pregiuditio della sua real giurisd.e di quel Regno, che à d.o Conte anco se li scrive in questa conformità, et che d.o Viceré vada avisando la M.tà sua di tutto quello che si anderà facendo.

Minuta

Minuta della Consulta che hauea da fare il Consiglio Colle.
al Viceré nel negotio di Gio: Angelo Egiptio delli excessi
che hauea fatti nelle sue commissioni sotto la data delli
30. d'ottobre 1587.

Lettera regia scritta dal Vicere Conte di Miranda alli
Gover.ri d'alcune prouintie del Regno a 1. di gbre 1587. dicen-
doli essersi visto per loro lettere et scrittura mandate con
quelle la desterità et sincerità con che haueano inteso
quanto d.o Gio: Angelo Egiptio hauea fatto in d.e prouintie
et nelle cose che hauea excedito sua Commissione circa
il che loda la loro diligentia che è stata molto conven.te
al seruitio di S. M.tà, et dopò s'è inteso che d.o Egiptio
hà mandato alcuni Commissarij con noua commissione
spedita in virtù d'un moto proprio di S. San.tà senza hauer-
ni dimandato ne spedito il regio exequatur, et perche
oltre l'altri inconuenienti che contiene in se d.o breue
uene ad essere in grande pregiuditio dell'autorità, et
giurisd.e di S. M.tà servendosi d.o Egiptio di d.o breue
senza il d.o regio exequatur, però l'ordina che debbiano
stare molto attenti et hauer cura particulare d'inten-
dere et sapere si in d.e prouintie sono stati alcuni Com-
missarij del d.o Egiptio con Commissione spedita in
virtù di d.o breue non executoriato, ò con altre sue lettere
scritte alle Chiese, ò persone Ecclesiastiche, et essen-
doci stati alcuni, prouino con ogni destrezza hauere
copia della Commiss.e et lettere informandosi molto
particularm.te di quello anderanno facendo con farli inten-
dere, et impedendoli con un buono termine che non si

debbiano servirsi in modo alcuno di d.a loro commissione spedita in virtù di d.o breue, del quale non s'è dimandato, ne ottenuto il regio exequatur, col auiso del tutto molto particolarmente, acciò hauutane piena relatione si possa prouedere quello che al seruitio di S. M.tà sarà più conueniente.

Memoriale dato dal d.o Gio: Angelo Egiptio al Vicerè dimandando concedersili il regio exequatur sopra il moto proprio di Sua Santità mandatoli di nuouo.

Il Vicerè Conte di Miranda à 29. di febraro 1588. concede il regio exequatur alla commissione che fà Enrico Cardinale Gaetano Camerlingo di S.ta Chiesa de ordine di S. Santità in persona del Dottore Don Bernardino Perciuallo di Racanata, di potere pigliare inform.e contra d.o Gio: Angelo Egiptio olim Collettore generale delle spoglie, et nel Regno di Napoli Visitatore Apostolico dalli beneficij delle extorsioni che haueua fatte ind.o officio di Collettore, et Visitatore, et di procedere, et conoscere di d.a causa.

Lettera del Cardinale Henrico Gaetano Camerlingo di santa Chiesa scritta al Vescouo di foligno Nuntio Apostolico in Napoli, sotto la data in Roma à 2. di decembre 1588 nella quale dice, che hauendo S. San.tà visto per esperienza, che le facoltà di exigere, et componere i frutti mal percepiti in questo Regno di Napoli non è stata essercitata con quella diligenza, et integrità che conueniua, per che ne sono seguiti perciò molti disordini con gran pregiuditio et detrimento della Cam.a Apost.ca hà deliberato la Santità sua di rimettere l'executione di questa facoltà al d.o Nuntio, laquale già si troua compresa nel suo breue,

con:

confidando molto nella sua bontà et diligenza, esperien-
la Santità sua l. hà comesso, che li scriua che non man-
chi di procedere in questa materia nella quale uole sua
Beatitudine che d.o Nuncio habbia facoltà di com-
ponere, concordare, et transigere di tutti li frutti mal
percetti di qualsiuoglia beneficio Ecles.co regolare, ò
secolare semplice, ò curato, ò de altra sorte qualificato
concedendoli anco potestà non solo di assoluere di qualsiu.a
pena, et censure incorse per qualsiuoglia causa, et
anco dall'irregolarità contratte in qualsiuoglia modo,
et caso, donde necessariam.te ne uenga la restitutione
de frutti tanto per l'estrauaganti clause in corpore iuris
come anco per altri moti proprij pertinenti à questa
materia de frutti, et doue la Camera può hauere
et pretendere interesse, mà anco di conferire et
far noue prouisioni di detti beneficij di qualsiu.a
sorte, et qualità malamente occupati all'istessi de-
tentori quando siano idonei, et li beneficij non eccedeno
il ualore annuo di doc.ti 24. d'oro di Cam.a secondo la
comune stima, et di conferire ancora ad altre persone
idonee li beneficij per qualsiuoglia capo deuoluti
alla Sede Apost.ca ancorche fossero de iure patronato
di qualsiuoglia laici non che Eclesiastico ò separa-
tamente, ò gionctam.te purche non uachino per morte
et il ualore di ciascheduno di quelli non passi detti
ducati di Camera, et non manchi di eseguire la mente
della Santità sua che in uirtù di d.a lettera li dà piena,
et ampia facoltà, et authorità.

Consulta scritta à Sua Altà dal d.o Vicerè Conte de Mirranda all'ultimo di Maggio 1589. dicendoli, che nell'anno 1586. venne in Napoli un Commissario Apostolico chiamato Frà Angelo Egiptio con breve di S. Santità, nel quale se li commetteva, che pigliasse informe contra li Commissarij Apostolici, che havessero fatto excessi in questo Regno con facultà di castigarli, et far sodisfare li danni, tanto alla Cam.a Apostolica come alle parti, che di più facesse restituire alle chiese li beni malam.te alienati con potestà contra li poss. di beneficij senza giusto titulo, sopra del quale breve dimandò il regio exeq.r et li fù concesso con limitatione, che direttè, ne indirette non procedesse contra laici, ne se intromettesse nelle cappelle regie, et chiese de Jus patronati regij, ne de Baroni di questo Regno ne di qualsivog.a altro de luochi pij, che si governassero da laici, et poi dallà ad alcuni pochi mesi fù presentato un altro breve di S. Santità, nel quale concedeva al med.mo Gio: Angelo Egiptio potestà de posser convalidare li tituli invalidi, che tenessero li clerici beneficiari in d.o Regno, et facultà di componere delli frutti malric.ti con facultà anco di possere provedere li beneficij de 24. ducati à basso, al quale breve fù dato similm.te il regio Exequatur con l'istesse limitationi, et essendosi poi dalà ad alcuni mesi cominciato ad intendere per avisi delli Gover.i delle provincie, et per altre vie alcuni excessi, che commetteva d.o Egiptio nell'executione de sue commissioni vexando et gravando in molti modi li clerici et contravenendo all'istessi brevi che teneva da Sua Santità, et pareva, che tentava di formare, et

assentare

attentare un nuouo tribunale in questo Regno con nome
di Delegato Apostolico, et Visitatore gñle, et che di più si
era intromesso in trattare compositioni con tutti li Clerici
beneficiati di questo Regno, che donassero in conto à
S. Sant.tà per la facultà che se li concedeua di potere testa=
re, et che si leuariano in tutto e per tutto le spoglie, il che
non era compreso nelli suoi breui, ne se li era concesso
l'exeq.r sopra questo, et per rimediare à questo, d.o Vicerè
auisò S. San.tà di tutti questi excessi del Egiptio, anzi
hauendo d.o Egiptio presentato nel med.mo tempo un' altro
terzo breue della San.tà Sua, doue li concedeua assai mag.re
facultà delle pred.e, il d.o Vicerè non uolse riceuere d.o breue
ma expressam.te li dichiarò che non era per darli il regio
exequatur come con effetto celo denegò et n'auisò la San.tà Sua,
perche in ogni modo leuasse lo sud.o Egiptio da d.o Regno
sicome lo fece, perche reuocò le Commissioni et breui
predetti, richiamandolo à Roma, et ordinando che fusse
carcerato, come con effetto così fu esequito et dopò un' anno,
et mezzo il Vescouo di Foligno Nuntio Apostolico, che
pochi giorni erano che s'era partito hauea cominciato à
mandare per il Regno alcuni pochi Comm.rij con darli com=
missione che chiamassero li clerici poss.ri di beneficij
à mostrare il titolo d'essi giudicando super validitate
et inualiditate tituli, et condennando alcuni di d.i beneficiati
come ingiusti detentori, et essendono stati dimandati detti
Commissarij con che potestà exercitauano d.a Commissione,
et che mostrassero si teneuano regio exequatur, essi
hanno risposto, et exhibito la Commissione et breue

che teneua da S. San.tà il d.o Nuntio con la copia del regio
Exequatur che li fu dato nella forma solita, allegando
che il Nuntio in uirtù dell'istesso suo breue con il regio
Exequatur poteua ordinare quello, ponderando le parole
del breue sud.o, per le quali si presuppone che se li concede
da S. San.tà questa potestà di potere riconoscere delli bene=
ficij che ingiustam.te si possedero, et hauendo poi d.o Vicerè
fatta la medesima diligenza con il d.o Nuntio, l'hà risposto
lo medesimo che in uirtù del suo breue l'hà potuto et poteua
fare aggiungendo di più per dare di sè maggior sodisfattione
che questo motiuo, ancorche nuouo non l'hauea fatto da
se, mà in uirtù d'una lettera particulare, che teneua
dal Cardinale Camerlingo Gaetano, nella quale si contenea,
che hauendo uisto S. San.tà, che la facultà di exigere
li frutti de beneficij mal perceputi in questo Regno non era
stata exequita con la diligenza, che conueniua, haueua
deliberato la Santità sua di rimettere questa execut.ione
al d.o Nuntio, come già compreso nel suo breue, il che hauen=
do d.o Vicerè uisto, hà pregato al d.o Nuntio che trattenesse
l'executione del d.o ordine, et reuocasse li d.i Commissarij,
come già con effetto l'hà fatto per compiacerli con l'ouat.a
del nuouo Nuntio suo successore, che già era giunto
in Napoli. Et perche si tiene per certo, che il nuouo
Nuntio uorrà exequire il medesimo pretendendoui essere
cosa che apportarà grande utile alla Cam.a Apostolica
et queste nouità sogliono col tempo pigliare augumento,
et essere molto dannose al Regno come si è uisto per l'
introduttione de Nuntij che à poco à poco sono andati

altri=

attribuendosi noue autorità, & causando nuoui pregiudiții
al publico come anco si è visto per experientia nell' intro=
duttione dell' officio della fabrica, però si bene questo che
hà cominciato ad imprendere il Nuntio è cosa mera -
spirituale, et che nell' apparentia si può riputare per cosa
buona, e santa, poiche tratta di scaricare la cosientia
di quelli Clerici, che possedeno li beneficij senza giusto titolo
non intromettendosi con laici, ne con li Jus patronati regij,
ne di Baroni di questo Regno, tuttavolta, perche il num.°
de beneficiati di questo Regno è infinito. e non ci sarà casa
di laico, che non hauria da participare di quella inquie:
titudine, mandandosi per il Nuntio per tutto il Regno
infiniti Commissarij, li quali saranno persone di nessu.ª
qualità et anderanno inquietando uniuersalmente tutto
il Clero di questo Regno, chiamando tanto li buoni come
l' ingiusti poss.ri, grauando nell' interim detti Clerici, et
li loro parenti di uarie spese di giornate d' alloggiamenti
et atti d' ingiuste compositioni, & d' altre infinite gra=
uezze che sogliono accessoriam.te subseguire, dalle quali
non ponno lasciare di participare anco li laici, et quello
che è di maggior consideratione, si può credere che
con il tempo anderanno crescendo questi inconuenienti
et aggrauij, però s' auisa alla M.tà sua acciò infor=
mata del tutto, possa comandare quello li sarà più seru.°

Alcuni auertimenti dati al Vicerè sopra la Visita che
il Nuntio Apostolico s' hà detto, che sua santità uole
ordinare, che si faccia nel Regno.

Lettera scritta da un Cardinale al Nuntio Apostolico

in Napoli sotto la data in Roma à x di Giugno 1591. nella quale dice, che essendosi già compita la visita Apostolica in tutti l'altri stati et Provintie d'Italia, Sua Santità con il parere della sacra Congregatione hà pensato di dare ordine che si continui nel Regno di Napoli, che ne hà tanto bisogno, principalmente per risanare le conscientie di quelli, che si ritrovano illaqueati in censure, irregolarità, restitutioni, incompatibilità di beneficij, et altri difetti, che vengono necessità di rimedio dalla Santa Sede Apostolica, et per ponere fine à molte differenze trà persone Ecclesiastiche dalle quali nasce il disservitio de Dio, et il pregiuditio dell'anime; volendo, che tutte l'expeditioni si faciano gratis, et che li Visitatori non habbiano à pigliare cosa alcuna da luochi, et persone visitate ne meno per raggione di provisione, ce hà ordinato Sua Santità, che se ne dia auiso al detto Nuntio, acciò con il publicarlo, li Prelati, et altri si vadino preparando à riceuere interamente le gratie, et beneficij, che dalla Santità sua per mezo di questa santa opera li saranno conferiti, rimettendo il tutto alla prudentia, et carità sua.

Relatione come in quelli tempi così extremi, et carestosi, che li popoli tutti si moreuano di fame, andauano attorno per il Regno Commissarij Apostolici con le Commissioni del Nuntio et citauano per Edictum tutti li beneficiati à comparire de persona, astringendoli à mostrare li tituli, et il modo, de rigoroso modo che teneuano nel procedere, et dell'excessi, aggrauij, et excorsioni, che commetteuano contra di beneficiati; Et essendo dimandato il Regio Exequatur à di Commissarij, rispondeuano, che si bene non era necessario per procedersi

contra

contra preti immediatamenti suggetti, nondimeno il Nuntio haueua exequito l'ordini della Camera Apostolica, come già era notorio.

Lettera regia scritta dal Vicerè Conte de Miranda, et suo Colle Conv.° à 26. di Gennaro 1593. alla regia Aud.za d'Apruzzo, dicendoli hauer visto la loro lettera con la copia dell'editto fatto per lo Commissario del Nuntio Apostolico, sopra il particolare di volere conoscere delli tituli defettivi de beneficij de clerici, et de frutti mal perceputi da quelli, con lo de più, che li hanno scritto, acciò detto Vicerè li desse ordine di quel che intorno ciò haueßero douuto exequire, et dice, che hanno fatto molto bene à darli detto auiso, poiche essendosi per d.° Vicerè fattolo intendere al Nuntio, hà dichiarato non essere stata sua volontà che d.° Commiss.° exerciti detta Giurisditione, et che perciò l'hà reuocato, per questo li dice, che debbiano tenere la mira, se pure continuarà la detta sua commissione, et l'auisino subito per potere procedere al de più che li conuenerà.

Il Vicerè Conte de Miranda all'ultimo di Decembre 1587. concede il Regio exequatur al breue di sua Santità nel quale commette à Prospero Vescouo di Bisignano, Don Carlo Baldino et Don Marco Larasciandolo, che visitassero li Monasterij delle Donne Monache existenti nella Città di Napoli.

De

De Laicis non citandis in Romana Curia pro causis non spectantibus ad Ecclesiasticam iurisdictionem sed ijs fuisse prohibitum ne ibi compareant.

Pragmatica fatta dal Rè Ferdinando primo à 24. d'Aprile 1473. nella quale prohibisce che non si possano citare li suoi sudditi avante altri Giudici, che del suo dominio, sotto pena di confiscatione de beni, & altre reservate à suo arbitrio.

Il Rè Federico scrive al Cardinal di Napoli à 7. di Gennaro 1500. che non potea, ne dovea d.º Rè far esequire un Breve di S. Santità spedito in vigore d'una sentenza della Corte Romana data à beneficio del Cardinal di Racanata contra il Conte de Maneri che d.º Conte restituisse il Castello di Crapadotto al d.º Cardinale atteso il sud.º Cardinale non potea convenire, ne chiamare d.º Conte nella Corte di Roma, mà dovea convenirlo nelli tribunali del Regno, havendo anco d.º Rè prohibito al d.º Conte, che non comparisse in Roma per d.ª causa mà che d.º Cardinale proponesse le sue raggioni avanti li tribunali, e Giudici regij, che l'havria fatto fare giustitia.

Il Vicerè Conte de Riparusso à 18. di luglio 1508. scrive al Duca d'Atri haversi pigliato molto inveresimento, che essendo stato d.º Duca citato in Roma ad instantia di Fran.co de Sena non ne l'habbia dato aviso et che al presente erano stati ritenuti in Roma alcuni suoi Vassalli per causa di d.ª citatione, et perche d.º Vicerè havea deliberato, che

quelli

quelli intervennero ind.a Citatione siano presi e ben castigati accioche da quà avante non presumano intervenire in simili citationi senza executoria et saputa sua, et perciò scrive per l'alligata al Gover.re et Audi tori della Provincia che vedano di haverli in mano, col avviso della cosa come è passata, et che ancora haveva scritto all' Ambas.re in Roma che proveda tanto nella liber.ne di d.i Vassalli, quanto in parlare con il Cardinale di San Giorgio, et altri, che li parerà, che non si faciano simili citationi.

L'istesso di 18. di luglio 1508. il d.o Viceré scrive al Duca di Termoli Gover.re di d.a Prov.a che veda havere nelle mani quelli che sono intervenuti in d.a citatione fatta al detto Duca di Atri, et li carceri, et piglia informatione del negotio come è passato.

Del negotio di Marcello Caraciolo che nell'anno 1565. fù citato per monitorio affisso nella Diocese dell' Arciv.to di Benevento ad instantia del fisco della Sede Apostolica che comparisse in Roma à relasciare il Casale di Montefusco vicino Benevento con suoi Vassalli, et giurisd.ni et dell'ordini fattili dal Viceré che non comparisse in Roma in d.a citatione per non pregiudicare alla regia giurisd.ne et real patrimonio vedi nel tomo 16. de Civitate Beneventi.

Consulta scritta à S. Alt.za dal Duca d'Alcalà a 5. di 9bre 1565. avisandoli di molte cose in materia di giurisd.ne et trà l'altre che Gio: Camillo Mormile possedendo la Pesciera di questo Regno sita nel territ.o di Napoli et proprio nel Lago d'Agnano in vigore di privilegij concessi alli suoi antecessori dalli Ré

di questo Regno et essendosi nell'anno 1529. Cesare Mor=
mile suo padre concordato con la sede Apostolica, che
per anni 14. tenesse serrata d.a lumera, et messa non
facesse lavorare alume, et per tal causa la d.a Camera
Apostolica li dava scudi mille l'anno durante detto
tempo, quale conventione fù poi nell'anno 1552. reno-
vata per tutto il mese d'Agosto 1565. et essendo già elasso
il tempo di d.e conventioni, per la Cam.a Apostolica è
stato fatto mandato al d.o Gio: Camillo, che non faci
lavorare alume nelle terre mediate, vel immediate sog-
gette alla sede Apostolica, qual mandato è stato affisso
in Valvis della Cam.a Apost.ca et non havendo d.o Gio: Camillo
cessato di far lavorare la sua lumera la d.a Cam.a Apos.ca
pretendendo che per havere d.o Gio: Camillo fatto lavorare
d.a sua lumera, et vendere l'alume in Regno sia incorso
nelle censure attento che questo Regno è soggetto mediate
alla sede Apost.ca et ob non paritionem, l'hanno per
sententia dichiarato scomunicato, et condenato alle
spese fatte per lo Procuratore fiscale di d.a Cam.a Apost.ca
quale sententia l'hanno similm.te publicata in Roma
et parendo d.o caso di gran considerat.e et di molto pregiud.o
alla giurisd.e della M.tà sua, che pretendendono di poter
comandare citare et astrengere li laici in questo Regno
come Regno della Chiesa mediate soggetto cosa pre-
giuditialess.a alla regia giurisd.e et real preheminentia della
M.tà sua, et mai più fatta, ne tentata fin qua da farsi l'ha
parso tenerla avisata acciò veda quel che passa, et sia ser.ta remediarlo
nel modo che più parerà, che convenghi al suo real serv.o

Consulta

Consulta scritta à S. M.tà dal Duca d'Alcalà a 9. d'Aprile 1630. avisandoli che la terra di Monte fuscolo ch'è del Marchese di Vico soggetta alla giurisd.ne della M.tà sua si ritrovava interdetta, & suspesa dalli divini officij da tre anni incirca in virtù d'ordine di Roma per causa che per la Chiesa si pretendeva, et pretende che d.a Univ.tà dovesse rilassare certi territorij siti nel feudo di S.to Donato che è nel territorio di d.a terra alla quale relassatione di territorij una con li frutti è stata d.a Univ.tà condennata per sententia diffinitiva della Corte Romana incontumacia in tanto che volendo d.a Univ.tà cedere detti territorij per non stare più interdetta, & suspesa dalli divini officij, & havendo havuto notitia di ciò la Regia Cam.a della Summ.a vedendo che facendosi d.a cessione radundava in danno della giurisd.ne della M.tà sua per essere stati convenuti li Laici in Roma, fe un ordine à d.a Univ.tà che non dovesse procedere in d.o accordo ne cessione di territorij inconsulta d.a Regia Cam.a et d.a Univ.tà ritrovandosi così innodata in d.e censure dimandava rimedij per ottenere l'assolutione, overo che si revocasse l'ordine di d.a Regia Camera acciò potesse fare d.a cessione la quale diceva volere fare citra preiuditio delle raggioni del Regio fisco, mà perche questa riserva delle raggioni del fisco non toglieva lo pregiuditio della M.tà sua per essersi convenuta d.a Univ.tà in Roma, perciò d.o Viceré non havea voluto procedere à far revocare d.o ordine della Cam.a, mà avisarne la M.tà sua acciò che informata del tutto havesse potuto ordinare quello che s. havria

da exequire, avviso de d.a terra non stesse più interdetta, ne
fussero negati li sacram.ti alli vivi, e le sepolture alli
morti.

Consulta scritta à S. M.tà dal d.o Duca d'Alcalà a 15. di
Agosto 1570. dicendoli, che doppo havere scritto alla M.tà sua
la sopradetta consulta del negotio dell'Univ.tà di Monte-
fuscoli, quella di nuovo li haveva fatto intendere, che
essa Univ.tà, e li suoi particolari saranno chiamati dal S.to
Officio dell'Inquisitione come suspetti d'heresia per essersi
stato tanto tempo senza confessione, e comunione, e
senza altri divini Officij, dimandando, che per evitare
il pred.o se li desse licentia di poter fare detta cittatione
con riservare le raggioni al Regio fisco, e il d.o Vicerè
non hà voluto darli altramente d.a licentia senza
ordine della M.tà sua per evitare il pregiud.o della sua
regia Giurisd.e. Et perche quando S. Santità vole che
si pigli alcuno suspetto d'heresia, e che se rimetta in
Roma, non dice la causa, per la quale si tiene per
suspetto, mà solam.te dice per causa toccante al santo
officio, e così potria essere, che facesse con d.a Univ.tà
e suoi particolari laici, e il volere replicare, e dimandare
le cause, non conveneria, perciò l'avisa alla M.tà sua
pregandola à darli risolutione si saria di suo real
servitio che questi tali non li remettesse venendo
ordine di Roma overo che havrà da fare avvio questi
non stiano sempre scomunicati, e interdetti, e li vivi
senza li sacram.ti della Chiesa, e li morti senza se-
polture in luoco sacro, e trattanto che la M.tà sua

li

si darà la risposta in questo venendo ordine da Roma
che si rimettano li predetti, ò alcuno d'essi senza dichiarare
la causa. Detto Duca celi rimetterà, perche non
rimettendoli saria dare grand.mo scandalo à qualsivoglia
persona che intendesse, che da Roma si domandasse
remissione di persone, come suppette d'heresia, et che
da quà non seli remettessero, et importar'mano che
li predetti patano alcuna cosa che non s'intenda che
in questo Regno si tratta con meno rigore che nell'altri
della M.tà Sua, lo che tocca alla religione, et di più
non rimettendoli ne potria causare grand.mo disservitio
et disturbo alla M.tà Sua, et nostro Signore.

Consulta scritta à d.a S. M.tà dal Vicerè Duca d'Ossuna
à 13 di Gennaro 1584 avisandoli che un Corsore della
Corte di Roma havea citato Madamma di Austria
nella Città dell'Aquila, che comparisse in Roma
per una lite mossali dalla Regina vecchia di Francia
senza regio exequatur fù carcerato d.o Corsore dal
Capitanio di d.a Città dell'Aquila, et fu ordinato che
venisse carcerato in Napoli in Vicaria essendo cosa da
non dissimularlo per essere stata citata persona hauea
feudataria della M.tà Sua, et habitante in questo Regno
sopra lite di cose profane avante Giudici Ecclesiastici
nella Corte di Roma avisandoli anco di quanto era passato
in d.o negotio

Consulta scritta à S. M.tà dal d.o Vicerè Duca d'Ossuna
à 14 di Marzo 1584 avisandoli che l'Auditore della
Camera Apostolica havea scomunicato il d.o Capitanio dell'

Aquila per havere carcerato il d.o Corsore, et che S. Santità l'haveva ordinato che non publicasse la sentenza per otto di, poiche si credeva che si stava aspettando che Madama in questo mezzo havesse mandato à dimandare l'assolutione per il d.o Gover.re, e poiche il d.o Capitanio l'haveva avisato che il Corsore era fugito dalle Carcere, per il che detto Vicerè haveva ordinato al d.o Capitanio che comparisse personalm.te avante di lei à darli conto di d.a fuga.

Il d.o Vicerè à 12. di marzo 1584. scrive al d.o Capitanio dell'Aquila ordinandoli che subito venga in Napoli per alcune cose che l'avoneno [?] il servitio di S. M.tà

Consulta scritta à S. M.tà dal Vicerè Conte di Benavento à 14. di decembre 1605 nella quale si dice che stando in poss.ne senza nulla sorte di dubio il Marchese di Cirella della sua baglива nella sua terra del Colle come appare per privilegij, relevij, e processi antichi dall'anno 1536. hà preteso il Cardinal Valente come Abbate di S.ta Maria de Corato che d.a bagliva li appartenesse et che se il Marchese pretendeva tener raggione in quella andasse à litigare in Roma, e l'hà fatto citare dall'Auditore della Cam.a che non turbi il Cardinal nella sua poss.ne e se pretende alcuna cosa vada in Roma, e che obedisca sotto pena di scom.ca e di ducati cinquecento, et questa citatione l'haveva intimata un clerico di Benevento.

Fù anco intimato il Duca di Maddaluna che comparisse in Roma sopra un jus patronato baronale da un Nuntio dell'Arciv.o et tutte due d.e citationi furono senza

Regio

regio assenso, et si è cominciato ad intimare per tutto il Regno provisioni de Roma per mano de clerici senza regio exequatur, et li poveri vasalli della Maestà Sua non possono comparere in Roma perche non se li dà licenza per non pregiudicare alla giurisd.e regale, et subito succedeno le scomuniche, et incordetti, et con questo timore nullo ardisce parlare, et ciascuno si renderà, et procurerà accomodarsi il meglior modo che può, et con questa via se faranno l'ecclesiastici signori di quanto vogliono.

Nelli tempi passati quando si cercano exequire le provisioni di Roma senza regio exequatur si è procurato defendere la poss.ne, ordinando che non si exequesse cosa alcuna con procurare di carcerare tutti li laici che ci erano intervenuti, li parenti delli med.mi Clerici provisti, ò Ministri delli Prelati provisti che non stando ne sono del Regno et non ci è altro rimedio et ben si può informare la Maestà Sua che il regio exequatur è la pupilla dell'occhio et quel che più importa in questo Regno et mai in questo si è permesso che si tocchi, et che ve si admetta forse di disputa, come appare per carta, et Instruttioni della Maiestà del Rè Filippo 2°.

Questa Consulta è nel tomo 17. intitulato Varioni p.° nel titulo de Typographia et anco nel presente Libro.

Lettera di S. M.tà scritta al Vicerè Conte di Benevento delli 28. di marzo 1606. che non permetta al Marchese di Corello di compairre in Roma, et che con buoni termini, non lasci publicare ordini di Roma.

Lettera di S. M.tà scritta al Viceré Conte di Benevento à 22 di Sett.re 1606. dicendoli, che per reparare l'eccesso tanto pregiuditiale, et di mala consequenza, come è di essere stato citato in Roma il Marchese di Cirello, senza precedere l'exequatur, il quale è l'obietto, et fundamento principale della Real Giurisd.e se faccia tanto estraordinaria demostratione che non solo serva de reparo, mà de exempio, et se ordini a detto Marchese comp(ar)ere che non osservi detta Citatione, et si prouvi hauere in mano il Clerico che intimò la citatione, et che si cacci dal Regno, et che l'Abbate che lo fè intimare si sequestri la temporalità, et si carcerino li suoi parenti, et che si usino tutte le diligentie per castigare questo excesso, le quali fatte, che saranno, si potrà dar avviso à S. Santità

Indice

Indice del tomo V.° de Casibus mixtis, et in quo foro pro eis laici debeant conueniri.

Et primo delli casi misti in genere

Lettera di Sua Maiestà scritta al Vicerè Duca di Alcalà a 17 di luglio 1569. ordinandoli, che hauesse fatto risoluere dal Cons.° Collaterale con tre ò quattro altri del Conseglio, et con li detti Aduocati fiscali le controuersie sopra li casi misti che pretendeuano li Vescoui del Regno conoscer di casi misti quando preuengono.

Voti dati nel Conseglio Coll.le dalli Regenti, et da tutti li altri Ministri regij, che interuennero per la giontà sopra li casi misti, delli quali voti se ne cauava, et fundava la suscritta Consulta mandata à S. M.tà

Consulta solenne scritta à S. M.tà dal d.o Duca d'Alcalà à 29 di luglio 1570. di quello che s'era concluso dal d.o Cons.° Coll.le con interuento dell'altri Reggenti et delli detti Aduocati fiscali, conforme la M.tà sua hauea ordinato giontarsi intorno alli casi misti, nella quale si conclude che in questo Regno spetta la cognitione di casi contra laici alli Giudici regij, et non alli Prelati, et non si dà la preuentione come di Prelati pretendono, mà spetta solo alli regij priuatiuè, e li casi sono questi il sacrilegio, usura, adulterio, bigamia, incesto, concubinato, biastema, sortilegio, pergiurio, Decime, et legati pij

Delli casi misti, et si in questo Regno li Prelati possano in quelli procedere contra laici ouero si dia la preuentione con li Giudici

regij, à li spettino solo alli regij privative, et come si sia osservato da tempi antichi, per il che li fundino le ragioni del Rè sopra di quelli, et quanto si sia trattato, et discusso in Roma in d.a materia de casi misti nell'anno 1578. et sequenti trà li Ministri di S. M.tà mandativi à componere amichevolm.te le differentie di Giurisd.e con li Ministri della Santità di Papa Gregorio 13.o et quanti expedienti si fussero proposti et trattati per componere le differentie ch'erano trà li Prelati del Regno, e li Ministri regij sopra detti casi misti, vedi nel tomo 14. de Legationibus Cardinalium Iustiniani & Alexandrini.

De Sacrilegio.

Consulta scritta à S. M.tà dall Viceré Cardinal di Granvela à 15. di Marzo 1573. circa il caso successo in Napoli, che essendo stato carcerato dalla Corte Arciv.le uno laico per havere commesso furto nella Chiesa di S. Lorenzo Vescovo et richiesti più volte da parte del d.o Viceré il Vicario, et l'Arcivescovo, che lo rimettessero alli Giudici regij, alli quali spettava la cognitione di d.a Causa, et non havendolo voluto rimettere, fù per ordine di d.o Viceré e suo Coll.le Cons.o fatto pigliare dalle carcere del d.o Arciv.o dall'Advocato fiscale Pietro Antonio Panseo, et portato nelle Carceri di Vicaria, et poco doppo appiccato per d.o delitto, per il che fù scomunicato d.o Advocato fiscale et altri che vi intervennero in d.o atto, e li mandanti et conferienti, et posti li cedoloni di scom.ca li quali furono per ordine del d.o Viceré coverti con carta et inchiostro, et al Vicario fù per d.o Viceré ordinato, che fusse uscito

dal

dal Regno, et non ritornasse in quello fin ad altro ordine
di S. M.tà, ò suo, li Consultori anco Laici della Corte di
d.o Arciu.o li Mastrodatti Laici di d.a Corte, & l'Avvo=
cato dell'istessa Corte, et il Cancelliero di d.o Arciu.o tutti
Laici furono carcerati, furono anco sequestrate l'intrate
di d.o Arciu.o et tutte l'altre intrate patrimoniali del
d.o Arciu.o, con referirsi ind.a Consulta quanto passò in
d.o negotio.

Lettera di S. M.tà scritta al d.o Vicerè Cardinal de Gran=
uela à 13. di luglio 1573. dicendoli hauer visto quanto
l'haueua scritto per sue lettere delli 26. di marzo
8, et 11 d'Aprile di d.o anno, nelle quali l'auisaua di
quello che era passato con l'Arciu.o di Napoli sopra del Saci=
lego, che si leuò dalle sue carceri, et fù giustitiato essen=
do come era chiara la giustitia della M.tà sua, et quanto
s'era fatto è stato per conservatione di quella, et de sua
pr.ee non haueua che incaricarli in quella parte uedendo
il pensiero che d.o Vicerè teneua del tutto acciò
mini sempre, che la sua real giurisd.e fusse manteru=
ta in modo che per nissuna uia ne causa s'empregiudichi,
gouernandosi d.o Cardinale in quello con la destrezza et
buon modo, che sole, et lui sà usare, senza permettere
che nissuno delli Regenti scomunicati per la sud.a causa
andasse in Roma per l'assolutione conforme à quello che
pretendi il Pontefice passato con quelli del Senato di Milano
che la M.tà sua li resisti.

Lettera di S. M.tà scritta à Don Giouanne de Zuniga
suo Ambrè in Roma l'istesso di 13. di luglio, 1573.

dicendoli hauer riceuuto le sue lettere delli 12 et 23 di Marzo et delli 8 di Aprile, et p.o di maggio di detto anno, et uisto particularm.te quello che l'hauea scritto circa la maniera, con la quale S. San.ta hauea pigliato il neg.o dal sacrilegio che fù giustitiato in Napoli, del che il Cardinal de Granuela anco ne li hauea dato particolar conto, et sentito quanto in quello era passato con l'Arciuescouo di Napoli, et l'incarica che faccia per parte sua la diligenza, che conuenerà al bene del negotio come la M.tà sua è certa che l'hauerà fatta, et sperà che sua Santità si sarà quietata, et pigliato queste cose con la moderatione, et consideratione che la qualità di quelle ricerca, et procuri con buon modo, che sua San.tà ordini che si assoluano li scomunicati senza pensare che habbia à uenire in Roma nissuno delli Regenti di Napoli, ne suoi Officiali poiche questo saria derogare dal suolo l'autorità de suoi Ministri, che tanto conuiene cossi manutenerli, cioè per quello che tocca all'administratione di quel Regno.

De Usura

Vedi la lettera regia del Vicerè Duca d'Alcalà delli 17 di Aprile 1569 che si referirà appresso parlandosi del Concubinato.

De Adulterio

Lettera regia scritta dal d.o Vicerè Duca d'Alcalà al Capitanio della Città dell'Aquila à 15 di Giugno 1569 nella quale loda d.o Capitanio, che hauendo uoluto il Vicario di d.a Città

procedere

procedere contra una donna per delitto d'adulterio che si era posta con un clerico, et l'haveva per questa causa carcerata, pretendendo di conoscere essa detta causa, il d.o Capitanio l'havea levata la causa et la donna, et fattoli protesta exhortandolo che ne in questa ne in altra causa toccante alla regia giurisd.ne si dovesse intromettere, ordinandoli d.o Viceré, che non li dia d.a donna, ne permetta che d.o Vicario proceda contra di quella, mà che d.o Gover.re proceda contra d.a donna per d.o delitto d'adulterio à quanto sarà di giustitia, et che se il Vicario vorrà procedere contra il clerico lo potrà fare, per essere suddito alla sua giurisd.ne et contro d.o clerico li presti ogni aiuto, et favore, et che presenti al d.o Vicario la lettera, et li mandi, et la recuperi, et ci faccia fare indorso la presentata, et la rimandi.

Hortatoria scritta dal d.o Duca d'Alcalà al d.o Vicario dell'Aquila sotto d. 15. di giugno 1569. intorno ad d.o negotio della donna adultera, che si era posta con il clerico exhortandolo, che non se ci intromettesse, non spettando ad esso la cognitione di d.a causa.

Consulta scritta à S. M.tà dal d.o Duca d'Alcalà à 15. di luglio 1569. avisandoli de molte cose occorse in materia di giurisd.ne et trà l'altre quanto era passato, et s'era fatto con il d.o Vicario dell'Aquila in materia di d.a donna adultera, che s'era posta con il clerico.

Del Bigamia

Consulta mandata à Sua M.tà dal Viceré Cardinale de

Granuela a 20. di 8bre 1572 nella quale trà l'altre cose s'auisa che l'Arciu.o di Napoli hauea condennato et inuiato in galera un laico, che hauea preso due moglie in un medesmo tempo, il che uenuto à notitia di detto Cardinale fece ordine, che si leuasse da galera, perche quanto hauea fatto d.o Arciu.o era nullo, e lo mandò carcerato in Vicaria, doue ordinò che si facesse il processo contro di esso, fè anco carcerare l'algozino et executore, e il Mastrodatti, et mandò à dire all'Arciu.o che li mandasse il processo originale, e così fù eseguito.

Nella Consulta fatta à sua Alt.a dal Vicerè Conte di Beneuento all'ultimo di febraro 1606 che si dirà appresso si fà mentione che a tempo del Vicerè Card.l de Granuela ritrouandosi un bigamo laico condennato et mandato in galera dalla Corte Arciuescouale di Napoli fù per ord.e di d.o Card.le leuato dalla galera et posto prigione nella Vic.a annullati l'atti fatti nell'Arciu.to formato il processo di nuouo, et giudicato conforme à giustitia di d.o delitto di bigamia come delitto spettante alla giurisd.e regia.

Lettera del Card.le di S.ta Seuerina Giulio Antonio Santoro Sommo Penitentiero et Capo della Cong.ne del S.to Officio scritta al Vicerè di Napoli alli di marzo 1601 in risposta della l.ra di d.o Vicerè in materia del procedere contra laici nel delitto della bigamia di pigliare due, ò più moglie nel med.o tempo et della scomunica publicata dal d.o S.o Officio contro l'Aud.r Ottauio Canario, et Pietro Albrisino Aduo.to fiscale della R.a Aud.a di Capitanata che teneuano carcerato

Gio:

Gio: Cola di Dom.co barbiero di S.to Elia laico per d.a causa di bigamia, e non lo volevano remettere al d.o S.to officio.

Scritto in Iure con la ragione, et dottrina di theologi, e Canonisti mandato dal d.o: Cardinale di S.ta Severina al d.o Vicere nel quale si fonda che debbiano procedere li Prelati et Inquisitori contra li laici sopra la bigamia et quelli che pigliano più moglie in un med.o tempo

Cedolone di scom.ca spedito dalla Cong.ne de Cardinali del S.to officio contra d.o Aud.re Lanario, e fiscale Albirsino à 19 di giugno 1601. e publicato, et affisso nella Città di Lucera per la causa predetta.

Relatione fatta al Vicerè di quel che era passato in d.o negotio dell' Aud.re Lanario, e fiscale Albersino.

Quello Gio: Cola di Dom.co di S.to Elia fù finalm.te rimesso al Santo officio, sempre che il d.o Cardinale S.ta Severina affirmò che stava inquisito de vehementi nel d.o S.to officio, et così li remese con molta cautela, e protesta come si dice nella Consulta scritta à S. Altà dal Vicerè Conte di Benevento à 21. di 7bre 1602. che si dirà appresso

In una relatione fatta circa il conoscersi del delitto della bigamia contra laici dalli giudici regij, della quale relat.e appresso si dirà, si fà mentione che à tempo che gover-nava questo Regno il Conte de Lemos si trattò largam.te del conoscersi de laici nel delitto della bigamia da Mini-stri regij per occasione di un bigamo della Città di San-Severo per causa del quale erano stati scom.ti l'Auditor Lanario, et l'Avocato fiscale della Prov.a di Capitanata et d.o Conte per fare una Giunta in Corte delli principali

Ministri che vi fossero nel Regno, che furono diece, e da tutti di comun accordo benvisto il negotio si concluse che spetti la cognitione di quella ad Giudici Regij, et ancorche fusse stato rimesso quel bigamo al S.to officio fu perche scrisse il Card.le S.ta Severina che stava vehementemente inditiato nel S.to officio, che non sentiva bene della fede, et con si subito fu rimesso credendosi come si sole sempre senz'altra informatione ad un Cardinale e di più Capo dell'Inquisitione con tutto ciò quando fu rimesso fu con ordine espresso che restando luogo di pena per la bigamia si dovesse restituire alla Corte secolare, et espressam.te si remetti per quel che toccava alla spiritualità.

Consulta scritta à S. M.tà dal Vicerè Conte di Benevento a 12 di Xbre 1602 in materia di bigamia di chi piglia due, ò più moglie in un med.o tempo che appartenga à conoscere alli Giudici regij et non alli Prelati nella quale anco si fa mentione che à tempo del Vicerè Conte de Lemos per occasione di uno bigamo nominato Gio: Cola di Dom.co di S. Elia fu fatta una gionta delli più principali ministri che sua M.tà teneva in questo Regno al num.o di diece che fu à 9 d'agosto 1601 dalli quali per voto si concluse che del delitto della bigamia si debbia conoscere dal Giodice temporale però quando non sentesse bene della fede in quel solo caso possa procedere il Giodice Eccl.co et che questo appare per una informe in iure che inviò di sua propria mano al Conte de Lemos il Card.l S.ta Severina come Capo della S.ta Inquisitione et sibene questo bigamo di S. Elia fu rimesso fu perche

il

il d.° Card.le affirmò che stava inquisito de vehementi essendo
costume di crederti alla semplice lettera de Card.li in materia
della S.ta Inquisit.e però questo fu fatto con molta cautela
dicendoti che ti remetteva per quanto toccava alla spiritualità
per vedere quid sentiat de fide con protesta che restandoli
luogo di pena per causa della bigamia si haveva da
ritornare alla Corte temporale come appare per l'ordine
che sopradicto si diede à 24. di 9bre 1601 questa Consulta
dal Conte di Benevente fu fatta con occasione, che la
Corte Arciu.le di Napoli havea condennato in galera un
Gabriele Soriano laico per havere pigliato due moglie
et havendoli il Reg.te Gio: Fran.co de Aponte Marchese
di Morcone fatto chiamare Gio: Camillo Pretioso Mro
d'atti del s.to officio di d.a Corte che era laico che li portasse
il processo di d.o bigamo per vedere si era suspetto in materia
della fede, e lo non havendocelo portato fu per ord.e del d.o
Viceré, e suo Colla.le Cons.o d.o Mro d'atti mandato in galera
del che il Papa ne fe gran resentimento con un breve che
mandò à d.o Viceré incolpando, e minacciando d.o Marchese
di Morcone che fusse incorso nelle censure imposte contro
quelli che impediscano, ò perturbano li servienti dell'Inquisit.ne
per conto di heresia, ordinando ancora al Viceré l'escarcer.ne
di d.o Mro d'atti, il quale l'excarcerò per via di gratia con dire
che d.a gratia ce la faceva ad inst.a di S. San.ta che ce l'havea
dimandata

Relatione in lingua Spag.la senza nome di autore ne à chi vai
diretta reg.ta nel libro secreto 2. Curie circa il conoscersi del delitto
della bigamia nel Regno, che spetti alli Giudici regij, et non

alli Prelati Ecc.[ci] con discorrere del caso successo in persona del bigamo di S. Severo detto di sopra, et del sud.[to] Gio: Camillo Pretioso Mastrodatti del S.[to] Off.[o] della Corte Arciv.[le] di Napoli mandato in galera.

Lettera della Maestà del Ré Filippo 3.[o] scritta al d.[o] Viceré Conte di Benevento à 15. di Aprile 1604. in risposta della Consulta mandatali intorno alli Ceduloni affissi per ord.[e] della Congregatione del S.[to] Officio contra il Reg.[te] Gio: Fran.[co] d'Aponte citato d'andare in Roma per conto della Giurisd.[ne] Cognitione delle cause di bigamia.

Lettera di S. M.[tà] scritta al Duca d'Escalona suo Amb.[re] in Roma il med.[o] di 15. di Aprile 1604. sopra il d.[o] negotio del Regente d'Aponte

Lettera di S. M.[tà] scritta al d.[o] Viceré à 27. di 9bre 1605. nella quale reproba la dimanda dell'assolutione della scom.[ca] che si presupponeua fusse incorso il Reg.[te] d'Aponte per causa di hauer mandato in galera il Mastrodatti del S.[to] Officio, che l'hauea denegato un processo di bigamia che gl'hauea dimandato marauigliandosi la M.[tà] sua che quasi fussero approuate le parole della dimanda di d.[a] assolutione, essendo pregiudiciali alla sua real Giurisd.[ne] si per essere la dimanda senza conditione alcuna, come anco per confessarsi esserui stato eccesso, e che si la M.[tà] sua hauesse hauuto notitia di ciò non haueria consentito à tal dimanda, per il che comanda che quella sua real Carta si registri in luoco doue si possa tenere notitia d'essa per li casi, che appresso possono succedere.

Consulta scritta à S. M.[tà] dal d.[o] Viceré Conte di Benevento all'ultimo di febraro 1606. in risposta della sud.[a] lettera della M.[tà] sua

M.tà sua, dandoli sodisfatione, con dirli le cause, perche haveano accettato la dimanda di d.a assolutione, et quanto s'era trattato et discusso per ricevere d.a assolutione et che non s'era fatto pregiud.o alcuno alla sua real Giurisd.e

Lettera di S. M.tà scritta al d.o Viceré à 2. di luglio 1606. nella quale risponde al discurso dato sopra l'assolutione del Regente di Aponte, però vole, che si registri la lettera sua per l'esempio dell'altri casi simili, che potessono succedere.

Due lettere di S. M.tà scritte al d.o Viceré Conte de Be-nevento à 19. di sett.re 1606. avertendoli che in materia di giurisd.e non se impegnino à cosa che partorisca inconven.ti ancora per lo rispetto che porta alla dignità et persona del Papa, et anco delle Giustificationi del negotio, per il quale fu scomunicato il Regente di Aponte.

Ambasciata fatta da Andrea de Salazar secretario del Regno de ordine del Viceré, & suo Colle Cons.o al Cardinal Gesualdo Arciv.o di Napoli à 2. di Marzo 1607. exortandolo che scarcerasse, et non procedesse contra Gio: Dom.co della Verità laico inquisito de bigamia, sotto pretesto, che te-nesse due moglie, il quale dell'istessa causa era stato inquisito, et conosciuto dalla Vicaria, et da quella asso-luto, et confirmato dal Sacro Cons.o et la risposta di detto Cardinale.

Hortatoria spedita dal Viceré Duca di Ossuna et suo Colle Cons.o diretta, et presentata al Vicario generale della Corte Arciv.le di Napoli à 25. di gennaro 1619. che non procedesse nella citatione, che havea spedita contra il Regente, et Giudici di Vicaria, et altri officiali di

quella, perche tenevano carcerato in quelle carceri Gio: Sabato Califre, per essere estratto dalle regie galere di questo Regno doue era stato per sentenza di d.a Corte Arciv.le condenato, oltre dell'abiuratione de vehementi in cinque anni, per hauere pigliato la seconda moglie uiuente la prima, spettando la cognitione et punitione di tal delitto al Giudice laico priuatiue, hauendo d.o Gio: Sabato risposto cattolicam.te d'hauer pigliato la seconda moglie credendo essere morta la prima, con la risposta di d.o Vicario.

Ambasciata fatta dal d.o Secretario del Regno di ordine di d.o Vicerè, et suo Colle Con.o al Cardinal Pietro Carafa Arciu.o di Napoli l'istesso di 25. di Gennaro 1619. dell'istesso negotio di Gio: Sabato Califrè bigamo, et la risposta di d.o Cardinale, dicendo, che in questo neg.o di bigamia sempre hà proceso la Corte Ecclesiastica non solo nell'abiurare de vehementi, mà anco dal castigo della persona, et che della bigamia ogni dì ne hauea conosciuto et condennato, et ni teneua molti exempij, et in particolare, che hauendo l'Auditor Lanario l'anni passati leuato dalle carcere un inquisito de bigamia che il Vescouo di San Seuiero teneua carcerato fù dalla Cong.ne scomunicato detto Auditor Lanario, et poi d.o carcerato fù consignato al Nuntio di Sua Santità.

De

De incestu.

Lettera regia scritta dal Vicerè Duca d'Alcalà al Conte di Sarno Gouer.re di Calabria à 25. di maggio 1569. dicendoli hauer riceuuto una sua lettera nella quale, trà l'altre cose, l'auisaua come il Card.l Ursino Arciu.o di Cosenza l'hauea dimandato il braccio contra certi che haueano contratto matrimonio, secondo lui diceua con loro parenti in grado prohibito, alche d.o Vicerè li risponde che in quanto al dichiarare se il matrimonio tiene ò non tiene et di procedere à scomunica contra quelli, che haueranno contratto detti Matrimonij prohibiti et contra quelli, che dopò essersi dichiarati scomunicati uolesse forli separare dalla cohabitatione, presti il braccio al d.o Cardinale seù al suo Vicario, però uolendo d.o Card.le ouero il suo Vicario procedere à carceratione d.o Conte carceri detti inquisiti nelle carcere di d.a regia Aud.a et proceda contra di essi à quanto sarà di giustitia con imponerli le pene imposte dalla legge ciuile.

Consulta scritta à S. M.tà per d.o Duca d'Alcalà à 27. di maggio 1569. auisandoli di quanto hauea ordinato al d.o Conte di Sarno Gouer.re di Calabria intorno al braccio dimandato per il d.o Card.le Ursino Arciu.o di Cosenza contra quelli che haueano contratto matrimonij secondo lui pretendeua con loro parenti in grado prohibito.

De Concubinatu

Nella relatione fatta per il Regente fran.co Antonio Villano al Vicerè Duca d'Alcalà circa li capi del Concilio Tridentino

che pregiudicano alla regia Giurisd.ne sidice, che quel
che è disposto in d.o Concilio nella sess. 24. cap. 8. —
quod Concubinarij, si non dimiserint concubinas, contra
eos ab ordinarijs severè procedatur, et concubinæ extra
oppidum, vel Diocesim ejiciantur invocato si opus fuerit
brachio seculari, è contro la regia giurisd.e; come si vede
nel tomo 17.o intitulato Variorum p.o et proprie nel titulo
de Conc.o Tridentino.

Lettera di S. M.tà scritta al Viceré Duca d'Alcalà à 3.
di Luglio 1566. dicendoli, che stia avvertito et tenga la
mano in quel che tocca alli Concubinarij acciò che hab-
biano il debito castigo, dando per quello l'aiuto, et braccio
seculare, che li sarà dimandato, però la pena, che se li
haverà da imponere se li dia per li Giudici regij conf.e
alle constitutioni del Regno, ò quelle, che pareranno
più convenienti.

Lettera regia del d.o Viceré Duca d'Alcalà scritta al
Dottor Troilo de Troianij Commiss.o in Gravina à 21.
di Giugno 1565. dicendoli essersi inteso che il Vicario
di Gravina tiene carcerato un laico per causa di con-
cubinato, non ostante, che per la med.a causa l'haverà
carcerato il Capitanio di d.a Città, et liberato à pleggiaria
non spettando al d.o Vicario conoscere di simil causa
mà al Giudice temporale, però ordina al d.o Commiss.o
che conferisca il tutto con d.o Vicario, et intenda da lui la
causa perche lo tiene carcerato, et si non lo tiene per
causa d'heresia, ò per altra causa, che la cognit.e di essa
spettasse al Giudice Ecc.co l'exhorti, che lo debbia incontin.ti

rimettere

rimettere al Giudice laico suo competente, e di quanto li risponderà, ex exequerà d.° Vicario l'avisi subito.

Lettera regia del d.° Duca di Alcalà delli 13. di 9bre 1568. rispondendo all'Auditor Scaivano, e li dice che per lettera sua l'havea avisato come l'Arciv.° di Cosenza l'havea fatto instantia, che li dovesse prestare il braccio regio per la cattura d'alcuni laici concubinarij, e che non ce l'havea voluto prestare, al che d.° Duca li dice et ordina, che insino à tanto, che per esso non li sarà ordinato altra cosa in contrario non li debbia dare d.° braccio contra laici, e che l'avverta ancora all'altri suoi Compagni, e che l'avisi di quanto succederà in simili negotij.

Lettera regia dal d.° Viceré Duca d'Alcalà, et suo Coll.te Cons. scritta al Conte di Sarno Gover.re di Calabria à 17. d'Aprile 1569. dicendoli haver ricevuto una sua lettera nella quale l'avisa, come havea presentata la lettera particulare di d.° Viceré al Card.l Ursino Arciv.° di Cosenza et havea ricevuto con essa la lettera che d.° Cardinale l'havea scritta per la quale insisteva che li facesse prestare il braccio seculare contra li Concubinarij sopra del che d.° Viceré risponde al Conte, che al detto Viceré Cardinale li debbia prestare il braccio solam.te contra heretici, e clerici, e havendo il Card.le proceso à carcerare alcuno laico per detti delitti de concubinato ò di usura, li faccia instantia che lo liberi, e non volendo liberarlo vada nelle carcere, nelle quali le detiene carcerato, e le rompa, si non voranno aprire et lo faccia pigliare, e ponere nelle carcere della

regia Aud.a et subito che l'auisi, esti provedesse solo à scomunicare alcuno concubinario, ò usurario non facia motiuo alcuno, mà che l'auisi particularm.te di quanto sopra di questo essequerá, et contra de chi, et perche causa.

Lettera regia del d.o Duca d'Alcalà firmata al Gouer.re di Capitinata á 10. di Luglio 1569. dicendole, che per lettera sua hauea inteso, che il Vicario di Boiano hauea condennato alle regie galere per cinque anni un laico per hauere rotto l'exilio datoli per d.o Vicario per una causa de concubinato, et pollitione di Cantone della qual condennatione il d.o Vicario ni hauea auisato la regia Aud.a per mandare d.o condennato in d.e regie galere, al che d.o Vicerè li risponde, che d.o Vicario non potea conoscere di d.a causa di concubinato et pollitione, mà di quella douea conoscere il Giudice seculare, ordinandoli, che per questo subito douesse mandare à pigliare d.o condennato, et farlo condurre nelle Carcere della regia Aud.a pigliando di nuovo informatione contra di esso di d.o concubinato, et pollitione di Cantone, frattione d'exilio, et di altri delitti per esso commessi, et d.a informat.ne insieme con d.o carc.to l'inuiasse in Vic.a doue si prouederá come si conuiene.

Consulta firmata à S. M.tà dal d.o Duca d'Alcalà a 15. di Luglio 1569. auisandole di molte cose occorse in materia di giurisd.e et trà l'altre di d.o Laico condennato dal Vicario di Boiano in cinque anni di galera per hauer rotto l'exilio datoli per d.o Vicario per causa di concubinato, et pollitione

di

di Carsone, et di quanto s'era ordinato sopra di ciò al Gouer.re di Capitanata.

Lettera di S. M.tà scritta a d.o Duca d'Alcalà a 17. di Luglio 1569. nella quale li risponde à quel che d.o Duca li consultaua, et dimandaua che si douea fare quando li Vescoui procedeuano nel castigo delli Concubinarij à più di scomunica, et li dice che osserui quel che s'usa nelli Regni di Spagna in tal caso di ordinarli una, ò due, et tre uolte che non lo facciano, et quando questo non gioua si proceda contra di essi à cauarli dal Regno, et occuparli le temporalità, nelle quali entrano anco li frutti delle loro chiese, però quando li Prelati procedessero per censure per leuarli da peccato solamente, la causa se li rimetta, et se li dia tutto il fauore, et aiuto, et così è giusto che si faccia, et è conforme à quel che li scrisse nell'altra lettera.

Lettera regia scritta dal Vicerè Duca d'Alcalà et suo Colle Cons.o à tutti li Gouer.ri delle prouintie del Regno, et alli Capitanij delle Città demaniali et de Baroni all'ultimo di Agosto 1569. dicendoli hauer hauuto ordine di S. M.tà delli 17. di Luglio passato, nel quale per mag.r dichiaratione di sua retta, et santa intentione l'ordina, et comanda che sempre che li Prelati del Regno uorranno procedere contra alcuni laici per censure, per leuarli da peccato non solam.te non siano impediti, mà se li dia tutto l'aiuto, et fauore necessario, però d.o Vicerè uolendo che la d.a retta, et santa intentione della M.tà sua ad ogni uno nota, et uolendo quella exequire ordina à detti officiali che uolendo d.i Prelati, ò li loro Vicarij procedere

per uia di censure, anche contra li predetti per leuarli da penato, non li impediscano, mà ad ogni loro instanza li prestino il braccio regio, et ogni aiuto, et fauore.

Hortatoria scritta dal S.r Duca d'Alcalà al Vescouo di Boiano, ò suo Vicario à 20 di Agosto 1569. che non s'intrometteste à procedere contra una donna laica sotto pretesto, che fusse inquisita de stupro con aborto con un clerico, spettando la cognitione di d.a causa al Giudice laico, et non ad esso.

Essendo stati Cesare Giura, et Rosa Pisana de Monopoli Inquisiti di concubinato nella Corte Vescouale di Monopoli, et per sentenza diffinitiua di d.a Corte stati dichiarati scomunicati, et per incorsi in alcune pene pecuniarie, ni appellorno à S. Santità, dalla quale fu commessa l'appellatione al Vescouo di Polignano, et suo Vicario, et hauendo dimandato dal Vicerè il Regio Exequatur sopra il breue di d.a appellatione, et rimesso il negotio al Cappellano maggiore, che ni facesse relatione, quello referì, che se li poteua concedere il d.o Regio exequatur solum per quel, che toccaua alla cognitione dell'assolutione della scomunica, nella quale erano stati dichiarati per incorsi, il che spetta al Giudice ecclesiastico, come per detta relatione à 19. di Febraro 1618.

De

De Sortilegio

Lettera regia del Vicerè Duca d'Alcalà, e suo Coll.le Cons.o delli 8. di Agosto 1569. nella quale concede al Capitanio della terra della Salla la preheminentia della Vicaria di procedere à tortura ex processu informativo contra Soprana Fortana inquisita, e carc.ta nelle Carcere di d.a terra di crimine sortilegij con inserta forma della relatione con voto del Regio Cons.o, e Giudice criminale di Vic.a Jacovo Aniello de Bottis che fè per ordine di d.o Vicerè, che si poteva concedere d.a preheminentia per esservi inditij sufficienti à dare d.a tortura ex processu informativo.

Lettera regia scritta dal Vicerè Conte di Miranda, e suo Coll.le Cons.o al regio Capp.no maggiore à 15. di marzo 1584. ordinandoli che remetta al Arciv.o di Napoli trè donne che d.o Cappellano teneva carcerate inquisite de sortilegij havendo d.o Arciv.o dimandato la remissione di quelle per causa d'heresia dicendoli che in questo Regno contra questi sortilegij, se il sortilegio non sapit heresim hà da procedere il Giudice laico, et si se dubita an sapiat heresim, vel nè questo articolo si conosce per il Giudice ecclesiastico, et perche il detto Arciv.o pretende che d.o delitto del quale sono inquisite le sue donne sappia d'heresia l'ordina che ale debbia remettere con dichiaratione che si si trovarà che non sapit heresim rimetta d.e donne laice alla Gran Corte della Vicaria, et si sapit heresim proceda esso venum restandoli luoco di pena le rimetta

ad.ta Gran Corte per exequirne quello che sarà di giustitia

De Decimis

Hortatoria scritta dal Vicerè Duca d'Alcalà al Vescovo di Tricento all'ultimo di 9bre 1562 dicendo d'haver inteso, che nella sua diocese haveva imposto alcuni pagamenti sotto pretesto d'un Capitolo del Concilio Tridentino da esiggersi ancora da persone Laiche contra il solito, e consueto, e così ancora alcune altre decime contra ogni debito di rag.e, e che nella terra della Salandra per essersi stati renitenti li Cittadini di quella ha fatto alcuni mandati con promulgare scomuniche, e ponere interditi in d.a terra però li dice, et exorta, che in modo alcuno esiga da persone laiche per qualsivoglia causa più pagam.to del solito, e che per il passato si è exatto, e pretendendo alcuna cosa in contrario habbia ricorso da d.o Vicerè che li sarà ministrato compl.mento di giustitia, non essendo giusto che se lo faccia à suo modo, e che revochi li mandati fatti, e levi l'interditto, e scomuniche, altrimente provederà come conviene.

Lettera regia scritta dal d.o Duca d'Alcalà al Arciv.o di Capaccio a 11. d'agosto 1565. dicendoli che l'è stato fatto intendere ad instanza dell'Univ.tà della Sala come d.o Arciv.o pretende esigere in d.a terra da persone Laiche decime, et altri pagamenti, li quali mai per lo passato sono stati exatti, e così ancora decime

più

più del solito, però l'exhorta che non l'exigga, nè faccia exiggere non essendo giusto che si faccia la giustitia à suo modo, et con le sue mani, e preten-dendo cosa alcuna incontrario habbia ricorso dal detto Duca che li sarà ministrato compliemento di giustitia.

Consulta scritta à S. Maestà dal Vicerè Conte de Miranda all'ultimo di luglio 1590. sopra il fatto che era occorso che pretendendo l'Arcivescovo di Benevento, et l'Arciprete di S.to Marco delli Cauoti alcune decime più del solito da Don Marcello Cauaniglia barone di d.a terra, et dall'Univ.tà della terra pred.a, et hauendo d.o Arcivescovo, et Arciprete litigato sopra d.e decime nella R.a Cam.a della Sum.a et non contenti della sententia proferita da d.a regia Cam.a hebbero ricorso all'Auditore della Cam.a Apost.ca et ferno citare d.o Don Marcello, et Alex. Scoppa suo procuratore che douessero comparire personalm.te in Roma à dire la causa perche non erano incorsi nelle censure della bulla in Cena Domini per hauere procurato dalli regij officiali di questa Città di Napoli che non fusse exequita una sententia, et lettere essecutoriali, olim spedite da d.a Cam.a Apostolica sopra d.o negotio, et si era processo in Roma alla scomunica delli particolari di d.a terra di S.to Marco.

Lettera del Cardinale di Cosenza Capo della Congregat.e sopra Vescovi scritta all'Arciv.o di Rossano à 15. di giugno 1591. dicendoli che non pareua bene, che ha-uendo lui differenza con l'Univ.tà di Corigliano sopra

Decime, che da quelli huomini pretendeua, habbia scomunicato l'Officiali di d.a terra, perciò ordina che s'assolua senza pregiuditio delle raggioni della Chiesa delle quali dourà far constare, et hauta poi la dichiaratione à suo fauore potrà procedere contra detti per li debiti termini.

Atti fatti per l'exumatione del Cadauere di Gio. Fran.co del Sangro Prencipe di San Seuero nell'anno 1628. che pretendendo il Vescouo di San Seuero douer conseguire dal d.o Prencipe la decima sopra alcuni territorij feudali, et citò per l'dicum à dire la causa perche non si douea dechiarare scomunicato, et già lo scomunicò, et affisseli Cedoloni, et essendo pochi giorni dopò morto d.o Prencipe fù sepellito nella maggior Chiesa della sua terra di Castelnouo, et per la Cong.ne del negotio de Vescoui, consulta sua Santità, fù ordinato che s'exhumasse il corpo di d.o Prencipe, e oli cacciasse fora della Chiesa, et non essendoui ritrouato, mà trasferito in Napoli occultamente fù comesso dalla Santità sua al Card.le Buoncompagno Arciu.o di Napoli che interdicesse la Chiesa doue si trouasse d.o Corpo, et che quelli che lo sapeuano, et non l'hauessero subbito cacciato fora della Chiesa fussero stati scomunicati, et riseruato l'assolutione à d.a Cong.ne et essendoui sopra di ciò fatto dal Vicerè Duca d'Alua gran risentimento appresso sua Santità, et dimostrato, che d.o Prencipe

era

era stato legitimamente assoluto dalla scomunica, et che ne anco si potea scomunicare per causa di d.e decime insolite, et non debite fù ordinato dal Papa che non si procedesse più ad d.a exhumatione et sua M.tà anco ordinò al Cardinal Borgia che ni facesse grandissimo resentimento con il Papa di tali modi usati, et ni facesse dimostratione in castigare d.o Vescovo et ui sono tutte le scritture che si sono fatte in d.o negotio

Relatione in stampa fatta dal Regio Consigliero, et Aduocato fiscale del Regio Patrimonio Fabio Capece Galeota diretta al Vicerè Duca d'Alua in d.a occasione di quello che era successo circa l'ordine di Roma dato per exhumare il cadauero del Principe di Sansevero per non hauere pagato le decime al Vescouo di d.a Città di Sansevero doue si dice pienam.te si possono li Vescoui del Regno costrengere li laici à pagarli le decime per censure Ecclesiastiche.

De Legatis pijs

Che habbia sempre spettato alli Giudici regij in questo Regno di costrengere li laici à sodisfare li legati pij alle Chiese, et Prelati et persone Ecclesiastiche, et ad altri qual si uogliano uedi nel tomo 12. de tribunali fabricæ Basilicæ Principis Apostolorum

De urbe Neapoli erecto quando, & quibus Legibus, & Conditionibus

De Blasphemia & periurio

Di questi dui altri restanti casi misti non si dice altro eccetto quello che si è detto di sopra, parlandosi delli Casi misti in genere.

Indice

Indice del tomo 6.° de Ecclesijs et beneficijs ad Regis presentationem, vel collationem.

Lettera del Viceré Conte di Miranda scritta à S. M.tà à lli 8 di Agosto 1587 dicendoli che li mandava la Con=sulta della regia Cam.a con il voto sopra la separatione dell' Arciv.to di Brindisi, & Oria, et che d.o Viceré coli Regenti erano dell' istesso parere, che era detta Regia Cam.a

Lettera di S. M.tà scritta al d.o Viceré Conte di Miranda à 9 di Febraro 1588 dicendo haver visto la Consulta della Cam.a che li ha mandata circa la separatione dell' Arciv.to di Brindisi, & Oria con il parere di detta Cam.a al quale d.o Viceré con li Regenti concorreno. Et perche il Conte di Olivares suo Amb.re in Roma li havia scritto da parte di sua Santità, che desiderava questa separatione con le raggioni, per le quali s'inclinava à desiderarla, percio Volele M.tà sua che si facia d.a separat.e con alcune conditioni, che li scrivea. Et perche da Roma se li scrive, che li è fatta offerta di aumentare l'intrate del l'Arcivesc.do d'Oria quando si separasse in d.ti 500 sopra li 800 et tanti che allora teneva, percio ordina al d.o Viceré che facia obligare, et dare sicurtà necessaria per detti d.ti 500 che con questo presupposto la M.tà sua si è contentata di d.a separatione, et non d'altro modo. et come tutto questo sarà fatto l'avisi, et sia tanto miri le persone che saranno al proposito per il governo di d.e Chiese che con la sua risposta possa supplicare S. Santità per d.a separatione; e farla subito come conviene.

Consulta

Consulta della Regia Cam.ra scritta al Viceré a 4. d'ott.re 1588. sopra la sicurtà dell' ann. d. 500. promessi per aumento dell'intrate del Vescovato d'Oria separan=dosi dall'Arciv.to di Brindisi promessi pagare parte dal Marchese d'Oria, parte dall'Univ.tà, et parte d'alcuni particolari.

Lettera dal Viceré Conte di Miranda, e suo Coll.le Cons.o scritta a S. M.tà a 25. di 9bre 1588. avisandoli che li mando la sud.a Consulta della Cam.ra sopra la sicurtà della promessa di d. 500 l'anno per l'aumento delle intrate del Vescovato d'Oria, che la M.tà sua ci ordinava.

Relaz.e del Regio Cappellano maggiore a 15. di giugno 1591. fatta al Viceré che desiderava sapere si il decreto fatto dal. Santità circa la separatione dell'Arciv.to di Brindesi, et Oria con alcune dichiarationi si doveva esequire, atteso era conforme alla volontà, e lettera di S. M.tà, et referisce che erano conforme.

Consulta della Regia Cam.ra delli 19. di 8bre 1588. scritta al Viceré dell'Intrate, et valore dell'Arciv.to della Acirenza, & Matera.

Consulta di Camera scritta al Viceré nell'anno 1589. del valore, e reddito del Vescovato di Cotrone.

Consulta di Camera mandata al Viceré a 15. di mag.o 1590 del valore del Vescovato d'Ugento.

Consulta di Cam.ra scritta al Viceré a 6. di febb.o 1593. del valore del Arciv.to di Reggio.

Tassa antica della Sede Apostolica de tutti li Vescovati et Arciv.ti del Regno, et dell'Abbatie, & beneficij che

loro ind.o Regno nella quali si vedono molte Abbatie et beneficij, che al presente regij.

Il Rè Carlo primo à 12. di febraro 1268. conferisce al Maestro Giacomo Squarciapelle la regia Cappella de S.ta Trinità di Lecce, che spetta alla sua Collatione.

Il d.o Rè Carlo primo à 6. di Xbre 1269. conferisce al Cl.o Maestro Aless.o de Verulij la cappella regia della S.ta Trinità di Lecce, che spetta alla sua Collatione, et vaca per morte del Maestro Giacomo Squarciapella d'Anagna Clerico

Il d.o Rè Carlo primo à 19. di marzo 1270. conferisce al Cl.o Giovanne de Bleris la prebenda regia della S.ta Trinità di Lecce, che spetta alla sua Collatione, et vaca per la resignatione fatta per il Maestro Ales.o de Verulij olim Clerico, al quale d.o Rè l'havea conferita.

Carlo Principe di Salerno figlio p.o genito, et Vicario Gen.le dal d.o Rè Carlo primo al p.o d'Agosto 1283. conferisce al Maestro Riccardo de Ponte arco la prebenda della Santa Trinità di Lecce, che vacava per la rinuntiatione fatta dal Cl.o Gio: de Bleris, che spettava alla Collat.e di d.o Rè suo padre.

Consulta della Regia Camera della Sum.ria delli 21. d'agosto 1563. scritta al Vicerè circa il valore del beneficio regio della Sant.ma Trinità di Lecce.

Il Rè Carlo p.o à 3. di luglio 1264. scrivendo all'Abbati Cistercienses dice che lui havea eretto nel Regno li Monasterij di S.ta Maria di Regal Valle, et di S.ta Maria della Vittoria quali l'havea dotati: et che

volea

coleua che l'Abbate delli Monasterij di Regalmonte, et del Oratorio, alliquali hà sotto posto di Monasterij mandino dieci Monaci, et dieci Conuersi per ciascuno di di Monasterij

Il d.o Rè Carlo primo hauendo eretto il Monasterio di Real Valle sito nella diocesi di Sarno, et postoui Monaci del ordine Cisterciense lo dota di molti beni nell'anno 1274

Il d.o Rè Carlo p.o à 3. d'agosto 1277. dice hauer fundato il Monasterio di S.ta Maria della Vittoria appresso Scurkula di Apruzzo, et concessolo all'ordine Cister.se, e lo dota di molti beni, et prescriue alcuni ordini da osseruarsi dalli Monaci di d.o Monasterio

Il d.o Rè Carlo primo all'ultimo di febraro 1281. dice hauer dotato d.o Monasterio di S.ta Maria della Vittoria trà l'altre cose di 40. some d'oglio l'anno dell'oglio della sua Corte, perciò ordina che se li dia l'oglio di quell'anno

Il Rè Carlo 2.o à 6. di luglio 1295. fà mentione d'alcuni beni stabili donati dal Rè Carlo p.o suo padre al Monast.rio di S.ta Maria della Vittoria

Et così anco à 19. di marzo 1301. fà mentione d'alcuni beni donati al d.o Monasterio di S.ta Maria della Vittoria da d.o suo padre, et così similmente à 5. di maggio 1301.

La Regina Giouanna p.a à 11. d'ott.e 1346. fà anco mentione d'alcuni beni doti dal d.o Rè Carlo 2.o all'istesso Monast.o di S.ta Maria della Vittoria in escambio, et permutatione d'altri, et confirmati dal Rè Roberto

Il Rè Carlo 2.º à 2. d'agosto 1291. scriuendo à Carlo Martello Rè d'Ungaria suo figlio p.º genito, et Vicario Generale dice che essendo regia la Cappella di S.to Altissimo d'Arpino nella quale il Rè Carlo p.º suo padre ui haue hauuto il ius patronato, et che essendo ancor'ello deue hauere Rinaldo Galardo Milite sel' haue usurpata sotto pretesto del dono fattoli di d.a terra di Arpino, et hà conferito d.a Cappella à chi l'hà piaciuto, et perche l'intentione di d.º suo padre, e sua sempre è stata, che nelle concessioni fatte per esso à qualsiuoglia persona le simili Cappelle si ce ne fussero alcune delli luoghi concessi si conseruassero nelle mani della Regia Corte, perciò l'ordina, che riuochi detta Cappella di S.to Altissimo in mani di d.a Regia Corte

Il d.º Rè Carlo 2.º nell'anno 1300. fà fare nota, et Inuentario di tutte le Chiese del Regno che spettano alla Collatione Regia, et si nominano distintamente, et le Città et terre doue sono site.

Il d.º Rè Carlo 2.º à 16. di marzo 1304. presenta auanti il Vescouo di Penna, et Adria il Clerico Fran.co di Santo Seuero per la Chiesa di S.ta Maria di Pianella, nella quale li spetta il Jus patronato di presentare.

Il d.º Rè Carlo 2.º à 10. di 7bre 1308. dice che hauendo presentato auante Humberto Arciu.º di Napoli Don Gio: Beneuentano Cittadino Napolitano nella sua regia Cappella, ouero Chiesa di S.to Nicolao del Porto della Città di Napoli, nella quale spetta à d.º Rè il Jus patronato il d.º Arciu.º l'haue Instituito perciò

Il

il detto Rè ordina, che se li paghino onze sei d'oro l'anno, et cosi ancora all'altri successori Rettori di d.a Chiesa, per haverà à celebrare di continuo per l'anime dell'antecessori di d.o Rè, sua, et de suoi successori.

La Regina Giovanna prima à 8. di Decembre 1347. presenta auante l'Arciu.o di Napoli il clerico Pietro de Vablella per la Rettoria di S.to Nicola del Molo di Napoli, nella quale compete alla d.a Regina il Jus patronato uacando d.a rettoria per morte di Giovanne Guaschi Rettore di quella.

Il detto Rè Carlo 2.o à 29. di Marzo 1309. presenta diuersi clerici auante li Vescovi di Riete, di Civita di Chieti, di Martico, & Oriuenso, et dell'Arciprete della Chiesa di Santa Maria de Malerio, per alcune Chiese regie nelle quali al d.o Rè spetta il Jus patronato.

Il d.o Rè Roberto à 2. di giugno 1317. dice, che il Monast.o edificato nella Città di Napoli dalla Regina Sancia sua moglie, in diuersi priuilegij concessili da d.o Rè è stato chiamato di diuersi nomi, cioè di S.ta Chiara, del Santo Corpo di Christo, et altre uolte d. Hostia Santa, però dichiara essere l'istesso.

Molte Scritture dalle quali appare, che d.a Chiesa et Monasterio di Santa Chiara siano stati fundati da d.a Regina Sancia moglie del Rè Roberto et che l'habbiano dotati di grandissime intrate et beni tanto d.o Rè Roberto quanto detta Regina.

Carlo Duca di Calabria figlio primogenito, et Vicario generale di Rè Roberto à 28. di gbre 1321. scriue al Vicario dell'

Arcivº di Sra. Salerno, che li Clerici, et sudditi, et li Vasalli della Cappella di S.to Pietro à Corte de Salerno s'erano lamentati, che d.º Vicario si forzaua usurpare la libertà, et raggioni di d.ª Cappella, laquale per priuilegij è exenta da qualsiuoglia giurisd.ne del d.º Arcivº. della quale exentione sono stati longo tempo in poss.ne per tanto non potendo ciò suffrire, lo richiede si restituisca à Firmino Scotti suo Cappellano la poss.ne della Chiesa di S.ta Restituta de Morrea della Diocese di Sora, nella quale spetta à d.º Rè, ouero Giouanna Duchessa di Calabria sua nepote padrona di quel Contado il Jus patronato di presentare auante al d.º Vescouo di Sora, non ostante che d.º Vescouo l'habbia spogliato della poss.ne di d.ª Chiesa.

Detto Rè Roberto al p.º di sett.e 1335. presenta auante Gio: Arciv.º di Napoli, Nicolò di Anfiero per la Chiesa di S.to Seuerino piccolo de Napoli, sopra laquale li compete certa parte del Jus patronato.

Il d.º Rè Roberto à 14. d'ott.e 1339. conferisce all'Abbate Bartolomeo Serraro la Rettoria della Chiesa di San Giouanne de Balio militum, posta nella terra di Montefuscolo, che spetta pleno iure alla sua Collatione, che uacaua per la promotione dell'Abbate Riccardo del Lago Rettore di d.ª Chiesa al Vescouato d'Anglone.

Il Rè Ladislao à 25. di febraro 1393. concede à Gio: Petroco d'Ascoli Canonico Ascolano la Chiesa regia di S. Gio: à Cesa de Colonella della Diocese di fermo, che uacaua per morte di Antonio ultimo Rettore di

di quella, la collatione della quale spetta al d.o Ré pleno iure.

Il d.o Ré Ladislao á 3. di Marzo 1409. concede á frá Lonardo de Steffano di Napoli dell'ordine de Carmelitani la Cappella, ouero chiesa regale di S.to Nicolá di Sergolito della Diocese di Nardó la cui collatione spetta al d.o Ré

Il Ré Alfonso primo á 9. di decembre 1457. concede al Clerico Pietro Doria il beneficio reale di santa Marina de Castro della terra di Castrouetere, ti al p.nte uaca per morte de Michele di Nicoló Archidiacono della maggior chiesa di Catanzaro.

Il Ré Ferdinando p.o á 8. di Aprile 1465. conferisce á Don Bartolomeo Saris la Cappella regia di S.to Angelo sita dentro il Castello di Lece.

Il d.o Ré Ferdinando primo á 16. di maggio 1468. conferma il priuilegio concesso dal Ré Ladislao delli 15. di 9bre 1395. che lo inserisce nel quale d.o Ladislao á petitione di Nicoló Ursino Conte di Nola, il quale haueua eretto in Nola uno Collegio de Vergini sotto nome di S.ta Maria Annuntiata, dona al d.o Collegio le chiese, ouero Cappelle regie di Santa Maria della terra di Auella et della Beata Vergine della terra di Forino et di S.to Nicoló del Atripalda, nelle quali chiese spetta al d.o Ré il Jus patronato in caso di cessione, ó di morte delli Rettori di dette chiese che uacano, donandoli detto Ré il ius patronato, che li spetta con che d.o Collegio li doni per questa concessione una libra di cera lauorata et un'altra di Olibano ogni anno nella festa della purificatione della Beata Vergine

et perchè anco il detto Rè Ferdinando havea concesso à Don Antonio Vulcano di Surrento il beneficio di Sta Maria del Forno il quale conoscendo, ch'era annesso, et incorporato à detta Chiesa, et Collegio, et non lo potena tenere in pregiuditio di d.^o^ Collegio, et riconoscendo Dio, et l'anima sua, lo rinuntiò in mani di Orso Orsino Conte di Nola in nome di d.^a^ Chiesa, però d.^o^ Rè Ferdinando conferma anco et accetta detta renuntia.

Jt.^m^ d.^o^ Rè Ferdinando primo à 7. d'Agosto 1473. conferisce ad Andrea de Clemente Canonico Napolitano la Chiesa di S.^to^ Silvestro dentro il Castello della terra di Barlean, la collatione della quale spetta à d.^o^ Rè che vacava per renuntia fatta in sue mani dal Vescovo de Calvi, che la possedeva.

Jt.^m^ d.^o^ Rè Ferdinando primo à 8. di marzo 1475. conferisce à Don Luise d'Esanto di Pozzuolo la Chiesa di S.^to^ Silvestro dentro il Castello della terra di Barlean la cui collatione spetta al d.^o^ Rè et vacava per la rinunza fatta nelle sue mani per Don Andrea di Clemente Canonico Nap.^no^

Jt.^m^ d.^o^ Rè Ferdinando p.^o^ a 18. di marzo 1488. crea Hospitaliero della Chiesa, et hospedale di Sta Maria della Pietà sita fuora le mura della Città di Napoli dicendo che spetta al d.^o^ Rè instituire et confirmare quattro Maestri et uno Hospitaliero di d.^a^ Chiesa, conforme il privilegio del Rè Carlo 3.º

Jt.^m^ d.^o^ Rè Ferd.^o^ primo à 29. di Agosto 1492. scrive a l'Hosp.^nio^ della terra di Casalarbore che lui pretende di havere il Jus presentandi nel Arciprevato di d.^a^ terra, che all'hora

era

era vacato come cel havea il q.o Gran Senescalco però prima che facia la presentatione ni pigli d.o Capitanio diligente informatione in scriptis et la mandi acciò la Maiestà sua sia informata della verità.

Carlo 8.o Rè di Francia et occupatore del presente Regno di Napoli á 3. di marzo 1495. confirma et di nuovo concede á Pietro Caraciolo Canonico Napolitano il beneficio di S.ta Maria dentro la maggior Chiesa Arciv.le della Città di Trani, che è di Jus patronato regio et è d'annuo reddito de d. 150. debiti sopra il maggior fundaco et dohana di detta Città de Trani, che d.o Pietro asseriva possedere da molto tempo confirmandoli et concedendoli di nuovo detto Rè tanto d.o beneficio, quanto detta percettione d'intrate &c., et quatenus in poss.ne existit di d.o beneficio et di conseguire d.e annue intrate.

Il d.o Rè Carlo 8.o á 13. d'aprile 1495. conferisce al Clerico Luise de Barletta la Cappellania overo beneficio della regia Cappella del Castello della terra di Barletta la cui provista spetta al d.o Rè che vaca per la morte dell'Arciprete di d.a terra.

Il Gran Capitanio á 5. di Giugno 1506. conferisce al Clerico Berardino Bonifacio l'Abbatia di S.o Pietro de Campeia del Roccasecca della Provincia di Terra di Lavore di annuo reddito di quattro oncie in circa, l'anno che spetta á collatione del Rè et vaca per renuntia di Gio: Paulo Bonifacio ultimo poss.re di d.o beneficio il quale lo teneva per concessione factoli dalli passati Rè di questo Regno della Casa d'Aragona.

Il Vicerè Cardinal di Surrento à 20. di Gennaro 1512.
concede à Ferrante Bonifacio della Rettoria di Santo
Pietro de Campeia de Roua secca della Prouincia
di Terra di Lauore, che spetta à collatione regia che
vaca per morte di Berardino Bonifacio.

Il Vicerè Don Raimondo de Cardona à 12. d'Agosto 1520.
conferisce à Scipione Bonifacio il beneficio della Rettoria
di S.to Pietro de Campeia de Roua secca della Prouincia
di Terra di Lauore, che spetta à collatione regia, per morte
di Ferrante Bonifacio.

Il Vicerè Cardinal Pompeo Colonna à 15. di Febraro 1531.
conferisce à Don Geronimo de Sper l'Abbatia di S.to
Pietro de Campeia per morte di Scipione Bonifacio in
vigore di lettere dell'Imperator Carlo V.o delli 22. di
8bre 1530. le quali inserisce, la collatione della quale
spetta alla M.tà di d.o Imperatore.

Il Vicerè Cardinal Pacecco à 21. d'Aprile 1554. conferisce
ad Alfonso Villalobos l'Abbatia di S.to Pietro de Campeia
per morte di Cesare Vicedomio, la cui collatione spetta alla
Maiestà Cesarea.

Il Vicerè Duca d'Alcalà all'ultimo di marzo 1569. confe-
risce à Don Ottavio Flouaro l'Abbatia di S.to Pietro de
Campeia de Roua secca, della Diocese d'Aquino per
morte di Berardino Cocca, la collatione della quale spetta
à Sua M.tà

Il Vicerè Principe di Pietrapersia à 23. di Xbre 1579.
conferisce l'Abbatia di S.to Pietro de Campeia di Roua
secca della Diocese d'Aquino à Don Evangelista Scarpello
per

per renuntia fatta in potere della Regia Corte per Don Ottavio Floccaro la cui collatione spetta à S. Mtà con inserta la relatione del Regio Capp.no maggiore.

Il Vicerè Conte de Miranda à 14. di 9bre 1591. conferisce al Dottor Giovanne Sabater l'Abbatia di S.to Pietro de Campeio di Roccasecca della diocese d'Aquino, che spetta à collatione regia, et vaca per morte di Don Evangelista Scarpello.

Possedendo d.o Gio. Sabater d.a Abbatia di S.to Pietro de Campeia, Flaminio Filonardo Vescovo d'Aquino pretendendo che d.a Abbatia non fusse regia, mà che spettasse à lui conferirla, li mosse lite in Roma et ottenne che d.o Sabater rilasciasse la poss.ne di quella et vi fu il Sabater scom.to et privato di beneficij, et fatto inhabile ad ottenerni altri per l'avenire, et havendo S. Mtà pigliato la defen.ne di d.o negotio et causa, se ci fè grandissima diligenza, scrivendo sopra di ciò la Mtà sua molte lettere tanto al Vicerè, quanto al suo Ambrè in Roma come si dirà appresso.

Lettera del d.to Vescovo d'Aquino scritta al Vescovo di Barcellona à 26. di Lebr.o 1602. avisandoli di quanto era passato trà d.o Vescovo di Aquino, et d.o Sabater, che all'hora era Archidiacono di Barcellona nella lite sopra detta Abbatia, qual lettera d.o Vescovo di Barcellona la mandò à S. Mtà.

Più lettere di S. Mtà scritte al Vicerè et al Duca di Sessa suo Ambrè in Roma per la defentione di sua Giurit.e et raggione, che teneva in d.a Abbatia ordinando

che non si permettesse perderle, ma se attendesse á defenderle et conservarle la sua potestà nella quale stava di conferire, et providere d.a Abbatia, scrivendo al detto Viceré á 23. di luglio 1601. et 9. di maggio 1602. Et al d.o Duca di Sessa á 13. di luglio 1601. á 29. di decembre 1602.

Il Viceré Conte di Ripacursa al primo di Gennaro 1509. scrive al Regio Cappellano maggiore, che il Ré Catolico havendo inteso, che per le revolutioni, et indispositioni dei tempi nel Regno di Napoli molti beneficij parte spettanti alla mera collatione, et parte alla presentatione regia sono stati in diversi modi occupati, et perció da parte del d.o Ré l'exhorta, et ordina, che subito attenda con diligenza ad investigare tutti d.i beneficij regij, et quelli che trovará occupati li reintegri á beneficio della M.tà sua, et vocatis vocandis iuris forma servata ad futuram rei memoriam, et fidem indubitatam, ni faccia inventario publico et sollenne con describere distintamente li possessori hodierni, li loro beni, et intrate.

L'istesso Viceré Conte di Ripacursa á 4. di Gennaro 1509. scrive á tutti li Governatori delle Provincie del Regno, che exequano quanto per d.o Arcivescovo di Nazaret, et regio Cappellano maggiore li sará scritto per l'investigatione, reintegratione, et il fare dell'Inventario di detti beneficij regij Commessoli.

La Regina Giovanna Infanta di Aragona, et Principessa di Sulmona á 28. d'Aprile 1514. conferisce á Don

Felice

Felice Viola, de somma la Chiesa, et Cappella sua regale di S.ta Lucia del Monte della d.a sua terra di somma, la collatione della quale spetta ad essa pleno iure, che uacaua per renuntia fatta nelle sue mani per Don Andrea de la Caualleria.

Sucessa Regina Giouanna à 9. d'ottobre 1514. presenta auante S. Arciu.o di Brindisi, et Oria, seu al suo Vicario Don Pietro Paulo de Saxo per la Chiesa di S.ta Maria de Stigliano, sita fuor le mura, et nel distretto della sua terra di Migiano, che uacaua per renuntia, et risegna fatta nelle sue mani per il Clerico Pirro Castrioto, nella qual Chiesa spetta a d.a Regina la presentatione come patrona.

Consulta della regia Camera della summaria scritta al Vicerè a 12. d. ott.e 1515. ad instantia di Don Agostino dela Monna Cappellano della regia Cappella sita dentro la Chiesa di S.ta Maria dela Valle della Città di Matera, ch'è di regio ius patronato, et del Capitolo, et Clero di d.a Città, quali pretendeno che se li debbia dare per sua prouisione docati sei l'anno, et una torcia nel giorno di Santo Iseano patrone di d.a Città con una collatione al detto Clero, delli intrate, et prouenti della Bagliua di d.a Città, così come è stato solito pagarseli in tempo del Re Ferdinando primo, et successiue delli altri Re, et del q.o Conte di Matera.

Consulta d.a regia Camera scritta al Vicerè a 19. di 9bre 1515. ad instantia di Don Martin Sorelles, al quale essen-doli stata concessa la Cappellania della Città di Trani con prouisione de docati Cento cinquanta l'anno da pagarsi

sopra l'intrate, e dritti della dohana di d.a Città, non
haveva conseguito integramente detti ₰ 150. e restava
à conseguire certa summa.

Un'altra consulta di d.a regia Camera mandata al Viceré
à 10. di febraro 1518. ad instantia di Don Pietro Vincenzo
sucessore nella Cappellania della Città di Trani del q.o Don
Martino Torelles intorno à quel che è restato à conseguire
d.o Torelles sopra la dohana di Trani per causa di detta
Cappellania.

La regia Camera della Summaria a 9. d'ottobre 1554. scri=
ve al Capitanio di Castel à mare, che in ogni modo pigli
possessione in nome della regia Corte della Cappella
regia dentro la Chiesa di S. francesco di d.a Città, non
ostante la resistentia delli frati di d.a Chiesa.

Si detta regia Camera scrive à Gio: Bartolomeo Scorna
à 9. di decembre 1556. lodandolo d'haver pigliato posses-
sione in nome della regia Corte del beneficio di San Silvestro
di S.o Angelo à Scala, vacato per morte dell'Abbate
Antonio Villano, ordinandoli, che d.o beneficio l'habbia
tenere in nome di d.a regia Corte insino à tanto che
altrimente li sarà ordinato, et si il Vescovo dell'Aquila
pretende havere in quello ragione alcuna, comparirà
in d.a regia Camera ad allegarla, che se li provederà di
giustitia.

Il Viceré Don Giovanne Manriquez à 8. di ott.e 1558.
conferisce à Don Gio: Andrea Longo la rettoria della
Chiesa di S.o Angelo à Signo sita in Napoli nella
piazza di Montagna vacata per morte di D. Berard.o
d'Antinoro.

Relatione

Relatione del d.o Cappellano maggiore scritta al Vicerè à 22. di Maggio 1591. delle differenze hauute trà Don Cesare Foglia Rettore della parocchiale, e collegiata Chiesa di S.to Angelo à Signo che è regia, et à mera collatione di S. M.tà, e il Visitatore dell'Arciu.o di Napoli, e la sua Corte Arciu.le circa il uoler fare uisita della d.tta rettoria.

Relatione del Cappellano maggiore fatta al Vicerè all'ultimo d'ott.re 1592. sopra la differenza che uerteua frà la Corte Arciu.le di Napoli, et Don Cesare Foglia Rettore di d.a Chiesa di S. Angelo à Signo sopra la Visita di detta parrocchiale Chiesa, intorno alla cura dell'anime, et ministratione delli Sant.mi Sacram.ti

Il Vicerè Duca d'Alcalà à 9. di luglio 1559. scriue alla regia Camera, che sua Maestà uole hauere uera, et particolare informatione, et chiarezza di tutte le chiese et beneficij del Regno che sono à sua real collatione, et presentatione, et quelli che hà soluto prouedere la M.tà sua, et quelli che hanno soluto prouedere li Vicerè, con particolare distintione delle loro intrate, perciò l'ordina, che sopra di questo nelli faci relatione in scriptis, con suo parere, acciò si possa del tutto dare notitia à d.a M.tà.

L'istesso Duca d'Alcalà à 10. di luglio 1559. commette l'istesso al regio Cappellano maggiore, et à Gio: Andrea de Curtis, et à Felice de Rubeis regij Consiglieri, che gionti s'informino di detti beneficij regij, e loro intrate et di quelli che hà soluto prouedere Sua M.tà, et di

quelli, che hà soluto providere li Vicerè, et che ne facciano relatione in scriptis, aciò si possa del tutto dare raggione alla M.tà sua.

Consulta della regia Camera scritta al Vicerè à 26. di giugno 1560. sopra il beneficio di S.ta Maria à Corte di Filetta, che spetta la sua presentatione alla regia Corte per la rebellione del q.m Sebastiano, et Giacomo della Paglhiara di Salerno.

Consulta di d.a Regia Camera scritta al Vicerè a 19. d'ott.re 1560. circa un Oratorio ad altare sotto il nome di S.ta Catarina sito al muro del choro della maggior Chiesa di Salerno che fù de ius patronato del Principe di Salerno, et per sua rebellione devoluto alla regia Corte.

Lettera della regia Camera scritta al Commiss.o di Principato citra à 7. di 9bre 1560. ordinandoli, che non permetta che l'Abbate Angelo de Gravina, et l'Abbate Luise de Serluca, ò altra qualsivoglia persona in virtù di provisioni expedite dalla Sede Apostolica piglino poss.ne del beneficio, seu Oratorio di S.ta Catarina ad altare, construtto sotto lo Cancello della maggior chiesa della Città di Salerno, perche è de iure patronatus della Regia Corte, et la presentatione di quello spetta al Vicerè, et trovandosi occupato d.a poss.ne che debbia privare il poss.ore di d.o beneficio.

Il Vicerè Duca d'Alcalà à 6. d'ott.e 1565 presenta il R.do Geronimo Latigno Napolitano all'Arcivescovo di Bari per l'Abbatia di S. Leonardo de Bari spettando d.a Abbatia à presentar d.a S. M.tà che vacava per

morte

morte dell' Abbate federico Gemunda

Consulta della Regia Camera scritta al Vicerè à 14. di febraro 1569. ad Instantia di D. Carlo Barignano, che essendoli stata conferita dal Vicerè l'Abbatia di S.to Lonardo della Città di Bari, e pigliatone il possesso pacificam.te D. Gelterico Ladovico Anastagno creato dell' Arciv.o di Bari con bolle spedite in Roma havendo ottenuto il Regio Exequatur, subbretiam.te cerca pigliar il possesso di d.a Abbatia, e così referiscono essersi trovato come S. M.tà ne tiene il Jus patronato di presentare in d.a Abbatia.

Consulta di d.a Regia Cam.a del p.o di 7bre 1568. scritta al Vicerè del valore della Cappellania di S.ta Caterina de Celano di Napoli, et si è à collatione ò presentatione di S. M.tà

Lettera del Duca d'Alcalà scritta à S. M.tà à 26. di Gennaro 1570. nella quale dice mandarli la relatione fattali dal Cappellano maggiore circa il beneficio di S.ta Catarina di Celano, si insino all'hora si era provisto per collatione, ò presentatione, e che titolo, et fundamento tiene con tutte le collationi, che di quello si ritrovano fatte nel Regno tanto per l'Imperatore Carlo V.o, quanto per la M.tà sua.

Consulta scritta dal Vicerè Cardinal Granvela à S. M.tà à 28. di maggio 1571. sopra quello che desiderava sapere la M.tà sua circa la collatione del beneficio di Santa Caterina di Celano, e così insino all'hora si era provisto per collatione, ò presentatione, e che titolo, e fundam.to tiene,

e che l'havesse inviato tutte le Collationi, che di quello si trovavano spedite nel Regno tanto per l'Imperad.re Carlo V.o Suo P.re come per la M.tà Sua, et essendoli stata mandata la relatione del Cappellano Maggiore, S.M.tà Sua di nuovo scrisse ad. Cardinale de li dovesse rispondere particolarm.te à tutti li ponti contenti nella sua lettera, atteso non restava sodisfatta di quello che si conteneva in d.a relatione dell Capp.no magg.re perciò si era fatta nova relatione dal d.o Capp.no maggiore intorno sopra di ponti quale ce l'inviò.

Il Viceré Duca d'Alcalà all'ultimo di marzo 1551 conferisce à D. Pascariello di Adamo il beneficio di S.to Dominico à Laciguano fuora le mura della terra di Civitella, che vaca per morte di D. Lorenzo Torres, la cui collatione spetta à S. M.tà

Il Viceré Card.l de Granuela all'ultimo di febraro 1573 conferisce à D. Marcello Pistoia li beneficij di San Gio: Batta dentro la Chiesa Cathedrale della Città di Catanzaro, et di S.ta Maria dentro il Castello di d.a Città la collatione de quali spetta à Sua M.tà, et vacano per resignatione fatta in potere della Regia Corte da Don Diego de Cepeda.

Bulla di Papa Gregorio XIII à 15 di 9bre 1577 nella quale si fà mentione di molti beneficij, che teneva Gio: Ger.mo Vitello Napolitano, et trà l'altre di S.to Ludovico per concessione fattali da Filippo Rè di Spagna, et di S.ta Maria del luoco de Leucchiaro della Diocese d'Ariano che è similm.te Jus patronato di d.o Rè Filippo.

Relatione

Relatione del Regio Capp.no maggiore fatta al Vicerè à 5. di marzo 1580. sopra la dimanda di d. Giovanne Saulillo di concedersi licentia di poter permutare uno beneficio che lui possedeva di S.to Vittorino del Lodio come di teramo d'Abruzzo che è jus patronato di S. M.tà con un altro beneficio, et referisce che se li può concedere, stante l'habilità della persona alla quale si renunza il d.o beneficio ri permutare.

Relatione del regio Cappellano maggiore fatta al Vicerè à 15. di marzo 1581. dalla quale appare che l'Abbate et Monaci di S.ta Catarina novella di S.to Piero in Galatina dell'ordine di Monte oliveto, Rettore dell'Hospitale di d.a Chiesa, per evitare le molestie che li dava l'Arciv.o di Otranto colla Visita che d.o Arcivescovo pretendeva fare di d.o hospitale, revelano tutte le scritture che essi tengono, per le quali appare, che d.a Chiesa, et hospitale sono di regio ius patronato.

Il Vicerè Don Giovanne de Zuniga Conte de Mirando à 20. di giugno 1582. presenta avante il Vescovo di Nardò il clerico Ottavio Collucci di d.a Città di Nardò nella Chiesa di S.ta Maria dela Bondosa sita nel territorio della terra di Galatola regio ius patronato atteso haveva offerto di revelare le scritture, dalle quali appareste che d.a Chiesa era di ius patronato regio, et non si sapeva et era stato occupato dalli padroni di d.a terra di Galatola con che d.a Chiesa se conferesse ad esso et havendo tutto ciò fatto constare per scritture e fatta si di questo relatione al Vicerè dal Capp.no magg.re che se inserisce, se li concede d.o benef.o

Lettera di S. M.tà scritta al Vicerè Duca d'Ossuna a 22 di 8bre 1583 ordinandoli che si faccia un libro delli beneficij Ecclesiastici di questo Regno nel quale si noti la tassa antiqua, et questo sia uniforme con quel che ha tenuto et tiene il Cappellano Maggiore, et di quello al presente valeno à collatione, se con cura d'anime, ò semplici, et il peso et l'obligo che ciascuno tiene, et gelo mandi con la maggior brevità che si potrà.

Il Vicerè Duca d'Ossuna à 12 di 9bre 1585 presenta avante il Vescovo di Nardò il clerico Stefano Lezzaro nelli beneficij di S.to Nicola di Sergolito fuora le mura della terra di Galatola, et nella Cappella di S.to Spirito dentro detta terra della Diocese di Nardò che sono de Jus patronato regio et la presentatione di quelli spetta à S. M.tà che vacavano per renuntia del clerico Fabio Squarciafica il quale teneva detti beneficij per presentatione fatta in sua persona.

Relatione del Capp.no magg.e fatta al Vicerè a 16 di maggio 1586 sopra il regio exeq.r dimandato da Paolo Bellarditi dlm Vescovo di Lipari ad una bolla apostolica nella quale si conferisce la Chiesa di S. Simone, et Giorgio del Castello di San Giorgio della Diocese di Salerno ch'è de iure patronato regio, per la renuntia di quella fatta in mano di S. San.tà da Pietro Perez de Carrion ultimo Cappellano di quella, et perche d.o Paulo era stato presentato dal Vicerè in nome di S. M.tà si refferisce che se li può concedere d.o regio exequatur.

Il Vicerè Conte de Miranda à 30 di Aprile 1592 presenta avante

accanse l'Arcivescovo di Salerno Don Geronimo de Torres per il beneficio seu rettoria di San Giovanne, et Giorgio della terra di San Giorgio della Diocese di Salerno che è à presentatione regia et vacava per morte di Paulo Bellarditi Vescovo di Lipari.

Relatione del Cappellano maggiore fatta al Viceré a 22 d'agosto 1586 dalla quale appare che il Priorato di S. Conosero nella terra de fiumara de Muro della diocese di Reggio è à collatione dell'Archimandrita di S.to Salvatore di Messina qual Archimandritato è à libera collatione di S. M.tà, et perciò non si è admessa una collatione fatta dalla Corte Romana di d.o Priorato.

Relatione del Cappellano maggiore fatta al Viceré à 26 di giugno 1587 sopra la dimanda dell'Abbate Mario Mastrogiudice che volea permutare il beneficio di S.ta Maria della porta de Pozzuolo che lui possedeva, ch'è ius patronato regio, et à sua presentatione.

Relatione del d.o Cappellano maggiore fatta al Viceré à 9 di giugno 1587 sopra la pretensione del Vescovo di Pozzuolo che volea dalli Gover. dell'hospedale dell'Annuntiata di Napoli la decima del sulfo che si fa nella sulfatara di Pozzuolo, che quelli ce la volevano dare in denari, ne tampoco la decima intiera, contro l'antiquissimo solito, et li suoi privilegij

Relatione del d.o Cappellano maggiore fatta al Vicerè à 23. di 9bre 1588. del valore dell'Abbatia, et beneficio regio di santo Nicola di Ricisano, della diocese di Catanzaro

Relatione del d.o Cappellano maggiore fatta al Vicerè à 26. di gennaro 1589. ad instantia di Gio: Carlo de Bellis clerico Napolitano, il quale volea scoprire che trè beneficij regij à presentatione di S. M.tà erano stati usurpati, et volea dare sopra di ciò le scritture, pur che si conferissero ad esso, et già potea il tutto in nero per scritture, li beneficij sono questo S.to Dionisio, S.to Renato, et S.to Marino siti dentro il palazzo olim del Sig.r Vincenzo Carrafa Marchese di Montesarchio

Relatione del Cappellano maggiore fatta al Vicerè à 28. di Aprile 1589. sopra una lettera scritta al Vicerè dal Vescovo di Pozzuolo, che li Maestri dell'Hospitale dell'Annunciata di Napoli non tengano nel modo come deveno l'hospitale di S.ta Maria in d.a Città di Pozzuolo fundato et dotato dalli Rè di questo Regno, reconforme li privilegij, et scritture che vi sono, et della lamentatione, et ricorso che n'havea fatta detta Città di Pozzuolo à Sua Santità, la quale havea comesso ad d.o Vescovo, che sopraciò provedesse di Giustitia.

Lettera scritta di sua M.tà al Vicerè Conte de Miranda à 22. di luglio 1589. che il Vicerè non proveda benef.o ecclesiastico di maggiore rendita che di cento docati, si non che invij la nomina, et che nelli beneficij

che

che toccaranno alla provisione del Vicerè non vi
sono pensione, mà li proveda liberam.te

Il Vicerè Conte de Miranda à 21. d'Agosto 1590. confe:
risce all'Abbate Gio. Vincenzo della Gatta l'Abbatia
di S.to Egidio della terra d'Altavilla, della Diocese di
Capaccio, che è collatione regia, et vacava per morte di
Don Antonio Quemada ultimo poss.re di d.a Abbatia
per collatione fattoli dal Vicerè in nome di S. M.tà
stante, che Don Felippo de Fusco di Salerno che al presente
possede d.a Abbatia, la tiene senza titolo, nè concessione
di S. M.tà, nè di d.o Vicerè.

Relatione del Cappellano maggiore fatta al Vicerè a 26. di
marzo 1591. ad instantia di Don Giovanne Vragliano
dell'ordine di Monte Vergine Priore di S. Gio. della Città
di Avellino, che voleva dimostrare per scritture che un bene:
ficio, overo Priorato di S.to Jacovo di d.o ordine di Monte
Vergine nella terra di S.to Angelo di Scala era Jus-
patronato di S. M.tà di presentare il d.o Priore al Generale
di d.o ordine, et era stato occupato, purche si concedesse ad
esso, et già exhibì le scritture, et verificò il tutto.

Consulta della regia Camera scritta al Vicerè al primo di
luglio 1591. sopra la dimanda di Don Michele Navarro
Cappellano della Cappella dell'Arsenale di Napoli, che
vole se li assegni provisione acciò possa celebrare messa
et administrare li Sant.mi Sacram.ti in d.o Arsenale.

Lettera di S. M.tà scritta al Vicerè Conte de Miranda a 16.
di luglio 1592. che il Vicerè nò possa provedere benef.o la cui
rendita passi cento docati mà invij la nomina.

Il Vicerè Conte de Miranda all'ultimo d'Aprile 1593 conferisce à Don Ricardo de Lastena il beneficio di S.ta Maria dell'Angelo seù delle Scelle dentro il Castello della Città di Vico, la collatione del quale spetta à S. M.tà et vacava per morte di Don Ambrosio Alosca.

Relatione del Cappellano maggiore fatta al Vicerè à 4. di Sett.re 1593. sopra la dimanda di Don Federico de Jerella della terra di Copertino che li fusse conferito il beneficio regio di S.ta Maria dentro il Castello di detta terra di Copertino.

Relatione del Cappellano maggiore fatta al Vicerè alli 16. di Maggio 1598. sopra l'Arcipretato della Chiesa di S.ta Maria maggiore della terra della Candida della diocese d'Avellino, che è Jus patronato di S. M.tà al quale spetta la presentatione di quello, et del suo reddito, et peso.

Il Vicerè Conte d'Olivares à 31. di Decembre 1598 presenta avante il Vescovo d'Avellino per l'Arcipretato della Chiesa collegiata della terra della Candida, che è Jus patronato di S. M.tà, Don Innocentio Strangia di Santo Petito Canonico della Chiesa Cathedrale di Ariano, che vacava per renuntia di Don Salvatore Strangia Canonico et Primicerio di d.ta Collegiata Chiesa della Candida.

Relatione del Cappellano maggiore fatta al Vicerè à 10. di 9bre 1627. ad instantia di Don Modestino Vacchio della terra di S.to Petito che dimanda essere presentato in un Canonicato, che vaca nella Chiesa di S.ta Maria maggiore della terra della Candida della diocese d'Avellino che stava occupato da un'altro prete provisto in quello

dal

del Vescovo d'Avellino, senza farsi mentione ch'era de Jure patronato regio, offerendo d.o Don Modestino farlo reintegrare alla regia presentatione, et ne produsse le scritture referite in detta relatione.

Il Vicerè Conte d'Olivares, à 26. di febraro 1599. presenta al Vescovo di Nardò Gio: Batta Maratione per il benef.o di S. Stefano fuor le mura della terra di Galatina della Diocesi di Nardò ch'è ius patronato di S. M.tà vacante per morte di Don Evangelista Calopaio.

Relatione del Cappellano maggiore fatta al Vicerè à 19. di febb.o 1603. ad instantia del Clerico Ludovico Sona, il quale dimanda il regio exequatur ad una bulla di S. Santità sopra la resignatione fattali da Don Leandro Sera Rettore del beneficio, seu Cappella di S. Gio: Batta deli Cicari sita in Napoli nella strada di Portanova di d.o benef.o ch'è ius patronato regio accedente il consenso di S. M.tà stante che il Vicerè hà dato il suo consenso à d.a resignatione.

Relatione del Capp.no Maggiore fatta al Vicerè a 26. d'Agosto 1610. sopra la dimanda del procurator fiscale del regio patrim.o di remediare, che hauendo il Vicerè conferito à Don Genè Cardlio della terra di Loreto l'Abbatia di S.to Pietro di d.a terra di Loreto, della Diocesi di Lerna come regia et che spettava à mera collatione di S. M.tà, et ni hauea pigliato poss.ne Don Gesualdo Casale similmente di d.a terra se l'hauea ottenuta da S. Santità et tentava ogni giorno spogliarlo, et pigliarne poss.ne, et l'hauea fatto scomunicare ad dimittendum possessionem senza il regio exequatur, et si referiscono tutte le scritture per le quali

si funda detta Abbatia essere regia, et à mera collatione di S. Alt.za

Consulta scritta dal Viceré Duca d'Ossuna a 31 di Xbre 1619 in risposta d'una lettera di S. Altà scrittali ad instantia del Capitolo, et Clero della Chiesa di S.to Biase della Città di Maratea della Provintia di Basilicata supplicando sa M.tà sua, che hauesse fatto la Chiesa di S.to Biase di d.a Città, doue riposa il suo gloriosissimo Corpo, dal quale continuamente scaturisce la manna, Cappella regia et sottoposta alla sua real protettione come l'altre che tiene in questo Regno et la M.tà sua hauea ordinato, che per poter pigliare resolutione che conuenirua, se li fusse auisato sincome concedere quel che detto Capitolo, et Clero dimandauano ni poteua risultare alcun inconueniente, ò pregiud.o di consideratione et se li fusse auisato giontamente con quello che li fusse parso.

Delle Chiese regie di S.to Nicolò de Bari, Arcipretato di Altamura &c dell. Capitolo della Cathedrale Chiesa di Lucera, vi è fatto Volume à parte, ch'è il tomo 7.°

Indice.

Indice del tomo 2° de Ecclesia S.ti Nicolai de Baro, De Archipresbiteratu Altamuræ et Capitulo Civitatis Luceriæ et primo.

De Ecclesia S.ti Nicolai de Baro

Breve di Papa Bonifacio 8° delli 23 di Luglio 1296 nel quale concede al Rè Carlo 2° che possa unire et aggregare alla Chiesa di S.to Nicolò di Bari, che appartiene immediatam.te alla Chiesa Romana, et che non tiene molte intrare quelle Chiese et Cappellanie, che spettano al d.o Rè à conferirle che li pareranno espediente.

Jl detto Rè à 20 d'ott.e 1298 in vigore di d.o breve volendo per la sua devotione, che portava à d.o S.to Nicolò dotare di beni temporali la celebre sua Chiesa et sepolcro, nel quale le sue ossa scaturiscono maraviglioso oglio et manna unisce perpetuamente alla Tesoreria di d.a Chiesa di santo Nicolò de Bari l'Arcipretato d'Altamura, che spetta alla Collatione di d.o Rè, con tutte sue chiese, cappelle, et raggioni.

Jl Rè Carlo 2° in uno suo privilegio delli 22 di Luglio 1304 dice che per la devotione, che haveva verso S.to Nicolò volendo provedere à laude de Dio al culto divino et all'osservatione della Chiesa di d.o S.to Nicolò de Bari per d.o privilegio et decreto valituro in perpetuo, ordina, che in d.a Chiesa per suo servitio vi sia uno numero di cento clerici non computano il Priore, delli quali ne siano quaranta dui Canonici et uno di essi sia Tesoriero, un altro Cantore, et un altro Succantore, et venti otto Clerici mediocri, et altri trenta

Clerici infimi, quali di notte, et giorno debbiano sempre servire in d.a Chiesa nell'officio divino, et che la provisione et collatione di d.i Priore, Tesoriero, Cantore, et Succantore, et la mittà delli restanti Canonicati spetti, et pertenghi adesso à S.M.tà et suoi heredi, et successori, et che vacando in qualsivoglia modo possa liberamente conferirli à chi à lui piacerà, et la collatione dell'altra mittà di d.i Canonicati, prebende et altri beneficij spetti al Priore; Vole ancora che il Tesoriero et sedici Canonici siano sacerdoti, il Cantore et sei d'essi diaconi, il succantore, et quattro di essi subdiaconi, et delli Clerici mediocri vene siano quattro sacerdoti et dui diaconi, et quattro subdiaconi, et prescrive l'ordine da sedere in Choro, et l'assigna il stallo che si deve dare à ciascuno, et che in detta Chiesa si habbia à servire secondo l'ordine della Chiesa Parisiense, et per il servitio in divinis di d.a Chiesa assigna et statuisce à d.i Priore, Canonici, et Clerici, onze quattrocento l'anno de denari sopra li proventi et pagamenti fiscali de Bari per le quotidiane distributioni da doversi pagare in questo modo, cioè al Priore onze ottanta, al Tesoriero onze vinte, et à dui Canonici, liquali vorranno studiare, et saranno eletti et mandati dal Priore et Capitulo, mentre vacaranno al studio, onze quattro ogni anno per ciascuno, et il restante di d.e onze quattrocento assegna à d.i Canonici, quali assisteranno ogni dì al divino officio in d.a Chiesa grana otto, cioè al matutino grana trè, nella messa due, à nona uno, et alle Vespere due, et ciascuno delli Clerici

mediocri

mediocri debbia havere grana trè per tutte d.e hore, et ciascuno delli Clerici infimi per tutto il giorno alle dette hore grana dieci, et che qualsivoglia delli predetti che mancarà in dette hore perda quella parte de destributioni, nella quale hora sarà mancato, et così anco perdano le prebende quelli che mancaranno, eccetto quando saranno impediti di legitimo impedimento, et tutte le quantità di denari che perveneranno per causa di detti defetti del d.o servitio le depara ad uso della fabrica di d.a Chiesa, con alcuni altri ordini, et dichiarationi

Il detto Rè Carlo 2.o al primo di 9bre 1304. asserisce haver donato l'anno precedente in diverse volte, et tempi a detta Chiesa di S.to Nicolò de Bari annue onze quattrocento d'oro sopra l'intrate, et proventi del fundico, et dohana della Città de Bari, da convertirsi parte nelle distributioni quotidiane delli Canonici, et altri Clerici del Capitulo di d.a Chiesa, et attendono al divino officio di giorno, et di notte, et parte da darsi al Priore, et Tesoriero di detta Chiesa, et perche la percettione di d.e annue onze quattrocento per varij casi può havere difficultà, però à supplicatione di Guglielmo Cardinale di S. Nicolò in Carcere Tulliano Priore di detta Chiesa et del Capitulo dalla Chiesa pred.a fà una permutatione, et in parte di d.e onze quattrocento l'anno li dà la mità del Castello di Rutigliano per onze cento l'anno, et il Castello di S.to Nicandro per altre onze cento in feudo nobile senza pagamento di adoho relievo, ò altro feudale, eccetto che quando occorresse

ad.° Rè et à suoi heredi, e successori essere presenti in detta Chiesa di S. Nicolò se li dia la porzione della distribut. quotidiana, come si dà ad uno di detti Canonici, e l'altre onze duecento annue restino sopra detta dohana di Bari insino al beneplacito di d.° Rè.

Il d.° Rè Carlo 2.° à 13. d'Aprile 1306. essendo devoluto alla sua real Corte l'altra mità del Castello di Rutigliano ad instantia del d.° Card.le Guglielmo, e di d.° Capitulo di S. Nicolò permuta, et assegna detta altra metà di Rutigliano à d.a Chiesa di S. Nicolò per onze cento l'anno in parte di d.e onze duecento.

La Regina Giovanna primo all'ultimo d'Agosto 1347 ordina al Tesoriero della real Chiesa di S. Nicolò de Bari, che à richiesta del Priore di d.a Chiesa overo del suo Luog.te apra l'altare, del quale d.° Tesoriero tiene la chiave, e permetta che si dia la manna di d.° Santo alli forastieri di rispetto, che vengono à visitare d.a Chiesa.

Il Rè Ferdinando p.° à 29. di Xem.e 1461. confirma li sopradetti privilegij concessi à d.a Chiesa di S. Nicolò dal Rè Carlo 2.° al primo di 9bre 1304 e 13. d'Aprile 1306. quelli inserendo de verbo ad verbum.

Allegationi in iure in stampa fatte dal Dottore Sempronio Aticio de Bari in titulo Interpretationes verborum permutationis Regis Caroli Secundi initae cum R.do Capitulo S. Nicolai de Baro super verbo Iurisdictionis, et exilij.

Fede

Fede dell' Archiuario della regia Camera della Sum.ria come nel suo Archiuio si conserua un libro grande di carte 668 nel quale sono copiati li priuilegij et scritture della real Chiesa di S.to Nicolò de Bari autenticati per mano di publico Notaro.

Relatione cauata dalli registri de diuersi Archiuij regij della pre.ne continuata, che li Re di questo Regno hanno sempre tenuto in conferire il Priorato di S.to Nicolò de Bari con l'altre dignità et alcuni Canonicati con l'alternatiua con li Priori di d.a Chiesa.

Relatione del regio Cappellano maggiore fatta al Vicerè à 2. di maggio 1578 sopra il regio exequatur dimandato dal Priore di S.to Nicolò de Bari circa il breue concesso da Papa Gregorio XIII.° à 20. di decembre 1577 di potere d.o Priore usare la mitra pastorale et altre insigne pontificale in d.a real Chiesa di S.to Nicolò, et di fare la beneditione sollenne al popolo dopò le sollennità della Messa, vespere, et le laudi di matutino, et referisce, che se li può dare detto exequatur.

Voti del Cons.o Colle delli 7. di Giugno 158 sopra le differ.e erano trà l'Ariu.o de Bari, et il Priore di Santo Nicolò sopra questi articoli:

Se il Clero di S.to Nicolò fusse tenuto accompagnare la processione del Sant.mo Sacramento.

Se il Priore potena fare dimissorie.

Se li Clerici approbati dal Priore poteuano confessare.

Se si douea publicare, et exequire cosa alcuna delle

determinationi fatte in Roma nelle differ.ze tra il detto Priore et l'Arcivescovo.

Se il Priore era tenuto andare al Sinodo dell'Arciv.o

Consulta scritta à Sua M.tà dal Viceré Duca di Ossuna à 13. di luglio 1585. dicendoli, che D. Paulo Oliva Priore di S.to Nicolò de Bari have atteso, et attende con molta diligenza, et attentione al carico di d.o Priorato, ancora per quello che tocca alla Conservatione della Giurisd.e della M.tà sua; et è andato, et venuto più volte da Napoli in Roma, et da Bari in Napoli con molto dispendio, defendendo et aiutando le rag.ni di d.a Chiesa di S.to Nicolò, et come che non cessa d.o Arciv.o di continuo d'inquietare in Roma la Giurisd.e di d.a Chiesa, et procurare diverse provisioni et ordini ancorche in Napoli d.o Viceré tiene la mano in non darli l'executione; è costretto ultimam.te d.o Priore andar in Roma per dar l'ultimo fine di detti negotij, delibera avisarlo alla M.tà sua et lo supplica, che per essere detta Chiesa suo Jus patronato, si degni ordinare, che se ni facci di questi pregiudizij resentimento con il Nuntio di Sua Santità, che risiede nella sua real Corte di Spagna, et comandare, che si scriva all'Ambre suo in Roma, che da parte della M.tà sua ni faccia anco resentimento con Sua Santità, et che defenda le ragioni de detto Priore, et Chiesa di S.o Nicolò come conviene, poiche d.o Viceré hà comesso al d.o Priore, che avvisi al detto

Ambre

Am.bre; et dello fauia capace di quanto è passato, e passa.

Relatione del Regio Cappellano magg.re fatta al Viceré à 19. di luglio 1586. sopra la differentia che verteua frà il Capitolo della Chiesa di S.to Nicolò de Bari, et lo Priore di d.a Chiesa circa l'osser.za del priuilegio del Rè Carlo 2.o circa l'applicatione delle distributioni quotidiane per li mancamenti de Canonici, et Clerici che non seruono da Chiesa alla fabrica di quella.

Relatione del d.o Cappellano magg.re fatta al Viceré all'ultimo di Giugno 1587 nell'istessa differenza che verteua frà d.o Capitulo della Chiesa di S.o Nicolò del Bari, et il Priore sopra l'osseruanza delli priuilegij di d.a Chiesa, circa l'applicare le distributioni quotidiane per li mancamenti delli Canonici, et Clerici alla fabrica, et del modo che hanno da contribuire detti Canonici, et Priore alle spese necessarie.

Relatione del d.o Cappellano maggiore fatta al Viceré à 14. di 9bre 1587. si l'alternatiua che hà il Priore di S.to Nicolò de Bari con S. M.tà, et per essa et in suo nome con il Viceré di conferire li Canonicati di detta Chiesa di S.to Nicolò, sia solo nelli Canonicati che uacano per morte, ò ancora in quelli che uacano per renuntia, ò per altro modo.

Lettera di S. M.tà scritta al Viceré Conte de Miranda à 14. di ott.e 1587. dicendo hauer inteso che nella Chiesa di S.to Nicolò del Bari sono stati prouisti nelli alternatiua

dalli Viceré suoi predecessori, et dalli Priori che per il passato erano stati molti Canonicati in persone non constituite in ordini sacri, et che al presente vi sono molti che dopo d'hauer goduto delli frutti et preroggatiue di d.i Canonicati non se hanno voluto ordinare, del che segue molto disseruitio di Dio, et detrimento del culto Diuino oltre l'inconuenienti che ni potrono nascere, perciò l'ordina, che li Canonici, che dall'hora auante si faranno dal d.o Viceré et Priore siano ordinati d'ordine sacro, con che à quelli, che ui sono, seli facci ordine penale, che frà il tempo concesso dalli sacri Canoni si debbiano ordinare, et che l'auisi di quello che sarà exequito.

Viglietto del d.o Viceré Conte de Miranda scritto al Cappellano Maggiore à 9. d'Agosto 1588. dicendoli che S. M.tà l'haueua scritto lettera sopra la prouis.ne delli Canonicati de Bari che siano d'ordini sacri, che nelli manda copia, et ordina al d.o Cappellano che ne lo informi di quello che si contiene in d.o negotio, et che si può fare così à rispetto di quelli che si ritrouano prouisti senza essere ordinati d'ordini sacri, come anco se ui è alcuna causa d'impedire quello che tocca al che scriue S. M.tà

Relatione del d.o Capp.no Magg.re che fà al Viceré à 17. di 7bre 1588. intorno à d.o negotio, et referisce che delli Cento clerici non computato il Priore, che instituì il Rè Carlo 2.o che dotò d.a Chiesa di S.to Nicolò, quanti ni

hauevano

haveano da essere Canonici, quanti Clerici mediocri, et quanti clerici infimi, et quanti ni haveano da essere di ordini sacri, et il modo, che si potea tenere in futurum che si provedessero solo quelli, che fussero costituiti in sacris, tanto quelli che si haveano da provedere dall Viceré quanto dal Priore.

Relatione del detto Cappellano maggiore fatta al Viceré a 11 di luglio 1590 nella quale prescrive il modo da osservarsi in provedere li Cannonicati di S.to Nicolò de Bari quando vacano per morte, et quando per renunza con l'alternativa tra il Viceré et il Priore così come si facea nell'alternativa del provedere li Canonicati di Lucera, conforme al decreto del Consiglio Collate fatto inter il Vescovo di Lucera à relatione del Regio Cons.ro Gio. Andrea de Curtis ordinario Consultore del Cappellano maggiore a 12 d. ott.e 1558 qual decreto vi è inserito.

Consulta overo relatione fatta dalla Regia Camera della Summ.a al Viceré à 17 di Agosto 1591 del reddito, et valore dell'intrate del Priorato di S.to Nicolò de Bari, et della Giurisd.e spirituale, et temporale che tiene.

Relatione fatta al Viceré dal Cappellano maggiore a 19 di luglio 1596 circa il modo di provedere li Canonicati di santo Nicolò de Bari con l'alternativa tra il Viceré et il Priore tanto di quelli vacavano per morte quanto per renunza.

Relatione del d.o Cappellano maggiore fatta al Vicerè a 5 di sett.e 1597 che dui delli Canonici della Chiesa di S.to Nicolò de Bari deveno godere li frutti delli loro Canonicati mentre sono absenti dalla loro Chiesa per causa del studio come ivi fussero presenti servata la forma del privilegio del Rè Carlo 2.o

Lettera di S. Alt.a scritta al Vicerè Conte de Benevento à 2 d'Aprile 1604 nella quale ordina che il Priore di S.to Nicolò de Bari complisca le pensioni imposteli sopra il d.o Priorato non ostante che il Papa non spedisca le bulle di d.e pensioni altrimente si sequestrino li frutti del Priorato.

Che non si debbia dare al Capitulo della regal Chiesa di S.to Nicolò de Bari Giodice d'appellatione in partibus dalli decreti et sententie fatte per il Priore de Bari, e suo Vicario, et delli ricomunicati, che se seguiriano dandosi, mà che s'appelli alla Corte del Regio Capp.no maggiore. Vedi nel tomo 2.o de Regio Capp.no maiori.

Della visita di tutte le Chiese, et cappelle regie del Regno e delli preti, che in quelle serveno, et in particulare della regal Chiesa di S. Nicolò de Bari, il Priore et preti da farsi dal Cappellano maggiore ò da Prelati eletti da d.o Cappellano mag.re Vedi in d.o tomo 2.o de regio Capp.no maiori.

Allegationi in iure in favore delli Canonici di S.to Nicolò de Bari sopra la differentia haveano con Decio Caracciolo Arcivescovo de Bari che pretendeva de

nel

nel suo primo ingresso douessero detti Canonici andarli all'incontro.

Allegationi in iure in favore del Priore di S.to Nicolò de Bari contro l'Arciv.o di Bari sopra quello che preten=deua d.o Arciuescouo, che d.o Priore douesse venire al Sinodo.

Notamento in fatto delle ragioni, che pretendeua detto Decio Caracciolo Arciv.o de Bari di poter visitare la Chiesa di S.to Nicolò de Bari come delegato Ap.co o che il Re li douesse dare licenza di visitarla et di tutte l'auttorità che il d.o Priore s'hà usurpato che non li spettano, in pregiuditio di d.o Arciv.o et sua Chiesa.

Lettera di Sua M.tà delli 23. di decembre 1606. sopra la concordia del Priore di S.to Nicolò de Bari con Decio Caracciolo Arciuescouo de Bari sopra le lite che erano trà di loro, ordinando che non si concluda senza saputa della M.tà sua.

Lettera di sua M.tà scritta al Vicerè Conte de Bene=uento a' 12. di decembre 1607. ordinando che si defen=da la giurisditione del Priorato di Santo Nicolò de Bari senza dar luoco, che compara in Roma il Priore quando fusse citato per materia di Iuris d.e

Relatione di tutte le differenze, che hanno hauuto in varij tempi li Priori di S.to Nicolò de Bari, et suo Capitulo con diuersi Arciv.ci di Bari, et di quanto vi è seguito.

De Archipresbiteratu Altamuræ

L'Imperatore Federico 2° nel mese di feb. 1232 conferisce à Riccardo de Brindisi clerico suo familiare la Chiesa, et Arcipretato di Altamura fundata di nuovo dad.° Imp.re concedendo d.a Chiesa à d.° Riccardo et suoi successori libera, et exente da ogni giurisd.e di qualsivoglia Arciv.° et Vescovo in modo che non sia subdita ad alcuno Arciv.° ò Vescovo, eccetto che alla S.ta Chiesa Romana, laqual è capo di tutte le Chiese, et a d.° Imp.re che l'havea edificata libera, et exente reservandosi d.° Imp.re perpetuam.te à se, et suoi successori di conferire d.° Arcipretato.

Papa Innocentio 4° à 9. d'agosto 1248. conferma al d.° Clerico Riccardo de Brindisi la concessione fatta ad esso, et suoi successori da Federico secondo olim Imperatore dell'Arcipretato d'Altamura fundato da l. d.° Imp.re

Pietro Vescovo di Gravina à 19. di Giugno 1283. dichiara che essendo lui andato in Altamura per visitare la Chiesa, et clerici d'Altamura suoi diocesani credendo che fussero suoi subditi, et chiamati l'Arciprete, et tutti l'altri Clerici d'Altamura per visitarli dissero che non erano tenuti l'altri Clerici d'Alta. d'obedirli in cosa alcuna, poiche la Chiesa d'Altamura fundata dal d.° Imperatore Federico 2°. non era soggetta ad altro, eccetto che alla Santa Chiesa Romana come

appareva

appareua per la concessione di d.a Chiesa fatta dal detto Imperat.re al Clerico Riccardo de Brindisi, e per la confirmatione fatta dal s. Papa Inno.co 4.o et exhibite al d.o Vescovo d.a concessione imperiale, e la confirmatione del d.o Papa, et hauendole uiste d.o Vescouo li lasciò godere quieti della loro immunità, non uolendo innouare cosa alcuna, mà uolse, che in ogni futuro tempo tanto essi, quanto li loro successori perpetuam.te godessero sicuri delle loro immunità, et che d.o Vescouo, et li suoi successori non li potessero molestare in cosa alcuna, insegnendo d.o Vescouo in d.a sua dechiaratione li priuilegij di d.o Imperatore, et Papa.

Re Carlo primo al penultimo di Xbre 1269 conferisce al Clerico Roberto de Lusarchijs la cappella regia d'Altamura spettante à sua collatione che uacaua per morte del q.o Pietro Malidenii de Lusarchijs.

L'istesso Rè Carlo primo il d.o di penultimo di decembre 1269 scriue al secreto, et Mastro procuratore di Basilicata, che haueua conferito al clerico Roberto de Lusarchijs la regia cappella d'Altamura spettante alla sua regia collatione che uacaua per morte del q.o Pietro Malidenii de Lusarchijs perciò l'ordina, che li consegni la poss.ne di d.a cappella et li facia corrispondere delli intrate di quella dal tempo, che hà uacato auante.

Detto Rè Carlo primo à 11 d'ottobre 1270. scriue al Mastro procuratore, et Portolano di Puglia, dicendoli che

hà conferito al Clerico Guglielmo de Carbolio la cappella regia di S.ta Maria d'Altamura spettante à sua collatione, che vacava per morte del figlio del q. Ademario de Tranoolim Giudice della Gran Corte, perciò l'ordina, che consegni al d.o Guglielmo la poss.ne di d.a Cappella, levandone qualsivoglia altro detentore, e lo defenda nella sua poss.ne e li faccia corrispondere delli frutti, redditi, & proventi dal tempo che vacò.

Istesso Rè Carlo p.o a 11. di luglio 1272. scrive al Giustit.ro di terra di Bari, che havea conferito al prete Nicolò de Gaeta l'Arcipretato d'Altamura, che all'hora vacava et apparteneva alla sua regia collatione, perciò l'ordina, che li faccia corrispondere integram.te delle sue ragioni et redditi, che consistono nel suo Giustitiarato, costrengendo li debitori, et detentori delli beni di d.o Arcipretato.

Il Rè Carlo 2.o al primo di Agosto 1292. scrivendo à Carlo Martello Rè d'Ungaria suo figlio primogenito, et Vicario generale nel Regno dice havere inteso che Sparano de Bari milite Logoteta del Regno et Maestro Rationale della Gran Corte sotto colore che il Rè Carlo p.o suo padre l'havea donata la terra d'Altamura, s'habbia appropriato la cappella regia d'Altamura, nella quale d.o Rè suo padre vi havea il ius patronato, e per conseguenza d.o Rè Carlo 2.o lo dovea ancor esso havere, et havendo d.o Rè Carlo p.mo

conceduto

conceduto d.a Cappella al Clerico Roberto de Sanctijs
che ancora vivea il detto Sparano l'haveva conceduta
à chi esso hà voluto, il che d.o Rè non poteva soffrire
essendo sempre stata l'intentione di d.o suo padre, et
sua, che nelle concessioni fatte per essi Rè à qualsiv.a
persona, le simili cappelle regie, sive vi fussero
alcune nelli luochi concessi, si riservassero nelle mani
della Regia Corte, perciò ordina à d.o suo figlio, che subito
revochi detta cappella da mano di d.o Sparano, ò di
quel che l'attiene per concessione di d.o Sparano, et la
faccia administrare dall'hora avante in nome della
sua real Corte, acciò si possa restituire à d.o Roberto
et che faccia exigere dalli beni di d.o Sparano in
pena di d.a usurpatione, li proventi, et redditi di d.a
cappella di tutto il tempo, che l'hà tenuta nelle sue
mani ò altro l'hà tenuta per sua collatione, et dice
al d.o suo figlio, che si guardi di provocarlo ad ira, et che
non porti rispetto in modo alcuno al d.o Sparano in
exeguire subito d.o suo ordine.

Il detto Rè Carlo 2.o scrivendo al d.o Carlo Martello Rè
di Ungaria, suo figlio, et Vicario à 26. di aprile 1293.
dice haver conferito al Clerico Dionisio Imgardo della
terra di Ceromano la Cappella di Altamura che all'hora
vacava, nella quale il detto Rè ci haveva il Jus patronato
et à lui spettava il conferirla, perciò l'ordina, che li
dia poss.ne di d.a cappella, et li faccia corrispondere delle
sue intrate.

Il Rè Carlo 2.° à 23. d'Agosto 1293 scrive a Giovanni
de Vi suo officiale, che il clerico Dionisio Impardo
s'era lamentato, che si bene la M.tà sua l'havea
concesso la sua Cappella d'Altamura, che li spetta pleno
iure tuttavolta per molti impedimenti datili per li
Ministri, et familiari di Sparano de Bari milite lo-
goteta del Regno, sopra la poss.ne di d.a Chiesa non
conseguì frutto alcuno da d.a gratia, perciò d.o Rè or-
dina che subito vada di persona ad d.a Chiesa et à
forza revocarla alle mani della sua regal Corte
con tutte le sue ragioni et pertinentie, et ordini
esfaccia che d.a Chiesa si administri innome di d.a
regia Corte, levati tutti l'impedimenti, et si è vero
che li siano stati dati detti impedimenti esiga dalli
beni di d.o Sparano tutto quello che dal tempo della
collatione di d.a Chiesa fatta al d.o Dionisio ha
potuto et dovea spettare dell'introiti et proventi
di quella insino al dì di detta revocatione.
Il detto Rè Carlo 2.° al primo di Maggio 1296. confe-
risce al Clerico Maestro Pietro Tesoriero della Chiesa
di S.to Nicolò de Bari la sua real Cappella di S.ta
Maria d'Altamura che di ragione spetta al detto
Vescovo che detta Chiesa di Altamura li fusse soggetta,
et della sua diocese, et che così fusse sempre stata
per il passato ordinando detto Rè che il d.o Vescovo di
Bitonto, et Angelo andassero di persona in detta
terra d'Altamura, et per sollenne inquisitione di
Clerici

Clerici et laici degni di fede Cittadini d'Altamura et di Gravina, et d'altri luochi convicini, se informassero della verità, et ni facessero subito relatione al d.° Rè.

Lo stesso Rè Carlo 2.° à 3. di marzo 1299. comette al Vescovo di Bitonto, et al Giudice Lupo de Bitonto che examinino, et ricevano li testimonij ad instantia di d.° Giacomo Vescovo di Gravina nella controversia che teneva con il Maestro Pietro Angeriaro Tesoriero della Chiesa di S.to Nicolò de Bari, et Arciprete d'Altamura, sopra le ragioni Vescovali nella terra d'Altamura, et li manda li articoli presentati per d.° Vescovo in d.a causa.

Articoli presentati avante il d.° Rè Carlo 2.° per d.° Pietro d'Angeriaro Tesoriero di S.to Nicolò de Bari, et Arciprete d'Altamura nella causa che teneva con d.° Vescovo di Gravina.

Il detto Rè Carlo 2.° à 20. di Gennaro 1301. approba la conventione fatta trà detto Giacomo Vescovo di Gravina et Maestro Pietro di Angeriaro Tesoriero della Chiesa di S.to Nicolò de Bari, et Arciprete d'Altamura circa la differentie, et lite, che versava fra d'essi sopra l'exercitio delli pontificali in d.a terra, nella q.le il Vescovo reconoscendo la bona fede, confessa, et dichiara che d.a Chiesa d'Altamura con le dependenti da essa è cappella regia, et che appartiene alla collatione del Rè, et che quella con d.e sue cappelle et clero è exenta, et che la giurisd.e spirituale

contenuta in d.ª terra spetta al d.º Arciprete, et quel-
che tocca all'ordine Vescovale spetta al d.º Vescovo
et promette la ratificatione di d.ª Dechiaratione
da farsi dal Capitulo della Chiesa di Gravina
et dal suo Metropolitano, et dal Capitulo della
Metropolitana Chiesa dell'Acirenza, che daranno
il loro consenso. Et all'incontro d.º Arciprete pro-
mette di non dare impedimento alcuno al detto
Vescovo, et à soi successori in d.ª terra d'Altamura
circa l'exercitio, ò administratione di quelle cose
che sono dell'ordine Vescovale, alla quale conventione
d.º Rè da il suo assenso, et considerando che le facultà
della Chiesa di Gravina sono poche, et ancho per
redimere la vexatione di d.º Arciprete dona al d.º
Vescovo in nome di d.ª sua Chiesa di Gravina sette
onze d'oro l'anno in perpetuo sopra la Bagliva
di Gravina.

Il detto Rè Carlo 2.º à 14 di Aprile 1302. scrive
à Raimondo Beringario suo figlio, che era padrone
d'Altamura, che esso haveva donato sette onze
d'oro l'anno al Vescovo di Gravina et alla sua
Chiesa per Causa della Conventione, et accordo
che haveva fatto con l'Arciprete d'Altamura,
et che d.º Vescovo haveva promesso farlo ratificare
dal Capitulo di Gravina, et dall'Arcivescovo dell'
Acirenza, et dal Capitulo di detta Chiesa Metropoli-
tana dell'Acirenza, et havendola il Capitulo, e tutti

li

li Canonici et Clerici di d.a Chiesa di Grauina ratificasa et darai il loro consento conoscendo essere utile à detta maggior Chiesa di Grauina, ordina che si paghino d.e onze sette l'anno al d.o Vescouo tanto per quell'anno quanto in futurum purche d.o Vescouo non contrauenga à detta concentione, non ostante che il Metropolitano di d.o Vescouo et il Capitulo di d.a Chiesa metropolitana dell'Acirenza non habbiano dato il loro assenso à d.a Conuentione, mà che d.o Vescouo resti obligato come prima che à tempo opportuno procurerà la confirmatione di d.o Arciu.o

Et l'istesso Rè Carlo 2.o à 11. di Marzo 1306. di nuouo ordina che con effetto si paghino d.e onze sette ogni anno al Vescouo di Grauina.

Jt Rè Roberto anco à 26. di maggio 1311. scriuendo alli Vicarij delle terre delli suoi fratelli Gio: & Pietro, et alli Baiuli di Grauina presenti et futuri, ordina che paghino al d.o Vescouo d.e annue onze sette, inserendo le sud.e concessioni, et ordini del Rè Carlo 2.o suo padre.

L'istesso Rè Carlo 2.o à 13. di giugno 1304. ordina alli Signori d'Altamura presenti et futuri che paghino al Maestro Pietro d'Angeriaco Tesoriero della Chiesa di S.to Nicolò de Bari et Arciprete d'Altamura la decima di tutte l'intrate di d.a terra d'Altamura conforme al solito.

Jt Rè Roberto à 24. d'Aprile 1330. ad instantia di Pietro de Morerijs Tesoriero della Chiesa di S.to Nicolò de Bari, et Arciprete d'Altamura scriue al Vescouo di Bitetto

et al Giustitiero di terra di Bari, che sequestrino li frutti et intrate d'un certo territorio d'Altamura unito con il territorio di Gravina, per quanto importa la decima che spetta alla Chiesa di S. Nicolò della quale d.o Arcipretato d'Altamura è membro, e lo ritenghino in sequestro insino che sia dichiarato per giustitia si d.a decima si debba à d.a Chiesa Arcipretale, et si il Vescovo di Gravina, et sua Chiesa pretende ragione alcuna sopra d.a decima, la produca avante il S.o Ré che provvarà, che ancora il detto Arciprete produca le sue.

Bulla, overo privilegio concesso da Papa Innocentio 8.o a . . . . . 1485. nel quale à supplicatione de l'Ill.mo del Balzo Prencipe di Altamura, et di Don Gio. Rosso Arciprete d'Altamura constituisce et erige la parrocchiale Chiesa di d.a Città d'Altamura in Chiesa Collegiata con tutte l'insegne, et dignità collegiali, et che vi si creassero alcune nove dignità, cioé l'Archidiaconato, Cantorato, Primiceriato, et Tesorerato con la creatione di 24. Canonici, et altre tante prebende, supprimendo cinquanta Cappellanie, che prima vi erano, et soggiungendo tutte le dignità predette et Canonicati all'Arcipretato, da provedersi in casu vacationis ad ipsius nutum, et concedendo anco al d.o Arciprete iura episcopalia, et il portare il rocchetto, la mitra et l'anello con altre insegne pontificali, et dare la sollenne beneditt.e et con la potestà di conferire l'ordini minori alli suoi

sudditi

sudditi, et la ingenorità et punitione contra tutti li preti, et di assoluere tutti li suoi parrocchiani, et sudditi de tutti li casi Vescouali, erigendo d.o Castello, et terra di Altamura in Città in modo tale, che perpetuam.te nelli futuri tempi si habbia à chiamare, et denominare Città.

Relatione del Regio Cappellano maggiore fatta al Vicerè à 11. d. ott.e 1584. della uita, et bone qualità di Don Giulio Moles Aciprete d'Altamura, et del modo come hauea gouernato, et administrato d.o Acipretato per il tempo che l'hauea posseduto ordinata da sua M.tà di farsi per occasione della differentia, et lite che uerteua frà d.o Don Giulio Moles, al quale era stato conferito detto Acipretato dal Vicerè Commendator maggiore, et l'hauea tenuto cinque anni, et anco lo teneua, et trà l'Abbate Sipione de fortis, che era stato presentato nell'istesso Acipretato dal Duca Ottauio farnese utile Signore de Altamura.

Lettera scritta dal Vicerè Duca d'Osuna, ello suo Colle Cons.o à S. M.tà all'ultimo d. 8bre 1584. mandandoli la detta relatione fatta dal Cappellano mag.re che la M.tà sua hauea ordinato farseli della uita, et Costumi di d.o Don Giulio Moles Aciprete di Altamura, et del modo come hauea gouernato, et administrato il detto Acipretato per il tempo che l'hauea posseduto.

Decreto interposto à 25. di febraro 1585. per il Colle Cons.o à relat.e di fran.co Antonio del Dauid Presid.e di Cam.a et ord.rio Auditore del Capp.no mag.re per il quale decreto si dichiara, che d.o Acip.to

spetta à mera collatione, et provisione di S. M.tà et non spetta ragione alcuna al Duca di Parma Prpe et utile Signore di Altamura, et che la collatione, et provisione di d.o Arcipretato spetta solo alla M.tà sua, et non alli Viceré, et perciò le collationi di d.o Arcipretato olim fatte per il Viceré Marchese de Mondejar in persona di Don Mauritio Moles, et dopo per il Viceré Don Gio: de Zuniga Prpe di Pietrapersia in persona di Don Giulio Moles erano nulle, come non spettanti ad Viceré, mà à sua M.tà

Consulta scritta à S. M.tà dal Viceré Duca d'Ossuna et suo Coll.le Cons.o à 15 di maggio 1585 sopra la differenza et lite che verteva trà d.o Don Giulio Moles, che possedeva l'Arcipretato di Altamura conferitoli dal Viceré Comendator maggiore, et Don Scipione de Fortij, ch'era stato presentato da Ottavio Farnese Duca di Parma et Piacenza, et utile Signore di Altamura, et era stato instituito dalla Sede Apostolica à sua presentatione, et il Regio Fisco che pretendeva non spettare attione alcuna al detto Duca Ottavio dove si discorre pienam.te di tutte le collationi, et provisioni di d.o Arcipretato fatte dalli tempi antichi insino all'hora, et si potevano li Viceré del Regno conferirlo ò spettava alla M.tà sua provederlo, et se vi havea attione alcuna il d.o Duca Ottavio con mandare alla M.tà sua li voti senza publicarli, ne formare sentenza conforme la M.tà sua havea ordinato

Lettera

Lettera di S. M.tà scritta al Vicerè Duca d'Ossuna à 18. di sett.re 1585. nella quale si risponde circa li noti mandatili sopra il ius patronato, à collatione regia dell' Arcipretato di Altamura.

Relatione del Cappellano mag.re fatta al Vicerè a 25. di maggio 1590. ad instantia delli preti delli Capituli latino, et Greco della Città di Altamura, lamentandosi che l'Arciprete di Altamura li haveva fatto donare da quattro anni in quà da d.i preti alcune quantità di denari, dimandando che se ci remedij, et che se ci ponga qualche bona forma per evitare l'inconvenienti, et si referiva per d.o Capp.no maggiore intesi d.i Arciprete, et preti, che il d.o Vicerè potria ordinare à detti Capituli latino, et Greco, che in futurum non possano, ne debbiano donare Capitulariter nomine, ne al d.o Arciprete, ne ad altra persona qualsiv.a summa senza licenza, et d.a relatione essendosi dispersa fu rifatta, et per executione, et osservanza di quella fu ordinato à 12. di Xbre 1597. alli preti di d.i Capituli sotto pena ancor di scomunica in iuris subsidium, che in futuro non havessero in modo alcuno donato Capitulario nomine ne al d.o Arciprete presente, et futuro ne ad altri cosa alc.a senza detta licentia, qual ordine fu intimato à tutti d.i preti.

Relatione del d.o Cappellano maggiore fatta al Vicerè a 10. di Gennaro 1600. sopra la differentia fr la collatione dell' Archidiaconato della maggior Chiesa della Città di Altamura a spetti all' Arciprete d'Altamura, overo alla sede Apost.ca con=

ferirsi tutti li privilegij, che sopradittó ui sono, e la poss.ne antica nella quale d.o Arciprete stà di conferirsi tanto il d.o Archidiaconato, quanto la Cantoria, e Primice=riato et Tesoreriato, che sono in detta Chiesa, quanto anco li 24. Canonicati, e prebende che ui sono.

Consulta scritta à S. M.tà dal Viceré Conte di Benevento à 25. di X.bre 1605. auisandoli che il Vescouo di Grauina l'anni passati più uolte in diuersi tempi hauea tentato di uisitare l'Arcipretato, et Chiesa d'Altamura, con ottenerne anco sopradicte provisioni di Roma, finalmente hauea ottenuto da Roma la reuocatione di d.e provisioni et fatto publicare per escomunicati li Sindici, et Eletti di d.a Città d'Altamura et fatto affigere cedoloni di interdetto à tutta d.a Città, prohibendo li diuini sacram.ti alli Cittadini di essa, essendo d.o Arcipretato Chiesa exente come cappella regia, che spettano à collatione della M.tà Sua, con discorrere esattamente delli privi=legij concessi à d.o Arcipretato da Pontefici Romani, et dalli Re di questo Regno, et che non spettaua attione alcuna al d.o Vescouo di uisitarla, et che hauendono li antichi Vescoui di Grauina suoi predecessori più uolte tentato di uisitarla erano stati esclusi, et prohibiti.

Lettera di S. M.tà scritta al Viceré Conte de Benevento al primo di maggio 1606. ordinandoli, che di nuovo carceri li parenti del Vescouo di Grauina prima liberati sotto la parola di seguir l'accordo, quale non seguì, et il Vescouo proseguiua la sua causa, e sua pretensione

Accordo

Accordo pigliato trà li Ministri regij di Napoli et il Vescovo di Gravina col Arciprete di Altamura sopra la Visita d'Altamura, et altre pretensioni di d.o Vescovo à 4. di giugno 1606.

Lettera di S. M.tà scritta al Papa à 26. di Agosto 1606. pregandolo che levi l'interdetto posto in Altamura per il Vescovo di Gravina, che pretendeva visitare d.o Arcipretato di Altamura come delegato Apostolico.

Un'altra lettera di S. M.tà scritta al suo Ambre in Roma l'istesso di 26. d'agosto 1606. ordinandoli, che tratti con sua Santità di far levare d.o Interdetto.

Un'altra lettera della M.tà sua scritta al Vicerè Conte de Benevento l'istesso di 26. d'agosto 1606. avisandoli di quanto haveva scritto al Papa, et all' Ambasc.re per levare d.o Interdetto.

Lettera di S. M.tà scritta al d.o Vicerè Conte de Benevento à 23. di decembre 1606. in risposta di quel che l'haveva scritto in d.a Consulta dicendoli che essendo costato per quel che ultimam.te l'haveva scritto et per le scritture, che di nuovo l'haveva inviate sopra la pretensione del detto Vescovo di Gravina in cercare di visitare la chiesa di Altamura il che tocca all' Arciprete, che provede la M.tà sua in quella Chiesa il quale in questo caso è come ordinario l'hà parso conveniente, et necessario, che così questa come l'altre Chiese della med.a qualità si visitino dall'istessi provisti in quelle dalla M.tà sua, et così l'incarica, et comanda, che lo faccia exequire, à fine che in

Roma cessi la causa, che fomenta la pretensione di detto Vescovo in pregiud.° della sua real giurisd.ne et rappresentandosi al d.° Viceré inconveniente infarsi questo in alcune di d.e Chiese, lo commetterà in nome della M.tà sua à chi li parerà che lo possa far meglio acciò si faccia quel che conviene in questa parte al servitio di Dio et discarico della sua real conscientia, et così la M.tà sua sarà molto servita del pensiero, che in questo ponerà oltre l'essere questo sua volontà, et l'avisi dell'ordine che per quello darà.

Allegationi in iure stampate, in favore dell'Arciprete d'Altamura adverso la pretentione del Vescovo di Gravina che verteva nella Corte di Roma di voler visitare l'Arciprete di Altamura, et sua Chiesa Cathedrale, et di prohibire il d.° Arciprete, che non promovesse alcuno all'ordini ne che facesse dimissorie per pigliare ordini: et vi è altro scritto in facto similm.te stampato circa d.° neg.°

Consulta scritta à S. M.tà dal Viceré Conte di Benevento a 22. di febraro 1607. avisandoli, che l'Abbate Gio: Geronimo de Mari Arciprete di Altamura per defendere et conservare le ragioni et giurisd.ni appartinenti à d.° Arcipretato in servitio della M.tà sua, n'ha conseguito per tal causa alcuni odij et emulationi dalli Prelati del convicino per il che è stato calunniato, et accusato in Roma per diverse cause, dove essendo stato chiamato è stato in d.a Città carcerato circa trè anni, et finalm.te exiliato in Civita Vecchia per altro tempo, dove fù detto

exilio

exilio, et in d.o Arcipretato vi è stato inviato il Vicario Apostolico, il quale non have altrimente dimandato il regio exequatur, et d.o Abbate stanco già da tanti travagli et disaggi patiti, et per evitare più inconvenienti desiderava renunzare alla M.tà Sua d.o Arcipretato con che la M.tà Sua restasse servita di assignare al detto Abbate una conveniente pensione, parte sopra d.o Arcipretato che rende da 500: ò 600. ducati l'anno, et parte sopra qualche altra Chiesa regia acciò possa vivere, essendo vecchio, povero et carico di molti debiti causati dalli travagli et persecutioni patite, et con questa renunza che d.o Abbate farria si levaria d.o Vicario Apostolico.

Consulta scritta à Sua M.tà dal d.o Viceré à 31. di agosto 1607: sopra detta renunza che voleva fare d.o Abbate Gio: Geronimo de Mari, essendo provisto di una pensione, il quale supplicava la M.tà Sua che non restando servita di concederli una pensione di annui docati 600: si degnasse non admettere, ne accettare d.a renunza, mà lasciarli godere d.o Arcipretato.

Commissione fatta da Monsig. Paulo Emilio Filonardo Arciv.o di Amalfe, et Nuntio Apostolico in questo Regno à 15. di maggio 1608. al Dottor Don Pompeo Guidotti creandolo Vicario Apostolico nella Città d'Altamura nelle cose spirituali et temporali in luoco di Don Gio: Batta Masia Vicario Apostolico già morto à beneplacito di d.o Nuntio, et della Sede Apostolica in vigore di lettera del Cardinal Gallo Capo della Congregatione

sopra li negotij, e Consulte de Vescovi et di regolari delli 28. d'aprile 1618. d'ordine del Papa Paulo V.o con l'autorità, e potestà concessa al d.o suo predecessore dalla sede Apostolica, fuorche di conferire Beneficij Ecclesiastici, e di concedere dimissorie per l'ordini.

Sopra la d.a commissione di Vicario Apostolico in Altamura, se concede il regio Exequatur dal Consiglio Colle.te ad instanza di d.o Pompeo Guidotti à 30. di luglio 1618.

Breve di Papa Gregorio XV. delli 15. di febraro 1622. nel quale conferma la transattione, e concordia sopra le differenze che tanto tempo vertevano trà l'Arciprete di Altamura, e il Vescovo de Civita di Chieti, e hora Vescovo di Novara, et Datario di S. Santità come deputato da Papa Paulo V.o, et come procuratore di Augustino Vescovo di Gravina da una parte et trà Gio: Batta Migliore regio Cons.ro nel Regno di Napoli mandato per Nuntio dal Card.le Zapata Vicerè di d.o Regno alla Corte Romana per comporre, et terminare le differenze di Giurisd.ni

Nella relatione stampata che fè il detto regio Cons.ro Gio: Batta Migliore al Vicerè Duca d'Alcalà a 6. di febraro 1623. di quel che haueva fatto in Roma mandato dal Vicerè Cardinal Zapata per trattare con Sua Santità li negotij della regia Giurisd.ne del Regno che è nel tomo X.o de remissione et immunitate Clericorum due che trà l'altre cose si fè l'accordo sopra le differenze vertevano trà il Vescovo di Gravina, e l'Arciprete

di

d'Altamura che erano 22. anni che d.a Città di 18. milia anime stava interdetta, et scomunicato il Capitulo, et Regimento di d.a Univ.tà et essendosi fatte più dispute, et più sessioni, finalmente conforme al Voto del Cons.o Cotte s'ordinò che nella Visita che s'era concordata con sua Alt.za che potesse fare il Vescovo come delegato della Sede Apostolica potesse il Vescovo provedere et corrigere solo, et non castigare, ò punire, et che s'erano spediti li brevi, et dal Cotte datosi il regio Exequatur, et l'Arciprete se n'era andato alla sua Chiesa, et fù negotio di grandissima importanza.

Che non si debbia dare al Clero d'Altamura un Giodice d'appellatione in partibus dalli decreti et sentenze fatte per l'Arciprete d'Altamura, et dell'inconvenienti che ne seguiriano dandosi, mà che s'appelli alla Corte del Cappellano maggiore, come è stato solito. Vedi nel tomo 2.o de regio Cappellano maiori.

De Capitulo Civitatis Lucerie

Il Rè Carlo 2.o à 29. di luglio 1302. scrivendo alli Capitanij della Città di S.ta Maria olim chiamata Lucera, et alli Baiuli et Gabelloti di d.a Città presenti, et futuri dice che per riverenza della gloriosa Vergine et per il culto perpetuo delle cose divine nella Chiesa Cathredale di d.a Città, s'hà parso di nuovo dotarla, et trà l'altre cose

l'hà donato certo onze d'oro l'anno dell'intrate sue reali existenti ind.a Città per li Canonici di d.a Chiesa quali hà provisto, che siano uinti, et che iui reseduano per l'offitio diuino, tanto di notte, quanto di giorno da diuidersili frà di loro egualmente in modo tale che ciasciuno habbia cinque onze l'anno in benefitio ouero prebenda, reseruandosi d.o Rè per esso, suoi heredi et successori ind.o Regno la collatione di detti benefitij, et presentatione di detti Canonici per la mità, et la restante parte sia del Vescouo di d.a Città, in modo che quello che uacarà primo sarà à collatione di d.o Rè et quello che uacarà la seconda uolta sia di detto Vescouo come si contiene nel priuilegio sopradicto fatto da detto Rè; Et perche conforme al d.o ordine il Vescouo delli diece Canonici che li spetta conferire del numero delli 20. haueà conferito un Canonicato à Stefano Alegre, perciò ordina à d.i officiali et Ministri regij che li paghino d.e annue onze cinque.

Il d.o Rè Carlo 2.o à 6. di 9bre 1302. ordina al Castellano della Vecchia fortezza dell'Castello della Città di S.ta Maria olim detta Lucera che dia certo metallo rotto ch'è ind.a fortezza per farseni una Campana per la Chiesa maggiore di d.a Città di S.ta Maria.

Bulla di Papa Benedetto XI sotto la data delli 26. di 9bre 1303. diretta al Rè Carlo 2.o dicendoli che per l'habitatione che faceuano li Saraceni nella Città di S.ta Maria all'hora chiamata Lucera si derogano

grandem.te

grandem.te alla fede Cattolica, et per farvi detto Re habitare li Christiani liberam.te ni havea cacciato detti Saracini et perche la Chiesa Cathedrale di detta Città era sog-getta à ruine et sita in luoco meno decente, et fuora di detta Città et havea tanto piccole facultà che il Vescovo di quella non si potea sustentare, conforme ricercava la dignità pastorale, et per la povertà delli intrate di d.a Chiesa patiua anco defetto di Minist.ri, et d.o Re hà trasferito d.a Chiesa dentro la Città, et l'hà dotata delli suoi beni regali di più di trecento onze l'anno, dalle quali sono state erette alcune dignità in detta Chiesa, perciò li concede, che possa in perpetuo d.o Re, et suoi successori presentare al detto Vescovo persone per il Decanato, Archidiaconato, et Cantoria, quali debbia detto Vescovo instituire, et confirmare, et di conferire in luoco del Papa l'amicai delle prebende al Vescovo, et suoi successori, quando vacaranno, et che ogni volta, che occorrerà eligersi il Vescovo di d.a Città debbia d.o Capitulo prima che si dimandi per d.o Capitulo la confirmatione di quello, sia tenuto di ricercare l'assenso di d.o Re, et de suoi successori et non si possi confirmare detta elettione se prima non sarà ricercato d.o assenso. Qual bolla il Re Roberto à 16. di Marzo 1331. ad instantia del Vescovo, et Capitulo di detta Città di S.ta Maria la fè reassumere, et autenticare dall'ori-ginale, che si conservava in suo potere.

Il Re Carlo 2° a 2. di febraro 1304 ad honore della gloriosa Vergine et della Chiesa della Città di S.ta Maria che lui havea fundata, dona per le ragioni Vescovali à Stefano Vescovo di d.a Città, et à suoi successori la terra della Precina, et il palazzo della Guardiola site nella Provincia di Capitinata in feudo nobile con conditione che d.o Vescovo, et suoi successori debbiano dare al d.o Re, et suoi heredi, et successori in questo Regno il giuramento di fedeltà senza altro servitio personale ò reale, eccetto che ogn'anno d.o Vescovo et suoi successori siano tenuti servire al d.o Re, et suoi successori di uno bacile di argento in un'anno nella festa della Natività del Signore, et un'altro nella festa della Resurr.ne del Signore et un'altro anno nella festa della Pentecoste, però d.o bacile sarà del Vescovo qual è tenuto convertirlo in vasi d'argento per il culto divino di d.a Chiesa, et si d.o Re, et suoi successori si serveranno di d.o bacile personalmente, si non fussero impediti di legitimo impedimento, nel qual caso lo faranno per un sustituto, et si d.o Re et suoi successori saranno absenti da d.o Regno lo facciano similmente per un sustituto et li daranno anco quindeci libre di cera, et vole che vi siano in d.a Chiesa l'officij di Decano, Archidiacono, Tesoriero, Cantore, otto Canonici, otto Clerici, et che d.o Decano habbia ogn'anno quindeci onze d'oro, l'Archidiacono altritanti, il Tesoriero dodeci onze, il Cantore altritanti, et l'otto clerici ciascuno

diotti

d'essi quattro onze ogni anno, et d.º Tesoriero anco habbia altre quattro onze l'anno per li lumi, le quali quantità se li paghino dalla baglia et altre intrate regali, et diritti che la regia Corte have in d.ª Città di santa Maria, et vole che l'offitio et dignità di Decano, Archidiacono, Tesoriero et Cantore, quando vacaranno se conferiscano per d.º Rè, et suoi successori per la metà delli Canonicati si conferisca per d.º Rè, et la restante mità si conferisca per il Vescovo, in modo che quando vacaranno si faccia alternatim, et li altri clerici si ordinino per il Vescovo, et che il Decano debbia dare al d.º Rè, et suoi heredi ogn'anno per se, et per tutto d.º Capitulo dodeci libre di cera, et che dette persone, che haveranno d.e dignità, et personati debbiano insieme con li Canonici eligere il Vescovo, et che presentino al d.º Rè l'elettione, et ricerchino il suo assenso.

Il d.º Rè Carlo 2.º confirma d.º privilegio à 12. d'ottobre 1305.

Il Rè Roberto anco confirma d.º privilegio à 1. di gennaro 1322. & di nuovo a 13. di maggio 1331.

Il d.º Rè Carlo 2.º a 21. di maggio 1304. scrivendo al Capitanio della Città di S.ta Maria, che trà l'altre cose con che havea dotato poco prima la maggior Chiesa della Città di S.ta Maria da esso fundata havea provisto il Capitulo di d.ª Chiesa di queste annue intrate, cioè al Decano de quindeci onze l'anno, all'Archidiacono d'altre quindeci onze, alli otto

clerici al Cantore d. onze dodici l'anno, al Tesoriero d. annue onze dodici, alli otto Canonici de onze ottanta, cioè onze dieci per ciascuno, alli otto Clerici d. onze trentadue, cioè onze quattro per ciascuno et per li lumi da tenersi in d.a Chiesa onze quattro l'anno che in tutto d.o denaro fà la summa d. annue onze cento settanta, perciò ordina che del denaro della regia Corte facci pagare dalli Baiuli di d.a Città al d.o Capitulo le d.e summe che deue hauere di quell'anno et non si paghino altrimente à quelli Canonici et clerici che non hanno fatto, ne fanno residentia in d.a Chiesa.

L'istesso Rè a 22. di maggio 1304 scriue alli suoi Baiuli di d.a Città di S.ta Maria, che osseruino d.o ord.e et paghino à d.i Canonici et clerici d.e summe delli denari della sua regia Corte dell'intrate, et prouenti di d.o baglivo.

Il d.o Rè Carlo 2.o à 22. di luglio 1304. scriue al Capitanio di d.a Città di S.ta Maria che facci supplire al d.o Capitulo di S.ta Maria d.a quantità de denari dell'annue onze cento settanta donateli da d.o Rè, che doueua hauere in quell'anno atteso non haueano potuto hauere altro che parte di esse per la sterelità del tempo, et peste delle biade, che era stata nelle parti di Capitinata.

Il detto Rè Carlo 2.o a 17. di settembre 1307. scriue al Vescouo, et Capitulo della Chiesa della Città di S.ta Maria dicendoli, che desiderando d.o Rè, che d.a Chiesa fundata da lui facci progresso nelle cose spirituali, et temporali,

vole

vole che se governi secondo l'approbate consuetudini delle chiese Cathedrali del Regno di Francia, perciò l'ordina e comprende alcune osservanze, che si usano in Francia circa il celebrare l'officio divino, et esercitare ciascuno il suo officio.

Carlo Duca di Calabria figlio primogenito, et Vicario generale del Rè Roberto suo padre à 8 di febraro 1321 scrivendo al Giustitiero di Capitanata dice che fra Giac.° Vescovo della Città di S.ta Maria l'haveva supplicato che li facesse restituire le terre della Reina, et Palaznuolo della Guardiola, che il q.° Rè suo Avo donò alli Vescovi et Chiesa della Città di S.tae Maria una con li frutti percepiti dal dì, che d.° Vescovo ni era stato spogliato dalla regia Corte, sotto pretesto, che non havesse pagato à d.a regia Corte il servitio che dovea per d.e terre di quindeci libre di cera l'anno per il che d.° Duca havendo fatto cercare li registri reali per vedere il servitio, il quale d.° Vescovo era tenuto dare à d.a regia Corte, si è ritrovato il privilegio di d.a concessione di terre, cioè, che ogni anno d.° Vescovo, et suoi successori siano tenuti servire al d.° Rè, et suoi successori nel Regno de uno bacile d'argento per il culto divino di d.a Chiesa cioè un'anno nella festa del Natale del Signore, in un'altro anno nella festa della Resurr.ne del Signore, et un'altro anno nella festa della Pentecoste, quando d.° Rè, et suoi successori saranno presenti nel d.° Regno, il d.° Vescovo, et suoi

successori deveno servirlo di persona di d.o bacile
si non fussero impediti di legitimo impedimento, nel
qual caso farà d.o servitio per uno sustituto, mà si
detti Rè si ritroveranno fuor Regno lo facciano ancho
per uno sustituto. Et di più detti Vescovi sono tenuti
dare à d.o Rè et suoi successori quindeci libre di cera
l'anno, perciò d.o Duca ordina al d.o Giustitiero, che
costandoli, che d.o Vescovo habbia dato d.o bacile di
argento, et d.a cera per il tempo passato li restituisca
la poss.ne di d.e terre, una con li frutti percepiti.

Nelli conti dati per li Tesorieri del Rè Roberto della loro
administratione nell'anno 1321 trà l'altre partite
d'introito che puneno havere exatto dicono havere ri=
ceuuto da Giacomo Vescovo, et dal Decano, et Capitulo
della magg.r Chiesa della Città di S.ta Maria uno bacile
d'argento, che d.o Vescovo, et suoi successori deueno dare
et seruire à d.o Rè, et suoi successori ogni anno nella
festa del Natale del Signore, ò nella festa della Resurr.ne
del Signore, ò nella festa della Pentecoste da depu=
tarsi ad uso d'elemosine, et dicono ancho hauer riceuuto
xv. libre di cera per la festa della Resurr.ne del Signore
di quell'anno.

La Regina Giovanna p.a al primo d'agosto 1345. conferisce al
clerico Gio: fran.co de Napoli il Canonicato della
maggior Chiesa di Lucera, che spetta alla sua colla=
tione, si uaca al presente, ouero subito che uacarà.

Lettera del Rè Alfonso p.o scritta al Vic.o di Napoli à 22. di

maggio

maggio 1450. dicendoli che d.o Vicario non havendo respetto
che l'elettione del Vescovo di Lucera si hà da fare
per il Capitulo con consenso, et volontà di d.o Rè, et esso
Rè con volontà del Capitulo hà presentato Ladislao
Dentice il quale è sua ferma intentione, et volontà
che habbia, et ottenga d.o Vescovato, et il d.o Vicario
lo travaglia, et dà impaccio, per tanto si comanda
expressam.te che vista la presente debbia desistere
da tal impresa, et non se impacci di tal vescovato,
ch'è ius patronato della M.tà sua, et ad esso spetta
dare l'assento, et confirmatione dell'elettione di detto
Vescovato.

Lettera di d.o Rè Alfonso p.o scritta al sommo Pontifice
l'istesso di 22. di Maggio 1450. dicendoli che crede sia
noto alla Santità sua, come per ordine, et concessione
fatta dal Papa Benedetto nell'elettione del Vescovo
di S.ta Maria de Lucera da farsi dal Capitulo quando
occorre vacare, prima che si domandi la confirma-
tione di d.a elettione si ricerchi l'assento delli Rè
di questo Regno, et così s'è osservato insino ad hora,
et perche vacando d.o Vescovato il d.o Rè con volontà di
d.o Capitulo hà presentato Ladislao Dentice Napoli-
tano il quale desidera grandem.te che habbia detto
Vescovato, perciò prega la Santità sua, che dia detto
Vescovato al detto Ladislao, et non ad altro, et massime
al Vicario di Napoli.

Il Re Ferdinando p.mo a 19. di luglio 1476. conferisce uno Canonicato della maggior Chiesa di Lucera à Loisetto Sarino che vacava per renunza de Giovanne de Foncins Cantore della regia Cappella.

Il Gran Capitanio à 17. di sett.re 1505. conferisce uno Canonicato della maggior Chiesa di Lucera ad Antonio Obregon Spagnolo Cappellano di S. M.tà

La Regina Giovanna vidua del S.r Re Ferdinando 2.o padrona della Città di Lucera à 26. di luglio 1516. conferisce all' Abbate Battista de Jodice fran.co di detta Città di Lucera uno Canonicato della maggior Chiesa di Lucera che vacava per morte dell' Abbate Fran.co della Codella.

Decreto interposto dal regio Colle Con.o à 12. d. ottobre 1558. à relatione del regio Con.o Gio. Andrea de Curtij ordinario Consultore del Cappellano maggiore circa il modo che si hà da osservare l'alternativa di conferire li Canonicati di Lucera trà il Vescovo et Sua M.tà

Relatione fatta al Viceré dal Cappellano maggiore à 26. di giugno 1587. ad instantia del Capitulo della Cathredal Chiesa di Lucera, che non faciano spoglie à beneficio della Camera Apostolica ancora in vigore d'una sentia interposta da un Commiss.o Apostolico nel' anno 1547. che si inserisce ind.a relatione.

Relatione fatta dal d.o Cappellano maggiore al Viceré

a 28.

28. di luglio 1587. si se doveva concedere regio assenso, et exequatur ad una bulla del Papa, nella quale conferiva uno Canonicato, et prebenda della maggior Chiesa di Lucera à Gio: Maria Paravinino, che vacava per resignatione fatta di d.o Canonicato da Luise Vasques con riserva d'una pensione di cento ducati d'oro di Camera l'anno con clausula auedendo il consenso di S. M.tà per essere suo ius patronato, et si referisce per d.o Cappellano maggiore che per non essere proceduto il regio beneplacito, et consenso all'impositione di d.a pensione, qual era necessario, per essere d.o Canonicato et prebenda beneficio à collatione di S. M.tà resta in arbitrio del d.o Viceré di darli detto consenso, et quando li parerà, et sarà servito di consentire ad.a pensione è di voto, che in tal caso si può concedere il regio exequatur per executione di d.a bulla, in quanto si contiene l'impositione di d.a pensione tantum.

Relatione fatta al Viceré dal d.o Cappellano Maggiore à 20. d'ottobre 1587. che essendoli dimandato il regio exeq.r sopra una bulla del Papa, per la quale s'impone una pensione de sc. 250. l'anno sopra il Decanato di Lucera, che è à collatione regia, precedente licenza del Viceré si referisce che se li può concedere d.o regio exequatur in quanto contiene l'impositione di d.a pensione.

Il Viceré Don Fran.co de Castro, et suo Coll.le Cons.o à 28. di settembre 1602. concedeno licenza al Licentiato Diego guer de Castro, che possa resignare in mano di Sua Santità in favore di Don Fran.co Spinelli lo Archidiac.to

che teneva nella Cathredale di Lucera con certa pensione annua, con che nelle bulle, overo lettere, che si spediranno per sua Santità S. habbia da fare espressa mentione che la renunza predetta si fà con assenso del d.o Viceré in nome di S. M.tà alla quale spetta la collatione di d.o beneficio.

Relatione del Cappellano maggiore fatta al Viceré à 3. di 8bre 1613 sopra la dimanda di Don Pietro Ycear Tesoriero della Chiesa Cathedrale di Lucera, di darseli il regio assenso di poter renuntiare in mano di S. Santità d.o Tesorerato con la riserva d'una pensione di an.i d. 300. et li referisce, che se li può dare il d.o regio assenso et beneplacito nella rinegna da farsi in mano di S. San.ta di detto Tesorerato con la riserva di d.a pensione, però con clausola che nelle bulle, che si spediranno da S. Beat.ne si faccia expressa mentione che il tutto s'è fatto con il beneplacito, et assenso di d.o Viceré in nome di S. M.tà per essere detto Tesorerato à regia Collatione.

Relatione cavata da diversi archivij regij come li Ré di questo Regno, che pro tempore sono stati hanno sempre conferito le sopradette dignità, et personati, et anco li Canonicati della maggior Chiesa di Lucera con l'alternativa con il Vescovo, come beneficij regij, et che spettano alla regia collatione conforme li privilegij, et scritture precalendate.

Indice

Indice del tomo 8.° de Sancto Inquisitionis officio, Inquisitoribus, Hereticis, & eorum bonis.

Il Re Carlo p.° nell'anno 1269 ordina alli suoi Ministri che paghino à fra Jacovo de Cruisa de Chieti dell'ordine de Predicatori Inquisitore dell'heretica pravità nella provincia di terra di Bari et Capitanata constituito dalla Santa Romana Chiesa uno augustale d'oro il dì per le spese sue, d'uno suo compagno, uno notare, et tre altre persone et loro cavalli.

Et così anco à fra Simone de Benevento di d.° ordine Inquisitore nella provintia di terra d'Otranto ind.° anno.

Et così similm.te à fra Troiano Inquisitore nella Provincia di terra di Lavore, et Apruzzo in detto anno.

Il detto Re nel 1269 ordina al Gover.re della Provincia di terra di Lavore che à richiesta di fra Troiano Inquisit.re costituito dalla sede Apostolica li dia ogni aiuto consiglio, et favore quando et quanto vorrà, et exequa subito le sue sententie che darà contra li heretici, et fautori et loro beni.

Et così anco ordina al Gover.re della Provincia di Principato et terra Beneventana presente, et futuro, et al Gover.re della provintia di Apruzzo.

Il d.° Re nell'anno 1271 ordina alli suoi Ministri che paghino à fra Matteo di Castelamare Inquisitore nelle prov.e di Calabria uno augustale il dì per le spese sue et di

un' altro frate suo Compagno, uno Notare, et trè altre persone, co li loro Cavalli.

L'istesso Rè ind.ª anno 1271. ordina à tutti li suoi Officiali del Regno, che à frà Triano Inquisitore nel Regno di Sicilia deputato dalla Sede Apostolica, che hà da andare per il d.º Regno ad exercitare il suo officio, richiesti da esso lo debbiano provedere per se, so Compagni et familiari di quel che li bisogna.

L'istesso Rè nell'anno 1275. ordina à tutti li suoi Officiali del Regno che non diano fastidio per il portare dell'Armi à quelli che condurrà con se frà Iacomo Inquisitore nel Regno per inquirere, et pigliare l'heretici, ò che saranno destinati per d.º Inquisitore infra il Regno à fare qualche cosa sua utile.

Il d.º Carlo primo nell'anno 1275. scrive à tutti li suoi Off.li et Baroni del Regno, che à requisitione di frà Iacomo Inquisitore nel Regno costituito dalla Sede Apostolica li diano favore, aiuto, et consiglio quando, et quanto vorrà carcerando, et guardando tutte le persone macchiate di questo male conforme comandarà d.º Inquisitore, quali anco le restituiscano ad d.º Inquisitore, ò li liberino come à d.º frà Iacomo parerà.

Il d.º Carlo primo nel 1278. ordina à tutti li suoi Officiali del Regno che à frà Bartolomeo dell'Aquila Inquisitore nel Regno deputato dalla Sede Apostolica che havea da caminare per lo Regno ad exercitare suo off.º lo provedano de secura condotta per se, suoi Compagni et familiari.

L'istesso

L'istesso Rè scrivendo à tutti li suoi officiali nel Regno li dice, che d.o frà Bartolomeo dell' Aquila Inquisit.re li have esposto che alcuni macchiati d'heresia, et dicio publicam.te infamati, et carcerati per li officiali regij di ordine di d.o Inquisitore si ritrovano tanto contumaci che non vogliono de piano confessare loro errore ne manifestare l'altri infetti di questo male perciò d.o Rè li ordina che à richiesta di d.o frate, tutti questi tali infamati di d.o delitto li facciano esponere alli tormenti et tortura acciò si possa cavare da essi la verità et diano sopradicio ad d.o frate tutto l'aiuto che potranno.

L'istesso Rè Carlo primo in d.o anno 1278. ordina alli Gover.ri d'Apruzzo, et Capitanij dell' Aquila, presenti, et futuri che à frà Bartolomeo Inquisitore in questo Regno deputato dalla Sede Apostolica li diano ogni favore, aiuto et consiglio quando, et quanto vorrà carcerando, et guardando fidelmente, et portando nelle carcere deputate tutte le persone imbrattate de simil male come d.o Inquisitore vorrà, liquali cosi detti tenghiano ò li liberino come parerà à d.o frà Bartolomeo et che non molestino per il portare dell'arme quelli che d.o Inquisitore destinerà ad inquirere ò carcerare li heretici, ò à fare alcuna cosa utile al d.o Inquisitore infra il Regno.

Il Rè Carlo 2.o nell' anno 1295. ordina à tutti li suoi officiali, et Baroni che diano ogni favore aiuto et consiglio à frat' Angelo de Urano Inquisitore in

questo Regno costituito dalla Sede Apostolica quando et quanto li parerà, pigliando, et guardando, et riducendo nelle carcere le persone macchiate de simil male, come d.o frat' Angelo vorrà, le quali persone le diano al d.o Inquisitore, ò li liberino ò le portino alle carcere depuoate, come parerà al d.o Inquisitore et che non molestino l' huomini suoi per il portare dell' arme, et che exequano le sententie che lui darà contro le persone dell' heretici, et loro beni, et che all' Inquisiti de tali delitti, et carcerati per l' officiali regij de ordine di d.o Inquisitore li diano tormenti à richiesta di d.o frat' Angelo, acciò se li possa cavare la verità de se, et d'altri.

L' istesso ordina il Rè Roberto alli suoi officiali nell' anni 1334. et 1335. per frà Paulo d' Aversa dell' ordine de Predicatori Inquisitore nel d.o Regno.

L' istesso anco ordina la Regina Giovanna prima nell' anno 1343. per frà Nicolò de Santo Vittore Inquisitore et nel d.o anno per frà Marco de Doniaco Inquisitore.

Co' il Rè Ludovico et d.a Giovanna nel 1352. per frat' Alex. de Paula Inquisitore, ordinano il med.mo

L' istesso similm.te ordina il Rè Carlo 3.o nel 1381. per frà Dom.co dell' Afragola Inquisitore nel Regno et nel 1382. per frà Lonardo de Napoli Inquisitore in d.o Regno.

L' istesso Rè Carlo 2.o nel 1295. scrivendo à suoi officiali dice, che à d.o frat' Angelo de Trano Inquisitore nel Regno

L-

s'hà provisto per le sue lre, per exeguire l'officio di Inquisitore, che delle condennationi, et confiscationi da farsi per esso in ciascuna parte del Regno, et non ancora exatte per la Corte regia, ò da farsi per l'aduenire dd.º Inquisitore ne habbia la terza parte et un'altra terza parte si depositi per li negotij della fede come si contiene nelli suoi privilegij, et l'altra terza parte si applichi alla regia Corte in modo che tutte le condennationi fatte, et da farsi si exigano si secreti et Percettori regij ciascuno nella sua giurisd.e et retenendosi per la Corte regia la 3.a parte, le due altre terze parti le distribui= scano come di sopra, eccetto li beni feudali, che occorresse confiscarsi, quali uadano integramente à beneficio di d.a regia Corte, ò de Baroni, dalli quali si tengono di beni feudali.

Itdo. Rè Carlo 2.º nell'anno 1307. scriue à frà Roberto di San Valentino Inquisitore nel Regno, che d.º Rè hauea scritto à frà Benedetto Inquisitore suo pre= decessore, che hauesse con ogni integrità proceduto à castigare Pietro de Bunhanica Milite di d.a terra inquisito de heresia al presente intendendosi che d.º Milite è ritornato di nuouo al uomito di d.a heresia, exhorta il d.º Inquisitore, che essendo uero lo castighi.

Itdo. Rè nel 1307. scriue à Filippo suo figlio Princi= pe de Achaia, et di Taranto, che il Papa Clemente V.º

haue scritto un breue à Roberto Duca di Calabria suo figlio, et Vicario generale auisandoli che il Re di Francia hauea usato grandissima diligenza in carcerare in uno istesso di tutti li Caualieri Templarij che erano in Francia per la loro heresia et sequestrato li loro beni, et perciò lo richiede che con conseglio delli suoi Savij secretarij, facci anco carcerare cautamente in uno di tutti li Caualieri Templarij, che sono nelle terre del suo dominio, et li tenghi in bona custodia ad ordine della Sede Apostolica, et facci anco pigliare li loro beni da tenersi in nome di d.a Sede, per il che detto Carlo 2.o ordina al d.o suo figlio, che exequa detto ordine del Papa in d.o Principato di Achaya, et in altre parti di Romania.

Il Re Carlo 3.o nel anno 1382 appare hauer donato à Comate Mariconda milite suo familiare li beni del Vescovo di Trivento heretico come adherente all'Antipapa, et rebelle di S.ta Chiesa, et di d.o Re.

Il Gran Capitanio scrive al Capitanio di Reggio à 16. di 9bre 1504. che l'Arcivescovo di Messina Inquis.re deputato nel Regno di Sicilia per il Re, et Regina di Spagna hauendo mandato in d.a Città di Reggio per hauere la depositione di alcuni Christiani nouelli, che in quella habitauano, che li erano molto necessarie per quello che hauea da exequire in detto Regno di Sicilia, et detto Capitanio di Reggio non

uolse

volse, che l'havesse pigliato a rivelo la sua accorsità à
non si estendeva in questo Regno per tanto si ordina
che li permetta havere d.e depositioni già che S. M.tà
così li have ordinato.

Lo stesso Gran Capitanio scriverà à Mosser Jocer a 4.
di luglio 1505. che havendoli il Vescovo di Bertinoro
Commissario Apostolico col Inquisitore fatto inst.a
da parte de sua Santità, che si carcerassero alcune
donne fugite da Benevento dove se inquirevano
da essi, et che erano in Manfredonia, et se ne
volevano passare in Barchia, et remeterle ad essi
stante che se inquirevano contro di esse, per ciò or-
dina che si cerchino et carcerino, et se Laici ad
esso, che l'ordinarà quello havrà da exequire.

Il Conte de Ripacursa Viceré scrive à fra Vincenzo
di Ferrandina a 15. di luglio 1507. che li è pervenuto à
notitia che lui si è conferito in Barletta, et fà in=
quisitione contra alcune persone senza sua saputa,
et senza haverli mostrato sua Commissione, per
tanto li dice, che subito venga da esso à mostrarli
sua Commissione altrim.te saria necessario provedere
oportunam.te non senza sua ignominia et man-
cam.to

Il d.o Conte de Ripacursa scrive al Vicario d'Amalfe al
p.o d'ott.e 1507. e la riprende gravem.te et minaccia che non
solo non hà voluto dare il debito favore à fra Barnaba
Maestro in Theologia dell'ord.e di S.to Dom.co che tiene Comm.ne

di S. M.tà de Inquisitore contra l'heretici, et malefici, affattuare, ò brusas, mà l'hà dato impedimento nell'exequire sua commissione ind.o Ducato, perciò l'ordina che li debbia dare ogni favore, et non l'impedisca ne faccia impedire da altri. Jn d.o di anco ni scrive alla Duchessa di Amalfe.

L'istesso Conte de Ripacursa à 24. di febraro 1508. ordina al Capitanio di Tramunti, che ad ogni instantia dell'Jnquisitore Maestro Barnaba carceri certe persone.

Jl d.o Conte à 21. di Marzo 1508. scrive all'Arciv.o di Amalfe de una persona de Scala inquisita d'heresia dall'Jnquisitore, Maestro Barnaba.

L'istesso Conte de Ripacursa à 19. di Gennaro 1509. fà commissione in persona del Dottore Baldacchino di andare ad inquirere in Puglia, et dove bisognarà di heresia che il Venerdì Santo facevano il crucifice, et multiplicamini, et carcerarli, et sequestrare li loro beni.

Jl Vicerè Don Pietro di Toledo scrive al Gover.re di Capitinata à 23. di maggio 1552. che rimetta al Vescovo di Ischia il prigione che tiene inquisito di heresia suo Giodice competente. Del che anco detto Vicerè ni scrive al d.o Vescovo à 27. di maggio avisandolo di tal ordine dato, et havendoli poi d.o Vescovo scritto che havea ricevuto d.o prigione d.o Vicerè scrive al d.o Vescovo à 23. di giugno 1552. che havea ordinato al d.o Gover.re che per castigo di d.o Jnquisito

li

li presti il braccio seculare, il che anco scrive al detto Gouern.re in detto di, de la Provincia.

Don Berardino de Mendozza Vicerè all'ultimo d'ott.re 1555 scrive all'Aud.re d'Otranto che il Cardinal Compostella uno delli Deputati del S.to officio di Roma l'hà scritto che Scipione Lentulo heretico si ritroua carcerato nel Castello della Città di Lecce per ordine delli Cardinali deputati del d.o Santo Officio, et l'hà fatto instantia che lo facesse venire in Napoli acciò si potesse mandare in Roma con una fragata, perciò ordina ad d.o Regio Aud.re che lo mandi in Napoli per il Capitanio di Campagna, acciò si possa exeguire la volontà di d.i Cardinali.

Il d.o Don Berardino de Mendozza scriue al Gouern.re di Capitinata alli 8 di 9bre 1555 che hauendoli scritto li Cardinali deputati sopra il santo Officio, che vedesse hauere in mani Paulo Pellegrino heretico et farlo condurre in Napoli, e poi mandarlo in Roma, lo perche d.o Pellegrino se ritroua carcerato in Manfredonia in potere dell'Arciv.o Sipontino, perciò l'ordina che ricerchi d.o Arcivescovo che celo consegni, e lo mandi in Napoli cautamente per il barricello di Campagna, il quale lo consegni al Regente di Vicaria.

Il d.o Don Berardino a 25 di Gennaro 1556 scriue all'Arciv.o di Reggio, che hauea fatto errore procedere in vigore de sua Commissione contra l'heretica

provincia senza sua licentia, et perche già ha visto, et reconosciuto d.a sua Commissione, li ha parso ordinare dar li l'exequatur nel memoriale datoli, et che per executione di d.a sua commissione se li darà ogni aiuto, et favore, che circa di ciò se ricerca.

Il Duca d'Alcalà Viceré à 3. di febraro 1560. scrive al Vicario di Cosenza, che nella causa di certi carcerati che tiene d.o Vicario della Guardia Lombarda inquisiti d'heresia proceda con voto, et parere del Dottore Berardino Santacroce che se trovava in quelle parti, et in conformità di questo ne scrive ancor un'altra lettera al d.o Santa Croce l'istesso di.

Il detto Duca d'Alcalà à 16. di feb.o 1561. fa commissione al Dottor Annibale Moles per pigliare le robbe di alcuni heretici, che li mesi passati erano inposti nelle terre della Guardia et S.to Sisto delle provintie di Calabria, et per l'estirpatione d'essi furono dal d.o Viceré deputati alcuni Commissarij con parere delli quali per l'ordinarij sono stati molti d'essi condemnati alla pena di morte naturale, et alla confiscatione delli loro beni da applicarsi alla regia Corte, loti è exeguirse la sententia.

Informatione pigliata nella Città di Benevento per uno Commissario Apostolico nell'anno 1560 di alcuni testimonij per potere citare in d.a Città per l'edictum il Mar.se di Vico, li quali depongono che non è lecito ne si può citare nel Regno di Napoli citationi della Corte Romana eccetto che quelle del S.to offitio di Roma, ma con licentia del Viceré.

Atti

Atti de Ambasciaria mandata dalla Città di Napoli à S. M.tà nel anno 1564. in persona del Padre Don Paulo Arezzo chierico regolare, per ottenere, che in detta Città, et Regno di Napoli non si ponesse il tribunale del Santo officio, ne si confiscassero li beni delli heretici che consisteno in queste scritture videlicet.

Lettera di d.a Città alla M.tà sua de 29. di Giugno 1564. di d.o negotio.

Instruttioni date da d.a Città al d.o Don Paulo sopradetto negotio

Bulla di Papa Giulio 3.o delli 7. di Aprile 1554. diretta al Cardinal Pietro Pacecco Luocot.e nel Regno per l'Imperatore Carlo V.o nella quale d.o Papa ad instantia et richiesta di Don Giovanne Manriquez Ambr.e del d.o Imperatore in Roma à prieghi della Città di Napoli, et per far cosa grata al d.o Imper.re, et al detto Cardinale, vole, che non si faccia confiscatione de beni di heretici in d.o Regno cassando tutte quelle che insino adhora fussero fatte.

Lettera di S. M.tà diretta alla Città di Napoli delli 10 di marzo 1565. in risposta, et risolutione di quel che detto Don Paulo portava in sua commissione dicendoli, che nel punto principale havea fatto declaratione per loro sodisfattione confidando, che l'ordinarij facciano bene i loro officij, et qual di più che detto Paulo da sua parte l'ha supplicato circa la confiscat.e delli beni per esser negotio della qualità ch'è conviene di più spatio.

Un'altra Lettera di S. M.tà di detti 10. di marzo 1565.
senza soprascritta, nella quale dichiara sua mentione
non esser stata, nè esser sua mente, et intentione
che in d.a Città, et Regno di Napoli s'exponga la Inquisit.e
nella forma di Spagna; mà se proceda per la via
ordinaria, come insino all'hora si era osservato.
Lettera di Sua M.tà al Duca d'Alcalà delli 10. di
marzo 1565. nella quale fà la consimile dichiaratione
Relatione fatta dal d.o Rev.do Don Paulo d'Arezzo alla
Città di Napoli al suo ritorno di d.a Ambasciata
Lettera del Cardinal Alessandrino de 7. di 9bre 1564. scritta
al Duca d'Alcalà pregandolo, che li mandasse carcerato
nel santo officio il Marchese di Vico con buona —
guardia, ò che li facesse dare grossa sicurtà di presentarsi
in d.o santo officio, essendoli così stato ordinato
dalli Signori Cardinali suoi colleghi in presenza del
Papa; per il che d.o Vicerè ordina alla Vicaria che
facci dar pleggeria al d.o Mar.e di dieci milia
docati di presentarsi à d.o santo officio.
Lettera del d.o Duca d'Alcalà delli 6. di 9bre 1568. diretta
à Mutio Mirabello Capitanio di Catanzaro nella quale
li ordina, che presenti al Vescovo di Catanzaro una
Lettera nella quale si dice che consegni al d.o Capitanio
Martino De Bagnaro Laico che d.o Vescovo tiene
prigione, et secondo dice per ordine del Cardinale
de Pisa senza il regio exequatur, et si applicasse
haverlo preso per ordine del d.o Card.l Pisa, si dica,
che

che mostri il regio exequatur, et non mostrandocelo
ne volendoli restituire il prigione, doppo usato con lui
ogni urbanità, l'ordina, che lo levasse dalle sue carcere,
et che lo tenesse nelle carcere regie con buona custodia
con avertire che non facesse sapere al d.o Vescovo di
haver carcerato d.o laico per ordine di d.o Cardinale.
Lettera scritta dal S.r d.o Duca d'Alcalà al d.o Vescovo di
Catanzaro à 6. di 9bre 1568. dicendoli, che consegni d.o car-
cerato laico al Capitanio di d.a Città.
It. d.o Don Perafan scrive alla regia Audientia di Cala-
bria à 29. di 9bre 1568. che havendo l'Inquisitore
di Sicilia scritto all'Auditor Obregon, che carcerasse
un clerico et un laico inquisiti di heresia, et che celi
mandasse, il d.o Auditore non hà voluto eseguirlo
senza ordine di d.o Vicerè, et che havea in ciò fatto
molto bene, ordinando à d.a regia Aud.a che li facesse car-
cerare et si detti inquisiti havranno delinquito in Sicilia
celi mandi, mà havendo delinquito in questo Regno
la cognitione della loro causa spetta al ordinario,
ò al Santo Officio di Roma, et vole che si faccia il simile
in futurum nell'altri casi.
It. d.o Don Perafan havendo inteso, che li Ministri
del S.to Officio di Sicilia erano intrati in questo Regno
di Napoli, et senza dire cosa alcuna alli Ministri
regij haveano monasterio de Augustiniani senza fare
di d.o ordine haveano carcerato nel territorio di
Melito dentro un Monasterio de Augustiniani

uno frate di d.o ordine, e lo portorno à Messina, et
che procuravano di fare il simile de un altro frate
lo perche non si può, ne si deve intrare in Regno
per simili effetti senza l'ordine, e licentia regia
ordinà alla Regia Audientia di Calabria, ò
che venendo d.i Ministri di d.o S.to officio per pigliare
alcuno carcerato, et trovando che non habbino licentia
sua in scriptis li carceri, et ce l'avisi.

Consulta dell'Ecc.mo Duca d'Alcalà scritta a S. Alt.a al 15
di Gennaro 1569. avisandoli di quanto era passato con
d.o Vescovo di Catanzaro circa il pigliar del carcerato preso
dalle carcere del Vescovo, che fè il Capicenio, et havendo
d.o Viceré scritto al Card.l de Pisa quello che era passato
in d.o negotio, et dicendole che non si potea persuadere
che il d.o Vescovo tenesse ordine dell'Ill.mo Cardinale sopra
questo, perche sempre che il S.to officio hà voluto che si
piglia alcuno in questo Regno persona di Religione
l'hà scritto ad esso Duca, et che lui sà che subito si è
fatto senza replica, ne eccettione di persona, et che
non è conveniente che si piglino li laici per mandarli
in Roma senza che il Viceré lo sappij, et che l'ordini,
mà che s'osservasse quello che è stato sempre osservato,
et havendo d.o Card.le mostrato la lettera di d.o Duca
in Cong.ne a S. S.tà restò la San.tà Sua, et li Cardinali
del S.to officio sodisfatti, et contentissimi, et havendo
dopo d.o Card.le di Pisa cercato d.o carcerato lui ce l'hà
mandato.

Lettera

Lettera di d.o Duca d'Alcalà all'Auditor Obregone delli 10. di Gennaro 1569. che scarceri alcuni carcerati, che teneva per la causa p.ta che haveano carcerato un frate dell'ordine Carmelitano, il quale se ne voleva portare in Genua come heretico sotto pretesto che l'haveano preso per ordine delli officiali del S.to officio del Regno di Sicilia, et perche realm.te era stato carcerato per ordine del Commiss.o e Reformatore Gn.ale di d.o ordine in quelle Provintie e non del S.o officio, perciò ordina che syno scarcerati

Il d.o Duca d'Alcalà à 21. di Gennaro 1569. ordina alla Regia Camera che proceda alla vendita delli beni confiscati alli heretici condennati alla pena di morte naturale, et alla confiscatione de loro beni nelle terre della Guardia, e S.to Sisto in Calabria

Il d.o Duca d'Alcalà à 28. di maggio 1569. scrive all'Arciv.o di Taranto che li rimetterà un carcerato di taranto à rispetto d'alcuni capi, che sanno di heresia, quali doi theologi hanno detto, che sappiano di heresia.

Detto Duca d'Alcalà havendo il Vescovo d'Oppido Vic.o di Militro dimandato al Gover.re di Calabria il braccio per potter procedere contra certi laici Inquisiti nella sua Corte di Saltirà in una causa d'heresia contro un Clerico d.o Gover.re ne scrisse ad d.o Duca, il quale l'ordinò che li prestasse d.o braccio et ogni aiuto e favore per la cattura, et castigo di d.i Inquisiti, del che ne scrisse due lettere a 11. di luglio 1569. una à d.o Gover.re, et l'altra ad d.o Vescovo

Il d.o Duca d'Alcalà à 8. di agosto 1569. concede al Capitanio.

della terra della Rotta Capo e Preminenza della Vicaria per dar la tortura ex processu informativo ad una donna inquisita et carcerata de crimine sortilegij precedente relatione del regio Cons.o et Giudice criminale di Vicaria Giacomo Aniello de Bonis.

Consulta relatiua fatta per la regia Cam.a della Summ.ria al Vicerè a 12 di gennaro 1573 delli beni confiscati à beneficio della regia Corte d'alcuni heretici in Monopoli condennati dal S.to Officio di Roma alla pena di morte naturale, et già exequita, sopra li quali uoleua sodisfarsi il d.o santo officio per le spese fatte à detti heretici.

Relatione del Cappellano maggiore fatta al Vicerè à 27 d'Aprile 1573 che il procurator fiscale della Cam.a Apostolica exponendo che la d.a Camera haueua fatto mandato ad Aniello Marocca della terra della Guardia, che si douesse conferire in Roma per examinarsi in una causa de heresia, et non hauendo obedito si era spedito dalli Cardinali Comissarij della santa Inquisitione di Roma uno monitorio contra di esso à comparere in Roma ad examinarsi frà certo termine statuito, et sotto certe pene, et censure, et per potere quello intimarlo dimandaua il regio exequatur, et il referente, che si deue conce=dere d.o Regio exequatur

Relatione fatta dal d.o Cappellano maggiore al Vicerè à 21 di maggio 1574 nella quale si dice, che essendo

Gio:

Gio: Tomase Abbate et Sebastiano Lucca della Guardia
Sanframundo inquisiti in Roma nel Santo Offitio, et ivi
scouerto che Amileo Marotta di d.a terra s'era
falsamente esaminato contro di loro, et perche s'era spe-
dito mandato in virtù di sentenza dal d.o Santo Offitio
per d.a falsità et ordinata la cattura di quello ad instantia
di d.o Gio: Tomaso et Sebastiano, fù supplicato il Cardinal
Granvela Viceré, che stante non si poteua altrim.te carcerare
d.o Amileo senza il braccio regio, fusse data licenza di
carcerarlo secondo il tenore della sentenza del d.o Santo
Offitio, et fù ordinato che d.o Cappellano ni facesse relatione
il quale dice hauer visto un mandato esecutiuo spedito
dalli Cardinali Inquisitori contra heretica diretto al detto
Cardinale Viceré, al tribunal della Vicaria, et tutti li mi-
nistri del Regno, doue si narra, che essendo stato spedito
monitorio ad instantia del fisco del Papa contro detto
Amileo testimonio esaminato in d.a causa, et perche hauea
deposto il falso, et fugito da Roma, et per sua contumacia si
era stato spedito mandato esecutiuo, in virtù del quale
s'exhortaua il S.r Viceré, et regij Ministri, che essendo richie-
sti dessero ordine per la cattura di d.o Amileo, et di tenerlo
carcerato, et trasmetterlo in Roma, in executione del quale
s'era dimandato il regio exequatur, et si fa relatione che si
deue concedere d.o regio exequatur.

Relatione del Cappellano maggiore fatta al Viceré a 21 di
maggio 1574. sopra il darsi il regio exequatur sopra l'
ordine spedito dalli Cardinali della Inquisitione di Roma

à fare uendere li beni di uno laico di Regno testimonio fatto esaminato ind.o S.to officio, et condennato in fare le spese fatte indebitam.te dall'Inquisito, esso referisce, che si dia detto Regio exequatur.

Il fisco del santo officio dell'Inquisitione di Roma, et Pietro de Iudice olim Vicario Apostolico di Policastro dimandano il regio exequatur per intimare à Gio: fran.co de Franito di Turturella un ordine delli Cardinali deputati al santo off.o che uada à uerificare quello che hauea exposto nella sua accusa che Pietro de Iudice essendo Vicario Apostolico di Policastro hauea liberato per sordes Apollo Alberisio inquisito d'heresia essendosi dimostrata la innoc.a di d.o Vicario ind.o S.to officio, et rimesso il negotio al regio Cappellano mag.re che ni facesse relatione al Vicerè, inferisce, che si conceda d.o regio exequatur a 15. di gennaro 1575.

Due relationi fatte dal Cappellano maggiore al Vicerè à 28. di Sett.e 1579. et a 26. di decembre 1579. sopra il regio exeq.r dimandato per li figli del q.o Gio: fran.co Alois heretico giustitiato in Napoli per delitto d'heresia, allegarse concesseli dal Papa, che potessero succedere alli beni della loro matre, et loro Zio, et altre qualsiuoglia heredità che se li deferessero, tanto ab intestato quanto ex testam.to et si referisce che se li conceda d.o regio exequatur, ultra preiudicio delle ragioni del Regio fisco sopra d.e heredità.

Relatione del Cappellano maggiore fatta al Vicerè a 6. di Giugno 1581. per il Regio exequatur dimandato per li figli del q.o Gio: Berardino Gargano heretico giustitiato in Napoli per delitto

di

di heresia alla gratia fattali dal Papa, che possano succedere
all'heredità della loro matre, et altra heredità che se li de=
feressero ab intestato, et ex testamento, così referisce che
se li conceda d.o regio exequatur, citra preiud.o delle rag.ni
del Regio fisco.

Lettera regia del Viceré Don Pietro Giron a 20. di 7bre 1582.
diretta alla Vicaria che si presti il braccio al Nuncio Ap.co
per frustare un laico Venetiano come suspetto d'heresia.

Commissione che fà il Viceré Don Pietro Giron Duca d'Ossuna
al Capitanio di Giustitia Pietro Muñoz à 5. di 9bre 1583.
nella quale dice, che per ordine suo ad instantia del S.to
officio di Roma si era preso carcerato frà Vito della ferine
monaco del Monast.o di S.to Pietro martire di questa
Città di Napoli, perciò commetta al d.o Capitanio che vada
à pigliare le scritture, et libri di d.o frà Vito da alcuni Mona=
sterij per ordine di d.o Santo officio, et le porti in Napoli, acciò
si exequa quel tanto che ad instantia di d.o S.to officio li è
stato richiesto. Li Monasterij sono questi S. Dom.co
d'Angri, S.to Dom.co di Salerno & il Mon.rio dell'ordine
di Predicatori della terra di San Severino.

Lettera regia del d.o Viceré Duca d'Ossuna diretta al Gover.ri
di Calabria à 14. di 9bre 1583. nella quale dice che il Card.l
Savello l'haveva scritto in nome di sua Santità che per
cose toccantino al S.o officio si haveva bisogno in Roma
della persona di Gio: Batta Spinello Principe della
Scalea, et desiderando d.o Viceré dare ogni sodisfatt.e
et aiuto alle cose toccanti al d.o S.to officio ordina al detto

Governatore, che se informi, dove stà detto Principe, et se ci conferisca de persona, et lo porti carcerato nella regia Aud.a, et dando plegg.a de scuti 25m de presentarsi frà un mese in d.o Santo officio in d.a Città di Roma dritta m.te et non partirsi da là senza licenza di d.o Santo officio lo lassi libero, et che d.o Gover.re tengo pensiero intendere che così si exequa, et non exequendolo lo carceri, et ne avisi il detto Vicerè, et non dando d.a plegg.a lo tenghi carcerato, et ne l'avisi, acciò si possa pigliare quella risolutione che converrà.

Lettera regia del d.o Duca d'Ossuna delli .. di gen.o 1584. per la quale concedendo il braccio regio a fran.co d'Aurimi Commiss.rio mandato dal S.to officio di Roma per pigliare carcerato frà Vincenzo olim cercatore del Monast.o di Belvedere dell'ordine di S. Dom.co dela terra di Limonte di Stabia, ordina à tutti, et singuli officiali, et tribunali del Regno, che li diano ogni aiuto, et favore sopra la cattura di d.o frà Vicenzo.

Lettera regia del d.o Duca d'Ossuna de 13. di marzo 1584. diretta al regio Cappellano maggiore, che remetta alcune donne, che tiene carcerate inquisite de sortilegij all'Arciv.o di Napoli, che hà dimandato [illegible] remettersele per causa d'heresia già che in questo Regno si osserva, si il sortilegio sapit heresim, hà da procedere il Giudice ecclesiastico, et si non sapit heresim hà da procedere il Giudice laico, et si se dubita an sapiat heresim, nel nequesto articolo si conosce per il Giudice ecles.co

ecclesiastico, però lo rimetta al d.° Arciv.° con dichiaratione che si ritrovarà che non sapit heresim rimetta d.e donne alla Vicaria, et si sapit heresim proceda esso, verum restandoli loco di pena, le rimetta alla Vicaria per exequire quel che sarà di giusto &c.

Lettera regia del d.° Duca d'Osuna delli 18. di sett.e 1585. diretta al Capitano di Castell'amare nella quale dice che il Card.l Savello l'hà scritto, che facesse carcerare alcune persone che da Don Carlo Baldino ò alle persone da lui deputando, et che da esso, et sua parte sarà ricercato per la carceratione delle persone che d.° Don Carlo vorrà, et che proveda che siano condotte cautamente sotto bona custodia nelli luochi, et dove da d.° Don Carlo sarà ricercato, et che del seguito ne avisi d.° Viceré, et risponde al d.° Cardinale che si era fatto ordine, et consignato a d.° Don Carlo.

Viglietto del d.° Duca d'Osuna delli 9. di 8bre 1585. diretto al Regente di Vicaria, nel quale dice che il Cardinal Savello l'hà scritto di Roma, che per cause toccanti à religione si tiene bisogno nel S.to Offitio della persona di Fran.co Conte Capitanio dell'Isola di Capri, perciò l'ordina che lo carceri, et dando plaggiaria di docati mille di presentarsi in d.° S.to Offitio frà dieci giorni lo scarceri.

Viglietto del d.° Duca d'Osuna à Carlo Spinello Reg.te di Vicaria delli 8. di marzo 1586. ordinandoli, che mandi carcerato nel S.to Offitio di Roma Fran.co Amorosa Capitanio, che fù di Pietra Malara con la guardia del Capitan di Campagna di terra di Lavoro, et se

consegni à quelli Signori del S.to officio.

Lettera regia del d.o Duca d'Ossuna delli 20 di marzo 1586 diretta al Capitanio di Pozzuolo, nellaquale dice che Don Carlo Baldino per servitio del S.to officio tiene bisogno di fra Ascanio Capano Diacono seu Cellarore del Monasterio di S.to Angelo di detta Città di Pozzuolo, et di Gio: Antonio Cadeo di detta Città et havendolo supplicato si fusse degnato ordinare che fussero presi, et portati da lui, percio ordina al detto Capitanio che li carceri, et li facci portare al d.o Don Carlo, et che esegua quanto d.o Don Carlo l'ordina per servitio di detto Santo officio.

Lettera del Vicerè Conte de Miranda scritta alla regia Audientia d'Otranto all'ultimo di decembre 1587 nella quale si dice che per aviso dato dalla istessa Audientia s'era inteso come ad instantia del Vicario Apostolico di Lecce l'Audientia l'havea permesso che fusse carcerato Gio: Antonio Stomeo laico di d.a Città in virtù d'un ordine del Card.l Savelli Inquisitore nel quale l'ordina che fatta la recognitione d'una lettera scritta dal d.o Stomeo, et costando esser scritta da lui lo dovesse carcerare, et che essendosi fatta la recognitione di d.a lettera in d.a regia Aud.a presente d.o Vicario, l'havea dato licenza, che lo carcerasse dando aviso del tutto à d.o Vicerè, il quale li scrive, che detta Aud.a havea fatto errore à permetterlo senza haver dato

prima

prima auiso ad.º Vicerè, perche hauesse ordinato quello hauessero douuto esseguire, ordinandoli, che occorrendo dall'hora auante simili casi, ce ne debbiano dare auiso particolare prima di esseguire cosa alcuna assicurandosi però nell'interim della persona et non consignandola senza auiso, et ordine suo.

Altra lettera di d.º Vicerè dell'istesso negotio diretta ad.ª Regia Aud.ª all'ultimo di gennaro 1588. nella quale dice hauer riceuuto la loro lettera nella quale l'auisaro, che la carceratione di d.º Gio: Antonio Stomeo ad instantia del Vicario Apostolico in virtù dell'ordine del Cardinal Sauelli non fu per consignarlo al d.º Vicario, mà per assicurarsi della persona di quello per esseguire quello, che dal d.º Vicerè fusse ordinato di cendoli, che non lo consignassero altrim.te al d.º Vicario senza ordine suo interim, mà si bene li facessero intendere quandoneli farà instantia, che ricorra da lui, che li darà ordine di quello s'haurà da esseguire, et frà tanto lo tenghino carcerato insino ad altro ordine suo.

Vi è altra lettera del d.º Vicerè in d.º negotio dell'ultimo di Marzo 1588. scritta ad.ª Regia Aud.ª dicendoli che non liberino d.º Gio: Antonio Stomeo, mà lo mandino nelle carcere di Vicaria, acciò si possa procedere, ò dar ordine, che vada in Roma dal Santo Offitio, doue è stato chiamato, et che se li sarà dimandato dal d.º Vicario Apost.co li dicano, che ricorra da esso Vicerè.

Relatione fatta dal Coll.e Cons.o al d.o Vicerè a 20. di Aprile 1588. sopra il d.o negotio di Gio: Antonio Stomeo

Relatione fatta dal Cappellano maggiore al Vicerè à 4. di sett.e 1589. ad instantia del Procurator fiscale del S.to officio di Roma per intimare à Colla Maria Seripando Barone di Motula uno monitorio del s.to officio che compara ad dicendum quid sentiat de clavium potestate, per essere persistito un anno nella scomunica, et si referisce, che si deue supersedere in darli d.o regio exequatur insino à tanto che di nuouo si spedirà contra d.o Barone altra prouisione da s. san.tà ò dalla Cam.a Apostolica per le cause iui referite.

Relatione del Cappellano magg.re fatta al Vicerè a 7. di maggio 1610. sopra il regio exeq.r dimandato da Don fabio Orsolino per poter far intimare all'Abb.e Angelo, et Carlo dela Noua di Tracco uno monitorio dell'Auditor della Camera Apostolica de inturdescentia, et quid sentiant de fide, per esser persistiti per annum nella scomunica per causa di denari che doueano à d.o Don fabio et si dice che si deue concedere quoad personas Ecc.as tantum.

Relatione del Cappellano maggiore fatta al Vicerè a 16. di gennaro 1612. sopra il regio exequatur dimandato dal Procurator fiscale della Camera Apostolica per intimare uno monitorio dell'Aud.re di d.a Camera Apostolica ad alcuni laici della

Città

Città di Brindisi super insurdescentia, et quid sentiant de fide per hauere persistiti per annum, et ultra nella Scomunica lata per la Corte Arciu.le di d.a Città, essendo questa materia di insurdescentia, et di suspittione di fede mera giurisd.e Ecc.ca et si referisce che se li conceda.

Relatione del d.o Cappellano maggiore fatta al Vicerè a 5. di 9bre 1612. sopra il regio exequatur di mandato da Paulo Corello per intimare à Sinforosa Rosa sua moglie uno monitorio della Camera Apostolica à comparere personalmente à dire quid sentiat de fide, per essere persistita per annum nella Scomunica per non voler ritornare à cohabitare con il marito giache la dichiaratione di d.a suspittione di fede al Giodice Ecclesiastico, et si referisce che se li conceda.

Lettera di S. Maiestà al Vicerè delli 16. d'Aprile 1628. sopra il negotio di Don Thomaso Calandrino Siciliano carcerato dal Vescovo di Molfetta Commissario del santo officio di Roma per ordine di d.o Santo officio, senza saputa, ò licenza del Vicerè nel quale fu dubitato se si potessero carcerare li Laici del Regno per ordine del d.o S.to officio di Roma senza licenza del Vicerè, ordinandoli Sua M.tà che sopraciò l'auisi, et tra tanto si osserui quel che si è fatto per il passato in simile materie

Discorso stampato del regio Consig.ro et Avocato fiscale del regio patrimonio, do giurisd.ne Fabio Capece Galeota indirizzato all'Ecc.tia del sig. Duca d'Alva per comprobatione dell'antichissimo costume et inviolabile osservanza di non potersi ponere mano nel Regno à carcerar nessuna persona per causa d'heresia, ò del santo officio, senza prima darne notitia alli Signori Vicerè, che han governato, et con loro licenza. 1.

Laudo

Tavola del tomo 9° de remedijs adversus Prelatos turbantes regiam Iurisdictionem
Et primo.
De litteris hortatorialibus à Regibus et Proregibus ad Prelatos Regni transmissis
Et antiquo eorum usu.

Hortatoria molto antica fatta dal Ré Carlo p° al Vicario dell'Arcivescovo di Benevento, et al Capitulo Beneventano à 18. di Aprile 1270 exhortandolo d° Vicario che assolvesse Giovanne della Leonessa dalla scom.ca nella quale l'havea dichiarato esser incorso, per causa che non havea rilasciato alla Chiesa Beneventana il Castello di Montesarchio, che d° Gio: possedeva pacificam.te et quietam.te che gl'havea concesso detto Ré, mà che si detta Chiesa pretendeva cosa alcuna sopra d° Castello, fusse comparso detto Capitulo nella Corte di d° Ré, e si havesse ragione in quello, l'haveria fatto spedita giustitia, et farcelo restituire.

Questa scrittura è nel tomo 16. de Civitate Beneven.na

Hortatoria scritta dal Ré Roberto al Vescovo di Civita di Chieti à 10. di febraro 1311 ordinandoli, et richiedendolo, che raffreni, et castighi alcuni clerici della sua diocese inquieti temerarij, et delinquenti che turbano la pace de Cittadini.

Hortatoria mandata da Carlo Duca di Calabria figlio

et Vicario Gnale del Ré Roberto scrive al Vescovo di Melfi à 4. di maggio 1321 nella quale lo richiede et exhorta, che castighi certi Clerici suoi sudditi d'alcuni delitti contro laici, et faccia in modo che non bisogni provedere d'altri rimedio, che fusse à d.o Vescovo fastidioso contro l'intento di d.o Duca.

Il detto Duca di Calabria à 26. di 9bre 1324. scrive un' hortatoria all'Arcivescovo di Rossano et lo richiede et exhorta che non vogli molestare alcuni laici sopra la baglina de Cargilaro che la possedevano per donatione fattali dalla Regia Corte, et faccia in modo che non sia expediente al d.o Duca fore altro rimedio oportuno.

Il Ré Roberto manda all'Arcivescovo di Cosenza un' hortatoria à 28. di giugno 1332. con la quale lo richiede et exhorta ch'assolva la terra di S. Lucido dall'interdetto, al quale l'havea sottoposta per alcune frivole cause, et faci in modo che non bisogni fare in ciò altro rimedio.

Molte hortatorie fatte dal Ré Alfonso primo, Ferdinando primo, et da tutti l'altri Ré Aragonesi seguenti à diversi Prelati del Regno per varie occasioni sono nel tomo 1.o de regio Cappellano maiori et nel tomo XI. de portione ad Regem spectante in decimis papalibus et ancò sparse nell'altri tomi.

Consulta del Viceré Conte di Miranda scritta à sua Maiestà à 25. di 9bre 1589. nella quale si tratta delle

lettere

Lettere hortatoriali, che è stato sempre solito in questo Regno di scrivere alli Prelati, che hanno tentato di turbare, et usurpare la regia giurisd.e et intromettersi contra laici in quelle cose che non spettano alla loro giurisd.e, nella qual Consulta si fa mentione di alcuni altro consulte mandate alla M.tà sua dalli altri Viceré suoi predecessori intorno ad.i negotii delli hortatorie, che si fanno alli Prelati, et anco d'alcune Lettere di S. M.tà circa d.e hortatorie.

De Vocatione Episcoporum

L'Imperatore Federico 2.° et Rè di Napoli alli 11. di maggio 1239. ordina all'Arciv.o di Napoli che venghi il secondo giorno che d.o Imperatore sarà in Capua, et ti presenti reverentem.te avanti il suo cospetto et che porti un privilegio concesso alla sua Chiesa dall'Imp.re Henrico suo padre, che hà mostrato alli Ministri di d.o Imperatore.

Et così anco ordina all'Arciv.o di Brindisi, che il 30. giorno venga alla Corte del d.o Imper.re et porti tutte le rag.ni che tiene in una certa Chiesa.

Ordina anco al Capitanio di Napoli, che veda di consignare d.e sue terre ad.i Arcivescovi in presenza di testimonij, che siano huomini buoni, et che li scriva il tempo di d.a consignatione et li nomi di detti testimonij.

Il Ré Ferdinando primo á 4. d. ottobre 1459. chiama il Vescovo dell' Isola, che venga da esso incontinente et non manchi per cosa alcuna, perche hà bisogno di conferirle alcune coze.

Il istesso Ré á 20. di giugno 1488. chiama il Vescovo di Castelamare di Stabia, che al ricevere della sua, omni mora, et tarditate remota venghi á ritrovarlo in Napoli, et di là non si parta senza expresso suo mandato et licenza, et non facendo altramente il contrario per quanto desidera non incorrere nell'ira et indignatione sua, et quando non exequesse la volontá della M.tà sua si avederá, che conto li renderá il disprezzare, et non volere obedire, et non li sará admessa scusa.

Il d.o Ré Ferdinando primo á 2. di ott.e 1492. ordina all' Auditori di Calabria, che ordinino all' Vescovo di Polignano, che debbia incontinenti venire dalla M.tà sua, che l' hà da far intendere alcune coze, che l' occorreno.

Il Ré Alfonso 2.o á 28. di decembre 1494. prega il Vescovo di Polignano, che ricevuto haverá la sua lettera monti á cavallo, et lo venghi á ritrovare perche l' hà da conferire alcune coze, che importano al servitio di d.o Ré, et non manchi per cosa alcuna.

Il Viceré Don Pietro di Toledo á 23 d'agosto 1549. ordina al Vescovo d'Ischia, che al ricevere della sua senza replica ne contradizione alcuna si debbia

ponere

ponere in camino, et venire à trovarlo in Napoli perche l'hà da ragionare d'alcune cose importanti al servitio della M.tà Cesarea, et bisogna sua presentia.

Il Vicerè Don Berardino de Mendozza in 23 di Luglio 1555 dice, et exhorta il Vescovo di Bovino, che al ricevere della sua si debbia partire, et venire à ritrovarlo in Napoli, et di là non partirsi senza sua espressa licenza, perche l'hà da ragionare di alcune cose concernenti al servitio di S. M.tà

Il Vicerè Duca d'Alva a 7 di marzo 1557 dice, et exhorta il Vescovo di Sora, che al ricevere della sua si debbia conferire avante di lui perche l'hà da parlare d'alcune cose concernentino al servitio di S. M.tà

Il Vicerè Don Fran.co Pacecco à 22 di luglio 1557 dice, et exhorta il Vescovo di Molfetta che al ricevere della sua si ponga in camino, et venga à ritrovare che l'hà da comunicare alcune cose importanti per servi.o di S. M.tà

Il Vicerè Duca d'Alcalà à 4 di 9bre 1559 dice, et exhorta il Vescovo di Bova che si debbia perso=nalmente conferire in Napoli avante di lui lo più presto che potrà, che l'hà da comunicare alcune cose concernenti al servitio di Dio, et di Sua Maiestà

L'istesso Vicerè Duca d'Alcalà a 2. di decembre 1564.
Dice, et exhorta l'Arcivescovo di Bari che al riceuere
della sua lettera senza perdere momento di tempo si debbia
ponere in camino et uenire à ritrouarlo, che l'hà da
ragionare alcune cose, che complono al seruitio di S. M.tà

Il Vicerè Don Giovanne de Zuniga Comendator maggiore
à 16. di 9bre 1581 dice, et exhorta il Vescovo d'Ortone
à mare, che in riceuere la sua lasciando da parte
ogni altra cosa debbia venire à ritrouarlo che l'hà
da parlare d'alcune cose, che complono al seruitio
di S. M.tà

Il detto Vicerè Don Giouanne de Zuniga l'istesso dì 16.
di 9bre 1581 scriue alla regia Audientia d'Apruzzo
che mandi l'alligata diretta all'Vescovo d'Ortone
à mare, che per cose che complono al seruitio di S. M.tà
venghi da esso, perciò ordina a d.a regia Aud.a che
subito ce la mandi à presentare in presentia di
alcune persone di consideratione, lequali faciano
fede di d.a consignatione, et quando il Vescouo si
sarà partito se li sequestrino tutti li beni mobili,
che tenerà et ancho l'intrate del Vescouato tanto
exatte quanto exigende, et s'informi chi sono stati
li clerici che interuennero alla cattura del Giodice
di d.a Città d'Ortona, et li sequestri tutti li beni patrim.li
et di legitima successione, et li frutti delli benefi-
cij, et che l'auisi di tutto quello sarà exequito.

Lettera

Lettera del Cardinal de Como diretta al Nuntio Apostolico in Napoli sotto la data delli 20 di Gennaro 1582 dicendoli, che S. Santità hà inteso che il Viceré hà chiamato in Napoli il Vescovo di Ortona à mare, et venendo d.o Vescovo all'hora in Napoli, d.o Cardinale scrive l'alligata lettera al d.o Viceré, che lo tratti benignam.te et lo spedisca presto acciò possa tornare alla sua Chiesa, et che si il Vescovo ricercherà d.o Nuntio, che l'introduca al Viceré, et che presenti al d.o Viceré la d.a lettera, la San.tà sua vole che lo facia, favorendo in somma il Vescovo quanto sarà neces.o in questo suo bisogno, ma però lo farà con tal circonspettione, et destrezza, che para al Viceré che non vogliamo del tutto prohibire di pigliare qualche honesta sodisfatt.e dal Vescovo come offeso non è fuora di ragione che la pigli per le cose, che sono successe.

Con altra scritta à S. M.tà dal Viceré Duca d'Ossuna à 15 d'Aprile 1584 avisandoli tra l'altre cose che havea fatto chiamare in Napoli il Vescovo di Ugento che havea publicato bolla senza Regio exeq.r et l'aspettava da hora in hora, et anco d'haver ordinato che si chiamasse in Napoli il Vescovo di Gravina, che ingiustam.te contro provisioni spedite in Con.o, et altre spedite per d.o Viceré havea scommunicato alla Corte di Roma, et ottenute provis.ni pregiudiciolis.me alla giurid.ne et iurisd.e della M.tà sua.

Il Vicerè Conte di Olivares a 10. di magg.o 1596 dice, che esorta il Vescovo di Isernia, che al ricevere della lettera si debbia porre in camino, et venire a ritrovarlo perche l'hà da ragionare di cose importanti al serv.o di S. M.tà

Consulta scritta a S. M.tà dal Vicerè Conte di Olivares à 22 di maggio 1598. di quanto è passato con il Vescovo di Isernia, il quale havendosi usurpato in molte cose la Regia Giurisd.ne, et non havendo voluto osservare alcune hortatorie mandateli dal Vicerè Conte di Miranda suo predecessore fù chiamato da d.o Conte di Olivares per vedere si con la presentia poteva metterlo in raggione, et rispose non poterlo fare senza licenza di S. Santità, et che era infermo, et inhabile à servire in cose, che se li potevano cometere, referisce anco il Vicerè in d.a Consulta, che è provisto da sacri Canoni che devono li Vescovi venire alla chiamata del Rè, ò de chi rappresenta la sua real persona, anzi che deve p.a venire à questa chiamata, che à quella del suo Metropolitano et continuando tuttavia d.o Vescovo nella sua pertinacia, et non potendosi più soffrire il suo mal procedere se li foro sequestrare le sue entrate temporali.

Della chiamata del Vescovo de Nicastro nell'anno 1598.
vedi apresso nel tit.o de sequestrand. bonis temporalium

Della chiamata del Vescovo di Trivento nell'anno 1601.
vedi apresso nel titolo de expulsione Episcoporum

Sono state anco dalli Rè, e Vicerè chiamate altre persone

che

Ecclesiastiche, oltre li Vescovi, et Arcivescovi, che venissero per haverli da raggionare d'alcune cose convenenti al servitio regio. videtur.

Il Ré Ferdinando p.o á 13 d'agosto 1492 comanda á Don Gio. Cotoglia suo Consig.rio che ordina al Vicario della Città di Tricarico che si debbia presentare alla Altezza sua con pigliarne buona sicurtà, et quando non fosse Comandi sotto buona custodia á spese di d.o Vicario.

Il Gran Cap.nio Viceré in Napoli á 21 di marzo 1506 chiama l'Arciprete di Paula.

Il Vicerè Conte di Ripacursa á 18 di giugno 1507 chiama un clerico, et á 30 di luglio et 6 d'agosto 1507 chiama altri clerici, et persone Ecc.che

Il Vicerè D. Raimundo de Cardona á 3 di luglio 1518 chiama il Vicario di Salerno.

Il Vicerè Conte di S.ta Severina á 19 di gennaro 1524 chiama l'Abb.te Ferramosca á pena di mille docati.

Il d.o Conte di S.ta Severina á 21 di gennaro 1524 chiama l'Abbate Ruggio de Salerno á pena de mille docati.

L'istesso Conte di S.ta Severina á 30 di luglio 1524 chiama D. Alfonso de Marino Arciprete di Gragnano.

Il Vicerè Don Pietro de Toledo á 17 di agosto 1549 chiama D. Pietro Antonio de Leoncijs.

Il Vicerè Don Pietro Pacecco á 21 di luglio 1553 scrive al Gover.re di Principato citra, che li giorni passati havea scritto all'Vicario d'Amalfi, che si fusse conferito avanti di lui, perche l'havea da raggionare alcune cose

per servitio di S. Mtà, et non essendo fin'all'hora comparsi
ni restava maravigliato, et perche conveneva al servo
della Mtà sua, che tanto il d.o Vicario quanto il suo
Consultore venissero in Napoli per questo ordina al
d.o Gover.e che debbia procurare d'haver in mano d.o
Vicario, et Consultore, et quelli mandi priggione in
Napoli, acciò possa provedere come converrà.

Il Vicerè Duca d'Ossuna in una Consulta scritta à S. Mtà
à 15 di aprile 1584 scrive haver ordinato che si chiamino
nove Clerici della Città di Gravina sollevatori d'un
negotio contro la regia Giurisd.e et quando d.i Clerici
si ritrovaranno in Napoli li farà ordinare, che come
seditiosi eschano dal Regno.

Il d.o Vicerè Duca d'Ossuna scrive al Gover.e della
Provincia di terra di Bari à 20. di luglio 1584 che li
giorni, et mesi passati scrisse lettere hortatorie à tre
preti della Città di Gravina, che per servitio di S. Mtà
dovessero venire subito venire in Napoli, perche
li haveva parlare d'alcune cose, che compleno al detto
regio servitio, et essendoli state notificate dette lettere
hortatorie non hanno curato di venire; per tanto li
scrive di nuovo l'allegate tre lettere hortatorie
acciò subito venghino, et l'ordina, che li facia
notificare d.e hortatorie, et li fussero assenti da
d.a Città se li notifichino nelle loro case, et ce le
rimandasse, et essendosi notificate in Napoli de
persona à sei altri clerici di d.a Città di Gravina che
per

per ordine di d.o Vicerè come seditiosi, disturbatori, et
Inquietatori del servitio di S. M.tà et della quiete di quello
Regno dovessero sfrattare fra 24. hore da Napoli,
et fra cinque di fossero usciti dal Regno, et non vi fossero
ritornati senza ordine suo, percio ordina al d.o Gover.re
che tenga pensiero particolare, et faccia diligenza di
intendere si fussero capitati, ò capitassero ind.a Città di
Gravina, ò in altra parte di d.a Prov.a, et ne li dia
aviso, acciò possa provedere come converrà

Il Vicerè Card.le Zappata a 18. di gennaro 1622. chiama
il Vicario di Capua, che al ricevere della sua lo
venghi subito à ritrovare in Napoli, che li hà da
conferire alcune cose, che importano al servitio di
S. M.tà

Lettera regia di d.o Vicerè diretta al R.o Cons.e Angelo Gover.re
di Capua dell'istesso di 18. di gen.ro 1622. che faccia presen-
tare al d.o Vicario di Capua la sop.ra d.a hortatoria
di chiamata, et ne faccia fare atto publico della
presentata, col inviar indietro d.a hortatoria con suo
aviso di quello che si esequirà, et si respondesse fosse d.o
Vicario

De sequestrat.e bonorum temporalium
Episcoporum, ac carcerat.e Coniunctorum
et familiarium.

Il Gran Capitanio scrivendo al Percettore di terra
d'Otranto à 26. di giugno 1503. dice che havesse inteso malamente

portato in quelle Guerre l'Arciv.° di Brindisi uerso il Ser.°
e stato di S. M.tà l'ordina che pigli in suo potere tutte
l'entrate dell'Arciu.to di Brindesi, et dell'altri suoi Ve-
scouati facendone giuramento liquido et chiaro.

Il Vicerè Conte di Ripacursa a 16. di Xbre 1507. scriue
ad uno Auditore di Calabria hauer inteso, che il
Vescouo di Gallipoli ha fatto publicare censure, et
scom.ca contra li Cittadini di Gallipoli, hauendo tanto
poco rispetto alla pheminenza reale, et commodo di
d.i Cittadini, perciò l'ordina, che s'informi chi sono stati
quelli che hanno presentato, et publicato d.e censure,
e li carceri, et cel. auuisi, et così anco proceda contra il
Vicario di d.a Città.

Et à 28. di Aprile 1508. scriuendo alla Città di Taranto dice
che erano stati carcerati duoi fratelli, et un nepote del
Vescouo di Gallipoli nel Castello di Lecce, et ad insta.
di d.a Città di Taranto si conserua, che si trasferiscono
carcerati nel Castello di Taranto per essere loro Cittadini

Et nel med.mo di 28. d'aprile 1508. ordina al Castellano di
Taranto che riceua carcerati nel suo Castello di Taranto
due fratelli, et un nepote del Vescouo di Gallipoli,
che uengono dal Castello di Lecce, doue stanno carcerati
per alcune cose concernenti al seruitio di S. M.tà

Et in conformità di quello scriue l'istesso di 28. d'Aprile
1508. al Castellano di Lecce che debba rimettere di due
fratelli, e nepote del Vescouo di Gallipoli in potere
del Castellano di Taranto.

Il Viceré Conte di S.ta Severina á 24. di Gennaro 1524. Scrive alla regia Cam.ra della Summaria, che il Duca di Sessa l'havea scritto, che si sequestrassero li beneficij, dignitá, et loro frutti delli Cardinali Vulterra, flisco, Trano, Monte, et Triwulzio, che teneno in questo Regno, perció l'ordina, che si debbia incontinente tenere, et sequestrare ad instantia della regia Corte insino á tanto che altram.te sará ordinato, che cosi comple al servitio dell'Imperatore Carlo V.o suo Signore.

Il Viceré Bartolomeo Cardenal dela Cueva all'ultimo di Gennaro 1559. scrive al Percettore della provintia di Capitanata haver ordinato al Gover.re di d.a provincia che debbia far sequestrare in nome della regia Corte tutti li frutti, et intrate, et altri beni del Vescovo di Larino, et quelli far tenere, et conservare in potere del d.o Percettore, finche altramente li fusse ordinato, perció li comanda che debbia pigliare, et tenere detti frutti in nome di d.a regia Corte, et farne notamento lucido, et chiaro per indennitá di d.a regia Corte.

In una consulta, che scrisse il Viceré Cardinal de Granuela á S. M.tà a 15. di marzo 1573. si dice che in una controversia di Giurisd.e, che hebbe d.o Cardinale con Mario Carrafa Arciv.o di Napoli, et continuando suo camino fra detto tempo fusse uscito dal Regno il Vicario di d.o Arciv.o et non ritornato in quello fin'ad altro ordine di Sua M.tà, o suo, il che cosi fu exequito. Si Consultorno anco Laici della Corte di d.o Arciv.o, li Mastro

datti Laici di d.o Corte, et l'Advocato di d.a Corte, et Cancelliero di d.o Arcivescovo tutti Laici furono Carcerati; furono anco sequestrate l'intrate di d.o Arcivescovato et anco tutte l'altre intrate ancor patrimoniali del d.o Arcivescovo.

Questa consulta è nel tomo 1. de Casibus mixtis.

Nell'anno 1581 si ordinò sequestrarsi li beni mobili del Vescovo d'Ortona à mare, et l'intrate dell'Vescovato, tanto exatte, quanto exigende, et anco li beni patrimoniali et di legitima successione d'alcuni Clerici d'Ortona à mare, et li frutti delli beneficij, come si è detto di sopra.

Il Vicerè Don Giovanni de Zuniga Commendator Maggiore à 9 di luglio 1582 scrive al Duca di Airola Gover.re della provincia di terra d'Otranto, et Bari che li manda un'ordine per Cancellarsi che dissequestri la Giurisd.e delle Grottaglie, che per ordine di d.o Vicerè tiene sequestrato, et anco li manda un'altro ordine al Percettore, nel quale se li comanda, che lasci le sue intrate libere all'Arciv.bo di Taranto et si hà pigliato alcuna cosa di quelle se li restituisca, et anco li manda una lettera de Nuntio Apostolico scritta al d.o Arciv.o di quello che hà da exequire in levare l'interdetto che hà posto et assolvere li scomunicati, in modo che al med.mo tempo, che l'Arciv.o levarà d.o interdetto et assolverà li scomunicati, se li consegni il dispaccio del dissequestro de giurisd.e et intrate.

Il

Il Vicerè Conte d'Olivares à 31 di Gennaro 1598 scri-
ue alla regia Aud.a di Calabria Vltra dicendoli che
per l'aggrauij et preiuditij fatti alla regal giurisd.ne
di Sua M.tà per il Vescouo di Nicastro nel negotio
dell'herbaggi con il Duca di ferolito non ostante le
tante hortatorie fatteli, et essendoli per ultimo man-
dato à chiamare acciò si fusse conferito auante de lui
per farli intenderle alcune cose per seruitio della
M.tà sua et per ponerlo à ragione delle sue pretendenze
non solo non se ci hà uoluto conferire ma quod peius
essendo uenuto in Napoli per passarseni in Roma non
è uenuto à ritrouarlo mà seni è passato nascostamente
in Roma, perciò l'hà parso usare de soliti remedij che
in casi simili con altri Prelati disturbatori et inquietatori
di d.a real giurisd.e altre uolte si sono usati et ordina
à d.a regia Audientia che se informi delli beni tempo-
rali che d.o Vescouo tiene nel Regno et in spetie nella
sua diocese et quelli sequestri in potere d'una persona
confidente et li tenga in nome della Regia Corte,
facendo carcerare tutti li suoi creati et familiari
laici delli quali li manda lista, et che dia ordine
in nome di d.o Vicerè à tutte le terre et Città di Mari-
na di d.a prouincia che al ritorno che farà d.o Vescouo
da Roma per conferirsi in d.o suo Vescouato debbiano
stare auertiti di non farlo in modo alcuno smontare
in terra ne esso, ne sua gente, et robbe, et l'istesso
ordine dia alle terre Mediterranee di d.a prouincia.

et di sua Diocese, che in caso, che d.o Vescovo se n'entrasse per terra, non lo debbiano in modo alcuno far entrare che per quelli se tocca al passo de Fondi nella provincia di terra di Lavoro si sono dati dal d.o Viceré l'ordini convenienti et necessarij et che l'avisi di quanto detta Regia Aud.a sopra tuttociò haverà exequito.

Il detto Viceré à 31 di gennaro 1598 scrive all'officiali del passo de Fondi, che nel ritorno farà da Roma in questo Regno il Vescovo di Nicastro per passarsene al suo Vescovato non permettano che in modo alcuno entri in Regno per d. passo di Fondi.

Consulta scritta à S. M.tà dal Viceré Conte d'Olivares à 22 di maggio 1598 referendoli distintam.te tutto q.llo ch'è passato nel negotio del d.o Vescovo de Nicastro con il Duca di Ferolito, et delle tante hortatorie scritteli, et della chiamata fattali dal d.o Viceré che non ci ha voluto venire, et del sequestro che se li fé delli beni temporali, et della carceratione ordinata de suoi creati, et del ordine dato nelli passi et confini del Regno che lo impediscano volendo entrare in Regno ritornando da Roma, et che si è scritto all'Amb.re della M.tà sua in Roma, che facendosi ivi alcuno resentim.to stia avertito delle raggioni della M.tà sua, et della causa che ha mosso d.o Viceré a far tutto questo, et che in nome della M.tà sua d.o Amb.re debbia procurare et fare instanzia à Sua Santità per la mutatione di d.o Vescovo.

Nell-

Nell'istesso tempo dell'anno 1598 furono sequestrate l'intrate temporali del Vescovo d'Isernia, come si è detto di sopra.

Del sequestro fatto per ordine del Vicerè Conte d'Olivares nell'anno 1598 delli beni temporali che haveva l'Arciv.o di Benevento nel Regno, et anco d'alcuni Arcipreti vedi nel tomo 16. de Civitate Beneventana.

Pretendendo il Vescovo di Gravina di visitare come delegato Apostolico l'Arcipretato di Altamura che è regio, et havendo mosso in Roma lite sopradicto furono carcerati dal Vicerè li suoi parenti, et perche havea dato parola di accordo, li parenti furono liberati, et non essendo poi seguito d.o accordo, et il Vescovo proseguiva la lite, furono di parenti di nuovo carcerati per ordine di S. M.tà nell'anno 1606 come si vede nel tomo 7.o de Ecclesia S.ti Nicolai de Baro, de Archipresbiteratu Altamuræ, et Capitulo Civitatis Luceriæ.

Delli sequestri fatti contra Vescovi, et Arcivescovi, et altre persone Ecclesiastiche, inobedienti, et occupatori della regia Giurisd.e et particularmente per havere publicata la bulla in Cena Domini senza regio exequatur delli beni temporali tanto patrimoniali, quanto delli frutti et entrate delle loro Chiese, et delli dissequestri poi fatti quando sono venuti all'obedienza, vedi nel tomo 4.o de Regio Exequatur, et bulla in Cena Domini, et proprie nel titulo de bulla in Cena Domini.

De Expulsione Episcoporum

L'Imperatore Federico 2.° Rè di Napoli à 13. d'ott.e 1239. prima della sua depositione ordina al Giustitiero di terra di Lavore che cacci dal Regno il Vescovo di Fondi et non lo facci più stare in d.o Regno, e li confischi tutti li suoi beni per la sua ingratitud.e et indevotione verso d.o Imperatore, e perche l'haveva con ragione suspetto nel Regno.

Relatione di tutti l'altri Vescovi et Arciv.ii che d.o Imper.re Federico 2.° cacciò dal d.o Regno.

Il Rè Alfonso p.° à 26. di sett.e 1440. scrive à Gio: Batta de Attendolis delli Conti di Cotignola Conduttiero d'arme pregandolo che voglia contentarsi che il Vescovo di Biteto da lui cacciato dalla sua Chiesa potesse ritornare, et non volendo che ritornasse almeno che potesse costituire in d.a sua Chiesa un Vicario nel Spirituale, et temporale, et che potesse exigere li frutti di d.a sua Chiesa con li quali potesse vivere.

Il Rè Ferrante p.mo in una lettera che scrive à Don Federico d'Aragona suo figlio, Gover.re et suo Luog.te nelle provincie di Calabria à 26. di maggio 1469. li dice che quando li Vescovi et Prelati scomunicano li sudditi regij non legitimam.te et turbano la quiete publica devono detti Vescovi et Prelati essere repulsi dalle loro Chiese et Vescovati, et non revocarsi più à d.e Chiese, mà stare cento miglia lontani dalli luochi conturbati.

questa

Questa lettera è nel tomo X.° de Remissionibus, et immunitatibus Clericorum.

Il Vicerè Conte di S.ta Severina à 23. di Marzo 1524. ordina al Capitanio della Città dell'Aquila, che subito debbia far publicare banno ind.a Cioè che sotto pena della fedeltà regia, et confiscatione de beni nissuno debbia parlare, prattecare, ne negotiare, ne in modo alcuno tenere conversatione, et colloquio con il Vescovo che fu dell'Aquila, et suo Zio, figli, et fratello del Conte Ludovico franco, quali al presente si trovano nella Città d'Asculi della Marca attento sono disobedienti all'Imperatore suo Signore.

Lettera di S. M.tà scritta al Vicerè Duca d'Alcalà à 13. di luglio 1569. nella quale risponde à quel che d.o Vicerè li consultava, et dimandava, che si dovea fare quando li Vescovi procedevano nel castigo delli Concubinarij, et altre cose simili à più che scomunica, et li dice, che s'osservi quel che s'usa nelli Regni di Spagna in tal caso d'ordinarli una, et due, et trè volte, che non lo faciano, et quando questo non giova, se procede contra quelli à cacciarli dal Regno, et occuparli le temporalità, nelle quali entrano anco li frutti delle loro Chiese.

Questa lettera è nel tomo 5.° de casibus mixtis nel titulo de Concubinarijs.

Della Cacciata dal Regno del Vescovo del Vicalvo con prohibirlo che non entri nel Regno nell'año 1598.

Nella Consulta scritta à S. M.tà dal Viceré Conte de Benevento à 14 di decembre 1605. d.o Viceré avisa alla M.tà sua, che il Regente Camillo de Curtis hà stampato un libro, nel quale dichiarava li remedij, che in questo Regno si fanò per difesa della Giurisd.e della M.tà sua che suoi Vassalli non siano maltrattati, et sono che quando li Prelati vogliono procedere de fatto contra li Vassalli di sua M.tà usurpando sua real Giurisd.e se li fanno una, due, et tre hortatorie, persuadendoli che non innovino, ne procedano come procedeno, et quando non basta questo se chiamano dal Viceré per metterli in camino, et darli ad intendere la poca ragione che tengono, et volendo passare avanti se li sogliono sequestrare le temporalità, carcerare li parenti, creati, amici, et per ultimo non volendo desistere, se sogliono cacciare dal Regno, ò ordinare che non entrino in quello, et questa è prattica fundata in Jure per conclusioni, et termini molto veri, et vi sono cento authori che sopra questo hanno scritto molto largamente, et in tempo del Viceré Conte d'Olivares tutti questi remedij si fecero qui con il Vescovo de Nicastro, et si questo non havessero li Rè, non potriano governare suoi Regni, et l'Ecclesiastici se alzeriano con tutti, et non essendo giusto che li Rè permettano che si molestino suoi Vassalli, toccandoli a essi la manutentione della pace, et defensione delli medesmi, et sua Santità hà prohibito d.o libro, et ordinato che

che sotto pena di scomunica nullo lo tenga.

Atti fatti nell'anno 1607 nel negotio del Vescovo di Tricarico Diomede Carrafa, il quale haveva fatto levare con molta violentia de suoi clerici da mano della guardia et del Capitanio della Città di Tricarico dui fora giti che haveano fatto un ricatto, che erano stati carcerati dal d.o Capitanio per ordine della Regia Aud.a come laici, et il Vescovo l'haveva fatto carcerare nelle sue carceri sotto pretesto che fussero clerici, et scomm.to d.o Capitanio che l'haveva pigliati carcerati, et essendoli state mandate più hortatorie che restituisse li carcerati al Capitanio et che si pretendesse che fussero clerici dimandasse la remissione di quelli, et assolvesse il d.o Capitanio, non volse farlo, et fu chiamato dal Vicerè et non volse venire, mà scrisse più lettere in risposta di d.e hortatorie; et havendo il Vicerè ordinato all'Avocato fiscale della Provincia che si pigliasse detti carcerati dalle carceri del Vescovo ancora con scassatione di d.e carcere li pigliò, et il d.o Vescovo scomunicò d.o Avocato fiscale, per il che fu fatto ordine al d.o Vescovo che uscisse dal Regno, et non ci tornasse più, il quale se ne andò in Roma dove morì, et detti atti consisteno in queste scritture.

Hortatoria prima mandata dal Vicerè al d.o Vescovo di Tricarico à 22 di febraro 1607.

Hortatoria 2.a à 7 di Aprile 1607.

Hortatoria 3.a delli 30 d'Aprile 1607.

Hortatoria d.a 21. di Giugno 1607.

Chiamata di d.o Vescovo, che venga subito in Napoli dal Vicerè che l'hà da trattare di alcune cose del servitio di S. M.tà 25. di Maggio 1607. Et a 21. di Giugno 1607.

Diverse lettere del Vicerè Conte di Benavente scritte al Governatore della Provintia, et all'Advocato fiscale della regia Audientia intorno à d.o negotio.

Nella relatione che fè il Marchese di Corleto Regente Scipione de Costanzo al Vicerè Conte di Benevento à 28. di Giugno 1610. di tutti li negotij della regia Giurisd.e, che erano successi nel governo di d.o Vicerè, et loro exito, et di quelli che ancora pendevano, si dice che d.o Vescovo di Tricarico dopò tante hortatorie mandateli dal Vicerè, non havea voluto restituire li carcerati, ne assolvere il Capitanio di Tricarico. Se diede ordine all'Advocato fiscale della regia Aud.a che pigliasse li carcerati dalle Carcere del Vescovo, ancora con romperle, come già con effetto le ruppi, et li pigliò, et il Vescovo ancio scommunicò d.o Advocato fiscale, del che si diede conto all'Ambre in Roma, il quale comunicato il negotio con Sua Santità commesse al Nuntio Apostolico residente in Napoli, che desse l'assolutione alli scomunicati, & essendo costato, che li delinquenti uno era monaco, et l'altro clerico, furono rimessi al d.o Nuntio però al Vescovo si fè intendere, che uscisse dal Regno, et non ritornasse, et se ne andò in Roma dove morì.

Lettera

Lettera del Ré Filippo 3.º delli 13. di 9bre 1613. scritta al Viceré Conte di Lemos, nella quale dice, che havendoli d.º Viceré scritto la varietá dell'opinioni che havea havuta la Giunta de Giurisd.ne circa li disordini de Prelati, et del remedio, che seli potena usare, et acioche tutti fussero concorsi, che in caso che d.i Prelati non obedivano conforme al stile, dell'hortatorie che ivi si tiene, si potria chiamare, et non volendo comparere in casi gravi, nelli quali non si potria venire ad altri remedij, saria lecito procedere á cacciarli da Regno, come contra perturbatori della quiete publica, aviò il rimedio di chiamarli non sia da sorio tuttavia inclinavano alcuni á tenere per conve-niente, che avante di venire ad exequtare d.º cac-ciare, se ni dovesse dar parte á S. Santitá per mio dell'Ambr.e di Roma, non per via di giuditio, si non di informatione del fatto, dimandandoli pronto, et breve remedio, perche d'altra maniera non si potria lasciar di provedere all'indennitá de suoi sudditi, et altri dicevano, che non era necessario, et se potena et dovea lasciare di far questo officio, et d.º Viceré non havea voluto risolvere á seguire ne l'una, ne l'altra opinione senza consultarlo prima con d.º Ré per la gravitá et importantia del negotio, et essendosi visto, et considerato nel suo supremo Consiglio le ragioni che per l'una, et l'altra parte se rapresentava-no, l'hà parso che conforme al dovere, et costume

si potranno chiamare li Prelati nelli casi che con-
cernono il beneficio publico di d.o Regno, et procedere
à carcerarli senza esser necessario dar parte di quello
à nissuno, però in questo non si può dare regula certa se
non remettere à sua prudenza li casi nelli quali
si deue uenire à questo remedio mà si hanno da
regulare nella qualità, et grauità, et circustanze
che concorreno in quelli, acciò non sia pregiudicata
la sua giurisd.e & preheminenzia regale, ne li suoi
sudditi siano oppressi.

Indice

Indice del tomo X.° pro viru Magne Curie Vicarie super remissionibus clericorum.

De immunitatibus clericorum et quando et pro quibus bonis contribuere debeant cum laicis.

De militibus S. Lazari et an gaudeant immunitate fori et bonorum.

Et p.° del titulo pro viru Magne Curie

It. Re Carlo primo à 5. di Gennaro 1272. scrive al Giustitiero di Calabria che il Vescovo di Squillace s'era lamentato con d.° Re, che d.° Giust.ro costringeva à comparere li Clerici della sua Diocese avanti di esso nel giuditio seculare tanto sopra il delitto di lesa Maiestà, quanto sopra altre cause criminali contra la libertà Eccl.ca perciò l'ordina, che non convenga, ne faccia convenire nel giuditio seculare Clerici, ne Latini, ne Greci, beneficiati, ò constituiti nelli ordini sacri.

It. Re Carlo 2.° à 22. di Marzo 1300. scrive al Capitanio della Città dell'Aquila che il Vescovo dell'Aquila si era lamentato con d.° Re, che d.° Capitanio contra la libertà Eccl.ca carcera li Clerici suggetti alla sua Giurisd.ne et corettione et li libera per denari ad arbitrio di sua volontà, perciò non volendo d.° Re che si detraha in cosa alcuna alla giurisd.ne di d.° Vescovo et alla libertà Eccl.ca l'ordina che non s'intrometta in quello che spetta all'offitio, et giurisd.ne di d.° Vescovo et nelli suoi clerici, et permetta che detto Vescovo exerciti la sua giurisd.ne senza impedimento alcuno.

mà à sua richiesta l'aiuto con il consiglio, aiuto et favore. L'istesso anco d.o Ré ordina alli Capitanij futuri di d.a Città dell'Aquila.

Il Ré Roberto à 5. di Gennaro 1312 exponendoli alcuni clerici de Uriano essere clerici coniugati, et per constitutione di Papa Bonifacio 8.o à questi tali clerici si è stato concesso privilegio di certa immunità, in modo che per li delitti comessi da essi non si possono tirare criminalmente, ne civilmente al giuditio seculare, dimandando che se li osservi d.o privilegio perciò d.o Ré ordina à tutti li suoi officiali del Regno che si quelli, et altri sono clerici coniugati, et hanno contratto matrimonio con una, et vergine, et vivono clericam.te et non se meschiano nelle mercantie, et negotiat.ni et anco si non hanno assunto la tonsura, et habito del clericato dopò comesso qualche delitto, p.a che si facessero clerici per evitare la pena si osservino d.e constitutione apostolica, revocando quello che havessero tentato di fare in contrario.

Il d.o Ré Roberto à 20. d'ottobre 1316. Lamentandosi il Vescovo d'Avellino che il Giustitiero della Provintia di Principato ultra teneva carcerato un sacerdote chiamato Colaverio della Tripalda, et ancorche se facia fede dal d.o Vescovo del suo clericato, anzi sacerdotio, non lo vole liberare dalle carcere, overo consignarlo così carcerato al Vescovo, perciò il detto Ré ordina al d.o Giustitiero che se li consegni, che d.o carc.to

sia

sia clerico, et habbia riceuto clericam.te; ne lo tiene per alcuno caso, nel quale possa procedere contra di lui iuxta le leggi canoniche, lo rimetta al d.o Vescovo.

Carlo Duca di Calabria figlio primogenito, e Vicario Generale del Rè Roberto à 24. di maggio 1322. scrive à S. Santità che castighi Pascale Vescovo di Monopoli, che tiene quella Città di Monopoli molto inquieta per il gran scandalo, che li dà, che mantiene le fattioni, et partite di Cittadini, et è recettatore, et fautore di malandrini, et è facile ad ordinare clerici qualsivoglia laici delinquenti senza distintione, acciò quelli sicuri con il privilegio clericale non temano il giud.o seculare, et più liberam.te et di continuo attendano à far male.

Rè Roberto à 16. di marzo 1317. lamentandosi li clerici della Città et Diocese di Marsico, che il Giustitiero della provintia di Principato citra inquieta, et proceda contra le loro concubine con occasione, che quelle con li loro padroni clerici stiano scomunicate, et quelle per ogn'anno che le ritrovano essere state così scom.te le condannano in certa quantità di denari in vigore del Capitulo fatto per il Rè Carlo 2.o suo padre, che vuole siano condennati quelli, che persistono nella scom.ca per un'anno, perciò d.o Rè ordina alli Giustitieri di d.a Provintia presenti, e futuri, che non procedano contra le concubine de clerici in virtù di d.o Capitulo ne tampoco le molestino nelle persone, ne alli beni, mà

che lo Lassino il cast[illegible] di quelle alli Prelati della Chiesa

Carlo Duca di Calabria figlio primogenito, e Vicario Gnale del Ré Roberto à 22 di Marzo 1322. Lamentandosi Andrea Vescovo di Valve, che li Giustitieri delle Provincie d'Apruzzo procedevano contra alcuni clerici della sua Diocese come si fussero Laici, et alcune volte li carceravano, d.o Duca ordina alli Giustitieri d'Apruzzo citra, et Ultra, et alli Capitanij delle Città dell'Aquila et Sulmone, et all'altri Officiali di d.e provincie presenti, et futuri che nelli clerici di d.a Diocese soggetti al d.o Vescovo non se intromettano, mà li lassino castigare dal d.o Vescovo perche stiano in poss.ne overo quasi del habito clericale, et tonsura, vivendo clericalmente et non meschiandosi nelle negotiationi [illegible], ne siano altrimente simulari ne siano forti arguiti, che habbiano commessi li delitti che se l'impubano, prima che pigliassero l'habito clericale per evitare perciò le debite pene delli delitti.

Il detto Ré Roberto à 28. di Gennaro 1325 lamentandosi il clerico Fran.co Vitagliano de Nola che essendo stato citato nella Corte della Vicaria ad instantia di Cicco Vuliano che lo volevo accusare de pergiurio, confidato nel suo privilegio clericale, per il quale non era tenuto comparere non vi è comparso, per il che è stato sotto posto al banno, et condennato alla terza parte delli beni mobili, perciò d.o Ré comanda al Regente, et Giudici di Vicaria, che costandoli che d.o Fran.co à tempo di d.o banno era clerico, ne si arguisca, che habbia

commesso

commesso d.o perjurio prima che pigliasse l'habito clericale, reuochino, et annullino d.a sentenza di bannitione.

Carlo Duca di Calabria figlio primogenito, & Vicario Generale del Rè Roberto a . . . . . 1326. esponendoli Giacomo Vescouo di Nola che Nicolò figlio di Madio di Scafato clerico della sua diocese di Nola l'haueua fatto carcerare il Capitanio di Nocera, e lo teneua carcerato per delitto, e che non lo uoleua remettere al d.o Vescouo ancorche ne l'hauesse più uolte richiesto, per il che d.o Duca ordina che si d.o Nicolò à tempo della sua carceratione uiueua clericam.te, et camina in tonsura, et uesti clericali, ne si arguisca che habbia commesso qualche delitto prima che pigliasse l'habito clericale, lo rimetta al d.o Vescouo che lo castighi per li delitti che hà commesso.

Il Rè Roberto a 16. di decembre 1334. lamentandoli Matteo Capograsso Canonico della Città di Value che ogni dì era inquisito, et carcerato dall'Officiali laici sotto colore di diuersi delitti, detto Rè ordina alli suoi officiali, et particolarm.te al Stratico di Salerno che si d.o Matteo farà constare legitimam.te auante di lui del d.o suo clericato et si sarà ritrouato in possessione del habito clericale, et tonsura ne sia arguito hauer pigliato d.o clericato dopo commesso qualsiuoglia delitto per euitare la pena del giuditio secolare

non proceda contra di esso, mà lo lasci castigare dal suo Prelato.

La Regina Giovanna prima à 20. di maggio 1345. scrivendo al Giustitiero di Calabria, et alli officiali del Ducato di Calabria presenti et futuri che Maestro Landulfo de Gravina de Salerno habitante in Salerno l'have esposto, che poco fà era stato citato avante il Giustitiero passato di Calabria ad instantia de Nicolò Pisano de Cosenza per lo homicidio del q. Gio: Pisano suo patre, che comparesse avante di lui et non comparendo confidato al suo privilegio clericale per il quale non era tenuto comparere avante il Giodice Seculare, è stato sottoposto al banno da d.o Giustitiero, et condennato à certa parte di suoi beni mobili, dopò havendo allegato avante detto Giust.ro il privilegio clericale, et dimandato revocarsi la sentenza di d.o banno, et condennatione come data dal Giodice, che non è suo competente, et remettersi all' Arcivescovo di Cosenza, d.o Giust.ro constandoli del d.o Clericato per lettere del q. Nicolò Arciv.o di Cosenza, et che esso in poss.ne del habito clericale, et della tonsura, non hà proceduto più contra di esso, mà si lamenta d.o Landulfo che li predecessori, che sono stati di d.i officiali, non osservando d.o privilegio, l'hanno per d.a causa molestato, tirandolo al loro giudicio, perciò ordina che l'osservino il privilegio clericale, et non lo tirino al loro giud.o, ne

nelo molestino nelli beni, ne alla persona insino che durarà la causa della pos.ne seu questi delli clericato portando la tonsura et habito clericale, e non si mostri alcuna cosa in contrario che habbia commesso alcuna cosa, per il che habbia perso il privilegio clericale

La Regina Giovanna p.a a 23. d. ott.e 1347. ad instanza di Roggiero Arciu.o di Taranto ordina al suo Vicario gen.le nel Regno et altri suoi officiali, che alli clerici coniugati che sono nella Città di Taranto, et diocese, et Provincia se li osservino l'immunità concessoli per la costitutione di Papa Bonifacio 8.o che per li delitti commessi da essi non possano essere tirati al giud.o seculare criminale, ne civilm.te, purche portino la tonsura, et le vesti clericali, et che habbiano contratto matrimonio con una et Vergine, et vivano clericalmente, et non si mettino in mercantie, et si doppo forsi hauer commesso qualche delitto non hanno pigliato la tonsura, et l'habito di clerico per evitare la pena.

Il Re Ludovico et Regina Giovanna p.a sua moglie a 20. d. ott.e 1349. ordinano il istesso à tutti li loro officiali à favore di Giovanne de Robia delle fave della Diocese di Gaeta clerico coniugato, che non lo molestino per qualsivoglia causa criminale, ò civile, havendo d.o Giovanne contratto matrim.o con una, et vergine, et portando la tonsura, et veste clericale.

Il Re Carlo 3.o à 24. di sett.e 1382. lamentandosi il Vescovo di Monopoli, che il Capitano di Monopoli haveva carcerato

del fatto Gio: de Sergio di d.a Città, che viveva clericalm.te et era Canonico della sua maggior Chiesa di Monopoli sotto pretesto, che fusse complice al ratto di una donna maritata, per il che d.o Rè ordina al Gran Giust.ro del Regno, et alli Giudici della Gran Corte che constandoli con debito modo che d.o Giovanne à tempo di d.o ratto, ò prima era clerico, et stava et stà in poss.ne dell' habito et tonsura clericale, et non si argui sce che è stato complice in d.o delitto prima che pigliasse d.o habito clericale lo rimettano à d.o Vescovo come suo Giodice competente.

It. detto Rè Carlo 3.o à 27. d. ottobre 1382. Lamentandosi Riccardo Cirleone, et Ligorio Cirleone de Surrento clerici coniugati, che il Capitanio di Surrento li molestava et l'havea citati per asportatione d'arme prohibite et non voleva remetterli alla Corte Arciv.le di Surrento per il che d.o Rè ordina al d.o Capitanio che se d.o Riccardo et Ligorio sono clerici coniugati et vivono clericalmente, portando la tonsura et habito clericale et hanno contratto matrimonio con una, et vergine et non si meschino in negotij seculari et altre illicite mercantie, et che non hanno forsi assunto d.o habito clericale dopò haver commesso il detto delitto per evitare la pena l'ottenerino il privilegio d'immunità datoli per la constitutione di Papa Bonifacio 8.o et non proceda, ne li molesti, ne in persona, ne alli beni ma li rimetta al suo Giodice competente.

It.

Il d.° Rè Carlo 3.° à 27. d. ott.re 1382. Lamentandosi Riccardo Cirleone, et Ligorio Cirleone de Surrento clerici Coniugati che il Capitanio di Surrento li molestaua, et l'hauea citati per asportatione d'arme prohibite, e non voleua remetterli alla Corte Arciu.le di Surrento, perilche d.° Rè ordina al d.° Capitanio che si d.° Riccardo et Ligor.° sono Clerici coniugati et viueno clericam.te portando la tonsura, et habito clericale, et hanno contratto matrim.° con una, et Vergine et non si meschino in negotij seculari, et altre illecite mercantie et che non hanno forsi assunto d.° habito clericale dopò hauer comesso il d.° delitto per euitare la pena l'osserueino il priuilegio d'immunità datoli per la constitutione di Papa Bonifacio 8.° et non proceda, ne li molesti, ne in persona, ne alli beni mà li rimetta al suo Giodice competente.

Il d.° Rè Carlo 3.° à 25. di giugno 1383. ordina l'istesso al Capitanio della Città di Surrento à fauore de Nicolò de fiore di Surrento clerico coniugato citato auante detto Capitanio ad instantia de Lisulo Persale di Surrento per vero Instromento di mutuo di due onze et tari.

La Regina Giouanna 2.a à 26. d. ottobre 1416. Lamentandosi Clemente Vescouo di Nicotera, che l'officiali regij di Calabria spesso molestauano nelle persone, et beni li clerici della sua diocese coniugati et non coniugati Greci, et Latini, perciò d.a Regina l'ordina che non s'intromettano con d.i clerici tanto quelli che vanno in habito, et tonsura, quanto senza atteso alcuni

di essi per povertà non possono portare veste clericale
ma li facino conoscere dal d.° Vescovo come loro Giudice
ordinario.

Jt Ré ferdinando p.mo à 26. di decembre 1491. ordina al Ca=
stellano di Manfredonia che riceva in d.° Castello
un Carcerato che li sarà portato, che era uno Diacono
de Vesti, che havea dato certe ferite ad uno che stava
in letto con sua moglie.

Jt Vicerè Card.l Bartolomeo de la Cueva et suo Colle
Cons.° à 23. di Decem.e 1558. ordinano alla Vicaria
che dia al Vescovo di Montemarano la copia auten=
tica della Confessione di Dom.co della Volturara simil.te
Capo de foresciti, che havea amazzato un sacerdote
per denari ad instantia di Don Gio: Donato de
Meo della Volturara anco sacerdote, che stava
inquisito et carcerato nella Corte di d.° Vescovo per
d.a causa, stante che il d.° Vescovo havea preventuto.

Jt Breve di Papa Paulo 4.° delli 25. di giugno 1556. nel
quale concede facultà al Vicerè Cardinal della
Cueva che possa procedere contro li Clerici seculari,
et regulari, et quelli inquirere, et carcerare, et
castigare ancora di pena di morte nelli delitti
gravi, et che lo possa anco comettere ad altri Giudici
seculari.

Jt d.° Card.l dela Cueva à 28. di Gennaro 1559. in vigore
di d.° breve comette alla Vicaria la d.a potestà con=
cessali dal Papa, et che proceda nella causa del
Clerico

clerico beneficiato Cesare Cornignano inquisito dell'assalto fatto di notte dentro il Monastero di S.to Leo di Bitonto, et ferite date all'Abbate di d.o Monasterio, et anco che proceda contra tutti l'altri clerici che li capiteranno nelle mani, che saranno inquisiti di delitti enormi, con usare anco contra di quelli la preeminentia della Vicaria, bisognando però prima dell'espeditione de loro cause ne facciano relatione al d.o Cardinale in Corte Ceri.o, dandoli vices, et voces regias, atque nostras, plenumque posse nostrum, con inserire d.o breve di Paulo Quarto.

Consulta scritta à S. M.tà dal Viceré Duca d'Alcalà à 19. di luglio 1570. nella quale si tratta tra l'altro della differenza havuta con il Vescovo di Andria, che pretendendo la remissione di certi carcerati sotto pretesto fussero clerici, et non essendoli stati rimessi à sola sua assertione, scomunicò il Gover.re, et Giudice di quella Città, et tutti quelli che con loro pratticavano, et l'hà dichiarati per tali publicam.te, con farli affigere Cartoni, et nel pulpito, et di quanto si fè in d.o negotio.

Capi mandati dal Viceré all'Amb.re di S. M.tà in Roma, et da quello dati à S. Santità di molti aggravij, et novità che li Vescovi del Regno haveano tentato fare, et fatto in preiuditio della regia Giurid.ne, et in piedi di ciascuno di essi la risposta del Papa data al d.o Amb.re per il Card.l Rusticucci, et trà l'altri vi è il Capo di conoscere li Giudici regij del clericato.

Lettera scritta dal Viceré all'Ambre di Roma circa l'osservanza che si tiene nel Regno di conoscere delli clericati conforme il rito di Vicaria, acciò lo trattasse con Sua Santità per l'occasione di alcuni casi occorsi in d.a materia, essendo una delle più importanti cose che in questo Regno occorreno, non solo toccante alla real giurisd.e et autorità, mà anco al quieto vivere delli populi, et sudditi di Sua M.tà et à togliere l'occasione di commettere infiniti delitti, alli quali le gente del d.o Regno sono inclinatissimi, nella quale si discorre pienam.te delle necessità, et ragioni di d.o rito, et antiquissima osservanza.

Lettera del d.o Ambre di Roma scritta al d.o Viceré a 16. di ottobre 1570. in risposta della sopradetta lettera del Viceré, nella quale si dice, che Sua Santità intorno al conoscere li Giudici regij delli clericati, l'hà detto, che se appiana, havendo conosciuta la malitia delli tempi, et l'humor della Gente del Regno, et dice, che non alterarà questo costume.

Consulta scritta à Sua M.tà dal Viceré Duca d'Alcalá à 2. di Gennaro 1571. nella quale si referisce tutte le controversie, et casi di giurisd.e occorsi con diversi Prelati del Regno, et particolarm.te del conoscere delli clericati dalli Giudici regij, et quanto s'era fatto in Roma per l'Ambre con Sua Santità et della risposta data dalla Santità Sua, et che in quanto al negotio di conoscere d.i clericato si quietava, et che

havea

haueà risposto, che non alterarà il Costume del Regno.
Lettera di S. M.tà scritta al Vicerè Commendator Mag.re
à 24. di decembre 1581. in risposta d'una scritteli
dal d.o Vicerè che tratta dell'insolentie, et mal
procedere delli Caualieri della religione di San
Gio: et particularm.te che frà Giulio Caraffa, quale
ultimam.te si carcerò per recettatore de forasciti, &
delitti tanto atroci et fatti con tanto uilipendio della
giustitia come l'istesso hà commesso in ammazzar
dentro sue carceri in Vicaria quel che sospettaua che
hauesse causato sua carceratione mandandolo à
chiamare per questo effetto solo, l'hà parso molto
considerato quel che in questa materia li dice, et
poiche nel fragante delitto non exequì la pena
che meritaua sua gran temerità, hà fatto molto bene
à trattenerlo in carcere et lo tenga senza remetterlo
per nissuna instantia, che se li faccia, poiche con
color di uerificare l'assassinio che contra d. esso si
pretende, et d. hauer consultato con la M.tà sua
questo caso, lo potrà ritenere molto bene, et non
spedirlo in modo alcuno senza expresso ordine
della M.tà sua, giache quelli di d.a Religione per
loro priuilegij non possono essere castigati in pena
capitale almeno siano castigati per questa uia et
non perturbino la quiete publica et non impediscano
l'administratione della giustitia senza la quale
non si può ben gouernare li sudditi, et per procurare

l'assassinio, che contra quello si pretende, et ci sono inditij bastanti, si può dare la corda senza nissuno respetto acciò confessandolo se possa fare la giustitia, poiche è caso come si sa, nel quale non li vagliono suoi privileggij à quelli di questa religione, il che anco l'è stato avertito per altre parti. Et pensa è conv.te al servitio della M.tà sua, et pacifico vivere, et quiete del presente Regno dare in questo alcuno mezzo acciò la libertà, et superbia di queste gente non la perturbi, quando succederà che alcuno altro di questi Cavalieri commettesse delitti qualificati si pigli, et tenga in carcere stretto, et rigoroso, et non spedirlo, ne remetterlo senza ordine expresso della M.tà sua, che per questa via forsi se astenerranno dal loro mal procedere, et pensaranno più presto di vivere pacificam.te che patire per non farlo, ordinandoli di più ad d.o Vicerè, che quando alcuno Cavaliero di questo ordine sarà provisto d'alcuna comenda, prima che se li dia l'exequatur, quando acudirà per dare l'exequatur, si pigli informe della qualità della persona provista di d.a comenda, et si è delinquente qualificato l'avertirà al Gran Maestro trattenendo l'exequatur avisandolo alla M.tà sua anco.

Lettera di sua M.tà scritta al Vicerè Commendator Maggiore à 22 di maggio 1582 dicendoli che stia molto avertito nelli delitti delli Cavalieri di San Giovanne, che non permetta cose tanto exorbitante, come

come per ordinario comettono acciò non perturbino la quiete publica, ne impediscano l'executione della giustitia, et che non si può lasciare di lodare il termine, che havea usato contra frà Scipione Lumbo per sue insolentie et excessi, delli quali d.o Comend.re in una sua lettera l'havea dato conto, et così lo continui per l'avenire nelli casi, che occorreranno.
Lettera di S. M.tà firmata al Viceré Duca d'Ossuna à 8. di sett.re 1583. dicendoli inquanto alli delitti commessi per li Cavalieri della Religione di San Gio: delli quali d.o Viceré nel'havea inviato lista, sarà bene, che in caso, che da parte del Gran Maestro seli facia instantia, che se li remettano lo facia così con buona voglia inviando giontam.te li processi di quelli a detto Gran Maestro acciò conforme a loro colpe li castighi, et notificandoli ad essi medesimi Cavalieri, che non ritornino più nel Regno, sotto le pene arbitrarie, che li pareranno imponerle, prevenendoli che in caso di contraventione si exequeranno inviolabilm.te con che se refrenerà in parte la gran libertà di questa gente, che causano tanto inquiete al pacifico vivere delli sudditi et vasalli della M.tà sua
Lettera regia firmata dal Viceré Duca d'Ossuna, et suo Coll.le Cons.o à 3. d'Agosto 1585. al Conte de Villatoris Gover.re della Prov.a che rimetta all'Arciv.o di Amalfe Nuntio Apostolico Don Giacomo de Sangro clerico, et Commissario Apostolico, che lo teneva carc.to

e che remetta anco a d.o Nuntio tutti l'altri Clerici che li sono capitati, o li capitaranno nelle mani, purche non siano inquisiti d'assassinio.

Lettera di S. M.tà scritta al Vicerè Conte de Miranda a 12. di decembre 1587. che non si faccia nouità nel conoscere delle cause di remissione de clerici delinquenti, si non che si trattino nelli tribunali ordinarij, senza commetterle a Giudici particulari.

Relatione fatta al Vicerè dal Consiglio Colle a 23. di Gen.o 1588. sopra la lamentatione dell'Aduocato fiscale di Vicaria fatta al d.o Vicerè et Colle, che s'era fatto male à dare il regio exequatur ad uno decreto della Congregatione de Cardinali interpreti del Conc.o Tridentino delli 28. di decembre 1586. che seruendo il Clerico ad un altra Chiesa di quella alla quale è stato ascritto debbia godere del priuilegio del clericato, inserendosi tutte le ragioni che s'era fatto bene in concedersi detto Exequatur et da che s'era mosso à concederlo.

Lettera di S. M.tà scritta al Vicerè Conte de Miranda a 12. di decembre 1587. per d.o negotio, dicendo che per reparare l'excesso che s'era fatto in dare l'exequatur alla prouisione della Congregatione de Cardinali nella quale si dichiaraua ò ampliaua il Cap. 6. della Session. 23. del Conc.o Tridentino senza intenderesi il fisco, ne il Cappellano maggiore, conuene prouedere contra Santità che ordini, che se riuochi detta prouisione et s'euitino altre cose tali, dichiarando, che

che questo s'intenda con li clerici, che haueranno seruito nella Chiesa commorata per il suo Ordinario, et non con quelli che di sua volontà haueranno seruito in un'altra Chiesa.

Memoriale dato ad un Cardinale in Roma à chi spettaua dall'Agente dell'Arciu.o di Napoli contra li Ministri regij che cominciauano ad eccedere li termini contra la giurisd.e Ecc.ca et sotto pretesto d'assassinio carceraùano li clerici ancor d'ordini sacri, et sacerdoti li tormentauano strascinauano, et appiccauano senza ancora farli dissacrare, dimandando commettersi al Nuntio che in absentia del Prelato con l'autorità Apostolica fauorisse, et proteggesse la giurisd.e Ecc.ca et trattasse con il Vicerè, et Ministri regij che mentre alli regij in actis none consta l'assassinio, et sono pigliati li clerici in habito et tonsura li remettano al tribunale Ecc.co il quale scoprendo poi l'assassinio, li rimetterà alla Corte secolare.

Relatione de Mutio Sorgente Aduocato fiscale della Vic.a deli clerici rimessi al Vicario di Napoli per delitti graui et non castigati data al Regente Moles à 18 di luglio 1591 et il dì seguente 19 referita à S. Ecc.a in Corte.

Consimile relatione di d.o Mutio Sorgente data al Vicerè scritta in lingua castigliana però breue, et sustantiosa.

Lettera del Cardinal Alessandrino scritta di ordine della sacra Congregatione al Vicario d'Alessano à 26 d'Agosto 1592 dicendoli che assolua il Barone et suoi Officiali quali erano stati dichiarati incorsi

nelle censure per la carceratione d'un clerico, et che ordini ad alcuni clerici coniugati ordinati al rito greco, che non debbiano più andare in habito di clerici, dichiarandoli non poter godere il privilegio del foro, mà trattati da laici, et acciò non habbino i Ministri temporali occasione di querelarsi, come fanno ogni giorno dello multiplicità delli clerici, quali pigliano solo l'ordini minori per l'exentione, senza poi far vita da clerici, ne servire la Chiesa, come sono obligati, che d.o Vicario proveda, che quelle persone, che sono initiate vadino in habito, et tonsura, servano alle Chiese effettivamente dove sono stati ascritti, et vivano da persone ecclesiastiche corrigendoli et castigandoli si mantenerano, anco con privarli del privilegio.

Lettera di S. M.tà scritta al Viceré Conte de Lemos Don ferdinando à 23 di febraro 1600 che in quanto alli clerici selvaggi non se innovi cosa alcuna, insino che se pigli risolutione con Sua Santità.

Lettera di S. M.tà scritta al d.o Viceré Conte de Lemos al primo di decembre 1600 che non s'innovi cosa alcuna nella forma di dimandare la remissione de clerici dall. Giudici secolari

Del Vescovo di Tricarico Diomede Carrafa, che havendo nell'anno 1600 fatto levare con violenza da suoi clerici di mano della Guardia, et del Capitanio di Tricarico dui forasciti carcerati dal d.o Capitanio come laici, et il Vescovo l'havea fatti carcerare nelle sue carcere, sotto

pretesto

pretesto che fussero clerici et scomunicasse il d.o Capitanio
che l'haueva pigliati carcerati et essendo stato mandato
più hortatorie che restituisse li carcerati al Capitanio,
et che si pretendesse che fussero clerici dimandasse la
remissione di quelli, et di quanto successe in d.o negotio
che d.o Vescovo fu cacciato dal Regno vedi nel tomo
9.o de remedijs adversus Prelatos turbantes regiam
iurisd.nem nel titulo de expulsione Episcoporum.

Relatione fatta al Vicerè dal regio Cappellano maggiore
a 17 di marzo 1608 sopra la dimanda di fra Daniele
Plavija procurator generale nella Corte Romana di tutto
l'ordine osservantino di San Fran.co se li deve regio exeq.
ad uno decreto fatto dalla Congregatione de Cardinali
interpreti del Concilio Tridentino, firmato da Geronimo
Card.l Pamphilio per il quale decreto si dichiara che
li frati terziarij, mancellati, corregiati, et altri simili che
pigliano l'habito della terza regola debbiano godere delli
privilegij, et exentione dell'ordinarij se l'huomini vive-
no collegialiter, overo habitano in luochi claustrali,
et le donne sotto l'istesso habito, ancorche habitano
nelle loro proprie case, o di loro parenti, et conciosia me-
nano vita verginale seu celibe, overo viduale con-
forme alla constitutione del Concilio Lateranense
sotto Papa Leone X.o et si referisce che si può
concedere il regio exequatur quoad exemptionem
a foro seculari tantum.

Relatione del Cappellano maggiore fatta al Vicerè a 28 di

di 9bre 1609. ad instantia di Antonino Sersale Barone
de Cropani, che dimanda regio exeq. per intimare ad
alcuni clerici di d.a sua terra un monitorio spedito dall'
Auditore Generale della Camera Apostolica, nel
quale si narra che ind.a terra de Cropani ci sono molti
clerici di prima tonsura coniugati et beneficiati, et
d'altri ordini minori, et che li detti clerici ricevano
detti ordini per fraudare li pagamenti dell'allogiam.ti
per essere immuni et exenti da d.o Barone, et per
possere meglio delinquere, et per andare armati
d'ogni sorte d'arme, percio ind.o Monitorio s'ordina
sotto pene, et censure ecclesiastiche alli d.i Clerici
che volendono godere del privilegio dell'exentione
et immunità del foro cessino di portare l'arme, et che
vadino in habito talare, et tonsura con servire in di=
vinis nelle chiese dove sono ascritti conforme comanda
il Concilio Tridentino bolle, et Constitutioni Apost.che
et signr.e della bolla di Papa Sisto V.o, et non osservan=
do le cose pred.e se reputino et tratino come laici, et
seculari, con poternosi astringere alli pagamenti dell'
allogiamenti et ad altro et che sentendosi in questo
aggravati vogliono comparere che inessi se li farà giust.a
Consulta scritta à S. M.tà dal Vicerè Conte di Beneven=
to à 28 di decembre 1609. circa la differenza che have
havuto Don Giorgio de Mendozza Gover.re di Cosenza
con il Vicario dell'Arciv.o di Cosenza, che no havendoli
voluto remettere un carcerato che diceva esser
clerico

clerico, che datoli il termine per la Regia Audienza
à provare il clericato non provò li debiti requisiti
et si fè decreto, de la causa restasse in d.ª regia
Audienza, et poi detto d.º Vicario che se li remettesse
per tenerlo inquisito et habilitato nella sua Corte
Arciv.le per causa di santo officio et scomunicò detto
Gover.e et sè le d.º Vicario fù chiamato che venisse
in Napoli, et venuto vicino Napoli, pigliò altro
camino, et fù fatto trattenere in Gaeta donde si
fè venire in Napoli, et datasi del tutto relatione
à Sua Santità, ordinò che si revocasse d.ª scomunica,
et il carcerato fù rimesso al tribunale del S.to officio
con alcune conditioni.

Hortatoria molto pungente mandata dal Vicerè Duca
d'Ossuna al Vicario dell'Arciv.º di Napoli à 9. di Xbre
1619. per causa che havea fatto intimare monitorij
al Regio Cons.ro Scipione Rovito, et ordinario Consultore
della Corte del regio Cappellano maggiore et al
suo Mastrodatti che frà trè di comparessero avante
di lui per certificarlo d'haver osservato et obedito
le lettere significatoriali spedite per la sua Corte
Arciv.le et notificate all'istessi, le quali contenevano
che mentre erano stati carcerati alcuni studenti
in habito et tonsura clericale per essersi ritrovati
nelle carcere deputate dal d.º Cappellano maggiore
iattandosi di volere conoscere del loro clericato
contra la forma delli sacri Canoni l'havessero

/

douuto subito remettere à d.a Corte, strim.te, et che di più douessero dichiarare nulli, et inualidi tutti l'atti decreti, et scritture per essi fatte circa la cognitione del clericato delli predetti et altri carcerati dopò la notificatione delle predette lettere significatoriali con dichiararli il d.o Vicario nulli et inualidi mi=nacciando anco di volere procedere contra d.etti à pene et censure Eccles.che per d.a causa et questo non ostante, che d.o Vicario sappia benissimo l'osser.za tanto notoria, nella quale si stà in tutti li regij tribunali, tanto di questa Città di Napoli, quanto di tutto il Regno di conoscere di tutti simili clericati per uia d'estraordinaria cognitione in uirtù del rito della Vicaria, così inuiolabilm.te osseruato ex=hortandolo à non procedere oltre, et à non fare queste nouità così pregiuditiali alla regia giurisd.ne

Nella relatione stampata, che fè il regio Cons.no Gio: Batta Miglione al Vicerè Duca d'Alua à 6. di febr.o 1623. di quello hauea fatto in Roma mandato dal Vicerè Cardinal Zapata per trattare con S. Santità li negotij di giurisd.e del Regno si dice, che si trattorno in Roma in Congreg.ne più articoli circa li Sauerij selvaggi Il primo si se doueano leuare in tutto, et per tutto il Regno et prohibirli, non solo nelle prouintie, doue fino hoggi non sono introdotti, mà ancora da quelle prouintie doue è consuetudine che ui siano.

Il secondo, che non godano il Canone si quis suadente.

terzo

Terzo che non siano immuni del pagamento de fiscali, et tutte l'altre collette, che nel d.o Regno si pagano dall'altri Vassalli meri laici. Et per la Congr.ne comunicato il tutto con Sua Santità si fè un decreto referito in detta relatione, che vi siano detti Diaconi dove han soluto esservi, et che non godano del privilegio del Canone, et che non godano del privilegio del Foro nelle cose civili, mà solo nelle criminali, et nelle civili solo in quanto alla distrittione del corpo siano immuni dalli pesi personali, et non siano franchi dalle gabelle, collette, ò pagamenti fiscali, ò altri pesi reali, si non vi sia altra consuetudine in contrario.

Si trattò anco delli Clerici in minoribus, per reserarsi tanto eccessivo numero, et tante fraudi, et di quelli, che s'ordinano di prima tonsura con dimissorie false, et si fè da d.a Congreg.ne un'altro decreto referito in detta relatione.

Discorso in stampa del Regio Cons.o et Advocato del Regio patrimonio Fabio Capece Galeota dirizzato al Vicerè Duca d'Alva per comprobatione della cognitione del Clericato conforme al rito della Vicaria, approbato successivam.te in diversi tempi da molti sommi Ponteffici.

Un'altro discorso similm.te in stampa di d.o Regio Cons.o et Advocato del Regio patrimonio Fabio Capece Galeota indirizzato al d.o Vicerè Duca d'Alva per la difesa della regia Giurisd.e in materia della cognitione del delitto de assassinio contra Clerici.

De immunitatibus clericorum, et quando et pro quibus bonis contribuere debeant cum laicis.

Il Ré Carlo primo à 28. di maggio 1270. lamentandosi il Vescovo d'Anglone, che alcuni Baroni, Collettori, et Officiali della Prov.a di Basilicata costrengano li clerici della Città, et diocese d'Anglone à contribuire nelle collette, subventioni taglie, exattioni, et altri peri che à d.a Città et diocese s'imponevano il detto Ré ordinò al Giustitiero di d.a provincia che non facesse costringere detti clerici per li beni loro Ecclesiastici in dette collette, subventioni et exattioni, mà che le Concubine, et figli de clerici contribuissero, et li clerici anco contribuissero per li loro beni patrimoniali solo nella Colletta ordinaria generale che se poneva una volta l'anno per la sua regia Corte per le loro facultà.

Lo stesso anco si ordina al Giustitiero di Terra di Lavoro, et Contado di Molise per li Clerici della Città, et diocese di Sessa.

Lo stesso similm.te ordina d.o Ré ild.o di 28. di maggio 1270. ad instantia delli clerici Latini, et Greci della terra di Joa.

Il d.o Ré Carlo p.o à 10. di giugno 1270. lamentandosi alcuni Diaconi della Chiesa di Cogliconise che li Collettori et tassatori della general subventione, et d. altre collette li costrengono, et inquietano à

contribuire

contribuire con l'huomini di d.a terra nell'exattioni collette, et altri pesi per raggione delli beni patrimoniali che possedeno ind.a terra, et perciò l'hanno levato alcuni pegni, il d.o Rè ordina all'Univ.tà di detta terra che non permettano di far costringere detti Diaconi, sotto pretesto di d.i beni patrimoniali, che possedeno ind.a terra à contribuire ind.e exattioni collette ò pesi, et li facciano restituire li pegni.

Il d.o Rè Carlo p.o l'istesso di 10. di giugno 1270 ordina che li Clerici della terra di Vitecoso non siano costretti à contribuire nelle Collette, taglie, subventioni, angarie, et perangarie, et altri pesi che s'impongono per la regia Corte, purche detti Clerici siano beneficiati, overo constituiti in ordini sacri.

Il d.o Rè Carlo primo à 12. di Giugno 1270. ordina al Giustitiero di terra di Bari che non facci costrengere li Clerici della Città et diocese di Bari constituiti in ordini sacri, ò che possedeno beneficij Ecclesia.ci à contribuire nelle collette, taglie, subventioni et altri pesi et gravami che pro tempore s'impongono per la regia Corte, mà che le concubine, et figli di detti Clerici debbiano contribuire.

Il d.o Rè Carlo p.o à 24. di giugno 1270. ordina al Giustit.o di Principato, et terra Beneventana che non facciano costrengere li Clerici di Scala che sono costituiti nell'ordini sacri, et hanno beneficij Ecclesiastici, nelle collette, subventioni

taglie, exattioni et altri pesi et gravami che s'impongono ind.a terra pro tempore per la regia Corte.

It.d.o Ré Carlo p.o à 30. di giugno 1270. scrive al Giustitiero di terra di Lavoro, et Contado di Molise presenti, et futuri, che non faccia costrengere li clerici della Città et diocese di Venafro nelle Collette, taglie, et altre subventioni, mutui, angarie, perangarie, et altre cose che pro tempore si impongono per la regia Corte, purche siano beneficiati ò constituiti nell'ordini sacri, però le loro concubine et figli non siano exenti per quello che hanno.

Lo stesso ordina anco per li Clerici d'Alife.

It.d.o Ré Carlo p.o à 6. d'agosto 1270. ordina al Giust.ro di terra di Bari, et Otranto che non faccia costrengere il Clero della Chiesa di Taranto à contribuire nelle taglie, exattioni, et collette, et altri pesi che se impongono per la regia Corte à detta Città et particolarm.te nella presente impositione imposta à d.a Città per il maritaggio della sua figlia, purche d.i Clerici siano costituiti nell'ordini sacri.

It. Ré Carlo 2.o à 2. di maggio 1296. ordina alli suoi officiali che non facciano costrengere alcuni Clerici della Città di Matera à contribuire per li beni Ecclesiastici et per li loro beni patrimoniali per le portioni che li toccano legitimam.te nell'exattioni, Collette, subventioni, mutui, et altri pesi che se impongono à d.a Città dalla reg.a Corte pro tempore.

It.

Il Ré Carlo 2.° à 8. d'ottre 1305. richiede, et exhorta Pietro Vescovo d'Aversa, che induca et costrenga tutti li Clerici della Città d'Aversa à contribuire al fare della strada da dentro la d.a Città d'Aversa per fuora la Città per diversi Casali di d.a Città, che per primo ui era, stante che è commune utilità tanto del Clero, quanto del Populo d'Aversa.

Il d.o Ré Carlo 2.° à 4. di febrò 1306. ordina che non se molestino, ne siano costretti Pietro Vescovo d'Aversa nel altri Clerici d'Aversa, et sue pertinentie à contribuire al denaro promesso al d.o Ré per la confirmatione delle terre, et altre poss.ni che alcuni di d.a Città, et sue pertinentie teneno indebitam.te occupate nel gaudo, et altri luochi del territorio d'Aversa, mà si bene si debbiano costrengere à contribuire li laici che tengono li beni dalle chiese in emphiteosi, ò uero à censo.

Carlo Duca di Calabria figlio, et Vicario Generale del Ré Roberto à 24. di feb.o 1322. ad instantia di fra Giacomo Vescovo di Marsico ordina alli Giust.ri di Apruzzo citra, et ultra, et ad altri officiali che alli Clerici della Diocese di Marsico quali uiveno clericalmente, et portano la tonsura, et habito clericale, et non si merchiano alle negotiationi laicale, li ottenino le constitutioni, et Capituli fatti dal Ré suo auo, et li trattino immuni da tutti li pagamenti fiscali, et collette da imponersi pro tempore ind.i luochi

per li beni, tanto patrimoniali quanto per industria successioni et contratto lecito et altri acquistati che tengono, et possedeno per le portioni però, che li toccano ragionevolmente.

Il Ré Roberto à 10. di giugno 1330. ordina al Giust.r.o di terra di Lavore, à Conrado di Aldine, et ad altri officiali che non facciano costrengere il clerico Pietro de Stadio della Città di Aversa à contribuire nell' exattioni, collette, subventioni, mutui et pesi, che s'impongono in d.a Città per la regia Corte, si d.o Pietro vive clericalmente, et non se meschia nelle negotiationi seculare.

Ré Roberto à 3. di Agosto 1330. ad instantia del Vescovo, et Clero della Città di Ascoli ordina al Giustitiero di Capitinata che non facci costrengere il d.o Vesc.o Capitulo et clero à contribuire nelli datij per le robbe che alcune volte occorre vendere, ò comprare si vivono clericalmente, et si non se meschiano nelle negotiationi, ò altre mercantie illicite.

La Regina Giovanna primo à 13. di 9bre 1345. ad instantia della Città di Sulmona scrive al Vescovo di Valve che d.a Città si lamentava che era cresciuto in d.a Città di Sulmona tanto il numero de clerici coniugati et vi erano altri infiniti clerici liquali lasciata la vita clericale attendevano più presto alle negotiationi seculare che all' officij divini, et questi tali godevano l'una, et l'altra vita, volendo con il privilegio clericale

clericale levarsi dal pagare le collette, et altri pesi fiscali et ad ordinare tali clerici d.o Vescovo rilasciava la mano che infare clerici non facea distintione di persone. Et perche d.i clerici coniugati devono godere solo il privilegio del foro et non sono esenti dal pagamento delle collette fiscali, et d.i altri clerici con effetto non retengono eccetto che il nome di clerici et non servono à Dio, mentre mescandosi all' illecite mercantie lasciano l'officij divini ne conviene à d.o Vescovo rilasciare il freno in ordinare li clerici in fraude delle collette fiscale, perciò lo richiede, et exhorta, che desista in futuro in ordinare tali clerici coniugati, et altri che lasciati li divini officij si mischiano nelle negotiationi illecite, et si d.i clerici tre volte moniti da d.o Vescovo non si emendano subito contribuiscano nelle generali subventioni, et collette..

Il Rè Carlo 3.o à 2. di sett.e 1382. scrive al Capitanio d'Aversa, che havendo d.o Rè ordinato, che li clerici di d.a Città dovessero contribuire alla reparatione delle mure di d.a Città. Vole il Re non siano gravati nella tassa di d.a contributione.

Il Rè Ladislao à 18. d'ogbre 1411. ordina, che li clerici della Città, et diocese di Milito non siano costretti à contribuire per tutti li loro beni nelle subventioni fiscali et collette imposte, et da imponersi pro tempore, eo se trattino immuni per li beni che possedeno tanto patrimoniali quanto acquistati legitimam.te per industria

successioni et contratti, et altrimente, che li toccano ragionevolmente, purche vivano clericalmente, et non se meschiano nelle negotiationi secolare illecite.

Pragmatica del Ré Ferdinando primo delli 14 di maggio 1469 delle immunità, che deveno godere li Clerici, et Diaconi selvaggi et Clerici coniugati.

Vi è altra pragmatica del detto Ré Ferdinando delli 28 di maggio 1469 con inserire li Capituli del Ré Carlo 2°, et anco li Capituli di Papa Honorio 4° fatti à beneficio delle Chiese, et persone Ecclesiastiche, nelli quali trà l'altri si dice, che li Clerici non deveno contribuire nelle collette, et altre exattioni per li beni Ecclesiastici, ne per li patrimoniali per le portioni che li toccano legittimamente.

Lettera del Ré Ferdinando primo scritta à Federico suo figlio, et Vicario in Calabria à 26 di Maggio 1469 nella quale dispone, et vole che li Clerici siano exenti dalli pagamenti fiscali, collette, et altri pesi per li beni Ecclesiastici, et patrimoniali per le portioni che li tocca legitimamente conforme il detto Capitulo del Ré Carlo 2° approbato da detto Papa Honorio.

Pragmatica fatta dal detto Ré Ferdinando primo à 3 di marzo 1473 che li Clerici contribuiscano alli pagamenti fiscali per li beni che li sono pervenuti, et prima che fussero alienati à detti Clerici li possessori Laici di quelli contribuevano à detti pagamenti fiscali.

Pragmatica del detto Ré Ferdinando primo delli 23 di Aprile 1479 dell'immunità, che deveno godere li Diaconi Selvaggi, et

li

Li Clerici di prima tonsura, e li requisiti, che deveno havere per godere del clericato.

Diverse provisioni, et ordini della regia Camera dell'anno 1547. 1552. & 1553. che li Clerici debbiano pagare li pagamenti fiscali per li beni che li sono pervenuti per titulo di compra, ò d'altro qualsivoglia titulo di successione paterna, ò d'altra legitima successione, per la portione, che ad essi legitimamente li è toccata.

In una relatione fatta dalli Regenti di Cancellaria al Viceré Duca d'Alcalà all'ultimo d'Agosto 1568. sopra la bulla in Cena Domini, che è nel tomo 4.º de regio exequatur bulla in Cena Domini, si dice, che in quanto al contribuire li Clerici all'impositioni, non si è innovata cosa alcuna, anzi hanno contribuito, et contribuiscono nelli pagamenti fiscali per li beni comprati et donati come bonatenenti conforme la regia pragmatica, et antica osservanza del Regno, et in questo non si è fatto novità, ne se permetterà che s'innovi cosa alcuna.

Consulta della regia Camera della Summaria fatta al Viceré à 29. di Marzo 1590. circa l'immunità de Clerici dalli pagamenti fiscali, et particularmente circa le donationi che se li fanno acciò si possano promovere ad ordine sacro ad titulum patrimonij, et quando, et perche quantità di beni sono exenti detti Clerici.

Consulta di detta regia Camera con suo voto scritta al Viceré à 2. di maggio 1582. sopra la differentia era trà il Vescovo di Gravina, et il Clero con l'Università di detta Città

circa la gabella del Vino che si uende à minuto, che detto Vescouo, et Clero pretendeuano non pagarla delli loro uini, che uendeuano à minuto et si tratta si d.a gabella la uengono à pagare. li Compratori Laici, ò detti preti Venditori.

Il Vicerè Duca di Ossuna in una consulta scritta à Sua Maiestà à 15. di Aprile 1584. scrisse hauer ordinato che si chiamino noue Clerici dalla Città di Grauina sollevatori di d.o negotio contra la Regia Giurisditione; et quando detti Clerici si ritrouaranno in Napoli li farà ordinare che come seditiosi escano dal Regno.

Questa scrittura è nel tomo 9. de remedijs aduersus Prelatos turbantes regiam Iurisd.nem nel titulo de uocar.e Episcoporum.

Il d.o Vicerè Duca di Ossuna scrisse al Gouer.re della Prou.a di terra di Bari à 20. di luglio 1584. che li giorni, et mesi passati scrisse lettere hortatorie à trè preti della Città di Grauina, che per seruitio di S. M.tà douessero uenire subito in Napoli, perche S. hauea da parlare di alcune cose che compleno al d.o regio seruitio, et essendoli state notificate d.e lettere hortatorie, non hanno curato de uenire, perciò li scriueua di nuouo l'allegare trè lettere hortatorie, et si fussero absenti da d.a Città, se li notifichino nelle loro case. Et essendosi notificate in Napoli da persona à sei altri clerici di d.a Città di Grauina, che per ordine di d.o Vicerè come seditiosi disturbatori et inquietatori del seruitio di S. M.tà,

et

et della quiete di questo Regno douessero sfrattare fra 24. hore da Napoli, et fra cinque dì fussero usciti dal Regno, et non fussero ritornati senz' ordine suo, perciò ordina al d.o Gouer.re che tenga pensiero particolare et faccia diligenza de intendere si fussero capitati, ò capitassero in d.a Città di Grauina, ò in altra parte di d.a prouintia, et ne li dia auiso acciò possa prouederci come conuenerà.

Questa scrittura è nel d.o tomo 9.° nel titulo de uocatione episcoporum.

Lettera di Sua M.tà scritta al Vicerè Duca d'Ossuna à 20. d'ottobre 1584. dicendoli hauer uisto quel che li haueua scritto con sua lettera delli 24. di Giugno di d.o anno di quanto era passato con il Vescouo di Grauina per la pretensione che lui, et suoi clerici hanno di non pagare la gabella del uino che d.o Vescouo, et clerici uendeno à minuto, non ostante che quella sia imposta alli Compratori laici che lo comprano dal d.o Vescouo et clerici, li quali exigendola dalli laici se la uogliono pigliare per essi contra giustitia, et conscientia in graue danno et pregiud.o del Real patrimonio, et di suoi suddìti, che hauriano da supplire quel che detti Vescouo et clerici li leuassero, et li hà parso molto bene quanto d.o Vicerè hà fatto in questa materia così in hauer fatto uenire il Vescouo in Napoli come à cacciare dal Regno li clerici, che principalm.te defendeuano questa causa, et sequestrarli li beni patrimoniali

come anco l'altre diligenze fatte prima, e d'oggi con quelli, et in Roma per finire bene d.o negotio, il quale lo tiene la M.tà sua in molto particolar seruitio della sua real giurisd.e et l'incarica che lo continui auanti, di maniera che non si perda punto di quella anzi si conserui, et sustenti conforme alla poss.ne nella quale la M.tà sua stà procurando di dare sodisfattione à S. Santità per li meglior mezzi, che potrà, poiche confida S. M.tà che conoscendo la ragione della M.tà sua, se contentarà di non pregiudicarli in quella, tanto più che per compiacerli in questo la M.tà sua è risoluta inuiare nella Corte di Roma persone che trattino da sua parte con sua Beatitudine de componere queste differenze come l'auisarà à suo tempo, et che fra questo mezzo la uada auisando di quel che conuenirà farsi circa di questo.

Relatione fatta al Viceré dal Cappellano maggiore all'ultimo di febraro 1599. ad instanzia della Città di Grauina che dimanda concedersi regio Exequatur ad una bulla di Sua Santità nella quale commette al Vescouo, et Arciprete di Montepiloso che essendo in euidente utile della Chiesa, et Clero di Grauina l'accordo, et transattione fatta trà d.a Città, et Clero lo confirmi et approbi con l'autorità Apostolica, poiche hauendo d.a Città imposta una gabella sopra il uino che si uende à minuto il d.o Clero hà preteso

essere

180

essere exente dalla contributione di d.a gabella per
tutti li vini che à d.o Clero in qualsivoglia modo per=
vengono, et pretendendo d.a Città il contrario per alcune
sue presente ragioni sono venuti in lite, et sopra
tal negotio litigato molto tempo finalmente, me=
diante la persona del loro Vescovo sono venuti à
transattione et concordia che per obviare alle
frandi che sotto nome del Clero da altri si potessero
comettere in futuro nelle vendite di vini che faranno
nelli loro beni patrimoniali, et beneficiali, ò che
in qualsivoglia modo li spettassero, sia obligato d.o
Clero contribuire à d.e gabelle come tutti l'altri Laici
et all'incontro d.a Città hà promesso fra certo tempo
ponere in compra s. duimilia d'oro di Camera di
tante annue intrate overo censi, ò beni stabili,
li frutti de quali s'habbiano da distribuire dal
Vescovo à ciascuno delli Clerici di d.a Città pro rata,
per quella summa per quanto verisimilmente si potria
giudicare havere pagato à d.a gabella per li loro vini,
et si avanza alcuna cosa si converta in refettione
et ornamento di paramenti della maggior Chiesa
di d.a Città ad arbitrio del Vescovo, et frà tanto che detta
Città non farà d.a Compra paghi, et corrisponda per detta
summa à ragione di otto per cento stante anco la concluss.e
fatta da d.a Città da fare d.a transattione, et accordo con
licenza havuta dal d.o Viceré, et si referisce dal detto
Cappellano maggiore che se li può concedere d.o regio exeq.r

inquanto al Capo di d.a transattione, et concordia si cede in evidente utilità di d.o Clero tantum.

Nella relatione fatta dal Regio Cons.ro Gio: Batta Migliore al Vicerè Duca d'Alba di sopra referita, si dice che si trattò in Roma lungam.te nella Cong.ne de Cardinali del negotio dell'Univ.tà di Foggia con il Vescovo, et Clero di Troia, sopra la gabella, che exige l'Univ.tà da quelli, che vendono vino à minuto che la pretende exigere ancora dalli Clerici che vendono vino, che perviene dalli loro beni ò beneficij perche in effetto esce dalla borsa del compratore laico, et non dalla robba del prete, che la vende tanto de più del giusto prezzo, quanto importa la gabella, et con il Vescovo di Troia che si trovò presente in Roma si consentì che s'osservasse il solito delle terre convicine, et trà tanto fù assoluto dalla scomunica il Sindico che similm.te era presente dal Vicegerente per ordine di d.a Cong.ne et fù negotio di molto travaglio.

Consulta scritta à S. M.tà dal Vicerè à 8. d'ottobre 1609. avisandoli della differentia haveva trà il Vescovo di Squillace, col l'Univ.tà, et Casali de Stilo della Prov.a di Calabria Ultra che exigendo d.a Univ.tà invigore de prov.ni della regia Camera li soliti pagamenti fiscali dalli Clerici per li beni che possedevano così comprati come pervenutili per titulo di donat.e et anco exigevano di pagamenti così dalli Clerici, et Jaconi selvaggi, fù l'Univ.tà di Stilo interdetta dal Vescovo, et scomunicato il Capitanio et Sindici pretendendo che d.i Clerici et Jaconi selvaggi conf.e il solito

dovessero

dovessero godere l'immunità del foro, tanto per le cause civili, quanto criminali, et che fussero franchi da detti pagamenti, et che havendo d°. Vescovo avisato tutto ciò in Roma alla Cong.ne de Cardinali da quella fu ordinato che con censure havesse difeso l'immunità della Chiesa in favore di quelli Clerici.

Relatione fatta dal Cappellano maggiore al Viceré à 18. di Maggio 1617. sopra la dimanda dell'Univ.tà di Bucchianico di concederseli il regio exequatur per far exequire dal Capitanio di d.a terra contra il Collegio della Compagnia del Giesù della Città di Chieti, con un executorio spedito dall'Auditore della Cam.a per d. 107 A. 8 alli quali era stato condennato d°. Collegio à pagare per la bonatentia per alcuni territorij che tiene in Bucchianico, et si referisce, che se li può concedere d° exeq.r quoad personas Ecclesiasticas tantum.

Trattato legale sopra la regia Pragmatica del Rè Ferdinando primo, che è la 3.a sotto il titulo de clericis, seu diaconis salvatricis, che comincia per molte querele nella quale si tratta che li Clerici devono contribuire alli pagamenti fiscali seu collette pro bonis emptitijs, et donatis, et undecumque quesitis, eccetto che per le loro portioni ad essi legitimam.te spettanti, scritto dal Dottore Mutio Recco Napolitano.

De

De Militibus S. Lazari et an gaudeant immunitate fori ac bonorum.

Il Ré Roberto al penultimo d'aprile 1311. scrive á tutti li suoi officiali del presente Regno che li religiosi frati dell'hospitale di S.to Lazaro di Gerusalem l'hanno esposto che essi per l'instituti de Santi Padri et con l'auttorità de privilegij de sommi Pontefici hanno da costringere quelli che sono infetti di lepra, dovunque occorre ritrovarli, et ridure, et restringere nelle case di d.o hospedale deputate all'habitatione di simili infermi accio che conviolentia li bisogna, separandoli dall'habitatione delli sani, et dandoli l'alimenti necessarij ind.e case, et perche alcuni di detti infetti recusano venire ad.e case aiutati spesso dalli loro parenti potenti, perció d.o Ré ordina adi suoi officiali che li diano ogni favore accio possano ridure detti leprosi ind.e loro case con costiengerli ancora, et pigliarli personalm.te

Il Ré federico á 21 di decembre 1499. ordina al Maestro di S.to Lazaro che restituisca á Giovi Antonio de Azzia Maestro di S.to Lazaro d.o Magistrato una con li frutti, redditi intrate et giurisd.ne spettante á quello, non ostante che li giorni passati n' havea pigliato poss.ne amovendoni da quel luoco d.o Giovi Ant.o con commissione di d.o Ré.

Il Viceré Andrea Carrafa Conte di S.ta Severina al 8. di Xbre 1525. á petitione di Alfonso d'Azzia Maestro generale di S.to Lazaro ordina á tutti l'officiali del Regno che facciano

questa

Esequtoria ad un Vicario di d. Alfonso, che haveva da andare à recuperare molte robbe per il Regno delle persone infette di Lepra, le quali con loro beni sono canonicamente acquistati alli luochi di d.a religione, e li Leprosi si devono separare dalli sani, et ponere nelli hospidali di detta religione, et etiamdio hà da recuperare molte robbe rimaste per morte d'alcuni Leprosi morti dentro et fuora di hospitali, quale robbe in virtù di bulle, et privilegij spettano à d.a religione.

Lettera di S. M.tà scritta al Viceré Duca di Alcalà à 7. di luglio 1567., dicendoli che l'Amb.re di Roma ha mandato à d.o Duca secondo l'hà scritto la bulla che S. San.tà ha concessa à quelli della religione di S.to Lazaro, però stia avertito che essendo la gratia, che contiene tanti particulari, et de consideratione per quel che tocca alla giurisd.ne et patrimonio reale con-viene mirarlo bene, perciò l'ordina che la faccia vedere, et examinare attentam.te et avisi alla M.tà sua di quel che l'occorre sopra ciascuno Capo sus-pendendo trà questo mezzo l'executione di quella, in caso che li sarà presentata insino che ricevuta questa risposta tenga ordine dalla M.tà sua di quel che si dovrà, et converrà fare.

Consulta scritta à S. M.tà dal Viceré Duca d'Alcalà à 15. di maggio 1568. nella quale l'avisa che il Nuntio di S. Santità in Napoli hà fatto una gran quantità di

de Cavalieri di S.to Lazaro et ogni di ne crea, et questo per eximerli dalla Giurisd.e della M.tà Sua et suoi tribunali, et come che sono liberi et possono pigliare moglie, et fare quel che li piace, multiplicherà il numero in infinito et quando se li osservassero li privilegij dello loro exentioni s'apprehenderno gran parte del Regno si eximiria dalla giurisd.e della M.tà Sua et havendo d.o Nuntio richiesto l'Advocato fiscale che li desse il braccio per far pigliare uno di detti Cavalieri, et lo facesse detenere in suo nome d.o Advocato contradisse, et ricusò di farlo con dire che ne detto Nuntio ne il Gran Maestro havea potestà ne giurisd.e sopra detti Cavalieri per essero laici et sottoposti alla Giurisd.e sopradi Cavalieri di S. Maiestà et d.o Nuntio mandò il suo Auditore in casa del detto Advocato fiscale con li privilegij concessi a d.a Religione alli quali non è stato concesso l'exequatur per essero pregiuditialissimi alla Giurisd.e della M.tà Sua con farli intendere che il Gran Mastro di S.to Lazaro teneva giurisd.e sopradi Cavalieri allegando molte ragioni in iure, et in facto alle quali havendo d.o Advocato fiscale risposto all'ultimo vedendosi d.o Auditore convinto li presentò la bulla in Coena Domini, avertendoli che come Christiano volesse mirare di far osservare quel che Sua Santità havea concesso al d.o Gran Mastro altrim.te saria scom.to

Avverse

Avere anco à S. M.tà ind.a Consulta, che l'exequire d.a bulla del d.o Gran Maestro saria gran detrimento, et impedimento delli pagamenti ordinarij et extraordinarij della M.tà Sua.

Lettera di S. M.tà scritta al Duca di Alcalà a 12. di Luglio 1568. nella quale trà l'altre cose s'ordina che la religione di S.to Lazaro non si introduca in d.o Regno ne tutti di quella, anzi si levi, et annulli quello che è introdotto, ordinando che nullo porti l'habito di d.a religione.

Relatione fatta per li Regenti di Cancellaria per ordine del Duca di Alcalà all'ultimo d. Agosto 1568 circa la bulla in cena Domini, nella quale trà l'altro si dice che in quanto al crear delli Cavalieri di S.to Lazaro fatto dal Nuncio di S. Santità si dice che il crear et dare l'habito sempre l'hà fatto il Maestro per il tempo passato, et mai li Maestri hanno tenuto giurisd.e alc.a eccetto che cavare et segregare li leprosi dal Commercio delli sani come si vede per le bulle, che tengono delli Papi, et della provisione del Rè Roberto dell'anno 1311. Li privilegij, che d.a religione pretende sono pregiudiciali alla giurisd.e di S. M.tà et sono novam.te concessi da Papa Pio 4.o et Papa V.o, quali mai sono stati admessi nel Regno, ne à quelli se li è dato l'exequatur anzi sempre se li è negato come al presente se li nega, et contra detti Cavalieri si è proceduto, e procede tanto in causa

civili quanto criminali per li tribunali regij, come se
fussero meri laici, et essendo stati carcerati alcuni di
quelli in Vicaria ancorche se sia dimandata la
remissione al suo Maestro, ò al Vicario, si è fatto
decreto per d.a Vicaria che la causa resti, per laquale
uno di quelli è stato condennato in exilio, et sempre
che s'offre il caso, si procederà contra di quelli, anzi
quando d.i Maestri hanno preteso ragione sopra
li beni di d.i Lazaroti s'è comesso all'officiali regij,
che li ministrassero giustitia, in modo che nissuno
di questi che tengono l'habito di S.to Lazaro sono stati
exenti dalla giurisd.e di S. M.tà come al presente
non sono, ne saranno, et pretendendo uno de Castel a
mare ch'è del habito di S.to Lazaro, essere exente
delli pagamenti fiscali hà litigato nella regia Cam.a
della summaria con d.a Città di Castel a mare et
per d.a regia Camera è stato giudicato che debia
pagare, come tutti l'altri Cittadini et che non debia
godere exentione alcuna.

Lettera di S. M.tà scritta al Viceré Duca d'Alcalà
à 16. d'ottobre 1568. nella quale trà l'altro dice, poiche
à d.o Duca l'hà parso differire l'executione di quello
che la M.tà sua l'haueva ordinato circa levar
l'habito à quelli dell'ordine, et militia di santo
Lazaro atteso che sono pochi, et non godeno exentione
ne prerogatiua alcuna che per hora dissimuli con quelli,
facendo però intendere al Nuntio, che non vi hà

da

da creare più di nuovo, ne far gionta alcuna, ne tenere protettione alcuna, et perche s'hà scritto don Gio: de Zuniga suo Ambre che in Roma si teneua fine di unire questo ordine di S.to Lazaro con quel di San Giouanne, estinguendosi quello, et reuocando li priuilegij che tiene, che seria auertito in questo aiu- tando, et indirizzando il negotio quanto d.o Vicerè po= tria, che uenga ad effetto, poiche in questo modo se ueneriano à leuare l'inconuenienti, che tante uolte si sono appuntati, et essendo cosa tanto chiara, che à nissuno di questi dell'habito di S.to Lazaro s'hauea da osseruare sua exentione, non bisognaua poner in disputa, ne decidersi per lite, ne trattarsi in sum.a come se auenna nella Consulta mandatali la pre- tentione di quel di Castell'amare, che lo pose à giustitia, et fu condennato.

Lettera di Sua M.tà scritta al Duca d'Alcalà à 20. di Marzo 1569. nella quale dice che in quanto all'ordine di S.to Lazaro, et per quello tocca alla renunza nella persona della M.tà Sua, ciò è sia perpetuo admini- stratore di quello, essendo questa materia che già un' altra uolta s'è mossa, et non parse che conueniua non si hà da trattare per hora di quello, si non lasciar- la per più auante.

Consulta della regia Cam.a delli 23. di lug.o 1579. scritta al Vi- cerè Mar. di Mondesar, e fatta d'ordine di S. M.tà che desi- deraua hauer inforne del stato nel quale staua l'ordine

alcuna comenda pacificam.te et quante et di che qualità et valore, poiche il Duca di Savoia desiderava permutare le comende di S. Gio: che sono nel suo stato con quelle di S.to Laz.o che al p.nte si possedeno pacificam.te per d.o ordine, e non poteva la M.tà sua pigliar risolutione alcuna sopra di ciò et dare sodisfatione a d.o Duca si non havea prima informe, et la d.a regia Cam.ra fà relatione di tutte le comende che d.o ordine di S.to Lazaro havea nel Regno, et di quanto reddito erano et referisce che li Cavalieri di d.o ordine non godevano immunità ne franchitia alcuna per decreto di d.a regia Cam.ra dell' 8 d'aprile 1568. che se inserisce in d.a relatione.

Relatione fatta al Viceré dal regio Cappellano mag.re à 4. di 9bre 1608. ad instantia del Comendator Gio: fran.co Raviglione che dimandava concederseli il regio exequatur sopra uno monitorio spedito dall' Auditor della Cam.ra Apostolica in nome del Duca di Savoia Gran Maestro della religione di Santi Mauritio et Lazaro à tutti li Arcivescovi, Vescovi, Prelati, et altre persone ecclesiastiche che dovessero obedire, et osservare li privilegij concessi a d.a religione per brevi Apostolichi, et principalm.te da Papa Pio V.o et Clemente 8.o et che non li sia dato impedim.to alcuno sopra l'osservanza et exequ.ne di quello, et lo referisce che se li può concedere d.o regio exequatur quo ad personas eccl.cas tantum.

Relatione cavata da diversi archivij regij et altri luochi de molte memorie, et scritture antiche e moderne spettanti alli Cav.ri et militia di S.to Lazaro, oltre quelle che li sono referite di sopra

Indice.

Indice del tomo XI. de Portione ad Regem spectante in decimis impositis à Romano Pontifice ecclesiasticis personis.

Consulta scritta à Sua Maiestà dal Vicerè Duca d'Alcalà all'ultimo d'Agosto 1568. in risposta di qualche lettera di Sua Maestà, che voleva che l'avisasse cioè dela parte che sole toccare alla regia Corte delle decime, che in questo Regno s'impongono dal Papa alle persone ecclesiastiche, et anco si per essersi dato il regio Exequatur semplicemente, et senza limitatione al Nuntio Apostolico conveneria stare avertito, acciò che con questa occasione non si facesse alcuno pregiuditio alla regia Corte. Et in quanto al primo dice che da Papa Clemente 7.º in quà sempre la regia Corte hà soluto havere et percepere la mità delle decime che pro tempore sono state imposte, dedutti però prima li salarii del Nuntio, et Collettori, che sono dieci per cento. In quanto al secondo dice che nel breve di d.º Nuntio non solo foro apposte le parole che possa exigere le decime, ma soggiunge ancora spettanti alla Camera Apostolica in qualsivoglia modo, per il che appare, che restringendosi la d.ª Commissione à quelle decime, che spettano alla Sede Apostolica, essendoli concessa licenza d'exequirla non può fare pregiud.º alcuno alla parte che tocca alla regia Corte, tanto più che la pred.ª Commissione non basta per venire all'atto dell'exattione delle decime

mà bisogna, che preceda l'Impositione delle decime quale si fà per Sua Santità, e quella non può exequirsi senza il Regio exequatur, et all'hora expressamente si riserva la mità toccante alla Regia Corte, anzi si dà modo, et forma come si hà da exigere, et in potere di chi hà da pervenire il dinaro, il quale poi si divide trà la Regia Corte, et la Sede Apostolica come la M.tà Sua potrà vedere per l'impositioni, et executorij dati à tempo delli passati Pontefici, delle quali se li manda copia.

Lettera di Sua M.tà scritta al Viceré Duca d'Alcalá à 5. di Giugno 1569. dicendoli che teneva la parte che li tocca della decima, che impone il Papa alle persone Ecclesiastiche per la fabrica di Malta.

Lettera di S. M.tà scritta al d.o Duca d'Alcalá à 24. di Luglio 1569. dicendoli, che per l'altra se li è dato l'ordine, che haurà visto sopra la gratia, che la M.tà Sua hà fatto alla Religione di San Giovanne della parte delle decime, che tocca alla M.tà Sua, che Sua Santità tratta d'imponere alle persone Ecclesiastiche di questo Regno, et perche essendosi saputa in Roma la forma, che la M.tà Sua haveva data al d.o Viceré perche il dinaro passasse per la Tesoreria, intende che il Papa s'ha fatto reflessione in d.a gratia, et per questo rispetto scrive al presente à D. Gio. de Zuniga suo Amb.re in Roma, che dica à S. Santità l'ordine nuovo, che la M.tà Sua dà al detto Viceré, che non

ostante

ostante quel che li scrisse à 5. del mese passato proueda che il dinaro non entri in Tesoreria, mà alla persona che lo recupera per la religione acciò non si impedisca il negotio, auertendo però di recuperare dalla persona che riceuerà il dinaro una cedula, ouero recognitione come l'hà riceuuti per particolare gratia della Mtà sua, e di questo si faccia notamento doue conuiene, acciò che con quello appara, che sarà cautela della Corte dell' inconuenienze, che si sarà considerato per auanti.

Lettera di S. Mtà à D. Gio: de Zuniga suo Ambre in Roma à 13. di luglio 1569. dicendoli che dopò hauerli scritto l'altra lettera si è riceuuta una sua sopra la gratia che la Mtà sua hauea fatto alla Religione di San Gio: della parte, che tocca à sua Mtà delle decime che S. Santità tratta d'imponere sopra le persone Ecclesiastiche del Regno di Napoli insino alla summa di trenta milia ducati, et hauendosi pigliato quella uia che il dinaro entrasse in Tesoreria acciò nel medo ponto se ritornasse ad.a religione et non per il fine che iui si è detto potrà dire alla Sanità Sua, che con quello medesmo corriero si inuia al Viceré di Napoli l'ordine che conciene, che il dinaro che tocca alla Mtà sua si rilasci alla persona che lo recupera senza che cada per la uia della Tesoreria come s'era ordinato, perche la sua intentione è conforme à quello che in questa parte si può desiderare per S. Santità.

Lettera scritta à S. M.tà da D. Gio: de Zuniga suo Amb.re da Roma à 25. d'agosto 1569 nella quale li dice che S. Santità have havuto assai à caro che la M.tà sua se consenti che le decime che have imposte sopra li Ecclesiastici del Regno di Napoli per soccorso di Malta se recuperino per li Ministri della religione, et l'Amb.re di d.a religione ha nominato l'Ricev.re di Malta, che al presente ha spedito subito il breve per questo effetto.

Il Vicerè Duca d'Alcalà all'ultimo d'agosto 1569. concede il regio exequatur ad uno breve di Papa Pio V.° delli 10. di agosto 1569. per lo quale impone trè decime sopra li frutti di trè anni delle persone Ecclesiastiche del Regno di Napoli per il soccorso di Malta contra Turchi, et da consignarsi li dinari di d.e decime à frà Martino Roias de Portalrubeo deputato Collettore generale sopra di d.e decime.

Dichiaratione fatta à 6. di settembre 1569. dal d.o frà Martino Roias de Portalrubeo dell'ordine di San Giovanne Gerosolimitano Collettore generale deputato ad exiggere d.e trè decime imposte alli clerici et persone Ecclesiastiche di questo Regno che si hanno da convertire in subsidio et beneficio della Città di Malta come appare per il breve del Papa a 10. d'agosto 1569. dichiarando che la M.tà sua gratiosam.te concede ad d.a religione la mità di dette decime, che tocca à d.a M.tà et alla sua regal Corte, et similmente concede che li denari di d.e decime non

pervengano

pervengono nella regia general Tesoreria come è consueto, mà si exigono et tenevano per persone deputande per d.a religione et per esso frà Martino in nome di d.a religione, et come deputato per quella, per spetiale gratia di d.a M.tà per l'effetto contenuto ind.o breve. Questa dichiaratione è registrata nella regia Cancelleria in piedi del sopradetto regio exequatur.

Consulta del Viceré Duca d'Alcalá scritta a S. M.tà á 29. di Gennaro 1570. dicendoli, che li mesi passati sotto la data delli 5. di giugno 1569. la M.tà sua l'havea scritto, come sua San.tà per mezzo del suo Nuntio, et del Comendatore mag.re di Castiglia l'havea significato l'intentione sua di imponere trè decime sopra li frutti ecclesiastici di questo Regno che tutte trè havessero importato la summa di trentamilia docati per agiutare á complire la fortificatione della Città di Malta, si la M.tà sua havesse rimesso alla religione di San Giovanne la mettá di d.e decime, che è la parte che li compete, del che la M.tà sua s'era contentata, scrivisse al d.o Viceré che recuperandosi prima per la sua regia Corte la parte, che li compete, et posta in Tesoreria quella si desse subito integramente á d.a religione, doppo la M.tà sua per un'altra lettera delli 13. di luglio di detto anno havea scritto al d.o Viceré come essendosi saputo in Roma la forma, che dalla M.tà sua era stata data che il dinaro passasse per Tesoreria, havea inteso che S. Santità havea fatto strepito, e la M.tà sua ordinò

al d.o Vicerè, che il dinaro di d.e decime non intrasse in d.a Tesoreria, mà in potere della persona deputanda per d.a religione, con far fare da d.a persona una cedula, che lo recuperava per spetiale gratia della M.tà sua, et che di questo se ne facesse not.m.to et essendo stato presentato al d.o Vicerè il breve di sua Santità dell'impositione di d.e decime, et dimandatosi il regio exequatur, li fù concesso, et parse alli Regenti per maggior cautela della Corte della M.tà sua ponere clausula in d.o exequatur, come non obstante, che la mità di d.e decime, che toccava alla regia Corte haveva da entrare nella Tesoreria generale conforme al solito dovesse pervenire in mani della persona deputata per d.a Religione in virtù di spetial gratia della M.tà sua, et di più d.o Vicerè hà fatto fare una fede dalla predetta persona, come la mità di d.e decime toccante alla M.tà sua, la quale com'è detto haveva da pervenire conforme al solito in d.a Tesoreria, la ricuperava esso in nome di d.a religione per gratia speciale di sua M.tà, et s'era registrata d.a fede in uno registro di Cancellaria appresso d.o exequatur, et essendo venuto à notitia di sua santità come s'è posta d.a clausula in d.o exequatur, doppò di haver fatto gran strepito, et ordinato al Nuntio, che facesse supersedere l'exigentia di d.e decime, Don Gio: de Zuniga hà scritto al d.o Vicerè, che la santità sua havendo visto, che

non

non si poteua ponere in dubio, che non fusse di S. M.tà il diritto di d.a mità di decime, s'era quietato, et che l'exigentia di d.e decime andaua auante, com'appare per la copia di d.a l.ra di Don Gio. che si manda, et in questo il negotio s'era remediato.

Lettera di S. M.tà scritta à Don Gio. de Zuniga suo Ambre in Roma al primo di luglio. 1570. dicendoli hauer riceuuto la sua lettera con auiso di quel che hauea passato con Sua Santità sopra la parte che tocca alla M.tà sua delle decime, che sa Santità sua tratta di imponere sopra il Clero d'Italia, et mirando à quel che in questo negotio si deue consi=derare, ha parso alla M.tà sua conuenire che li parli come da se in questo particolare, et quando ritor=nasse alla prattica, si dica che non tiene per hora la M.tà sua necessità di mostrare il titulo con che si costuma pigliare questa parte di decime, si non che sua Santità la conserui nella quasi possess.e nella quale stà, perche non si consentirà che sia spogliato di quella, poiche conforme ad ogni legge se la può conseruare, et quando tuttauia persistesse in questo negotio à suo tempo trattandosi della maniera se potrà mostrare la raggione, che tiene per pigliare d.a parte di decime.

Vn'altra lettera di S. M.tà scritta al d.o Don Gio. de Zuniga à 29 di sett.e 1570. dicendoli che per quel che tocca alle decime di Napoli la M.tà sua si è contentata di

compiacere à S. Santità di darle la parte, che tocca alla M.tà Sua per l'effetto de' li dimanda.

Lettera di S. M.tà scritta al S.r Don Gio: de Zuniga à 3. di marzo 1571 nella quale li dice, che doppò hauerli la M.tà Sua scritto li giorni passati l'hà fatto molta instantia il S.r Nuntio di S. Santità che à contemplatione Sua hauesse per bene d'ordinare al Vicerè di Napoli et al Gouer.re di Milano, che non impedissero l'essatione delle decime, che la Santità Sua hau imposte sopra il Clero di tutte due le parti per aiutare li Prencipi Christiani, che se ritrouano trauagliati da infedeli, et heretici et ancorche attendosi la necessità di quel Regno, et Stato, che si sà, et la necessità anco della M.tà Sua, che con più raggioni si poriano imponere queste decime per suplire à quelle, ò almeno darseli alla M.tà Sua quel che li tocca, tuttavia per essere cosa, che S. Santità mostra desiderar tanto, si è contentata la M.tà Sua di compiacerli, et dare il suo consenso à quello, lasciandoli pigliare per questa uolta la parte, che li tocca, del che l'auerte acciò intenda, et dica a Sua Santità la uolontà con che ci è uenuto già che al Nuntio se li è imposto l'istesso, et datoli in questa conformità li dispacci necessarij per tutte due le parti.

Vn'altra lettera di S. M.tà scritta al S.r Don Giouanni de Zuniga à 7. di luglio 1571 dicendoli che già la M.tà Sua l'hauea scritto li giorni passati che essendoseli

fatta

fatta molta instantia da parte di Sua Santità che li desse la parte delli tutte delle decime, che pretende ponere sopra il Clero di Napoli, et di Milano se l'hà concessa insino alla summa di quindeci, ò venti milia ducati, come l'hà fatto prima, con presupposto, che erano trè, ò quattro le decime, che pensava imponere secondo li diede ad intendere ivi in Spagna il Nuntio il quale di nuovo è ritornato à dimandarli in nome della Santità Sua, che li desse la parte di tutte le decime che imponesse, restringendole, che non pensava de imponere più che sei decime et visto la M.tà Sua che questo saria in molto danno del Clero di quel Regno et Stato, per essere tanta la loro povertà non hà parso alla M.tà Sua stendere per hora la mano à maggior summa di detti vintimilia ducati per Napoli, et altri tanti per Milano che per prima l'havea conceduti, perilche sia avertito che trattando Sua Santità de imponere più delle trè, ò quattro decime come ivi se l'è detto, li rapresenti come da parte l'inconvenienti, che vi sono in quello, et l'obligo che la M.tà Sua come Principe tiene di mirare per suoi Vassalli maggiormente quando il Regno tiene necessità che non è poco che Sua Santità con quelle tutte alla M.tà Sua può disponere di ducati quaranta milia.

Trà li capi dati à Sua M.tà dal Cardinal Alessandrino Legato di Sua Santità nel anno 1571 nelli quali diceva gravarsi la Giurisd.e Ecc.ca nelli suoi Regni di Napoli

~~et~~ Sicilia, et nel Stato de Milano si dice ch'era
gravata d.a quind.a l'Ecc.a nell'impedimento, che si dava
~~havea imposta sopra il Clero d. Italia, sotto colore~~
in Napoli, et Milano nel exigere certe decime
che Sua Santità havea imposte sopra il Clero di
Italia, sotto colore che apparteneva à S. M.tà
parte di quelle dimandando che doppo haver havuto
in questo alcune permissioni per li Pontefici passati
non se li havea da formare regula universale
et che havesse per bene la M.tà Sua lasciarle
à libera dispositione di S. Santità, ò pretendendo
tenere in quello alcuno dritto se ne li desse conto
alla Santità Sua acciò potesse quietare sua mente
et levarsi da scrupulo che teneva in pensare
che l'autorità Apostolica fusse aggravata, et
la consientia di Sua Santità fusse carica in quel-
che si faceva.

Vi è anco la risposta in questo Capo in una Consulta
scritta à S. M.tà dal Viceré Cardinal Granuela
all'ultimo di Marzo 1572 nella quale si dice che per
quel che tocca alle decime de Napoli, et de Milano
Sua M.tà et suoi predecessori vi sono stati, et stano
da tempi immemorabili in pacifica et quieta possessione,
et con consenso delli Sommi Pontefici di pigliarsi
la mità delle decime, che vi si impongono et
essendo questo così, non può Sua M.tà lasciare di
sentire che dovendo sperare da S. Sant.tà maggiori
gratie

gratie, come lo merita l'amore filiale, e respetto che tiene à sua Santissima persona, se li venga à dimandare il titolo di cosa tanto chiara here-ditata de suoi passati, et permessa per li Sommi Pon-tefici, et poiche sua M.tà tiene sua ragione per tanto chiara, e fundata, et stà in questo tanto fuora di scrupolo, sua santità può, et deve con ragione stare ancor essa senza scrupolo come già s'è detto per suoi Ministri.

Lettera di sua M.tà scritta al Vicerè Mondesar a 3. di marzo 1577. nella quale si dice, che havendoli fatto intendere Sua Santità per il Nuntio, che risede ieri in Spagna la sodisfatione, che li saria che la Maiestà sua ordinasse, che li Ministri del Regno di Napoli non impedissero l'exattione delle decime che have imposte sopra il Clero di quel Regno per aiutare li Principi Christiani senza pigliarsi di quelle la parte, che altre volte s'è pigliata per la regia Corte, et cercando la M.tà Sua compiacere à S. Santità in quello, come lo farà in tutto lo dessia, et concorrer in tanta bona, et santa opera, l'ha tenuto la M.tà sua per bene perciò l'ordina, che permetta farsi l'exattione di dette decime liberam.te et senza impedimento alcuno, ne si pigli la parte, che altre volte si è pigliata per la regia Corte.

Consulta scritta à S. M.tà dal Vicerè Conte de Miranda

à 7. di Giugno 1594. nella quale l'auisa che hauen-
do Sua Santità imposto sei decime alli beni eccl.ci
d'Italia per occasione della guerra dell'Imper.re
contra infideli et à suo beneficio, il Nuncio Apost.co
residente in Napoli l'hà fatto instanza, che per
quanto tocca à questo Regno desse ordine alli officiali
regij, che hauessero dato aiuto, et fauore all'exattione
di d.e decime presupponendo non hauer bisogno del
regio Exequatur, et che debba bastare quel che tiene
al suo breue di Nuntio & Collettore di spoglie
et decime, et tenendo d.o Vicerè informe, che la regia
Corte è stata solita godere la mità delle decime
che per li tempi passati si sono imposte dalli sommi
Pontefici in questo Regno, et che alla d.a impositione
di decime era necessario l'expeditione del regio exeq.r
et non bastaua il generale dato al breue ordinario
di d.o Nuntio, e fatta ogni diligenza nelle scritture
della regia Cancellaria, et dell'archiuij della Zecca
et della summaria fà un exattissima relatione, et
consulta delle ragioni, che li Rè di questo Regno hanò
hauuto, et hanno nella mità delle decime che li
sommi Pontefici hanno imposte nel Regno alli
Ecclesiastici, cominciando dalli tempi di Papa Sisto 4.o
et del Rè Ferdinando primo, et come habbiano hauuto
la mità di d.e decime alcune uolte per volontà di
detti Pontefici, et altre uolte senza la loro uolontà
expressa, et che li Collettori, et subcollettori di d.e decime
che

che erano Vescovi et persone Eccles.che hanno dato conto delle loro exattioni di decime nella regia Cam.a della Summaria, et li denari exatti per d.e decime si sono posti nella regia generale Thesoreria, et di quelli li Ssri. Ser.i hanno pigliare le portioni a detti spettati et l'altre parte si sono consignate à persone destinate dad.i Ponteffici, con inserirvi da tempo in tempo tutte le scritture che ind.i archivij, et altri luochi si sono ritrouate, qual consulta fù mandata alla M.tà sua insieme con le copie di molte scritture, che con alcun' altre ritrouate doppo si referiranno appresso.

Consulta scritta à S. M.tà dal d.o Vicerè Conte de Miranda à 20. di luglio 1594. circa le sei decime che Papa Clemente 8.o haueua imposte sopra li beni ecclesiastici del Clero, et religiosi di questo Regno, et che per euitare la Santità sua di non far pagare la mità di d.e decime che toccaua à S. M.tà et per exigerle senza regio exequatur haueua fatto fare dall'Auditore della Cam.a Apost.ca ordini particolari non per uia di bulle, mà per uia di lettere serrate et scritte in forma priuata, directe alli Vescovi et Prelati di questo Regno, ordinandoseli che si accordassero con la Cam.a Apostolica circa il pagam.to di queste decime, et che s'obligassero al pagam.to nel tempo et per la quantità che meglio si potessero conuenire, et si referisce quanto è passato in d.o negotio.

Lettera di S. M.tà scritta al Vicerè à 24. di sett.e

1594 nella quale dice, che delle decime, che impone il Papa alle persone Ecclesiastiche con il Regio Exeq.re ne tocca alla M.tà sua la mità, però fù gratiosa della sua mità. delli spetta della decima all'hora imposta per darsi soccorso all'Imper.re ordinando che quello si ponga nel regio Exequatur che se li concede.

Lettera del d.o Vicerè Conte de Miranda scritta à tutte le regie Audienze del Regno all' 8. di 8bre 1594. dicendoli che S. Santità have imposte sei decime in tutta Italia per subvenire l'Imper.re nella guerra contra il Turco, et si è dimandato per il Nuntio della Santità sua il Regio Exequatur per quello che tocca à questo Regno, et fù ordinato che se li desse nella forma solita che è con che la mità di d.e decime habbia d'andare à beneficio di S. M.tà à chi tocca, et s'è toccata sempre, che simili decime si sono imposte in questo Regno. Et perche s'intende che d.o Nuntio senza pigliare d.o Regio Exeq.r và procurando con li Vescovi, et Clerici di d.o Regno che si compongano per causa di d.e decime in tanta summa di denari, acciò caminando per questo modo non si faccia l'exattione d'essi nel modo solito, però si ordina che subito se informino particolarmente di tutto quello che si è fatto in questa materia et si procura fare con li Vescovi, et clerici di d.e Provincie, e ne li dia part.re aviso, avisando che giallo

inteso

in esso potrà provedere quel che li parerà conveniente et essendo vero che li provin.d.a Compositione faciano di maniera che in nessun modo quella passi avanti, advertendo à tutti li Vescovi, et Clerici che non ostante d.a conventione si recupererà da essi sopra loro beni per la Regia Corte quello che verrà ad ascendere la mità di d.e decime.

Lettera scritta dal d.o Viceré à tutte le regie Audientie dell'Regno a 15. di febraro 1595. nella quale facendo mentione della sopradetta lettera scrittali alli 8. d. 8bre 1594. li dice che considerando S. M.tà che le dette decime s'impongono per aiutare, et subvenire all'Imp.re nella Guerra contra il Turco per compiacere à sua Santità s'ha fatto gratia di relasciare la d.a mità di decime deli tocca, precedendo però p.o il Regio exequatur con la relassatione di d.a mità, perciò ordina à d.e regie Audientie che debbiano lasciare exiggere d.e decime liberamente dalle persone deputate dalla Santità sua tenendo però d.o regio exequat. et non d. altra sorte, poiche la M.tà sua così lo comanda, et non tenendo d.o regio exequatur non consentano in nullo modo che d.e decime s'essigano

Don Luise Brancaccio, e Don Fabritio Carafa Collettori deputati da S. Santità per le sei decime imposte al Clero secolare, et regolare della Città di Napoli dimandano in uno memoriale dato al Viceré il regio exequatur sopra la loro Commissione per d.a exattione

Viglietto del Vicerè scritto per Colle dal Segretario del Regno al Regio Cappellano maggiore à ... d'agosto 1620. dicendoli che hauendono presentato al Vicerè in Colle il incluso mem.le D. Luise Brancaccio et D. Fabritio Carrafa Collettori deputati per Sua Santità per l'exattione delle sei decime imposte al Clero secolare, e regolare della Città di Napoli, nel quale dimandano regio exeq.r S. E. Vicerè lo rimette ad d.o Cappellano maggiore che lo veda, et faccia relatione di quello insinua, et cet. incij.

Consulta scritta à S. M.tà dal Vicerè Cardinal Borgia à 17 di gbre 1620 nella quale l'avisa, che sua Santità haue imposto al Clero di questo Regno sei decime per subsidio dell'Imper.e nella Guerra di Germania, et li Collettori che S. Santità hà destinati hanno dimandato il Regio Exequatur, et d.o Vicerè non cel'hà voluto concedere si prima non lo consultasse con la M.tà Sua, però li dimanda resti seruita ordinare quel che comanda si facci circa l'exattione di d.e decime sperando che la M.tà Sua che con tanta liberalità, et magnanimità con il proprio patrimonio hà soccorso, et soccorre il detto Imper.e per manutentione, et difesa della Religione Catolica restarà contenta di remettere ancora questa raggione che si potria compensare per la mittà di d.e decime come la M.tà Sua, e suo padre hanno fatto in non tanto importanti, et

graui

gravi occasioni, tanto più delle raggioni del fisco regio in questo particolare di pigliarsi la mità di d.e decime sono molte dubbie poiche tutti l'esempij che si portano in suo favore tengono risposte molto evidenti, et si ferisce tutto il caso leg.to

Et esempij cavati dall'Archivij reali, ch'li manda cond.o Consulta tutte le scritture cavate da detti Archivij, et dice che si bene alcune volte dalli tempi di Papa Sisto 4.o dell'anno 1472 in quà appare che la regia Corte habbia havuto alcune volte la mità di d.e decime imposte, et che per l'interesse, che vi havea il regio fisco sono stati presentati dalli Collettori, et subcollettori di dette decime li conti di d.a exattione di decime nella Camera della summaria tutta volta non si vede l'ordine, e fondamento onde si facia d.a essattione, et ancorche la M.tà sua, et suoi predecessori habbiano rilasciato gratiosam.te al Pontefice, et à quelli à beneficio di chi erano dal Papa state concesse d.e decime, dicendo che rilasciavano quello che se li dovea per antico et immemorabile possesso pur appare che li Pontefici hanno dissentito di ricevere per gratia questa remissione contradicendoci espressam.te di maniera che exigendosi queste decime da persone Ecclesiastiche e non potendosi da Principe Laico fare d.a essattione senza concessione del Pontefice ò espressa, ò presunta non pare che bastino per

fundare l'intentione del regio fisco le scritture
et essempij de cui sono, poiche il tempo della possess.
interrotta e per atti contrarij, ordinariamente espresso
de Pontefici si crede che non sia sufficiente per
acquistare raggione tale, onde il Duca di Sessa
Ambrè della Mtà sua in Roma hauendo com-
municato questo negotio con l'Auditor Legna et con
l'Auocato Regio scrisse alla Mtà sua che detti
teneuano per assai dubbie le raggioni di S. Mtà
oltre la difficultà che si è trouata per il passato
in ottenere l'intento di prohibire l'exactione
di queste decime, le quali hauendosi da pagare da Prelati
et dal Clero immediatamte suggetti al somo Pontefice
sono stati costretti à fare il pagamento in Roma
con censure, et altre pene Ecclesiastiche, non ostante
qualsivoglia ordine, che dalli predecessori di dto Vicerè
siano stati fatti.

Relatione fatta dal Cappellano maggiore al Vicerè
à 11 di febraro 1626. ad instantia del Dottore
Gio: Pietro Menhaue regio Economo della Chiesa
di Castel à mare di Stabia, il quale dimandaua
licenza dal dto Vicerè di pagare dell'intrate del
Vescouato di Castel à mare scudi 102 incirca alli
Collettori delle decime imposte da Papa Gregorio
XV° et Paulo V°, che doueà il Vescouo di Castel
à mare per ordine del Cardinal Aldobrandino Ca-
merlingo di Santa Chiesa, et referisce, che non può
fare

fare auertata relatione di quello si deue per tutta la decima, ò per residuo di quella perl'intrate dello Vescouato di Castel'à mare, quale con effetto deue contribuire, non essendo di tal pagamento franco.

Scritture mentionate in tutte le sopradette consulte, et relationi, delle quali si è mandata copia à S. M.tà in più uolte, et molti altre ritrouate dopò appartinenti alla parte di decime spettanti alli Rè di questo Regno.

Breue di Papa Sisto 4°. delli 7 di maggio 1481. per lo quale impone all'Ecclesiastici nel Regno di Napoli uno sussidio, ouero una decima di scudi 25 mila in quell'anno, committendo d.a exattione a Tomasso Vescouo di Forlì.

Breue di Papa Innoc.o 8° delli 11. di feb.o 1484. nel quale confirma le decime imposte da Papa Sisto 4°. ordinando anco a d.o Tom.o Vescouo di Forlì che continui l'exat.e di d.e decime.

Il Rè Ferdinando p.° à 2. di Aprile 1492. scriue alla Regia di terra d'Otranto ordinandoli che ad inst.a dell Vescouo dell'Isola Apost.co Collettore delli residuij delle 4. decime ultim.te imposte nel Regno per Papa Sisto 4°. ordini al Vicario, et Capitolo d'Otranto quale d.o Vescouo hauea ordinati subcollettori in Otranto si douessero conferire in Napoli alla

presentia di d.o Vescovo, et portare li libri dell'exat.e
che essi haveano fatto come subcollettori, et dal detto
Vescovo non partire insino che non l'habbiano dato
conto et restino con d.o Vescovo bene di accordo.

It d.o Re Ferd.o p.o à 3. d'aprile 1492. ordina che uno Fer=
ravante che exiggeli frutti in nome del suo figlio
della Abbatia di Sanminato paghi subito al Vesc.o
dell'Isola Collettore Apostolico delli residui delle
quattro decime imposte nel Regno per Papa Sisto
4.o et confirmati per Papa Innoc.o 8.o docati trentuno
1. n. che deve d.o suo figlio per il resto di d.e quattro
decime, che quando facesse renitentia sotto pena
di onze cento si debbia conferire alla presentia di d.o
Vescovo, et da lui non partirsi senza sua bona lic.a

Detto Re Ferdinando p.o l'istesso di 3. d'aprile 1492. scrive
ad alcuni clerici et Capituli che paghino al d.o Vescovo
dell'Isola Collettore Apostolico et suoi subcollettori
quello che restano à dare per d.e quattro decime
imposte per il Papa Sisto 4.o in detti anni, et che
quando contradicessero à tal pagamento d.o Re ci pro=
uederia in modo che à essi non piaceria molto, et
d.o Collettore conseguiria quanto per d.a causa se li deve.

It d.o Re Ferdinando p.mo à 9. d'Aprile 1491. scrive
al Vescovo di Boiano haver inteso che il Vescovo
dell'Isola Apostolico Collettore delli residui delle
quattro decime imposte nel Regno da Papa Sisto 4.o
nelli anni 1483. et 1484. et confirmate per Papa

Innoc.

Annoi.° 8.° havendo un suo huomo per exigere detto Vescovo di Boiano quel che restava à dare L. hà maltrattato, perciò d.° Rè L'ordina che d.° Vescovo di Boiano venga in Napoli fra sei giorni, e non si parta insino che non habbia pagato integramente et sodisfatto d.° Collettore di quel che restava à dare per causa di d.e decime, havendo consideratione che detti denari entrano alla sua Corte, attento che la San.tà del Papa havè havuto la parte sua, et li dice ancho che con esso venga L'Abbate suo collega, et che d.° Vescovo porti li quinterni di quello che have exatto, come subcollettore di d.° Collettore, perche vole d.° Rè, che si veda d.° conto nella Regia Cam.a della summaria.

Il Vicerè Conte di Riparausa a 21. d. ottobre 1507. di ottobre 1507. ordina che si dia ogni aiuto et favore à Don fran.co de S.to Erasmo de Napoli regio Capp.no mandato dall'Abbate Aniballe de Gennaro Canonico Napolitano, et subcollettore delle decime imposte in questo Regno da Papa Giulio 2.° per exigere d.e decime, et ogni altro denaro della Cam.a Apost.ca

Il Vicerè Don Carlo della Noy à 30. di Gennaro 1524. concede il Regio exequatur al breve di Papa Clemente 7.° delli 21. di gennaro 1524. nel quale scrivendo à Geronimo Centelle Canonico de Messina et à Geronimo Origlia Canonico Nap.no Collettori delle decime in questo Regno, che li mesi passati Papa Adriano 6.°

suo predecessore per l'expeditione che havea da fare l'Imperator Carlo V.o contra infedeli havea imposta la quarta parte delli frutti et intrate delli beneficij Ecclesiastici di tutto il Clero secolare, et regulare d'un anno del Regno di Napoli, dopo d.o Papa Adriano d.a quarta parte de frutti la ridusse in cinque decime, et d.e cinque decime, et d.e cinque decime d.o Papa Clemente havea voluto che si dividessero trà la Sede Apostolica, et d.o Imperatore, et perche l'apparati delli Turchi tuttavia si facevano più gagliardi et che per resistere à loro empiti ci bisognavano gran dinari, però d.o Papa dona al d.o Imperatore liberam.te et li fà gratia di detta mità della Sede Apostolica, riserrendosi solo scudi vintiquattro milia, et cinquecento d'oro di Camera quali d.o Papa intende convertere nelle necessità di d.a Sede Apostolica.

Il d.o Vicerè Don Carlo dela Noy a 8. di febraro 1524. concede il Regio Exequatur ad un breve di Papa Clem.te 7.o delli 14. di Gennaro 1524. nel quale scrivendo alli sud.i Canonici suoi Collettori dice che il Papa Adriano 6.o havea imposta nel Regno di Napoli la quarta parte de frutti del Clero secolare, et regulare di d.o Regno nell'anno 1523. quale poi fù ridotta à cinque decime, dando d.o Papa Clemente potestà ad.i Collettori di exigerle, et richiede anco d.o Papa il sud.o Vicerè Don Carlo dela Noy et il suo

Luoc.te

Luocotenente, che diano aiuto à detti Collettori si saranno da quelli richiesti, et che l'assistano ancora con mano forte, ordinando anco, che il dinaro, che perue-nirà da d.e decime si consegni à Filippo Strozzo g.nle depositario della Sede Apostolica, reuocando tutti li subcollettori et Commissarij insino all'hora fatti per l'exattione di d.e decime, quali debbiano dare conto della loro exattioni, et restituire li dinari, et beni in loro potere existenti, tanto per ragione di decime, quanto di spoglie, et certi.

Et nella margine di d.o regio exequatur si dice essere state concesse dette lettere executoriali semplicemente per la necessità che occorreua alla regia Corte per l'exa-tione delle decime spettanti à d.a regia Corte, et non che hauessero luoco riguardo alle spoglie di Chiese uacan-te, essendo stato expressamente ordinato, che succedendo il caso de uacanza, si dia primo notitia al Collateral Cons.o acciò che si possa prouedere all'indennità tanto della regia Corte, quanto della Sede Apostolica.

Il Vicerè Conte di S.ta Seuerina à 20. di Giugno 1524. or-dina alli suoi officiali, et particularm.te nelle diocese di Alife et Telese, che diano ogni aiuto, et fauore ad uno subcollettore delle decime deputato in d.e Diocese con fare executioni, et sequestri d'intrate, et ogni altra cosa che bisognarà acciò per seruitio dell'Imperatore Carlo V.o s'exiga quello che resta ad exigersi di dette decime.

Et così anco d.o Viceré Conte di S.ta Severina à 16. di luglio 1524. ordina con l'istesse parole per il Subcollettore nelle Diocese di Castel'amare. Nocera delli Pagani, et Lettere.

Et à 22. di luglio 1524. ordina dell'istesso modo per il subcollettore nella Provintia di Basilicata.

Et à 29. di sett.re 1524. ordina l'istesso per il Subcollettore nella Città, et Diocese di Boiano.

Il d.o Viceré Conte di S.ta Severina à 22. di luglio 1524. scrive à tutti li officiali della Provintia di Capitanata che per quanto importa al servitio dell'Imper.re acciò quello che resta ad exigersi delle decime, s'exiga con ogni diligenza, et prestezza, l'ordina che ad ogni instantia del R.do Antonello de Eustacijs Archidiacono Gigentino, et Subcollettore de d.e decime li prestino, et faccino prestare ogni aiuto, et favore.

Il Viceré Don Carlo de la Noy à 28. di Giugno 1527. scrive à molti Arciuescovi, Vescovi, et Abbati del Regno dicendoli, che li Commissarij, che il Papa hà deputo circa l'exattione delle decime li scriveno, che vogliano subvenire alla Santità sua in questo travaglio nel quale si ritrova per liberare sua santissima persona dal pericolo della vita alche d.o Viceré l'exhorta quanto più può, perche oltre che faranno quelche deveno, l'Imp.re anco se tenerà per servito tanto più che non perderanno cosa alcuna, perche la quantità, che presentaranno à sua San.tà in q(ue)sto bisogno li serà consignata sopra le decime.

Capituli

Capituli fatti trà il Papa Clemente 7.° co li Capitanij dell' Exercito Cesareo sopra la libertà di d.° Papa, et Cardinali sotto la data delli 2. di decembre 1528.

Diuerse Commissioni fatte dal d.° Papa Clemente 7.° á Fabio Arcella Clerico di Camera, et suo Nuntio, et Commiss.° nel Regno di Napoli per exigere le decime imposte dal d.° Papa, et uendere parte de beni stabili delle Chiese per hauer denari da pagarsi per la libertá del d.° Papa, et Cardinali assediati nel Castello di santo Angelo, et per pagare anco poi li denari promessi, et fatti accomodare per causa di d.a libertá nell'anni 1527. 1528. 1529. & 1530.

Il d.° Don Carlo dela Noy al primo di luglio 1527. concede il regio exequatur al breue di Papa Clemente 7.° sotto la data nel Castello di s.to Angelo á 20. di Giugno 1527. per il quale impone alcune decime nel Regno di Napoli, ordinando d.° Viceré á tutti l'officiali del d.° Regno lo debbiano osseruare, et che diano all' Exattori di d.e decime ogni aiuto, et fauore, poiche d.° Viceré desideraua, come anco desidera, et hà sempre deside-rato l'Imp.re Carlo V.° che S. Santità sia honorata, et fuora d'ogni trauaglio, et per tal causa d.° Viceré si contenta di d.a Impositione di decime.

Il Viceré Don Ugo de Moncada á 19. di ott.re 1527. scriue á Pirro Campanile Percettore in Bari dicendo che li mandaua un'ordine del Vescouo d'Auersa et del S.re Lucio Falimberi Collettori delle decime ultimam.te imposte in questo Regno, diretto á tutti

à tutti li Commissarij, et Exattori, et depositarij di d.e decime che tutti li denari peruenuti, et che perueneranno in loro potere di d.e decime, li consegnino alli huomini che saranno deputati dalla M.tà sua acciò si possano condure à fisico della regia Corte in potere di detti Collettori et che d.o Rè hauea deputato il d.o Percettore, che in nome di d.a regia Corte in d.a prouintia di terra di Bari hauesse da pigliare detti denari, et mandarli in Napoli perciò l'ordina che faccia intimare à detti subcollett.ri di quella prouincia d.o ordine, et li faccia consignare detti denari, et essendo renitenti li constrenga à consignarceli, et li mandi in Napoli in potere di d.i Collettori.

Il Viceré Don Carlo della Noy à 20 d'ott.e 1523 ordina che si dia ogni aiuto, et fauore à Geronimo Centelle Nuntio di Sua Santità, et Collettore per exigere la quarta parte di frutti, et intrate delli beneficij Ecclesiastici in questo Regno imposta da Papa Adriano nell'anno 1523.

Consulta della regia Cam.a della Summ.a fatta al Viceré à 16 di Marzo 1530 ad instantia del Capitulo della Città di Lucera che dimanda excomputarsi, et compensare alle decime imposte dal Papa quello che deue hauere d.o Capitolo dalla regia Corte per causa dell'herbaggi et sali, et d.a regia Camera li referisce il tutto, cioè quanto deue per d.e decime, et quello che deue conseguire da d.a regia Corte, acciò d.o Viceré possa prouedere sopra d.o excomputo di decime.

Vn

Vi altra Consulta di d.a regia Camera scritta al Viceré à 23. di marzo 1530. ad instantia di d.o Capitulo della Città di Lucera, con sud.l voto dicendo, che la d.a regia Camera non sole fare compensatione da un debito ad un altro mà attesa la ruina patita per d.a Città de Lucera per la peste, che ui era stata, d.a Camera è di parere che de equitate se può fare questa gratia, che li denari che d.o Capitulo deue conseguire dalla regia Corte li siano fatti buoni, et compensati alle decime che deue, et che se li dimandano per il Nuntio Apostolico.

Lettera regia scritta dal Viceré Pompeo Cardinal Colonna et suo Collateral Cons.o al Nuntio Apostolico a 5. di luglio 1530 nella quale li dice, et exhorta, che fazzi buoni, et escomputi al Capitulo di Lucera d. 450. che deue conseguire dalla regia Corte per causa dell'herbaggi, et sale, à quello che deue per le decime di detta Chiesa senz'altro dubio nè difficultà, perche la regia Corte farà bona al d.o Nuntio d.a quantità à quello, che li touarà per le spoglie.

Il Viceré Pompeo Cardinal Colonna all'ultimo di Gen.ro 1531. scriue à tutti li officiali del Regno, dicendoli che nell'anno 1527 furono imposte per la Sede Apostolica in questo Regno cinque decime, et furono deputati per il q.o Vescouo di Auersa li suscritti subcollettori nelle suscritte diocese, che exigessero d.e decime, et perche importa alla regia Corte, che d.i subcollettori diano conto nella regia Camera della summ.a di d.a exattione per esti

fatta, et il restante, si ci è alcuna cosa lo restituiscano alla regia Corte in conto della quantità debita da d.a Sede Apostolica à d.a regia Corte, percio ordina à detti officiali, che debbiano ordinare à d.i Subcollettori sotto pena di docati mille per ciascuno da applicarsi al regio fisco, che fra quattro giorni debbiano presentare in d.a regia Camera il conto della loro admin.ne et exattione per essi fatta di d.e decime insieme con il cedulario, overo quinterno originale delli beneficij et exigentia ad essi data per d.o Vescovo con le cautele, et scritture necessarie, et opportune per la liquidatione di d.o conto, et il restante se ci è qualche cosa debbiano restituirla alla regia Corte, et per essa al Tesoriero generale di questo Regno, ò suo luog.te, altrim.te si procederà all'exattione di d.a pena, et altre cose, che saranno di raggione, et si descriveno in piedi di d.o ordine li nomi delli Subcollettori in diverse Città, et Diocese tutte persone Ecclesiastiche, et alcuni laici heredi di detti Subcollettori.

Consulta fatta al Viceré dalla regia Camera della Summaria al primo di febraro 1531. ad instantia del Vescovo di Monopoli, che dimandava farseli buoni, et escomputare li Ducati 134.9.4.10. che dovea conseguire dalla regia Corte con quello, che d.o Vescovo dovea pagare al Nuntio Apostolico per le decime imposte dal Papa, et detta regia Cam.a riferisce, che è di parere, che si facciano buoni al d.o Vescovo di denari et

et che se li escomputino à quello deve per d.e decime al Sud.o Nuntio Apostolico in conto di quello compete per d.e decime alla regia Corte.

Consulta di d.a regia Camera fatta al Viceré à 23. di febraro 1537. ad instantia del Cardinale Carrafa Vescovo di Lucera, che dimanda compensarsi quel che li deve la regia Corte per l'herbaggi di d.o suo Vescovato, con quello che deve per le decime, et d.a regia Camera riferisce il tutto, et si rimette à quel che à d.o Viceré pare, et piace.

Consulta di d.a regia Camera scritta al Viceré à 18. di luglio 1541. ad instantia di Giacomo di Troiani Abbate de Melanico, che dimanda compensarsi una quantità di denari che deve conseguire dalla regia Corte per causa di herbaggi con quel che deve al Nuntio Apostolico per causa delle decime imposte, et la d.a regia Cam.a riferisce il tutto, remettendosi à quanto pare, et piace à d.o Viceré.

Il Viceré Don Pietro de Toledo à 5. di Giugno 1537. concede il regio exequatur al breve di Papa Paulo 3.o delli 28. d'Aprile 1537. che deputa in questo Regno di Napoli Nuntio, et Generale Commissario Fran.co Vescovo di Sessa con facultà di exigere tanto li residui di decime alias imposte da Papa Clemente 7.o quanto le due decime novamente imposte, una con le spoglie, che sono vacate, et pro tempore vacaranno in d.o Regno per morte de Prelati, et altre persone Ecclesiastiche, et di pigliarne poss.e in nome della Cam.a Apostolica in d.o Regno di tutti

Li beneficij che per sempre vacaranno.

Lettera regia scritta dal d.° Vicerè Don Pietro de Toledo, et suo Collat.le Cons.° à 25. di luglio 1537. diretta al Nuntio Apostolico, al quale dice, et exhorta, che di quella quantità, che resta ad havere la regia Corte dalla Sede, et Camera Apostolica sopra le decime, et spoglie di questo Regno per le cessioni fatte l'anni passati ad d.a regia Corte per Ansaldo de Grimaldo per li partiti, che fè con la regia Corte, ni paghi à Giovà Antonio d'Afferma d. 619. 2. 19. che se li deveno à complimento del suo salario per haver atteso per ordine dell'olim Vicerè Cardinal Colonna nel carico datoli de Credenziero nell'exattione delle decime per l'interesse, che apparteneva alla regia Corte nell'anno 1529. con inserirsi più consulte di d.a regia Camera sopradicta.

Ordine, che fà il Cardinal Giulio Ascanio Sforza gran Camerlingo di Santa Chiesa à Bartolomeo Capobianco eletto Vescovo di Lettere à 13. di Gennaro 1540. che delle decime imposte per il Papa nel Regno contra li Turchi, che così il Papa havea ordinato à detto Camerlingo à bocca.

Il Vicerè Don Pietro di Toledo à 19. di febraro 1540. fà commissione à Don Luca Cangiano, dicendo, che la Santità del Papa per suo breve havea imposto le decime in tutte le chiese, et beneficij di questo Regno, come vedrà per d.° breve, et lettere executoriali che esso havea fatto spedire, et commesso il carico dell'exattione

di

di quelle al Cardinale di S.ta fiore gran Camerlingo della Sede Apostolica, il quale ci havea deputato Bartolomeo Capobianco Vescovo di Lecere, et volendo la Santità sua, che la mità di d.e decime pervenga alla Corte di S. M.tà Cesarea in subventione, et altri preparatorij, che si haveano da fare contra il Turco, perciò deputa d.o Don Luca per l'indennità della regia Corte à stare appresso a d.o Collettore, assistere, et vedere l'exattione delle decime predette, et di quelle nel modo, che s'exigeranno, fare uno chiaro et lucido inventario, et provedere che la mità d'esse subito si depositi in nome della regia Corte in potere del banco di Cosmo Pinelli, et l'heredi di Gio: Geronimo Ravasolieri, et di quanto sopradiciò farà, da passo in passo ne li dia aviso.

It d.o Viceré Don Pietro de Toledo á 28. di sett.e 1546. concede il regio exequatur à doi brevi di Papa Paulo 3.o in uno delli quali delli 15. di luglio 1545. comette à Bartolomeo Capobianco Vescovo di Lecere, suo Comm.rio et Collettore nel Regno di Napoli delle decime, et altre ragioni della Camera Apostolica che exiga due decime da lui imposte alli Ecclesiastici et l'altro breve delli 12. di Maggio 1546. nel quale d.o Papa per fare cosa grata al d.o Viceré Don Pietro de Toledo, revocando tutti l'altri exattori deputati da esso di d.e decime, comette l'exattione di quelle al d.o Vescovo di Lecere, a richiede d.o Viceré che li dia

tutti li honesti, et necessarij fauori, et lettere per exigersi dette decime.

Un ordine che fà il Card.l Guido Ascanio Sforza gran Camerlingo di Santa Chiesa à Bartolomeo Capobianco Vescouo di Lettere Collettore generale delle decime nel Regno di Napoli à 8. d. ottobre 1546. che delle decime imposte dal Papa, ni consegni la mittà al Vicerè di Napoli in nome dell'Imperatore, che la Santità Sua l'hauea donata al d.o Imperatore per seruirsene nell'expeditione contra heretici, et infideli.

Commissione che fà il detto Cardinal Guido Antonio Sforza gran Camerlingo di Santa Chiesa à Bartolomeo Capobianco Vescouo di Lettere Collettore g.nle nel Regno di Napoli delle decime, spoglie, et altre ragioni della Camera Apostolica à 30. d'aprile 1547. d'exigere le due decime imposte dal Papa Paulo 3.o all'Ecclesiastici.

Il Vicerè Don Pietro de Toledo all'ultimo di febraro 1552 concede il regio Exequatur ad un breue di Papa Giulio 3.o delli 8. di febraro 1552. nel quale impone nel Regno di Napoli alle persone Ecclesiastiche undeci decime in quanto all'huomini, et sei decime in quanto alle donne per l'armata, et defensione contro il Turco commettendo d.a exattione di decime à Fabio Arcella eletto Vescouo di Bisignano Nuntio di Sua Santità et della Sede Apostolica nel d.o Regno, et che la facci peruenire

pervenire alla Camera Apostolica, et nel detto regio Exequatur concesso si dice, che s'exequa detto breve per conformarse con la volunta della Sant.ta Sua, come conviene, gia che precede la volunta della Maiesta Cesarea, stante, che la mittà di d.e decime hà da pervenire con Volunta della Santità Sua in potere della regia Corte per subvenire le necessità di detta Maiestà Cesarea che al presente occorreno per le cause contenute ind.o breve.

Nota cavata dalle scritture della regia Camera della Summaria, delli conti dati ind.a regia Cam.a dell'exattione delle decime papali fatte da diversi Collettori, et subcollettori, chi erano tutte persone Ecclesiastiche, et visti detti conti, et liquidati in detta regia Camera cioe.

Dell'Archidiacono di Nicastro subcollettore del Vescovo di Troia dell'exattioni delle decime dell'anno 1472.

Del Vescovo della Vulturata et Montecorvino nelle provintie di Principato citra, Capitanata, et Principato Ultra nell'anno 1475.

Di Gio: Paulo Vescovo d'Aversa Collettore generale delle decime imposte da Papa Sisto 4.o nell'anno 1478.

Del Vescovo di Forli Collettore delle Decime imposte dal Papa Sisto 4.o et confirmato da Papa Innocentio ottavo nell'anno 1484.

Di Don Marino Vatasquez Collettore di due decime imposte dal Papa Giulio 2.° nel 1504. e 1505.

Di Don Bartolomeo Raparo dell'exattione di decime dell'Arcivescovato, e diocesi di Salerno nel 1507.

Indice

Indice del tomo 12.° De tribunali fabricę basilicę Principis Apostolorum de Urbe, Neapoli erecto, quando et quibus legibus.

de Castro prato della diocese dell'Aquila Commissario di d.o fabrica nella diocese dell'Aquila a 26. di Giugno 1578.

Havendo Papa Leone X.o con suo breve del 9.mo di marzo 1517. creato alcuni suoi Nuntij, et Commissarij della fabrica di S. Pietro de Roma per anni tre, per exigere li legati pij in tutta la Christianità et costrengere li debitori à sodisfare detti legati pij, ~~in tutta~~ et li notari ad exhibire li protocolli, et Instrumenti di quelli, et dimandatosi il regio exequatur nel Regno di Napoli per detti Commissarij, li fù concesso da Don Raimondo de Cardona à 18. di Gennaro 1521. con la clausula exequatur per quot decet in omnibus, et per omnia, preterquam in particula contra laicas personas in dicto brevi contentas, de qua quidem particula cum opus fuerit habeatur recursus ad nos pro conservatione regie Iurisd.nis nam oportune prout iustum fuerit providebitur.

Et havendo poi detti Commissarij dimandato providersi anco contra li laici per quel che tocca alla regia giurisd.
perd.o Viceré Don Raimondo à 18. di novembre 1521. s'ordina à tutti l'officiali del Regno, che faciano giustitia à d.i Commissarij contra li laici et costrengano tanto li detti laici à sodisfare li legati pij, quanto li notari ad exhibire li protocolli, et Instrumenti.

Breve

Breve di Papa Clemente 7° delli 2 di Giugno 1531 nel quale proroga per dui altri anni la commissione ad un Commissario per exigere li legati pij in nome di d.a fabrica di San Pietro, et se li concede il regio exequatur dal Vicerè Don Pietro de Toledo à 27 di Genn.o 1532 con la clausula exequatur per quod decet, et con alcun'altre dichiarationi.

Breve di Papa Paulo 3° delli 18 di febraro 1537 nel quale crea uno Commissario nelli Regni di Sicilia citra et ultra farum per exigere li legati pij per d.a fabrica di S. Pietro et se li da il regio exequatur dad.o Vicerè Don Pietro di Toledo à 7 di Maggio 1537 con l'istessa clausula perquod decet.

Supplica della Città, et Regno di Napoli data al Vicerè Don Pietro de Toledo nel parlamento dell'anno 1540 che trattasse con Sua Santità di estinguere d.o tribunale della fabrica per li tanti aggravij, et extorsioni, che facea.

Breve di Papa Paulo 3° delli 3 di febraro 1543 delle facultà concesse à d.a fabrica con il regio exequatur datoli dall'd.o Vicerè Don Pietro all'ultimo di febraro 1543 con alcune limitationi, et dichiarationi.

Breve di Papa Paulo 3° del primo di febraro 1547 che il tribunale della fabrica che era stato sospeso, ritorni al suo pristino stato.

Cardinal di Granuela Vicerè a 15 di luglio 1574 ordina à tutti l'officiali et persone del Regno, che non impediscano l'executione dell'ordini del tribunale

Della fabrica de San Pietro di Roma, che si faranno dalli regij Consultori deputati da d.o Cardinale, et suo Collateral Consiglio, che sono li Mag.ci Marcello de Mauro nelle prime cause, Cesare Visello nelle seconde, et Alfonso de Salazar nelle terze cause, seu Revisore delle reclamationi; mà alle Compositioni delli predetti ogni aiuto, et favore et che permettano che si possono liberam.te exequire.

Iudice

Indice del tomo 13.° de Conseruatorijs regijs uigore Capitulorum Regni aduersus ecclesiasticas personas

Carlo Duca di Calabria figlio primogenito, et Vicario generale del Rè Roberto à 24. di febraro 1322. commette al Capitanio di Napoli una causa ad instantia di Fran.co Carrauainolo di Napoli, che diceua essere turbato sopra la possessione d'una casa sita in Napoli dall'Abbate Guglielmo Carrauiolo con alcuni altri Clerici.

Il sudetto Duca di Calabria à 18. di decembre 1324. comette alli Giustitieri di Calabria una causa ad instantia di Giouanne Canonico della maggior chiesa di S. Marco, et d'altri che diceuano essere stati spogliati da Guglielmo Malopero Primicerio de Monopoli, et Vicario dell'Arciuescouo di Cosenza, di una uigna, et certi beni, ordinandoli, che hauuta informe summaria sopra d.o spoglio per il notorio del fatto, ò euidentia del negotio, ò fama publica, ò d'altro modo, non per uia de giuditio che non potria farlo contra un Clerico, mà con un generale editto si alcuno ui pretende interesse uenghi à uedere li giuramenti delli testimonij da produrse, li faccia restituire di beni, et poi restituiti li manutenga in possessione.

Il d.o Carlo Duca di Calabria à 23. di febraro 1326. commette al Giustitiero di Apruzzo citra una causa ad instantia di Giouannuccio Caudola, che diceua essere stato

spogliato violentem.te della poss.ne del Castello di Santo Apollinare dall'Abbate di S. Giovanne in Venere.

Il Ré Roberto all'ultimo d'aprile 1328. scrive alli Giu=stitieri di Terra di Lavoro et Contato di Molise, et di Apruzzo citra, et Ultra, et altri officiali à chi spetta che l'haveva esposto frà Fran.co Abbate del Mona=sterio di S.ta Maria de Cinque miglia, che possedendo lui pacificamente d.a Abbatia, il Vescovo di Valva pretendendo, che d.a Abbatia appartenga alla sua Chiesa di Valve, vole spogliarlo di d.a Abbatia, per=ciò ordina à d.i suoi officiali, che manutengano detto Abbate nella possess.ne pacifica del d.o Monasterio nella quale lo ritrovano che stia, dove ciusta causa possessionis durante.

Il d.o Ré Roberto a 21. di marzo 1337. scrive al Regente et Giudici della Vicaria, et altri suoi officiali, che Tomase Moniella de Salerno milite nostro Ratio=nale della Gran Corte l'haveva esposto, che posse=dendo lui il Castello di San Giorgio sito in Calabria, il Vescovo di Milito insieme con altri laici lo turbano, et tentano con violentia occuparli li tenimenti di d.o Castello, perciò li facciano giustitia summarie et deplano sine strepitu, et figura iudicij, oblatione libelli et contestatione litis, et iuxta tenorem novi nostri Capituli procedatis.

La Regina Giovanna prima à 24. di maggio 1343. scrive al Capitanio della Città di Manfredonia, che

Lillo

lillo de Grifo de Manfredonia l'hà esposto, che possedendo lui pacificam.te uno territorio sito in detta Città, è turbato nella poss.ne di quello da fra lillo Abb.e del Monasterio di S. Benedetto di d.a Città, et dalli frati di S. Leonardo de Lama Valena dell'ordine di S.ta Maria de Teutonici, perciò l'ordina che l'assistano acciò non li sia fatta ingiuria, nè violenza da d.o Abbate, lo frati ne altri.

L'istessa Regina Giovanna p.a à 15 di Giugno 1346 scrive al Regente, et Giudici di Vicaria che l'Abbate Bartolomeo Grillo de Salerno callidamente havea impetrato da d.a Regina uno rescritto à d.i Regente, et Giudici, nel quale trà l'altre cose si contiene che havendo esposto d.o Abb.e Bartolomeo che possedeva la Chiesa di S.ta Maria al largo de Napoli con le sue raggioni alcuni della Città di Napoli lo molestavano sopra la poss.ne di d.a Chiesa, et suoi beni, non exprimendo li nomi delli turbatori, perciò havea ottenuta una l.rà conservatoria da d.a Regina, et perche dopò l'Abbate fran.co de Griffis de Napoli Canonico Napolitano s'era lamentato di ciò, dicendo che lui possedeva d.a Chiesa, et suoi beni legitimam.te, et che percepeva li frutti di quelli, dimandando revocarsi detta l.rà conservatoria, perciò d.a Regina ordina à detti officiali, che di d.a Lettera spedita in favore de Clerici, et persone Ecclesiastiche senza esprimere li nomi delli turbatori, non se ni servano contra Clerici, mà solo contro laici, poiche non si usa al presente di concedere conservat.rie

in favore di Clerico contro un'altro Clerico.

Detta Regina Giovanna p.a à 28. d'agosto 1347. scrive al Maestro Giustitiero del Regno, et alli Giudici della Gran Corte, che Rinaldo de Ligorio de Napoli milite l'havea esposto, ch'era stato spogliato violentem.te dall'Abbate Martino Marzone de Napoli di una sua casa sita in Napoli, che possedeva, perciò l'ordina che fatto primo un'editto, che compara avante di essi chi ci tiene interesse à vedere li giuramenti delli testimonij, che s'haveranno da produre, et pigliata infor.ne summaria per notorio del fatto, et evidentia del negotio, ò fama publica, ò d'altro modo, non per cognitione giuditiaria, quale non potriano exercitare contro un Clerico, facciano giustitia à d.o spogliato circa la temperatione di d.a poss.ne, et essendo admesso à d.a temperat.ne lo defendano poi, et manutengano in quella.

Re Carlo 3.o à 15. di gennaro 1383. scrive all'istesso Maestro Giustitiero del Regno, ò suo Luoc.te, et alli Giudici della Gran Corte, ordinandoli, che revochino l'aggravij, et violentie fatte per l'Arcive.o di Napoli, seu suo Vicario et per un prete suo Cameriero in loro nome à Simone Guaza de Sugliano in exequirli de facto, et di proprio auctorità alcuni suoi beni mobili, pendente l'appellatione di una sententia data in favore di d.o Cameriero per un credito, che d.o Cameriero in nome di d.o Arcivescovo pretendeva dover consequire

Il Ré Ladislao à 22 di sett.re 1403 scrive al Vicere=
gente, et al Giustitiero della provincia di terra d'Otranto
che faci far giustitia à Gio: Baltramello della Città
d'Ogento, il quale dice essere stato spogliato violen.te
da certi clerici d'alcuni beni stabili che lui possedeva
ordinandoli che posto l'editto, che ciascuno che ci preten=
de interesse comparsa à vedere li giuramenti delli testi=
monij et pigliata informatione summaria per il notorio
del fatto, ò evidentia del negotio, ò fama publica e non
per cognitione giuditiaria li restituiscano la poss.e
et reintegrata poi d.a poss.ne lo manutengano, et defen=
dano.

La Regina Giovanna 2.a a 11 di giugno 1415 scrive al
Maestro Giustitiero del Regno et suo luoc.te et alli
Giudici della Gran Corte, et altri suoi officiali del Regno
che frat' Aniello da Laudaino di Napoli milite, Priore
della Chiesa di S. Gio: Gerosolimitano di Barletta
l'have esposto, che havendo li Priori di d.a Chiesa
suoi predecessori, et ancor esso posseduto, et possede al
presente un Castello d'Alberone sito nella provincia
di Capitinata con un territorio di San Giovanne di
Serra, l'huomini di d.o Castello d'Alberone Vassalli di
d.a Chiesa, overo Priorato sono stati et sono soliti
seminare, et farci seminare herbaggi et pascolarci
li loro animali, et tenere, et celebrarci et farci
celebrare ogn'anno le fiere nella festa di San Gio:
Batta nel mese di Giugno, et li sacerdoti sono stati soliti

celebrani li divini officij, et il Vicario, et li Officiali di d.o Priore è stato, et è solito di erigere, et ponere il stendardo di S. Giovanne sopra d.a chiesa di S. Gio: di Serra, et d.o Priore hà percepito, et percepe li frutti da d.o territorio, et che l'Abbate di S. Bartolomeo del Gold, seu il suo Vicario in più modi hà turbato, et turba d.o Priore, overo il suo Vicario, et officiali, et suoi vaxalli sopra la possessione di d.o territorio, impositione di stendardo, percettione di d.i frutti di territorio, perciò d.a Regina ordina à detti suoi officiali, che faciano giustitia ad d.o Priore sopra d.a turbatione, non solo per li remedij oportuni della legge, mà per aiuti di aperta defensione, non facendo giuditio in questo, che non potriano farlo nelle persone, et negotij de clerici, mà pigliata informatione summ.a per il notorio del fatto, ò evidentia del negotio, et fama publica, ò altrimente ligatione, per laquale appara della molestia data, et nella prova del notorio li faiti proponere un' editto generale, che ciascuno che ci pretende interesse venga à vedere li giuram.ti delli testimonij, che si hanno da produre.

Il Rè Alfonso p.mo à 20. di sett.e 1440. scrisse ad Alfonso Vescovo di Valentia Presidente del suo sacro Cons.o et Vice protonotario del Regno, et alli suoi regij Consiglieri nel suo Consiglio commoranti appresso la Città di Aversa dicendoli, che Febo Sanseverino Vescovo di Cassano con lamenti l'havea esposto che essendo stato promosso al Vescovato di Cassano da Papa Bonifacio VIIJ.o

et

et confirmato da Papa Martino V.º hà posseduto d.º Vescovato pacificam.te et quietamente per più anni, finalmente Giliforte Spinello di Napoli asserto Vescovo di d.º Vescovato per forza, et fraude, non si sà con che spinto, et canonico titulo motto, l'hà spogliato de facto, intrudendosi ind.º Vescovato senza essere stato d.º Febo chiamato, citato ne inteso, ò monito, anzi senza essere penitus difeso; perciò d.º Rè ordina, che le li faccia presto complimento di giustitia, in modo che non bisogni, che d.º Febo venga più per questo nella sua presentia.

Rè Alfonso p.º à 16. di Marzo 1458. scrive al suo Viceré in Calabria et altri officiali in Calabria, dicendoli, che il prete Guglielmo de Gambino de Magono pertinentie della Città di Cosenza l'have esposto, che possedendo lui pacificam.te et quietamente insiemi con alcuni preti per più de 20. anni alcuni beneficij, cioè di San Pietro de Cellaris, et S. Angelino de Truppis, percipendoni li frutti, detti altri preti de fatto l'hanno spogliato della possessione di d.i beneficij, perciò d.º Rè ordina à detti suoi officiali, che costandoli di d.º spoglio, che li restituiscano la possessione della sua rata di d.i beneficij, et lo manutengano ind.a possessione, et li facciano corrispondere delli frutti.

S.º d.º Rè Ferdinando p.mo à 27. di Aprile 1465. scrive al Vescovo di Martorano che non si debbia inter=

ponere, impedire, ne molestare in cosa alcuna contra de Justitia, et dovere. Palamidesso, del Bando Vescovo di Catanzaro, ne del suo Vescovato, et frutti, et rendite di quello, anzi si alcuni renditi, o possessione, et ragione havesse sopra la diocese del suo Vescovato di Catanzaro, li faccia corrispondere conforme è di giustitia.

Il d.o Rè Ferdinando Primo p. a 2. d'Aprile 1465. scrive al Castellano di Catanzaro, che il Vescovo di d.a Città li è molto caro, perciò vole, che sia favorito dal detto Castellano, et manutenuto, et conservato nella pacifica possessione, nella quale è stato, et al presente sta del d.o suo Vescovato, facendoli respondere de tutte sue intrate, et frutti spettanti à quello.

Il detto Rè Ferdinando Primo p. à 14. di luglio 1482. scrive à Carlo Carrafa Signore della terra di Montesarchio dicendoli che fra Jacovo Sardella dell'ordine di S. Gio: Gerosolimitano, Commendatore della commendatore della Commenda di d.a terra di Montesarchio l'have esposto, che possedendo d.a Comenda conceduta li dalla sud.a sua religione, ni è stato de fatto cacciato da fra Hipolito di Amelia in virtù di certe lettere ottenute surrettitiamente dalla Corte Romana, et spogliato della possess.e di d.a comenda, perciò ordina al d.o Carlo, che costandoli di d.o spoglio per summaria inform.e, che non ricerca ordine giuditiario, li restituisca d.a poss.ne

Il

Il Gran Capitanio al penultimo di maggio 1503. scrive ad un' officiale regio che l' Abbate Guglielmo Firmano de Maratea l' havea esposto, che possedendo lui in vigore di bulle Apostoliche et d' altre scritture il beneficio, seu Abbatia di San Giovanne de Abbate Marco della Diocese di Cassano et di quella percepito li frutti, dopò Joan Carlo de facto lo spogliò di d.a Abbatia, perciò d.o Gran Capitanio ordina al d.o officiale che se informi di questo, et ritrovando esser vero quel che s' espone, servata la forma delli Capituli del Regno debbia restituire, et fare restituire d.o Abb.e Guglielmo alla pristina possessione di d.a Abbatia, seu beneficio, et fare corrispondere dell' intrate, et frutti tanto medio tempore percepiti come delli futuri, manutenendolo, et facendolo mantenere in la pacifica sua poss.ne di d.a Abbatia donec causa iusta poss.nis duraverit.

Detto Gran Capitanio à 26. di Giugno 1506. scrive al Gouer.re di Calabria che essendo vero che l' Abbate di S. Giovanne de Florio di Calabria sia stato spogliato de facto dal Clerico Martino de Corporibus di alcune Chiese grancie et annexe à d.a sua Abbatia in virtù di bulle apostoliche, li faccia restituire la poss.ne di d.e Chiese, et in quella ce lo manutenga, et conservi, donec iusta poss.nis duraverit.

Il Vicerè Gio: di Aragona Conte di Ripacursa a 17. di giugno 1507. scrive al Gouer.re di Calabria, et altri

officiali di d.a provincia, che frà Ludovico de Nicotera Vicario generale di d.a provincia dell'ordine di san Fran.co dell'osservantia, l'havea esposto, che molti Prelati di d.a provincia fanno forza, et violentia à detti frati osservantini nelle cose, et raggioni che à detti frati spettano contra li tenori, et forme delle bulle apostoliche concesse ad d.o ordine osservantino, perciò d.o Viceré ordina à d.i officiali che ad ogni instanza di d.o Vicario provedano per omnia iuris, et facti remedia necessaria, et oportuna, che con effetto di Prelati cessino da ogni via de facto, forza, et violentia contra detti osservantini, mà si pretendeno cosa alcuna, l'ha proponano avanti il Giudice competente.

Il d.o Conte de Ripacursa Viceré à 30. di luglio 1507. scrive all'Capitanio di Cariati, dicendoli, che li giorni passati essendo stato spedito dal Sacro Consiglio un'edicto iusta la forma delli Capitoli del Regno in favore di Thomaso Arragno Paleologo, il quale dicea essere turbato dal Vescovo di Cariati sopra la possess.e del Casale di Belvedere, et territorij di mala pena, quello si dovea affigere nelle porte della maggior chiesa de Cariati, et essendo ivi apparecchiato l'algozino con l'edicto in mano, et il Giudice, et il notaro et testimonij per fare l'atto dell'affissione di d.o edicto, il Vicario di d.o Vescovo con il Clero, overo maggior parte di quello uscendo dalla chiesa levorno l'edicto da mani di d.o algozino, che non era

ancora

ancora afflitto, et lo strauiorno come appare per informatione sopra di ciò pigliata, et tirorno il d.o Agustino, et il notare per il petto, et per li capelli di quà con di là, non senza graue offesa dell'honore, et dignità di d.o Sacro Consiglio, perciò comanda al d.o Capitanio, che ordini ad d.o Vicario, et à tutti detti preti, che interuennero alle cose predette, sotto pena reseruata al regio arbitrio che frà quindeci giorni debbiano venire in questa Città di Napoli, et presentarsi auante d.o Vicerè, et non partirse senza sua expressa licenza, et insino che per d.o Vicerè non serà altrimente prouisto.

Hauendo detto Carauiolo Abbate della real Cappella, et Abbatia di S.to Pietro à Corte di Salerno nell'anno 1574. dimandato al Vicerè essere conseruato, et manutenuto in poss.ne di exercitare alcune sue giurisd.ni, et authorità temporali et spirituali, che teneua in detta sua Abbatia, che l'Arciuescouo di Salerno lo turbaua et molestaua, et cercaua di spogliarlo de fatto di quelle, fù rimesso il d.o negotio al regio Cappellano maggiore che prouedesse seruata la forma delli Capitoli del Regno auante del quale, fattosi il solito editto comparue l'Arciuescouo per il suo interesse, e formatosi processo in contradittorio giuditio, fù fatta sententia per la quale furono dichiarati molti Capi, nelli quali d.o Abbate si doueua manutenere, et conseruare in poss.ne et essendo poi d.o Abbate inquisito in Roma che hauesse hauuto ricorso al Vicerè, et altri Giudici

di d.a Chiesa, et massime di cose che Culeso, et che havesse tirato d.o Arciu.o avanse di Giudici regij fù finalm.te d.o Abb.e liberato per sententia dell' Auditore della Cam.a nell'anno 1577.

Havendo Gio: Alfonso, e ferrante Buonhomo et altri di detta famiglia della Città di Pozzuolo dato memoriale di detta Città una cappella al Viceré lamentandosi, che tenendo essi nella Chiesa maggiore di d.a Città una Cappella con un Sepolcro antico delli loro antecessori, per il quale appareua la loro antiquità et nobiltà della loro famiglia il Vescovo di Pozzuolo de fatto, et essi inauditi, et de notte haueua fatto tirare, et leuare detto Sepolcro et come che de fatto, et con violentia si era leuato dimandauano conseruarsi nella loro poss.e nella quale erano stati, et essere difesi mentre da S. San.ta sarà altrim.te prouisto, alla quale hauendo hauuto ricorso della grauezza, et excesso usato da d.o Vescovo et dal Viceré fù rimesso il d.o negotio al regio Capp.no mag.e che sopra di ciò facesse giustitia seruata la forma delli Capitoli del Regno et dal d.o Capp.no mag.e fù spedito il solito editto con inseritovi il d.o mem.le a 22. d'aprile 1593.

Detti Buonhomi dopò anco dissero che d.o Vescovo dopò essergli posto d.o Editto haueua fatto altre innouationi, et violentie per sdegno, et odio hauendo leuate l'arme, et insegne della loro fam.a da altri luochi di d.a Chiesa, et leuarle mem.e

Detto Vescovo hebbe ricorso in Roma di questo Editto del Cappellano Magg.e et iui si ne fece gran risentim.to et si intese malam.te, che ne uenne la seguente lettera.

Lettera

Lettera della Cong.ne de Cardinali sottoscritta dal Cardinal Alesandrino diretta à Mons.r Giacomo Aldobrandino Nuntio Apostolico in Napoli delli 30. di giugno 1593. dicendoli di ordine di S. San.tà che facesse ordine in scritto al d.o Capp.no maggiore, che sotto pena di scomunica latæ sententiæ ipso facto incurrenda douesse frà tre dì hauere con effetto cassato, ò fatto cassare dalli Libri doue si troua registrato d.o editto, e di hauere parimente consignato in mano di d.o Nuntio copia autentica dell'atto di d.a cassatione, assicurandolo, che non sarà obediente si procederà contro di esso et alla publicatione delle censure, et à quel di più che parerà à S. San.tà dicendo anco essersi maturam.te considerato cosi quel che si allega per giustificat.e del fatto come anco la nota che si mandò de i casi seguiti liquali non sono simili à questo, doue si tratta de ricorso hauuto al Vicerè da decreto fatto in iscritto dal Vescouo sopra cosa mera Ecc.ca dentro la Chiesa sua, et in execatione delle riforme ordinate dal Sacro Conc.o di Trento, et da quella sancta sede, oltre che non può ne deue tolerarsi prattica cosi fatta in pregiud.o et destrut.e della Giurisd.e Eccl.ca.

Proui.ne di d.o Mons.r Nuntio delli 14. di luglio 1593. con inscritti d.a lra del Cardinal Aless.no che fu intimata al d.o Capp.no maggiore.

Consulta ouero relatione fatta dal Consiglio Coll.e al Vicerè à 16. d'ottobre 1593. nella quale lungam.te sinarra quanto è passato in d.o negotio dell'Buonhomi cond.o Vescouo di

Pozzuolo in Napoli, et in Roma, et dell'intimatione fatta del sud.o ordine de S. San.ta al d.o Capp.no maggiore dal Nuntio, et con che male modo et male termine di procedere co la risposta del d.o Capp.no maggiore, et dell'antiquissima osservanza et giustitia delli Capitoli del Regno, ancora contra persone Eccl.che introdotti per evitare li spogli, et violentie.

Un'altra consulta ò relatione fatta dal d.o Consiglio Colle.le al Viceré sopra d.o negotio senza giornata.

Relatione delle cause contraditioni et controversie che sono state trà li Ecclesiastici et regij sopra li Capituli del Regno circa le turbationi, et spogli fatti con forza, et violentia nel Regno da che sono stati fatti et quanto hanno tentato detti Ecclesiastici di destruggerli, et far levare l'osservanza, et executione di essi, et con tutto ciò sempre sono remasti validi, et fermi, per essere fundati in mera iustitia, et per levare le forze, et violentie nel Regno, et quanto poi siano stati adoprati contra le persone Ecclesiastiche non solo da laici mà anco da persone Ecclesiastiche contra li stessi Ecclesiastici.

Diverse allegationi et scritti in iure fatti per deffensione, et giustitia di detti Capituli del Regno.

Indice

Indice del tomo 14.° de legationibus Cardinalium Iustiniani et Alex.ni ad Philippum 2.um Hispaniarum Regem pro Romano Pontifice pro causis Ecc.ae Iurisdictionis

Lettera di S. M.tà delli 21. di 9bre 1570. scritta al Duca d'Alcalà Viceré nel Regno di Napoli, dicendoli che il P.re fra Vinc.o Giustiniano Gnle dell'ordine de Predicatori, che poi fù Cardinale, in virtù d'un Breve di S. Sant.tà che li portò in sua credenza, li rappresentò da sua parte alcuni aggravij, che dice farsi in detto Regno, tanto alli Prelati come in diminutione della Giurisd.ne et immunità Ecc.a, et che la San.tà Sua ne haveva grand.mo risentimento, che in quello non si ne tenesse il conto, che si doveva, et havendo la M.tà Sua incaricato tanto espressam.te al d.o Viceré, come haveva visto il conto, che haveva da tenere con l'uno et con l'altro non dubitava che d.o Viceré per parte sua havria procurato di dare à S. Santità la sodisfat.ne che con raggione si deve, tuttavolta con il desiderio che la M.tà Sua teneva che la riuscisse in ogni cosa, l'hà parso avvertirlo d'alcuni capi, che detto Card.le li haveva riferito, acciò che comunicandolo con il Cons.o Colle proveda quello che in ciascuno d'essi si ordina, et li manda la copia di d.i capi con alcuni ordini in piedi di ciascuno d'essi, dicendoli in alcuni di quelli lo che haveva da osservare, et in alcuni

altri bene informi, et auuisi la Alt.za sua particolarm.te di quello che posso, acciò si potria fare per darne a S. San.tà la sodisfatt.ne che la Alt.za sua desidera, et anco che si proueda quel che si deue, et conuiene al bene del reg.o

Lettera di S. M.tà delli 28. di febr.o 1590. scritta al d.o Vicerè Duca d'Alcalà, dicendoli che per la copia della Carta che li inuia ch'è spedita ad instantia del Card.l Giustiniano, il quale la porta à S. San.tà intenderà li aggrauij che pretende si facciano alli Prelati del Regno, et in diminutione della Giurisd.ne et immunità Ecc.ca, et essendo d.i Capi di tanta consideratione è bene che sia preuenuto con il tempo di quel che in ciascuno d'essi se li ordina, perciò li hà parso aduertirlo di quello.

Di più delli detti Capi contenuti in d.a Carta dice, che li hauea presentati d.o Cardinale per ordine di S. San.tà altri Capi, che uedera in una relatione che li manda sopra de liche li hà risposto, che per essere di molta consider.ne conueniria hauere informatione dal d.o Vicerè prima di fare alcuna prouisione sopra di quelli, et acciò sia tanto più auertita quanto lo ricerca la qualità delli capi che si trattano è necessario intendere quel che è in ciascuno d'essi, perciò li ordina che facendoli uedere per li Regenti della Cancellaria l'auuisi in che si funda il costume, che si tiene d.o Regno di conoscere sopra il Clericato, et di quel che di fatto

et

Codesfuro vi s'intende, lo sij anco in ciascuno delli
Capi contenuti ind.a relatione acciò che con più maturità
si responda, e provveda quello che si deve, e conviene
di maniera che osservandosi quello che è di sua
real Giurisd.e e preheminentia, quale non hanno
d'haver in ciò diminutione non si farà aggravio
all'Immunità Ecc.ca

Lettera di S. Alt.za al Papa Pio V.o delli 28. di sett.e
1570. nella quale li scrive, che havea ricevuto il
breve della Santità sua che li portò il Card.l Giust.no
in sua credenza sopra le cose toccanti alla Giurisd.ne
Ecc.ca et quantunque per li viaggi, et consimili occu-
pationi che dopo li sono occorse non havea havuto
il luogo che desiderava per trattare di quelle mag-
giormente per essere tanto gravi, et importanti
necessarie per sodisfare alla Santità sua come è
stato, e sarà sempre suo desiderio si è provisto
in alcune cose come intenderà dal d.o Cardinale, et
venuta che sarà l'informatione che s'aspetta se
procurerà di provedere nel dispiù tutto quello che
se potrà, di maniera che la dignità Ecc.ca non sia
pregiudicata.

Lettera di S. M.tà delli 6. di 9bre 1571. diretta à Don
Gio. de Zuniga suo Amb.re in Roma avisandoli
che il Card.l Alessandrino Legato di Sua Santità
era venuto in Spagna à 30. di sett.e passato et
fu dad.o Re ricevuto, et accarezzato come conveniva

et se doveva a persona di sua dignità et tanto congionta con S. Beat.ne dopo li dimandò audienza e dichiarò tutto quello che portava in commiss.e che di più delli Capi toccanti à stato che per un'altra se li dà conto, in sostanza conteneva l'altri Capi nelli quali pretende che si pregiudichi la Giurisd.e Ecc.ca tanto nelli Regni di Napoli e di Sicilia quanto nel Stato di Milano che sono cioè l'Exeq.r di Napoli, Monarchia di Sicilia, famiglia armata dell'Arciv.o di Milano, Economato di quel stato, Decime di Napoli, e Milano, et l'Eclesia di Malta, alli quali se li rispose quel che vedrà, che si contiene nella margine di ciascuno Capo, che il tutto se l'invia particolarm.te con sue repliche, che da parte del detto Legato se fecero con la risposta penale, che si diede, à quelle avviso d.o Ambre. ni habbia notitia, et possa dare sodisfattione alla santità sua si sopra di quello si parla, dove, e quando conviene.

L'invia anco la copia delli memoriali che mi diede alla M.tà sua il Card.l Giust.no nelli quali S. Santità pretende che si pregiudica la Giurisd.e Ecc.ca tanto nel Regno di Napoli, quanto in quel di Sicilia con le risposte fatte nella margine di ciascuno Capo avviso d.o Ambre. n'habbia intiera notitia, et l'avvisi a suo tempo per la sodisfatt.e che in Roma s'haurà havuta, che mi in Spagna

Spagna si è certo procurato di dare sodisfatione di tutto quello che è stato possibile

Lettera di S. M.tà scritta al Viceré Card.l de Granuela à 28. di Decembre 1571 avisandoli in conformità di quello haueva scritto al d.o Ambre, che il d.o Card.l Aless.no Legato di S. San.tà arrivato in Spagna era stato ben riceuuto dalla M.tà sua trattarlo come si doueva à persona di sua dignità, et tanto congionta con S. San.tà, et doppo d.o Legato li dimandò audientia, et dichiarò tutto quello che portaua in sua Commissione, che oltre di alcuni Capi toccanti al stato conteneua in sustantia quelli che và con la relatione che li manda, alli quali teli reppose nella margine di ciascuno Capo come potrà uedere, li dimandò ancor risposta dell' altri Capi toccanti à Giurisd.ne che l' haueva dati il Card.l Giesu.no in nome di sua Santità quando fù in Spagna, delli quali s'era dimandata informe dal Regno di Napoli per non tenere iui bastante noticia, et la M.tà sua li fè uedere d'alcune persone del suo Cons.o Reale che si deputorno, et con loro accordo, et con il parere del Regente del Coll.le di d.o Regno si decretò in alcuni punti, come può uedere per li memoriali che li manda, et ancor che per parte di d.o Legato se siano replicato à d.e decretationi alfine teli è risposto conforme hà parso conuenire, finalmente si è quietato et presta di partirsi fra tre dì seguendo

suo Camino à Portugallo, penió ordina ald.o Vicere che veda li Capi toccanti ad.o Regno delli quali si dimanda informatione per sodisfarsi in quello con più fundamento, et giunto con li Regenti, e più persone prattiche, et di scientia et conscientia che li parerà l'examini con molta consideratione et l'inuij in molto particolare, et distinta informatione di quelche passa in quelli, et del solito con le raggioni, titoli, et fundamento che vi è giontamente con suo parere di quelche conviene, et si deve fare et respondere, et della sodisfattione che si può dare à S. Santità senza pregiuditio della sua preheminentia Reale, ne di quelche conviene per la sicurtà et conservatione dell.o Regno, avisando quando S. San.ta volesse replicare à quelche hora se li responde lo che ha parso à S. M.tà sua fino informata del tutto, et prevenito di quelche, et per tutti i rispetti parerà che più convenga al bene delli negotij.

Lettera di Sua M.tà firmata à parte sinestro di 28. di decembre 1571. ald.o Cardinal de Granvela avisandoli che d.o Cardinal Aless.no di nuovo l'haveva rappresentato, et detto, che seguivano molti inconvenienti impedendo.si per la via dell'exequatur l'osservantia del Concilio Tridentino, et dell'ordini Apost.ci pretendendo, che la M.tà sua vada contra il giuramento che haveva dato de osservare il Capitulo dell'

Investitura

Investitura che il Papa Giulio 2.° diede al Ré Catolico et di quella che diede il Papa Giulio 3.° che trattano come se hanno da obedire l'ordini apostolici, et ancor che sopra questo dell'exequatur se li sia risposto, è da credere, che sua Santità tenendo come tiene santissimo zelo, et essendo la causa, et fundamento, che vi sono, tanto notorij, sarà bastantemente sodisfatta maggiormente levandosi che da poco tempo si erano poste, cioè che s'exequa il rescritto Apostolico. con che altro non stia in possessione, et quel che si dice nell'exequatur contra clericos tantum, tuttavia avisi la Maestà Sua di quel che passa, et di quanto si è fatto circa quel che si scrisse in questo particolare conforme al Capitulo incluso, et si quello è bastante per fare che S. Santità debbia con ragione star sodisfatta.

Un'altra lettera di S. Maestà scritta al detto Cardinal de Granuela l'istesso di 28. di decembre 1571. dicendoli, che per l'altra lettera vedrà quel che se li ordina circa le conditioni, che si sogliono ponere nell'exequatur delli rescritti Apostolici, et per che l'intentione della Maestà Sua è che quando occorre venire alcuno breve nel quale si mescolano clerici et laici, che non si potria ne deuria exequire contra laici, l'ha parso di avertirli che d'ica dall'hora avante se da breve non se exequa contra laici, però dia ordine, che si osservi l'equalità, che è giusta così alli clerici

come alli Laici nel concederli l'exequatur senza, che per questa causa si diminuisca la Giurisd.e reale

Consulta del d.o Cardinal di Granuela con il suo Coll.e Cons.o mandata à sua M.tà all'ultimo di Marzo 1572 rispondendo alla lettera della M.tà sua delli 28 di Decembre 1571 in risposta di tutti li capi dati à d.a M.tà da detti Card.li Giust.no, et Aless.no rispondendo distintamente capo per capo.

Consulta del d.o Cardinal di Granuela con il Coll.e Cons.o scritta à parte à sua M.tà l'istesso di ultimo di Marzo 1572 in risposta della lettera di sua M.tà de 28 di Decem.e 1571 sopra quello, che si era trattato con il Card.l Aless.no Legato di S. San.tà circa l'articulo dell'exequatur sopra le provisioni, che per la Corte Romana si spediscono per exequirsi in questo Regno, dicendoli dell'antiquissimo costume ch'è stato, et è nel Regno di concedere il regio exequat.r à d.e provisioni della Corte Romana, et anco si tratta della clausula exequatur quoad clericos tantum et dell'altra clausula, si vule altro non sia in poss.ne et della sodisfattione che crede haurà il Papa circa l'osservanza del regio exequatur, et maxime per queste noue provisioni fatte dalla Maestà sua intorno ad.o exequatur.

Consulta scritta à S. M.tà dal d.o Cardinal de Granuela l'istesso di ultimo di Marzo 1572 dicendoli, che per un'altra hauea risposto particularm.te à tutti li capi

capi toccanti à Giurisd.ne proposti alla M.tà sua per il Cardinal Aless.no Legato di Sua Santità, et quello era tolo per darli conto sopra il capo 20. della lettera della M.tà sua delli 28. di decembre passato nel quale si pro=pone l'osseruantia del Concilio di Trento sopra la Visita che l'ordinarij ponno fare delli Collegij, luochi pij, et hospitali, et di uedere il conto delle loro admini.ni che la M.tà sua comanda che si osserui quel che stà dis=posto per d.o Concilio di Trento. Risponde anco di nuouo all'altra lettera della M.tà sua dell'istessa data nella quale hà comandato, che nelli exequatur che si concedeno alle prouisioni che si spediscono per la Corte di Roma non si pona la clausula quoad clericos tantum.

Et perche queste differentie di Giurisd.ne comprese nelli capi dati da detti Cardinali Giust.no et Aless.no et altre che interim occorsero non si poterno aggiustare per lettere et relationi mandate hinc inde, il Papa Pio V.o richiese S. M.tà che mandasse alcune persone in Roma, che insiemi con altre, che la Santità sua hauria deputate l'hauessero aggiustate et composte amiche=uolmente, et si bene d.o Rè hauesse promesso al Papa mandarle, non occorse ne seguì per la morte del Papa, che successi al primo di maggio 1572. prima di mandarle, però il Papa Gregorio 13.o suo successore più uolte richiese d.o Rè, che le mandasse, come già le mandò nell'anno 1574.

Lettera del Rè alla Santità di Papa Gregorio 13. delli 14.

di Giugno 1574. nella quale l'auisa, che per sodisfare
all'instantia che la Santità sua l'haueua fatta di
mandare in Roma alcune persone à trattare le
differentie ch'erano occorse quelli giorni nelli
suoi Regni d'Italia in materia di Giurisd. mandaua
in Roma il Mar. de las Nauas, et il Lientiato
Fran.co de Vera del suo Cons.o liquali giunti con l'Ambre
Don Gio. de Zuniga trattassero di d.a materia.
Procura de S. M.tà sotto la data à 4. di giugno 1574. nella
qual dice, che essendo stato più volte richiesto dal Papa
Gregorio 13. che conforme quel che d. Rè hauea promesso
al Papa Pio V.o di mandare alcune persone in Roma
liquali insieme con altre da deputarsi per la Santità
sua hauessero trattato di componere amicheuolmente
senza forma alcuna di giud.o le differentie ch'all'hora
versauano, et in futurum potessero versare con l'occa-
sione della giurisd.e Ecc.ca et secolare tanto nel
Regno dell'una e l'altra Sicilia quanto nel Stato
di Milano, et desiderando S. M.tà sua gratificare
in ogni cosa à sua Santità fà suoi procuratori Don
Gio. de Zuniga suo Ambre in Roma Don Pietro
d'Auila Marchese de las Nauas, et Fran.co
de Vera suo Cons.o liquali possano trattare, con-
cludere, et finire detti Negotij
Lettera del Rè sotto l'istesso di 4. di Giugno 1574. scritta
à Don Gio. de Zuniga suo Ambre auisandoli che
mandaua per d.o effetto in Roma il Mar.se de las Nauas
de

et il licentiato Fran.co de Vera del suo Cons.o con l'Instrutt.ni che l'hà date con ordinarli che il tutto comunichino con d.o Ambr.e

Instruttioni date da S. M.tà à detti Don Gio: de Zuniga Mar.se de las Navas, e Fran.co de Vera di quel che havevano da fare in Roma nel trattare di negotij di Giurisd.e à 4. di giugno 1574.

Lettera di S. M.tà della data dell'istesso di 4. di giugno 1574. scritta al d.o Card.l Granuela dicendoli, che al d.o Mar.se de las Navas s'havea fatto pagare nella Corte di Spagna ducati mille per la spesa del Camino ordinando al d.o Cardinale che havesse subito fatto pagare al d.o Marchese in Roma altri ducati dui milia d'oro. Avisandoli anco che al licentiato Fran.co de Vera suo Cons.ro se li erano segnalati otto ducati il dì di più del suo salario ordinario stabilitoli in Spagna, ordinando che se li paghino da che partì da Spagna, et che à conto di quelli se li rimettano, ò rimegno in Roma subito mille altri ducati d'oro, per non esserseli data cosa alcuna in Spagna per il camino, che ni tenerà di quelli necessità.

Lettera di S. M.tà dell'ultimo di decembre 1574. scritta al Vicerè Card.l de Granuela, dicendoli che dopò che li scrisse à 4. di giugno passato sopra il salario che s'havea da pagare nel Regno di Napoli al licentiato Fran.co de Vera suo Cons.ro che stà in Roma per l'effetto che havi inteso, havea ordinato, che ivi in Spagna

se li pagassero à buon conto mille ducati de trecento settancinque millia maravedis, perciò l'ordina, che di quello ni faccia fare notamento acciò se li excomputi da quel che deve havere per ragione del suo salario, et che l'avisi come sarà exequito:

Consulta della regia Cam.a della Sum.ria scritta al detto Viceré Cardinal de Granvela à 13 di maggio 1575. che havendo d.o Cardinale ordinato ad d.a regia Camera che dichiarasse il valore delli ducati d'oro, che sua M.tà havea ordinato pagarsi in quello Regno al Licentiato Fran.co de Vera per intertenimento delli otto ducati il dì, et delli mille altri ducati di 375.m maravedis, che la sua M.tà l'havea fatti pagare nella Corte di Spagna; d.a regia Camera li refferisce che tanto li detti otto ducati il dì, quanto li detti mille ducati de 375.m maravedis se doveano intendere à rag.e di dodici carlini per ducato di monete corrente di quello Regno.

Relatione overo Consulta scritta dalli Regenti de Canc.ria al d.o Viceré Card.l de Granvela à 9 di mag.o 1575. in risposta della lettera di Don Fran.co de Vera scritta da Roma al d.o Viceré à 6 di febraro 1575. che havea dimandato le scritture, et informatione concernenti la regia Giurisd.e circa li capi che s'havevano da trattare in Roma, et in d.a relatione si contengono quante consulte si siano fatte à S. M.tà dalli Viceré del Regno in materia della regia Giurisdittione

cioè

cioè delli casi misti, spoglie, et circa li Capi delli Card.li Giustiniano et Alessandrino, et regio exequatur.

Lettera di S. M.tà diretta al Papa à 3. di maggio 1578. dicendoli, che mandava il Marchese di Alcanizes in luoco del Marchese de los Navas, il quale giontam.te con Don Gio: de Zunigas suo Amb.re et il Licentiato Fran.co de Vera trattariano d.o negotio di Giurisd.e

Procura di S. M.tà fatta à 3. di Maggio 1578. nella quale asserisce, che essendo stato più volte richiesto da Papa Gregorio 13.o che conforme quel che la M.tà sua havea promesso alla felice memoria di Papa Pio V.o suo predecess.re di mandare alcune persone in Roma, quale con altre da deputarsi dalla Santità sua, si forzassero comporre amichevolmente, et senza forma alcuna di giuditio quelle differenze, che all'hora vertevano, et che in futurum potessero vertere per occasione della Giurisd.e Eccles.ca et secolare nelli Regni dell'una, et l'altra Sicilia, et nel Stato di Milano, et volendo la M.tà sua gratificare in ogni cosa à S. San.tà havea determinato mandare in Roma alcuni huomini insigni à trattare in suo nome detti negotij, et havendoci mandato per d.o effetto nell'anno 1574. Don Piero di Avila Marchese de los Navas, che insiemi con Don Giovanne de Zuniga suo Amb.re in Roma appresso sua San.tà et con il Licenciato fran.co de Vera suo Consigliero trattassero d.o negotio, et lo riducessero à fine, et detto Marchese non essendosi cominciato il d.o trattato

mori, per il che detti negotij restorno indecisi, et suspesi.
Al presente per obedire alla Santità sua, et per adem=plire d.a promessa, in luoco di d.o Marchese morto eligge Don Alvaro de Borgia Marchese di Al=canizes ~~morto~~ al quale insieme con d.o Don Giovanne de Zuniga suo Ambre, et con d.o Fran.co de Vera, che da quel tempo insino all'hora era dimorato in Roma dà potestà, che possano trattare, et continuare detti ne=gotij, et amichevolm.te ridurli al fine.
Lettera di sua M.tà delli di 3. di maggio 1578. diretta à Don Gio: de Zuniga suo Ambre in Roma avisandoli che mandava il Marchese d'Alcanizes in luoco del Marchese de las Navas già morto, à trattare le cose di giurisd.e insieme con d.o Ambre et con Fran.co de Vera, et che haveva dato al d.o Marchese l'instruttioni di quel che haveva da fare, et che erano quelle medesme che si diedero à d.o Marchese de las Navas, et Fran.co de Vera con alcune poche cose mutate.
Lettera di sua M.tà delli 3. di maggio 1578. scritta al Mar.se d'Alcanizes, nella quale li dice, che lo mandava in Roma in luoco del Marchese de las Navas et Fran.co de Vera à trattare le cose di Giurisd.e et che ogni cosa comunicasse con l'Ambre Don Giovanne de Zuniga, et Fran.co de Vera.
Un'altra consimile lettera di S. M.tà delli d.o di 3. di maggio 1578. scritta à Fran.co de Vera, che contiene l'istesso.

Instruttioni

Instruttioni date da S. M.tà à Don Giouanne de Zuniga et Marchese d'Alcanizes, et fran.co de Vera, di quel che haueano da fare, et trattare in Roma con Sua Santità in materia di Giurisd.e, prescriuendoli li Capi, delli quali haueano da trattare, et il modo, sotto la data delli 3. di maggio 1578.

Lettera di Don fran.co de Vera al Viceré Marchese di Mondesar di Roma delli 8. di 9bre 1578. dicendoli, che esso, et li suoi Compagni desiderauano hauer resolutione de alcune cose concernenti à d.a loro commissione della regia Giurisd.e et che le communichi con il Consiglio Coll.le et li dia risposta sopra di quelle, et sono cioè del regio Cappellano maggiore, Casi misti, et spoglie.

Relatione seu Consulta fatta dal Coll.le Cons.o al d.o Viceré à 4. di decembre 1578. sopra quello che scrisse primo il licentiato fran.co de Vera, et poi l'Ambre Don Gio: de Zuniga, circa il negotio, che si trattaua in Roma della regia Giurisd.e intorno al Cappellano maggiore, li casi misti, et le spoglie.

Nota di tutte le scritture mandate dal Viceré di Napoli ad l'Ambre D. Gio: de Zuniga, et Marchese di Alcanizes, et al Licentiato fran.co de Vera, concernenti alla regia Giurisd.e per la defensione delle ragioni di S. M.tà in questo Regno.

Lettera del Viceré Marchese de Mondesar al licentiato fran.co de Vera, et Aragon delli 12. di Xbre 1578. nella quale li fà relatione, et li informa del

negotio di Marcello Caraciolo Marchese di Casalbore, del quale si haueva da trattare in Roma, compreso nelli instruttioni dateli da sua M.tà

Lettera di D. Fran.co de Vera scritta al d.o Viceré da Roma à 9. di gennaro 1579. in risposta di d.a lettera scrittali dal Viceré intorno al negotio di d.o Marcello Caral.o March.e di Casalbore.

Relatione, et Consulta delli Regenti de Canc.ria scritta al d.o Viceré à 25. di gennaro 1579. in risposta d'una lettera scrittali dall' Ambre' di Roma delli 7. di d.o mese nella quale d.o Ambre' l'haueva scritto che li Ill.mi Cardinali, che trattauano il d.o negotio di Giurisd.e haueano detto che nelle cose toccanti à questo Regno di Napoli non poteuano li Ministri di S. M.tà allegare costume, et consuetudine contra la Giurisd.e Ecc.ca, perche quando S. M.tà accettò l'Inuestitura di Papa Giulio 3.o giurò di far guardare la Giurisd.e Ecc.ca senza potere aualersi de consuetudine, che fusse in contrario; Et in risposta di quello li d.i Cardinali diceuano che ci sono infinite persone che testificauano che nelli casi misti hanno usato li Prelati della preuentione, oltre delli processi che li Ministri di S. Santità diceuano tenere.

Lettera di D. Fran.co de Vera scritta al d.o Viceré à 21. di febraro 1579. diciendoli hauer riceuuto la sopradetta Consulta, et discorre sopra di quella.

Lettera delli sud.i Ambre' Marchese d'Alcaniza, S.

et fran.co de Vera da Roma a 10. d. Aprile 1579. al
d.o Vicerè, nella quale scrivono, che le cose spettanti
alla regia Giurisd.e del Regno di Napoli, che si
trattavano in Roma si riducevano à quattro Capi
principali, che sono il Regio Exequatur, Capp.no
maggiore, Spoglie, et casi misti, et che desideravano
havere risolutione d. alcune cose ind.a materia
prima che si proponessero et trattassero con li Ministri
deputati da Sua Santità.
Relatione et Consulta delli Regenti di Canc.ria delli 13.
d. aprile 1579. fatta al d.o Vicerè, in risposta della
sud.a lettera, et per risolutione di quello che li predetti
desideravano sapere circa il regio Exequatur, Cap=
pellano maggiore, Spoglie, e casi misti.
Lettera del d.o Don fran.co de Vera in nome di detto
Ambrè, et Mar.se d'Alcanizes, lo suo socio. La
data di Roma à 21. di Aprile 1579. al d.o Vicerè
dicendoli che detti Signori desideravano haver risolu=
tione d. alcune cose sopra li detti casi misti, et che
cosi si potriano concedere d. accordo alli Giudici Ecc.ci
che potessero conoscere contro li laici quando
havessero prevenuto, et con che limitatione.
Relatione et Consulta delli Regenti di Canc.ria fatta
al d.o Vicerè à 20. di maggio 1579. in risposta di
quello che d.o Don fran.co haveva scritto in materia
delli casi misti, per risolutione di quello che lui et
detti Signori desideravano sapere, et che non

conveniria admettere, ne concedere alli Ministri Ecclesti. casi misti.
Lettera di Sua Mtà delli 13. di luglio 1579. scritta al Viceré Marchese di Mondesar, dicendoli, che per lettera del Comendator maggiore suo Ambré in Roma, et del Mar.se d'Alcanizes havea inteso che conveniva molto per la bona intelligenza delle materie di Giurisd.ne Ecc.ca et secolare del d.o Regno che si trattavano con sua Santità tenere in Roma una persona tanto prattica, et intelligente come era il Dottor Giacomo Riccardi che stava in Roma, mandato per d.o effetto da Milano per il Marchese d'Ayamonte Gover.e di quel stato, per ciò ordina che si mandi in Roma una persona avvisata fusse Regente di Canc.ria, et particolarm.te il Regente Salernitano come più intelligente, et di più experientia in detti negotij, ò del Consiglio di Capuana, ò di Summaria, ò d'altro qualsivoglia che sia dimandato da d.i Ambré et Marchese et che subito l'inviij in Roma, acciò che con la luce che quello darà si possa procedere in d.i negotij.
Lettera di S. Mtà delli 16. di luglio 1579. scritta al d.o Ambré Don Gio. de Zuniga Comendator mag.re di Castiglia, et al Mar.se d'Alcanizes in risposta delle molte lettere da essi scritteli sopra la materia delle cose di Giurisd.ne delli Regni di Napoli, et di Sicilia, et del stato di Milano, et circa quelle

quella che spettavono al Regno di Napoli si sentiva del negotio del Cappellano maggiore, spoglie, casi misti et regio exequatur.

Lettera di S. M.tà delli 19. d'Aprile 1580. scritta al Marchese d'Alcanizes in risposta di quanto li haveva scritto con sue lettere delli 15. di Gennaro et 9. di febraro dell'anno passato 1579. intorno à quello che si era trattato in Roma circa di negotij di Giurisd.ne et li dice che vole resti fermo il vedere li rescritti et ordini del Papa, et de suoi Ministri di Roma, et di concedere il regio exequatur, quando si deve concedere, esprimendo il modo et le parole come si hà da dare, et che sua santità dichiari che se ne contenti, et che non s'incorra perciò nelle censure della bulla in Cena Domini. Et circa il Cappellano maggiore desidera che non si facci novità, mà che stia nel modo come staeva all'hora, et che sopradicto se ni ottenesse breve da sua santità. Et in quanto alli casi misti, si contentava che in alcuni casi si concedesse la preventione alli Prelati con che le pene pecuniarie non s'applicassero à beneficio loro ne d'altri, à chi essi fossero tenuti. Et circa le spoglie de Prelati et beneficiati desidera che si levino, et che pagando li beneficiati certa summa l'anno possano testare et disponere.

Voti del Cons.o Colle delli 21. di Giugno 1580.

sopra à quali casi misti se potena permettere
la preventione alli Vescovi, delli quali si presup-
poneno stare in possessione, già che sua Mtà
si contentaua per sue Lettere, che se li permettessero
alli Prelati quattro ò cinque casi misti.

Voti di dº. Corte delli 22. di Giugno 1580. circa la
lettera di S. Mtà per l'exequatur, che nell'expe-
ditioni di S. Santità si dica obediatur, et in
quelle delli Ministri Apostolici exequatur,
et in quelle, che non si deueno exequire si dica
consulatur.

Voti di dº. Corte delli 22. di Giugno 1580 circa la
riforma dell'officio di Cappellano maggiore, che il
Papa pretendeua fare.

Voti di dº. Corte in dº. di 22. di Giugno circa le spoglie
de Prelati.

Lettera di S. Mtà delli 25. di Luglio 1580. scritta
al Marchese d'Alcanizes in risposta di due
lettere di dº. Marchese una delli 26. di maggio
passato scritta li da Gaeta nella quale l'auisaua
hauer riceuuto le lettere della Mtà sua, et
la procura, che haueua mandata adesso solo per
ritornare à trattare di finire dª. differenze di
Giurisdª. con S. Santità, et l'altra delli 23. di
Giugno di dº. anno della sua arriuata in Roma
nella quale li dà conto di quello che passò nella
prima visita di sua Santità et delli

Cardinali

Cardinali et altri Ministri di Sua Beatitudine che interveniuano in detto negotio aciò si ritornasse di nuovo alla negotiatione et gionta, et che hauea hauuto due Congregationi, et di quanto ivi si era trattato et discorso in tutti li ponti, et differenze delle cose del Regno di Napoli, et di Sicilia et del Stato di Milano et la Maiestà Sua li dichiara l'intentione sua in tutte dette differentie, et sopra di che detto Marchese hauea da insistere, ordinandoli che non volendo detti Cardinali condescendere in quelli aggiustamenti li dica, che non hà da far altro eccetto che licentiarsi, dandoli ad intendere il desiderio che tiene di ritornar à sua Casa. Et che saria molto bene, che conferisse et pratticasse con il Vicerè di Napoli detti negotij, et che tenesse corrispondenza con quello et con altri Ministri in quelli che respettivamente li tocca questa negotiatione et che l'avisi di quanto s'anderà facendo.

Relatione fatta in Madrid nell'anno 1584. per ordine di Sua Maiestà da un Ministro regio di quanto era passato circa il negotio delli quattro ponti di Giurisd.^e Regia toccanti al Regno di Napoli proposti dal Cardinal Alessandrino circa il Capp.^no maggiore, casi misti, spoglie, et regio exequatur et di quanto s'era trattato et discusso in Roma

sopradetti ponti per Don Giouanne de Zuniga e per il Marchese d'Alcanizes, et Fran.co de Vera con li Cardinali, et Ministri di sua Santità insino al principio dell'anno 1581 che d.o Marchese per ordine del Ré si licentió dal Papa lasciando d.o negotio, non essendo stato d'accordo con la Santità sua, et con li Cardinali in d.o negotio in cosa alcuna

Indice

Indice del tomo 15.° De Extauritis, Hospitalibus, Confraternitatibus, alysque pijs et religiosis Locis que à Laicis reguntur quando et inquibus casibus subsint Prelatis et Ecclesiasticis personis et de eorum Visitatione.

Consulta con voto della regia Camera della Summaria fatta al Vicerè Conte di Santa Severina à 21. di 9bre 1524. ad instantia dell' Extauritarij dell' Extaurita di Massa de Somma che non possono detti Extauritarij esser(e) dal Nuntio Apostolico à pagare le decime imposte dal Papa, et che se li deve levare l'interditto posto nella loro Chiesa, inserendovi ind.a Consulta un decreto fatto dad.a regia Camera à tempo del Rè Ferdinando primo à 14. di gennaro 1477. nelquale si dichiara che l'Extaurite non sono tenute pagare d.e decime, cum sint bona Laicorum, et non Ecclesiarum.

Hortatoria dello d.o Vicerè Conte di S.ta Severina dell'ultimo di 9bre 1524. diretta alli Nuntij Apostolici ad inst.a delli sudetti Extauritarij di Massa di Somma, con inserire la sopradetta consulta della Camera exhortandoli che vogliano levare l'interditto dad.a Extaurita, et exequire quanto ind.a Consulta della Cam.a si contiene.

Hortatoria di d.o Vicerè Conte di S.ta Severina delli 3. di decembre 1524. diretta alli Nuntij Apostolici ad inst.a dell' Extaurite di S.ta Catarina et S.ta Maria deli bucceri della terra di Somma, nella quale inserendosi la

sopradetta Consulta di Camera spedita ad instantia
dell'Extaurita di Massa di Somma, e Sarhorea, che
levino l'interdicto, et exequano quanto per d.ta regia
Camera in similibus è stato referito.

Consulta con voto di d.ta regia Camera dell' 8. d. ott.re
1545. fatta al Vicerè Don Pietro de Toledo ad instantia
dell' Extauritarij di S. Giovanne della terra di
Mola, nella quale inserendosi il sopradetto decreto
della Camera delli 14 di Gennaro 1451 referisce
che d.a Extaurita non è tenuta pagare le decime
imposte dal Papa.

Relatione fatta al Vicerè dall'Arciv.o di Nazaret regio
Cappellano maggiore à 23. di 9bre 1559. ad instantia
dell' Extauritarij, et Maestri dell' Extaurita di S.to
Arpino di questa Città di Napoli sopra la revocatione
del regio exequatur concesso ad un breve del Papa
che dispone à beneficio di certe donne, delli denari
lasciati dal q.m Pietro Summonte per certi mari=
taggi, da distribuirsi per li Maestri di d.a Chiesa
atteso non sono beni di Chiese, mà di laici, et che
si deve havere ricorso alli regij tribunali Giudici
competenti di d.e parti.

Relatione di quanto s'è fatto nel negotio delle visite
dell' Extaurite, et altri luochi pij governati da laici
che pretendono li Prelati visitare, et vedere li conti
per osservanza del Concilio Tridentino dal tempo di
Papa Pio V.o nell'anno 1570 infino all'anno 1588:
che

che consiste nelle seguente scritture

Capo d'una lettera di S. M.tà delli 27. di settembre 1570. diretta al Viceré Duca d'Alcalà trà li Capi, che il Cardinal Giustiniano Legato di S. Santità diceua grauarsi la Giurisd.e eccl.ca nel Regno di Napoli trà li quali era che non si lasciano visitare dalli Prelati le Chiese gouernate da laici ne uedere li conti delle loro administrationi conforme al Concilio Tridentino con la risposta poi fatta dal Viceré Cardinal de Granuela in una Consulta dell'ultimo di marzo 1572. a detti Capi trà li quali vi è questo dell'estaurite, et chiese gouernate da laici.

Vn'altra Consulta particulare di d.o Cardinal Granuela scritta à Sua M.tà l'istesso di ultimo di Marzo 1572. sopra il visitare di d.e estaurite, et luochi pij, che pretendeno li Prelati.

Visita fatta dal Vicario del Card.l Paulo d'Arezzo Arciu.o di Napoli à 23. di maggio 1578. della Chiesa di S.ta Maria à Pugliano del Casal di Resina della Diocese di Napoli, che si gouerna per Maestri laici et hauendo detti Maestri per ordine di d.o Vicario exhibiti li libri delli conti dell'admin.ne di d.a Chiesa furno per esso detti conti si uedeno, et discuteno per un Canonico deputato per d.o Vicario.

Capi fatti dal Collateral Conseglio alli 8. d'Agosto 1580. per il Viceré Comendator maggiore per l'aggiustamento che si trattaua con l'Arciu.o di Napoli circa la visita

delle confraternite Extauite, et altri luochi pij go-
uernati da laici, del modo, et in che cosa si potessero
visitare, et delle sorte di luochi pij.
Lettera del Cardinal Rusticucci delli 2. di maggio 1586.
diretta all' Arcivescovato di Napoli, nella quale li
dice di ordine di Sua Santità che riueda li conti
dell' admin.re dell' intrate, così delle confraterni-
tà, come delli altre Chiese gouernate da laici sotto no-
me d'Extauite, et che non se hanno da ingerire in
questo li Ministri regij, et che hauendo in ciò impe-
dimento proceda alle censure contro di essi.
Lettera di Don Hernando de Torres Agente di S. M.tà
in Roma delli 23. di luglio 1586. destinata al Vicerè
Duca d'Ossuna di quanto hauea trattato con il Papa
et con alcuni Cardinali circa la lettera scritta
all' Arciu.o di Napoli dal d.o Cardinale Rusticucci sopra
la d.a Visita, et visione de conti.
Ambasciata fatta da Bastida de Munatones secretario
del Regno de ordine del Vicerè et suo Colle.le Cons.o
al Nuntio Apostolico a 16. di febraro 1587. per
sapere dal d.o Nuntio à che fine era andato una
matina alla Chiesa di S.to Giacomo delli Spagnoli,
et intrato nella sacrestia hauea voluto vedere
li paramenti, et li Calici, et hauea dissacrato un
Calice, et la risposta di d.o Nuntio.
Consulta mandata dall Vicerè Conte de Miranda à
Sua M.tà à 21. di febraro 1587. circa il negotio di
Visitare

visitare le chiese governate da laici, et vedere li conti, ch'era tentato dall'Arcivescovo di Napoli in vigore di d.a lettera del Cardinal Rusticucci.

Lettera del Conte d'Olivares Ambre di S. M.tà in Roma delli . . . di Giugno 1587 diretta al Viceré Conte de Miranda di quanto haveva trattato con Sua Santità intorno alla visita di d.e Chiese de laici

Un'altra Consulta scritta à Sua M.tà dal d.o Viceré Conte di Miranda all'ultimo di ottobre 1587 circa detta Visita.

Lettera del Regente Fran.co Antonio de David scritta da Madrid alli 11. di decembre 1587 al Regente Moles in Napoli circa quello che si era trattato nel Cons.o Reale di Spagna sopra la visita da farsi dalli Prelati dell'extaurite, et altri luochi pij administrati da laici.

Lettera di S. M.tà scritta al d.o Viceré Conte de Miranda à 24. di decembre 1587 circa da visita di Chiese di laici.

Capi dati al Nuntio Apostolico à 3. d'Agosto 1588 dal Viceré Conte de Miranda del modo, et conditioni che d.o Viceré contentava, et permetteva alli Prelati la visita di d.e extaurite, et luochi pij governati da laici.

Replica di Mons.r Nuncio à diversi di capi datili.

Dichiarationi fatte dalla Sacra Congregatione de Cardinali sopra l'interpretatione del Concilio Tridentino scritte

dal Cardinal Antonio Carafa intorno al particu=
lare della visita dell'Extaurite, et exhibite al=
hora dal d.o Nuntio al d.o Conte de Miranda

Consulta mandata à S. M.tà dal Vicerè Conte de
Miranda à 6. d'Agosto 1588 circa d.a visita
di luochi pij administrati da laici

Lettera del Vescovo di Foligno Nuntio Apostolico
in Napoli deli 20. di 9bre 1588. diretta al Vesc.o
di Pozzuolo, et così anco d.o Nuntio scrisse à tutti
li altri Vescovi del Regno, dicendoli che per lettra
del Card.le Montalto li veniva significato, che
S. San.tà voleva, che tutti l'Ordinarij del Regno do=
vessero visitare l'hospitali, et luochi pij confor.
al Concilio di Trento, et dichiarationi fatte dalla
Sacra Congregatione, delle quali ne li mandava
copia, però attendano à fare il loro officio, et quando
in ciò haveranno alcuna resistenza da Ministri
regij, si fermino, et ne diano avviso al d.o Cardinale.

Scrittura mandata in Roma, per laquale appare che
li administratori delli beni di luochi pij governati da
laici dando li conti avante li ministri Regij
che è un ordine del Regio Consig.lio et Presidente
della R.a Cam.a Ferrante Fornaro Commissario
delegato dal Vicerè à vedere li conti da dieci anni
in qua di tutte quelle persone laice, che hanno
administrato l'intrate, e beni dell'Extaurite, et
confratarie di questa Città di Napoli, et suoi distretti

alli

alli Maestri della Cappella di Sta Maria della Gratia della piera del pesce delli 20. di luglio 1586. che diano conto della loro administratione.

Formula della conclusione che si sole scrivere a Venovi sopra il vedere delli conti predetti delli laici.

Formula della conclusione che si sole scrivere alli Capitanij delle Città et terre, della maniera, che hanno da permettere, che li Prelati vedano li conti, et che intervengano alla visione delli conti predetti.

Havendo il Card.^l Alfonso Gesualdo Arcivescovo di Napoli creato Visitatore gnle nella Città et diocese di Napoli Monsig. Scipio Guglielmucci con auttorità, et delegatione Apostolica, il detto Visitatore tentò di visitare l'extaurite, et chiese administrate da laici alche seli contradisse, et se li fermo in questa occasione diverse scritture, et atti videlt.

Lettera regia del Vicerè Conte di olivares delli 23. di Marzo 1599. diretta alli Maestri dell' extaurita di Sta Croce della torre del Greco del modo che haveano da tenere, et permettere che fosse visitata d.^a extaurita dal Visitatore gnle eletto dal Arciv.^o di Napoli.

Lettera regia del Vicerè Conte de lemos delli 28. di luglio 1599. diretta alli extauritarij della regia extaurita di San Giorgio maggiore di questa Città di Napoli, prescrivendoli il modo et sopra di che.

hanno da permettere essere visitata detta Ecclesia dal Visitatore deputato per il Cardinal Gesualdo Arciv.o di Napoli.

Editto fatto per d.o Scauro Guglielmucio Visitatore della Diocese di Napoli à 22. di luglio 1600. nel quale dice, che voleva visitare la chiesa, hospitale, et monasterio delle monache convertite del luoco, et casa di S.ta Maria del Populo alias dell' Incurabili di questa Città di Napoli, perciò ordina tanto alli Protettori, Maestri, et Governatori di detto luoco, et altri à chi spetta, quanto al Cappellano, Sacristano, Cappellani, et qualsivoglia clerici deputati al culto divino in d.a Ecclesia, hospitale et Monasterio, che comparano, et assistano in detta visita, et che quelli, che impedissero la visita pred.a incorrano nella scomunica maggiore ipso facto.

Un'altro consimile Editto del d.o Visitatore delli 23. di luglio 1600. con prorogare il termine dato à comparere et assistere in d.a visita.

Viglietto del Conseglio Collaterale diretto al Regio Cons.o Don Pietro de Vera d'Aragona Protettore della casa, et hospitale dell' Incurabili dell'ultimo di luglio 1600. nel quale si dice essersi inteso che il Visitatore dell' Arciv.o vole visitare le convertite dell' Incurabili contro lo solito, et il d.o Collaterale hà risoluto che non si habbia da permettere innovatione alcuna, et che perciò porga l'ordine, che conviene

con

comporre Capitanij de Guardia acciò non entri
alcuno nel Monasterio delle convertite, et si il
d.o Visitatore pretende alcuna cosa, potrà ricorrere
all Viceré.

Diverse bulle de Pontefici Romani Scritture, et
privilegij, che trattano della fundatione di detta
Chiesa, et hospitale di S.ta Maria del Popolo
ditti dell Incurabili, et unione del Monasterio
delle convertite, dalle quale appare della loro
exentione, et che stando sotto l'immediata pro=
tettione regia, et che non possono ne devono
essere visitati dalli Prelati ecclesiastici V.S.

Breve di Papa Leone X.o delli 2. di marzo 1519. nel
quale concede licentia alla Città di Napoli di erigere
in d.a Città un hospitale per li poveri incurabili con
una Chiesa, à luoco sacro à guisa dell'Archihospitale
delli poveri Incurabili de S.to Giacomo de Au=
gusta di Roma, et li concede molte Indulgentie.

Bulla di Papa Clemente 7.o delli 11. di Xbre 1523.
nella quale confirma il sud.o breve di Papa Leone X.
et concede al d.o hospitale dell'infermi incurabili
di S.ta Maria del Popolo di d.a Città di Napoli tutte
quelle gratie, immunità, privilegij, exentioni, et
indulgentie concesse per d.o Papa Leone all'hospitale
dell'Incurabili di S.to Giacomo de Augusta
di Roma, et di Santo Salvatore, et di S.to Spirito
in Saxia di Roma, et di S.to Giacomo in Compostella

fra lequali gratie si fa exente il d.o hospitale, e suoi membri dalla Giurisd.e, authorità, dominio, potestà, Visitazione, et correttione di tutti Locotenenti, Arciv.i Vescovi, ordinarij, officiali, Commissarij, Rettori et Giudici delegati Apostolici, tanto Ecclesiastici come Secolari, etiam misti, ordinarij, et delegati. Ca

Capituli fatti per il Vicerè Don Pietro de Toledo a 30. di ottobre 1539. per il buono regimento, et governo dell' hospitale dell' Incurabili di d.a Città di Napoli da osservarsi per li Gover.ri et Maestri di d.o hospitale, et a d.i Gover.ri diretti da d.o Vicerè.

Bolla Apostolica spedita sub sigillo officij penitentiariæ sotto la data delli 27. di febraro 1545. nel Pontificato di Papa Paulo 3.o circa l'elettione delli Gover.ri et Maestri di d.o Hospitale dell' Incurabili, et il tempo che hà da durare il loro governo, si non para altrim.te al Rè ò Vicerè.

Bolla Apost.ca spedita sub sigillo officij penitentiariæ a 13. di Decembre 1536. sotto il Pontificato di Papa Paulo 3.o per laquale si dà licenza di erigere in Napoli il sud.o Mon.rio delle Convertite, con sottoporlo al governo, et unito annexo, et incorporato al d.o hospitale dell' Incurabili con le medesme immunità gratie, et privilegij che gode il d.o hospitale

Dichiaratione fatta per Mons.r Giulio Pavesio Vescovo de Viesti a 13. di luglio 1558. derivandosi lui essere Nuncio Apostolico, et Vic.o Generale delli

dell'Arciv.[co] di Napoli, fù eletto per Correttore,
seù Visitatore di d.e Monache conuertite, et
dichiara per scrittura firmata di sua propria
mano, et sigillo, che non exercitaua d.o off.o di Cor=
rettore, et Visitatore come Nuntio Apostolico ne
come Vicario de Napoli, mà solamente come
correttore à prieghi, et instantia delli Gouer.ri di
d.o hospitale, et che perciò non intendeua in modo
alcuno fare preiud.o all'exentioni, et immunità
delle d.e monache per essere d.o Monasterio exente
dalla sua Giurisd.e

Capitoli delle monache di d.o Monasterio delle pentite
di Napoli, trà liquali ue n'è uno della Visita, et
Visitatore di d.o Monasterio da eligersi dalli Gouer.ri
di d.o hospitale dell'Incurabili.

Lettera del Card.l Antonio Carrafa delli 22. di Genaro
1568. diretta à uno delli Gouer.ri di d.o hospitale
dell'Incurabili, nella quale l'auisa ch'il Papa
Pio V.o haueua visto li Capitoli delle monache
del Monast.o delle conuertite, et che d.o Papa
ci haueua notato di sua propria mano alcune cose
et che l'haueua poi detto, che non era necessario confir=
marli, hauendo uniuersalmente confirmato la regu=
la delle monache di San Fran.co, sotto la quale
detti Capi si comprendeno perciò d.o Cardinale ce li
rimanda

Breue notamento della fundatione dell'hospitale di

di S.ta Maria del Popolo alias dell' Incurabili di Napoli dell' unione del Monasterio delle conuertite di d.o hospitale, del gouerno di essi luochi, dell' exent.ni et gratie concessole da sommi Pontefici et anco della protettione ne tiene S. M.ta Cattolica.

Allegationi in Jure à fauore di d.o hospitale dell' Incurabili che non possa ne debbia essere uisitato dall' Arciuescouo.

Alcune considerationi fatte à beneficio di d.o hospitale dell' Incurabili sopra il Concilio Tridentino et sue dichiarationi fatte dalla Congregationi de Cardinali circa il uisitare d.o hospitale dalli Ecclesiastici

Lettera della M.tà del Ré Filippo 3.o al Vicerè Conte de Lemos Don Fernando del primo di decem.e 1600. ordinandoli, che faccia resentimento contra il Card.l Gesualdo delle nouità che tenta fare circa il uoler uisitare l'extaurite, et confratarie, et circa il uoler uedere li conti della casa et hospitale dell' Annunciata, et che tenta anco fare nouità nel d.o del Sant.mo Corpo di Christo nella Chiesa di Santa Chiara, ordinando che se li parli da sua parte, che li dà disgusto con poca ragione, ordinando anco al d.o Vicerè, che non faccia fare nouità all' Annunciata per uedere li conti predetti

Ambasciata fatta da Andrea de Salassar Secretario

del

del Regno de ordine del Viceré, et suo Collateral Consiglio á 14 di Agosto 1616. al Cardinal Decio Carrafa Arciv.o di Napoli, che levi l'Interdetto posto alla chiesa del Conservatorio, et hospitale di S.to Honofrio di questa Città di Napoli per non haver li Gover.ri laici di quello exhibito li conti della loro admin.ne nella sua Corte Arciv.le stante che d.o Conservatorio, et hospitale stando immediatamente sotto la protettione regia, con la risposta di detto Cardinale.

Relatione del Regio Cappellano maggiore fatta al Viceré á 14 di ottobre 1617 circa il regio exeq.r dimandato dalli Gover.ri del Monte de Morti della Città di Salerno, che sono laici sopra la bulla ottenuta da sua Santità per la confirmatione della loro Capitulatione fatta fra essi, et l'Arcivescovo di d.a Città, et che in nessun tempo la loro Chiesa di San Sebastiano si possa erigere ne impetrare in titolo di beneficio Ecclesiastico má quella resti in perpetuo per farsi in essa d.e opere pie, et sotto il governo et regimento di d.i Gover.ri con che ogni anno debbiano de receptis, et administratis dar conto all'ordinario conforme la dispos.ne del sacro Conc.o Tridentino, et se referisce per d.o Cappellano maggiore che si può concedere detto regio exequatur quoad concernentia spiritualia et res ecclesiasticas tantum, et anco con clausula

che havendono detti supplicanti à dar conto del loro governo et administratione, quello debbiano dare à Giudici deputandi dal Viceré.

Relatione fatta dal regio Cappellano maggiore al Viceré à 2. di maggio 1619. per laquale appare che dimandando li Maestri, et Gover.ri della Chiesa del Carmine della piazza di Nocera delli Pagani il regio exequatur ad un breve, che haveano ottenuto da Sua Santità che li fusse lecito di continuare l'antiquissima poss.ne di administrare d.a Chiesa, et suoi beni, et che persona alcuna non potesse aspirare ad ottenere, et impetrare d.a Chiesa ad titulum, mà che per sempre stesse sotto il governo, et admin.ne di essi Maestri, con che havessero à dare conto della loro adm.ne all'ordinario del luoco, conforme ordina il sacro Concilio di Trento, et per detto regio Cappellano si referisce doversi dare il d.o regio exequatur in quanto à quelle cose spettanti alle cose divine tantum verum havendo detti Maestri à dar conto dell'administratione di d.a Chiesa, quello debbiano dare à Giudici Laici deputandi dal Viceré.

Relatione del regio Cappellano maggiore fatta al Viceré à 15. d. Aprile 1621. ad instanza delli figli, coheredi del q.o Pietr. Antonio de Franza della terra di Monteleone, quali dimandano il regio exequatur sopra il breve ottenuto da

da sua Santità per la confirmatione delli Capitoli di uno Monte di Pietà creato per essi in d.a terra di Monteleone per subventione de poveri per ordine di d.o loro patre nel suo testamento, con ricevere d.o Monte dui, et mezzo per cento l'anno da quelli, che vi impegnaranno, per pagarne la mercede, et salario dell'officiali di d.o Monte debbiano dare ogni anno il conto della loro admin.ne al Vescovo di Mileto, conforme alla dispositione del Sacro Conc.o Tridentino, et si refferisce, che se li può dare d.o regio exequatur solum per quel che ha tocca al scrupulo di loro conscienze di posser pigliare ogni anno dui, et mezzo per cento da quelli che impegnoranno a d.o Monte.

Relatione del Regio Cappellano maggiore fatta al Vicerè a 5. di maggio 1621 sopra il regio exequatur dimandato da alcuni particolari della Città della Cava sopra una provisione Apost.ca per essi ottenuta, nella quale appellandono dalla sententia di scomunica data contro d.i essi dal Vescovo della Cava per causa dell'admin.ne et governo da essi fatto della Chiesa, et hospitale dell'Annunciata di d.a Città per la carità del Predicatore, et altro, ottengono assolutione di d.a scomunica con reincidentia, et si refferisce, che si può dare d.o regio exequatur a d.a provisione Apostolica de assolutione di

scomunica solum per quello tocca all'atto dell'assolutione di d.a scomunica, nella quale sono stati dichiarati per incorsi dalla Corte Vescovale di d.a Città della Cava, lo che spetta al Giudice Ecclesiastico

Relatione del regio Cappellano maggiore fatta al Viceré a 11. d'ottobre 1621. sopra il regio exequatur dimandato da Gio: Iacovo Massari della Città d'Ortona à mare ad un breve di sua Santità, per lo quale appellando d.o Gio: Iacovo dalla sententia di scomunica, nella quale era stato dichiarato per incorso dal Vescovo di d.a Città per causa delli conti dell'administratione dell'heredità et beni del q.m Madino Milanese da distribuirsi trà li poveri di d.a Città, si commette da S. Santità l'assolutione di d.a scomunica ad alcuni Vescovi in solidum, che giustificato l'aggravio, sia d.o Gio: Iacovo tenuto rendere conto di detta administratione, et non giustificato d.o aggravio non li suffraghi d.o breve, così referisce che li può concedere d.o regio exequatur solum per quello che tocca all'atto dell'assolutione di d.a scomunica, il che spetta al Giudice Ecclesiastico verum in quanto al dar conto di d.a administratione lo debbia dare à Giudici, et Commissarij laici deputandi dal Viceré.

Relationi

Relationi di diverse Chiese, hospitali, conservatorij altri luochi pij di questa Città di Napoli, che stando nella protettione regia, et loro origini, fundationi, privilegij, et opere pie, che fanno, acciò si veda, che sono essentate dalle visite delli Prelati, et sono queste Videlicet.

La Relatione della Chiesa, et Conservatorio di Santo Eligio fatta dal Regio Consigliero Cesare Vitello al Vicerè à 19. d'agosto 1582.

Relatione della Chiesa, et hospedale di Santo Nicolò della carità di Napoli detto del molo fatta dalli Maestri di detta Chiesa al Vicerè a 15. d'agosto 1582.

Relatione della Chiesa, et hospedale di Santa Maria del Populo alias dell'Incurabili fatta al Vicerè dalli Maestri di quello.

Relatione dell'Eclesia et Conservatorio di Santa Maria de Loreto fatta dalli Maestri di quella al Vicerè.

Relatione delle Chiese, et luochi pij, delli quali non si può dubitare, che siano sotto l'immediata protettione regia, et successivamente exempti dalle Visite dell'ordinario come sono.

L'Hospedale di Santo Giacomo delli Spagnoli
L'hospedale di Santo Nicolò del molo
Il Conservatorio di Santa Maria di Loreto
Il Conservatorio del Spirito Santo
La Casa della Redentione de Cattivi.

La Causa della Crisi

Indice

Indice del tomo 16. De Civitate Beneventi ac eius fida, privilegiys, immunitatibus, finibus & Casalibus ac trimento Regni inibi non immictendo.

Del patrimonio Beneventano confirmato, e di nuovo concesso à Papa Pascale primo et suoi successori da Ludovico Imperatore figlio di Carlo magno nel anno 817.

Del patrimonio Beneventano confirmato, e di nuovo concesso à Papa Giovanne 12° et suoi successori dall' Imper.re Ottone 3°. et dal Ottone Rè di Germania suo figlio nell' anno 962.

Della Città di Benevento concessa à Papa Leone 9° dall' Imp.re Henrico 3° figlio di Corrado l' anno 1052.

Che la Sede Apostolica habbia posseduto d.a Città di Benevento dal d.o tempo, et seguente.

Nella Investitura del Regno di Napoli concessa da Papa Clemente 4°. al Rè Carlo primo nell' anno 1266. si riserva d.o Papa la Città di Benevento, che infino à quel tempo la Chiesa Romana sol haveva riservato nel suo demonio, e dominio con tutte le sue ragioni, e pertinentie con li suoi confini, li quali il Pontefice Romano li distinguerà una volta sola quando li piacerà, alla quale distintione da farsi per d.o Pontefice debbia stare d.o Rè senza contradittione alcuna.

Et che per riforsi d.a Città di Benevento da Beneventani debbia d.o Rè per quella volta exponere per sette anni

tutti li boschi del d.o Regno per li legnami, et tutta la materia atta per edificio come sono pietre, et arena che si chiama puzzolana, cementi, et altri simili per una giornata vicino Benevento senza preiud.o delle ragioni delle persone particolare.

Che d.o Ré dia assicuramento à Beneventani per tutto il Regno, si non delinquessero di nuovo nel d.o Regno, nel qual caso la giustitia apparterrà de iure al detto Ré.

Che d.o Ré faccia osservare inviolabilm.te li privilegij concessi à Beneventani dalli Ré, et Imp.ri

Che revochi li Statuti fatti per l'Imp.re federico 2.o overo per altri Ré di Sicilia contra la libertà di d.a Città

Che tratti in tutto, et per tutto eguali li Beneventani alli Regnicoli intorno alla libertà.

Che non facci statuto alcuno in futurum, per il quale si possa generare qualche preiud.o à d.a Città directe vel indirecte.

Et che possano li Beneventani liberamente coltivare le proprie vigne, et terre, et raccogliere li loro frutti et vendere d.e vigne, et terre, et disponerni à loro volontà senza alcuna exattione, ò pagamento.

Così anco, et quasi con l'istesse parole si dice nell'altre investiture fatte dalli Pontefici Romani all'altri Ré sequenti, sibene nell'Investitura del Ré Fer.do primo et alcun'altre si dice per repararsi, rifare, et fortificare d.a Città di Benevento per la Chiesa

Romana

Romana si expongono di Boschi, et altro come di sopra come il tutto si vede dal primo volume dell'Inve=stiture del Regno di Napoli.

Il d.o Rè Carlo p.o à 12. di sett.re 1269. ordina à tutti li suoi officiali, et Università del Regno, che à richie=sta di Maestro Berardo Subdiacono, et Cappellano del Papa et Gouer.re di Beneuento, ò del suo Vicario prohibiscono con publici banni sotto pena, che nissuno acosti in Beneuento con prouisione di vittoue ne di altro modo, ò ce mandi, ne comunichi in alcuna cosa con Beneuentani, ne negotij con essi.

Hortatoria molto acre fatta dal d.o Rè Carlo p.o al Vicario dell'Arciu.o di Beneuento, et al Capitulo Beneuentano à 13. di Aprile 1270. exhortando detto Vicario che assoluesse Giouanne della Leonessa dalla scomunica, nella quale l'hauea dichiarato essere incorso per causa che non hauea rilasciato alla Chiesa beneuen=tana il Castello di Montefuschio, che lo possedeua d.o Giouanne pacificamente et quietamente, che el'hauea concesso d.o Rè, mà che si d.a Chiesa pretendesse cosa alcuna sopra d.o Castello, fusse comparso d.o Capitulo nella Corte di d.o Rè, et si hauesse ragione in quello l'haueria fatto spedita giustitia, et fatto celo resti=tuire.

Il Rè Carlo 2.o à 3 di sett.re 1304. scriue alli Giustitieri di Principato, et di Terra di Lauore, et Contado di Molise che richiedano il Gouer.re di Beneuento, et suo Vicario

et l'huomini di d.ta Città, che non recettino quelli, che delinqueno nel Regno, mà che li carcerino, e li remettono all'officiali regij, et perche molti delinqui vanno discorrendo per la Prou.a di Principato comettendo varij delitti, et subito se retirano dentro Beneuento, come à luoco sicuro, perciò ordina ad'i Giustitieri che li richiedano, che non li vogliano recettare, altrimente d.o Rè quelli, che delinqueranno in detta Città ancorche in delitti gravi, li farà recettare nelle sue terre vicine à Beneuento, acciò possano delinquere in d.a Città, et salvarsi in dette terre et non volendo ciò osseruare d.i Beneuentani, il Rè ordina ad'i Giustitieri, che faciano essi il med.mo cioè recettino nelle terre convicine quelli che delinqueno in Beneuento, acciò detti Beneuentani intereßiuri di questo si emendino di tal vita.

Jl Rè Carlo 2.o a 6. di Decembre 1304. scriue al Giust.ro di Principato, che mantenga li Beneuentani amici suoi, come in d.o suo padre in poßeßione delli tenimenti, et giurisd.e loro, nella quale sono stati dal tempo di d.o suo padre, et suo infino a quell'hora ordinando che trà li suoi sudditi, et li Beneuentani si osseruino li confini come infino à quel tempo si erano osseruati, e che non si facia alcuna nouità, infino che per corte loro d.i si determini quel che sarà più conueniente.

Jl

Il d.° Ré Carlo 2.° a 10. di Decembre 1304. scrive al Giustitiero di Principato, et al Vicario delle terre di Roberto primogenito Duca di Calabria, et suo Vicario generale nel Regno che Clerico milite Barone del Casale della terra di Regia sita nella provintia di Principato et l'huomini di d.° Casale continamente l'haveano exposto, che li Cittadini di Beneuento non dubitando di trasgredire li fini della loro giurisd.e et territorio erano andati armata mano a d.° Casale, et l'haveano del tutto come inimici expostoli fuoro, et cabatoli li beni mobili et per haverli fatte tante ingiurie li Cittadini di d.° Casale erano stati costretti lasciare l'habitatione di d.° Casale, et oltre d.e ingiurie haueano danneggiato al d.° Barone nel ualore di 80. onze d'oro incirca, perció l'ordina, che costandoli delle cose predette procurino per ogni uia anco con violentia far sodisfare d.° Barone, et Cittadini delli donni dati, et ingiurie fatteli.

Carlo Duca di Calabria figlio, et Vicario Gnle del Ré Roberto suo padre a 27. di ottobre 1322. scrive à tutti l'officiali, et Baroni del Regno, che osseruino un breve di Papa Gio: 22. che ne li manda copia, nel quale d.° Gio: prega, et exhorta d.° Duca di Calabria, che tutti li Beneuentani tanto Laici quanto Clerici, che per loro excessi erano stati banniti da d.a Città di Beneu.to li facesse pigliare carcerati nel Regno di Napoli

et consignare al Gov.re di Benevento.

Ré Roberto a 23 di febraro 1326. ordina che alli Cittadini di Benevento seli osservino le loro franchitie, exentioni et privilegij concessoli dal Ré Carlo p.o suo avo per le loro terre et vigne, et raccoltione de frutti senza pagamento alcuno, servata la forma della conventione fatta frà la sede Apostolica, et il d.o Carlo suo Avo.

Bulla di Papa Clemente 6.o delli 16 di maggio 1351. nella quale distingue, et limita li confini, et distretto della Città di Benevento, intesa et chiamata la Regina Giovanna p.a et comprende nel d.o distretto, et territorio di Benevento buona parte delle terre della Prov.a di Principato citra, che sono circa dodeci miglia circum circa la Città di Benevento.

Discorso sopra d.a bulla di Clemente 6.o circa la determin.ne de confini, et territorio di d.a Città di Benevento.

Essendo soliti li Pontefici Romani nelle loro commissioni che facevano alli Nuntij et Collettori Apostolici che mandavano nel Regno dire, che li costituivano Nuntij, et Collettori in d.o Regno di Napoli tam citra, quam ultra farum, et seli concedeva dalli Vicerè il regio Exequatur solo per questo Regno di Napoli citra farum suggetto alla loro giurisd.e dalli tempi poi del Vicerè Duca di Alcalà nell'anno 1568. cominciorno d.i Pontefici in persona del Nuntio Paulo odescalco, et insino al presente hanno continuato, et

Con

continuare dic. ind.e Commissioni, in toto Regio Neap.no
tam citra quam ultra farum, ac in nostris Civitate
Diocesi, et Comitatu Beneventano consistentibus; per il
che li Viceré per levare ogni ombra, dubitando che
l'Ecclesiastici con quelle parole callidamente apposte
non volessero intendere il Contado di Benevento con fe
la dichiaratione fatta dal sud.o Papa Clemente 6.o
nel regio Exequatur, che concedeno à detti Nuntij dicono
declarantes tamen illa verba in Comitatu Benev.no
intelligi debere de Civitate Beneventi, cum eius
territorio, pertinentijs, et districtu, come si vede nel
tomo 3.o de Nuntijs Apostolicis, et spolijs.

Il Ré Ladislao à 11 di Agosto 1391: havendoli esposto
l'Abbadessa, et monache del Monasterio di S.to Pietro
de Benevento che Ricardo Bandino Barone di Mon=
tefredano l'havea spogliate delli Casali di Bagnara
S.to Marco, et Magnone existi nella montagna
della terra di Montefusolo, che spettavano al detto
Monast.o, et li teneva occupati d.o Ricardo da molto
tempo, percipiendone li frutti, et facendone instantia
d.e Abbadessa, et monache per la restitutione di detti
Casali una con li frutti il Ré commette d.a causa à due
Giudici che sopraciò li facessero giustitia summariam.te

Privilegio del Ré Alfonso p.o concesso à Beneventani à 7.
di febraro 1443. nel quale si conferma, et di nuovo con=
cede li privilegij concessoli dalli passati Prencipi Ré
Imp.ri et Sommi Pontefici, et trà l'altri che nella

prime, et seconde cause non si potessero tirare à giud.o fuora della Cità di Benevento, et che d.a Cità fusse libera, et exente dalla comune Giurisd.e et dalla generale potestà di tutti li Giudici, et dall'admin.re di qualsivoglia officij di questo Regno, et che li Cittadini di quella fussero liberi, et exenti da ogni pagamento, dazio, et collette, et peso fiscale per le possessioni, et terre loro et suoi animali di qualsivoglia sorte in qualsivoglia luoco di d.o Regno, et per pedaggi, passaggi, et pascui di detti loro animali, et per tagliar legna per fuoco.

Nelle convenzioni fatte fra Ludovico Scarampo Cardinale d'Aquileia Legato Apostolico in nome di Papa Eugenio 4.o et il Rè Alfonso p.o d'Aragona a 14 di Giugno 1443 circa l'investitura di questo Regno dimandata dal d.o Rè, tra l'altro il d.o Cardinale promette, che d.o Eugenio darà in Vicariato ad d.o Rè Alfonso, et dopò sua morte à Ferdinando suo figlio et all'altri Rè suoi successori nel Regno di Napoli le Cità di Benevento, et Terracina, per il censo, et recognitione di uno vello sparviero per ciascuna di d.e Città, da presentarsi ogni anno al Sommo Pontefice seu Camera Apostolica. Et all'incontro detto Rè desse al d.o Papa, et Sede Apostolica le terre di Civita Ducale, Accumulo, et Lagonessa, per possederle insino che d.o Rè tenesse le Città di Benevento, et Terracina.

Quale

Quale conventioni furono poi approbate, et confirmate dal d.o Pontefice Eugenio 4.o à 6. di luglio 1443. come il tutto si vede nel primo volume sotto il titolo dell'Investitura del Regno di Napoli.

Bulla di Papa Nicolò 5.o delli 20. di Marzo 1447. nella quale restituisce al d.o Rè Alfonso p.o le terre di Accumulo, Civita Ducale, et Lagonessa nella Montagna dell'Amatrice date per d.o Rè al Papa Eugenio 4.o per escambio delle Città di Benevento, et Terracina al d.o Rè che restino d.e Città di Benevento, et Terracina al d.o Rè, et suoi successori in d.o Regno in perpetuo senza pagamento di censo alcuno.

Privilegio del Rè Alfonso p.o delli 9. di luglio 1451. nel quale confirma alla Città di Benevento il sopradetto privilegio dalui concessoli à 2. di febraro 1443. non ostante una sentenzia datali contra la forma di d.o privilegio.

Capituli, et gratie concesse dal d.o Rè Alfonso p.o à detta Città, et Cittadini di Benevento da essi dimandate à 22. di Gennaro 1453. et trà l'altre, che d.o Rè non vendesse d.a Città, mà la tenesse in suo demanio come la teneva il quondam Rè Ladislao.

Relatione come essendo morto il Rè Alfonso p.o nell'anno 1458. il Papa Calisto 3.o dichiarò il Regno di Napoli devoluto alla Chiesa Romana per la morte di d.o Alfonso excludendo dalla successione di d.o Regno il Rè Ferdinando p.o suo figlio, et morto nell'istesso anno d.o Calisto, et successo Papa Pio 2.o dimandandoli

il d.o Ferdinando l'Investitura del Regno, e revocarsi d.a dichiaratione fatta da Calisto, il d.o Pio non li voleva concedere d.a Investitura ne revocare d.a dichiaratione, si Ferdinando non li prometteva alcune cose, che d.o Pontefice li dimandava, tra le quali erano di restituire alla Chiesa la Città di Benevento, et Terracina, al'hora esse possedite di Terza di d.o Regno, per il che Ferdinando fu costretto di fare quanto il Papa dimandava, per non perdere d.o Regno.

Conventioni, et Capitoli fatti tra il Legato Apost.co in nome di Papa Pio 2.o et li Oratori, et procuratori del Rè Ferdinando p.o a 17. d'ottobre 1458. sopra la concessione dell'Investitura di d.o Regno, tra li quali si promette, che d.o Rè dovesse restituire alla Sede Apostolica la Città di Benevento, et Terracina quali Conventioni, et Capitoli furono poi approbate et confirmate dal d.o Papa à 2. di 9bre 1458.

Privilegio del Rè Ferdinando primo delli 3. di Febraro 1459. nel quale inserisce, et confirma tutti li sopradetti privilegij, capitoli, et gratie concesse dal Rè Alfonso suo padre alla Città, et Cittadini di Benevento.

Il Rè Ferdinando p.o à 14. di Gennaro 1471 ordina à tutti l'officiali del regno che osservino alli Beneventani li privilegij concessoli dalli passati Rè di questo Regno, et da esso confirmati di certe exentioni, immunità, et franchitie in d.o Regno, à ciò che li mantenghino nella posse.ne di quelle, nella quale si ritrovi. iuxta il tenore di d.i privilegij

il

Il d.o Rè Ferdinando primo à 26. d'Aprile 1492. essendoli stati raccomandati li Beneventani dal Papa Sisto 4.o ordina che d.i Beneventani che portaranno grano, farina et altre vittuaglie per l'abbundantia della Città di Napoli siano franchi, et immuni senza pagamento alc.o et che qualsivoglia animali di d.i Beneventani possano passare per ogni luoco del Regno senza pagamento alcuno di passo, gabella, fida, et diffida et che possano pascolare in qualsivoglia luoco del Regno, senza danno delle persone particulare.

Consulta della regia Camera della Summ.a fatta al Viceré à 25. d'ottobre 1540. ad instantia della Città di Benevento, et del monasterio delle monache di d.a Città, che si lamentano che tenendono la sud.a Città il Casale di Montedurso, et il d.o Monasterio il Casale di S.to Marco ad Monti Bagnara, et una parte del Casale di S.to Angelo ad Cupulo siti appresso d.a Città, l'hanno coli immediate, et in capite dalla sede Apostolica, et sono exenti dalla Giurisd.ne di questo Regno sono molestati d.i Casali dal Percettore di Principato ultra al pagamento del sale, aceto, et oglio delli soldati novamente imposto, et perciò dimandano, che non siano molestati et si referisce da d.a regia Camera, che li Casali di Montedurso, et di S.to Angelo tantum sono nel territorio di Benevento, col' altri nomi.

Consulta di d.a regia Cam.a delli 5. di luglio 1541. fatta al Viceré ad instantia del d.o Mon.rio di S.to Pietro delle monache

di Beneuento, che dica possedere li Casali di Beneuento cioè Bagnara, S.to Marco ad Monte, et una parte di S.to Angelo ad cupolo, et che si molestano per il pagamento del sale, aceto, et oglio per li soldati, et per lo logno della Cerra, et per il donatiuo fatto à Sua M.tà et si dice che detti Casali sono franchi da qualsiuoglia pagam.to ordinario, et extraordinario

A tempo della guerra trà il Re Filippo 2.o et il Papa Paulo 4.o nell'anno 1557 fu per ordine del Duca d'Alua Vicerè nel Regno pigliato tutto il metallo delle campane delle Chiese di Beneuento per fondere, et fare artiglierie per seruitio della R.a Corte, et difesa di d.o Regno, et anco alcuni pezzi di artiglierie di bronzo, smirigli, et falconetti di d.a Città, et poi finita la guerra, et seguita la pace fu d'ordine del Vicerè pagato il prezzo di d.i metalli, et restituite di pezzi d'artiglierie, smirigli, et falconetti come si vede nel libro 18 intitulato Varior. 2.o nel titulo quid faciendum, seu quid aliud factum fuerit tempore belli vertentis inter huius Regni Reges, et Romanos Pontifices.

Consulta della R.a Cam.a della Sum.a fatta al Vicerè a 30 di agosto 1567 sopra il neg.o di Manello Carrafiolo che hauendo posseduto esso, et suoi predecessori gran tempo pacificam.te et quiete il Casale di Monte Aurito uicino Beneuento con suoi uassalli, e Giurisd.e dalli tempi poi di Papa Paolo 3.o in qua era stato sempre

molestato

molestato dal fisco della Sede Apost.ca et turbari incapella-
tamente nella poss.ne et beneficio per lre delli Vicerè
del Regno scritte alli Pontefici Romani che pro tem-
pore sono stati fusse cessata la turbatione fatta
à tempo di Gio: Vinc.o Caracciolo suo padre, nouam.te
ad inst.a del fisco della Sede Apost.ca era stato
affisso monitorio nella Diocese dell' Arciu.do di
Beneuento che d.o Monello comparisse in Roma
et rilasciasse d.o Casale, et non hauendone esso hauuto
notitia, ne hauendo potuto comparirui per l'ordini
fatti ad esso, et d.o suo padre, et per non volere pregiu-
dicare al patrim.o di S. M.tà era stato scommunicato
dalla Sede Apostolica, et condennato alla pena
di dieci m.a scudi, et anco de fatto li Beneuentani
l'haueuano spogliato dalla giurisd.ne di d.o Casale, et
S. San.tà non voleua assoluerlo si non compariua
in Roma auanti li Giudici Ap.ci perciò supplicaua
che si pigliasse espediente, che fusse assoluto da detta
scomunica, et restituitale la sua poss.ne ò che se li
desse licentia di comparire in Roma per ottenere
d.a assolutione, et dimostrare sue rag.ni, e procedere
nella causa principale auanti li Giudici Apost.ci,
et si referirono li fatti et vm.te tutte le raggioni che detto
Monello, et suoi predecessori teneu.o in d.o Casale
et le raggioni anco che ci teneua S. M.tà essendo
feudo del Regno di Napoli, et non dello Sede
Apostolica.

Lettera del Re scritta à S. Santità a 7. di marzo 1568. di credenza che dia fede à quel che li dirà da sua parte il Comendator mag.re di Castiglia suo Ambre, et in sua absenza D. Gio. de Zuniga suo fratello sopra la cisatione fatta à Marcello Caraciolo.

Lettera di S. M.tà scritta l'istesso di 7. di marzo 1568 al Comendator mag.re suo Ambre in Roma dicendoli che il Viceré di Napoli l'haueua scritto intorno la citatione fatta à Marcello Caraciolo che comparisse in Roma sopra la lite che si trattaua del Casale di Monsedenso, et l'haueua mandato la Consulta della R.a Cam.a della Sum.a sopra di ciò et che la M.tà sua ni haueua scritto à sua Santità lettera di credenza in persona sua, et perciò ordina che ne parli con il Papa, et che di tutto quel che ne seguirà ne auisi d.o Viceré.

Lettera di S. M.tà scritta al Viceré Duca d'Alcalà l'istesso di 7. di marzo 1568. in conformità di quello scritta all'Ambre intorno al neg.o di Marcello Caraciolo, dicendoli hauer riceuuto la lra sua con auiso delli Regenti delli 28. di Feb.ro 1563. et hauer visto la Consulta della Sum.a et l'ordina che quando haurà riceuuto la risposta dell'Ambre si tratti di nuouo il neg.o nel Cons.o Colle con interuento della Sum.a che li parrà in questo neg.o si debbia prouedere, et che l'auisi subito alla M.tà sua con suo parere, acciò che con più fundam.to si piglia risolut.e

di

di quelli che conuergo ind.e neg.o

Lettera di S. M.tà scritta al Vicerè Duca d'Alcalà à 15. di Decembre 1568. intorno al d.o negotio di Marcello Caraciolo, et l'espedienti che s'erano proposti, et altri che s'haueano da proponersi al Papa sopra d.i

Consulta della regia Camera della Summaria fatta al Vicerè Duca d'Alcalà à 23 di decembre 1568. ad instanza del Nuntio Apostolico in nome della Città di Beneuento che si lamentaua, che per ordine di d.o Vicerè il Casale di Monte d'urso di Beneuento alloggiaua huomini d'arme del Regno, essendo d.o Casale in territorio di Beneuento, et suggetto alla Sede Apostolica, et che si minacciaua di voler anco far alloggiare alli casali di Bagnara, S.to Angelo à Cupulo nella parte delle monache di Beneuento, et dell'Arciuescouo di d.a Città, essendo similm.te Casali di Beneuento et si referisce da detta regia Camera, che d.i Casali di Monte d'urso, et Bagnara et la parte di S.to Angelo à cupulo, che è di d.o Arciu.to et Monasterio si trattino franchi et non si molestino insino ad altro ordine.

Consulta scritta à S. M.tà dal Vicerè Duca d'Alcalà a 12. di maggio 1570. auisandoli, che Marcello Caraciolo s'hauea presentato memoriale, per il quale cede et refuta à S. M.tà il d.o Casale di Monte d'urso con la sua Giurisd.e, accioche ne disponga, et tene seruia et che ogni dì li facea instantia, che li desse licentia che potesse andare in Roma, et hauer ricorso da Sua

Santità per essere assoluto dalla scomunica, nella quale si ritrovava.

Del Spoglio fatto dalli Cittadini di Benevento de loro propria auctorità à Marcello Caraciolo del Casale di Montedurso, che li Beneventani pretendevano fusse dentro li confini, et territorio di Benevento, et fù d.o Marcello restituito de fatto dal Rè per il regio Consig.ro Morcat; doppò di nuovo fù spogliato, et così dubbio à chi spettava la cognitione di d.o secondo spoglio, si al Rè, ò alla Sede Apostolica, et fù concluso, che spettava al Rè, come dice Marcello di Mauro all'hora Advocato fiscale di Camera nella 2.a sua allegatione

Consulta della regia Cam.a della Sum.a mandata al Vicerè Cardinal Granuela dell'ultimo d'ottobre 1571 intorno alla violentia fatta dal Gover.re di Benevento, spogliando Marcello Caraciolo Marchese di Casalbore della possessione dell'altro Casale di Bagnara, ad instantia del Monasterio di S.to Pietro delle monache di Benevento, che pretende d.o Casale essere suo.

Consulta del d.o Vicerè Cardinal Granuela scritta à sua M.tà all'ultimo di marzo 1572 sopra d.a violentia fatta dal d.o Gover.re di Benevento spogliando d.o Mar.se di Casalbore della possessione di d.o Casale di Bagnara ad instantia di d.o Monast.o di S.to Pietro di Benevento.

Lettera di S. M.tà scritta al Vicerè Card.le de Granuela de 17 di lug.o 1572 intorno ad d.o neg.o di d.o Marcello Caraciolo.

Lettera

Lettera di S. M.tà scritta à Don Gio. de Zuniga suo Amb.re in Roma à 28. di Agosto 1575. intorno ad.o negotio di Marcello Caracciolo Marchese di Casalbore.

Nell'instruttioni date da S. M.tà al Mar.se d'Alcanizes et al Licentiato Fran.co de Vera del suo Cons.o delle cose, che insieme con il suo Amb.re in Roma haueano da trattare in nome della M.tà sua con il Papa circa le spoglie di Giurisd.e, sotto la data in Madrid a 3. di maggio 1578. vi è trà l'altri questo negotio di Marcello Caracciolo Marchese di Casalbore.

Lettera del Vicerè Mar.se di Mondasar scritta al Licentiato Fran.co de Vera del Consiglio di S. M.tà residente in Roma à 24. di decembre 1578. nella quale si fà relatione et l'informa del neg.o di Marcello Carac.lo Marchese di Casalbore, et di quanto era passato in quello.

Lettera del licentiato Fran.co de Vera scritta al detto Vicerè da Roma à 9. di Gennaro 1579. in risposta di d.a Lettera scrittali dal Vicerè circa il negotio di d.o Marcello Caracciolo Mar.se di Casalbore.

Lettera di S. M.tà scritta al Vicerè Principe di Pietrapersia à 14. di febraro 1580. intorno al negotio di d.o Marcello Caracciolo Marchese di Casalbore che tanto tempo si ritrouaua scomunicato, et spogliato di sue terre Montedurso, et la Bagnara ordinandoli, che facesse giontare il Consiglio Coll.le con la Regia Cam.a della Sum.a, et il Cons.o di

Capuano, et trattare d.o negotio per risoluere la pretensione del Papa che le monache di Benev.to litigando in Napoli con d.o Manello in Vicaria et in Sum.a non potessero pregiudicare alla possess.ne che teneua di dichiarare li confini di Beneuento per l'Inuestitura di d.o Regno concessa per Papa Giulio 2.o à Ferdinando Ré Cattolico suo bisauo, et dell'inuestitura concessa poi da Pio 4.o alla M.tà sua, et che subito l'auisasse di quel che li parerá sopra di quello, accio visto il tutto se potrá dare una uolta ind.o negotio l'assiento, et l'ordine che conuenga.

Consulta scritta à S. M.tà dal Viceré Duca d'Ossuna à 26. di febraro 1583. circa d.o negotio del Marchese di Castelbore.

Relatione come dopó tante dispute fatte in tanto tempo sopra la restitutione di d.i Casali Montedurro, et Bagnara li Ministri regij per non usare termini uiolenti contra la Sede Apostolica, et per il rispetto che li portaua et per stracquezza lasciorno perdere tutti d.i Casali non uolendo seguire l'opinione di quelli che diceuano che si defendessero le raggioni, et giustitia del Ré con la potenza con d.a Santa Sede.

Consulta con uoto di regia Cam.a della Sum.a mandata al Viceré delli 29. di febraro 1596. intorno alle lettere scritte dalli officiali della Città di Beneuento alli Numeratori regij, che numerauano la prou.a che non douessero

numerare

numerare le terre di Bagnara, parte di S.to Pietro delle Monache di Benevento, Montedurno, Sellito, parte di S.to Angelo à Cupulo, il Casale di S. Alino à monte per essere Vasalli della Sede Apostolica ò come luo=chi dell'Arciu.° et de monasterij di Benevento, et si discorre delle raggioni che ci hà il Rè in d.° terre et si conclude per d.a regia Camera che si debbiano numerare cosi come erano state numerate nella precedente numer.ne dell'anno 1561.

Consulta di d.a regia Camera delli 7. di Agosto 1596. ri=fatta dal registro intorno al numerare di d.i Casali di Benevento.

Consulta fatta dal Viceré Conte d'Olivares à S. M.tà a ... di maggio 1598. auisandola della violentia fatta dal Baglivo della Città di Benevento per ordine del Gouer.re di quella con molta gente armata mano che pretendendo che un luoco chiamato Cerricello che è nel territorio della terra di Castelpoto fusse delli confini di Benevento fusse dentro detti confini depredorno molta quantità di pecore, che erano di Gaspare Ricca Barone di Castelpoto et le portorno in Benevento maltrattando li pastori, le=uandoli le cappe, et bruciando le loro mandre et pagliare, et facendo altre violentie et anco l'Arciu.° di Benevento per ordine dell'Auditore della Camera Apostolica scomunicò d.° Barone, per il che per ordine di d.° Viceré si sequestrorno li beni

temporali, che d.o Arciv.o havea in Regno, et di dui Arci=
preti che havevano publicato d.a scomunica nelle loro
terre della Diocese di Benevento senza regio exeq.r
et carcerati alcuni loro parenti Laici, et anco carcerati
alcuni Cittadini Beneventani che si erano ritrovati in
d.e violentie, et furono sequestrate, et exeguite le
robbe de Beneventani ritrovate in Regno per
rifare di danni ad d.o Barone, che importavano
d. 1452: et di quanto si fe in d.o negotio.
Relatione di quanto è passato nell'anno 1600. et 1601.
intorno ad d.a controversia de confini di Castelpoto
et Benevento, et circa l'assolutione dimandata di
Gasparre Pica Barone di Castelpoto dalla detta
scomunica, et che finalmente havendo il Vicere
Conte de Lemos supplicato il Papa Clemente 8.o
che havesse mandato alcuni Commissarij Apost.ci
liquali insieme con altri deputati dal d.o Vicerè
havessero visto, terminato, et composto amicabilm.te
d.a differenza delli Confini di Castelpoto, et
d.o Papa vi mandò Monsig.r Aless.o Ludovico Au=
ditore di Rota, et Mons.r Mapheo Barberino
Chierico di Camera, liquali intervenessero insiemi
con Mons.r Pietro Mellino Referendario Ap.co
et Gover.e di Benevento, et il Vicerè vi mandò
Don Giovanni de Mistarzo, Carlo di Capua regij
Consig.ri, et Camillo de Curte Presidente della
regia Cam.a liquali uniti insiemi, et abboccatisi
in

in un luogo del territorio di Benevento, et in esso li Ministri regij la proposta delli Commissarij Apostolici, che volevano venire alla determinatione et recognitione di tutto il territorio, distretto, et Contado della Città di Benevento conforme le investiture fatte dalli Pontefici Romani nelli Investiture del Regno di Napoli, et le dichiarationi fatte principalmente dal Papa Clemente 6.° il quale terminò il distretto, et confini di Benevento. Detti Ministri regij recusorno di venire à questa generale dichiaratione, et determinatione, dicendo, che non haveano tal potestà di vedere, et conoscere questo, ma solo di terminare li confini di Castelpoto, et che ne haveriano scritto al Vicerè, si la sua intentione fusse, che si venesse à questa generale dichiaratione, et che, havuta questa risposta l'haveriano avisato à d.i Commissarij Apostolici, et già ne scrissero al Vicerè, il quale rispose, che se ritornassero, et se ne ritornorno senza salutare, ne dire, cosa alcuna à detti Commissarij Apost.ci avisandoli solo per lettere, che si partivano per ordine del Vicerè, delche tutto sentì dolore detto Papa, scrivendo al Vicerè, del che tutto il quale rispose al Papa, che d.i Commissarij Apostolici volevano trattare della determinatione generale de confini di Benevento, et della bulla di Papa Clemente 6.° sopra delche, esso non havea tal

ordine, ne Commissione da sua M.tà, e quello
che s'era trattato era solo del neg.o di Castelpoto.
Ind.a Relatione vi è la copia di tutte le lettere
hinc inde scritte, brevi Apost.ci comissioni et
tutte le scritture fatte per d.o negotio.
Lettera di S. M.tà scritta al Vicerè Conte de Lemos
à 8. d'Agosto 1601. nella quale loda la risolutione
de suoi Ministri in ritornarseni dalla differ=
renza de confini di Benevento con Castelpoto
havendo conosciuto li disegni di sua Santità
ind.o negotio
Lettera di S. M.tà scritta a Duca di Sessa suo
Ambrè in Roma l'istesso di 18. d'Agosto
1601. in conformità di quella scritta al Vicerè
intorno à detti confini di Benevento
Lettera regia del Vicerè Conte di Benevento delli
13. di maggio 1609. diretta all'Aud.re di Principato
Ultra, ordinandoli che con la maggior destrezza
secreto, e più exatta diligenza, che sarà possibile
procuri haver nelle mani quattro ò sei Cittadini
di Benevento delli megliori, procurando si se
potrà carcerarli in territorio di Regno, et
senza scandalo, e rumore, e subito l'inviandi
carcerati in Vicaria.
Lettera di S. M.tà scritta à Don Fran.co de Castro
suo Ambrè in Roma à 22. di sett.re 1609. or=
dinandoli che parli a S.ta S. intorno al neg.o di Coppaluna
Lettera

Lettera di Sua M.tà scritta al Vicerè Conte di Beneuento l'istesso di 22 di febr.o 1609 ordinandoli che si deffenda il territorio dell'Exquiro nel tenimento della sopradetta terra di Ceppalune.

Consulta del Vicerè Conte di Beneuento scritta à Sua M.tà à 28 d'aprile 1610 auisandoli che erano quattro anni che li Soldati di Campagna della regia Aud.a di Principato ultra haueano carcerato uno bannito di d.a regia Aud.a per molti delitti in una vigna della terra di Ceppalune, che il Gouer.re di Beneuento pretendeua che fusse territorio di Beneuento et fattoni di ciò resentimento et scomunicato il Gouer.re di d.a prouincia et un Auditore che haueuano applicato d.o delinq.te finalmente non s'era fatto altro, et hoggi quattro anni essendo andato in Beneuento uno di d.i Soldati che interuennero alla carceratione di d.o bannito, fù carc.to dal Gouer.re et applicato, perciò supplica la M.tà Sua che ordini al suo Amb.re in Roma che ni faccia in suo nome gran resentimento con sua Santità di tal negotio.

Banno fatto dal Vicerè Duca d'Alcalà à 26 di luglio 1569 per il quale si prohibisce sotto grauissime pene che non si mandino, nè si portino grani et orgi dentro la Città di Beneuento per ponerli in Magazeni et conseruarli per uenderli alla giornata prezzi euersiui et farne mercantie, et che non si possano condure grani et orgi nelli luochi conuicini di d.a Città di

Benevento per quattro miglia più di quello che nascono detti grani.

Banno fatto dal d.o Vicerè Duca d'Alcalà à 27. di 9bre 1569. sotto gravi pene che nissuno Viaticaro, nè altra persona debbia portare grani, farine, nè orgi nella Città di Benevento senza suo ordine, e licenza in scriptis, con dichiarat.e che non si intendesse per quel banno fare pregiud.o al Regio Fisco per l'exattione delle pene contra di quelli che in qualsivog.a modo havessero contravenuto il banno emanato à 26. di luglio di d.o anno 1569.

Banno fatto dal Vicerè Duca d'Ossuna à 19. di Giugno 1585. nel quale renova li banni emanati dall'olim Vicerè Duca d'Alcalà nell'anno 1569 circa la prohibitione di portare grani, farine, et orgi dentro Benevento, e per quattro miglia lontano dalli luochi dove sono nati.

Banno del Vicerè Duca d'Ossuna delli 22. d'agosto 1585. nel quale dice che havendo inteso, che li Viaticari haveano interpretato detti banni de grani contra la sua intentione, che per d.a causa non potessero detti Viaticari portare da dentro il Regno li grano, farine, et orgi à vendere nella Dohana di Benevento, et così anco à macinare nelle moline di d.a Città, e che perciò non ci erano andati, nè ci andavano come per il passato, perquesto dichiarando non essere stata questa sua intentione, dice, e dichiara, che detti Viaticari possano portare da dentro d.o Regno nella Dohana di

Benevento

Benevento à vendere grani, farine, et orgi, et ancora portarne à macinare ind.o molini come solevano.

Consulta scritta dal Vicerè Duca d'Ossuna à S. M.tà all'ultimo d'agosto 1585. nella quale s'avisa, che il Papa Sisto V.o havea fatto grandissimo risentim.to, et si era grandem.te alterato di detti banni renovati circa li grani de Benevento atteso con detti banni si prohibiva il Commercio ind.a Città, et che si levava lo concorso della Dohana di d.a Città, et haveriano sentito danno l'intrate di quella, minacciando che si d.o Vicerè non li Revocava, l'haveria scommunicato, et l'haveria interdetto il Regno, et sospeso li tribunali, et altre minaccie, et quanto è passato ind.o negotio.

Lettera regia scritta dal d.o Vicerè Duca d'Ossuna al Gover.re di Principato Ultra à 20. di 9bre 1585. ordinandoli, che tenghi pensiero particolare, et exattissimo di sapere quelli che hanno introdotto grani del Regno in Benevento, et che ne carceri quattro, ó cinque, et del tutto s'avvisi.

Lettera regia scritta dal d.o Vicerè Duca d'Ossuna al Gover.re delle provincie di Puglia à 12. di mag.o 1586. con la quale si ordina che se informi di tutti quelli che ind.e provincie hanno dato, et danno denari alla voce per grani, et orgi per la prossima ricolta che sono soliti portarli à riponere in Benevento, et ce l'avvisi.

Banno fatto dal Vicerè Conte de Miranda à 21. d'agosto 1591 renovando li banni emanati dal Duca d'Ossuna à 19 di giugno 1585. et 22. d'agosto 1585. circa li grani di Benevento.

Lettera di S. M.tà scritta al Vicerè Conte de Miranda delli 29. di Gennaro 1593. nella quale dice haver visto la lettera, che l'havea scritto sopra quel che tocca alli banni che havea fatto renovare circa l'evitare l'inganni, et fraudi, che si commettevano per quelli di Benevento in rinchiudere li grani nelli suoi Magazeni per venderli à prezzi eccessivi in tempo di necessità, et li è parso bene tutto quel che havea fatto, et così anco la diligenza, che per mezzo del Duca di Sessa suo Amb.re in Roma havea fatto per sodisfare, et quietare sua Santità del risentimento che havea fatto della publicatione di detti banni, ordinando che così lo continui, avisandoli che si scrive al d.o Duca di Sessa che faccia da sua parte l'offitio, che conuenga con sua Santità, et che d.o Vicerè l'avisi di quel che si farà in questo stando molto sopra al negotio, con fare quel che convenga al buon governo di d.o Regno.

Lettera di S. M.tà scritta al Duca di Sessa suo Amb.re in Roma l'istesso di 29. di Gennaro 1593. scrivendoli il consimile di quel che havea scritto al d.o Vicerè Conte de Miranda, ordinandoli che in conformità dell'offitio, che da parte del d.o Vicerè havea fatto in d.o negotio

negotio per sodisfatione, et quiete di Sua Santità in questo, si rapresenti di nuovo da sua parte le cause che hanno mosso à renouare detti banni che sono molto giuste, et conuenienti, poiche essendoti publicati questi medesmi per il Duca d'Alcalà in tempo di Papa Sisto V.o d.o Papa se quietò, et mostrò sodisfattione di quelli, et cosi spera, che Sua Santità sarà informata della verità, la tenerà ancor essa et che l'auisi di quel che succederà.

Banni fatti dal Vicerè Conte de Miranda à 30. di luglio 1595. renouando li banni fatti dall'olim Vicerè Duca d'Alcalà nell'anno 1569. circa detti grani di Beneuento.

Banno del Vicerè Conte d'Oliuares delli 22. d'agosto 1596. per il quale renoua li banni emanati dall'olim Vicerè Duca d'Alcalà circa il non condurre li grani, et orgi in Beneuento, nè per quattro miglia lontano doue sono nati.

Banno del d.o Vicerè Conte d'Oliuares delli 10. di ottobre 1596. dichiarando che per lo sud.o banno non è per impedire che li possano portare à d.a Città di Beneuento et luochi d'essa grani, et orgi necessarij per il uitto delli Cittadini, et per poterli macinare, nè meno impedire il libero commercio della dohana di d.a Città, mà solo di impedire che non si portino per magazenare, incettare, et fare mercantie.

Bulla di Papa Clemente 8.o delli 13. di 9bre 1600.

nella quale dichiara li delitti per li quali si possono fidare, et assicurarsi nella Città di Benevento li delinquenti forastieri, et prescrive il modo come si hanno da fidare, riformando tutte l'altre Bolle delli Pontefici Romani suoi predecessori sopra di ciò fatte.

Delle conventioni fatte in diversi tempi trà li Rè, et Vicerè di questo Regno, et la Sede Apostolica sopra la persecutione delli banniti, et il remettersi ad invicem li delinquenti tanto del Regno che si salvano nelle Città, et luoghi della d.a Sede Apostolica, et particolarmente nella detta Città di Benevento quanto all'incontro li delinquenti delli Stati di d.a Città di Benevento quanto all'incontro Santa Sede che si salvano nel Regno si veda nel tomo 2. intitolato Vario 2.do nel titulo De conventionibus initis huius Regni Reges, ac Proreges, et Sedem Apostolicam super persecutione Bannitorum, et delinquentibus invicem remittendis.

Indice

Indice del tomo 15° intitulato Variorum p.° De Concilio Tridentino et in quibus casibus non fuerit receptum, nec executum in Regno

Ordine generale della Maestà del Ré filippo 2.° sotto la data delli 17 di luglio 1564 nel quale dice che havea accettato li decreti del Concilio Tridentino, che il Papa li havea mandati, però vole che nel Regno di Napoli si publichino osservino et exequano.

Lettera à parte di d.° Ré sotto l'istessa data delli 17 di luglio 1564. scrive al Duca di Alcalà Viceré nel Regno dicendoli che havea per sua carta ordinato che si osservino, et exequino li decreti del Concilio Tridentino ind.° Regno, come come in tutti l'altri suoi Regni et stati havea ordinato vole però che per questo non si deroghi à quel che tocca alla sua preheminentia et autorità reale nelle cose che li possono apportare preiud.° alli ius patronati regij, et exequatur delle bulle, che vengono da Roma, et che sopradetto stia avertito, che non si facci novità alcuna, et che ne li mandi nota, et che faccia sapere, che venga tal ordine dalla M.tà sua, sinonche habbia havuto ordine che se osservino detti decreti.

Relatione del Regente fran.co Antonio Villano fatta per ordine del d.° Viceré Duca d'Alcalà d'alcuni

Capi del Concilio Tridentino, che pregiudicano alla regia Giurisd.ne

Un'altra relatione fatta dall'istesso Regente Villano d'alcuni altri Capi del d.o Concilio, che pregiudicano à d.a regia Giurisd.ne

Lettera di S. M.tà scritta al d.o Viceré Duca d'Alcalà à 3. di luglio 1566. dicendoli, che non fu intentione del Concilio generale di Trento di pregiudicare in maniera alcuna alla M.tà s(u)a, ò sue preheminentie sue reale, secondo s'è intertenuti in Spagna da alcuno delli Prelati, che intervennero in d.o Concilio.

Nella relatione fatta dal Conseglio Collaterale al d.o Viceré Duca d'Alcalà all'ultimo d'agosto 1568. circa la bulla in Cena Domini, che è nel tomo 4.o si dice, che essendosi dimandato l'anni passati a d.o Duca d'Alcalà, e Collaterale il regio exequatur al Conc.o Tridentino, d.o Duca, e Coll.e non l'hanno voluto concedere, atteso haveendo detto Viceré fatto riconoscere d.o Concilio vi si trovorno molti Capi che pregiudicavano alla Giurisd.e di sua M.tà delli quali se ne diede aviso alla M.tà sua particularmente.

Frà Vincenzo Giustiniano Generale dell'ordine di Predicatori, che poi fu Cardinale, col Cardinale Alessandrino Legato di sua Santità nell'anno 1570. et 1571 diedero in nome di sua Beatitudine molti capi à sua M.tà nelli quali dicevano

che

che la Giurisd.ne Ecclesiastica era granata nelli Regni di Napoli, et Sicilia, et Stato di Milano, trà li quali si dice che dopò essersi ricevuto il Concilio Tridentino per sua M.tà et publicato nelli Regni di Spagna, si tardò molti mesi à publicarsi in questo Regno di Napoli, et concessosi poi che si publicasse in d.o Regno di Napoli, non si è concesso à Prelati, che per essecutione delli Decreti di d.o Concilio potessero castigare et premiare li Laici in quello che pregiudicava alla reale Giurisd.ne, et dichiarando li capi di detti Decreti del Concilio, che non s'osservano, dicono essere questi videlicet.

Nella sess. 18. cap. 9.
Sess. 21. cap. 4. 7. 13.
Sess. 22. cap. 8. 9. 10. 11.
Sess. 23. Cap. 6. 11. 14. 15. 17.
Sess. 24. cap. 1. 3. 4. 8. 9. 11. 16. 20.
Sess. 25. Cap. 2. 3. 8. 12. 17. 20.
Sess. 27. cap. 6. 11. 17.

Questi capi dati da detti Legati Apostolici si vedeno nel tomo 14. De Legationibus Cardinalium Justi.ni et Alexandrini, dove anco si vede la risposta à detti Capi fatta per il Cardinal Granvela all'hora Viceré, et mandata à S. M.tà

Circa li cap. 8. et 9. della sess. 22. del d.o Concilio Tridentino per visitarsi dalli Prelati le Confraternite, Hospitali, et altri luochi pij, che si governano per Laici

~~orde~~ vedere li Prelati Ricorsi dell'admin.ni di detti
luochi fatte da Laici, vi è un volume a parte n.° 15.
de Extauritis, Hospitalibus, Confraternitatibus
alijsque pijs, et religiosis locis, quæ à Laicis reguntur.
Lettera di S. M.tà scritta al Viceré Conte de
Miranda a 15 di 9bre 1586 dicendoli che per ordine
di sua Santità s'haveva detto il Vescovo di Novara
suo Nuntio che risiede in Spagna, che trà li Pre-
lati del Regno di Napoli, e suoi Ministri, et offi-
ciali sogliono essere molte differenze sopra diverse
materie, quali cessariano quasi tutte, si per detti
officiali si osservasse quel che è statuito per il Con-
cilio Tridentino, che in molti casi vanno contro di quello
et specialmente nelle visite delle Chiese, Hospitali
et Confraternie, dimandando che questo si remedij
come conviene, et s'ordini che in quel Regno si osservi
d.° Concilio, in modo che non vi sia causa legitima
di contendere per questo rispetto li d.i Prelati et
officiali, come non lo fanno nell'altri suoi Regni
et stati dove si osserva. Et perche essendo questo
ponto della consideratione che si veda è bene che
si attenda al remedio in materia che sua Santità
habbia intiera sodisfatione dell'osservanza che
la M.tà sua desidera che l'habbia in tutte le
parti, et particularm.te in d.° Regno di quello ch'è
disposto et ordinato da d.° Concilio, s'incarica
molto, che l'informi di quel che per il passato si
è

è lasciato di osseruare, et della causa perche, col-
auisi di quel che li occorre, à finche si proueda come
conuenga, et che tra tanto dia ordine, che in tutto
quello che non ui sarà inconueniente si osserui
et exequa il d.o Concilio integramente, e puntualm.te
come si deue, che di più della ragione, e obligo, che
ui è che si faccia, la M.tà Sua sarà molto seruita
che cosi se faccia.

De redditibus, et fructibus Ecclesiarum et presertim Cathedralium in usu Regis se- questratis ac in earum ecclesiarum repa- rationem, aliaque necessaria erogaris.

Rè Ferdinando p.mo à 13. di marzo 1475. scriue all'Arciu.o
di Brindisi, dicendoli hauer scritto, et ordinato altre uolte
che atteso la sua Chiesa maggiore minaccia ruina,
e ha necessario di molte cose per ornamento di quella
douesse ogn'anno repararla et ornare dell'intrate di
d.a Chiesa, et che il simile douesse far fare à quelli
che teneno altre chiese in d.a Città, quali Chiese hanno
bone intrate et pateno molti mancamenti, et insino
all'hora non hauea fatto cosa alcuna, ne fatto fare da
altri alcuna reparatione, del che se ne hauea preso grand
marauiglia, et turbatione di mente, però li dice, et
exhorta che ogn'anno debbia ponere la quarta, ò quin-
ta parte dell'intrate, e frutti di d.e Chiese, e cosi farà
fare all'altri che non osseruaranno quell'ordine;

Il Ré Ferdinando p.° a 10. di Gennaro 1491. ordina al Tesoriero di Calabria, che dell'intrate dell'Arciv.to di Cosenza faccia spendere docati trecento in quello anno in reparatione di d.a Chiesa, et in d.a spesa ci faccia intervenire uno Credenziero, che debbia tener particular conto insieme con uno ò dui Cittadini quali si habbiano da eligere per l'Università, et dui altri delli principali da eligersi dal Capitulo.

Trà l'altri capi dimandati per la Città di Bari al Ré Federico di Aragona, et per d.o Ré concessili á 9. di decembre 1499. è che l'Arciv.o di Bari debbia ogni anno spendere in reparatione, et beneficio della sua Chiesa quella parte dell'intrate, che di ragione é tenuto, et d.o Ré dice, che si scriva al d.o Arciv.o che repari d.a Chiesa, et che si sarà negligente si eligano per la Città dui huomini da bene, timorosi di dio, li quali insieme con il Vicario, overo il procuratore dell'Arciv.o facciano d.a reparatione dell'intrate di d.o Arciv.o come è di ragione.

Il Ré Federico á 3. di luglio 1500. scrive al Vicario del Vescovo d'Ariano, che pigli in suo potere tutte l'intrate del Vescovato d'Ariano, et di quelle ne repari la Chiesa maggiore, et l'intrate, che restaranno dopo che d.a Chiesa sarà provista, li diano al Vescovo.

Il Gran Capitanio Viceré nel Regno a 10. di Giugno 1504. ordina al Gover.e della Città di Bisceglia

che

che subito pigli in suo potere l'intrate pervenute,
et che perveneranno dal Vescovato di d.ta Città di
Bitetto, et le converta nella reparatione della sua
maggiore Chiesa, che pate gran ruina, et in vestim.ti
et altre cose necessarie al culto divino, et dell'exatto
et speso ne facci notamento, acciò ne possa rendere
buon conto.

Il Vicerè Conte di S.ta Severina à 28. di febraro 1528.
fà intendere à tutti l'officiali, et Università del Regno
che la Santità del Papa informata della gran neces-
sità, che alcune Chiese di questo Regno pateno, così
de fabrica, come de vestimenti, et altre cose necess.e
al culto divino, et vedendo che li Prelati di quelle, che
sono obligati farle dell'intrate, et frutti de loro Chiese
poco si curano di farle, hà provisto per un breve sotto
la data delli 20. di Gennaro 1526. et deputatoci Com-
missarij Marcello Gazella Regente di Cancellaria, et
Geronimo Censeller Nuntio Apostolico, che gionti hab-
biano à provedere tutte quelle Chiese cathredali, et
metropolitane, colleggiate, parocchiali, et altri bene-
ficij, et ancor de Monasterij del Regno, che pateno rui-
ne de fabriche, et hanno di bisogno di vestimenti, libri,
calici, croci, paramenti, et ogni altra cosa necessaria
per il culto divino, che possano pigliare la quarta
parte di tutte l'intrate, et frutti di d.e Chiese, che
haveranno bisogno delle cose predette, et s. habbiano
da riponere in poter di persone facultose, e confidenti

expendersi per la reparatione, et bisogni di d.a Chiesa, perciò ordina à tutti d.i Officiali, et altri che in circa detta Esattione, et distributione di questa parte diano a detti Commissarij ogni aiuto, et favore, et à fine necessario debbiano assisterli per l'executione delle cose pred.e

Il Viceré Duca d'Alcalà à 8. di 9bre 1599. havendo inteso per Lettera dell'Economo che stava nell'Arciv.to di Taranto, che quella Chiesa havea bisogno di reparatione, et paramenti, ordina al Percettore di terra d'Otranto che delli denari pervenuti, et che perveneranno dalli frutti, et intrate del d.o Arciv.to habbia da spendere con intervento delli Sindici et Eletti di d.a Città ducati mille per la reparatione di d.a maggior Chiesa, et altri ducati cinquecento per la compra de tanti vestiti, et paramenti per servitio del culto divino.

Havendo la Città d'Andria supplicato al Viceré Duca d'Alcalà che il lor Vescovo fusse costretto à reparare la sua Cathedrale Chiesa che ne havea molta necessità, fù rimesso il negotio al Cappellano maggiore il quale pigliata informatione del tutto, inteso d.o Vescovo, riferì con suo voto à 9. di marzo 1565. che si dovesse pigliare parte delli frutti et intrate di d.a Chiesa, et quelli pervenire in poter di due persone idonee, et sufficienti da eligersi da d.a Città, quali con intervento del Vescovo le havessero da spendere in d.a reparatione, con obligarno

di

di dar conto della loro administratione, et visitasi d.a relatione fatta dal d.o Cappellano maggiore il d.o Vicerè à 19 di marzo 1565 ordina al Gover. di d.a Città che facesse d.a reparatione servata la forma di d.a relatione.

Consulta fatta à S. M.tà dal d.o Duca d'Alcalà all'ultimo di luglio 1567 nella quale tratta della bulla in Cena Domini all'hora fatta dal Papa, in quanti capi pregiudicava alla regia Giurisd.e trà li quali è che si scommunicano quelli che senza licenza della sede Apostolica sequestrano li frutti di alcuni beneficij, il che pregiudica alla regia giurisd.e atteso è stato solito nel Regno di sequestrare parte delli frutti delli beneficij, quando le Città, et terre dove si Prelature et beneficij sono posti, hanno havuto ricorso al Vicerè che per li tempi sono stati in questo Regno narrando come li Prelati, et beneficiati si pigliano, et mangiano l'intrate de loro Prelature, et beneficij, et le Chiese cascavano et si roinavano, et non ci erano vestimenti, ne paramenti necessarij, et in questo caso si è commesso al Cappellano maggiore che ni pigliasse informatione, et ne facesse relatione et pigliata d.a informatione, et visitasi l'estrema necessità della reparatione delle Chiese, et ornamenti di esse si hà solito ordinare che si pigli una parte dell'intrate et con intervento delli huomini da bene in ciò deputati si spenda in quella reparatione

che necessaria alle Chiese, pigliando la parte dell'intrate in più anni, per non dare incommodità al Prelato, et beneficiato.

Relatione del Regio Cappellano magg.re fatta al Viceré Cardinal de Granuela à 12. di Giugno 1574. ad instantia del regio Consig.ro D. Felice Scala leone Barone delli Rotundi; il quale hauendo esposto al d.o Cardinale che in d.a sua terra ci era uno beneficio di S.ta Maria, che è ius patronato del Barone, quale hauea bisogno di reparatione, in modo che si non se reparaua, fra poco tempo andaua in collapsum, et l'Abb.e Aloisia Rettore di quello si exigeua l'intrate senza spendersi cosa alcuna in d.a reparatione, perciò supplicaua il detto Cardinale volesse ordinare, che si sequestrassero li frutti del d.o beneficio per farsi d.a reparatione, et commesso d.o negotio al Cappellano maggiore, quello fè pigliare informatione di ciò, intimato il procuratore di d.o beneficiato, et constito della urgente necessità di d.a reparatione, riferisce con suo voto che si debbiano pigliare tutte l'intrate d'un anno, et la metà di dui altri anni sequenti, et quelle peruenire in potere d'un Cittadino di d.a terra idoneo, et sufficiente da eligersi dall'Univ.tà, et che d.o Cittadino douesse dare sicurtà di spenderli in tal fabrica, et dare conto della sua admin.ne, et sopra di ciò douersi spedire ordine in forma Regie Cam.re

Hauendo

Et havendo li Rettori[?] della Chiesa di San Giorgio mag.re della Città di Napoli esposto al Vicerè, che detta Chiesa pioveva tutta, che non vi si poteva celebrare, et la Sacristia di quella minacciava ruina, et si dubitava, che di fatto non cascasse per esser vecchia dimandando sequestrarsi l'intrate di d.a Chiesa, acciò per la quarta parte di d.e intrate, et frutti si haverria da fare d.a reparatione, et rimesso il negotio al Cappellano maggiore, fè quella vedere dalli Esperti il bisogno, intimato l'Abbate di d.a Chiesa, et referisce d.o Cappellano maggiore con suo voto à 12. di luglio 1582 che si pigli delli frutti, et intrate di quell'anno, et parte dell'anno seguente, quali dovessero pervenire in mano del Tesoriero, sia procuratore di d.a Rettoria, et quelli con intervento dell'Abbate, seu procuratore, fosse obligato spenderli in d.a reparatione et darne conto in fine della sua administrat.e

La Città di Trani havendo esposto al Vicerè che la Chiesa maggiore dell'Arciv.to di Trani teneva molto bisogno di reparatione, così de fabrica, come de paramenti, et altre cose, et stando d.a Chiesa Sede vacante, et dovendo la Cassa della Dohana delle pecore all'Arciv.o molta alcuna quantità di denari dell'entrate dell'herbaggio quelli si potevano spendere in d.a reparatione, et paramenti, et rimesso il negotio al Cappellano maggiore, quello fatto

pigliare dell'vno et l'altro informatione, riferisce con suo voto à 23. di Gennaro 1576. che si potria pigliare parte delli denari peruenuti, ò che perueneranno dalli frutti, et intrate di d.o Arciu.to sede vacante, et parte di quello che si deue per d.i herbaggi, et quelli spendere in d.a reparatione, et ornamenti, et libri per il culto diuino, quali denari douessero peruenire in potere di due persone facultose, et da bene eligende per d.a Città, quali habbiano da dare sicurtà di spenderli in d.a reparatione, et ornam.to et darne conto.

Relatione fatta dal Cappellano maggiore al Viceré alli 8. d'Aprile 1590. ad instantia della Città d'Andria sopra la dimanda fatta da d.a Città contra il loro Vescouo che douesse riparare la maggior Chiesa Cathredale, che teneua molta necessità, et minacciaua ruina, et rimesso il negotio al Capp.no maggiore, et pigliata informatione del tutto, et inteso il Vescouo riferisce con suo voto che per all'hora si poteva spedire hortatoria al d.o Vescouo che reparasse d.a Chiesa, et essendo d.o Vescouo renitente in far d.a reparatione, si potriano farli l'ordini necessarij, che in simili casi si ricercano, et che altre volte sono stati soliti spedirsi, et ui inserisce un'altra differenza, che hebbe d.a Città con un' altro Vescouo nell'anno 1565. sopra la reparatione di d.a Chiesa, et precedente relatione del Cappellano magg.e

maggiore intero d.o Vescovo fù dal Vicerè Duca di Alcalà ordinato al Capitanio di d.a Città di Andria, che dell'intrate, et frutti di d.o Vescovato reparasse detta Chiesa.

De Iurepatronatus Regijs vel Baronum ad quem spectet eorum cognitio in petitorio et possessorio ad Ecc.cos ne vel ad regios Ministros.

Relatione fatta dal regio Cons.ro Gio: Andrea de Curtis Consultore del regio Cappellano maggiore per ordine del Duca di Alcalà a 15. di 8bre 1567. d. ord.e 1567. et mandata à M.tà con l'infrascritta consulta, nella quale si dice, che da molto tempo in quà li Ministri regij, cioè d.o Cappellano maggiore per delegatione regia, et il suo Consultore hanno conosciuto, et conoscono le cause delli ius patronati regij, et de Baroni, tanto in petitorio, quanto in possessorio referendole in Coll.e con produrre l'exempij, et le cause, che haveano conosciute, ancorche per legge canonica sia altrim.te provisto, et l'inconvenienti, che ni nasceriano non conoscendosi dalli Ministri regij.

Consulta scritta à Sua M.tà dal Vicerè Duca di Alcalà a 5. 9bre 1567. sopra quello à chi spetta conoscere li Ius patronati regij, et de Baroni in petitorio, et possessorio, mandando la sopradetta

relatione fatta da Gio: And.o de Curis, supplicando la M.tà sua, che lo trattasse con S. San.tà era servitorli che comandava sa M.tà sua si facesse ind.o neg.o

Consulta scritta á S. M.tà dal d.o Duca d'Alcalá á 15. di maggio 1568. sollecitandola per la risposta di quel che comandava si facesse ind.o negotio

Relatione fatta dal Cons.o Coll.e ad.o Duca d'Alcalá all'ultimo d'agosto 1568. sopra la bulla in cena D.ni, dove si dice che le cause de patronati regij è solito da certo tempo in quà conoscersi dal Cappellano maggiore, et per sua relatione nel Cons.o Collaterale.

Consulta fatta á S. M.tà dal d.o Duca d'Alcalá á 13. d'Aprile 1569. sollecitandola per la risposta di quel che comandava intorno ad.a materia de Jus patronati.

Consulta scritta á S. M.tà dal d.o Duca d'Alcalá á 15. d'Aprile 1569. sopra d.o negotio sollecitandola per d.a risposta.

Lettera di S. M.tà scritta ad.o Duca d'Alcalá á 18. di 9bre 1569. ordinandoli, che facci trattare dalle persone che li pareranno di quel che d.o Vicerè l'haveva scritto circa li Jus patronati de Baroni, et conferito quel che in ciò è solito farsi, et si è practicato, et quel che di giustitia, et ragione si deve provedere l'avvisi alla M.tà sua con il suo parere.

Di

Di questi ius patronati, et beneficij de Baroni, e del conferirli di quelli, se ne tratta generalm.te nelli capi dati à S. Altà dal Cardinal Alessandrino nell'anno 1571 nel cap. . . . : alli quali capi se li diede la risposta pur generalm.te dal Cardinale di Granuela Vicerè nel Regno com' appare dal tomo 14. de Legationibus Cardinalium Justiniani & Alexandrini.

De testamentis, quæ huius Regni Episcopi facere pretendunt pro ijs, qui ab intestato decedunt.

Relatione delle pretensioni che hanno alcuni Prelati del Regno nelle loro diocese essersi consuetudine antica di poter essi fare testamenti, et legati pij per quelle persone, che sono morte ab intestato per discarico delle loro conscientie, applicandoli detti Prelati à beneficio de loro uescovi, et in alcune altre parti del Regno li Prelati pretendono indistintamente senza far altro testamento d'applicarsi à beneficio loro la quarta parte delli beni mobili di d.i morti ab intestato.

Consulta della regia Cam.a della Sum.a sincera al Vicerè à 9. d'Aprile 1518. ad instantia del Capitolo di S.ta Maria maggiore della terra di Barletta nella quale si dice che essendo stato ammazzato Gio: Cola de Brundis di d.a terra, fù per il Vicario

di Barletta in remediame sue animę interposto decreto, che delli beni di d.o Gio: Cola fusse data ad.a Chiesa una Casetta sita in territorio di d.a terra pro iure sepulturę, et che d.o Capitolo havesse celebrato le messe de San Giorgio, et della gratia, et del Spirito Santo per l'anima di d.o defunto, et havessero celebrato un anniversario ogn'anno nelli di della sua morte per l'anima sua, et de suoi parenti.

Lettera del d.o Duca d'Alcalà scritta à D. Gio: de Zuniga Amb.re di S. M.tà in Roma ad . . 8bre 1570. nella quale li dice, che parlasse con S. San.tà di molti aggravij, che facevano alcuni Vescovi del Regno, et trà l'altri dice, che il Vescovo di Alife morendo alcuno ab intestato esso vole fare il testamento, et in quello vole disponere ad pias causas delli beni del defunto per messe, et pro male oblatis incertis, et altre cause, et si non se li consente, ordina che se li neghi la sepultura, sopra delche ne li havea detto Duca spedite hortatorie.

Lettera di d.o Don Gio: de Zuniga Amb.re in Roma scritta al d.o Duca d'Alcalà al 6. d'Ott.re 1570. di qualiche havea trattato con il Papa delli aggravij fatti da alcuni Vescovi del Regno et intorno al negotio del Vescovo d'Alife, che volea fare li testamenti ad pias causas per quelli che morevano ab intestato, che sua Santità li disse che quando il defunto tiene heredi, il Vescovo non può fare

testam.to

testamento per quello, mà che si non tiene heredi, il Vescovo può de iure testare per quello che tocca ad opere pie.

Hortatoria scritta dal Viceré Mar.se di Mondesar et sue Coll.te Cons.o all'Arciu.o di Amalfe all'ultimo di Sett.e 1575. ad instanzia dell'Univ.tà di Tramonte exhortando d.o Arciu. che non s'intrometta à fare testamenti ad pias causas in nome delli morti ab intestato, et disponere delli loro beni contro la volontà delli heredi laici, et che restituisca quel: che havesse exatto per simili testamenti.

Voti del Cons.o Coll.te delli 30. di marzo 1579. circa la pretensione del Vescovo d'Oppido, che volea fare testamenti à quelli che morevano ab intestato, et non havea voluto obedire l'hortatoria, et fù concluso che si potevano sequestrare li frutti, mà che non si facesse, et che se li spedisse altra hortatoria.

Decreto overo Canone di Sinodo provinciale fatto da Mario Carrafa Arciu.o di Napoli nell'anno 1579. per il quale si prohibisce la consuetudine, ancorche fusse immemorabile, che li Vescovi facevano li testamenti di quelli che morevano ab intestato, mà dove è tal consuetudine il Vescovo con la pietà che conviene, havendo riguardo al tempo, luochi, et persone, et con espresso consenso, et volontà delli heredi possa dispensare alcuna moderata quantità di denari per messe, et altre opere pie per suffragio dell'anime de defonti.

Approbatione del d.o Sinodo provinciale fatta dalla Santità di Papa Pio V.o precedente exame, et relatione della Congregatione de Cardinali interpreti del Conc.o Tridentino, come per lettera del Card.l Filippo Vasta-Villani scritta al d.o Arciu.o Mario Carrafa da Roma à 23. di Luglio 1579.

Hortatoria scritta dal Viceré Conte de Miranda al Vescouo di S.to Marco all'ultimo di Maggio 1588. exhortandolo che non molestasse D. Lucretia Carrafa Baronessa di S.to Donato circa la quarta parte delli beni mobili remasti nell'hereditá d'Ippolito Sanseuerino Barone di Santo Donato suo marito morto ab intestato che d.o Vescouo pretendeua, et che l'assoluesse dalla scomunica, nella quale l'hauea dichiarata essere incorsa per d.a causa.

Consulta scritta à Sua Alt.a dal d.o Viceré Conte de Miranda a 10. di Giugno 1589. intorno a d.o negotio di D. Lucretia Carrafa, che l'hauea scomunicata il Vescouo di S.to Marco per non hauerli voluto dare la quarta parte delli beni mobili remasti nell'heredità di Ippolito Sanseuerino Barone di Santo Donato suo marito, ch'era morto ab intestato, et non hauea voluto obedire l'hortatoria mandatali che non la molestasse, et l'assoluesse da d.a scomunica, et di quello che s'era fatto per all'hora di ordinare, che si carcerassero li parenti più stretti del

del Vicario di d.o Vescovo, che n' havea molti, et tutti Vassalli della M.tà Sua, et si sequestrassero li loro beni insino à tanto che si provasse di levarsi da sopra et d.a D. Lucretia non fusse molestata più.

Decreto Generale della sacra Cong.ne de Cardinali sopra Vescovi precedente relatione fatta à Sua Santità nell'anno 1590. dopò esservi parlato più volte al Papa dal Conte d'Olivares Amb.re di Sua M.tà in Roma, et dopò molte dispute et trattati fatti in d.o negotio di D. Lucretia Carrafa, per il qual decreto si è dichiarato quando et in che casi possono li Vescovi fare testamenti ad pias causas per quelli, che moreno abintestato. qual decreto fù prima mandato dal d.o Amb.re à veder al d.o Vicerè, che l'avvisasse si lo dovea ritenere, et si li occorreva alcuna cosa prima che l'accettasse.

Lettera del d.o Vicerè Conte de Miranda scritta à d.o Amb.re a 20. di maggio 1590. dicendoli haver visto il decreto della Cong.ne et che lui desiderava che il decreto si facesse conforme quello si fè nel Sinodo Napolitano, et sopra di ciò facia ogni sforzo, mà si non si potesse ottenere, si potrà procurare che si levino alcune parole da d.o decreto, et si riformi in alcun'altre cose, però di qualsivoglia modo, che si habbia da fare d.o decreto è necessario che d.a Congregatione intenda che non è per

approbare d.o decreto, giache in qualsivoglia caso che li Vescovi eccedano quel che devono, non si ha da mancare d'impedirli.

Lettera del d.o Ambre. Conte d'olivares scritta al d.o Vicerè in risposta della sud.a Lettera dicendoli hauer trattato il negotio del detto decreto con la Cong.ne, et se ni è leuata una parola, et del resto non hà voluto far cosa alcuna di quello che d.o Vicerè desideraua.

Hortatoria scritta dal Vicerè al Vescouo di Nocera delli Pagani à 13. di marzo 1610. che non molesti Laudonia Quaritozza madre, et tutrice delli figli, et heredi del q.m Marcello Pepe di d.a Città di Nocera à pagarli quel che d.o Vescouo hauea disposto nel testamento, che hauea fatto ad pias causas per d.o Marcello che era morto ab intest.o

Risposta, ouer discorso fatto dal d.o Vescouo di Nocera et mandato à d.o Vicerè contra d.a hortatoria, dicendo che per raggione, solito, et antichissimo costume della sua Chiesa, et più ordini delli Pontefici Romani, et decreti della Cong.ne de Cardinali poteua fare detti testamenti nella sua diocese

Del

De Conventionibus initis inter huius Regni Reges & Proreges, et Sedem Apostolicam super persecutione Bannitorum & delinquentium invicem remittendis.

Il Vicerè Conte de Ripacursa scrive al Gouer.re di Benevento à 29. di Agosto 1507. sollecitandolo à consultare con il Papa quel che s'era trattato trà esso, et il Barone di Montefalcione Gouer.re di Principato ultra per pigliare li banniti, e malfattori, et rimetterli ad invicem.

Il d.o Vicerè scrive al Gouer.re di Benevento à 26. d'ottobre 1507. che facci carcerare una persona che havea subbato gran quantità d'oro, et arg.to nel Regno, et se n'era fugito in Benevento et ce lo rimetta una con le robbe subbate, et consegni al presente il carcerato, et le robbe con publico Inventario.

L'istesso Vicerè scrive al Vescovo di Civita Gouer.re di Benevento a 5. di 9bre 1507. che li rimetta un delinquente che hà fatto molti delitti nel Regno per osservanza della conventione fatta tra Sua Santità, et la Catt.ca M.tà circa la Remissione delli delinquenti et che lo consegni al latore della presente.

Commissione che fè d.o Vicerè ad una persona

l'istesso di 5. di 9bre 1507. che uada à Beneuento et si facci consignare il sud.o delinquente dal Gouer.re

Il d.o Vicerè a 18. di decembre 1507. scriue à tutti li Baroni, Gouer.ri, et officiali del Regno che facciano diligenza d'hauer nelle mani certi delinquenti di Beneuento, et che li carcerino et remettino al Vescouo di Ciuità Gouer.re di Beneuento, che ne li hauea fatta instantia.

Il d.o Vicerè a 13. di Gennaro 1508. scriue al Gouer.re di Beneuento circa quel che d.o Gouer.re uoleua dal d.o Vicerè d'hauere una patente di remettersi li delinquenti hinc inde, et che douunque si ritrouassero li malfattori di Beneuento, li fussero rimessi, et che d.o Gouer.re faria lo simile per quelli che sono del Regno, et si ritrouassero in Beneuento. et il d.o Vicerè dice di contentarsi, et che la mandarà, quando esso li mandarà la sua.

Il d.o Vicerè à 12. di febraro 1508. scriue al Cap.nio della terra di Fragneto che facia diligenza d'hauere in mano dui Cittadini di Beneuento et li carceri per la buona intelligenza, et osseruanza ch'è tra sua Santità, et la Catt.a M.tà di rimettere l'uno all'altro li delinquenti di Beneuento.

Il

Il detto Vicerè scriue al Gouer.re della Prouincia di terra de Bari, et Otranto, et suoi Auditori à 12. di febraro 1508. che il Gouer.re di Beneuento l'hauea fatto instantia, che si carcerassero certi delinquenti di Beneuento, che s'era inteso che stauano in Prouincia, et se li remettessero, attenta la bona intelligenza, et osseruanza, ch'è tra la Santità del Papa, et la Cattolica M.tà per le cose di Beneuento, cioè che li Officiali di sua M.tà rimettano al d.o Gouer.re di Beneuento li Beneuentani delinquenti, et il d.o Gouer.re rimetta all'officiali regij li Delinquenti del Regno che si ritrouano in Beneuento, et in questo modo l'uno rimetta li delinquenti all'altro, periò l'ordina, che faciano ogni diligenza in ritrouare, et carcerare detti delinquenti et quelli rimettino al Gouer.re di Beneuento.

Il d.o Vicerè scriue al Gouer.re di Beneuento à 23. di maggio 1508. che carceri dui Cittadini di Auellino, che hanno grauemente delinquito nel Regno uerso la Cattolica M.tà, et li rimetta, et consegni al presente, conforme li Capitoli et conuentioni fatte tra la Santità del Sommo Pontefice, et d.a Cattolica M.tà per li quali d.o Gouer.re è tenuto dare, et consignare qualsiuoglia persona che si ritrouerà in d.a Città di Beneuento et terre della Chiesa che hauerà delinquito in questo Regno, et uenendo il caso esso farà il simile per d.o Gouer.re, altrim.te saria costretto à non consignare li simili delinquenti delle terre della Chiesa che si ritrouassero in d.o Regno.

Detto Vicerè à 24. di maggio 1508. scriue all'Uniuersità

di Benevento, che scriuea al loro Gouer.re che per osser=
uanza della Capitulatione, et conventione ch'è trà
la Santità del Sommo Pontefice, et la M.tà Catt.ca
uogli fare pigliare carcerati dui d'Auellino, che ha=
ueano grauemente delinquito in Regno, et li consegni
al presente, acciò li conduchi al d.o Vicerè, perciò prega
d.a Vniversità uogli oprare con d.o Gouer.re, che li facci
carcerare et consignarli, altrim.te sarà costretto fare
il simile di non far restituire ne consignare li delin=
quenti nelle terre della Chiesa, che si ritrouassero
in d.o Regno.

Il Vicerè Don Raimondo de Cardona à 26. di maggio
1513. ad instanzia del Gouer.re di Benevento ordina
à tutti li Gouer.ri delle prouincie del Regno, che
faciano publicare per scom.ti alcuni delinquenti,
et banniti da Benevento et scom.ti et che uedano fare
ogni diligenza di hauerli nelle mani, et remetterli
à d.o Gouer.re di Benevento.

Il d.o Vicerè Don Raimondo à 23. di luglio 1513. scriue
al Gouer.re di Benevento lodandolo, et ringratiandolo
di quello, che l'hauea scritto della bona diligenza che
poneua, che hauessero tutti li banditi forasciti del
Regno che capitassero in d.a Città di Benevento, et che
quelli facia dare in mano del Commissario mandato
dal d.o Vicerè in Benevento per d.o effetto, et li manda
anco un Breve di Sua Santità, nel quale ordina al d.o
Gouer.re il medesmo.

Trà

Trà l'altri Capitoli fatti trà Papa Leone X.° et Carlo V.° Rè de Romani, et di Spagna eletto Imperatore sotto la data delli 3. di giugno 1521. vien'è uno, che il d.° Imp.re et li Rè di Napoli che saranno pro tempore, à richiesta della Santità Sua, et della Cam.a Apostolica faciano pigliare quelli che delinqueranno nelle terre della Chiesa soggette mediate, uel imediate, et se ni fuggono ind.° Regno di Napoli, et si rimettino alla Città di Roma, ò altro luoco, purche la Santità Sua, et li Pontefici Romani suoi successori similm.te à richiesta di d.° Imperatore et suoi officiali rimettano li delinq.ti ind.° Regno, che fuggeranno alle terre della Chiesa.

Il Vicerè Don Pietro di Toledo a 16. di maggio .... scrive à tutti li Baroni et officiali del Regno, che essendo stato alias Capitulato trà Papa Leone X.° et l'Imp.re Carlo V.° che tutti li delinquenti della Chiesa che si ritrouassero in questo Regno si hauessero da rimettere all'officiali di Sua Santità, et parim.te tutti li delinq.ti Regnicoli che si ritrouassero à rimettere all'officiali di Sua M.tà ind.° Regno di nuouo d.a Capitulatione è stata fatta trà Papa Clemente 7.° et d.° Imperatore, et per d.a Santità è stato spedito breue, che per tutte le terre della Chiesa si habbia da osseruare detta Capitulatione, perciò d.° Vicerè ordina à d.i Baroni, et officiali del Regno, che similm.te l'osseruino, et ad ogni instanza delli officiali della Santità Sua debbiano prendere, et cautam.te consignare

tutti li delinquenti della Chiesa, che si ritroveranno ind.o Regno.

Il d.o Vicerè Don Pietro di Toledo à 19. d'Aprile 1546. ordina à tutti li Baroni, et officiali del Regno che osservino il breve di Papa Paolo 3.o sotto la data delli 6. di febraro 1546. che l'inserisce nel detto suo ordine, nel quale rinova la conventione che era frà li Pontefici Romani suoi predecessori, et li Imperatori et Rè di Napoli di rimettere li delinquenti hincinde, tralasciata per le conditioni del tempo.

Il Vicerè Duca d'Alcalà à 27. di 9bre 1564. scrive alli Gouer.ri delle provincie, che osservino il breve di Papa Pio 4.o sotto la data delli 10. di 9bre 1564. il quale inserisce ad uerbum ind.o suo ordine della conventione fatta con d.o Vicerè di rimettere hinc inde li delinquenti et perseguitarli.

Il d.o Vicerè Duca d'Alcalà à 25. di febraro 1566. ordina à tutti li Baroni, et officiali del Regno che osservino il breve di Papa Pio V.o sotto la data del primo di febraro 1566. della conventione fatta di rimettere ad invicem li delinquenti et perseguitarli.

Lettera di S. M.tà scritta al Vicerè Duca di Alcalà à 25. d'Aprile 1568. dicendoli haver riceuuto da Sua Santità il breve, del quale ne li manda copia sopra l'accordo et Capitulatione, che pretende si

facino

fattia tra la Sede Apost.ca et altri Principi d'Italia per la restitutione delli Delinquenti che si ritirano nelli loro stati, dimandando che la M.sta sua come maggiore di quelli concorra per sua parte in detta Capitulatione, e prima di pigliare in questo delibe.ne essendo di tanta importanza vole intendere si sarà bene al Regno di Napoli far d.o aggiustamento che sua Santità hà fatto con Venetiani et con tutti li altri Potentati d'Italia et con tutti, ò con alcuno di quelli sia conventione fatta et in che caso, ò con che conditione, ò dichiaratione sarà bene far detta restitutione, ò si potria seguire ad d.o Regno alcuno danno, ò inconveniente, et che l'avisi subito del tutto con suo parere.

Hortatoria scritta dal Vicerè Duca d'Ossuna al Gov.re di Benevento a 5. d'Agosto 1585. nella quale li dice, et exhorta che consegni al latore della tutti quelli che hanno delinquito in Napoli nella morte di Gio: Vinenzo Starace eletto della Città di Napoli della maniera che haurà inteso, et sono fuggiti in Benevento, il che è in conformità della Capitulatione ordini, et bona corrispondenza che si tiene.

Il d.o Vicerè Duca d'Ossuna à 16. di agosto 1585. ordina à tutti li Baroni et officiali del Regno che osservino il breve di Papa Sisto V.o sotto la data delli 28. di luglio 1585. che lo inserisce ind.o suo ordine, nel quale conferma

il breve di Papa Pio V.° suo predecessore circa il ri=
mettersi li delinquenti hinc inde, et perseguitarli.

Breve di Papa Sisto V.° concesso al Viceré Conte di
Miranda sotto la data delli 14. di maggio 1588.
nel quale li dà potestà che lui, et il Commissario
da esso deputando nella persecutione de banditi
et delinquenti possa entrare per trè mesi nel stato
Ecclesiastico, et quelli perseguitare, et pigliare
per trè mesi senza richiedere, nè cercare ad
altri licenza.

De immunitate Ecclesiarum ad bullam Gregorij Papæ XIIIJ.

Relatione fatta dal Regente Marcos de Gorostiola
del Cons.° Coll.le di Sua M.tà nel Regno di Napoli
al Viceré Conte di Lemos D. Fernando à 21 d'agosto
1599. sopra la bulla di Papa Gregorio XIV. che
tratta dell'imunità de delinquenti che se retirano
nelle Chiese.

Consulta mandata à S. M.tà dal Viceré Don Fran.co de
Castro sopra la bulla di Papa Gregorio XIV.° circa
l'immunità di delinquenti che si ritirano dentro
le Chiese.

Lettera di S. M.tà scritta al Viceré Conte di Lemos Don
Fernando à 21. di febraro 1600. ordinando che si faccia
instantia in Roma al Papa, che si remedij circa
la bulla che fè il Papa Gregorio XIV.° riformando
quella di Sisto V.° sopra li delinquenti che si ritirano
nella

nelle Chiese, et frà tanto s'osservi il solito.

Lettera di S. M.tà scritta al d.o Viceré Conte de Lemos Don Fernando à 17. d'ottobre 1600. nella quale approba quel che il d.o Viceré havea fatto in far pigliare dalle Chiese il Marchese di S.to Lucido, et il Conte de Paciento per il pericolo del rumore, che il Papa avisato di ciò lo haverà à bene.

Consulta scritta à S. M.tà dal Viceré Conte di Beneventa à 30. di maggio 1603. nella quale inserisce la sopradetta relatione del Regente Marcos, et la sud.a Consulta olim mandata dal d.o Viceré Don Fran.co; insiemi con la copia della bulla di Papa Sisto V.o delli 28. di luglio 1585. et quella di Gregorio XIV. delli 24. di maggio 1591. che trattano di d.a immunità di delinquenti che ricorreno alle Chiese.

Consulta di d.o Viceré Conte di Beneventa scritta à sua M.tà à 19. di luglio 1606. dicendoli haverli mandata un'altra Consulta à 30. di maggio 1603. sopra il negotio della bulla di Papa Gregorio XIV.o circa l'estrattione delli delinquenti dalle Chiese supplicando alla M.tà sua à degnarsi di comandare quel che più fusse parso convenire al suo real servitio della qual consulta non se n'è havuta altra risposta et perche di continuo li Ministri regij hanno differentia sopra di ciò con li Prelati Ecc.ci li quali vogliono in ogni modo exeguire d.a bulla, perciò essendo negotio di tanta qualità, che tiene perturbato il Regno, in laqueati

detti Ministri regij con Monitorij, et Scomuniche

e la giurisd.ne dello Alt.a sua confuria supplica

à restar servita di comandare, che sci pigli la debita

risolutione, et cet. auisi quanto prima di quello che

conuiene, che s'exequa.

Hortatoria mandata dal Vicerè Conte di Beneuento al Vicario generale dell'Arciu.to di Napoli à 6. di Mag.o 1610. che dichiarasse nulla la scomunica nella quale hauea dichiarato esser incorsi il Reg.te et Aduocato fiscale di Vicaria, et hauea fatto affigere li Ceduloni, riseruando l'assolutione à Sua Santità per hauerno detto Regente, et Aduocato fiscale ordinato che fussero scassate le porte del Monasterio di S.ta Catarina à formello, et fatto extrahere da dentro di quello Ascanio Caraciolo et frà Horatio Minutolo Caud.o Jerosolimitano, et un suo creato, et fattoli condurre nelle Carceri di Vicaria assistendo ad.a exattione, come anco il Cap.nio Alonso Modarra, et suoi soldati, et un Caporale et soldati della guardia di d.o Regente per l'istessa causa, che haueano rotte, et scassate le d.e porte del Monasterio, extrahendo con violenza li sudetti, et l'haueano portati carcerati in Vicaria con la risposta di d.o Vicario.

Hortatoria fatta al Nuntio Apostolico d'ordine di d.o Vicerè per via di Ambasciata fattali per Andrea Salazar Secretario del Regno à 6. di maggio 1610. che

che dia ordine al d.° Vicario che absolua di scomunicati
et che seri li Carceri con la risposta di d.° Nuntio.
Seconda hortatoria fatta dal d.° Viceré al d.° Vicario
sopra l'istesso negotio à 13. di maggio 1610.
Trattato legale, ò vero supplica del Regente Fulvio
di Costanzo Marchese di Corleto al Papa Paolo V.°
per togliere, ò moderare la constitutione di Papa
Gregorio XIV.° sopra l'immunità Ecclesiastica delli
delinquenti, che si ritirano nelle Chiese

De Typographia, ac Impressionibus

Relatione delle Stamperie, & Stampatori, et di tutte
le prohibitioni che si sono fatte in diversi tempi, dopò
essersi ritrovata l'inventione della Stampa, tanto
dalli Pontefici Romani, et Concilij universali, quanto
dalli Ré et Prencipi Seculari, et particularmente nel
Regno di Napoli che non si stampasse cosa alcuna
senza loro licenza, et delle pene apposte à quelli
che contravenessero, et delli casi, et controversie di
giurisd.ne, che sono occorsi in Napoli in varij tempi in ma=
teria di stampa, et stampatori, et delle prohibitioni di
libri stampati fatte per causa di Giurisd.ne, così dalli
Ecclesiastici come da temporali.
Bulla di Papa Leone X.° delli 4. di maggio 1515. publi=
cata, et approbata nel Concilio Lateranense, prohibendo
che non si possano stampar libri senza licenza dell'
ordinarij, et Inquisitori delle Città, et diocese, dove

s'hanno da stampare, et quelli, che fanno il contrario et li stampano senza d.a approbatione perdano li libri, quali si debbiano brusciare publicamente, et pagare ducati cento alla fabrica di San Pietro di Roma, et li stampatori siano sospesi per un' anno dall' exercitio di stampare, et scomunicati, et persistendo nella scomunica siano castigati conforme li remedij della legge.

Il Concilio Tridentino nella sess. 4. che fu celebrato alli 8. d'Aprile 1546 nel decreto de editione, et usu sacrorum librorum, prohibisce alli stampatori il stampare senza licenza de superiori ecclesiastici libri della sacra scrittura, et annotationi, et espositioni sopra di quella, et che non si stampassero qualsivoglia libri di cose sacre, senza li nomi delli authori, ne quelli si vendessero, ne si ritenessero per se, se prima non fussero esaminati, et approbati dall' ordinarij, sotto la pena di scomunica, et pecuniaria apposta nell' ultimo Concilio Lateranense.

Il Vicerè Don Pietro di Toledo fe pram.ca a 15. d'ottobre 1544. ordinando che li libri di Teologia, et Sacra Scrittura, che saranno stampati nouamente da 25. anni in qua non se stampassero, et stampati non si hauessero da tenere, ne uendere, se prima non si mostrassero al Cappellano maggiore, accio potesse uedere, et riconoscere detti libri, et uisti

poi

per ordinare quelli si havessero da mandare in luce, et quelli libri di theologia, et sacra scrittura che fussero stampati senza nome dell'authore, et quelli libri delli quali l'authori foro stati reprobati et condennati si prohibiva, che in nissuno si potessero vendere, ne tenere.

L'istesso Vicerè Don Pietro di Toledo per un'altra pragmatica dell'ultimo di 9bre 1550. ordina che non si potesse stampare qualsivoglia libro senza licenza del Vicerè, ne stampatosi vendere.

Commissione che fà il Vicerè Duca d'Alcalà à 23. di 9bre 1561. et renovata à 8. di maggio 1562. al R.do Padre Valerio Malvestiro persona, della cui vita cattolica, virtù, et dottrina, et altre bone parti che in esso concorrevano, era d.o Vicerè a bastanza informato, deputandolo regio Commissario à vedere et riconoscere li libri che vengono da Germania francia, et altre parti, nel Regno di Napoli, che non siano infetti d'heresia.

Consulta scritta à S. M.tà dal Vicerè Duca d'Alcalà à 12. d'Aprile 1569. sopra di quello che il Nuntio di Spagna si doleva in un memoriale dato alla M.tà sua che l'Arciv.o di Napoli, et altri Prelati non potevano fare stampare cosa alcuna concernente al loro offi=cio in virtù d'una nova pragmatica intorno ciò che d.o Duca risponde alla M.tà sua, che non ci è pragmatica alcuna, mà che havendo d.o Vicerè inteso, che per

il Vicario di Napoli era stato fatto ordine, et man-
dato alli stampatori, che sono laici, et risiedono in Napoli
che non stampassero cosa alcuna di qualsivoglia
sorte, il qual mandato era contra la forma del Conc.°
Tridentino che parla solo delli libri della sacra
scrittura, et toccantino alla religione, et anco havendo
inteso, che per il d.° Vicario, et altri Prelati si facevano
stampare bulle, alle quali non era stato dato Reg.°
Et ancora perche non si stampassero cose che non
convenissero al servitio della M.tà sua, che si stampassero
fè d.° Vicerè far ordine à bocca alli stampatori che
non stampassero cosa alcuna senza licenza del Vi-
cerè, et senza anco la licenza dell'Arciv.° di Napoli
ò suo Vicario come la M.tà sua vedrà per l'allegare
fedi fatte da d.i stampatori, et si consente in questo all'
Arciv.° ò suo Vicario perche nelli libri profani si sogliono
ponere cose, che toccano alla religione, et se li permette
li veda come à persone che trattano già cose di religione).
Relatione del regio Cappellano maggiore fatta al
Vicerè à 26. d'Aprile 1577. con suo voto, che si posò
dare il regio exequatur di mandato dal Vescovo d'
Avellino sopra la publicatione del breve dell'
Indulgenze concesse dal Papa alla Chiesa Cattedrale
d'Avellino per dieci anni nel dì di S. Modestino, et far
stampare il transunto di d.° breve in volgare
Voto dell' Colle Cons.° del p.° di febr.° 1580. sopra il dar
licenza per stampare il Conc.° provinciale fatto dall'
Arciv.°

Arciv.° di Napoli, cosi concluso, che si deve, citra pregiud.° della Giurisd.° di S. M.tà in maniera, che si in esso vi fusse alcuna cosa contro d.a real giurisd.e s'haueste per non data né consentito in essa in modo alcuno, et che al stampatore se li dovesse una fede originale, che potesse stampare, dicendoli, che se li daua conforme à questo appuntam.to

Relatione del Capp.no mag.re fatta al Vicerè a 5. di 9bre 1582. con suo voto, che si può dar licenza al Vicario dell' Arciv.° di Capua, che possa far stampare un nuovo Calendario circa l'osseruanza delle feste della sua diocese.

Il Vicerè Duca d. Ottunas ordinò per Pragmatica delli 20. di Marzo 1586. che l'authori del Regno ò habitanti in esso non facessero stampare libri nè in Regno, nè fuora del Regno senza licenza del Vicerè in scriptis.

Il Vicerè Conte d. Olivares à 31. d'agosto 1598. fè prag.ca che li stampatori non potessero aprire stamparia, nè casa per stampare, senza espressa licenza del Vicerè in scriptis.

Il Vicerè Conte di Benevento per prag.ca delli 5. di luglio 1603. ordinò che qualsivogliano libri stampati fuor Regno non si potessero vendere senza licenza del Vicerè in scriptis.

Consulta scritta à S. M.tà dal d.o Vicerè Conte di Benev.ta à 14. di Xbre 1605. nella quale l'avvisa d'alcuni negotij di Giurisd.e occorsi, et trà l'altri intorno alla prohibitione fatta da S. Santità del libro che stampò il Regente

Camillo de Curtis, con ordinare, che sotto pena di scom.ca non si tenesse, nel qual libro si dichiarano li remedij che in questo Regno s'hanno per la difesa della Giurisd.e reale, et che li suoi Vassalli non siano maltrattati, che quando li Prelati vogliono procedere de fatto contro li Vassalli di S. M.tà usurpando sua real giurisd.e se li fanno una, due, et trè hortatorie, et quando questo non basta si chiamano, et volendo ancora passar avanti, se li sole sequestrare la temporalità, et carcerare li parenti, creati, & amici et per ultimo non volendo desistere, si cacciano dal Regno, rappresentando d.o Vicerè alla M.tà sua che suffrendosi questo non ci sarà chi defenderà la Giurisd.e reale.

Hortatorias

Censura fatta in Roma dalla Cong.ne de Cardinali del d.o libro di Camillo de Curtis, per la quale fù prohibito.

Banno fatto dal Vicerè Conte de Lemos D. Pietro Fernando all'ultimo di feb.ro 1611 fatto per ord.e di S. M.tà con sua Lettera delli 9. di X.bre 1610. prohibendo con gravi pene il tenere il tomo XI. dell'Annali Ecc.ci del Card.l Baronio per haver reprobato la Monarchia di Sicilia.

Lettera di S. M.tà scritta all Vicerè Duca di Alba a 10. di Agosto 1627 sopra la prohibitione fatta in Roma del libro di Don Pietro de Urries in favore del Rito della Vicaria del Regno di Napoli sopra la remissione di Clerici et persone ecclesiastiche.

Indice

Indice del tomo 18.° intitulato Variorum 2.° De Civitate Senarum concessa Duci Florentiæ

Instrumento delli 3. di luglio 1557. stipulato in Fiorenza, della concessione del Stato di Siena fatta dalla M.tà di Filippo 2.° Ré di Spagna, mediante la persona di D. Giovanne Figueroa Castellano del Castello de Milano et proc.re di d.o Ré a Cosmo di Medici Duca di Fiorenza, con alcuni patti, et conditioni, et trà l'altri, che in d.a concessione non s'intendano compresi Port'hercole, Orbitello, Telamone Monte Argentaro, et il Porto di S.to Stefano.

Privilegio fatto da Rodulfo 2.° Imperatore à Filippo 3.° Ré di Spagna al p.o di Gennaro 1604. confirmandoli il Vicariato di Siena, Porthercole, Orbitello, Telamone, Monte Argentaro et Porto di S.to Stefano, con titulo di Duca di Siena, et Principe dell'Imperio, et confirma anco la concessione, et infeudatione di d.o Stato di Siena fatta dal Ré Filippo suo padre à Cosmo di Medici Duca di Fiorenza.

Consulta della regia Camera della Summaria del p.mo di Giugno 1573. dell'Isola de Janutri del Stato di Siena, si è del Ré, ò è compresa nella concessione del d.o Stato di Siena fatta al Duca di Fiorenza: à in questo istesso tomo app.o parlandosi dell'Isola di Ponza.

Un'altra Consulta fatta da d.a regia Cam.a à 26. di Agosto 1573. circa d.a Isola de Janutri di chi sia.

De Insula Pontiæ, et alijs Insulis adiacentibus, an sint Regis, et an Summi Pontificis, vel aliorum.

Consulta della regia Camera della Summaria del Giugno 1573. dell'Isola di Ponza, et altre Isole convicine, cioè lo Gennone, Palmerola, et Vientotene, si sono del Rè, ò del Papa, ò d'altri, e del stato in che si ritrovava detta Isola de Ponza. Et anco dell'Isola de Ianusi nel Stato di Siena si è del Rè, ò è compresa nella concessione del detto Stato di Siena fatta al Duca di Fiorenza.

Lettera di S. M.tà scritta al Vicerè Duca d'Osuna à 20. di Gennaro 1584. scrivendoli haver inteso che alcuni Romani volevano fare forti nell'Isola de Ponza, che è del distretto, et à mare del Regno di Napoli, et essendo negotio che, per la sua qualità ricerca matura consideratione acciò nissuno se usurpi la Giurisdizione, che compete alla M.tà sua et anco per l'inconvenienti, che potria causare facendosi questo senza licenza, e permissione della M.tà sua, perciò vole essere informata, et avisata del tutto dal detto Vicerè con suo parere.

Lettera di sua M.tà scritta al detto Vicerè Duca d'Osuna à 19. di Giugno 1584. dicendoli haver ricevuto la lettera che li haveva scritta circa li forti che si intendeva alcuni Romani trattavano di fare nell' Isola di Ponza, ordinandoli, che stia avertito à mirare

si

si ve se edifica alcuna cosa, poiche il consentire che si facesse senza sua licenza, saria contra la ragione della M.tà sua.

Consulta exattissima della regia Camera della Summaria delli 22. d'agosto 1584. mandata al Vicerè Duca d'Ossuna circa l'Isola de Ponza, et l'altre Isole convicine cioe lo Sannone, Palmerola, et Ventotene si sono comprese nel Regno di Napoli et di chi siano si del Rè ò del Papa ò del Duca di Parma, il quale l'havea affittate nell'anno 1582. per anni 22. per scudi tredicimila, et andava tuttavia d.a Isola rifacendo, et fortificando per habitarsevi.

Lettera di S. M.tà scritta al d.o Vicerè Duca d'Ossuna à 3. di 9bre 1584. nella quale loda quel che havea provisto intorno alli Romani che edificavano nell'Isola de Ponza, et poiche per la consulta della Sum.ria che l'havea mandata, quale si funda nell'atti di possessione costa che quell'Isola è adiacente al Regno di Napoli l'ordina, che continui, et conservi le ragioni che tiene in quella la regia Corte.

Lettera di S. M.tà scritta al Vicerè Conte de Miranda à 22. d'agosto 1587 dicendoli havere visto quanto li havea scritto per lettera delli 16. di marzo passato sopra quel che tocca all'Isola di Ponza, et l'altre due Isole adiacenti et le pretentioni di Sua Santità di essere queste Isole del dominio eccl.co, et poiche il Card.l Farnese

hauea mosso il trattato, che il Conte di Olivares l'haueá auisato al d.o Viceré, di dimandare, che d.e Isole si concedessero in feudo al Duca di Parma suo fratello consobrino, pare bene non excluderlo, má admetterlo, et intendendo il Conte le conditioni, con le quali Farnese lo propone, auisi la Alt.a sua di quelle con particularitá, non permettendo frá questo mezzo, che la Alt.á sua ordinará altra cosa, di farsci fortificationi, ne porto, ne molo, ne cosa simile, infino che informata del tutto con risposta di detti Viceré, et Conte d'Olivares, al quale anco scriue l'istesso, si possia risoluere di quelche piú conuenga al suo real Seruitio.

Lettera di S. M.tà scritta al Viceré Conte de Miranda á 15. di Settembre 1588. nella quale li dice, che visto quelche l'haueua scritto il Viceré Duca d'Ossuna suo predecessore, gionto con la consulta della Camera della Sum.a nella quale si toccano le ragioni per le quali l'Isola di Napoli, et non della Chiesa, ne del Cardinal Farnese, ne del Duca di Parma in virtú de concessioni de sommi Pontefici, come hanno preteso, et considerato anco quelche d.o Viceré l'haueua scritto sopra la prattica, che per parte di d.o Duca si era trattata di erigersi detta Isola con due altre adiacenti in Contado, et concedersi al d.o Duca in feudo, con facultá di rehabitarle, peró l'ordina, che prouri concluderla per mezzo del Conte d'Olivares

Olivares suo Ambre in Roma con alcuni patti, et con ditioni che li scrive.

Lettera di Sua Mtà scritta al dto Conte di Olivares suo Ambre a 22 di Settre 1588 in conformità di quel che havea scritto al dto Viceré Conte de Miranda della concessione di de Isole da farsi al dto Duca di Parma et erigerle in Contado.

Scritture che trattano dell'Isola di Ponza, non mentionate nelle consulte della regia Camera, ne tampoco nell'altre scritture riferite di sopra, dalle quali appare che l'Isola de Ponza è compresa nel Regno di Napoli, et che li Ré di quelto Regno l'hanno sempre dominata, et sono videlicet

Il Ré Carlo primo all'ultimo di aprile 1270 ordina alli suoi officiali di terra di Lavoro che non facciano molestare l'Abbate et convento del Monasterio di Sta Maria dell'Isola de Ponza dell'ordine Cisterciense, della Diocese di Gaeta, sopra alcuni beni che possede nella diocese di Sessa.

Il Ré Alfonso primo a 15 d'Aprile 1458 ordina che frà Morellino de Alvarez si levi da possessione et perettione dei frutti dell'Abbatia del Monasterio di Sta Maria de Ponza nella quale era stato posto per ordine di un Commissario Apostco.

Il Viceré Conte di Sta Severina à 21 di Marzo 1528 scrive a Ferrante Caraffa, che li erano state presentate bulle di S. Santità sopra la lite che dto Ferrante teneva con

il Datario della Santità sua circa S. Isola de Ponza per la qual bulla si dice essere stata dichiarata la giustitia in favore di d.o Datario il quale havendoli fatta instanza che se li dia la poss.ne del Mon.rio di d.a Isola ell'avisa, che sarà necessario darli d.a possessione.

Il d.o Vicerè Conte di S.ta Severina à 23. di marzo 1525. ordina alli Castellani de Ponza et di Ventotene, che faciano bene la guardia per li Turchi.

De iuribus que Rex habet in terra Pontiscurvi que nunc ab Apostolica sede possidetur.

Relatione come la terra di Pontecorvo sita nella Provincia di terra di Lavore spettando alli Rè di questo Regno et da quelli sempre si è posseduta è stata occupata dalla Sede Apostolica, et quando et con che occasione, et che li Pontefici Romani da alcuni pochi anni in qua se l'hanno reservata nell'Investiture del Regno concesse alli Rè di d.o Regno.

Notamento seù relatione mandata dal Monasterio Casinense alli Ministri della Santità di Papa Urbano 8.o circa la fundatione del Castello di Pontecorvo, et come sia stato nel Dominio di d.o Monastero insino che pervenne in mani della Sede Apostolica et in che modo pervenne à d.a Sede Apostolica.

Il Rè Carlo p.mo à 6. di luglio 1275. scrivendo alli suoi officiali regij, dice, che le terre, che possede

Il

il Monasterio Cassinense sono suggette al d.o Ré come tutte l'altre terre et Vassalli del Regno, et che d.o Monasterio, et suo Abbate non ci hanno altro che il Vassallaggio, et ordina à d.i suoi officiali che non facciano aggrauare di Vassalli dal d.o Abbate.

Il Ré Carlo 2.o à 6. di luglio 1295. ad instantia del Vesc.o di Tripoli administratore nel temporale, et spirituale del Monast.o Cassinense padrone della terra di Pontecoruo, et di Riccardo di S.to Dionisio padrone della Noua Guglielma manda dui Comm.rij à distinguere li confini delli territorij trà d.e terre di Noua Guglielma et Pontecoruo, et ponerci li termini.

Il d.o Ré Carlo 2.o al p.o di Agosto 1307. scriue al Giust.ro di terra di lauoro, et Contato di Molise, che l'haueano esposto l'Abbate, et Monasterio Cassinense, che possedendo nella terra di Ponte coruo, et suo distretto alcuni beni stabili con Vassalli, ragioni, et sue pertinentie spettanti al d.o Monasterio erano molestati da alcuni nella poss.ne di d.i beni stabili, vassalli, et raggioni pre perciò ordina al d.o Giust.ro che non li facci molestare, mà li manutenga nella loro poss.ne nella quale se ritrouano.

Il d.o Ré Carlo al p.o di settembre 1308. fa mentione di frà Marino Abbate del Mon.rio Cassinense, et della terra di Pontecoruo, che era di detto Monasterio, & Abbate.

Il Rè Roberto à 20 di Agosto 1313 ordina all' Abbate Casinense che tenga di continuo guardia de dì, et di notte, tanto nel d.o Monasterio quanto nell' altre fortezze, et luochi di d.a Abbatia, et Monasterio, che possono essere dubie, et esposte all' offese di qualsiv.o contrarij, et specialmente di San Germano, et di Pontecorvo.

Il d.o Rè Roberto all'ultimo di maggio 1324 commette al Giust.ro di terra di Lavore, et Contato di Molise che divida li confini delli territorio delle terre di Pontecorvo, et di Rocca Guglielma, et ci pona li termini.

La Regina Giovanna p.a a 11 di luglio 1345 ordina al Giust.ro di terra di Lavore, et Contato di Molise, che non proceda ex officio contra l'huomini della terra di Pontecorvo, Vassalli del Monasterio Casinense nelli delitti, eccetto che in quelli che de iure li spettano.

La Regina Giovanna 2.a alli 8 di maggio 1431 fa Capitano della terra di Pontecorvo nella Prov.a di terra di Lavore, et Contato di Molise per il residuo di quell'anno Nicolò de Somma di Napoli milite.

Fedi cavate dalli antichi cedularij regij, dalle quali appare che insino dalli tempi del Rè Carlo p.o d.a terra di Pontecorvo è stata tassata nella tassa generale à pagare le collette alla regia Corte, conforme tutte l'altre terre del Regno come nell' anni 1274. 1275. 1292. 1295.

1295. 1304. 1306. 1309. 1316. 1319. 1320. 1321. 1322.
1324. 1328. 1333. 1335. 1339. 1345. 1423.

Instrumento stipulato in San Germano all'ultimo di maggio 1612. trà Mons.re Ursiano Ulsio Arciv.o di Civita di Chieti Commissario Apostolico mandato dal Papa Paulo V.o et il Regente Fulvio de Costanzo Marchese di Corleto mandato dal Vicerè Conte de Lemos Don Pietro, sopra la distintione delli confini delle terre di Pontecorvo et Roua Guglielma, nel quale se inseriscono le loro commissioni sopradi ciò.

Quid faciendum, seu quid aliàs factum fuerit tempore belli vertentis inter huius Regni Reges et Romanos Pontifices.

Il Rè Ferdinando p.o à 23. di Giugno 1482. scrivendo a Felice Caffarello Romano, dice, che havendo esso fatto publicare banno, et ordinato à tutti li Prelati, et persone ecclesiastiche del Regno, che teneuano Vescouati, et Arciv.ti, et beneficij nel Regno, et altri qualsiu.o suoi suddditi, che faceuano residentia nella Corte Romana, che venissero nella sua presentia frà quindeci giorni dal di della publicatione del d.o banno, et essendo elasso il term.e et Pietro Guglielmo Roua Arciv.o di Salerno et Urso Ursino Vescovo di Teano che resideuano nella Corte di Roma, non haueano voluto obedire al d.o banno

et uenire allo sua presentia, però volse, che siano priuati della percettione delli frutti delle loro chiese et benefitij, et commesse à d.o felice Caffarello, che exiga li frutti di d.e chiese, et benefitij con le spoglie et tutti li loro beni mobili, et che li consegni al S.to Lorenzo Oddo de Colonna Protonotario Apost.co, ò à quello che lui uorrà, in modo che ni possa disponere come di cosa sua propria.

L'istesso Ré ferdinando p.o à 29. di giugno 1482. fa la consimile prouisione contra Angelo de Geraldinis d'Ameria Vescouo di Sessa, et contra il Vescouo di Catanzaro residenti nella Corte di Roma, commettendo al Ven.le Antonio Matteo di fermoneta Dottore in legge Canonica, che sequestri li frutti delli loro Vesc.ti et benefitij, spoglie, et beni, et li consegni al S.to Giacomo Caetano Protonotario Apostolico, et Referendario, ò à chi lui uorrà, che ni possa disponere come cosa sua propria.

Detto Ré ferdinando p.o à 22. di luglio 1482. scriue al Vicario di Teano hauer concesso al S.to Protonotario Colonna il Vescouato di Teano con tutte le ragioni preheminentie, Giurisd.ni frutti, et intrate di quello, et perche hauea inteso, che d.o Vicario s'era portato male nell'administratione del d.o officio di Vicario l'ordina, che desista dal d.o officio, giache d.o Protono.o hauea constituito un'altro Vicario, et che dia conto

dello

della sua administrat.e da esso fatta delli fructi, et intrate di d.o Vescouato à Felice Cafarello de Roma procuratore di d.o Protonotario.

Il S.r Re Ferdinando p.o a 10. di Sett.e 1482. scriue al Capitulo et Canonici della Città di Salerno, auisandoli, che hauea eletto Arciu.o di d.a Città il Protono.o Colonna il quale mandaua Bartolomeo Ciciliano per suo Vicario, et procuratore, perciò uole d.o Re, che tutti li beni, et spoglie, che sono restate del q.m Arciu.o suo predecessore ce le facciano consignare per parte di detto Protono.o et che l'obediscano nel temporale, et spirituale come sono stati soliti, et sono tenuti obedire al loro Vicario non mancando, ne facendo inquesto alcuno dubio ò difficultà.

Capi proposti in nome della M.tà di Filippo 2.o Re di Spagna per consultarli, sopra quelliche si potena, et conueniua fare contra il Papa Paulo 4.o in molte occasioni tanto à tempo era Cardinale s'era dimostrato assai contrario et inimico all'Imper.re Carlo V.o suo padre, quanto doppò esser fatto Papa s'era mostrato alla M.tà sua, et anco si era scouerto hauer fatto Lega con il Re di Francia per assaltare il Regno di Napoli, referendosi distintam.te tutti li mali termini usatili da d.o Papa offese, aggrauij, et li segni di inimicitia formata mostrateli. Quelliche si desideraua sapere era questo.

Si potena la M.tà sua ordinare che nessuno naturale

delli suoi Regni andasse, ò stesse in Roma, et chiamare li Prelati che stavano in Roma ancorche fussero Cardinali, che venissero à far residenza nelle loro chiese, et li Clerici che teneuano beneficij, che venissero à servirli et non volendono venire si procedesse à privarli delle temporalità.

Si se poteua impedire, che durante la guerra, che faceua con d.º Papa, ne per cambio, ne d'altro modo diretté vel indirecte andasse dinaro dalli suoi Regni in Roma per dispacci, et espeditioni.

Si era bene, et conueniua fare in Spagna, ò in altro stato della Mtà sua un Concilio nationale per la informa et rimedio delle cose Eccles.che, et della forma, et ordine che si douea, et conueniua tenere per poter conuocare, et celebrare d.º Concilio.

Si presupposto il stato nel quale restò il Concilio Tridentino et quel che nell'ultima sessione di quello si dispone si potria dimandare la continuatione di d.º Concilio in capite, et in membris, et lo despiù à che fu conuocato, et si essendo impedito da sua santità si potria insistere in quello, et inuiare li Prelati delli suoi stati, et che diligentia si haueua da fare per d.ª continuatione di Concilio ancorche li Prelati d'altri Regni mancassero.

Non essendo stato d.º Papa eletto Canonic.te et essendoci difetto, et nullità nella sua elettione, che douria, et potria fare in tal caso la Mtà sua, et che diligentia.

Si

Si stante tante vexationi, spese, travagli et incomod.ti che alli sudditi, et naturali de suoi Regni di Spagna et al publico di quelli seguono in andare alla Corte Romana per liti, et negotij, si se potria giustam.te dimandare à sua Santità che nominasse un Legato in d.ti Regni, che spedisse in quelli li negotij gratis, et che si ponesse sua Rota in Spagna per determinare le lite, senza che fusse necessario d'andare in Roma et non si essendo questo concesso che potria fare.

Si visto quel che passa in Roma nella provisione delli beneficij prebende et dignità il che à tutti è notorio che potera la M.tà sua dimandare in questo caso, tanto circa il sfacciarsi la provisione di quelli all'ordinario come anco nel remedio d'altri disordini, et excessi che con questa materia della provisone de beneficij, annexi et dependenti da quelli occorrono.

Si le Spoglie et frutti sede vacante, che il Papa si piglia in detti Regni è giusto che se li pigli, et si la M.tà sua lo deve permettere et che doverà, et poterà fare in questo poiche s'intende che nell'altri Regni non li piglia, et in quelli della M.tà sua s'è introdotto da pochi anni.

Si se potria giustamente dimandare, et pretendere che il Nuntio Apost.co che è in d.ti Regni spedisse gratis li negotij, et non d'altro modo, et che si potria, et doveria fare in questo.

Risposta fatta à S. M.tà sopra detti Capi da uno teologo Ill.mo sotto la data dal convento di Valladolid a 15. di 9bre 1555.

Lettera regia scritta dal Viceré Duca d'Alva, et suo Colle. Cons.o à 15. di Gennaro 1557 diretta alla regia Cam.a della Sum.a dicendoli che conveniva al servitio di sua M.tà che si sequestrassero li frutti et intrate di alcuni Arciv.ti Abbatie, et altri beneficij del Regno che erano d'alcuni Prelati, et che si dovessero exigere in nome della regia Corte, perciò comanda à detta regia Cam.a che ordini al Tesoriero G.nle et à tutti li Percettori delle provincie del Regno, che l'exigano, et li tengano sequestrati in nome di d.a regia Corte, et li manda nota di d.i Arciv.ti Vescovati Abbatie, et beneficij, che si haveano da sequestrare, et delli Prelati, et persone Ecles.che che le possedevano, et trà l'altri è l'Arciv.to di Napoli che si teneva per Sua Santità.

Lettera del d.o Viceré Duca di Alva, et suo Colle Cons.o scritta à tutti li Gover.ri delle provincie di questo Regno à 21. di Gennaro 1557 dicendoli haver inteso che Sua Santità havi imposto in questo Regno due decime et che quelle se procuravano exigere senza il beneplacito, et regio exequatur, et di exigere anco quello, che spettava alla regia Corte, perciò comanda che dovessero ordinare alli Capitanij, et officiali delle loro

loro prouintie, che douessero far ordine à tutte le Chiese, Monasterij, Arciv.ti Vescovi, Abbati, et altre persone beneficiate sotto pena della temporalità che non debbiano pagare d.e decime all'exattori di quelle, ne per altra uia girare, ó far pagare in Roma quantità alcuna di denari, sotto qualsiuoglia colore, ne per qualsiuoglia causa, senza expressa licenza di d.o Vicerè.

Ill.mo Vicerè Duca d'Alua con il Coll.le Cons.o scriue à Christofano Grimaldo Commiss.o di terra di Lauore à 21. di febraro 1557. che complendo al seruitio di sua Alt.a, beneficio et conseruatione di questo Regno di sapere tutto l'oro, et argento, che era in d.o Regno delle Chiese di qualsiuoglia dignità, Abbatie, et monasterij, perciò l'ordina, che douesse allistare, et inuentariare per mano di publico Notare tutti l'ori, et argenti, che erano nelle Chiese, Monasterij, et Abbatie notando pezze per pezze qualità, et peso, et inuentariati, che saranno li debbia lassiare in potere delli medesmi Prelati, et detentori, con cautela de non farni esito alcuno, mà di tenerli, et conseruarli ad ordine di d.o Vicerè, et exhibirli sempre, che lo comandarà per seruitio di Sua Alt.a, et per la defensione et conseruatione del Regno, usando in questo la debita diligenza à trouare tutti l'ori, et argenti, et che non siano occupati, et che ne li dia subito auiso dell'exequito.

Lettera del d.o Viceré Duca di Alua con il Coll.le Cons.o scritta alli Gou.ri delle prouincie del Regno al p.mo di marzo 1557. dicendoli, che per l'andamenti, et grandi apparati di Guerra, che hà fatti, et fà il Papa, con lega d'altri Potentati con hauere anco inuocato l'armata Turchesca contra S. M.tà per assaltare questo Regno bisogna per deffensione, et conseruatione di d.o Regno prouedere de genti à cauallo, et à piedi per inforzare et mantenere l'exercito, et andare à trouare l'inimici fuora del Regno, et anco prouedere le terre di marina per deffensione contra detta armata del Turco, il che risulta nel seruitio di Sua M.tà conseruatione, et beneficio vniuersale del d.o Regno, et per le spese grande che sono necess.e per d.o effetto, bisogna hauere denari assai, et come che li Baroni, et popoli di d.o Regno si ritrouano oppressi per li gran pagamenti, che fanno, et dell'ultimo donatiuo, che il Regno haueua fatto à S. M.tà di dui milioni de ducati, del quale anticipauano il terzo di Pasca, monasterij haueua pensato che li Vescoui, Arciu.ui et altri Prelati, Monasterij, et Abbati di d.o Regno volessero improntare alla regia Corte de li frutti, et intrate loro del terzo di Pasca delle trè parte due conforme le littere che se li mandano, per il quale imponto dall'hora se li conse=gnano acciò se li possa pagare, et sodisfare sopra

il

il terzo di Natale primo futuro di d.o donativo, et in caso che detti Prelati, Monasterij, et abbatie ricercati da essi in nome di d.o Vicerè gratiosam.te non volesse fare d.o imprestito, detti Gouer.ri di provincie sub.to s'habbiano da exigere da d.e loro intrate, et frutti la d.a rata conforme la d.a lista.

Commissione che fa il d.o Vicerè Duca d'Alua, et suo Cotte à 4. di marzo 1557. à diversi Commissarij che vadano per tutto il Regno ad exequire con ogni prestezza, et diligenza stante la necessità della guerra, che s'erano quanto era stato per prima commesso alli Gouer.ri delle provincie del Regno cioè à costrengere li detentori dell'ori, et argenti delle chiese, et monasterij del d.o Regno, et pigliarle per inventario al sero, acciò si potessero mandare in Napoli in potere dell'Vescovo di Vesti Vicario dell'Arciu.vo di Napoli, per conservarli in d.o Arciu.vo in nome delli padroni di essi ad ordine di d.o Vicerè. Et anco à costrengere li debitori dell'Arciu.ti Vescovati Abbatie, et benefitij à pagare li dui terzi della terza parte delle loro intrate per imprestito alla Regia Corte.

Lettera del d.o Vicerè Duca di Alua, et suo Collaterale scritta à tutti li Gouer.ri delle provincie del Regno à 9. di marzo 1557. dicendoli, che li giorni passati l'haueua scritto, et ordinato, che douessero fare inventario di tutti

l'argenti, et ori delle Chiese, et monasterij delle pro=
uintie del Regno, et quelli consignare alli regij
Percettori di d.e prouintie, acciò che si mandassero
al Vicario dell'Ariuesc.o di Napoli; Al presente
per alcune cause, et respetti mouenti la sua mente,
l'ordina, che debbiano exequire d.o ordine dell'ori
et argenti, reseruandoni li calici, et patene, et quelli
che haueranno pigliati, et fatti consignare alli
Percettori, li facciano restituire.

Lettera del d.o Viceré Duca d'Alua, et suo Collaterale
delli 18. di Marzo 1557. scritta à tutte le regie Aud.e
del Regno, nella quale dice, che hauendoli ordinato
che per Inuentario hauesse pigliato tutti l'ori et ar=
genti, eccetto li calici, et patene delle Chiese, et mo=
nasterij delle loro prouintie, et quelli fatti con=
signare alli Percettori à fine che haueriano potuti
mandare et consignare al Vicario dell'Ariuesc.o di
Napoli; Al presente per alcune cause mouenti
la sua mente l'ordina, che dall'hora auanti non
piglino più detti ori, et argenti da d.e Chiese, et mona=
sterij, mà solo li notino, et sequestrino, et tutti quelli
che si ritrouaranno pigliati li restituiscano, et facino
per inuentario in potere delle persone Ecclesiastiche
di d.e Chiese et Monasterij, con ordinarli, che quelli
tenghino in sequestro insino ad altro ordine suo.

Lettera del d.o Viceré Duca d'Alua con il suo Collaterale

finito

scritta alla Vicaria à 18. di Marzo 1557. ordinandoli che l'ori et argenti, che haurà pigliati per Inventario dalle Chiese, et Monasterij della Città di Napoli li debbia annotare, et per Inventario restituire et consignare in potere delle persone Ecclesiastiche et Monasterij con ordinarli che li tegano in sequestro insino ad altro ordine, etc.

Lettera del Vicerè Don Franc.o Pacecco, et suo Colle delli 7. di Giugno 1557. scritta al Capitanio della Città di Cotrone, ordinandoli, che tanto li ducati tré milia, che li sono pervenuti nelle mani dalla summa ordinata, et destinata per la fabrica della Città di Cotrone quanto tutto quello, che haurà Stato, et sarà pervenuto in suo potere delle spoglie frutti, et intrate del Vescovato di Cotrone lo consegni al Tesoriero di Calabria Ultra, che cosi conviene al servitio di Sua M.tà

Lettera del d.o Vicerè Don Fran.co Pacecco et suo Colle delli 23. d'Agosto 1557. scritta al Tesoriero di Calabria ultra, dicendoli haver inteso la morte dell'Arciv.o Monaldi Vicario generale del Vescovo di Melito, et perche conviene al servitio di Sua Maiestà che tutte le spoglie del d.o Arciv.o si habbiano da pigliare et tenere in nome della regia Corte, perciò l'ordina che pigli in suo potere tutte le d.e spoglie, inuent.o e che li dia sub.o aviso di quel che sarà exequito.

Ordine del Vicerè Duca di Alua delli 8. di ottobre 1557. che il tribunale della fabrica di San Pietro ch'era stato suspeso per Don Fran.co Pacheco et Collateral Consiglio ritorni al suo pristino stato.

Consulta della regia Camera della Summaria scritta al Vicerè alli 11. di Aprile 1559. sopra la liquidatione del prezzo delli metalli delle Campane pigliate per ordine del Vicerè Duca di Alua per l'occorrentie della guerra dalla Chiesa, et convento de frati di S. Lorenzo di Beneuento nell'anno 1557. e del pagamento da farseli dalla regia Corte.

Consulta della d.a regia Camera scritta al Vicerè à 12 di maggio 1559. ad instanzia del Cardinale di Napoli Protettore Generale Gouernatore della Città di Beneuento, et ancora di d.a Città, et particolare dalla quale appare che nell'ano 1557. à tempo della guerra di Roma fù per ordine del d.o Duca di Alua pigliato il metallo delle Campane delle Chiese, et Monasterij di Beneu.to e li metalli, et rami de particolari per fondere, et fare artegliarie per servitio della regia Corte, et defesa del Regno, et anco furono pigliati alcuni pezzi di artigliarie di bronzo, smirigli, et falconetti di d.a Città, et poi finita la guerra, seguita

la

la pace furono d'ordine di d.° Duca restituiti di pezzi d'artiglierie, smirigli, et falconetti, et ordinato che pagasse il prezzo del metallo et rame del quale se n'era servita d.a Regia Corte, et ordinato che d.a regia Camera riferisse la quantità, et liquidasse il prezzo.

De Controversijs inter Prelatos Regni ac Proreges, et ministros Regios, et alios super precedentijs, ac prerogativis et modo sedendi in publicis sessionibus.

Circa le pretentioni, et precedentie del Nuntio di Sua Santità

Lettera di Sua M.tà scritta al Vicerè Duca d'Alcalà a 15. di aprile 1568. dicendoli che il Nuntio Apostolico, che reside in Spagna, l'hà dato memoriale da parte de Sua Santità, del quale ne li manda copia aggravandose d'alcune cose, et trà l'altre, che al Nuntio della Santità Sua che reside in Napoli se li dà luoco dopò li

Baroni del Regno perciò l'ordina che l'auuisi del stile che si è tenuto per il passato, et il fundamento con il quale si è introdotto, usandosi nel Regno di Spagna, et in tutti l'altri Regni darli il primo luoco, perciò Vuole, che informi particolarmente del tutto giontamente con il suo parere et anco se fusse inconueniente dare à Sua Santità la sodisfattione, che pretende, et che l'auuisi si il detto Nuntio, che reside in Napoli tiene titolo, et nome di Nuntio, ò si è Commissario, ò Collettore ò misto, acciò intesa bene quello che passa si ueda che cosa conuiene prouedere in quello.

Questa lettera è nel tomo 15 intitolato Variorum p.o nel titolo de Conuentionibus inhitis inter huius Regni Reges, et Proreges, et Sedem Apostolicam super persecutione bannitorum, et delinquentibus inuicem remittendis

Consulta del Vicerè Duca di Alcalà scritta à S. M.tà à 15 di Maggio 1568 in risposta di detta lettera del Re circa l'aggrauio che pretendeua il Nuntio Apostolico et Collettore residente in Napoli, sotto pretesto di non darseli il luoco debito nell'atti publici, con darseli il suo sede dopò tutti li Baroni, et si dice che mai si è dato alli Nuntij in questo Regno luoco nella cappella regia, ne meno nelle Congregationi che

che si sono fatte de Baroni, et altri publici, et che pretendendo d.o Nuntio dover procedere all'Arciv.o di Napoli, scrisse sopra tal precedenza à Sua Santità et ottenne da quella che dovesse precedere il Nuntio al detto Arciv.o dopò havendo d.o Arciv.o scritto alla Santità Sua, dolendosi di questo, il Papa ordinò che stessero le cose come erano state per il passato et non si facesse novità alcuna in fino à tanto non venisse risolutione da Spagna, perche si era scritto alla Maiestà Sua.

Questa consulta è nel 3.o tomo de Nuntio Apostolico, et folijs.

Consulta scritta dal d.o Vicerè Duca d'Alcalà à Sua Maiestà a 10. di Giugno 1569. nella quale si dice che havendoli Sua M.tà Sua per lettera delli 15. d'Aprile 1568 comandato che l'avvisasse perche non si dava luoco al Nuntio Apostolico che reside in Napoli come si dà nell'altri Regni della M.tà Sua, e detto Vicerè l'havea risposto in una Consulta delli 15. di Maggio 1568. con un Capitolo copia del quale si manda; Al presente il nuovo Nuntio l'hà detto che Sua Santità è risoluta, et vole che d.o Nuntio preceda all'Arciv.o di Napoli, del che d.o Vicerè sentì è certificato di Roma et d.o Nuntio li fà instantia, che se li dia luoco come à Nuntio; Et perche d.o Vicerè s'è informato, et per li tempi passati non vi è stato in questo Regno huomo

mandato da Sua Santità con titolo de Nuntio, mà
solo di Collettore delle spoglie, et decime, et si
cominciò à darsi titolo di Nuntio, et Collettore à
Fabio Arcella, dopo del quale si è dato alli suoi
successori il medesimo titolo, però mai hanno
hauuto luoco, et che hauea risposto al d.o Nuntio
che di ciò ni haueua auisata, et consultata la
M.tà Sua, et che non poteua far nouità fin tanto
che non hauesse risolutione da quella, et prega
la M.tà Sua, che li dia risolutione, et ordine
di quello haurà da esequire, et frà questo mezzo
non permetterà, che si facia nouità alcuna
et non si farà pregiuditio alcuno alla Giurisd.e
della M.tà Sua di darsi luoco a d.o Nuntio, come
si dà nelli altri Regni della M.tà Sua

Questa consulta è nel d.o tomo 7.o de Nuntio Apos.co
et spoglij.

Lettera di Sua Maiestà al d.o Vicerè Duca d'Al-
calà a 2. d'ottobre 1569. nella quale dice hauer
visto quanto l'hà scritto con accordo, et parere
delli Regenti a 10. di Giugno di d.o anno, sopra
il luoco, che pretende il Nuntio di Sua Santità
che risiede in Napoli, che se li debbia dare
come si fà nelli suoi Regni, et nelli altre parti,
et poi che in quello non si pregiudica alla sua regia
Giurisd.e, et non ci è causa, perche si debbia
far

far meno in questo Regno, l'ordina, che essendo,
et tenendo titolo de Nuntio, se li dia il luoco
come à tale, conforme quello se li fa in li suoi
Regni, precedendo à tutte le persone così Ecclesiastiche
come secolare del d.o Regno di Napoli, eccetto che
à Cardinali, et così s'osservi dall'hora avanti.
Et perche si bene la M.tà sua si ricorda, sua santità
ordinò li dì passati che l'Arciv.o di Napoli prece=
dente al Nuntio, però vole, che il d.o Viceré l'
avisi, si questo è così, et come si osserva, perche tale
possono essere le persone, che alcune volte conve=
nesse; nella qual lettera sua M.tà di sua prop.a
mano firma, che in questo dell'Arciv.o non sapia
novità si ce fusse ordine di sua santità.
Questa lettera è nel detto tomo 3.o de Nuntio Apo=
stolico.
Consulta scritta à sua Maiestà dal d.o Viceré Duca
d'Alcalà à 13 di maggio 1570 avisandoli che il Nun=
tio di sua santità che reside in Napoli li è venu=
to à parlare, et pretende che nella processione sol=
lenne, che si fà nel dì del Sant.mo Corpo di Christo,
esso debbia portare la mazza del pallio, la qual
tocca à portare alli primogeniti del Rè di questo
Regno, et in assentia di detti Rè l'hà soluto, et
sole portare uno delli Baroni titulati al quale
d.o Viceré hà risposto, che per essere sempre solita

portarsi per li d.i Baroni non conuenirsa leuarelo senza intendere d.i Baroni, et frà tanto che la M.tà sua non comandasse altro, farà osseruare il d.o solito senza alteratione.

Questa consulta è nel d.o tomo 3.o de Nuntio Apostolico

Lettera del Rè scritta al d.o Viceré Duca d'Alcalà à 7. di Marzo 1571. dicendoli, che stia auertito sopra quel che li haueua scritto circa del sedere, et luoco che hà da tener il Nuntio di Sua Santità, che reside in Napoli, et non hà la Maiestà Sua più che dire sopra di ciò, che così nel Consiglio come in qualsiuoglia altra giunta è giusto che preceda à tutti quelli, che ue si ritrouassero, et che nella processione lo porti al suo lato ànorche cena la pace, che pretende darseli, quando accade uenire nella Cappella, non occorre fare nouità di quello che si è usato per il passato.

Questa lettera è nel d.o tomo 3.o del Nuntio Apos.co

Lettera di sua Maiestà al Viceré Cardinale de Granuela scritta à 18. di luglio 1572. dicendoli che in quanto alle pretentioni del Nuntio del Papa che reside in Napoli, già per quello che si scrisse al Duca d'Alcalà hauerà intesa la sua uoluntà, et non hà più all'hora che dire, che si tuttauia insiste nell'ingenocchiatoro di uelluto, se li potrà ponere nel banco che tenesse auante, come si fà in

in Spagna nella sua Cappella regale, poiche è sua intentione, et si è detto ivi al Nuntio, che sia trattato nel medesimo modo, che quello che reside in Spagna

Questa Lettera è nel detto tomo 3.º de Nuntio Apostolico

Circa il luoco & precedenza delli Prelati

Lettera di Sua Maiestà scritta al Viceré Duca d'Alcalà a 5 di luglio 1569 dicendoli, che il S. Nuntio di sua Santità l'havea dato memoriale da parte della Santità Sua di trè punti del quale ne li manda copia, il primo de quali tratta del poco rispetto, che nel Regno di Napoli si tiene alli Prelati et persone Ecclesiastiche nel che li pare alla Maiestà Sua, che tiene ragione considerando li tempi che all'hora correvano, et in quanta estimatione era giusto, che si tenesse il stato Ecclesiastico, et quanto li è dovuta questa reverenza, et rispetto et quel che si usa in Spagna nella presentia e Corte della M.tà Sua, però vole che dall'hora avante li Prelati siano honorati, così nell'audientie, che d.º Viceré li hà da dare, come nelle Congregationi dove si ritrovaranno, dandosi conforme à questo

l'ordine che li parerà, acciò che si trattino da Sedono in luoco preheminente, et che questo s'intenda, et resti così aggiustato, in modo, che da quà avanti tutti habbiano notitia di quello.

Questa Lettera è nel tomo 4°. De Regio Exequatur.

Lettera di S. M.tà scritta al d.o Vicerè Duca d'Alcalà à 13. di 9bre 1569. dicendoli haver riceuuto sua Lettera delli 28. d'Agosto 1569. in risposta di quel che la Maiestà sua l'haveva scritto à 1. di ottobre 1569. sopra li tre capi contenuti nel memoriale che mi l'haueva dato il Nuntio del Papa, et havendosi compliso quel che s'ordinò in quella, et quietato sua Santità, et sodisfatto del buon animo della M.tà sua, et della prouisione che si fè non tiene più che dire in questo, et per quel che tocca al luoco doue hanno da stare li Prelati quando aspettano d.o Vicerè per parlarli ò uscire con esso, dia ordine che sia quello luoco che tengono li titulati per havere inteso che non è il medesimo, si non assai più adietro.

Questa Lettera è nel tomo 3°. de Nuntio Apostolico de spolijs

Delle

Delle differenze hauute con l'Arci=:uescouo di Napoli nelle feste del Santissimo Sacramento et di San Gennaro, et nell'audienze da darseli dal Vicere

Lettera di Sua Maestà al Vicerè Conte de Miran=da à 13. di 9bre 1586 dicendoli che il Nuntio Apostolico di Spagna l'hà detto da parte di Sua Santità alcune cose, et trà l'altre, che essendo solito delli Vicerè del Regno di Napoli a honorare l'Arciuescouo di Napoli, dandoli audien=tia in sua Camera, et ad hora certa quando lo dimanda=no, si è lasciato di far questo in tempo del Vi=cerè Duca d'Ossuna suo predecessore con gran no=ta della dignità arciuescouale, et discontento del=la Città, certificandoli del gusto che hauerà Sua Santità, che questo si remedij per l'aduení=re, et ancorche essendo cosa tanto giusta infatti così ne era necessaria sua intercessione, perche sapendolo la Maiestà sua l'haueria ordinato prouedersi tutta uolta, essendoci interposta in quello Sua Beatitudine ha parso alla M.tà sua che si deue fare con maggior pensiero, et così l'incarica molto poiche uede la ragione che ui è di honorare le persone Ecclesiastiche

et principalmente quelle che hanno l'aggualità e meriti che hà l'Arcivescovo che all'hora era di d.a Città di inquieto, et in tutto quello di più occorre la sodisfattione ch'è giusta dandosi audientia nella Camera del Vicerè et segnalandoli l'hora certa quando la dimanda per andare à parlarli il che oltre essere conforme à quel che si è fatto et deve farsi sempre se ne serve la Maiestà Sua per molto servitio.

Consulta scritta à Sua Maiestà dal Vicerè Conte de Miranda à 21 di febraro 158. in risposta di d.a Lettera, nella quale intorno alla grata, et pronta audientia che si hà da dare all'Arcivescovo di Napoli, il quale si è lamentato che non si è fatto così per il passato dice che per lettera sua particulare mi havea raguagliato la Maiestà Sua della verità, et che quello che havea referito che l'Arcivescovo non era stato trattato come se dovea senza che con esso fusse stata fatta novità alcuna non havea havuto ragione perche la verità è quello che d.o Vicerè havea scritto alla Maiestà Sua.

Questa Consulta è nel tomo 15.o de Consulti=
tis.

Lettera

Lettera di sua M.tà scritta al Vicerè Conte di Olivares a 2: di Gennaro 1597: nella quale si dole della novità fatta dal Cardinal Gesualdo Arcivescovo di Napoli.

Lettera della M.tà del Rè Filippo 3.° diretta al Vicerè Conte de Lemos del 30: d'Aprile 1600: dicendoli, che per altra lettera sua dell'istessa data si hà scritto ad instantia del Nuntio che reside in Spagna in nome del Clero della Chiesa della Città di Napoli circa il sedere che pretende in quella, se l'ordina che informi sopra di quello hà scritto la M.tà sua avertirlo per la presente, che havendo S.M.tà visto, et considerato il negotio, hà parso che quel che si potria provedere in questo del sedere è, che nella festa di San Gennaro se osservi il solito senza far novità alcuna, non ostante, che da poco in quà se sia fatto altrim.te, et in quanto alla processione della festa del Corpo di Christo, poiche per la novità che si è fatta di levar il choro del luoco dove stava, è necessario di dar forma di nuovo del sedere delli Canonici, et non si può perciò seguire il solito, se li potria per quel giorno permettere, che tengano banchi coverti della medesma forma, et maniera, che lo tengono li suoi Cappellani regij, stando essi nella loro propria Chiesa, et tenendo li Cappellani regij

in quello quello modo di sedere come si è detto non pare che habbia inconveniente in considerare alli Canonici stesso.

Et perche con questa occasione si è inteso che il Cardinale Gesualdo Arciu.o di detta Città ha posto anco sede nella Cappella maggiore di detta Chiesa in luoco che quando detto Vicerè con suoi Consi=glieri và à quella, stà detto Cardinale molto superiore, et quella del Vicerè molto inferiore, et disautorizato, et questo è inconveniente, per=ciò s'incarica, et comanda, che l'avisi di quello si può fare in questo per remediarlo, et del Camino che si potrà dare in quello con parere del Collat.le con il quale lo communichi con molta secre=tezza.

Lettera del d.o Rè filippo 3.o scritta all'istesso Vi=cerè Conte de Lemos Don fernando à 22 di settem=bre 1600 dicendoli, che per sua lettera delli 21 di Giugno di d.o anno hà visto quello scrive in risposto di quanto sua Maiestà suo li fè scrivere al p.o di Aprile circa il sedere, che li Canonici della Chiesa maggiore della Città di Napoli pretendono nella Cappella, doue si giuntano nel dì del Santissimo Corpo di Christo, et di quello detto Vicerè havria da tenere quando concorresse il Cardinal Gesualdo, et poi

à

à detti Canonici se li è dato sede nelli banchi coverti di raso nel modo che lo tengono li sacri Cappellani regij in detta Cappella, et non vi è raggione di far differentia del uno et del altro, sarà bene che da hà avante si osservi il medesmo ordine ogni volta che d.o Viceré vi sarà presente, non ostante che detti Canonici pretendano altra cosa, che non sarria giusto. Et in quanto la sede del Viceré li pare molto bene l'advertenzia con che restarà ad ordinare che quando vi è il Cardinale se faccia in forma che venga à stare equale con la sua, che è di bene ne giusto che stene di altra maniera rapresentando come rapresenta in quel luogo cario la propria persona del Ré, et così desidera di intendere quel che haverà risoluto in questo con il Collaterale come ha desiderato sapere lo dejiù che in detta lettera dice circa la pretendenza del Vicario. Inquanto ad ordinare si saria nella processione il Cappellano maggiore, et tenerà vicino in presentia di d.o Viceré fè nell'uno et nell'altro molto inconveniente, et avertato.

Lettera del d.o Ré filippo 3.o scritta al d.o Viceré Conte de Lemos Don fernando l'ultimo di decembre 1600: ordinandoli che si faccia resentimento con detto Cardinal Gesualdo della novità che tenta fare circa il voler aspirare l'exercitio, et confraria, et circa

il volere vedere li conti della Casa, et hospitale dell'Annunciata, et che senza caso far novità nel dì del Sant.mo Corpo di Christo nella Chiesa di Santa Chiara, ordinando, che se li parli da sua parte che li dà disgusto senza raggione, ordinando anco al detto Viceré, che non facci visitare dette Estaurite, et Confrataria, et non faccia fare novità all'Annunciata per vedere li conti predetti.

Lettera del Ré Filippo 3.o scritta al Viceré Conte di Benevento al primo d'Aprile 1607. ordinandoli che non faccia far novità per causa dell'esempio del Cardinal Gesualdo, et che ni scriveva all'Ambré in Roma.

Lettera di d.o Ré scritta l'istesso di al detto Ambré dicendoli, che il Papa circa l'andare del Viceré à Santa Chiara lo lasciava à suo arbitrio, et circa la novità del Cardinale Gesualdo, che li negò non esservi differentia in fatto, et poi al tardi li mandò à dire, che non vi era più d'una processione che l'Ecc.a usava andare ad accompagnare il Santissimo Sacramento.

Lettera del d.o Ré Filippo 3.o scritta al d.o Viceré Conte di Benevento à 9. d'Aprile 1607. dicendoli haver ricevuto la lettera, che l'ha scritta delli 10. di febraro di d.o anno ricordando la risposta dell'altra delli 17. di ottobre 1606. scritta con

Intervento

intelligenza delli Regenti circa il sedere et luogo, che
ha da tenere nella Chiesa maggiore della Città di
Napoli concorrendo con il Cardinal Arcivescovo nella
festa, et processione del Santissimo Corpo di Christo
et havendo inteso quel che è passato in questa mate=
ria, et l'innovatione che si era fatta in tempo
del Cardinal Gesualdo, et rinnovatovi quel che la
Maiestà sua scrisse al Conte de Lemos al primo
di Aprile, et 22 di Settembre dell'anno 1600: del-
che se l'invia copia, ha parso alla Maiestà sua
che poiche non si esequi quel che nell'ultima di quella
si dice, che quando concorresse il Cardinal in detta
festa si facesse la sede del Viceré in forma che
venesse à stare eguale con la sua. Sarà bene
procurare per la via, et mezzo, che parerà più à
proposito che questo si accomodi, et componga de
maniera, che non vi sia differenza, ne disegua-
lità in d.e sedie, non essendovi ragioni di fare
il contrario, et l'innovatione, che ha fatto non ha
da pregiudicare al luogo, che si deve et sempre
ha tenuto li suoi Viceré, et luog.te che rappresen=
tano la sua persona, et in caso che non si potesse
appianare, scrive al Marchese di Aytona una
lettera che va con quella con sua copia ordinandoli
che faccia officio con sua Santità, che con sua au=
torità si aggiusti questo come conviene, con pre-

supposto che quando non si remediasse non ha la
Maestà sua da permettere, che si passi per l'aggra=
vio che si è fatto alli suoi luocotenenti in detto
sedere. Che poi in stare l'Arcivescovo con li Cano=
nici nella sua sede di Marmo, et il Viceré in
quello che hanno havuto li predecessori Viceré mani=
re che si levasse il choro della Chiesa se inno=
vassero le cose a suo essere senza che fusse
necessario far novità, si potria proponere, che in
caso che si havesse da accomodare per via di concerto
advertendo al Marchese di ciò, et del più che
conviene in questa materia, afine, che tanto
meglio si possa incaminare quel che si pretende
et avisare la Maestà sua del che resultarà di
questa diligenza perche desidera intenderlo.
Lettera del d.o Re Filippo 3.o scritta al Marchese
di Aitona suo Ambasciatore in Roma in detto
di 9 di Aprile 1603 dicendoli che il Viceré Conte
di Benavente li scriverà dell'Innovatione che
il Cardinal Gesualdo haveva fatto nel sedere, che
li suoi Viceré, luocotenenti, et Capitanii generali
del Regno di Napoli hanno tenuto nella Chiesa
maggiore di quella Città quando sono concorsi con l'
Arcivescovo nella festa, et processione del Corpo di
Christo, et che intenda la ragione, et giusta causa
che sono per rimediarlo, et perche d.o Re desidera
che

che questo si faccia con solennità, et con ordine di
Sua Santità, però s'ordina che conforme a quello
s'accertirà il d.° Cons.e parli alla Santità sua,
e la supplichi da sua parte, che ordini qualche
conviene acciò li suoi Viceré, che rappresentano
sua persona possano stare in detta festa, et processione
con la decedenza, et autorità ch'è giusto come si
è fatto sempre prima che il Cardinal Gesualdo
levasse il choro della detta Chiesa, che oltre
di non dimandarsi cosa nova si non molto fondata
in ragione, che la Alt.a sua tiene per certo che sua
Santità riceverà di bona voglia, et la Altezza servirà
della diligenza che in ciò farà

Lettera di Sua Alt.a scritta al Viceré Cons.e di
Benevento à 29 d'Agosto 1607 nella quale loda
la risolutione de accompagnare la festa del
Santissimo sacramento, et che sollecitar l'accomodo
che si tratta in Roma

Lettera di Sua Maiestà scritta al Viceré Conte
di Lemos Don Pietro à 11 di luglio 1610 circa
all'ordine di sedere del Viceré nell'Arcivesc.o
con l'Arcivescovo

In una relatione che fè il Marchese di Corleto Regente
fulvio de Costanzo al Viceré Conte di Benevento
à 28 di giugno 1610 di tutti li negotij di regia giurisd.e
che erano successi nel governo di d.o Viceré, et del

loro Città, et di quelli, che ancora pendeano. Si dice che era ancor differentia sopra il luoco di sedere delli Viceré nella Chiesa maggiore, perche havendo il Cardinal Gesualdo levato il Choro, che stava in mezzo di detta Chiesa, fe' fare sede Pontificale nel presbiterio, che chiamano, ponendola à man destra dell' Altare maggiore con strato, et baldacchino tanto alta, che viene à stare molto superiore à quella del Viceré, et Sua Maiestà havendo saputo questo, hà comandato, che non se consenta, che vi sia disegualità in questo sedere. Si tratta in Roma con sua Santità di pigliare alcuno mezzo, et se ni sono proposti alcuni, et trà tanto il Viceré non è andato ind.a Chiesa maggiore, si non che nell' occasioni di Te Deum Laudamus, è andato nella Chiesa di S.ta Chiara come Cappella reale, et nella processione del di del Corpo di Christo have aspettato il Viceré con il Consiglio, et con la Città in una Chiesa vicina, et caminando la processione l'è andato accompagnando.

Ordine da osservarsi nella sollennità del giorno del Sant.mo Corpo di Christo consertato, et aggiustato trà il Card.l Gesualdo, et il Regio Cappellano maggiore, et di quello che hà da fare in detta festa il detto Cappellano maggiore